Monitor ecclesiasticus. D. Luigi Grazioli Treja

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam et legem requirent ex ore eius ; quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

Vol. VI. — Par. I.

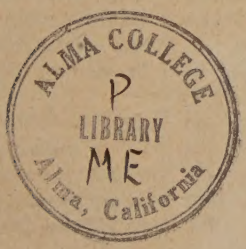

CONVERSANO
Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico
1889

15685

1889

PROPRIETÀ LETTERARIA

NAPOLI — TIPOGRAFIA EDITRICE DEGLI ACCATTONCELLI

Sacra Congregazione del Concilio.

Se i Canonici con cura abituale possano udire le sacramentali confessioni senz'approvazione del Vescovo; e se per le medesime confessioni possano assentarsi dal coro, senza perdere le distribuzioni, o essere soggetti alla puntatura.

S. Agathae Gothorum, Jurium Parochialium—16 Febbr. 1889—Nella città di S. Agata dei Goti trovavansi più parrocchie le quali erano amministrate dal Capitolo e dalle dignità del medesimo. Per allontanare non pochi inconvenienti che da ciò derivavano, il Vescovo, nel 1736, in S.ª Visita, ridusse a due le dette parrocchie, col consenso del Capitolo; e fu stabilito, di comune accordo, che le parrocchie così ridotte verrebbero conferite alternativamente una dal Vescovo, un'altra dal Capitolo, *salvis tamen ac firmis remanentibus iuribus parochialibus, quae fuerunt et sunt penes Capitulum.*

I Canonici, poggiati su di questa clausola, fra le altre cose partono spesso dal coro per ascoltare le confessioni dei fedeli, senza voler sottostare alla puntatura—e inoltre credono poter esercitare il ministero delle confessioni per dritto, e non poter essere privati di questa facoltà.

Laonde il Vescovo sottopose all'esame della S. C. i seguenti dubbii:

I. An canonici ecclesiae cathedralis confessiones sacramentales, qua parochi, valide et licite excipere possint in casu.

II. An iidem confessiones sacramentales excipientes tempore divinorum officiorum, a punctaturis eximantur in casu.

E la S. C., sulle deduzioni del Capitolo e dei due parroci, il dì 16 febbraio 1889, maturamente discussa la controversia, definì:

Ad I. et II. Firmo remanente favore Capituli jure tantum praesentandi, exercitium omnium iurium parochialium utriusque paroeciae exclusive et independenter tribuendum esse respectivis rectoribus per concursum eligendis, et amplius.

Si raccolga:

a) Il Tridentino vuol che nessun sacerdote si arbitri di ascoltare le sacramentali confessioni, « nisi aut per parochiale beneficium, aut ab Episcopis per examen, si illis videbitur esse necessarium....approbationem....obtineat » (*Sess. 22, c. 15 de ref.*).

b) Per *beneficio parrocchiale* qui deve intendersi quello che ha la cura *attuale*, non bastando l'*abituale*. Così il De Luca (*De Parochis diss. 46, n. 5*): « Alii enim canonici ejusdem ecclesiae, penes quam sit cura habitualis, non dicuntur *parochi*, neque eorum *beneficia curata* ». Così parimenti il ch. d' Annibale (*Summula P. III art. 182, not. 3*)—e la S. C. del Conc. *in Cingulana, Curae animarum 19 iul. 1732* ed *in Baren. iurium parochialium 1 apr. 1876.*

c) I parroci, benchè approvati, e nell'esercizio della cura, possono venir sottoposti dal Vescovo ad un nuovo esame quando sopravvengano novelli indizii, anche stragiudiziali, della imperizia loro: ciò se trattisi di parroci approvati dallo stesso Vescovo. Se poi si tratti di parroci approvati dal predecessore, possono questi benissimo soggettarsi all'esame, anche senz'alcuno de'prefati indizii, e per sola quiete del Vescovo. Così espressamente insegna il Ferraris *v. Parochus a 1. n. 21-27* dove si citano molti autori.

d) Non ogni canonico, il quale esercita la cura delle anime, può assentarsi dal coro senza perdita delle distribuzioni, ma quelli solamente, al cui benefizio trovasi annessa la cura delle anime *attuale*. È questo l'insegnamento del Garcia *De benef. par. 3, c. 2, n. 337*; del Fagnano *lib. 3, decr. cap. Liceat De praebendis n. 163 e 165*,

della S. C. del Conc. segnatamente in *Montis Regalis 8 iun. 1726 et 6 dec. 1732; in Tortonen. 19 sept. 1643*, come pure la S. C. de'VV. e RR. *in Lauden. 24 Nov. 1617.*

e) La pratica odierna della S. C. del Concilio è di togliere la cura attuale collettiva, sorgente sempre di disordini, e di creare vicarii o parroci perpetui, lasciando al capitolo la cura abituale o il diritto di nomina.

f) Nel caso, quantunque anticamente il Capitolo di S. Agata esercitasse la cura attuale, pure da oltre un secolo decadde quasi del tutto da questo diritto, sì per volontaria rinunzia dei beneficiati, e sì per decreti Vescovili.

II.

Se il Vicario Capitolare possa eseguire un legato per la fondazione di case religiose.

Oveten. Executionis testamenti—16 Febbr. 1889—Giovanni Menendez Jove pio e ricco sacerdote della Dioc. di Oviedo (Spagna), con tavole codicillari del dì 26 febbraio 1880, legò de' fondi del valore di circa 115 mila lire al Vescovo di Oviedo, ovvero al suo Vicario Capitolare, perchè se ne valesse per fondare una residenza di Gesuiti, e inoltre una casa di congregazione religiosa di insegnamento o di beneficenza.

Morto il sac. Iove, il Vescovo di quella Sede, Benedetto Sans y Flores, fu subito trasferito Arcivescovo alla Metropolitana di Valladolid, ma nondimeno amministrò, per delegazione Apostolica, l'antica Diocesi di Oviedo, fino al possesso del nuovo titolare. Come amministratore di questa Diocesi, rivendicò presso i tribunali i fondi del legato contro gli eredi che lo impugnavano, e avuti i detti fondi, il dì seguente scrisse al Superiore dei Gesuiti perchè si fosse recato ad Oviedo per mettere in esecuzione il pio legato. Intanto fu nominato nuovo Vescovo di Oviedo Raimondo Martinez y Vigil. Prima che questi avesse ricevuto il possesso, l'Amministratore Apostolico, venduto la maggior parte dei fondi, ne consegnò il prezzo al Superiore de'Gesuiti, il quale, con pubblica scrittura, firmata da ambe le parti, l'accettò. Anzi al detto Superiore fu dato non solo ciò ch'era necessario per aprire la nuova loro residenza, ma sì pure il resto per la fondazione di una casa d'insegnamento, essendo tale officio proprio del detto Istituto.

Poco tempo dopo, il nuovo Vescovo di Oviedo prese il possesso della Diocesi, e disapprovando ciò che avea fatto l'Amministratore, nella vacanza della Sede, non volle rendere ai PP. Gesuiti un residuo di fondi che aveva in mano. Dopo lunghe querimonie si ricorse alla S. Sede.

Il Vescovo eccepì: 1.° Che non poteva il Vicario capitolare (l' Amministratore Apost. ne faceva le veci) stabilire nuove case in Diocesi di Ordini religiosi—2.° Il Vicario Capitolare non dovea consegnare i fondi, senz'aver fatta prima la fondazione legata: i fondi si doveano trasmettere al nuovo Vescovo—3.° Nella cessione fatta dal Vicario Capitolare non si assegnava termine veruno per menare a compimento l' opera: s'intaccavano perciò i diritti del nuovo Vescovo—4.° Avendo il testatore prescritta una casa pei Gesuiti e una fondazione per insegnamento, sembra aver voluto una fondazione d'istituto diverso da quello dei Gesuiti—5.° I beni stabili, sotto l'attuale legislazione di Spagna, possono in questi casi rimanere come si trovano: avendoli venduti l'Amministratore Apostolico e avendone dato il prezzo senza nessuna ipoteca ai Gesuiti, non ha rispettato i diritti del Vescovo successore.

Chiedevasi perciò che la S. C. decidesse sopra i seguenti dubbii:

I. An cessio bonorum a Vicario Capitulari Patri Muruzabal S. I. facta, valida sit in casu. Et quatenus negative,

II. An et quibus conditionibus sustineri possit in casu.

La S. C., udite le deduzioni della parte avversa e le osservazioni di un Consultore, il dì 16 febbraio 1889 rescrisse:

Ad I. Affirmative, et ad mentem Secretario panditam.

Ad II. Provisum in primo.

Corollarii:

a) Il Tridentino prescrisse *(Sess. 25 c. 3 de ref.)* che per la erezione di una casa religiosa occorre la permissione del Vescovo: « Nec de cetero similia loca (monasteria et domus tam vivorum quam mulierum) erigantur sine Episcopi, in

cuius dioecesi erigenda sunt, licentia prius obtenta ». La qual prescrizione fu confermata con speciali sanzioni da Clemente VIII *Const. Quoniam ad instantiam* e da Urbano VIII. *Const. Romanus Pontifex.*

b) Innocenzo X volle inoltre che per simili fondazioni si ottenesse la venia pure della S. Sede: « Hoc perpetuo prohibemus edicto, ne deinceps aliquis regularis ordinis mendicantium vel non mendicantium,congregationis, societatis et cuiusvis alterius instituti, etiam Societatis Jesu, in aliqua civitate, castro, villa, seu loco ad habitandum domos vel loca quaecumque de novo recipere seu monasteria, conventus vel collegia incipere vel fundare praesumat, absque Sedis Apostolicae licentia speciali ».

c) Essendo surta quistione sulla necessità d' impetrare la venia pontificia per la erezione di nuove case religiose, il Vecchiotti *(Vol. 2, p. 157 in fin.)* scrive: « Quidquid sit de hac quaestione, quam aliis solvendam libenter relinquimus, nos ultro fatemur, ex hodierna S. Sedis praxi receptum esse, ut nullum absque apostolico beneplacito monasterium sive virorum sive mulierum erigatur ; adeoque profitemur standum esse stylo Romanæ Curiæ, ut ait Pignatellius *tom. I, cons. 199*, quæ licentiam Sedis Apostolicæ et Ordinarii copulatim requirit ».—Cf. Ferraris v. *Conventus art. 1, n. 13;* Bouix *De iur. Reg. p. 2, c. 2, prop. I.*

d) Oggidì la quistione sembra definita dalle Lettere Apost. *Romanos Pontifices* del dì 14 maggio 1881 dirette ai Vescovi ed ai Missionarii d'Inghilterra e di Scozia. In esse si legge: « Quare communis hodie sententia est, cui favet passim rerum iudicatarum auctoritas, non licere Regularibus tum intra quam extra Italiam nova monasteria, aut conventus sive collegia fundare sola Episcopi venia impetrata, sed indultam quoque a Sede Apostolica facultatem requiri ».

e) Non è nelle facoltà del Vicario Capitolare in sede vacante il concedere licenza , in luogo del Vescovo , per la erezione di nuovi conventi: « Neque potest (Vicarius Capitol.), dice il Ferraris *v. Vicar. Capit. art. 2, n. 66*, licentiam concedere erigendi nova monasteria et conventus *S. C. Episcoporum 19 febr. 1633* ».

f) E la ragione si è che il Capitolo o il Vicario « non succedit Episcopo in eius iurisdictione accidentali, sed solum in ordinaria », come insegna il Reiffenstuel *lib. 3 decret. tit. 9 n. 77*, essendo regola generale *eiusd. tit.:* « Ne sede vacante aliquid innovetur ».

g) Nel caso nondimeno fa d'uopo considerare, contro l'eccezioni del Vescovo di Oviedo: 1.° Che il Vicario Capitolare era chiamato dal testatore a quelle fondazioni—2.° Poteva perciò procedere alla consegna del danaro — 3.° Il non aver assegnato termine veruno per menare a compimento l'opera, non ledeva ma favoriva i diritti del nuovo Vescovo, giacchè in tal caso il debitore può essere astretto subito all'adempimento *L. 41 § 1 D. Verb. Obl. 45, 1.*—4.° Se i fondi non si fossero venduti, le fondazioni non sarebbero potute effettuarsi. L'ipoteca del danaro sarebbesi presa di dritto sulle case da fabbricare.

III.

Se possa ottenere la istituzione canonica uno che senza le commendatizie del Vescovo, sia stato nominato dal Governo italiano ad un beneficio di regio patronato.

Panormitana, Institutionis—16 Febb. 1889—Nella Chiesa Cattedrale di Palermo vacava la prima Dignità del Capitolo, ch'è il Cantorato o *Ciantria*, con prebenda di L. 12,000. Poichè il Governo vanta il diritto di patronato su tutti i beneficii di quel Capitolo (da 24 ridotti a 12 per effetto delle leggi eversive), una lite ardente si accese fra la potestà ecclesiastica e la civile. La s. m. di Pio IX , con lettere apost. del 19 febbr. 1872 , protestò di non poter riconoscere il preteso diritto del Governo ; e il Governo dalla sua parte non volle rilasciare le rendite ai nominati dalla Chiesa. Finalmente menandone lamenti quell' Arcivescovo col ministro de' culti, questi il dì 6 nov. 1883 rescrisse consigliando all'Ordinario di proporre una terna nelle vacanze, fra la quale sarebbe scelto il beneficiato, usandosi altresì deferenza al primo fra i proposti. Questo consiglio, con permissione Apostolica, fu accolto , e alla vacanza della *Ciantria*, l'Arcivescovo mandò la

terna, giusta il convenuto. Uno però, non compreso nella terna, ito a Roma, tanto brigò presso il Ministero, che conseguì la nomina regia di *Ciantro*. L'Ordinario si ricusò, come di dritto, a dargli la istituzione. Il nominato ottenne dal Governo interinalmente una pensione di L. 3,700 sulla *Ciantria* vacante, e insieme avvanzò istanze alle SS. CC. del Concilio e de' Riti, perchè la prima gli aggiudicasse la istituzione negatagli dal Vescovo ; la seconda, la precedenza sugli altri capitolari. Quest' ultima domanda fu respinta : la prima fu esaminata presso la S. C. del Concilio il dì 16 febbraio 1889 col dubbio : *An sit locus institutionis in casu.*

L'Avvocato del petente si sforzò dimostrare 1.° il diritto di patronato nel Governo, non ostante la protesta di Pio IX del 19 febbr. 1872 (che disse atto non pubblicato nè ricevuto in pratica), e 2.° la idoneità del soggetto.—Ma la S. C. maturamente considerata la cosa, rescrisse : *Negative.*

Eccone le precipue ragioni :

a) Messo pure che le lettere apost. cit. di Pio IX non siano state pubblicate nè ricevute in pratica, è però pubblicato e in pratica ricevuto il Tridentino il quale al cap. 11 della Sess. 22 *de ref.* fulmina la censura contro chiunque usurpa beni di Chiesa *quacumque is dignitate, etiam imperiali aut regali praefulgeat*, aggiungendo : « Quod si eiusdem ecclesiae patronus fuerit, etiam iure patronatus, ultra praedictas poenas eo ipso privatus existat ». La qual pena il Governo incorse dal punto che incamerò le rendite di ben dodici beneficii di quel Capitolo.

b) Messo pure che si debba riconoscere nel Governo quel diritto di patronato ; nondimeno dopo il bonario accordo interceduto fra il ministro e l'Arcivescovo, il Governo non potea scegliere soggetti non contenuti nella terna proposta dall' Ordinario.

c) Il petente con arti indecorose, ottenne l'intento presso il Governo. La S. C. del Conc. *in Aretina, institutionis,* il dì 18 sett. 1888, ricusò la istituzione a due chierici che, contro il divieto della Chiesa, aveano ottenuta la nomina dal Governo.

d) La pensione chiesta e conseguita dal Governo medesimo può considerarsi come una *intrusio* o una *violenta ingressio* nel beneficio, per cui l'investito vien privato *ipso iure* del beneficio medesimo, giusta il *Cap. Avaritiae caecitas 5 De elect.* e il *Cap. Eum qui 18 de presb. in VI.*

e) Altri addebiti anche più gravi furono fatti al petente, e però con tutta giustizia la S. C. decise come sopra.

IV.

Intorno alla quarta funeraria della cera dovuta al parroco e le consuetudini circa la medesima.

Interamnen. Quartae funerariae—16 Febbr. 1889—Il parroco di S. Croce in Terni espose alla S. C. che « per consuetudine immemorabile nei funerali dei defunti che si trasportano alle Chiese dove hanno sepolcro gentilizio, i ceri dati per ardere sugli altari appartengono tutti alle Chiese tumulanti ; ma si divide a metà fra la stessa chiesa tumulante e la parrocchiale la cera che si porta per associare il defonto alla chiesa e si colloca alla salma per accenderla soltanto alla messa cantata di requie ed all'assoluzione. Del resto, in tutto l'altro tempo che il cadavere rimane esposto in chiesa, vi si è sempre tenuto acceso un solo cereo o candela.

« È avvenuto però da varii anni (senza saputa de' parroci), che qualche famiglia facoltosa ha voluto che intorno al cadavere si tenessero accesi, durante la esposizione in chiesa, quattro o più cerei, aggiunti opportunamente al numero di quelli destinati per l' associazione. Tale caso accadde ultimamente nell'agosto 1886, per la morte del sig. Domenico Montani-Leoni della parrocchia dell' oratore, ma trasportato alla Cattedrale dove avea l' altare gentilizio. Imperocchè ai 30 cerei che gli eredi aveano destinati pel funere, ne aggiunsero altri 8, i quali vollero che ardessero continuamente attorno al cadavere finchè questo rimase esposto in chiesa, e ciò era questa volta noto al parroco.

« Ora quando si venne alla divisione della cera fra la chiesa gentilizia e la parrocchiale, il R.mo Capitolo diede all'oratore la metà de' 30 cerei, non però

degli altri 8 aggiunti e rimasti accesi attorno alla salma come sopra, quasi chè questi non facessero parte del funere e spettassero alla sola chiesa tumulante, allegando di più a proprio favore la consuetudine ».

Per la qual cosa faceva istanze perchè la S. C. aggiudicasse a lui la quarta funeraria pure di questi ultimi cerei.

Ricusando il Capitolo, e mostrando il Vescovo desiderio di una conciliazione, la S. C. rescrisse: *Placere de concordia.*

Per ottenere appunto una tal concordia, il parroco piegavasi a rinunziare i residui della cera controversa; chiedeva però che così fosse pur consentito alla sua parrocchia dal capitolo.—Questo aderì alla prima parte, ma non alla seconda; percui la causa fu posta in foglio per essere discussa in pieni comizii. Però, poco tempo prima della discussione, le parti, salvando i rispettivi diritti, da sperimentarli secondo l'opportunità, convennero che, così in quel caso, come nel tempo avvenire, la cera controversa si dividesse a metà, ed una spettasse al parroco, un' altra alla chiesa tumulante. Rinunziarono perciò alla Causa proposta in S. C.

Nondimeno la S. C. volendo definire subito la vertenza e togliere così occasioni di discordie e di scandali, propose il dubbio:

An cathedralis ecclesia tumulans solvere debeat Parocho S. Crucis quartam funerariam de intortociis quae tempore inter delationem et exequias medio circa feretrum ardent in funeribus in casu.

E il dì 16 febbraio 1889 decise: *Provisum per concordiam.*

Ecco i principii ammessi nella discussione:

a) La quarta funeraria, secondo la consuetudine di ciascun luogo, introdotta da più di 40 anni devesi pagar sempre alla Chiesa cattedrale o parrocchiale. Così dispose il Tridentino (*Sess. 25, cap. 13 de ref.*): « Quibuscumque in locis iam ante annos 40 quarta, quae funeralis dicitur, cathedrali aut parochiali ecclesiae solita esset persolvi.... eadem posthac integro iure et eadem portione quae antea solebat, cathedrali seu parochiali ecclesiae persolvatur ».

b) Siffatta porzione canonica o quarta funeraria dee prelevarsi da tutti gli emolumenti che per ragione dei funerali provengono dagli eredi del defunto. Così il *cap. Inter cunctos 1 De privil. inter Extrav. comm.* — Così Sisto IV nella Costit. *Regimini,* e S. Pio V. nella Costit. *Etsi mendicantium.*—Così pure Benedetto XIII, il quale nella Costit. *Romanus Pontifex* prescrive: « Praeterea motu, scientia et potestatis plenitudine sancimus et statuimus et mandamus ut in Italia eique adiacentibus insulis a die publicationis, in futurum, parochis defunctorum qui in ecclesiis quorumcumque regularium praedictorum tumulantur, persolvatur et cum effectu tradatur quarta pars omnium intorticiorum et candelarum, quibus defuncti cadaver in itinere ad ecclesiam tumulantem associabitur, nec non omnium intorticiorum et candelarum, quae in eadem ecclesia circa cadaver, vel etiam in altaribus in die funeris accenduntur. A praedicta tamen quarta exceptae intelligantur et sint candelae quas sacerdotes etiam regulares vel piarum sodalitatum confratres funus associantes manualiter per viam accensas deferent ».

c) E si noti che questa porzione dovuta al parroco pei funerali, benchè si appelli *quarta* (perchè dal principio, e in molti luoghi anche oggidì, forma la quarta parte degli emolumenti); pure per legittima consuetudine può estendersi alla terza parte e anche alla metà, giusta il *Can. Antiquos 10 q. I, Cap. Explicari 9 De sepult.* e la comune dei Dottori. Onde il Ferraris (*v. Quarta funer. n. 2*) insegna che non devesi attendere in ciò alla quarta parte, ma alla consuetudine ragionevole e legittima del luogo.

d) Siffatta consuetudine, quando è unita al titolo, richiedesi guadragenaria; quando il titolo manchi, dev'essere immemorabile. Così il Silvester *Verb. Canonica portio n. 2 et 4;* il Barbosa *De off. et potest. Parochi, p. 3, c. 25, n. 16*; il Samuel *De sepulturis tract. 1, Cont. 9, concl. 5;* lo Schmalzgrueber *h. t, § 8, n. 10,*

e) Il Ferraris intorno a ciò ha una dottrina singolare. Ecco le sue parole *l. c. n. 3:* « Quarta funeralis, seu portio canonica usque ad quartam exclusive

potest praescribi spatio decem annorum absque titulo : ad hoc autem ut praescribatur infra quartam vel nihil solvatur, consuetudo 40 annorum cum titulo, vel immemorabilis ». Ma giustamente fu osservato dal relatore della causa che questa teorica non ha fondamento in dritto, nè è conforme al comune insegnamento dei Dottori. Sta perciò salda la dottrina sopra esposta circa la consuetudine quadragenaria.

f) Nel caso non fu potuta provare con certezza siffatta consuetudine, laonde giustamente la S. C. raffermò di sua autorità la convenzione fatta innanzi.

V.

Se il Vescovo può dispensare i parroci dall'intervenire al Sinodo diocesano, e se può costringere al medesimo gli ecclesiastici non curati.

Bajonen. Synodi Dioecesanae—16 Febbr. 1889—*Per summaria precum* —Il Vescovo di Bajona in Francia espose alla S. C. che, stante l'amplissima estensione di sua Diocesi, non poteva obbligare tutti i parroci d'intervenire al Sinodo diocesano , altrimenti molte parrocchie sarebbero rimaste deserte per manco di coadiutori. Aggiunse aver obbligato al Sinodo : 1.° i canonici e il capitolo della Cattedrale ; 2.° i canonici onorarii ; 3.° gli arcipreti e i decani ; 4.° i superiori ed i professori del Seminario ; 5.° i superiori de' collegii ecclesiastici ; 6.° un parroco per ciascun decanato da eleggersi dai rettori del decanato, il quale intervenisse al Sinodo a nome proprio e dei colleghi.—Richiese perciò che tal modo di convocare il Sinodo venisse dichiarato valido, e raffermato dell'apostolica autorità.

La S. C. maturamente considerata la istanza, il dì 16 febbraio 1889 rescrisse : *Pro gratia ad decennium.*

Si raccolga :

a) Intorno a coloro che devono convocarsi al Sinodo così prescrive il Tridentino *Sess. 24 c. 2 de ref.*: « Synodi quoque dioecesanae quotannis celebrentur ; ad quas exempti etiam omnes, qui alias, cessante exemptione, interesse deberent, nec capitulis generalibus subduntur, accedere teneantur ; ratione tamen parochialium aut aliarum saecularium ecclesiarum etiam annexarum , debeant ii qui illarum curam gerunt , quicumque illi sint, synodo interesse ». Donde si ricava che i parroci di ogni luogo devono intervenire al Sinodo. Cf. Bened. XIV *De Syn. dioec. lib. 3 Cap. 4.*

b) Il Vescovo non può costringere al Sinodo generalmente qualsivoglia sacerdote non curato. La S. C. del Conc. il dì 15 dicembre 1629 dichiarò al Vescovo di Bagnorea, allora solamente il Vescovo poter costringere al Sinodo i semplici sacerdoti non beneficiati,quando vi si debba trattare della riforma dei costumi, ovvero di qualche cosa concernente tutto il Clero, ovvero vi si debbano pubblicare i decreti del Sinodo Provinciale ; o finalmente così porti la consuetudine.

e) Il Vescovo ha diritto di convocare presso di sè qualsivoglia ecclesiastico a *conferenze diocesane*, ed ha forza di legge quanto in esse abbia a sancire. Nondimento siffatti congressi non meritano il nome di Sinodo , come la S. C. del Conc. significò nel 1720 al Vescovo delle Canarie *(Syn. dioec. 1. cap. 2, n. 4) ;* non si soddisfa con esse all'obbligo del Sinodo imposto dal Tridentino ; nè vi si possono eleggere gli esaminatori o i giudici sinodali.

d) Nondimeno, per ragioni speciali , la S. Sede ha concesso talvolta che queste conferenze diocesane avessero il nome e il valore del Sinodo. Così ottenne *ad decennium* l'Arcivescovo di Malines nel 1872 ; così pure il Vescovo di Cinque Chiese nel 1860. In siffatte conferenze sogliono radunarsi i principali fra i parroci e i delegati degli altri , insieme ai più periti professori dei Seminarii per trattare delle cose della Diocesi.

VI.

Di un fondo, su cui gravava un legato di messe, prima dato in enfiteusi e poi venduto franco e libero.

Tarentina, Commutationis voluntatis —16 Febbr. 1889—*Per summaria precum*—L'Arcivescovo di Taranto espose alla S. C. come gli eredi di Domenico D. diedero prima in enfiteusi e poi venderono del tutto un fondo, sul quale era iscritto il peso della celebrazione di una

messa in tutti i giorni festivi di precetto, colla limosina di L. 1. 27, senza far menzione per nulla di questo peso.

Dopo la vendita, cercarono di adempire, finchè potettero, il legato. Caduti appresso in povertà, che per taluni è miseria, rivolsero umili istanze alla S. Sede per una riduzione.

L'Arcivescovo, nel commendare la supplica, chiese che le Messe fossero ridotte a sette annue e divise fra i varii coeredi.

La S. C. volle sapere se vi fossero terzi interessati e se il compratore fosse chiamato a soddisfare. Ed avutone che nessuno poteva avere interesse al legato, e che il compratore avendo pagato il giusto prezzo del fondo, non potevasi obbligare all'adempimento di quel peso—il dì 16 febbraio 1889 rescrisse:

Pro gratia absolutionis quoad praeteritum, et quoad futurum iuxta votum Episcopi, qui, quoad fieri potest, curet legati implementum.

Corollarii:

a) Un legato iscritto su di un fondo, non è personale solamente, ma reale, e però *res transit cum onere suo.*

b) Avendo però il compratore pagato il giusto prezzo, non lo si può costringere a soddisfare.

c) In tal caso tutto l'obbligo rimane al venditore, il quale, potendo, sarebbe tenuto ad ipotecare il legato sopra qualche altro fondo.

d) La S. Sede, nei casi di vera povertà, suol ridurre il peso a quelle proporzioni che sono eguali alla possibilità del debitore.

DECRETI E DICHIARAZIONI RECENTI
DELLA S. CONGR. DE' RITI

—

Essendosi già pubblicata l'Appendice V. della Collezione Gardelliniana, contenente i Decreti autentici della S. Congr. de'Riti dal 12 Gennaio 1878 al 23 Novembre 1887, crediamo nostro debito di dar cognizione di questi Decreti, fra i quali se ne trovano molti da noi già riferiti. Seguendo il metodo osservato per le precedenti Appendici, raggrupperemo in distinte categorie gli svariati documenti, affinchè si abbiano tutti sott'occhi secondo le diverse materie, ed anche perchè se ne renda più facile la ricerca.

I. Quaresima e Settimana Santa.

Sommario—1. Se in tempo di Passione si debbano coprire tutte le immagini anche quelle cui si abbia gran divozione—2. Può tollerarsi la consuetud. di covrirsi l'altare di un gran velo che si toglie nel Sabato Santo dopo il canto delle Litanie—3. Può farsi la processione nel Venerdì S. col legno della Croce, purchè sia estraliturgica—4. La benediz. delle palme non si può fare in luogo profano: il Vescovo non può costringere i parroci ad intervenire alla detta benediz. in Cattedrale—5. Debbono velarsi in tempo di passione anche le immagini delle anime del purgatorio, dell' Addolorata e del Crocifisso in occasione di Esercizii — 6. La chiave del così detto sepolcro non si può dare ad alcun laico, neanco per offerte che questi faccia alla Chiesa—7. Circa il canto de' Vesperi in quaresima: consuetudini contro il Cerimoniale non tollerate—8. Consuetudini tollerabili circa il suddiacono per la benediz. del fuoco e circa le litanie nel Sabato S.—9. Le norme segnate nel Cerimoniale di Bened. XIII valgono per le sole parrocchie senza preti, non per le chiese minori. Consuetudini proscritte nel canto del *Passio*— 10. Se nel Giovedì S. l'organo debba sonare al principio del *Gloria* e poi cessare, o debba sonare per tutto il *Gloria* —11. Che debba farsi quando la chiave del monumento si suol dare al governatore della città che rappresenti un re cattolico e patrono — 12. Si proscrive la consuetud. di sonar l' organo per tutta la messa del Giovedì S. —13. Circa il colore del velo da coprir la croce nel Venerdì S—14. Nella Dom. delle palme il sacerd. che celebra *concelebrante Episcopo*, deve dire in fine l'Evang. di S. Giovanni—15. Nella consacraz. degli olei devono assistere al Vescovo i ministri dell' altare, non quelli del trono —16. Circa il nome del Re nelle messe e nella Settimana S., trattandosi delle Diocesi del Piemonte— 17. Se i parroci possano impedire che in altre chiese si compiano le funzioni della Settimana S.—18. Quando non si possa cantare il *Passio* con tre ministri, devesi osservare il Cerimoniale di Bened. XIII — 19 È lecito lasciare scoperte le immagini della *Via Crucis* in tempo di passione — 20 Debbono pronunziarsi le lettere *Aleph*, *Beth* etc. nelle lamentazioni—21. È affatto da eliminar la consuetud. di mettere un cristallo al monumento del Giovedì S. perchè si vegga il SS.—22. Si può fare la processione degli olei nel Giovedì S. senza il baldacchino — 23. Può il Vescovo permettere che il canto de'Vesperi in quaresima abbia luo-

go alle 10 a. m. — 24. I Vesperi in quaresima non possono cantarsi mai nelle ore p. m.—25. Il sepolcro del Giovedì S. è solo per dinotare la istituzione del SS. Sacram. dell'Eucaristia, non la sepoltura di G. C.—Norme per gli ornamenti da apporvisi.

1. An tempore Passionis debeant cooperiri omnes prorsus sacrae imagines sive pictae sive sculptae, atque etiam illae, quas populus singulari veneratione prosequitur ?

Resp. 12 ian. 1878 in Templen. ad 8, n. 5716 : « Orator consultat probatos auctores ».

2. In quibusdam regionibus mos est ut tempore Quadragesimae suspendatur ingens velum caeruleum, repraesentans Christi passionem, ante ingressum presbyterii in Ecclesiis, quod aufertur in Sabbatho Sancto ; an talis usus possit tolerari in casu quo non modo scenico illud auferretur ad cantum *Gloria in excelsis*, sed cum ministri parant altare post cantum Litaniarum Sanctorum ?

Resp. 11 mai. 1878 in Societat. Iesu ad 23, n. 5728 : « Attenta consuetudine, tolerari posse ».

3. In Ecclesia Metropolitana Goritien. inducta fuit hisce postremis annis feria VI in Parasceve processio intra muros ipsius ecclesiae cum reliquia SS. Ligni Crucis D. N. I. C., quae defertur sub baldachino, thuriferario praecedente, cum sacris ministris nigris paramentis induti. Quaeritur an haec processio licite continuari possit ?

Resp. 26 nov. 1878 in Goritien. ad 1, n. 5748 : « Affirmative, quatenus processio non sit intra officium et missam, sed sit extraliturgica ».

4.—« *Clunien. seu Prioratus Ordinum Militarium*—R.me D.ne uti Frater—Exposuit A. T. huic S. R. C. in ista Civitate Cluniensi ab immemorabili tempore consuevisse Dominica Palmarum in Senatus aedibus benedici ramos palmarum, idque fieri in Sessionum aula (sacellum quippe desideratur) ab uno ex parochis, adstantibus caeteris ex parochiali clero. Nunc vero cum parochialis ecclesia S. Mariae ejusdem civitatis in episcopalem nuper erecta sit, dubium exortum est num huiusmodi consuetudo palmas benedicendi in aula profana retineri debeat ac possit, et utrum Episcopus, intuitu ejusdem consuetudinis, parochos omnes civitatenses, nec non parochialem clerum habere debeat excusatos ab interessendo benedictioni quae ab ipso in dicta Ecclesia peragenda est cum Canonicorum Capitulo, beneficiatis caeterisque de clero Cathedralis Ecclesiae.

« Relatis itaque a subscripto Secretario his postulatis S. R. Congr.ni, Sacra eadem Congregatio, audita sententia alterius ex Apostolicarum Caeremon. Magistris, A. T. edocendam esse censuit, enunciatam consuetudinem benedicendi palmas in aula profana neque debere posse retineri, et nullimode Episcopum posse cogere, sed tantum parochos et parochialem clerum adhortari ut intersint benedictioni palmarum ab ipso peragendae. Etenim Rubricae tum Missalis tum Caeremonialis non alium locum praescribunt ad praefatam functionem faciendam nisi ecclesiam ; quod si ibidem forte illa perfici non possit, potius omittenda foret. Praeterea eadem functio non est propria exclusive Cathedralis, prouti est oleorum consecratio Feria V in Coena Domini, ac proinde Parochorum ac parochialis cleri adsistentiam minime exigit; imo ex Decreto generali die 10 decembris 1705, nec functiones omnes Maioris Hebdomadae sunt de iure parochiali, quippe etiam a sacerdotibus non parochis et in aliis ecclesiis fieri possunt.

« Romae 10 ianuarii 1879 » n. 5761.

5.—I. In Dominica Passionis exponi solet tabula referens animas in purgatorio degentes, in quarum suffragium officium defunctorum cantatur cum absolutione ad tumulum et lugubri nolarum sonitu.

II. Aliquo occurrente die festo tempore Passionis, in quo habentur populi concursus, ut ex. gr. in festo septem Dolorum Deiparae, exponitur imago propria festi nullo obducta velamine.

III. Tam in Feria V Maioris Hebdomadae, quam tempore exercitiorum spitualium seu praedicationis verbi Dei quae fieri solet tempore Passionis, et in Feria VI Maioris Hebdomadae, tum die tum nocte, exhibentur venerationi fidelium detectae imagines Crucifixi ac Beatae Mariae Virginis.

Resp. 31 mar. 1879 in Mazarien. n. 5776: « Ad I. Serventur decreta.—Ad II. et III. Serventur decreta, praesertim

in una Januen. diei 16 novembris 1649 ad 2 et 3 (1) ».

6. Clavis urnae seu capsulae in qua asservetur SS. Eucharistia a Feria V ad VI Maioris Hebdomadae custodienda traditur alicui ex dignioribus laicis etiam adolescentioribus lucrandi gratia aliquod munus in beneficium Ecclesiae.

Resp. ibid. ad 4: « Clavis capsulae, in qua SS.mum Sacramentum asservatur, tradatur Sacerdoti sacram functionem crastina die celebraturo, aut sin minus servetur in sacrario; et detur decretum in una Neapolitana diei 14 iunii 1845 (2) ».

7. In Ecclesia Metrop. S. Jacobi de Chile ex antiqua consuetudine in sabbatis Quadragesimae aliisque diebus decantantur vesperae non minus solemnes quam in maioribus festis; et in illis canonicus hebdomadarius immediate post missam, ex sua sede habituque chorali facit officium usque ad *Magnificat;* tunc autem accipit pluviale, quod etiam accipiunt capellani illi ministrantes, ponit et benedicit incensum, relinquens chorum, pergit ad altare, illud incensat, vadit ad legile in medio chori, ibique incensatur etc.— Utrum retineri licite valeat haec consuetudo, vel an potius hoc officium vesperarum faciendum sit ad normam Caeremonialis Episcopor. Lib. II, Cap. 3. ?

Resp. 31 mar. 1879 in S. Iacobi de Chile, n. 5778: « Negative ad primam partem, Affirmative ad secundam ».

8. Circa consuetudinem in Ecclesia S. Mariae Trans Tiberim S. R. C. constituit: In Sabbato Sancto Subdiaconus epistolam cantaturus, non alter, crucem deferat, tam ad benedictionem novi ignis, quam cerei paschalis. Peracta autem benedictione fontis, clerus egrediens ex minori porta, maiorem ingrediatur et litaniam instituat ».—Die 4 apr. 1879 in Romana ad 9.

9.—I. Utrum officia, de quibus agitur in Caeremoniali Benedicti XIII cum cantu persolvi possint iuxta praxim communem in minoribus Ecclesiis ?—Et quatenus affirmative ;

II. Utrum in missa cantata a celebrante absque ministris sacris *Passio* Domini legi possit usque ad *Munda cor* et cantari pars quae sequitur *Munda cor* ; vel tota cantari in tono Evangelii; vel etiam duas partes, scilicet narrationis et sinagogae cantari a laicis et verba Jesu Christi a celebrante.

Resp. 13 sept. 1879 in Baionen. ad 6 et 7, n. 5794: ad I et II « Negative ».

10. In Missa Feria V in Coena Domini post intonationem *Gloria in Excelsis* pulsantur organa et campanae, quae deinceps silent iuxta Rubricas usque ad Sabbatum Sanctum. Quaeritur an sonitus organi protrahi possit iuxta Cavalerium usque in finem hymni angelici, adeo ut chorus hunc hymnum prosequatur organi pulsatione cantum intercalante usque ad finem more solito; vel an hymnus angelicus totus sit decantandus a choro, quin intermisceatur sonitus organi, quod, iuxta Meratum, pulsari tantummodo debet aliquantulum post intonationem hymni praedicti, ac postea silere omnino usque ad Sabbatum Sanctum ?

Resp. 11 iun. 1880 in Viglevanen. ad 4, n. 5809 : « Servetur consuetudo ».

11. In Metrop. Ecclesia Hispalen. consuetudo invaluit tradendi clavem monumenti ubi Feria V in Coena Dom. SS. Eucharistiae Sacramentum reponitur, Praefecto seu Gubernatori provinciae civilis, ut eam e collo pendentem usque ad Feriam VI in Parasceve palam deferat, et singularem hunc honorem quem magni facere solent eiusmodi Dynastæ, pro fundamento habere tenent universalem patronatum Regni Catholici.—Igitur Vicarius Generalis humillimas porrexit preces pro obtinenda speciali dispensatione in casu, saltem usque dum regius patronatus ab Apost. Sede concessus et recognitus fuerit.

S. R. C. die 7 aug. 1880 in Hispalen., n. 5812 decernendum censuit: « Tolerari posse ut praeter clavem realem monumenti seu capsulae, quae pror-

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: « 2. An debeant velari imagines et cruces sabbato Passionis si occurrat eo die festum S. Titularis Ecclesiae?

3. An detegi illae debeant quando in hebdomada Passionis occurrit festum S. Titularis, vel Patroni Ecclesiae ?

Resp.: « Ad 2. *Affirmative*—Ad 3. *Negative* ».

(2) Nel cit. decr. fu dichiarato: « Juxta alias decreta, assertam non valere consuetudinem. et sacri sepulchri clavem tradendam sacerdoti in crastinum celebraturo ».

sus servanda erit penes sacerdotem, alia symbolica clavis tradatur praefato gubernatori provinciae civilis ».

12. In variis ecclesiis, etiam insignibus, iuxta immemorabilem consuetudinem, pulsatur organum per totam missam feria V in Coena Domini, quaeritur: Utrum servari possit talis consuetudo haud facile abrumpenda ?

Resp. 30 dec. 1881 in Urgellen. ad 10, n. 5830: « Invectam consuetudinem esse eliminandam ».

13. Utrum velum, quo crux cooperitur feria VI in Parasceve, possit esse coloris nigri, vel debeat omnino esse coloris violacei ?

Resp. ibid. ad 15: « Servetur Rubrica ».

14. In Dominica Palmarum, iuxta rubricam Missalis, in missis quae privatim sine benedictione palmarum celebrantur, ultimum Evangelium legendum est *Cum appropinquasset* : in his vero quae post dictam benedictionem absolvuntur immediate ab eodem celebrante, illud debet esse *In principio*, hinc quaeritur: Quodnam Evangelium legere debeat presbyter celebrans missam concelebrante Episcopo, qui iuxta Caeremoniale Episcoporum dictam functionem peragit ?

Resp. 16 ian. 1882 in De Seyna, n. 5831: « In casu legendum esse Evangelium S. Joannis *In principio* ».

15. Utrum quando olea consecrantur feria V in Coena Domini assistere debeant consecrantem Episcopum duo Diaconi assistentes, an diaconi et subdiaconi missae ?

Resp. 30 iun. 1883 in Senen. ad 5, n. 5878: « Negative ad primam partem ; Affirmative ad secundam ».

16. In Dioecesi Linciensi viget (sicut in pluribus Dioecesibus Imperii Austro-Hungarici) consuetudo extinguendi candelas tum acolythorum tum altaris, dum canitur *Passio* in missa solemni Dominicae Palmarum: quaeritur an haec consuetudo possit retineri ?

Resp. 13 iul. 1883 in Lincien. ad 4: « Negative, et consuetudinem in casu tollendam ».

16. In Appendice Missalis pro Dioecesi Bobien. edita anno 1843, Feria sexta in Parasceve, reperitur oratio particularis pro Episcopo decantanda post orationem pro Papa, et oratio particularis pro Rege, decantanda post orationem pro cathecumenis. Sabbatho Sancto ad *Exultet* post illa verba *Imperatorem nostrum N.* praescribitur *una cum Rege nostro N. quorum tu Deus* etc. et sub die 20 maii legitur ex decreto S. R. C. 11 iunii 1815 ob regressum Regis in sua dominia, decantandam esse in Cathedralibus alteram missam pro gratiarum actione, et in omnibus missis lectis addendas esse orationes pro gratiarum actione et ad poscenda suffragia Sanctorum. Hinc

I. An in missa Praesanctificatorum orationes particulares pro Episcopo et pro Rege canendae sint, cum de approbatione et Apostolica venia non constet, et obstare videantur decretum S. R. C. 11 sept. 1847 in Alben.?

II. An Sabbatho Sancto ad *Exultet* loco verborum *Imperatorem nostrum N.*, canendum sit *Regem nostrum N.*, cum pariter de approbatione ac apostolica venia minime constet ?

III. An missa solemnis et orationes in missis lectis, prout ex decreto cit. 14 iun. 1815, adhuc decantandae et recitandae sint, cum fere in omnibus Pedemontanis Dioecesibus (ut etiam in hac Bobien. pluribus abhinc annis) id amplius non observetur ?

Resp. 9 mai. 1884 in Bobien. n. 5908: « Ad I., II. ac III. Nihil innovetur ».

17. I. An possit Episcopus permittere ut functiones omnes Hebdomadae maioris fiant in ecclesiis omnibus, in quibus SS. Eucharistiae Sacramentum asservatur, licet renuente parocho, cui eaedem ecclesiae subiectae sunt ?

II. An Feria V in Coena Domini possint parochi, praeter ius relativum ad adimplementum praecepti paschalis, sibi alia iura vindicare quoad ecclesias exteras intra parochialem iurisdictionem existentes ?

Resp. 9 mai. 1884 in Nicosien. n. 5910: « Ad I Affirmative, dummodo tamen horis diversis fiant sacrae functiones, ne fidelium concursus ad ecclesiam parochialem impediatur.—Ad II Provisum in primo ».

18. Utrum Dominica Palmarum ac Feria VI in Parasceve liceat ceteras functionis partes cantare ubi *Passio*, deficientibus diaconis a celebrante tota

legitur, excepto fine, qui iuxta rubricam cantatur in tono Evangelii?

Resp. 18 iul. 1885 in Marianopolitana ad 2, n. 5943: « Servetur methodus praescripta a Benedicto XIII pro ecclesiis ruralibus ».

19. Utrum imagines, quae quatuordecim Viae Crucis stationibus affigi solent ad instruendos fideles eorumque pietatem fovendam, relinqui possint non velatae, tempore Passionis?

Resp. ibid. ad 4: « Affirmative ».

20. In Lamentationibus Hieremiae in officio Tridui Sancti, pronuntiantur litterae hebraicae *Aleph*, *Beth* etc., an potius symphonia tantum per organum in choro exprimitur?

Resp. 23 sept. 1885 in Rhemen ad 7, n. 5949. « Litterae hebraicae dicendae sunt ».

31. Feria V in Coena Domini, sacratissima Hostia pro missa Praesanctificatorum consecrata in omnibus fere tam huius Archidioeceseos (Vallisoletanae), quam aliis Hispaniae Ecclesiis exponitur in tabernaculo seu capsula, quae etsi clave obseratur, non ex omni parte clausa est, sed ostiolum crystallo munitum habet, ita ut calix velo coopertus oculis adorantium appareat et videatur Pixis in tabernaculo aperto, veluti in expositione SS. Sacramenti. Quaeritur num toleranda sit haec praxis, quae generalis est, an potius eliminanda, etsi prohibitio fidelium devotioni repugnet?

Resp. 30 mar. 1886 in Vallisoletana ad 1, n. 5968: « Consuetudo, de qua in casu, eliminanda ».

22. Nonnullis in Dioecesibus, post Ss. Oleorum consecrationem Feria V in Coena Domini, processio instituitur, et per ecclesiam perferuntur praedicta olea sub baldacchino. Cum hoc opponi videatur decretis, quibus praecipitur nulla signa cultus sanctis Oleis danda, neque processionaliter in ecclesiis introducenda, quaeritur utrum licite continuari possit huiusmodi praxis ferendi sancta olea processionaliter, non via recta ad sacrarium, uti in Pontificali praescribitur, sed per ecclesiam et sub baldacchino?

Resp. ibid. ad 2: « Affirmative, excepto baldacchino ».

23. An dispositio horarii choralis Catharen. retineri possit etiam diebus Quadragesimae, quando immediate post Missae Conventualis celebrationem, nempe hora X, cantus Vesperarum locum habere debet, nec ne? Quatenus negative, R.mus Dnus Episcopus enixe rogavit ut eiusmodi horarii dispositio necessaria ob exposita adiuncta, tolerari queat ad validam Vesperarum recitationem tempore quadragesimali?

Resp. 31 mar. 1887 in Catharen, n. 5980: « S. R. C. rem omnem committendam censuit prudenti ipsius R.mi Episcopi arbitrio ».

24. In Ecclesiis parochialibus, ubi non adest chori obligatio, tempore quadragesimali, in festo S. Ioseph, vel aliorum Sanctorum, possunt cantari Vesperae post comestionem, seu post meridiem, ad populi devotionem fovendam?

Resp. 29 apr. 1887 in Emeriten. ad 2, n. 5983: « Negative ».

25.—I. An altare in quo Feria V Maioris Hebdomadae publicae adorationi exponitur Augustissimum Sacramentum, licet in capsa reconditum, sit repraesentativum Dominicae sepulturae, an potius institutionis eiusdem Augustissimi Sacramenti?

II. An quoties decreta S. R. C. nominarunt sepulcrum vel locum sepulcri idem altare, designaverint illud esse repraesentativum Dominicae sepulturae, an potius vulgari tantum denominatione uti voluerint?

III. An praeter lumina et flores, liceat ad exornandum praedictum altare adhibere crucem cum panno funereo, vel Christi demortui effigiem, vel sericas decorationes, statuas, picturas, nempe Beatissimae Virginis, S. Ioannis Evangelistae, S. Mariae Magdalenae, et militum custodum, arbores aliaque eiusmodi?

Resp. 14 mai. 1887 in Romana, n. 5986:

« Ad I. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

« Ad II. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.

« Ad III. Negative, et flores non disponendos esse ac si altare esset in viridario ».

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI
LEONIS
DIVINA PROVIDENTIA
PAPÆ XIII.
ALLOCUTIO
Habita in Consistorio die XI Februarii an. 1889.

Venerabiles Fratres

Nostis errorem sane maximum, per quem multorum animos, libertatis adipiscendae specie deceptos, sensim a Iesu Christo Ecclesiaque secedere nostra videt aetas. Scilicet pravarum doctrinarum fructus temporibus moribusque maturati adolescunt: iamque vitium est parvis magnisque civitatibus fere commune, exuere formam christianam, constituere disciplinam civilem, totamque administrare rem publicam, religione posthabita.—Tali animorum habitu Nos quidem affecti cura ac sollicitudine summa, cogitare de remedio numquam intermisimus: vosque ipsi, venerabiles fratres, testes estis, operæ Nos diligentiæque in eo plurimum ponere, ut appareat, quo sit tandem miserrimus iste a Deo discessus evasurus, et ut quotquot ad alia aberraverint, referant sese ad liberatorem suum, Unigenitum Dei, in cuius fide patrocinioque conquiescere perpetuo ac fidenter debuissent. His de caussis semper studuimus cum exterarum gentium imperiis eas, quas moris est, vel confirmare necessitudines, vel coniungere. Restituere in præsentia conamur cum potentissimo Russiæ imperio: neque diffidimus id, quod est in optatis, ex sententia successurum. Qua in re cogitationes curasque Nostras singulari studio ac pari benevolentia contulimus in rei catholicæ apud Polonos statum: quodque ad ordinandam earum Dioecesium administrationem magnopere pertinebat, aliquot iam episcopi designati sunt. Eos ipsos renuntiare hodierna die in hoc amplissimo consessu vestro magnopere libuisset, nisi plus aliquanto temporis tota negotii perfectio desideraret.

Omnino idem iter, quamquam inimicorum opera non raro impeditum, sed tamen iter, quantum est in Nobis, perseveranti voluntate tenebimus. Atque in hoc proposito ea Nos cogitatio confirmat, unum esse perfugium animorum, unam spem sempiternae salutis eamque certissimam, Ecclesiam catholicam: proptereaque, in hac plena dimicationum vita mortali, Nostrum est omnes homines ad Ecclesiae sinum, tamquam ex aspero mari ad portum, vocare, maximeque ad confidendum caritati eius impellere: confugientes enim ad sese semper est materno acceptura complexu, adhibendoque Evangelii lumine sanatura.—Praeterea in hanc, quae degitur, aetatem tam ancipites incubuere casus, ut fessis communibus rebus omni ope et contentione subvenire necesse sit. Urgent enim undique, quod vel his ipsis postremis diebus in Urbe vidimus, urgent populares cupiditates inflammatae ac furentes; et crescente rerum malarum audacia, in ipsa civilis societatis fundamenta impetum nturcona facere. Silente religionis voce, sublatoque divinarum metu legum, quæ ipsos animi motus in officio continere iubent, quaenam vis esset in civitatibus reliqua satis efficax ad propellenda pericula? In hoc igitur, quod datur opera revocandis illuc hominibus, ubi praecepta virtutum ac principia conservandi ordinis incorrupta vigent, verissimo afficitur beneficio respublica, egregieque de salute communi meretur.

Sed est et aliud considerandum, quod opportunitatem habet singularem. Nimirum si contigit unquam alias, ut pacatae res concordi populorum voto expeterentur, certe expetuntur maxime hoc tempore, cum in ore est omnium pax, tranquillitas, otium. Testantur summi principes, et quotquot per Europam res publicas gerunt, hoc se velle conarique unice, pacis beneficia tueri: idque valde assentientibus cunctis civitatum ordinibus, quia revera quotidie magis apparet bellorum populare fastidium. Honestissimum fastidium, si quod aliud: nam certare armis potest esse quandoque necessarium, numquam tamen vacat magna mole calamitatum. Quanto autem calamitosius hodie futurum in tanta copiarum magnitudine, tam longe provecta rei militaris scientia, tam multiplici ad internecionem instrumento?

Quæ quoties cogitamus, magis ac magis caritate accendimur gentium christianarum, earumque caussà non possumus non suspenso animo impendentes formidines pertimescere. Nihil est igitur tanti, quanti ab Europa periculum belli prohiberi: ita quidem ut, quidquid in hanc caussam confertur operae, in salutem publicam conferri iudicandum sit.— Verumtamen ad fiduciam rerum tranquillarum, parum est cupere, neque satis inest in mera voluntate praesidii. Similique modo ingentes copiae et vis infinita bellici apparatus hostilem impetum continere, ne erumpat, aliquandiu possunt, quietem parerem securam et stabilem non possunt. Immo vero districta minaciter arma ad alendas sunt, quam ad tollendas simultates ac suspiciones aptiora: percellunt animos sollicita expectatione rerum futurarum, atque illud nominatim pariunt incommodi, ut in cervicibus populorum imponantur onera, incertum saepe utrum tolerabiliora bello. — Itaque quaerenda paci fundamenta sunt et firmiora et coniunctiora naturae: propterea quod ius suum vi armisque defendere concessum est non repugnante natura: sed illud natura non patitur, vim esse iuris efficientem caussam. Quoniam pax tranquillitate ordinis continetur, consequens est ut quemadmodum privatorum, ita et imperiorum concordia in iustitia maxime et caritate nitatur. Violare neminem, alieni iuris vereri sanctitatem, colere fidem benevolentiamque mutuam, perspicuum est vincula concordiæ esse firmissima atque immutabilia, quorum adeo pollet virtus, ut vel semine inimicitiarum atque aemulationis nulla esse patiatur. Iamvero utriusque virtutis parentem et custodem Deus esse iussit Ecclesiam suam: quae idcirco nihil habuit, neque est habitura sanctius, quam conservare iustitiae caritatisque leges, propagare, tueri. Hoc proposito terras omnes ecclesia peragravit: dubiumque est nemini, quin barbaras gentes, iniecto amore iustitiae mitigatas, ab immanitate studiorum bellicorum ad pacis artes humanitatemque traduxerit. Tenues, potentes, qui imperant, aeque omnes iubet servare iustitiam, nec quicquam pro iniuria contendere. Ipsa est, quae populos universos quantumvis vel locis dissitos, vel genere differentes, necessitudine et caritate fraterna coniunxit. Ac probe memor legum atque exemplorum divini auctoris sui, qui *rex pacificus* appellari voluit, cuius ipsum natalem caelestia pacis praeconia nunciavere, quiescere vult homines in pulcritudine pacis, ac multa prece studet contendere a Deo, ut belli discrimina a capite fortunisque populorom defendat. Quamdiu autem ei opus fuit et per tempora licuit, nulla in re libentius, interposita auctoritate sua, laboravit, quam in reconcilianda concordia, regnisque pacandis.

His rationibus caussisque maximis et sanctissimis in omni consilio Nostro movemur, venerabiles fratres, hisque paremus. Quoscumque tempora casus invexerint, qualiacumque hominum vel iudicia futura sint vel acta, ad eamdem normam dirigetur omnis actio Nostra: ab hac via certum est non discedere. Ad extremum, de incolumitate pacis si mereri alia ratione non licuerit, certe perseverabimus ad Eum, nemine prohibente, confugere, qui potest voluntates hominum, unde vult, torquere, quo vult, inflectere: enixeque precabimur, ut depulso omni bellorum metu, ac debito rerum ordine benignitate sua restituto, veris eisdemque stabilibus firmamentis Europa quiescat.

Ceterum, venerabiles fratres, priusquam veniamus ad novas Episcoporum cooptationes, adlecturi in perhonorificum Ordinem vestrum sumus tres viros, quorum non ignota vobis ornamenta animi: nimirum Iosephum Benedictvm Dvsmet ex Ordine Benedictinorum Cassinensium, Archiepiscopum Cataniensem, dignis episcopo virtutibus, maximeque prudentia et caritate spectatum: Iosephvm D' Annibale Episcopum Tit. Charystiensem, S. R. et U. Inquisitionis Assessorem probitate, modestia, doctrinae copia clarum: Aloisium Macchi Domus Nostrae Pontificalis Praepositum, morum integritate probatum, variisque muneribus atque honoribus nitide functum.

Quid vobis videtur?

Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli ac No-

stra, creamus et publicamus S. R. E. Cardinales ex Ordine Presbyterorum:

Iosephvm Benedictvm Dvsmet
Iosephvm D'Annibale

Ex Ordine Diaconorum
Aloisivm Macchi.

Cum dispensationibus, derogationibus, et clausulis necessariis et opportunis. In Nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

CONSULTAZIONI CANONICO-MORALI

I.

Se è lecito prendere parte alle così dette Congregazioni di carità, e se s'incorre perciò qualche censura.

Sommario — 1. Introduzione — 2. Natura delle *Congregazioni* di carità — 3. Tre diritti che competono al Vescovo sulle opere pie: 1.° eseguire tutte le pie disposizioni — 4. 2.° Visitare le opere medesime — 5. 3°. chieder conto della loro amministrazione — 6. Non è lecito prender parte alle Congregazioni di Carità senza venia ecclesiastica — 7.° Si può incorrere perciò 1°. la censura della Costituz. *Apost. Sedis* — 8. 2°. la censura del Tridentino — 9. 3.° la censura della Costit. *Ambitiosae.*

1. A niuno può sfuggire la grande importanza di esaminare il caso di chi sia chiamato a prendere parte alla così detta *Congregazione di Carità* che si trova istituita in ogni Comune d'Italia, ed a cui sono elette per lo più probe e coscienziose persone. Il non essersi posto mente al pericolo di commetter peccato e d'incorrere censure, ha indotto molti, anche ecclesiastici, ad esercitare quest'officio, col lodevole intendimento di procurare il bene delle opere pie. Ma lo si può in coscienza, senza venia Apostolica? E nel caso negativo, s'incorre qualche censura? Ecco ciò che da noi si deve investigare accuratamente, affinchè conosciuto ciascuno il proprio dovere, possa mettersi in buona regola di coscienza.

2. E innanzi tutto è necessario chiarire la natura di siffatte Congregazioni, con osservare quanto stabilisce intorno ad esse la Legge italiana 3 agosto 1862 n. 753 *sull'Amministrazione delle Opere pie.* Eccone il testo:

« Art. 26—In ogni Comune dello Stato vi sarà una Congregazione di carità.

« Art. 27 — Le Congregazioni di carità saranno composte di un presidente e di quattro membri nei Comuni, la cui popolazione non eccede i 10, 000 abitanti, e otto membri, oltre il presidente negli altri.

« Per decisione del Prefetto potrà inoltre essere ammesso a far parte di una Congregazione di carità, qualora le venga fatto un dono o lascito, ed avuto riguardo alla rilevanza del medesimo, il benefattore o la persona da esso designata, per quanto riguarda la gestione di tale liberalità.

Art. 28 — Il Presidente è nominato dal Consiglio comunale e sta in officio quattro anni—Gli altri membri sono eletti dal Consiglio Comunale nella tornata d'autunno; è applicabile ad essi l'art. 6 (1); assumono l'officio appena eletti; si rinnovano per quarto ogni anno, e sono sempre rieleggibili.—Nei primi tre anni la scadenza è determinata dalla sorte, in appresso è determinata dall'anzianità.

« Art. 29—Le Congregazioni di carità amministrano tutti i beni destinati genericamente a prò dei poveri in forza di legge, o quando nell'atto di fondazione non venga determinata l'amministrazione, Opera pia o pubblico stabilimento, in cui favore sia disposto, o qualora la persona incaricata di ciò determinare non possa o non voglia accettare l'incarico.

« Potrà però il Consiglio comunale, a beneficio dei cui abitanti è fatto il lascito, proporre anche in tali casi la istituzione di un'amministrazione speciale. »

---

(1) « Art. 6 — Non potranno assumere l'officio di amministratore di un' opera pia, e ne decadranno quando lo avessero assunto, coloro i quali non abbiano reso il conto di una precedente amministrazione, e coloro che abbiano lite vertente coll'opera medesima.

« Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero non potranno essere contemporaneamente membri della stessa Amministrazione ».

3. Ora poichè le Congregazioni di carità riguardano sopratutto l'amministrazione delle opere pie, fa d'uopo inoltre veder quale giurisdizione la Chiesa esercita sulle dette opere.

Il Vescovo ha tre diritti sui luoghi pii e su qualsivoglia pia fondazione: 1°. quello di eseguire tutte le disposizioni di tal fatta; 2°. quello di visitare, siffatti istituti; 3°. quello di chieder conto della loro amministrazione.

E in quanto al primo, ecco come stabilisce il Tridentino *(Sess. 22. Cap. 8 de ref.)*; « Episcopi, etiam tamquam Sedis Apostolicae delegati, in casibus a jure concessis, omnium piarum dispositionum tam in ultima voluntate, quam inter vivos sint executores ».—Quali sono questi casi concessi dal dritto? Citeremo fedelmente le principali disposizioni anteriori:

Nella Clementina *de Relig. domib. cap. 2.* si prescrive che i Vescovi debbano adempire le pie disposizioni che riguardano le fondazioni *xenodochiorum, leprosariarum, eleemosinarum, seu hospitalium, etiamsi pia loca praedicta exemptionis privilegio munita consistant;* ciò però solo quante volte « Rectores, locorum ipsorum cura postposita, bona, res et iura ipsorum interdum ab occupatorum et usurpatorum manibus excutere negligunt: quin imo ea collabi et deperdi, domos et aedificia ruinis deformari permittunt ».

Nel *cap. 3 de Relig. domib. in Decretal.* vien disposto che pei *Xenodochiis et aliis similibus locis* i Vescovi veglino affinchè *ad easdem utilitates, quibus constituta sunt ordinentur.*

Nel *cap. 3 de Testament. ibid.* s'ingiunge al Vescovo di eseguire un pio legato per la costruzione di un monastero che trascuravasi dall'erede.

Nel *cap. 6 de Testam. ibid.* si ha: « Si haeredes iussa testatoris non adimpleverint, ab Episcopo loci illius omnis res quae eis relicta est, canonice interdicatur, cum fructibus et ceteris emolumentis, ut vota defuncti adimpleantur ».

Nel *cap. 17 eod. tit. de Testam. ibid.* si obbliga il Vescovo a costringere gli esecutori delle pie disposizioni a compiere la volontà dei testatori. E si noti la ragione: « Cum in omnibus piis voluntatibus sit per locorum Episcopos providendum ut secundum defuncti voluntatem universa procedant, *licet etiam a testatoribus id contingeret interdici* ».

Dai citati luoghi si raccoglie che il Vescovo ha il diritto di procurar l'esatto adempimento di ogni qualsiasi pia disposizione, obbligando gli eredi, o gli esecutori a compiere il proprio dovere, e ciò quand'anche si tratti di luoghi esenti, e di testamenti nei quali si escluda l'opera del Vescovo.

Non distinguendosi in questi Canoni fondazioni ecclesiastiche da laicali, è chiaro che il prefato diritto si estende così a quelle come a queste.

4. Il secondo diritto che compete al Vescovo sulle opere pie e che consegue dal precedente, si è quello di visitarle, per vedere se tutto si compie giusta la mente dei fondatori. Il Tridentino nel luogo cit. segue a dire: « Habeant (Episcopi) ius visitandi hospitalia, collegia quaecumque ac confraternitates laicorum, etiam quas scholas, sive quocumque alio nomine vocant (non tamen quae sub Regum immediata sunt, sine eorum licentia) eleemosynas montis pietatis sive charitatis, et pia loca omnia quomodocumque nuncupentur, etiamsi praedictorum locorum cura ad laicos pertineat, atque eadem pia loca exemptionis privilegio sint munita; ac omnia quae ad Dei cultum, aut animarum salutem, seu pauperes, ipsi ex officio suo iuxta sacrorum canonum statuta, cognoscant et exequantur, non obstante quacumque consuetudine, etiam immemorabili, privilegio aut statuto ».

È dunque officio proprio del Vescovo il visitare qualsivoglia luogo pio, tuttochè appartenente a laiche persone, e tuttochè esente, non ostante qualunque privilegio, statuto o consuetudine anche immemorabile, e deve conoscere ed eseguire tutto ciò che ivi è stabilito: 1.° in ordine al culto di Dio, 2.° in ordine alla salute delle anime 3°. in ordine al sostentamento dei poveri.

Una sola eccezione fa il Tridentino; ed è che il Vescovo non può visitare quei luo-

ghi pii che si trovano sotto la immediata protezione del Re, senza di averne prima ottenuta licenza dal protettore. Ma qui fa d'uopo osservare: 1.° Se la cosa non è chiara, ma dubbia, non al Re, ma al Vescovo si appartiene il definirla (S. C. C. ap. Marta *De Iurisd. P. II. c. 18 n. 5*) 2.°—Il Vescovo può anche visitare i luoghi pii protetti dal Re, quando non dalla loro fondazione (che si suppone a spese del Re) ma dopo siano stati messi sotto la regia tutela. (S. C. C. ap. Ferraris V. *Confraternitas a. 3 n. 7.*) — 2.° I soli re hanno certamente questo diritto, non già i principi al re inferiori, tuttochè esercitino nei loro possedimenti regia potestà (Bened. XIV in fol. causae *Senogallien. 18 mar. 1726 ? Quoad.*) —4.° Con ciò il Tridentino niente ha derogato alla giurisdizione de' Vescovi meramente spirituale, che con tutta la libertà possono esercitare in qualsivoglia pio luogo anche soggetto al re (Barbosa ap. Lucidi *de Visit. SS. LL. P. I, V. II, p. 482*).

5. Il terzo diritto sulle opere pie, proprio del Vescovo, è quello di chieder conto della loro amministrazione. È il medesimo Tridentino che così prescrive (*Sess. 22 Cap. 9 de ref.*): « Administratores tam ecclesiastici, quam laici, fabricae cuiusvis Ecclesiae, etiam Cathedralis, hospitalis, confraternitatis, eleemosynariae, montis pietatis, et quorumcumque locorum piorum, singulis annis teneantur reddere rationem administrationis Ordinario, consuetudinibus et privilegiis quibuscumque in contrarium sublatis; nisi secus forte in institutione, et ordinatione talis ecclesiae, seu fabricae expresse cautum esset. Quod si ex consuetudine, aut privilegio, aut constitutione aliqua loci, aliis ad id tempus deputatis ratio reddenda esset, tunc iis adhibeatur etiam Ordinarius: et aliter factae liberationes dictis administratoribus minime suffragentur ».

Da ciò si raccoglie che i Vescovi, *senza nessuna limitazione*, possono chieder conto ciascun anno dell'amministrazione di qualsivoglia pio luogo. E quante volte o per legge di fondazione, o per privilegio, o per antica consuetudine i conti si debbano rendere ad altri, non mai vuolsi escludere il Vescovo perchè sieno valide le giustificanze.

E si noti che la eccezione fatta per la visita de'luoghi posti sotto la tutela del re, non ha luogo per la reddizione dei conti: « Et ratio est (dice il Ferraris v. *Administratio*) quia exceptio locorum quae sunt sub immediata regum protectione non legitur nisi in *Cap. 8 Sess. 22 de ref.*, in quo capite, uti legenti patet, agitur tantum de iure visitandi, non autem in *Cap. 9 Sess. 22* ubi agitur de rationibus ordinario reddendis. *Caput* enim *8.* restringit se ad dispositionem iuris communis, dicens in *casibus a iure communi concessis*, sed *Cap. 9.* loquitur indistincte, et generaliter etiam in casibus a iure non concessis, ut pluries declaravit S. C. Concil. et expresse *in Gravinen. 9 augusti 1569* ».

Si noti altresì che anche a questo terzo diritto vuolsi attribuire ciò che fu detto del primo, vale a dire che il Vescovo può esercitarlo non ostante la espressa inibizione fatta dal testatore. Così, dice il Fagnano (in Cap. *Tua Nobis de Testam. n. 18*), fu risoluto dalla S. C. del Concilio: « Et rursus cum quaesitum esset, an Episcopus in fundatione exclusus a visitatione hospitalis, quia in fundatione sit cautum ne se administrationi, visitationi, aut correctioni immisceat, possit se admiscere in casu negligentiae administratorum? S. Congr. censuit *posse*, iuxta cap. *Tua nos de testam.* ». —Il Ferraris *l. c.* conferma questo insegnamento con altra risoluzione della medesima S. C. in *Civ. Pleb. 10 dec. 1695*, in cui questa definì che il Vescovo, quale esecutore di tutti i pii legati, può sempre costringere al rendiconto gli amministratori di qualsivoglia pio legato, non ostante che ne fosse escluso nel testamento. E la ragione si è che la reddizione dei conti è dovere introdotto dalla pubblica potestà pel bene comune, e però non può derogarvisi da un privato testatore (V. Barbosa Iur. eccl. T. 2, lib. 3, cap. 27 n. 41 et 42; Reiffenstuel in 3 Decret. tit. 26, n. 821).

6. Premesse le quali cose, passiamo ad esaminare se sia lecito prendere parte alla così detta Congregazione di carità senza venia pontificia.

Il Governo italiano ha voluto esimere tutte le opere pie dalla ingerenza ecclesiastica, escludendo espressamente l'autorità del Vescovo sì nelle esecuzioni testamentarie, sì nell'adempimento dei pii legati e sì nell'amministrazione de' luoghi pii. Solo *la parte sacramentale e puramente spirituale* ha riserbato agli Ordinarii (1).

Tolto il carattere religioso da siffatte pie istituzioni, le ha commesse ad altri per amministrarle con obbligo di renderne conto unicamente ad esso Governo. Or chi non vede come non sia lecito ad un cattolico prender parte a tali amministrazioni senza la venia di quell'autorità legittima, la quale ha diritto su di esse? E poichè la Congregazione di carità provvede alla più gran parte delle opere pie di un comune, non sarà mai lecito appartenervi, senza averne prima ottenuto il beneplacito dell'autorità ecclesiastica.

Ecco intanto a quali condizioni la S. Sede suol permettere siffatto officio:

« S. Poenitentiaria, attentis peculiaribus « temporum circumstantiis, Venerabili in « Christo Patri Episcopo N. N. facultatem « concedit ad annum duraturam indulgen- « di intra fines suae dioecesis ut christifi- « deles sibi benevisi Congregationis Chari- « tatis nuncupatae officia assumere valeant, « cum obligatione curandi utilitatem loco- « rum piorum, quorum bona a congrega- « tione ipsa administrantur, facta praelau- « dato Episcopo potestate dirigendi eos, « prout in Domino magis expedire iudica- « verit in peragendis negotiis ad huiusmodi « officia pertinentibus, non exclusa aliena- « natione bonorum etiam immobilium, ita « tamen ut iudicio memorati Episcopi evi- « dens sit utilitas piarum causarum et ab- « sit praeiudicium tertii, nec suppetat tem- « pus recurrendi ad Sanctam Sedem (V. Mon. « Eccl. Vol V. P. II, p. 252).

Un cattolico adunque che con sicura coscienza vuole intraprendere tale officio (ed è bene che ai probi e buoni sia commesso) deve rivolgersi al Vescovo per la debita permissione, e potrà ottenerla quante volte si obblighi di procurare l'utile maggiore dei luoghi pii, dipendendo in tutto dalla direzione del Vescovo, il quale potrà pure abilitarlo ad alienare i beni anche immobili dei detti luoghi, purchè; 1.° sia evidente l'utilità; 2.° non vi sia pregiudizio dei terzi: 3.° non vi sia tempo di ricorrere alla S. Sede.

7. Ma se chi piglia parte alla Congregazione di carità, senza la debita venia della Chiesa, commette peccato, cade anche in qualche censura?

Le scomuniche le quali possono riferirsi a questo caso, sono: 1.° la VI delle riservate al Papa in modo speciale nella Cost. *Apostolicæ Sedis*; 2.° quella del cap. XI Ses. 22 del Tridentino, riservata generalmente al Papa; e 3.° quella della Estrav. *Ambitiosæ*, *nemini reservata*. Esaminiamole tutte e tre accuratamente.

La prima colpisce: « Impedientes directe vel indirecte exercitium iurisdictionis ecclesiasticæ, sive interni sive externi fori et ad hoc recurrentes ad forum sæculare, eiusque mandata procurantes, edentes, aut auxilium, consilium, vel favorem praestantes ».

---

(1) Ecco come fu stabilito nel Decreto 17 febbr. 1861 per le Provincie Napoletane, nelle quali i Vescovi aveano ingerenza sulle opere pie: « *Art. 1.* Sono abrogati gli articoli 4 e 7 del decreto del primo febbraio 1816, il decreto del 14 febbraio 1816, il decreto del 7 dicembre 1832, con le relative istruzioni del 9 gennaio 1833, ed ogni altra analoga disposizione, in quanto escludono la liberazione dall'autorità civile, ovvero prescrivano il necessario concorso o l'esclusiva ingerenza dei Vescovi, o di ecclesiastici di loro scelta, nelle Commissioni di beneficenza, nell' amministrazione e nel governo delle opere pie laicali, degli orfanotrofii, conservatorii e ritiri delle cappelle laicali, delle confraternite e pie associazioni, e di ogni altra corporazione, stabilimento o istituzione laicale, nella formazione dei loro stati discussi annuali o bilanci, nella disposizione dei loro fondi, nella fissazione delle loro spese e nel rendimento dei relativi conti ».

« *Art. 3.* Tutto ciò che riguarda la parte sacramentale e puramente spirituale delle pie associazioni e stabilimenti, sarà sempre, come di ragione, sotto la dipendenza e vigilanza dei rispettivi Ordinarii ».

Qui si puniscono due classi di persone: quelle che impediscono comechessia l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, e quelli che perciò ricorrono al foro secolare. Tutti i comentatori convengono nell'insegnare che quell'ET *ad hoc recurrentes* vale AUT. Or nessuno vorrà negare, dopo tutto quello che sopra abbiamo dimostrato, che si appartenga alla giurisdizione episcopale l'eseguire le pie disposizioni, il visitare i luoghi pii, ed il chiedere i conti delle loro amministrazioni. L'impedire questo esercizio, o il ricorrere al foro laico perchè venga impedito, fa incorrere la detta censura.

Ma vi cade chi solo accetta l' officio di membro della Congregazione di carità? Sembra che no, quante volte non impedisca coi fatti l' esercizio della giurisdizione del Vescovo. Sembra poi che vi cade quando, volendo il Vescovo o ingerirsi nell' adempimento delle pie disposizioni, o visitare i luoghi pii, o chiedere conto della loro amministrazione, egli si opponga; come vi cadrebbe senza dubbio qualora ardisse perciò ricorrere al foro laicale. Mostrammo altra volta come qui per *foro* si debba intendere non l'autorità amministrativa, ma la giudiziaria (V. Mon. Eccl. Vol. V. Par. I, p. 39).

La censura per questi casi s'incorre tanto se si tratti di luoghi pii ecclesiastici quanto se di laicali, giacchè la giurisdizione episcopale, che si viola, si estende, come dicemmo innanzi, ad amendue queste specie.

8. La seconda censura da esaminare è quella del Tridentino Sess. 22 cap. 11 de ref. la quale colpisce qualsivoglia chierico o laico, con qualunque dignità, anche regia, il quale « alicuius ecclesiæ, seu cuiusvis sæcularis vel regularis beneficii, montium pietatis aliorumque piorum locorum iurisdictiones, bona, census ac iura etiam feudalia et emphyteutica, fructus, emolumenta, seu quascumque obventiones, quæ in ministrorum et pauperum necessitates converti debent, per se, vel per alios, vi vel timore incusso, seu etiam per supposita personas clericorum aut laicorum, seu quacumque arte aut quocumque quaesito colore in proprios usus convertere illosque usurpare præsumpserit, seu impedire, ne ab iis ad quos iure pertinent, percipiantur »— Ecco la pena: « Is anathemati tamdiu subiaceat, quamdiu iurisdictiones, bona, res, iura, fructus et reditus, quos occupaverit, vel qui ad eum quomodocumque, etiam ex donatione suppositæ personæ, pervenerint, Ecclesiæ eiusque administratori, sive beneficiato, integre restituerit, ac deinde a Rom. Pontifice absolutionem obtinuerit ».— Pei chierici v'ha pene speciali: « Clericus vero, qui nefandæ fraudis et usurpationis huiusmodi fabricator seu consentiens fuerit, eisdem pœnis subiaceat, nec non quibuscumque beneficiis privatus sit, et ad quæcumque alia beneficia inhabilis efficiatur, et a suorum ordinum exsecutione, etiam post integram satisfactionem, et absolutionem, sui Ordinarii arbitrio suspendatur ».

In altro tempo e luogo noi commentammo questo capo interessantissimo in tutte le sue parti (V. Vol. I, p. 205 e seg.). Qui lo considereremo solo per quanto possa riguardare un membro della Congregazione di carità.

E in primo luogo fa d' uopo chiarire di quai luoghi pii qui si parli, se degli ecclesiastici solo o de' meramente laicali. È vero che la legge non distingue, e neppur noi distinguere dovremmo. Ma è vero altresì che qui siamo *in odiosis*, in cui *stricta facienda est interpretatio*. Aderiamo perciò volentieri al p. Bucceroni e ad altri i quali intendono qui solo le pie istituzioni fondate per autorità del Vescovo e rette dalla Chiesa (Bucceroni *Comment. de Constit. Ap. Sedis*, p. 119 Romae 1886). E perciò si dice appresso *is* (usurpator) *anathemati tamdiu subiaceat.... quamdiu....* ECCLESIÆ, *sive beneficiato, integre restituerit*.

Se adunque un membro della Congregazione di carità, o qualsivoglia altra persona, usurpi comechessia qualche parte dei beni di opere, fondate con bolle del Vescovo, o appartenenti a chiese o a Capitoli, avvalendosi di leggi civili che glielo consentano, non v'ha dubbio che cade in questa censura. Come vi cade altresì se, distraendosi dagli usi voluti dal fondatore, le rendite o i fondi, si applichino ad altri scopi e ciò pel consenso da lui prestato a tale inver-

sione: in questo caso impedirebbe *ne ab iis vd quos de iure pertinent percipiantur.*

Ma che è da dire se nulla commette di ciò? Non basta solamente far parte della Congregazione di carità per cadere in questa censura? si noti che nel cap. cit. del Tridentino va punito altresì chi usurpa le giurisdizioni, *iurisdictiones*, non già solo dei luoghi pii, ma di qualsivoglia Chiesa o beneficio. Or qui trattasi della giurisdizione del Vescovo che viene menomata. Vedemmo innanzi come il Vescovo ha diritto di eseguire le pie volontà dei testatori, di visitare qualsivoglia luogo pio, di chieder conto della loro amministrazione. Il governo laico gli ha rapito questo diritto, ed ha chiamati altri ad esercitarlo sotto la sua dipendenza. Questi altri accettando l'officio loro offerto dal Governo, addicono a se la giurisdizione usurpata al Vescovo: non possono perciò essere immuni dalla censura. La quale per questo capo si coglie sia che si tratti di luoghi pii fondati per autorità del Vescovo, sia che di luoghi pii meramente laicali, giacchè la giurisdizione vescovile si estende sui primi come sui secondi.—Così si coglie parimenti qualora fra i fondi che amministra la Congregazione di Carità se ne trovino alcuni appartenenti ad enti ecclesiastici civilmente soppressi. Quand'anche chi fa parte di tal Congregazione non compri o in altra guisa non usurpi questi beni, applicati dal Governo, senza venia legittima, a pie istituzioni, pure addice a se il diritto di amministrarli usurpato ai legittimi padroni.

Ecco una domanda che potrebbe farcisi: Un membro della Congregazione di carità che ne assuma l' officio senz' animo ostile alla Chiesa, e pronto, quanto è da sè, di non si opporre a che il Vescovo eserciti i suoi diritti sui luoghi pii, incorrerebbe con solo accettar l'officio, in questa censura?

Rispondiamo: Incorrerebbe certamente quando fra i beni da amministrare ve ne siano appartenenti ad enti ecclesiastici civilmente soppressi; in tal caso gli sarebbe vietata del tutto l' amministrazione di questi beni, il cui diritto è tolto ai legittimi amministratori. Incorrerebbe pure qualora si tratti di luoghi pii di fondazione ecclesiastica, la cui amministrazione dipende direttamente dalla Chiesa, per la medesima ragione.—Trattandosi poi di luoghi pii meramente laicali, cui non sieno aggiudicati fondi ecclesiastici, non crederemmo che s'incorra subito questa censura, purchè si abbia l'animo di sottostare agli ordini del Vescovo, e l'officio s'intraprenda col beneplacito di questo.

9. La terza censura che può incogliersi da un membro della Congregazione di Carità, è quella della Estravagante *Ambitiosae* e riguarda l' alienazione de' beni della Chiesa: *De rebus Ecclesiae non alienandis.* Ecco quali cose vieta sotto pena di scomunica non riservata, (v. *Constit. Apostolicae Sedis*), siffatta Costituzione: « Omnium rerum, et bonorum ecclesiasticorum, omneque factum, per quod ipsorum dominium transfertur, concessionem, hypothecam, locationem et conductionem ultra triennium, nec non infeudationem, vel contractum emphyteuticum ». Se n' eccettuano solo questi casi: « Praeterquam in casibus a iure permissis, ac de rebus et bonis in emphyteusim ab antiquo concedi solitis, et cum ecclesiarum evidenti utilitate, ac de fructibus et bonis quae servando servari non possunt pro instantis temporis exigentia ac perpetuo valitura ».

Non ci fermeremo a dichiarare questo capo, esposto già lucidamente dai canonisti *(V. Ferraris* v. *Alienatio*). Avvertiremo solo: 1.° Che qui trattasi, giusta il comune insegnamento, di soli beni ecclesiastici e di luoghi pii, fondati con autorità della Chiesa *(De rebus* Ecclesiae *non alienandis)* — 2.° Che l'alienazione di ciò che s'attiene a luoghi pii laicali, non eretti con bolle Vescovili, se non è colpita di censura, è nondimeno illecita senza la venia Pontificia, giacchè solo il Papa può mutare le pie volontà dei testatori, per giuste ragioni.—3.° Che i Vescovi, in forza del Capo *Terrulas 12 quaest. 2*, hanno facoltà di permettere le alienazioni di beni che non eccedano (giusta la opinione più ricevuta oggidì) scudi 25 di oro pari a circa L. 225 (V. Mon. Eccl. Vol. I, p. 110).

Ora come può cogliere questa censura un membro della Congregazione di carità? Non la coglie se assume l'officio non munito di legittimo permesso; perocchè in tal caso sarebbe usurpatore, punito perciò colla censura del Tridentino riservata al Papa che abbiamo esposta precedentemente. La coglierebbe solo quando, conseguita la debita venia di appartenere alla Congregazione di carità, si arbitrasse di alienare fondi di luoghi pii, eretti con autorità della Chiesa, ovvero che si appartengono ad enti ecclesiastici soppressi, senza una nuova venia della Chiesa medesima. Per l'alienazione de' fondi di luoghi pii meramente laicali, non vi sarebbe censura, ma, senza la nuova venia come si è detto innanzi, commetterebbesi peccato. E però nelle esposte facoltà solite concedersi ai Vescovi dalla S. Sede, oltre di permettere l'accettazione dell'officio di membro della detta Congregazione, v'ha pur quella di permettere, per giuste cause, e quando non ci sia tempo di ricorrere alla S. Sede, nè si tema pregiudizio dei terzi, l' alienazione de' beni anche immobili dei luoghi pii: « Non exclusa alienatione bonorum etiam immobilium, ita tamen ut iudicio memorati Episcopi, evidens sit utilitas piarum causarum et absit praeiudicium tertii, nec suppetat tempus recurrendi ad Sanctam Sedem ».

Dal fin qui detto chiaramente apparisce come chi intraprende, senza il debito permesso, l'officio di membro della Congregazione di carità, commette certamente peccato e può cadere in più censure. Un cattolico perciò, molto più poi se ecclesiastico, prima di accettar quest'officio, dovrà chiederne venia al proprio Vescovo, il quale, se ne abbia ottenuta facoltà dalla S. Sede, potrà concederla, con le condizioni prescritte. Ove poi abbia già intrapreso il detto officio, conoscendone la illicitudine e le censure (le quali non s'incorrono se non quando vi sia piena cognizione e contumacia), dovrà chiedere l'assoluzione dalle medesime, la cui facoltà pur suole concedersi ai Vescovi (V. Mon. Eccl. Vol. V Par. II pag. 252).

Ciò che si è detto della *Congregazione di Carità*, dicasi pure dell'Amministrazione laica di qualsivoglia altra opera pia, regolata dalle vigenti leggi governative d'Italia.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1889)

Concistoro pubblico del 14 Febbr. 1889 — Il dì 14 Febbraio 1889 la Santità di N. S. Papa Leone XIII tenne in Vaticano il Concistoro pubblico, nel quale diede colle consuete formalità il cappello cardinalizio agli E.mi e R.mi Signori Cardinali Giuseppe Benedetto Dusmet e Luigi Macchi, creati e pubblicati nell'ultimo Concistoro secreto.—L'E.mo d'Annibale fu assente per indisposizione di salute.

Durante la cerimonia, il Sig. Avv. Concistoriale Cav. Ilario Alibrandi perorò per la terza volta la causa di beatificazione e canonizzazione della Ven. Serva di Dio Suor Maria Rivier da Viviers, fondatrice della Congregazione della Presentazione di Maria Vergine, implorando il decreto di beatificazione. Sua Santità comandò che la causa fosse portata alla S. C. dei Riti.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo nell'Aula solita il Concistoro segreto, in cui l'Emo e Rmo signor Cardinale Bausa, dimessa la Diaconia di S. Maria *in Domnica*, e per dispensa Pontificia passando all'Ordine Presbiterale, ha ottato al titolo di S. Sabina. Quindi il Santo Padre, dopo chiusa la bocca, giusta il costume, agli Emi e Rmi signori Cardinali Dusmet, e Macchi, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Compostella, per Monsign. Giuseppe Maria Martin de Herrera y de la Iglesia, traslato dalla Sede Metropolitana di S. Giacomo di Cuba.

Chiesa Metropolitana di Cambrai, per Monsignor Oddone Thibaudier, promosso dalla Sede Cattedrale di Soissons.

Chiesa Metropolitana di S. Giacomo di Cuba, per Monsignor Giuseppe Maria de Cos y Macho, promosso dalla Sede Cattedrale di Mondonedo.

Chiesa Cattedrale di Poitiers, pel R. D. Agostino Uberto Jutean, arcidiocesano di Tour, Canonico onorario di quella Metropolitana e Parroco de' SS. Giuliano e Francesco nella patria arcidiocesi.

Chiesa Cattedrale di Tarazona, pel R. D. Giovanni Soldevila y Romero, diocesano di Zamora, Arciprete nel Capitolo Metropol. di Valladolid, e Dottore in Sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Coira o Chur, pel R. D. Fedele Battaglia, della stessa diocesi, già alunno del Collegio Germanico di Roma, Canonico Cancelliere ed Officiale nella Curia Vescovile di Coira.

Chiesa Cattedrale di Truyillo, nel Perù, pel R. D. Emmanuele Giacomo Medina, da Lima, Giudice ecclesiastico, Promotore Fiscale, Segretario di Camera di quella Curia, della Metropolitana Canonico Chantre e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Puno, nel Perù, pel R. D. Ismaele Puirredon, di Lima, Vicario Foraneo per la provincia di Azancaro e Parroco di S. Girolamo d'Asillo nella diocesi di Puno, e Dottore in sagra teologia.

Chiesa titolare vescovile di Giuliopoli, pel R. D. Uberto Antonio Fischer, arcidiocesano di Colonia, Maestro in Religione nel Ginnasio d'Essen della stessa arcidiocesi, e Dottore in sagra teologia.

Ha quindi Sua Santità notificata la elezione delle seguenti Chiese fatta per Breve:

Chiesa Metropolitana di Scopia od Uscup, in Albania, per Monsig. Andrea Logorezzi, promosso dalla Chiesa titolare vescovile di Giuliopoli.

Chiesa di Hobart-Town, nell'Australia, recentemente eretta in Metropolitana da Sua Santità, per Monsig. Daniele Murphy, già Vescovo della stessa Sede.

Chiesa Metropolitana di Nuova Orlèans, negli Stati Uniti d'America, per Monsig. Francesco Jarssens, promosso dalla Sede Cattedrale di Natchez.

Chiesa titolare Arcivescovile di Cirro, per Mons. Andrea Navarre, della Congregazione del S. Cuore d'Issoudun, Vicario Apostolico della Melanesia e Micronesia, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Pentacomia.

Chiesa titolare Arcivescovile di Cizico, per Monsignor Gugliemo Scarisbrick, della Congregazione Anglo-Benedettina, Vescovo dimissionario di Porto Luigi.

Chiesa titolare Arcivescovile di Pelusio, pel R. P. Guido Corbelli da Cortona, dei Minori Osservanti, già Custode in Terra Santa, deputato Delegato Apostolico per gli Orientali di Egitto e di Arabia, e Vicario Apostolico di Egitto per i Latini.

Chiesa titolare Arcivescovile di Ceaudiopoli, per Monsignor Giuseppe Alfredo Gandy, Coadiutore con futura successione di Monsignor Francesco Giovanni Maria Laouénan, Arcivescovo di Pondichery, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Tricala.

Chiesa titolare Vescovile di Adriani, per Monsignor Rodesindo Salvado, dell'Ordine di S. Benedetto, Abbate di Nuova Norcia, Vescovo dimissionario di Porto Vittoria in Australia.

Chiesa titolare Vescov. di Facusa, per Mons. Gaspare Enrico Borgess, Vescovo dimissionario di Detroit, negli Stati Uniti d'America.

Chiesa titolare Vescovile di Fasso, per Monsignor Giovanni Giuseppe Keane, Vescovo dimissionario di Richmond, negli Stati Uniti d'America.

Chiesa Cattedrale di Malacca, nell'Indo Cina, recentemente eretta da Sua Santità, per Monsignor Edoardo Gasnier, della Società delle Missioni Estere di Parigi, già Vicario Apostolico di Malacca, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Eucarpia.

Chiesa Cattedrale di Lahore, per Monsig. Sinforiano Monard, dei Minori Cappuccini, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Cidonia.

Chiesa Cattedrale di Hamilton, nel Canadà, per Monsignor Giuseppe Tommaso Dowling, traslato dalla Sede Cattedrale di Peterborough.

Chiesa Cattedrale di Sinatoa, nel Messico, pel R. D. Giuseppe Maria Portugal, dell'Ordine dei Minori di S. Francesco di Messico, Vice-Commissario del suo Ordine nel Messico, e Parroco nell'Arcidiocesi di Guadalaxara.

Chiesa Cattedrale di Chicoutimi, nel Canadà, pel R. D. Lodovico Nazario Bigin, Sacerdote di Quebec, e Dottore in sagra teologia.

Chiese Cattedrali unite di Basilea e Lugano, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Leonardo, Haas, diocesano di Basilea, in Lucerna, Canonico della Insigne Collegiata di S. Leodegario e Rettore del Seminario.

Chiesa Cattedrale di Pulati, in Albania, per Monsig. Lorenzo De Petris Delammare, Protonotario Apostolico.

Chiesa Cattedrale di Natchez, negli Stati Uniti d'America, pel R. D. Tommaso Heslin, già Parroco di S. Michele nella Nuova Orleans.

Chiesa Cattedrale di Peterborough, nel Canadà, pel R. D. Riccardo O' Connor, Decano rurale della diocesi di Hamilton.

Chiesa Cattedrale di Wichita, negli Stati Uniti di America, pel R. D. Giovanni Hennessy, Diocesano di S. Lodovico.

Chiesa Cattedrale di Detroit, negli Stati Uniti di America, pel R. D. Giovanni Foley, arcidiocesano di Baltimora, già Parroco nella stessa Arcidiocesi, e dottore in sagra teologia.

Chiesa titolare Vescovile di Utica, pel R. D. Leonzio Bridoux, dei Missionarii di Algeri, Superiore del Seminario di Cartagine, deputato Vicario Apostolico di Tanganicka.

Chiesa titolare Vescovile di Zefirio, pel R. D. Giacomo Crouzet, della Congregazione della Missione, deputato Vicario Apostolico dell'Abissinia.

Chiesa titolare Vescovile di Colofone, pel R. P. Beniamino Christiaens, dei Minori Riformati, deputato Vicario Apostolico dell'Hu-pè Occiduo Meridionale.

Chiesa titolare Vescovile di Sura, pel R. P. Pietro Paolo De Marchi, de' Minori Osservanti, prescelto a Vicario Apostolico del Chantong Settentrionale.

Chiesa titolare Vescovile di Corico, pel R. D. Michele Comerford, Parroco e Vicario

Foraneo di Ministrevand nella diocesi di Kildare, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Giacomo Lynch, Vescovo di Kildare e Leighlin, in Irlanda.

Chiesa titolare Vescovile di Antifello, pel R. D. Giuseppe Higgins, Parroco e Vicario foraneo nella diocesi di Meath in Irlanda, deputato Ausiliare dell'Emo e Rmo signor Cardinale Patrizio Francesco Moran, Arcivescovo di Sydney.

In seguito Sua Santità ha aperto, secondo il consueto, la bocca agli Emi e Rmi signori Cardinali Dusmet e Macchi.

Quindi si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per la Chiesa Metropolitana di Rodi Malta, Siena, provviste nel precedente Concistoro segreto, non che di Compostella, Cambrai, San Giacomo di Cuba, Scopia, Hobard-Town e Nuova Orlèans.

Finalmente il Santo Padre ha posto l'anello Cardinalizio ai prefati Cardinali, ed ha assegnato all'Emo Dusmet il titolo Presbiterale di S. Pudenziana, e la Diaconia di S. Maria *in Aquiro* all'Emo Macchi.

Con biglietti di Segreteria di Stato, il Santo Padre si è degnato di destinare all'Eminentissimo Dusmet, Arcivescovo di Catania, le Congregazioni dei Vescovi e Regolari, dell'Immunità ecclesiastica, dei Riti, e dell'Indice.

Con altro biglietto di Segreteria di Stato si sono assegnate all'Emo Card. Macchi le Congregazioni del Concilio, Riti, Indulgenze e SS. Reliquie e Cerimoniale.

Cause di beatificazioni — Nel Palazzo Apostolico al Vaticano fu tenuta il 13 spir. la Congregazione Generale dei Riti *coram Sanctissimo* per trattare sui miracoli del Ven. Servo di Dio Giovanni Giovenale Ancina, Vesc. di Saluzzo. Fu inoltre discusso se possa procedersi alla beatificazione dei Venerabili Servi di Dio Gabriele Perboyre, e Pietro Luigi M.ª Chanel.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato:

L'Emo Card. Mazzella Prefetto della S. C. dell'Indice,

L'Emo Card. Laurenzi Prefetto della S. C. dei Riti,

L'Emo Card. Cristofori Prefetto della S. C. delle Indulgenze e Sacre Reliquie.

L' Emo Card. Monaco Prefetto della S. C. della Cerimoniale,

L'Emo Card. Pallotti Prefetto della Segnatura Papale di Giustizia,

L'Emo Card. Bianchi Pro-Datario,

L' Emo Card. Vannutelli Segretario dei Memoriali,

L'Emo Card. Schiaffino Bibliotecario di S. R. Chiesa.

Cardinale defunto — Ai 20 u s. morì di pleumonite l' Emo Card. Carl Sacconi, Decano del S. Collegio, Pro-Data rio, e Prefetto della S. C. della Cerimoniale Era nato in Montalto il 9 Maggio 1808. E ra stato in diverse Nunziature Apostolich presso le Corti del Re di Sardegna, de Granduca di Toscana, di Baviera, e finalmente presso Napoleone III. La s. m. d Pio IX lo creò Cardinale nel Concistoro de 27 settembre 1861. Faceva parte delle Sacr Congregazioni del Concilio, della Immunità, di Propaganda, anche per gli affari d rito Orientale, dei Sacri Riti, della Laure tana, e degli affari Ecclesiastici straordinari

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ricevè gli augurii degli E.m Cardinali presenti a Roma, dei Collegii Prelatizii, del Corpo diplomatico e di altri ragguardevoli personaggi, per la fausta ricorrenz dell' XI anniversario del suo esaltamento Pontificato e della sua coronazione. In tal occorrenza, rispondendo al S. Collegio, pr nunziò un importantissimo discorso, che pu blicheremo nel prossimo fascicolo. Ha elargito in tale congiuntura la prefata S. S. Lir duemila alla Commissione delle Cucine Ec nomiche del Circolo di S. Pietro.

— A Casalmonferrato Clara Ruetschi, pr testante ammalata nell'Ospedale di S. Spirit abbracciò la religione cattolica, e fu cres mata da Mons. Pulciano.

— È morto il R.mo P. Neno Generale de l'Ordine Agostiniano.

— È morto Mons. Vincenzo Bisceglie, zela te Vescovo di Termoli.

— I Padri Cappuccini hanno acquistato Convento della Rabida in Andalusia, ove C stoforo Colombo visse qualche tempo e discu se col P. Perez sulla scoperta del nuovo mond

— Gli stessi religiosi han fondato in Elizo da di Navarra un Collegio Serafico per 2 allievi.

— Lunedì 11 scorso ebbe luogo la Gran Assemblea dell' Unione Cattolica della Gra Brettagna a Londra. Il Duca di Norfolk, pr sidente, il Marchese di Ripon, l'ausiliare de l'Emo Manning, e il Sig. Lilly, segretario, pr nunziarono stupendi discorsi sulla piena libe tà ch' è necessaria al Pontefice, ed approv rono una protesta contro gli articoli ostili Clero del nuovo Codice Penale italiano. Co tinuano a giungere al S. Padre lettere colle tive di Vescovi stranieri ch'esprimono il vo ardente dei loro popoli per la sua indipenden

— La Repubblica dell' Equatore, per qu popoli, che in tribù nomadi sono sparsi ne sue foreste, ha chiesto al S. Padre la istituz ne di alcuni Vicariati Apostolici, dotandoli congrua rendita, affinchè coll'aiuto dei miss narii conducano quei popoli selvaggi alla de ed alla civiltà.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Donde debba prendersi lo stipendio per supplire la messa conventuale e l'officio di eddomadario, spettanti a chi trovasi assente dal coro, sì per cause legittime, come per illegittime.

Celsonen. Dubia circa distributiones —23 Marzo 1889—Nella Diocesi di Solsona (Spagna) per le officiature corali non vi ha massa destinata alle distribuzioni, ma è in uso la puntatura che in senso inverso ne fa le veci. Il Vicario capitolare di detta Diocesi, bramando una norma sicura per provvedere allo stipendio della messa conventuale e a quello dell'eddomadario, in sostituzione di chi si assenta dal coro, sì nei tre mesi consentiti dal Tridentino, e sì colpevolmente oltre il detto tempo, non essendovi in quella chiesa consuetudine certa, fece istanze perchè si risolvessero i seguenti dubbii:

I. An eleemosina pro missa conventuali, quae celebratur ab aliquo capitulari, loco confratris legitime absentis, desumenda sit ex punctaturis quas absentes solvunt in casu.

II. An idem observandum sit quando canonicus ultra tres menses illegitime absit in casu.

III. An stipendium decem regalium (lib. 2. 50) ex fallentiarum fundo desumi possit ac tribui prae ceteris ei qui hebdomadae servitium, loco absentis obit in casu.

E la S. C., maturamente considerati i dubbii, il dì 23 marzo 1889 definì:

Ad I. et II. Affirmative.

Ad III. Negative.

Chiarimenti:

a) Il diritto ha stabilito che la limosina per la messa conventuale dee prendersi dalla massa delle distribuzioni dove questa si trovi. Benedetto XIV, nella Costit. *Cum semper oblatas,* confutando le scuse e i cavilli di coloro che si credono esenti dallo applicare la detta messa, scrive: *n. 18* « Aliorum pariter exceptio fuit, quae missa conventualis non semper a canonicis aut dignitatibus celebratur, sed aliquando etiam a beneficiatis aut mansionariis, quas minus aequum videtur pro missae celebratione omni eleemosyna carere, quae unde desumi valeat, ignoratur. Cui tamen rei pariter consultum est demandando, ut ea desumatur ex massa distributionum ».

b) Questa fu pur sempre la pratica della S. C. del Conc., come *in Ferrarien.* 18 mar. 1719, dove, fra gli altri dubbii, sono sciolti i seguenti: « I. An dignitates, canonici, mansionarii et cappellani capituli, qui omnes ex usu et consuetudine tenentur celebrare in cathedrali ecclesia missas conventuales, teneantur ad easdem applicandas pro benefactoribus; et quatenus affirmative; II. An celebrantibus, et applicantibus missas conventuales solvenda sit eleemosyna a capitulo; et quatenus affirmative; VII. An eleemosyna desumenda sit ex massa distributionum, vel ex fructibus præbendæ singulorum canonicorum ». Ai quali fu risposto: « Ad I. Affirmative.—Ad II. Affirmative. — Ad VII. esse desumendam ex massa distributionum ».—Così pure *in Monasterien. Visitat. SS. Lim.* 6 dec. 1845; *in Vallen. Super eleemosynis missae conventualis* 22 aug. 1874 etc.

c) Le leggi sulle distribuzioni valgono altresì per le puntature, con questa differenza che nel primo caso gli assenti non percepiscono la distribuzione stabilita; nel secondo sono tenuti a pagar di proprio una multa corrispondente alle distribuzioni. Così la S. C. del Conc. *in Nullius Farfen. Distr.* 20 dec. 1738; *in Eugubina Punctaturar.* 5 apr. 1783; *in Ilcinen. Distr. seu Punct.* 13 sept. 1856.

d) In ordine alla puntatura, tanto vi è soggetto chi si assenta legittimamente, quanto chi senza giusta causa. Per quest' ultimo il Tridentino ha sancite

altre pene, ma *ferendae sententiae*, e pel primo anno v'è la perdita della metà dei frutti della prebenda.

e) La S. C. dove non si ritrovasse il fondo per le distribuzioni, ha talvolta obbligato i capitolari a formarlo, togliendolo dalle singole prebende o pensioni da se amministrate. Sia p. es. la causa *Monasterien. Visit. SS. Liminum* 6 dec. 1845, nella quale al dubbio: « An Vicarii Ecclesiae cathedralis Monasterien. missam conventualem pro benefactoribus gratis applicare teneantur; seu potius illis pro hac applicatione stipendium debeatur a Capitulo in casu », fu risposto: « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, ex massa conficienda prudenti iudicio Episcopi, per contributionem ex redditibus omnium praebendarum ».—Lo stesso fu risoluto *in Herbipolen., Missae conventualis* 2 iun. 1860, dove fu rescritto: « Vicarius teneri ad applicationem Missae conventualis per turnum una cum canonicis, soluto tamen eisdem stipendio ex massa conficienda, prudenti iudicio Episcopi, per contributum ex reditibus omnium praebendarum ».

f) Se è giusto che abbia lo stipendio chi supplisce l'assente nella conventuale, non è giusto parimenti che l'abbia di dieci regali (L. 2. 50) chi lo supplisce nell'officio di eddomadario, il quale non fa che pochissime cose, come intonar l'officio, ed altrettali.

II.

Di un parroco rimosso dalla cura ob odium plebis.

Mediolanen. Remotionis a paroecia—23 marzo 1889—Con decreto arcivescovile del dì 6 settembre 1882 ingiungevasi al sac. L., parroco di C., di allontanarsi dalla cura « in vista della persistenza dei disordini e dei continui reclami, e delle gravi osservazioni fatte dalla civile autorità... e per impedire uno stato di esaltamento che si sperava passaggiero ».

Il parroco ubbidì, ma ricorse in pari tempo alla S. C., la quale chieste ed avute larghe informazioni dall'Ordinario, rescrisse il dì 16 febbr. 1884 al medesimo: « Ut procedat ad formam iuris pro parochi destitutione ob odium plebis ».

La curia milanese iniziò subito il processo canonico. Furono uditi 50 testimoni, fra cui persone probe e qualificate, i quali misero in chiaro l'indole litigiosa ed ostinata del parroco, l'avarizia e qualche imprudenza commessa, per cui quel popolo l'odiava a morte e più attentati commise contro di lui, non cessando di fare istanze presso l' autorità civile ed ecclesiastica perchè fosse allontanato. L'autorità civile già ne avea decretata la espulsione per misure d'ordine pubblico, e le rendite facevale amministrare dal sub-economo. L'autorità ecclesiastica vi avea mandato un sostituto. Gli stessi testi prodotti in discarico dall'imputato non gli furono guari favorevoli. Onde la Curia il dì 2 ottobre 1886 emanò la seguente sentenza:

« 1° Constare de actuali odii plebis C. existentia contra rev. parochum L., non sine eiusdem culpa quoad odii causam.—2° Constare eum ob odium plebis neque posse neque audere in loco beneficii esse securum—3°Constare exinde de eiusdem inidoneitate ad sive veterem, sive novam paroeciam obtinendam.Quare rev. sacerdotem L. dicimus insuper destituendum et per hanc definitivam sententiam revera destitutum a paroecia iam consequuta loci C., ei tamen assignata libellarum quingentarum pensione ».

Da questa sentenza incontanente il parroco mosse appello presso la S. Sede.

La S. C., esaminata ponderatamente la causa, al dubbio:

An sententia curiae archiepiscopalis sit confirmanda, vel infirmanda in casu;

Rispose il dì 23 marzo 1889: *Sententiam esse confirmandam, reservata pensione 500 libellarum.*

Osservazioni:

a) È giusta causa di allontanare un parroco dalla cura l'odio della plebe, benchè cattiva (Cf. Zamboni tom. 4 Concl. S. C. C. v. *Parochus* §. *14 quoad remot. et priv.*; Bizzarri *Collect. in Alben. sup. remot. parochi populo invisi*). La ragione si è che il bene pubblico vuolsi anteporre al privato, secondo il *Can. Scias, 39, c. 7 q. 3*: « Nam plurimorum utilitas unius utilitati aut voluntati praeferenda est ».

b) La S. C., nel privare il parroco della cura, suole assegnargli una pensione sulle rendite, pel suo sostentamento.

III.

Del trasferimento di un curato da una parrocchia ad un'altra.

Nullius Montis Cassini, Translationis —23 Marzo 1889—*Per summaria precum*—Raffaele Patete parroco di Cardito, in Diocesi di Monte Cassino, espose alla S. Sede ch'egli, curato già da 19 anni, il dì 21 novembre 1886, accorso per sedare una rissa fra certi giovinastri suoi figliani, venne ferito nell'addome da un colpo di rivoltella, e il proiettile gli penetrò sì dentro, che non fu possibile di estrarlo. Riavuto quasi per miracolo dalla ferita, gli rimase tale una debolezza, che disperava di poter più amministrare quella parrocchia, sparsa per una vasta campagna e coperta l'inverno di neve. Perciò chiedeva che, vacando l'altra parrocchia di Acquaviva nella stessa Diocesi, ch'è piccola e raccolta tutta in un luogo, fosse a questa trasferito senz'alcun concorso.

L'Ordinario, richiesto d'informazione, la diede favorevole. Onde la S. C. il dì 23 marzo 1889, dietroa ccurato esame, rescrisse:

Pro gratia, praevio examine coram tribus examinatoribus prosynodatibus.

Corollarii:

a) Il Tridentino al *cap. 18 sess. 24 de ref.* prescrive il concorso nella collazione delle parrocchie: di che il semplice trasferimento da una cura ad un' altra non così facilmente si concede.

b) Nondimeno, per giuste cause, la S. Sede ha spesso dispensato dal concorso, permettendo che, previo il semplice esame d' idoneità, un sacerdote fosse investito della parrocchia: il che vale molto più pel trasferimento, nel quale il beneficiato è già da tempo nell'esercizio della cura.

c) In quest' ultimo caso non si lede neppure il diritto degli altri che intendano concorrere; giacchè, se questi non possono esercitarlo verso la parrocchia che vaca, possono benissimo verso la parrocchia dalla quale il novello parroco è trasferito.

d) Anzi per le su esposte ragioni non mancano autori che insegnano, il trasferimento di un parroco potersi compiere per sola autorità del Vescovo, « si nempe, come parla il Reiffenstuel *ad tit. de rer. permut. n. 38*, gravis causa id postulet, vel quia beneficiatus minus est idoneus ad praestanda munera beneficii huius, vel hoc in loco etc. ». E consentono l'Abbas *in c. Quaesitum 5 eod. tit. n. 7, et 8*; Innocentius *in c. Nisi de renunt.*; Engel *eod. tit. n. fin.* togliendone argomento dal *cit. cap. Quaesitum* § *fin.* nel quale va stabilito: « Si Episcopus causam inspexerit necessariam, licite poterit de uno loco ad alium transferre personas, ut quæ uno loco minus sunt utiles, alibi valeant utilius se exercere ».

e) E il Reiffenstuel cit. *n. 39* aggiunge: « Procedit doctrina etiamsi causa absque culpa beneficiarii eveniat, v. g. exurgat gravis aversio et odium populi adversus parochum, ita ut huius verba nihil amplius fructificent, populus divina contemnat, vel scandalum nascatur etc., ut apud Abbatem citatum bene observat Innocentius *l. c.* Ratio est quia bonum publicum debet praeferri privato, *can. Scias. 39 caus. 7 q. 1* ».— Lo stesso conferma la S. C. de' VV. e RR. *in Alben. super remotione parochi populo invisi 15 oct. 1601, ap. Bizzarri Collectanea.*

f) Il chiariss. Card. d'Annibale raccoglie tutto in brevi accenni *in Summula Par. 3 n. 61 in nota*, con dire: « Licet Episcopo, etiam tamquam delegato S. Ap.,.... (parochum) ex causa necessaria ad aliam parochiam transferre (*cap. 5 derer. permut.*, S. C. C. *27 ianuari, 18 decembris 1857, Acta S. s. v. XI, n. 159*), puta si in sua paroecia scandalum præbet, vel eum mala plebs odit (Paris. *De resign.* Reiffens. *in III lib. I, 19, n. 30*, Benedictus XIV *C. Apostolici minist.*) ». — Vedi anche Zamboni *tom. 4 Conclus. S. C. C. v. parochus* § *14 quoad remot. et privat.*

IV.

Se possa ottenersi dalla S. Sede la inversione dei fondi di un pio legato all'ornamento della Chiesa.

Barchinonen. Commutationis voluntatis—23 Marzo 1889—*Per summaria precum*—Il parroco di Rindevitlles, in Diocesi di Barcellona espose al S. Padre che nel 1833 un tal Giuseppe Goma, presso a morte, dispose per testa-

mento che di tutti i suoi beni si celebrassero anniversarii e messe, chiamando esecutore il parroco del luogo. Aggiunse che dalla morte del testatore, fino al 1856, innumerevoli messe ed anniversarii furono celebrati: dal 1858 fino ad ora si son celebrati mille anniversarii e due mila messe. I prefati beni intanto furono venduti con venia del Nunzio Apostolico, e il loro prezzo depositato nella cassa diocesana: di che le rendite aumentarono siffattamente, che oggidì possono dirsi raddoppiate.

Or essendosi costruita e decorata una cappella del SS. Sacramento in quella chiesa parrocchiale, per le gravi spese occorse, si dovè contrarre un forte debito, e non si avea modo come soddisfarlo. Chiedeva perciò la grazia di applicare il capitale di quel pio lascito ad estinguere in tutto, o nella più gran parte, il debito contratto.

L'Ordinario commendò la istanza, ed attestò che le rendite formavano prima la somma di L. 225, ed ora ascendono a L. 450.

La S. C. però maturamente considerato l'esposto, il dì 23 marzo 1889 rescrisse:

Prout petitur non expedire, et pro gratia reductionis missarum ad tertiam redituum partem, ad effectum erogandi in causam expositam ad decennium, facto verbo cum SS.mo.

Osservazioni:

a) È regola da tutti ammessa che « disponat unusquisque super suis uti dignum est, et sit lex eius voluntas ». *Nov. 22.* In amendue i diritti poi vien disposto che questa ultima volontà del defunto in tutti i modi venga con esattezza eseguita (*Can. Ult. volunt. caus. 13, qu. 2; Lex I Cod. de SS. Eccl.*)

b) La S. Sede ha facoltà di mutare la volontà dei defunti, non senza però una giusta causa di necessità (*Fargna De iur. patr. P. V, can. 11, caus. 4, n. 2. — Conc. Trid. Sess. 22. c. 6 de ref.*).

c) Trattandosi di costruire o di riparare gli edifizii destinati al culto di Dio, la S. C. del Conc. ha soluto talvolta permettere che, mancando altri mezzi, si adoperasse in quell'uso qualche parte dei pii legati (*Fanen. 31 ian. 1852*).

V

Si sanano riduzioni malamente fatte si concedono novelle condonazioni riduzioni di oneri di messe.

Herbipolen, et Ordinis S. Augustini Commutationis voluntatis et absolutionis —23 mar. 1889—*Per summaria precum* —Il Convento de' FF. Eremitani di Münnerstadt nel 1856 ottenne dal proprio Vescovo di Erbipoli una riduzione su varie fondazioni pie che gravavano sopra di esso. Posteriormente si trovò un libro, nel quale si dichiarava che nel 1622 un' altra riduzione erasi ottenuta sulle stesse antiche fondazioni. Si seppe inoltre che di alcune fondazioni ridotte esistevano i fondi, mentre per errore si era esposto nella domanda essere stati i fondi rapiti dal governo. Chiedevasi perciò la sanatoria delle riduzioni anzidette, la condonazione degli obblighi pii fin qui non adempiti, e una nuova riduzione di altri pesi posteriormente imposti al monastero.

Le cause onde si domandavano queste grazie, erano le perturbazioni e le gravi calamità subite da quel Convento; la perdita di molti beni; la gravezza dei pesi medesimi; le rendite considerevolmente diminuite; lo scemato numero di religiosi, ridotti a dieci che non bastavano a soddisfare quelle obbligazioni.

La S. C., chieste ed avute le debite informazioni dal procurator generale degli Agostiniani, dietro le calde commendatizie di quel Vescovo, il dì 23 marzo 1889, benignamente rescrisse:

Pro gratia sanationis quoad praeteritum, cum onere celebrandi singulis mensibus unam missam cum cantu et duas lectas in unoquoque conventu; quoad futurum pro gratia reductionis arbitrio et conscientiae Episcopi, facto verbo cum SS.mo.

Corollarii:

a) Le omissioni di pii legati procedute in buona fede, han meritato per lo più dalla S. Sede la grazia dell'assoluzione (S. C. C. *in Taurinen. Absolut. et Reduct. Missar.* 8 apr. 1843).

b) Ai Vescovi, d'ordinario, si suol concedere dalla S. Sede la facoltà di ridurre i pesi dei legati pii, ma colla condizione che questi non siano stati altra volta ridotti. Dove tal condizione non s

avveri, la riduzione fatta dal Vescovo sarà nulla.

c) È giusta causa di riduzione o semplice, o iterata, la perdita o la notevole diminuzione delle rendite, giacchè come insegna il Fagnano *in cap. Ex parte n. 2 De Const.*, « fructus oneribus respondere debent ». Il che ha luogo sopratutto quando la diminuzione sia causata da calamità pubbliche, o da gravosi balzelli (S. C. C. *in Mazarien. Red. Missar.* 11 iul. 1846).

d) Altro titolo di riduzione può esser pure *nimia eleemosynarum tenuitas*, per la celebrazione delle messe, quando siano inferiori alla tassa diocesana (Conc. Trid. *Sess. 25. c. 4 de ref.* Bened. XIV *De Syn. Dioec. lib. V, c. 10, n 1*).

Sacra Congregazione de'Riti

I.

Se gli stipiti degli altari fissi debbano essere necessariamente di pietra e se basti che siano di mattoni con cemento, detto marmorizzato.

Senien.—14 Dec. 1888—In nova quadam parochiali Ecclesia Dioeceseos Senien. Modrussen. tria erecta sunt altaria, quorum maius ex integro lapideum est; reliqua mensam quidem habent integram ex uno lapide, stipitem vero ex opere uti vocant *marmorisato*. Quum quæstio orta sit an duo haec minora altaria tamquam fixa haberi possint, ideoque cum Ecclesia et maiori altari rite consecranda sint; hinc Rev.mus D.nus Georgius Posilovic hodiernus Episcopus Senien. et Madrussen. S. Rituum Congregationi sequentia Dubia pro opportuna solutione humiliter subiecit, nimirum:

Dubium I. Stipes altaris fixi consecrandi debetne esse lapideus, ita quidem ut communiter putari ac facile probari possit totus lapideus?

Dubium II. Licetne consecrare altare, cuius nucleus quamvis lapideus, undique tamen tectus sit lateribus quibus superinducta est crusta *marmorisata?*

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Cæremoniarum Magistris, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, nimirum:

Ad I. Affirmative:

Ad II. Negative. Atque ita rescripsit, ac declaravit die 14 Decembris 1888.

II.

Se gli alunni di una Congregazione religiosa di voti semplici debbano o possano far commemorazione del Titolare dell'Istituto nei Suffragii dei Santi.

Congr. Missionarior. S. Cordis Jesu—14 Dec. 1888—R. P. Julius Chevalier, hodiernus Moderator Generalis Congregationis Missionariorum Sacri Cordis Jesu, S. Rituum Congregationi sequens Dubium pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum:

Utrum occurrente officio ritus semiduplicis teneantur Alumni eiusdem Congregationis addere Commemorationem de Sacro Corde Iesu, utpote Titulari, suffragiis Sanctorum? Et quatenus *Negative*, utrum facultatem habeant eiusmodi commemorationem facere, necne?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita proposito Dubio rescribendum censuit:

Detur Decretum in una *Congregationis Ss.mi Redemptoris* die 17 Maii 1853 (1). Atque ita rescripsit die 14 Decem. 1888.

III.

Formola per benedire ed imporre lo scapolare della B. V. M. del Monte Carmelo, da usarsi da' sacerdoti che ne hanno la facoltà.

℣. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam

℟. Et salutare tuum da nobis.

℣. Domine exaudi etc.

℟. Et clamor meus etc.

℣. Dominus vobiscum

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: « Quando Sacerdotes Congregationis SS. Redemptoris apponere debent in officio commemorationes, seu suffragia Sanctorum, tenentur ne inter illa apponere tantum commemorationem S. Alphonsi Mariae Institutoris Congregationis, vel illam etiam adiicere SS. Redemptoris Congregationis Titularis?—Resp. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam ».

Donde si raccoglie che dagl'Istituti di voti semplici debbasi far commemorazione, nei suffragii, del Fondatore, non già del Titolare.

℟. Et cum spiritu tuo.

Oremus—Domine Jesu Christe, humani generis Salvator, hunc habitum quem propter tuum tuaeque Genitricis Virginis Mariae de Monte Carmelo amorem servus tuus devote est delaturus, dexterâ tuâ sanctifica, ut, eadem Genitrice tua intercedente, ab hoste maligno defensus in tua gratia usque ad mortem perseveret: Qui vivis et regnas.... ℟. Amen.

Deinde aspergat aqua benedicta habitum et postea ipsum imponat, dicens: Accipe hunc habitum benedictum precans sanctissimam Virginem, ut eius meritis illum perferas sine macula, et te ab omni adversitate defendat atque ad vitam perducat aeternam. Amen.

Deinde dicat: Ego, ex potestate mihi concessa, recipio te ad participationem omnium bonorum spiritualium, quae, cooperante misericordia Jesu Christi, a Religiosis de Monte Carmelo peraguntur. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Bene ✠ dicat te conditor coeli et terrae Deus omnipotens, qui te cooptare dignatus est in confraternitatem Beatae Mariae Virginis de monte Carmelo, quam exoramus, ut in hora obitus tui, conterat caput serpentis antiqui; atque palmam et coronam sempiternam haereditatis tandem consequaris. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Aspergat aqua benedicta.

DECRETUM

Approbationis.

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII tributis, ad instantiam plurium sacerdotum praesertim Congregationis SS.mi Redemptoris, suprascriptam breviorem formulam benedictionis et impositionis Scapularis Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo a Sacerdotibus adhibendam, qui facultate gaudent adscribendi Fideles Confraternitatis ejusdem Deiparae sub enunciato titulo, a R.mo Assessore ipsius Sacrae Congregationis revisam approbavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 24 Iulii 1888.

A. *Card.* Bianchi *S. R. C. Praefectus*
Laur. Salvati *Secrius.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze

Gli oratorii del Terz'Ordine secolare di S. Francesco non godono più della indulgenza della Porziuncola.

Beatissime Pater,

Petrus Eugenius Rougerie, Episcopus Apamiensis, sequens Dubium Sacræ Indulgentiarum Congregationi proponit:

An ex Constitutione SS.mi Domini Nostri Leonis Papae XIII, quae incipit *Misericors Dei Filius*, abrogatum sit privilegium, quo, uti asseritur, in Ecclesiis, ubi erectae reperiebantur Congregationes Tertii Ordinis Saecularis S. Francisci Assisiensis, acquiri poterat Indulgentia de Portiuncula nuncupata?

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita suprarelato dubio respondit: *Affirmative.*

Datum Romae ex Secretaria ejusdem Sac. Congregationis, die 13 Decembris 1888.

S. *Card.* Vannutelli, *Praef.*
Alexander *Episcopus* Oensis, *Secr.*

Sacra Congregazione del S. Officio

I.

La moglie di un soldato, partito per la guerra, di cui non si hanno più notizie, chiede unirsi in matrimonio con un cugino di lei.

Beatissime Pater,

Humiliter exponitur S. V. quod Victoria N..., Diœcesis N..., die 10 Maii 1865, matrimonium contraxit cum Josepho N..., ex quo duos liberos habuit. Anno autem 1870, dictus Josephus ad bellum profectus est et die 19 Januarii 1871, in prælio quod ad civitatem S. Quintini commissum est, disparuit, ut constat ex litteris Ministri, qui militiæ præest, die 11 Decembris 1865 datis nec ex eo tempore ulla fama de eo audita fuit, licet ipsius nomen, die 19 Julii 1882, in diario reipublicæ *(Journal officiel)* promulgatum fuerit. Ideo Josephus jure habitus est ut defunctus et tribunal N..., per sententiam diei 4 Ju

nii 1886, pronuntiavit quod constat de ejus obitu.

Addendum quod Josephus, si Victoriæ fides habenda est, pactum iniisset cum septem e suis sociis ut post prælium convenirent ad eumdem locum, solusque a conventu abfuisset.

Nunc autem Victoria N..., jure civili vidua, et 41 annos nata, matrimonium contrahere vellet cum Ludovico N..., annos 42 nato, nostræ Diœcesis, humiliterque uterque implorant dispensationem super impedimento secundi in linea aequali consanguinitatis gradus.

Causæ sunt: 1.° Scandalum cohabitationis incestuosæ tollendum; 2.° Quatuor liberi legitimandi; 3.° Dies fixa ad contractum civilem ineundum, nempe 11.ª mensis currentis.—Oratores sunt pauperrimi.

N..., 2.ª Aprilis 1887.

Feria IV, die 27 Aprilis 1887.

In Congregatione Generali habita coram Eminentissimis PP. Cardinalibus, proposito dubio circa obitum Josephi N..., instante ejus uxore Victoria N..., quæ matrimonium inire cupit cum Ludovico N... ejus consobrino, iidem Eminentissimi Patres decreverunt: *Dummodo ex authenticis documentis et ex testibus fide dignis saltem summarie et extrajudicialiter constet non solum de iis quæ ab Episcopo exponuntur, sed insuper Josephum N.. sincero animo prosequutum fuisse uxorem et liberos neque ullam adfuisse causam quare eos desereret, permitti posse Oratrici, ut matrimonium ineat cum Ludovico N..., prævia dispensatione super 2.° consanguinitatis gradu in linea laterali aequali, pro qua supplicandum Sanctissimo.*

Eadem die ac feria Sanctissimus Eminentissimorum PP. resolutionem approbavit atque petitam gratiam concedere dignatus est.

J. Mancini, *S. R. et U. J. Not.*

II.

Si chiede la facoltà di un processo sommario per la nullità di un matrimonio, contratto con impedimento di consanguinità.

Beatissime Pater,

Delphina N. Diœcesis N., anno 1880 matrimonium in facie Ecclesiæ nulliter contraxit cum Gustavo N. suo in tertio mixto cum quarto lineæ collateralis gradu consanguineo, non obtenta dispensatione et reticito impedimento. Verum infaustæ fuerunt nuptiæ; et anno proxime elapso, divortium obtinuit a judicibus civilibus. Jam vero in eo est ut civiliter contrahat cum alio viro, omnia sunt parata, et dies ad contrahendum ante proximam Quadragesimam fixa. Omnino impossibile est ad formam juris et Constitutionis Benedicti PP. XIV quae incipit *Dei miseratione* procedere, cum deficiat tempus et partes sint ruriculae, rudes, ignarae, et ad contrahendum civiliter omnino paratae, nec tempus nec pecuniam consumere volentes. Jam bis eas allocutus est Vicarius Generalis et cohortatus, at prorsus inutiliter.

Quare Vicarius Generalis, ad pedes Sanctitatis vestrae supplex provolutus, expostulat facultatem de nullitate prioris matrimonii extrajudicialiter cognoscendi, eamque pronunciandi modo de ea constet.

Feria IV, die 1 Februarii 1888.

In Congregatione Generali habita coram Eminentissimis et Reverendissimis DD. Cardinalibus Inquisitoribus Generalibus proposita suprascripta instantia, et praehabito voto DD. Consultorum, iidem Eminentissimi et Reverendissimi DD. rescribi mandarunt: *Dummodo ex processu in Curia faciendo constet de existentia impedimenti, prout in precibus, et nullam obtentam fuisse dispensationem, permitti posse mulieri transitum ad alias nuptias.*

J. Mancini, *S. R. et U. J. Not.*

Sacra Congregazione dell' Indice

Condanna di un opuscolo.

Decretum —13 April. 1889 —La S. C. condanna e mette all'Indice, coll'approvazione di S. S. l'opuscolo seguente:

Roma e l'Italia e la realtà delle cose, pensieri di un Prelato italiano. Opuscolo estratto dalla *Rassegna Nazionale* an. XI, vol. XLVI, 1° marzo 1889. Firenze ecc.

DECRETI E DICHIARAZIONI RECENTI
DELLA S. CONGR. DE' RITI

(Cont.—V. pag. 9-13 di q. P.)

—

II. Officio divino

§. *1. Officio in genere.*

Sommario—1. Il celebrante nei vesperi non può portare la stola—2. Non si può assistere alla funzione dai mansionarii e dai chierici in rocchetto — 3. Vale la consuetud. di designarsi le lezioni del mattutino non dal primo, ma da un altro cerimoniere—4. Non è tenuto di ripetere l'officio chi abbia errato nel recitarlo—5. Le preci liturgiche non possono rendersi monche per ragione della musica—6. La oraz. di S. Ignazio di Loiola dee conchiudersi *Per Dominum etc.*—7. Come debbasi dire il *Confiteor* quando in coro assiste l'Ordinario—8. Se l' officio d' inverno possa recitarsi in luogo diverso dal coro—9. Circa l'entrare e il rientrare nel coro—10. Nel mattutino e nelle lodi del lunedì che si anticipano la Domenica, le preci, e i suffragii, se occorrono, devono dirsi in ginocchio — 11. Può ritenersi l'uso che i cantori dicano l'intero invitatorio dopo il *Gloria Patri*—12. Nel tempo dell'officio, ancorchè di defunto, e non siavi obbligo di coro, non si può nell'altare maggiore celebrar privatamente—13. Nell'off. del S. Cuor di Gesù dee dirsi il doppio *Alleluia*—14. Quando debbasi togliere in coro il berrettino: rito nel cantare le lezioni—15. I Regolari non debbono far le ottave delle feste della Diocesi dove si ritrovano—16. Se il can. coadiutore abbia mai diritto di cantar l' antifona — 17. Se possa valer la consuetud. di recitar tutte le ore minori prima della messa conventuale—18. Possono cantarsi i Vesperi con soli alcuni versi dei salmi?—19. Circa il modo di turificare nei Vesperi l' altare del Santo, oltre quello del SS.—20. I privilegii di una Diocesi, quanto all'officio, possono valere per altre che usano lo stesso calendario? — 21. Circa il modo di recitare l' officio piccolo della B. V.—22. Circa la separazione del mattutino dalle lodi—23. Circa i responsorii con doppio asterisco — 24. Se verso il fine dell' officio possano aggiungersi altre preci e funzioni—25. Se dopo terza nelle Cattedrali debba dirsi *fidelium animae etc.* — 26. Se valga l'anticipazione del mattutino nel giorno precedente prima dell'ora stabilita—27. Quali sieno le lezioni del 1. Nott. nella festa di S. Domenico — 28. La nona lezione deve recitarsi dall'eddomadario, non dal capo del Capitolo—29. Se la commem. *de cruce* debba farsi nei Santi semplici: se possa farsi la commem. *de S. Maria* quando siasi recitato l'officio piccolo della B. V.—30. Quali sieno le lezioni del 1. nott. nell'off. di S. Ilario—31. Quali le lezioni del 2. e 3. nott. *infra octavam* delle feste della Cattedra di S. Pietro e del SS. Rosario—32. Dove non ci è obbligo di coro, i Vesperi possono cantarsi di qualsivoglia festa—33. Un istituto che non ha il proprio, dee conformarsi al calendario della Diocesi — 34. Circa la conchiusione del mattutino quando si separa dalle lodi—35. Se nella festa di S. Giuseppe debbasi recitare il *Te Deum* da chi dice l' off. piccolo della B. V.

1. An canonico celebranti in vesperis solemnibus liceat amictum et Stolam sub pluviali deferre?

Resp. 12 ian. 1878 in Templen. ad 9, n. 5716: « Negative ».

2. An licite possint mansionarii, clerici et initiandi adsistere sacris functionibus, induti rochetto, vel superpelliceo, formam rochetti praeseferenti?

Resp. ibid. ad 14: « Negative, et serventur decreta ».

3. Ex antiqua Ecclesiae Cath. Almerien. consuetudine, quae etiam in nonnullis aliis Hispaniae viget Cathedralibus, matutini lectiones cantaturis non designari a beneficiato primo caeremoniarum magistro, sed ab alio deputato chori magistro; quaeritur utrum recensita consuetudo servanda nec ne sit?

Resp. 30 mar. 1878 in Almerien., n. 5724: « Consuetudinem praedictam servari posse ».

4. An teneatur ad repetendam recitationem officii, qui ex errore recitaverit partem officii vel etiam integrum officium, approbatum tantum pro aliqua ecclesia particulari?

Resp. 11 mai. 1878 in Societ. Jesu ad 24 n. 5728: « Negative in omnibus ».

5. An possint omitti, ratione musici concentus, quaedam verba orationum ex. gr. *Ave Maria*, ita ut in cantu harum orationum supprimantur aliquae praerogativae B. M. V. ex. g. *Mater Dei?*

Resp. ibid. ad 25: « Negative ».

6. An conclusio adhibenda pro oratione S. Ignatii de Loyola sit *per Dominum* vel *qui vivis* etc.?

Resp. ibid. ad 26: « Conclusionem dicendam esse *Per Dominum nostrum Jesum Christum* ».

7. —I. An quando Ordinarius chorali officio assistit, hebdomadarius dicere debeat in confessione facienda *Tibi Pater*, vel potius *Vobis Fratres?*

II. An idem dicere debeat Chorus inclinans se ad Praelatum, vel hebdomadarium?

III. An Ordinarius dicere debeat *Tibi Pater* ad hebdomadarium vel potius *Vobis Fratres?*

Resp. 25 mai. 1878 in Lucen., n. 5733: « Ad I., II. et III. Servetur caeremoniale, ideoque contrariam consuetudinem esse abolendam ». (1)

8. « R.me D.ne uti Frater—Relatæ fuerunt in S. R. C. preces Capituli istius Ecclesiae Cathedralis Atrien. pro obtinenda venia persolvendi divina officia tempore hyemali in quodam loco, cuius ichnographiam exhibuit, separato ac distincto a choro consueto. Sacra vero eadem Congr., postquam rem accurato examine perpenderit atque votum alterius ex Apostol. Cærem. magistris in scriptis exquisierit, maximi quoque faciens informationem ab ipsa A. T. desuper traditam, in casu rescribendum censuit: *Non licere, sed Episcopus provideat pro sua prudentia.* Curet itaque A. T. eiusmodi S. R. C. Rescriptum praefato Capitulo notum reddere, atque simul ea qua praestat sollicitudine atque rerum liturgicarum peritia, opportunam provisionem capere. Romae die 25 maii 1878 ». (in Atrien. n. 5734).

9. Juxta Caerem. Episcopor. Lib. I, Cap. 18, n. 4 *Si.... quispiam Canonicus superveniat, inchoato iam officio vel missa..... statim genuflectit versus altare parumper orans;* quaeritur an si quis e choro egreditur ob aliquam necessitatem, et iterum ingrediatur officio perdurante, teneatur ad genuflexionem et orationem toties quoties chorum ipsum ingrediatur, an tantum prima vice?

Resp. 27 iul. 1878 in Derthusen ad 4, n. 5739: « Orator consulat probatos auctores ».

10. An quotiescumque tempore quadragesimae ex speciali indulto recitatur in choro die dominica post vesperas et completorium matutinum cum laudibus insequentis feriae II, ad preces feriales ac suffragia Sanctorum standum sit sicuti in antiphona feriali B. M. V. in diebus dominicis?

Resp. 3 aug. 1878 in Bergomen. ad 1, n. 5743: « Negative ».

(1) Il Cerem. de' Vescovi P. II cap. IV prescrive che, officiando il Vescovo in coro, a lui spetta dire il *Confiteor*, come sta nell'Officio. Quando il Vescovo è presente e non officia, il *Confiteor* si dirà dall'eddomadario, ma sempre come sta nell'Officio e solo s'inchinerà al Vescovo alle parole *Indulgentiam et absolutionem* etc. e al *Benedicat et custodiat* etc.

11. In Cathedrali Ecclesia Iacen. usum obtinet, quo cantores in invitatorio, postquam, expleto cantu ℟. *Gloria Patri*, chorus partem invitatorii de more respondit, integrum invitatorium ipsi decantent absque responsione chori: an talis usus servari licite valeat?

Resp. 26 nov. 1878 in Jacen., n. 5750: « Servetur usus ».

12. — I. Missam privatam in altari maiori illo tempore quo in choro horæ canonicae dicuntur, decreta S. R. C. celebrari prohibent: quaeritur an sub denominatione horarum canonicarum etiam officium defunctorum in casu intelligatur?

II. Et quatenus affirmative, an haec prohibitio extendatur ad illas ecclesias, in quibus proprie dictus chorus non invenitur, sed diversi sacerdotes, occasione funerum congregati, officium defunctorum in communi recitent?

Resp. 20 dec. 1878 in Gnesnen. et Posnanien., n. 5758: Ad I. et II. « Affirmative ».

13. Officium SS. Cordis Jesu, quod recitatur in Ecclesia Mexicana feria VI post octavam SS. Corporis Christi, illud est, cuius hymnus ad vesperas et matutinum est *Quicumque certum quaeritis.* Jamvero nonnullis in Breviariis recentioribus adduntur duo *Alleluja* in responsoriis horarum, sicut intra tempus paschale. Quaeritur ergo, an addenda vel omittenda sint haec *Alleluja?*

Resp. 31 mar. 1879 in De Zacathecas ad 4, n. 5775: « Nihil innovandum ».

14. S. R. C. in insigni Basilica S. Mariae Trans Tiberim, praecipue relate ad assertam antiquam consuetudinem haec ab omnibus servanda constituit:

« I. Qui pileolo utuntur, eum in choro semper deponant dum accedentes aut recedentes salutant altare, dum genuflectunt, dum confessionem faciunt aut incensatur; tempore autem divini officii cum soli intonant psalmos aut antiphonas, cum in medio chori ad legile cantant aut legunt invitatorium, lectiones, responsoria brevia, martyrologium etc.; tempore demum missae dum aqua benedicta asperguntur, dicunt, *Gloria*, *Credo*, *Sanctus*, *Agnus Dei*, dum canitur Evangelium, recipiunt aut dant pacem; dum SS. Sacramentum elevatur, ministratur aut defertur; ad benedictionem in fine missae.

« II. Lector, qui in medio chori lectiones recitat, aut cantat, benedictionem petat caput profunde versus hebdomadarium inclinans, legat distincte ac devote, et in fine uniuscuiusque lectionis, si non est canonicus, genuflectat ad verba *Tu autem Domine.* » (4 Apr. 1879 in Romana, n. 5779).

15. Utrum Regulares habentes festa propria, sed ad normam rubricarum Breviarii Rom. se conformantes kalendariis Dioecesium Hispaniarum, teneantur se conformare etiam ad octavas festorum Dioecesium, quando non adest decretum pro Regularibus?

Resp. 20 mar. 1880 in Ord. S. Joan. de Deo, n. 5805: « Negative, et dentur decreta in una Panormitana diei 10 septembris 1741 et Florentina diei 14 iunii 1843 ad primum » (1).

16. An deficientibus quatuor canonicis, qui vesperarum antiphonas incipiant, canonicus coadiutor ius habeat antiphonam praecinendi, etiamsi coadiutus choro intersit et antiphonam iuxta ordinem intonaverit?

Resp. 7 aug. 1880 in Auximana, n. 5813: « Affirmative ».

17. In Metrop. Ecclesia S. Jacobi de Chile mos viget, ab immemorabili tempore inductus, recitandi horas canonicas minores ante missam solemnem seu conventualem iis diebus in quibus locum habeat concio vel processio: an licite eiusmodi mos continuari valeat?

Resp. 7 aug. 1880 in S. Jacobi de Chile, n. 5815: « Negative quoties fieri debeat concio; affirmative si agenda sit processio cum SS. Eucharistiae Sacramento. »

18. Potestne tolerari praxis quae invaluit in quibusdam Ecclesiis ut in vesperis decantentur aliqui versus ex omnibus vel aliquibus psalmis vespertinis ceteris omissis?

Resp. 11 mar. 1882 in Monteyeren. et Angelorum ad 4, n. 5834: « Negative, et inducta praxis omnino eliminanda ».

19. Iuxta Caeremoniale Episcoporum inter vesperas solemniores potest thurificari praeter altare SS. Sacramenti etiam illud dicatum Sancto, cuius festum agitur. Hinc quaeritur num liceat a suppedaneo altaris Sancti thurificare tantummodo ipsius Sancti imago, omissa altaris thurificatione necne?

Resp. 4 maii 1882 in Sanctorien. ad 3 n. 5842: « Servetur loci consuetudo ».

20. Privilegia concessa tantummodo Cincinnatensi Archidioecesi quoad recitationem divini officii, valere ne possunt pro aliis septem Dioecesibus, pro quibus simul cum ipsa Archidioecesi Cincinnaten. ordo divini officii recitandi conficitur?

Resp. 27 febr. 1883 in Cincinnaten. ad 1, n. 5867: « Negative ».

21.—I. An in recitatione officii parvi de B. V. Maria liceat dicere hymnum *Te Deum* in festis Deiparae in Adventu, aut in Quadragesima occurrentibus?

II. An in choro, diebus in quibus celebrantur festa duplicia, duplicandae sint antiphonae ad matutinum, laudes et vesperas?

III. An possint licite addi commemorationes de Septem doloribus B. V. Virginis et de S. Ioseph? et quatenus negative, an eiusmodi consuetudinem, a longissimis temporibus inductam, S. Sedes benigne approbare dignetur?

Resp. 27 febr. 1883 in Rhedonen., n. 5868: « Ad I. Hymnus *Te Deum* in officio parvo B. M. V. recitari, sive dici debere a Nativitate Domini usque ad Septuagesimam, ed a Dominica Resurrectionis usque ad Adventum; in Adventu autem, et a Septuagesima usque ad Pascha, nonnisi in festis B. M. Virginis.

« Ad II. Affirmative, si officium recitetur integrum, id est cum tribus Nocturnis; negative, si unum nocturnum tantummodo recitetur.

« Ad III. Affirmative quoad commemorationem S. Ioseph tantum. »

22. Si contingat in recitatione privata separari matutinum a laudibus, quaeritur quomodo concludendum sit matutinum, praesertim in feriis maioribus, in quibus preces flexis genibus addendae sunt ad omnes horas? et quomodo inchoandae sint laudes?

Resp. 18 mai. 1883 in Marianopolitana ad 2, n. 5871: « Matutinum in casu concludendum oratione de officio diei, laudes inchoandas ut in psalterio ».

23. Quando duplex in responsoriis re-

(1) Ne' cit. decr. è sancito: « Regulares non teneri ad recitationem officii de octava Patroni loci vel Titularis principalis ».

peritur asteriscus, debet ne prima repetitio fieri usque ad versum, an usque ad asteriscum, secundum tantum?

Resp. 2 iun. 1883 in Cuneen. ad 13, n. 5874: « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, iuxta alias decreta, et ut suis locis notatur in Breviario ».

24. An tolerari possit consuetudo, qua in Dominicis et in omnibus festis solemnibus B. M. V. ad finem completorii, immediate post *Benedicat et custodiat nos* Chorus intonat hymnum *O gloriosa virginum* etc. et ita processionaliter accedit ad altare B. Virginis ad canendam antiphonam, seu *Ave Regina coelorum* seu *Alma Redemptoris Mater*, etc. iuxta tempus, et post huiusce antiphonae cantum immediate intonat et canit litanias lauretanas, supprimendo recitationem *Pater*, *Ave et Credo*, praescriptam a rubricis in fine completorii?

Resp. 30 iun. 1883 in Senen. ad 3, n. 5878: « Servari posse consuetudinem; dummodo officium integre recitetur, comprehensa oratione *Sacrosanctae* ».

25. Utrum in Ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis in fine tertiae ante missam conventualem dicendus sit versus *Fidelium animae*, uti praescriptum videtur in Rubrica Breviarii XXX n. 3., et uti decrevit S. R. C. die 24 aprilis 1742 in Thelesina; an vero omittendus sit, uti contendunt nonnulli, declarationi eiusdem S. C. die 27 februarii 1847 in Senen. ad 4, innixi?

Resp. 13 iul. 1883 in Petrocoricen., ad 1, n. 5883: « Servetur Rubrica ».

26. Haec S. Rit. Congregatio interrogata: Quanam hora liceat incipere privatam matutini cum laudibus recitationem vesperae diei praecedentis, respondendum censuit die 16 martii 1876 in una de Zacathecas: Privatam recitationem matutini cum laudibus diei subsequentis incipi posse quando sol medium cursum tenet inter meridiem et occasum. Nunc vero quaeritur an praedicta resolutio ita intelligenda sit, ut ille non satisfaceret obligationi suae qui matutinum cum laudibus vespere diei praecedentis recitaret priusquam sol medium cursum teneret inter meridiem et occasum?

Resp. ibid. ad 3: « Consulantur probati auctores ».

27. In festo S. Dominici Conf. nuper a SS. D. N. Leone PP. XIII ad ritum duplicem maiorem evecto, quaenam lectiones in primo nocturno legendae sunt?

Resp. 13 aug. 1883 in Ostien. et Veliternen. ad 2, n. 5885: « Legendae sunt lectiones de communi 2. loco Conf. non Pontif. *Beatus vir* ».

28. In Cathedrali Ecclesia de Linares diebus solemnioribus nona matutini lectio non ab hebdomadario, sed a Capituli praeside recitari solet: an huiusmodi consuetudo licite continuari possit?

Resp. 11 ian. 1884 in De Linares, n. 5901: « Consuetudinem in casu esse abusum, et ideo tollendum ».

29—I. Quoties recitatur officium festi simplicis, debetne fieri commemoratio de cruce ante suffragia Sanctorum, seu commemorationes communes, tam in vesperis, quam in laudibus?

II. In Cath. Ecclesia Palentina inter commemorationes communes semper fit commemoratio de S. Maria, etiamsi in feriis quadragesimae et sacri adventus recitatum sit officium parvum, quod adversari videtur respondenti rubricæ Breviarii, hoc non obstante servanda est huiusmodi consuetudo?

Resp. 12 febr. 1884 in Palentina ad 3 et 4, n. 5906: Ad I. « Negative iuxta Rubricas ». — Ad II. « Serventur Rubricae ».

30. In officio S. Hilarii Episcopi C. et Eccl. Doct. lectiones 1. Noct. sunt ne de Scriptura occurrente, an de Communi Doctorum *Sapientiam*?

Resp. 9 maii 1884 in Congr. Cleric. Reg. Excalceat. SS. Crucis et Passion. D. N. J. C. ad 6, n. 5909: « Lectiones I. Nocturni sunt de Scriptura occurrente ».

31. I. Quaenam ex communi repetendae sunt lectiones 2 et 3 nocturni infra octavam, utriusque Cathedrae S. Petri, Apostolorum, an Confessorum Pontificum?

II. Quaenam lectiones recitari debent in 2. et 3. nocturno infra octavam SS. Rosarii, cum in Octavario non reperiantur communes lectiones pro octavis B. M. V.?

Resp. 29 dec. 1884 in Lucionen. ad 3 et 5, n. 5929: Ad utrumque: « Repetantur lectiones diei festi ».

32. Utrum in ecclesiis mere parochialibus, ubi non adest obligatio chori, vesperae, quae ad devotionem populi die-

bus dominicis et festivis cantantur, conformes esse debeant officio diei, ut in Breviario, vel desumi possint ex alio quolibet officio ex. gr. de SS. Sacramento, vel de B. Maria Virgine?

Resp. ibid. ad 13: « Licitum est in casu vesperas de alio officio cantare, dummodo ii qui ad horas canonicas tenentur, privatim recitent illas de officio currente ».

33. Superior Missionariorum Immaculati Cordis B. M. V. et rector Collegii Hispanici Romae existentis exponens suum institutum, utpote recens fundatum, non habere proprium ordinem ad Officium divinum persolvendum sacrumque faciendum, humillime exquisivit: An ipse orator et sui alumni Romae degentes teneantur, vel possint, uti Kalendario et proprio Cleri Romani?

Resp. 16 ian. 1886 in Romana seu Collegii Hispanici ad 1, n. 5958: « Affirmative ».

34. An quoties in privata recitatione separentur laudes a matutino, hoc semper concludendum sit post respectivam orationem per ℣. *Dominus vobiscum* etc. et ℣. *Fidelium animae* etc. nec non cum *Pater noster*, iuxta sententiam, quam tenet S. Alphonsus de Ligorio in suo opere Theol. Mor. Lib. IV, art. IV, n. 167?

Resp. 1 febr. 1886 Dubii, n. 5961: « Affirmative ».

35. An in festo S. Joseph, hodie Ecclesiae universalis Patroni, pia sodalitia, quae in oratoriis officium B. Mariae V. persolvunt, recitare debeant hymnum *Te Deum*, uti praecipitur in festo Annuntiationis Deiparae?

Resp. 30 mar. 1886, Dubii, n. 5967: « Affirmative ».

DISCORSO DI SUA SANTITÀ

AL COLLEGIO DEI CARDINALI

Nel suo giorno natalizio 3 marzo 1889

—

La devozione e l'affetto, di cui sono improntate le parole che a nome del Sacro Collegio Ella, Signor Cardinale, Ci ha rivolto, e i voti fatti per la Nostra conservazione e prosperità, non possono non commuoverci vivamente. Ci torna di consolazione e di conforto il sapere che il Sacro Collegio prende la più sincera parte alle Nostre gioie e ai Nostri dolori: gioie e dolori che si alternano sempre nella vita, ma che con più vivo contrasto si manifestarono in questo ultimo anno. Siamo immensamente debitori al Signore per la singolare assistenza prestataci, non solo in questo, ma in tutti gli undici anni di Pontificato, già trascorsi: ed al cominciare dell'ottantesimo anno di età, sentiamo più che mai il bisogno che le Nostre deboli forze siano potentemente sostenute dall'alto. Tanto più che le difficoltà del governo della Chiesa, in tempi così critici, esigono, da chi ne porta il peso, cure molteplici e gravissime e di tutti i momenti.

Le condizioni generali d'Europa e del mondo, il Sacro Collegio ben lo conosce, sono oltremodo incerte e paurose; e si ripercuotono dolorosamente sulla Santa Sede. Priva di una vera sovranità che ne assicuri l'indipendenza, e sottoposta al potere altrui, non può non risentire le incertezze, i pericoli, i danni cui è esposta l'Italia al di dentro e al di fuori. Onde è che ogni agitazione che sorga all'interno, e particolarmente a Roma, ogni disastro che la minacci dall'estero, fa nascere nei cattolici di tutto il mondo apprensioni, ansietà e timori per la sorte del loro Capo. — A questa che può dirsi fondamentale cagione delle Nostre sollecitudini, altre se ne aggiungono parimenti gravissime, per il lamentevole stato delle cose religiose in Italia. Si è detto, ed anche in alto luogo si è ripetuto, che la Chiesa in Italia gode della maggior libertà e di una condizione la più invidiabile. Ma come ascoltare senza giusta indignazione simili enormezze? Il solo fatto di avere, coll'occupazione del principato civile, tolto alla S. Sede la sua sovrana indipendenza, è già tale offesa che le altre comprende ed abbraccia. Questa offesa tocca direttamente il Capo supremo della cattolicità, e la libertà della sua azione nel mondo: questa violata o comunque impedita, tutto il governo della Chiesa convien che ne soffra.—

Ma oltre questa, altre offese abbiamo a deplorare contro il Nostro spirituale potere in Italia. Qui l'esercizio del ministero episcopale nei nuovi Pastori che Noi nominiamo soffre indugi od impedimenti pel così detto *Exequatur*, che per sistema si differisce sempre di molti mesi, e diviene per l'autorità laica il mezzo di assoggettare le persone, da Noi con diligentissima ponderazione prescelte, ad inquisizioni fiscali, talore anche della più bassa specie. Nè è nuovo il caso che a persone degnissime, giudicate da Noi adatte agli speciali bisogni di alcune Diocesi, sia negato il possesso della mensa; la qual cosa, oltre la privazione dei mezzi necessarî alla vita, porta pure funesti effetti su molti atti della giurisdizione episcopale, indispensabili al governo di una Diocesi. Ma non basta; chè per alcune nomine s'impongono vincoli anche più forti coi pretesi diritti di patronato, prima abbandonati e non esercitati per più anni, poi ripresi e mantenuti duramente: i quali peraltro non potendosi da Noi in alcun modo ammettere per mancanza di ogni fondamento giuridico e delle condizioni volute dai canoni per esercitarli, avrebbero per effetto di lasciare indefinitamente senza Pastori un numero non piccolo di Diocesi. E infatti ve ne sono al presente non poche, vacate da qualche anno, e tutte sommamente desiderose di avere in mezzo a loro i Vescovi da Noi da lungo tempo nominati.

Nè basta ancora: ricordiamo, solo accennando, e le difficoltà opposte alla recluta del giovane Clero e alle vocazioni ecclesiastiche; e la sottrazione di tanti operai evangelici per la dispersione degli Ordini religiosi; l'esclusione della Chiesa dal pubblico insegnamento; le disposizioni del nuovo codice penale contro il Clero; la confisca di una gran parte della sostanza ecclesiastica; gli atti già consumati e gli altri che si minacciano a danno delle Opere pie, dei pii Sodalizii e di qualsiasi istituzione cattolica; il favore accordato alle sètte, nemiche giurate del nome cristiano.—Sarebbero queste per avventura le prove della sconfinata libertà di cui gode ora la Chiesa in Italia?

Questo stato di cose, se nuoce alla Chiesa, è funestissimo all'Italia, e le fa correre tutti i danni di cui è causa alle nazioni l'oblio e il disprezzo della religione. Abbiamo ricordato, non ha guari, il grande interesse che vi è per le nazioni di non allontanarsi da Cristo e dalla sua Chiesa, senza la cui sovrumana virtù invano si spera di contenere i popoli nel dovere e di assicurar loro i beneficî inestimabili della pace.—Ciò vale in modo tutto proprio per l'Italia, che fatta centro per Roma della religione divina e favorita dalla Provvidenza più di ogni altra nazione, dovrebbe provare tanto più gravemente le conseguenze del suo allontanamento da Cristo, quanto maggiore sarebbe la sua ingratitudine. Le nazioni, come gl'individui, quando si scostano dalla via tracciata loro dalla Provvidenza, vanno miseramente in decadenza ed a certa rovina. È follia sperare che l'Italia possa godere prosperità, facendo guerra alla religione di Cristo. È follia sperare che l'Italia possa aver pace, sicurezza, tranquillità, finchè si mantiene viva la lotta contro il Papato, se ne conculcano le ragioni, e gli si nega quella condizione di vera sovranità, che è efficace tutela della sua indipendenza. Vegga pertanto il popolo italiano e riconosca alfine dove e quali siano i suoi veri amici; e seguendo l'impulso dell'indole sua, profondamente religiosa e cristiana, s'ispiri sempre alle gloriose tradizioni dei suoi tempi migliori.

Intanto Noi, tra le difficoltà che Ci circondano, confidati negli aiuti del cielo e nella santità della causa che sosteniamo, sicuri della costante cooperazione del Sacro Collegio, proseguiremo animosi l'opera Nostra, aspettando ed affrettando colla preghiera il momento della misericordia per la Chiesa e per la società. Ed attestando nuovamente al S. Collegio il Nostro grato animo, a pegno di specialissimo affetto, impartiamo ad esso e ai singoli suoi membri, come pure ai Vescovi e Prelati e a quanti sono qui presenti, l'Apostolica benedizione.

IL S. PADRE AL VESCOVO DI BRESCIA

VEN.LI FRATRI EPISCOPO BRIXIENSI

LEO PP. XIII.

Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam Benedictionem.—Gratam scito Nobis epistolam tuam fuisse. In ea enim visi sumus novum perspicere testimonium episcopalis vigilantiæ tuæ, itemque studii singularis, quo perseveras cum colere Nos amantissime, tum iurium Apostolicæ Sedis velle atque optare incolumitatem. Animique tui declarandi siqua detur opportunitas, te videmus eam libenter arripere, nec præterlabi facile sinere: uti nuper, cum illud in lucem prodiit Opusculum (1), quod ipse commemoras: quodque sane si displicet tibi, ut scribis, iure displicet. Imo vero nemo pudens rerumque existimator æquus reperiatur, quin tecum magna voluntate consentiat. Hoc enim quis ferendum putet, res permagni momenti, cum potestate Pontificis Maximi, cum ipsa Apostolici muneris libertate copulatas, audacter ad suum revocari arbitrium, publiceque diiudicari ab homine quidem privato, nulla ad id auctoritate prædito? Atqui ab ipso Pontifice iudicata caussa est: is enim quid et sentiat ipsemet, et sentire ceteros oporteat, non semel neque obscure significavit. Utrumne suadere secus multitudini, salva officii religione, liceat? Illud vero magis arrogans magisque præposterum, consilia rerum gerendarum dare, Sedique Apostolicæ quid optimum factu sit, velle ostendere. Sane eiusmodi disputationum huc fere summa redit, expedire atque utile esse, sedate Nos pacateque acquiescere rebus novis ac temporibus. Scilicet quod est per vim iniuriamque actum, id cuperent Nostra fieri voluntate ratum; perinde ac minime liqueret, hanc rerum conditionem, in quam diu compellimur, omnino esse et a dignitate romani Pontificis alienam, et veræ eius libertati repugnantem, ita quidem ut non illam accipere, sed perpeti necessitate coacti debeamus, quoad summo ac providentissimo rerum humanarum moderatori Deo placuerit. Præterea civilem romanorum Pontificum auctoritatem non populorum voluntas, sed verius pravarum sectarum audacia violavit: illae quippe sacram coniuratæ evertere potestatem, initium excidii a civili principatu fecere, ut hoc veluti expugnato deiectoque præsidio, in illam ipsam conatus suos impetusque converterent. Id iam quam aperte obstinateque moliantur, res loquitur ipsa. Opportunum est igitur ac magnopere salutare munire animos diligenter contra huius generis scripta, eo periculosiora quod, ut plurimum, simulatione modestiæ atque ementita religionis specie multitudini imponunt. — Cælestium munerum auspicem ac benevolentiæ Nostræ testem tibi, Venerabilis Frater, et Clero populoque tuo Apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romæ apud S. Petrum, die XXXI Martii An. MDCCCLXXXIX Pontificatus Nostri duodecimo.

LEO PP. XIII.

(1) L' opuscolo già messo all'Indice, ha per titolo: *Roma e l' Italia, e la realtà delle cose. Pensieri di un Prelato italiano*—L' autore di quest' opuscolo, dopo la pubblicazione della Lettera di Sua Santità al Vescovo di Brescia, ha lodevolmente ritrattato e condannato quanto ivi sta scritto.

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

CAPO II.

Istituti di Voti Semplici

(Cont.—V. Vol. V, Part. II, pag. 230-234)

ARTICOLO V.

Condizioni richieste per la fondazione e l'apertura delle case d' Istituti di voti semplici.

SOMMARIO—1. Condizioni per l'apertura di nuove case religiose—2. 1.ª Approvazione dei legittimi superiori—a) Del Papa: disposizioni del dritto—72. Opinione dei Dottori—73. Circa gl'istituti di voti semplici—74. b) Approvazione del Vescovo—75. c) Approv. del Parroco: quistione—76. Opposizione che può

fare il parroco per lesione dei suoi diritti — 77. Quali sieno i veri diritti parrocchiali —78. Non si può fare opposizione per diminuzione di concorso alla chiesa parrocchiale e per diminuzione delle oblazioni spontanee dei fedeli—79. Se possa il parroco opporsi alle fondaz. di case di voti semplici —80. 2.ª Condizione: numero dei soggetti per le case di religiosi di voti solenni, sì maschi,—81. come femmine—82. Per le case di voti semplici—83. 3.ª Condizione: non recar pregiudizio alle altre case religiose —84. Ciò non corre pei conventi di monache—85. Nè per le case di voti semplici.

69. Fondato che si è l'Istituto di voti semplici con venia del Vescovo, ed ottenutane l'approvazione dalla S. Sede, con quali condizioni si possano fondare ed aprire novelle case del medesimo istituto, conviene ora d'investigare.—E poichè per la fondazione di nuovi conventi d'istituti di voti solenni v'ha molta difficoltà nello assegnare le vere condizioni che vi si richiedono, noi, dato uno sguardo a queste condizioni, discenderemo a parlare della fondazione delle nuove case di voti semplici.

Le condizioni richieste per l'apertura dei conventi di voti solenni riguardano: 1.° l' approvazione dei legittimi superiori; 2.° il numero dei religiosi che son chiamati ad abitarli; e 3.° la indennità degli altri vicini monasteri.

70. In quanto all' approvazione de' legittimi superiori, non s' intendono qui solo i superiori dell'Ordine, su che non cade difficoltà, ma i superiori altresì della gerarchia ecclesiastica, quali sono il Papa, il Vescovo, il Parroco. Fa duopo vedere se di tutti e tre questi superiori richieggasi sempre il beneplacito.

71. E in quanto al Papa, la Decretale di Gregorio X *(in 6 Lib. 3 tit. 17 de Relig. Dom. c. Religionem)* vuole la sua venia per la erezione di nuove case di famiglie religiose, tranne quelle degli Agostiniani, dei Carmelitani, de'Domenicani e de'Francescani. E la detta venia la richiede non da tutti gli ordini religiosi, ma dai soli mendicanti, fondati dopo il Concilio ecumenico di Laterano, sotto Innocenzo III, e nella ipotesi che a questi di regola sia vietato di possedere in comune. La quale ipotesi al presente, così disponendo il Tridentino, non si avvera che nei soli Cappuccini ed Osservanti, i quali per altro, come Francescani, erano eccettuati dalla legge Clementina. Dunque per questo capo non si richiederebbe oggidì la venia pontificia per la fondazione di nuove case di nessuno degli ordini religiosi.

V' ha inoltre la Decretale di Bonifacio VIII del 1298 *(in 6. Lib. 5, tit. 6 de excessibus Praelator. cap. Eum ex eo)*. In essa è vietata, senza espressa facoltà pontificia, la erezione di nuove case di ordini mendicanti, (tranne se di eremiti) *quibus victum tribuere solet incerta mendicitas;* donde dovrebbesi raccogliere che oggidì, essendo i soli Cappuccini ed Osservanti eccettuati dal Tridentino dalla facoltà di possedere in comune, questi soli sarebbero colpito dal detto divieto.

Viene in terzo luogo la Bolla *Instaurandae* d'Innocenzo X del 22 ottobre 1652 in cui si prescrive l'obbligo della venia apostolica nella fondazione di nuove case di Ordini religiosi sì mendicanti e sì possidenti: questo però solo per la Italia e per le isole adiacenti, e pei soli maschi, non tenendosi parola delle femmine.

72. Molti e accreditati Canonisti, seguendo il Fagnano (in Cap. *Non amplius de Constitutionibus)* dai prefati documenti deducono che siffatto obbligo della venia pontificia oggidì abbia luogo solo nella Italia e nelle Isole adiacenti, e nell' estero solo per la fondazione dei nuovi conventi dei Cappuccini e degli Osservanti (Cf. Bouix *De Jure Reg. P. II. Sect. II, C. I, § II.)*

Altri però sono di contrario avviso. E fra questi primeggia il celebratissimo Benedetto XIV, il quale nella immortale opera *De Synodo Dioecesana* (l. q., c. l. n. 9) insegna: « Communis hodie et in tribunalibus recepta est opinio, non licere regularibus, tam intra quam extra Italiam, nova monasteria aut conventus seu collegia fundare, sola Episcopi localis auctoritate, sed Apostolicae Sedis licentiam praeterea necessariam esse ». Lo stesso dice il Ferraris *(v. Conventus a. 1, n. 13 seqq.)*; lo stesso il Monacelli *(P. I, tit. 6, form. 19 not. 31)*

ed altri non pochi. La ragione di questa, ormai comune, sentenza, vuolsi ricavare forse più che dai canoni e dalle leggi scritte, dalla invalsa usanza generale e dalla pratica delle sacre Congregazioni di Roma, la quale porta che di nessun ordine religioso si fondino nuove case, senza il beneplacito Apostolico, così nella Italia, come per tutto altrove. « Quidquid sit, insegna opportunamente il Vecchiotti (*Vol. 2, p. 157 in fin.*), de hac quaestione, quam aliis libenter relinquimus, nos ultro fatemur ex hodierna S. Sedis praxi receptum esse, ut nullum absque apostolico beneplacito monasterium sive mulierum erigatur; adeoque profitemur standum esse stylo Romanæ Curiæ ut ait Pignatellius *tom. I, Cons. 199*, quae licentiam Sedis Apostolicae et Ordinarii copulatim requirit ». Perciò nelle lettere Apost. *Romanos Pontifices* del dì 14 maggio 1881, dirette ai Vescovi e ai missionarii d'Inghilterra e di Scozia si legge: « Quare communis hodie sententia est, cui favet passim rerum iudicatarum auctoritas, non licere Regularibus tam intra quam extra Italiam nova monasteria, aut conventus sive collegia fundare sola Episcopi venia impetrata, sed indultam quoque a Sede Apostolica facultatem requiri ».

Pei monasteri di donne poi, la venia Apostolica non solo è necessaria alla clausura papale, ma sì ancora alla validità dei voti solenni (V. S. C. EE. et RR. 6 dec. 1839 *in Ravennaten.*; 20 sept. 1840 *in Viennen. et S. Hippoliti;* 20 iun. 1851 *in Sorana;* 2 sept. 1864 *Archiepiscopo Baltimorensi*—ap. Bizzarri *Collectanea* etc.).

73. Ma che è da dire degl'Istituti di voti semplici? Sono ancor questi compresi nella detta legge? È chiaro come nei citati luoghi di diritto non si parli che di soli Ordini religiosi di voti solenni, e come anche la pratica della Curia Romana riguardi questi solamente. In quanto alle Congregazioni di voti semplici, ecco come parla il Ferraris, sull'autorità di decisioni della S. Sede (*v. Conventus art. 1, n. 32*): « Talia tamen requisita locum non habent, nec exiguntur pro congregationibus presbyterorum saecularium collegialiter viventium, et sola auctoritate Ordinarii fundatis et erectis. Sic decisum refert Nicolius (in *Flosculis* verbo *conventus*, n. 1): Sub decretis super erectione novorum conventuum non comprehenduntur congregationes presbyterorum saecularium in communi viventium, erectae auctoritate Ordinarii: S. Congregatio Episcoporum et regularium, Caputaquensi, 13 ianuar. 1623: et hanc sententiam tenuit quoque S. C. Concilii, 9 augusti 1629, ex libro 12 decretorum, folio 298 ».—Così pure insegna il Ferrante (*Elementa iuris Canonici p. 141*): « Haec autem requisita locum non habent in fundandis hospitiis regularium vel domibus congregationis clericorum saecularium ».—Così pure il Bouix (l. c. § VI): « Ad erigendam novam domum alicuius congregationis, quae, vel nulla vota, vel non perpetua, vel simplicia dumtaxat, emittere solet, videtur sufficere licentia Episcopi ». Onde si può bene raccogliere che per la fondazione di novelle case d'Istituti di voti semplici, o temporanei, o anche di Congregazioni senza voti, così di maschi, come di femmine, non è, generalmente parlando, necessario il permesso della S. Sede.

Abbiamo detto *generalmente parlando:* imperocchè laddove le Costituzioni di qualche Istituto, approvate dalla S. Sede, prescrivano il beneplacito apostolico per la fondazione di nuove case, tal prescrizione si dovrà osservare. E però scrivemmo nel precedente Articolo (n. 64, p. 233) che la S. Sede per ordinario riserva a sè la facoltà di erigere le case di noviziato, di trasferire altrove la casa madre e di stabilire o dividere le provincie.

74. Passiamo al secondo permesso da esaminare, qual è quello del Vescovo. Qui non v'ha quistione da muovere, essendo chiarissime le parole del Tridentino (*Sess. 25 de Regul. c. 3*): « Nec de cetero similia loca (*monasteria*) erigantur, sine Episcopi, in cuius Dioecesi erigenda sunt, licentia prius obtenta ». Per qualsivoglia monastero adunque da erigere, dimandasi necessariamente la venia del Vescovo. Vuolsi però notare: 1.° che il permesso del Vescovo, non esclude quello del Papa, secondo si è detto innanzi (Bened. XIV *De Syn. Dioec. l. 9, c. 1, n. 9*);

2.° che però quando il Papa esclude espressamente l'obbligo di chieder venia dal Vescovo, quest'obbligo non corre (Pasqualigus *l. c.);*—3.° che questa licenza deve darla il Vescovo solo, non bastando il Vicario capitolare (Pasqualigus l. c.), e neppure, checchè altri dica, il Vicario generale (Fagnanus *in cap.Non amplius, tit.De institutionib.);* —4.° e finalmente che il Vescovo non può negare il chiesto consenso senza giuste cause; e contro il suo diniego si dà l'appello alla S. Sede, il quale ha l'effetto sospensivo (Greg. XV, Const. *Cum alias* 17 aug. 1722 n. 4; Ferraris, v. Conventus a. 1, n. 18; Pignatellus *T. I, Consult. 179, n. 45).*

Tutto ciò vale così per la fondazione dei conventi di ordini religiosi con voti solenni, come per la erezione di case delle Congregazioni di voti semplici, e sì dell' uno come dell'altro sesso.

75. Che deve dirsi poi del parroco? È necessario, per tali erezioni, di ottenere il suo permesso, o almeno, d' interpellarlo, per udirne le ragioni? Ecco una quistione gravissima con ardore agitata fra i canonisti. Alcuni, come il Pignatelli *(l. c. n. 68),* vogliono, sotto pena di nullità, che nella fondazione di nuove case non solo il parroco si debba interpellare, ma che se ne debba ottenere il permesso. Derivano quest'obbligo dal diritto che ha il parroco sulla sepoltura e sull'amministrazione dei sacramenti che possono aver luogo nella nuova chiesa: lo derivano inoltre dalla Costit. di Clemente VIII *Quoniam* del dì 23 luglio 1603, la quale vieta agli Ordinarii di permettere simili fondazioni *nisi vocatis et auditis in eisdem civitate et locis existentibus conventuum prioribus, seu procuratoribus, et aliis interesse habentibus, et causa (servatis servandis) cognita constiterit, in eisdem civitate et locis novos eiusmodi erigendos conventus sine aliorum detrimento commode sustentari posse.* « Certum quippe est, dice il Pignatelli, verbis illis, *et aliis interesse habentibus*, parochum, sive capitulum collegiatae, vel cathedralis intelligendum esse ».

Altri, come il Card. Petra *(Tom. I Const. 2 Pasch II, sect. 1, n. 31)*, lo Schmalzgrueber *(In tit. 36 lib. 3 Decretal. n. 35),* il Leurenio *(For. Eccles. tom. 3)*, il Reiffenstuel *(In tit. 48, lib. 3 Decretal. n. 33)* richiedono solo che il parroco venga interpellato, poggiando la loro sentenza sulle allegate parole di Clemente VIII *vocatis et auditis.... et aliis interesse habentibus,* dove la parola *aliis* la riferiscono sopratutto ai parroci che vi hanno interesse.

Altri finalmente, come il Passerino (ap. P. Bremond *Bullar. Ordin. Praedicator. tom. 8, tract. de consens. bull. tit. 1, qu. 2 n. 10*), il Pasqualigo (ap. Reiffenst. *l. c.*), il Bouix *(l. c. Cap. IV § et II)*, opinano, per la validità della fondazione non vi esser bisogno nè della venia nè della interpellazione del parroco, perchè non richiesta dal dritto. Alla ragione messa innanzi dagli avversarii, rispondono che quell'*aliis* di Clemente VIII non debba riferirsi a' parroci, o ad altri estranei, ma agli stessi religiosi di cui si tratta; vale a dire che si debbano interpellare non solo i priori ed i procuratori dei monasteri del luogo, ma sì ancora gli altri superiori, cui convenga agire a nome del proprio monastero, e confortano questa opinione colle parole della stessa Bolla che dichiara il fine della disposizione: « Nisi constiterit *novos* eiusmodi erigendos conventus sine *aliorum* detrimento commode sustentari posse ».

Quale di queste sentenze sia la più vera, il deciderlo non è da noi. Non possiamo però non dichiarare che, esclusa la prima perchè troppo rigida e sostenuta forse da un solo, la seconda ci sembra più probabile e sicura sì pel peso della ragione a bastanza solida, e sì per l'autorità dei canonisti che la sostengono. Le ragioni della terza per verità, benchè allegate dal rinomato Bouix, non ci sembrano troppo convincenti per distruggere l'opposta.

Vuolsi però qui ben riflettere che, ritenuta vera la seconda sentenza la quale richiede la interpellazione dal parroco, questa dovrebbesi fare sotto pena di nullità nella erezione dei soli monasteri di mendicanti, non già negli altri, parlando di quelli solamente la Bolla cit. di Clemente VIII (1).

(1) Vedi più innanzi al n. 83 il tenore di questa Bolla.

76. Checchè però sia di queste opinioni, quello che da tutti viene ammesso come certo, si è che il Vescovo non può permettere la fondazione di case religiose con vero pregiudizio dei diritti parrocchiali; giacchè, ammesso pure che la cit. Costit. di Clemente VIII non si debba riferire ai parroci, v'ha il Cap. *Intelleximus* (I, tit. 32 *de novi operis nuntiatione*) il quale prescrive: « Nulla ecclesia in praeiudicium est alterius construenda. »—Di qui viene che il parroco può benissimo fare opposizioni alla nuova costruzione, e può ancora dalla sentenza del Vescovo muovere appello alla S^a^ Sede, con effetto sospensivo. Così tutti i canonisti (Cf. Laurent. de Nicollis *Praxis canonica tom. I, l. E, § 1, n. 7;* Barbosa *de Off. Episc. Par. II, alleg. 26, n. 5;* Paxjordanus *Elucubr. divers. lib 5, tit. 8, n. 39).*

77. Ma quali sono i veri diritti parrocchiali, che debbano in siffatta guisa tutelarsi? Eccoli come li enumera il de Bonis (*de Oratoriis publicis* cap. 10 n. 176), sull' autorità dell'Abate (*in Rubrica de parochis, n. 2):* « Parochiale ius consistere: 1° in eo ut parochiani diebus festis de praecepto audiant missam in parochiali ecclesia (cap. 2, *de parochiis*); quamquam id consilium potius quam praeceptum videatur: 2° ut parochiani recipiant sacramenta a parocho (cap. *nullus, de parochiis*); quod hodie reducitur ad Eucharistiam in Paschate et in morte, ad extremam unctionem, et matrimonium: 3° ut sepeliantur fideles in sua parochia, nisi habuerint sepulchrum maiorum, aut in alia ecclesia elegerint sepulturam; quibus in casibus reservatur parocho, iuxta constitutiones et consuetudines dioeceseum, quaedam emolumenta parochialia: 4° ut ecclesiae parochiali solvantur decimae et oblationes, iuxta tamen consuetudinem uniuscuiusque dioecesis ».

Quando adunque uno di questi diritti venga messo in pericolo dalla nuova fondazione il parroco a tutta ragione può impedirla. Ma il Bouix giustamente osserva che un tal pericolo è piuttosto chimerico anzichè reale. Ed ecco com'egli ragiona (*l. c. § III qu. III*): « Ex eo quod regularium domus alicubi fundetur, nequaquam sequitur ad parochum non pertinere viatici, extremae unctionis, matrimoniique ministrationem, et Divinae Eucharistiae in Paschate porrectionem. Item illae sum remanet ius parochi ad decimas, et ac oblationes e iustitia ipsi debitas. Item i parochiali ecclesia adhuc de iure sepeliend sunt parochiani, qui sepulchrum maiorun non habent, nec alibi sepulturam elegerunt In his consistunt iura parochialia... et nul lum ex his ob novi conventus erectionen immutatur aut in discrimen adducitur » Onde, conchiude il cit. Autore, allora solamente il parroco potrebbe appellare *ob laesa iura parochialia,* quando il Vescovo con su decreto trasferisse qualcuno dei prefati diritti al nuovo convento, ovvero quando la nuova costruzione, o per la soverchia vicinanza o per altra causa, riuscisse di nocumento alla casa o al fondo del Curato, o venisse a turbare le funzioni parrocchiali.

78. Ma il parroco non può fare opposizione altresì quando la nuova fondazione possa causare una diminuzione di concorso alla chiesa parrocchiale, o diminuzione delle oblazioni spontanee dei fedeli, o simiglianti cose, le quali tornano di nocumento a lui?

Tutto ciò non è di stretto diritto parrocchiale, e perciò non offre al parroco giusta ragione di opporsi. Ciò rilevasi dallo insegnamento dei Canonisti (V. Monacelli *Form. tit. 6, form. 10, n. 15;* Petra *ac Const. Pasch.* II, sect. I n. 16 seqq., t. 1) e dalle molte risoluzioni della S. C. de VV. e RR., come *in Ianuensi 5 sept. 1692, in Placentina 20 mai. 1697;* e di quella del Concilio, come *in Maceratensi 10 mai. 1687; in Theatina 29 iul. 1690; in Foroliviensi 6 ian. 1694; in Sarsinatensi 19 dec. 1772* etc. In dette cause la opposizione del parroco, e anche quella del Vescovo, non valsero ad impedire la costruzione di nuove chiese per la diminuzione del concorso e delle spontanee limosine dei fedeli.

79. Tutto ciò che si è detto fin qui intorno alla opposizione che possa fare il parroco, vale ancora, per le case di Congregazioni di voti semplici? Si distingua: Se queste case hanno annessa una chiesa pubblica, il parroco può fare eccezioni, laddove vegga lesi i suoi diritti, e ciò non per ragione del religioso

istituto, ma della nuova chiesa che si apre. Se poi la casa non ha un pubblico oratorio, nessun diritto compete al parroco di opporsi, essendochè le cit. Bolle riguardano solo gli Ordini Religiosi di voti solenni.

80. Un' altra condizione per la erezione di nuovi conventi concerne il numero di soggetti che vi debbono dimorare. Il Tridentino (Sess. *25 de reg. c. 3.*) prescrisse: « In praedictis autem monasteriis et domibus, tam virorum quam mulierum, bona immobilia possidentibus vel non possidentibus, is tantum numerus constituatur, ac in posterum conservetur, qui vel ex redditibus propriis monasteriorum, vel ex consuetis eleemosynis, commode possit sustentari ».—Gregorio XV determinò più precisamente il numero di ciascuna casa nella Costit. *Cum alias* del dì 17 agosto 1622, disponendo: « De caetero monasterium, conventus, domus, congregatio, vel societas religiosorum seu regularium, cuiuscumque (etiam mendicantium) ordinis, societatis et instituti, quocumque nomine nuncupentur..., non erigantur, nisi in eo saltem duodecim fratres, aut monachi, seu religiosi, inhabitare, ac ex redditibus et consuetis eleemosynis sustentari valeant».—La stessa determinazione fu sancita e confermata da Urbano VII, con decreto della S. C. del Concilio (ap. Ferraris v. *Conventus a. 1, n. 27*), e colla seguente clausola: « Alioquin monasteria et loca huiusmodi, posthac recipienda, in quibus duodecim religiosi, ut supra, sustentari atque inhabitare non poterunt, et actu non habitaverint, Ordinarii loci visitationi, correctioni, atque omnimodae jurisdictioni subiecta esse intelligantur ».

Dagli allegati documenti si raccoglie che, per la fondazione di un novello monastero o di una nuova casa di Ordini regolari, fa mestieri che essa abbia tali rendite o risorse, da poter alimentare non meno di dodici religiosi, dedotte tutte le passività, e non escluse le spese di culto. E fa pur mestieri che tal numero di religiosi abiti realmente nella casa, perchè possa essere esente della giurisdizione del Vescovo (1).

(1) Gli Ordini regolari possono tenere ospizii, con minor numero di soggetti. Ma la S. Sede ciò non consente se non con varie condizioni che son raccolte nel decreto della S. C. dei VV. e RR. del 15 settembre 1690. Noi ne diamo il tenore, perchè segna la pratica ordinaria della S. C.: « Patres Carmelitas discalceatos posse continuare de Hospitio, vel potius ipsum reducere ad hospitium saeculare cum abitatione, quae tantummodo deserviat pro recipiendis religiosis itinerantibus, quod in illo nulla servetur forma regularis, nec erigatur Ecclesia, seu Oratorium formale cum ianua in publica via, sed tantum oratorium internum, ad effectum inibi missas et orationes privatas pro eorum spirituali usu celebrandi tantum. Quando in illo Sacramenta non administrantur, non fiant publicae conciones, nec divinae, aliaeque functiones peragantur; non tumulentur cadavera, nec retineatur campana, nec aliquid signum quod vero conventui adaptetur, et transcendat naturam et conditionem meri et simplicis hospitii saecularis, addita prohibitione quaestuandi, nec non quod regulares ad illud se transferentes, non assumant titulum praesidentis, vel alterius officialitatis, subiicendo ulterius in casu contraventionis ipso facto poenis contra religiosos degentes extra claustra, non obstante quacumque exemptione aliisque arbitrio S. C. Et quod super observantia praemissorum provincialis et definitorium valide se obligent coram Episcopo, qui instrumentum dictae obligationis ad eamdem S. C. transmittat ».

81. Lo stesso deve dirsi della fondazione di un novello monastero di monache, benchè le sopradette costituz. non parlino che di religiosi. Ecco la pratica della S. C. dei VV. e RR. secondo vien riferita dal Fagnano (*in Cap. Grave de off. Ind. Ordin. n. 53*): « Supplicationes autem reiiciuntur ad Congregationem Episcoporum et Regularium, in qua examinantur conditiones et qualitates ad id requisitae, nempe ut erectio non fiat pro pauciori numero quam duodecim monialium choristarum: ut dos constituatur non in censibus, sed in bonis stabilibus frugiferis ac liberis ab omni onere et fideicommisso purificato, aut purificando: et non minoris redditus pro dicto numero duodecim, quam tercentorum ducatorum aureorum, et maioris pro locorum qualitate, ultra dotes ordinarias a puellis deferendas: ut monasterium erigatur intra mœnia in

loco salubri ac libero a prospectu: ut fabrica, clausura, ecclesia interiori, et exteriori, loco pro novitiis distincto, atque omnibus officinis sit sufficienter instructum, et alia id genus ». Siffatte condizioni furono ricordate nella causa *Sorana erectionis monasterii*, agitata presso la S. C. de' VV. e RR. il dì 20 giugno 1851 (ap. Bizzarri *Collectanea*, *p. 650*). E che questa pratica sia stata osservata costantemente fin dai tempi antichi, lo attesta il Ferraris (v. *Moniales art. 2, n. 6*) colle parole: « Numerus monialium debet esse saltem duodecim: S. C. Episcoporum et Regularium in Cameracensi 18 decembris 1600 et 22 iulii 1601 » (1).

82. Le case intanto d'istituti di voti semplici, vanno soggette a queste prescrizioni? — È chiaro che gli allegati documenti parlino di veri ordini religiosi che sono di voti solenni, i quali di per sè vanno esenti dalla giurisdizione del Vescovo. Per ciò che s'attiene alle Congregazioni di voti semplici, fa d'uopo di osservare le proprie costituzioni approvate dalla S. Sede, le quali se nulla prescrivono circa il numero de'soggetti, per ogni casa, si appartiene alla discrezione dei superiori dell'istituto, e ancor del Vescovo l'esame dei mezzi di sussistenza e del numero dei soggetti, di cui ciascuna casa debba essere fornita.

83. Finalmente la nuova fondazione non dee recar pregiudizio alle altre case religiose, ch' esistono nel luogo. Mette conto innanzi tutto tener presenti le disposizioni Pontificie.

Clemente VIII nella Costit. *Quoniam* del 23 luglio 1603 così stabilisce: « Declaramus locorum Ordinarios non posse licentiam ad novos conventus cuiuscumque mendicantium Ordinis, in civitatibus et locis eorum ordinariae iurisdictioni subiectis erigendos impertire, nisi vocatis et auditis aliorum in eisdem civitatibus et locis existentium conventuum prioribus seu procuratoribus, et aliis interesse habentibus, et causa servatis servandis cognita, constiterit, in eisdem civitatibus et locis novos eiusmodi erigendos conventus, sine aliorum detrimento commode sustentari posse. Si vero ab eorum, in huiusmodi causis, sententiis, ad Nos et Apostolicam Sedem provocari et appellari contigerit, ipsos Ordinarios tamdiu erectionem novorum conventuum suspendere debere, quousque a Nobis et Apostolica Sede in eadem causa pronuntiatum exstiterit; et irritum nihilominus et inane decernentes quidquid secus super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari ».

Gregorio XV nella Costit. *Cum alias* del 17 agosto 1622, confermando ed ampliando la precedente di Clem. VIII, vieta che non solo dei mendicanti, ma di qualsivoglia Ordine ed istituto religioso si aprano conventi, senza che « priores seu procuratores aliorum monasteriorum, conventuum seu domorum aliarum religionum... non solum in praedictis, sed etiam in aliis per quatuor millia passuum circumvicinis locis, ad id vocati et auditi fuerint, vel alias Ordinariis locorum constiterit, religiosos monasterii, conventus, seu domus regularis sic erigendi seu erigendae, absque detrimento religiosorum, in monasteriis seu domibus ante in civitatibus seu locis huiusmodi erectis, degentium, ibi in numero duodecim commode et congrue manuteneri et ali posse ». E aggiunge che, appellandosi dalla sentenza dell'Ordinario, la causa debba essere devoluta alla S. C. de' Vescovi e Regolari.

Dalle quali disposizioni si raccoglie: 1.° che il Vescovo innanzi di concedere la licenza del nuovo convento, deve interpellare i priori e i procuratori de' conventi vicini, per l'ambito di quattro miglia, affine di conoscere se torni loro in danno la novella fondazione—2.° che quest' obbligo non corre, laddove il Vescovo sia certo che non abbia luogo siffatto danno—3.° che in qualunque modo il Vescovo abbia data la detta licenza, contro di essa gli altri conventi possono muovere appello alla S. Sede, con effetto sospensivo.

(1) Stante l'odierno sperpero di Religiosi in Italia, la S. Sede mostrasi indulgente assai circa queste condizioni prescritte dalle leggi ecclesiastiche per la totale o parziale occupazione di qualche antico convento o per l'apertura di novelle case religiose, le quali si acquistano e si edificano a nome privato. Vedi ciò che scrivemmo nel Vol. IV, Par. I, p. 161.

84. Si noti che questa disposizione non corre pei monasteri di monache, le quali vivono di rendite proprie, e non mai possono divenir causa di litigi per questue o per limosine di messe, o per amministrazione di sacramenti o per elezione di sepoltura. Così il Ferraris (v. *Conventus art. 1, n. 21*), il Monacelli *(form. Seg. Par. I, tit. 6, form. 19, adn. 17)*, ed altri molti.

85. Correrà forse per gl' istituti di voti semplici? La disposizione anzidetta è solo pei conventi di voti solenni, dei quali trattano i Canoni e le Costituzioni pontificie. Per le case di voti semplici, basterà il solo permesso del Vescovo; benchè d'altronde non sia chiuso l'adito del ricorso alla S. Sede, per quel convento che si reputi danneggiato da quel permesso.

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma

Circa la massa per le distribuzioni—È contrario ai principii del giure canonico che regolano l' istituto delle distribuzioni corali, e alla legge 15 ago. 1867, il giudicare che debba ritenersi che, in difetto di una prova in contrario, la massa capitolare, anzichè da un patrimonio particolare della chiesa, provenga da beni di ragione comune dei singoli prebendati formanti parte del capitolo, presso i quali si trovano.

È nulla per difetto di motivazione la sentenza che omette qualsiasi considerazione riguardo a bolla pontificia, in atti prodotta, e diretta a dimostrare quale origine aver avuta in tutto od in parte la massa destinata alle distribuzioni corali. (Sez. civ. 30 Genn. 1888—Capitolo della Cattedr. di Cagliari e Fondo pel culto — La Corte supr. di Roma, Anno XIII pag. 12).

Un beneficio coadiutorale, la soppressione e la prescrizione quinquennale — È sufficientemente motivata la sentenza che escluse la soppressione, e la conversione se dopo aver dimostrata la qualità di coadiutoria parrocchiale che rendeva il beneficio immune dalla soppressione, soggiugne che ciò vale anche per rigettare la subordinata domanda per conversione.

Non può invocarsi la prescrizione quinquennale stabilita dall'art. 21 del decreto del genn. 1861 per le Marche contro il parroco patrono di una prebenda coadiutoria e se questi non fu chiamato all'inventario dei relativi beni.

L' amministrazione del fondo pel culto, convenuta nell'azione principale, assume la figura di attrice coll'opporre la prescrizione. (Sez. civ. 23 genn. 1888—Fondo pel culto Carletti e Giovannelli—La Corte supr. di Roma, l. c., pag. 31).

Circa la congrua parrocchiale delle chiese ricettizie—Nelle Chiese ricettizie, nelle quali la cura è sostanzialmente nella chiesa stessa, e l'esercizio se ne ha per potere delegato, un solo è l'ente, ed i beni tutti, anche per le spese di culto, se pure divisi in diverse categorie per diversità di destinazione, formano un solo patrimonio dell'ente medesimo, chiesa ricettizia curata, e sono soggetti a devoluzione.

Se non vi è beneficio parrochiale con dotazione propria, sicchè all' arciprete spetti la quota curata che si stralcia dalla massa comune, al medesimo non si possono attribuire anche i beni che eran destinati alle spese del culto, e di manutenzione della ricettizia. (Sez. civ. 27 genn. 1888—Demanio Fondo del Culto e Scaglione per la Chiesa matrice di Lungro—La Corte supr. di Roma, l. c., pag. 34).

Opere pie e pesi sulle corporazioni soppresse; competenze — Per l'esazione delle rendite dei comuni e delle opere pie in Sicilia, non sono rimasti in vigore i privilegii stabiliti dalla legge 12 dic. 1816, e dalle istruzioni del 1820; sono invece in vigore i privilegii fiscali determinati dall'art. 26 del decreto 18 ottobre 1819, ossia quelli di cui godeva e gode lo stato.

Non contro il demanio, ma solo contro il fondo pel culto è lecito rivolgere le azioni per oneri inerenti ai beni delle soppresse corporazioni ecclesiastiche, i quali oneri non importino condominio.

L'amministrazione succeduta alle soppresse corporazioni religiose non risponde dei pesi gravanti i patrimonii delle medesime se non in quanto ciascuno di questi basti a sostenerli. Legge 7 Luglio 1866 art. 30. (Sez. un. 23 Genn. 1888.— Demanio Fondo pel Culto e Opera Pia Ravarra.— La Corte Sup. di Roma, l. c. pag. 86).

Cappellania autonoma soppressa—La Corte di appello, la quale ritiene in fatto che nella controversa istituzione concorrano i caratteri della cappellania, caducata però in seguito per la mancanza del cappellano, preveduta dal testatore, deve poi concludere che la cappellania

suddetta non costituiva già un semplice onere di coscienza, ma che era soggetta alla legge del 15 Agosto 1867.

È nulla per difetto di motivazione la sentenza che riconosce una cappellania nella istituzione, ma nulla dice in ordine alla domanda che le si faceva, se per avventura facendo difetto le condizioni della cappellania, concorressero quelle della fondazione autonoma in genere a scopo di culto.

Tale è la fondazione perpetua a scopo di culto, istituita in modo che in mancanza del cappellano, il testatore all'adempimento delle sue disposizioni, deputò i discendenti laici del suo erede, con l'ufficio di rappresentare l'ente, e con poteri sufficienti per esigere le rendite stabilite per la celebrazione delle messe, il carico delle quali era stato dato non agli eredi della erede, ma ai discendenti laici di questa. (Sez. civ. 1 Mar. 1888 — Demanio, Manzo ed altri—La corte Supr. di Roma. l. c. pag. 90).

Il Solve et repete in giudizii non viene supplito colla sola offerta reale—L'amministrazione demaniale può per la prima volta in appello proporre la eccezione pregiudiziale del *solve et repete.*

Alla mancanza del pagamento della tassa di svincolo non può supplirsi, nè possono convalidarsi gli atti del giudizio colla offerta della tassa e col deposito di essa in seguito alla sollevata eccezione nel giudizio d'appello. (Sez. civ. 22 feb. 1888— Demanio, Villano, Cappiello ed altri — La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 95).

Chi rappresenti un seminario sottoposto a sequestro — Qualunque sia l'ingerenza che nell'amministrazione di un seminario le leggi canoniche attribuiscono al vescovo, non sono questi al caso applicabili, ma le leggi civili, e in ispece le disposizioni contenute nel decreto legge del 1° settembre 1865.

È atto di ordinaria amministrazione l'azione di devoluzione del fondo enfiteuco *ob non solutos canones*—(Sez. civ. 27 feb.1888— Econ. gen. dei benef. vacanti in Napoli e Saggese — La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 109).

Il fondo pel culto successorè delle rendite delle ricettizie— Non possono in un medesimo obbligo coesistere l'irrevocabilità e l'inefficacia, secondo che lo si voglia considerare rispetto al creditore originario, o al suo legittimo successore.

È contradittorio l'affermare che una rendita patrimoniale per una Chiesa ricettizia più non lo sia pel successore della chiesa stessa, cioè pel fondo del culto. (Sez. civ. 13 Marzo 1888 — Fondo Culto e Comune d'Alfedena— La Corte Supr. di Roma, l. c. p. 131).

Se le contribuzioni delle Confraternite siano soggette alla quota di concorso— La quota di annuo concorso richiede l'esistenza di un bene, di un reddito, di una appartenenza.

Le contribuzioni di coloro i quali sono ascritti ad un sodalizio costituenti Arciconfraternita sono puramente volontarie, spontanee, e però in tutto eventuali. Pertanto nè derivano da un bene, nè costituiscono un reddito. Nè importa che siano un provento di quantità presumibile, e che sieno destinati ad opere di culto. (Sez. civ. 9 Apr. 1888—Fondo pel Culto e Arciconfraternita dei sette Dolori in S. Ferdinando di Napoli—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 141).

La tassa di manomorta sulle opere pie — Appena costituito l'ente di un'opera pia sorge quel vincolo d'inalienabilità che sottraendo i beni alla tassa di successione li sottopone alla tassa di manomorta.

Il bilancio specificatamente approvato non è l'unico mezzo pel quale si esige la tassa di manomorta.

Il modo diretto di far liquidare la tassa di manomorta è la denuncia degli amministratori.

Il diritto di esigere la tassa di manomorta non può essere pregiudicato da qualsiasi fatto degli agenti di finanza al di là della prescrizione. (Sez. civ. 22 feb. 1888 — Demanio ed Opera Pia Manfredi Pignatari— La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 151).

Se debba dirsi soppresso un istituto di voti semplici— Basta l'atto di erezione per imprimere il carattere di ecclesiasticità senza che occorra far ricerche ed esaminare lo scopo e le regole che governano l'istituto.

L'obbligo nelle suore di vivere da buone religiose ed applicarsi alla propria perfezione ed al servizio del prossimo basta ad imprimere il carattere ecclesiastico all'istituto.

Per aversi la vita comune, secondo l'art. 1 della legge 1866, non occorre che vi sia l'assorbimento dell'individuo nell'ente.

Non occorre la perpetuità dei voti solenni i quali si distinguono dai privati, in quanto questi, non dipendenti da una regola prestabilita, non costituiscono se non un obbligo di pura coscienza.

La clausura è cosa estranea ai voti.

Nelle case riconosciute come persone giuridiche, finchè la suora faceva parte dell'istituto, non potea disporre in alcuna guisa dei beni. (Sez. civ. 1.° Marzo 1888—Fondo

pel Culto e suore di S. Giuseppe in Cuneo —La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 153).

La tassa del 30 0/0 non va soggetta a prescrizione quinquennale--La prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2144 del codice civile, non si può invocare dai partecipanti di chiesa ricettizia, che conservarono l'amministrazione del patrimonio di una chiesa, fino a che il demanio non ne prese il possesso, patrimonio del quale una parte doveva essere convertita per iscriversene la rendita a favore del fondo per il culto, ma la rimanente porzione (tassa del 30 %) si spettava al demanio, e su questa parte appunto aveva il demanio chiesto, con ingiunzione ai partecipanti, la rendita che gli spettava per tutto il tempo che il possesso dei beni era rimasto presso i medesimi. (Sez. civ. 27 feb. 1888—Finanze e Bragna—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 161).

È soppressa una cappellania, benchè solo fondata in genere — Se manca il cappellano non può dirsi istituita una cappellania.

Se non si dubita dello scopo perpetuo di culto ciò basta per chiarire la esistenza della entità patrimoniale, per aversi una fondazione in genere, o un legato pio contemplato nel n. 6 dell'art. 1 della legge 11 Agosto 1867.

È giudizio di fatto incensurabile in cassazione il ritenere che il testatore, lungi dal rimettersi alla coscienza dell'erede, o dal creare soltanto una obbligazione civile a peso di lui, si era proposto d'istituire un ente fornito di vita propria ed indipendente, mercè la dote che gli assegnava.

Non solo si volle, ma si fondò l'ente, se il legato fu garantito dall'ipoteca, se ne era stato determinato il valore, e se fu perfino stabilito che esso potesse essere elevato a sacro patrimonio, sebbene mancasse espressamente la persona incaricata di rappresentare l'ente suddetto. (Sez. civ. 29 Mar. 1888 — Del Monte e fondo pel Culto — La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 165).

Passività a dedursi per l'accertamento del reddito netto di un Vescovado—Sono errori giuridici il ritenere che il reddito netto di un Vescovado, di cui all'art. 19 della legge 15 Agosto 1867, debba intendersi in senso relativo includente la detrazione dei soli pesi, e non quella delle tasse: e che sia da calcolarsi come parte del detto debito anche il fitto presunto dell'episcopio (Sez. civ. 16 Apr. 1888 — Liboni e fondo pel Culto—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 181).

Quota di concorso sui canonicati con cura. Prescrizione—La quota di annuo concorso imposta sugli enti e corpi morali conservati, in proporzione della somma dei loro redditi di qualunque specie e provenienza, deve riferirsi a quei redditi proprii d'un solo beneficio, non ai redditi provenienti da beneficii diversi.

I canonici di capitolo metropolitano, che sono anche parroci, percepiscono la doppia quota, ma non sono investiti di due distinti beneficii; invece il reddito che percepiscono dalla massa comune del capitolo fa parte di quelli che sono da comprendersi nella determinazione della quota di concorso dovuta dai parroci.

Quindi al reddito stesso non può applicarsi la esenzione di cui al n.° 4 dell'art.° 31 legge 7 Luglio 1866.

È giudizio di fatto incensurabile in cassazione il ritenere che nel triennio non si era fatta alcuna nuova denuncia del reddito parrocchiale per la liquidazione delle quote di concorso.

Ritenuto questo fatto, sono al caso inapplicabili gli art. 8 e 9 della legge 13 settembre 1874 sul divieto di rifare o modificare la quota già fissata durante un triennio.

Trattasi di omessa e non d'inesatta denunzia, quando non si denunzia un reddito perchè si ritiene non tassabile; ed è perciò applicabile al caso la prescrizione quinquennale non la biennale.

Nel determinare la rendita netta tassabile, non è lecito dedurre come onere inerente alla stessa, quella metà che i parroci sono tenuti di corrispondere ai viceparroci. (Sez. civ. 14 Maggio 1888 — finanze, fondo pel culto, Canonici e parroci della Chiesa Cattedrale di Bari—La Corte supr. di Roma, l. c., pag, 187).

Donazione a cause pie, esente da tassa—Non involge donazione e non può come tale essere tassato il contratto, per cui ad un orfanotrofio viene assegnata una rendita perpetua coll'obbligo di mantenere ed educare un certo numero di orfani da scegliersi dall'assegnante e suoi successori, ogni volta che la rendita assegnata non eccede il correspettivo del mantenimento. (Sez. civ. 4 Maggio 1888 — Finanze e Colacchioni — La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 192).

Corte d'Appello di Roma.

Le distribuzioni quotidiane sono insequestrabili — Ai singoli canonici non si possono sequestrare le distribuzioni corali, perchè non appartengono ad essi individualmente, se non dopo che le hanno giornalmente lucrate con la relativa assistenza corale. (C. d'App. di Roma 5 dic. 1888—*Osserv. Rom.* 9 marzo 1889).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Aprile 1889)

Pellegrinaggio al Vaticano — Sabato 16 sp. è giunto a Roma il pellegrinaggio degli Stati Uniti, composto di 105 individui, fra i quali 42 sacerdoti. Ne faceva parte il Vescovo di Newark, il Vescovo di Nashville, ed un altro Prelato. Il lunedì seguente furono ricevuti dal S. Padre, e presentati in singoli gruppi dal P. Vessani dei Min. Rif. Commissario di Terra Santa, e Direttore del pellegrinaggio. Presentarono indirizzi ed offerte e furono confortati dal Sommo Pontefice con benevoli ed affettuose parole.

Nomine Pontificie—Il S. Padre con biglietti della Segreteria di Stato ha nominato: Mons. Ruffo Scilla suo Maggiordomo e Prefetto dei Palazzi Apostolici; Mons. Cretoni Assessore del santo Ufficio; Mons. Persico Segretario di Propaganda; Mons. Nussi Segretario dei Riti; il M. R. D. Sebastiano Sanguinetti d. C. d. G. Consultore della S. C. degli Studii.

Con altri biglietti della stessa Segreteria ha pur nominato:

Mons. Agliardi Nunzio Apostolico a Monaco;

Mons. Macchi Delegato Apostolico ed Inviato straordinario nelle Repubbliche dell'Equatore, del Perù e della Bolivia;

Il R.mo P. Przewlocki, Generale dei Sacerdoti della Risurrezione, Consultore della S. C. di Propaganda;

L'E.mo Card. Verga, Protettore del Pio Istituto Venerini;

L'E.mo Card. Macchi Protettore del Collegio Pio Latino Americano.

Causa di beatificazione — Ai 12 sp., alla presenza del S. Padre, si tenne la Congregazione Generale dei Sacri Riti per trattare dei miracoli operati da Dio, ad intercessione del Venerabile Ancina dell'Oratorio, Vescovo di Saluzzo. Morì nel 1604, e la s. m. di Pio IX nel 1870 il giorno sacro a S. Francesco di Sales, ne dichiarò eroiche le virtù.

NOTIZIE COMPENDIATE

—

—Il celebre oratore P. Agostino da Montefeltro ha predicato la quaresima in Roma, nella nella Chiesa di S. Carlo al Corso. Il popolo, d'ogni ordine sociale, è accorso alla Chiesa, prendendo posto parecchie ore innanzi, ed una gran moltitudine restava fuori. I massoni, furenti per l'entusiasmo che ha suscitato l'umile frate, più volte, con lanciargli barattoli d'immondizie, con apostrofi villane, con petardi fatti scoppiare in Chiesa, hanno cercato di vilipenderlo, ma l'esimio predicatore ha raccolto il più splendido trionfo. Tutti parlano di lui; i giornali d'ogni colore, tranne pochissimi venduti alla setta, hanno sfolgorato tante basse villanie. Moltissimi poi hanno fatte pingui offerte e sottoscrizioni a beneficio dell'Orfanotrofio da lui fondato a Pisa e le dame romane hanno promossa, per questo fine, una cospicua lotteria.

—Un nuovo attentato ai diritti della Chiesa. Il parroco di Clusone Rev. Giovanni Rizzoli, perchè inviso a parecchi settarii di quel luogo, con arbitraria disposizione del Guardasigilli del dì 30 marzo ult., venne privato di tutti i beni di sua prebenda, non esclusa la casa canonica. L'illustre Vescovo di Bergamo ha protestato altamente contro codesto inqualificabile procedere del ministro. Quel buon popolo n'è inconsolabile e molti d'ogni punto d'Italia mandano offerte al detto parroco, perchè rivendichi i suoi diritti presso i tribunali.

—Sono morti: Mons. Pietro Cilento Arcivescovo di Rossano e Mons. Fissore, Vescovo di Vercelli.

—

—Gli studenti cattolici di Parigi il 7 u. s. tennero una riunione sotto la presidenza del Senatore Luciano Brun. Si fecero discorsi sulla indipendenza del Pontefice e venne approvato con acclamazione un indirizzo da presentarsi al S. Padre. Erano più di mille e ricevettero telegrammi di adesione da quaranta associazione di gioventù cattolica di vari punti della Francia.

—Una imponente dimostrazione a favore della libertà del Pontefice ha avuto luogo in Ottawa, città capitale del Canada. La vasta sala dell'Università era gremita di una eletta moltitudine: vi erano ministri, senatori e deputati. L'assemblea era preseduta da Mons. Tachè, Vescovo di S. Bonifazio. Furono pronunziati bellissimi discorsi e votati augurii a sua Santità.

— Si è consacrata la cattedrale di Pekino alla presenza dei ministri di Francia, di Spagna, del Giappone, degli Stati Uniti e dell'Inghilterra. Il Ministro Shun, uno dei più importanti personaggi dell'Impero, ha assistito alla cerimonia per ordine dell'Imperatore, che lo avea incaricato esprimere la sua alta soddisfazione per la costruzione della Chiesa, e il suo buon volere verso il Vescovo ed i missionarii.

—A Salzburgo, nell'antichissima abbazia di S. Pietro, si sono riuniti tutti i Capi dell'Ordine di S. Benedetto di Austria e di Ungheria, allo scopo d'introdurre statuti e disposizioni uniformi alle Congregazioni Benedettine austro-ungariche, che sono 25, applicandovi delle necessarie riforme. L'E.mo Cardinale Vannutelli, nella qualità di Legato Apostolico, presiede il Congresso, che fu convocato con Breve Apostolico.

—Sono morti: Mons.. Weckert, Vescovo di Passavia; Mons. Kranilovic, Vescovo di Crisi in Croazia; Mons. Paul, gesuita, Arciv. di Santafè di Bogota in Colombia; Mons. Ullathorne già Vescovo di Birminghan, decano dell'Episcopato inglese, e Mons. Schaop, Vicario Apostolico della Guiana Olandese.

Sacra Congregazione del Concilio. (1)

I.

Se un deputato pel sacro Seminario, del clero della città, promosso a canonico della Cattedrale, possa continuare l'officio di deputato.

Quoad deputatos Seminarii—25 Genn. 1873—Il Vescovo di A. espose alla S. C. ch'egli avvalevasi, per la temporale amministrazione del Seminario, di quattro deputati, secondo il prescritto del Tridentino. Però uno di questi, eletto dal clero della città, era stato promosso canonico della Cattedrale; onde non due, ma tre canonici erano membri di quella deputazione, ed un solo del clero. Perciò chiedeva:

Num deputatus a Clero ad Seminarii administrationem, ad canonicatum promotus, potuerit et possit perdurare in officio velut perpetuo, an ab eodem sit amovendus.

La S. C, maturamente considerato il dubbio, il dì 25 gennaio 1873 definì: *Per assequutionem Canonicatus Cathedralis, officium deputati e clero civitatis cessare.*

Corollarii:

a) Il Tridentino (Sess. XXIII, c. 18) stabilì che la commissione amministrativa del sacro Seminario fosse di due preti del clero e di due canonici del capitolo: « Iidem Episcopi cum consilio duorum de Capitulo, quorum alter ab Episcopo, alter ab ipso Capitulo eligatur, itemque duorum de clero civitatis, quorum quidem alterius electio similiter ad Episcopum, alterius vero ad Clerum pertineat ».

b) Lo scopo del Tridentino, in ciò stabilire, sembra esser quello di evitare la preponderanza del capitolo sul clero, e viceversa; e di mantenere una eguaglianza di suffragii, sopratutto trattandosi della unione de' beneficii e della tassa da stabilirsi pel Seminario.

c) Perciò, quantunque l'officio di deputato non sia temporaneo, ma a vita, pure cessa *ipso iure* quando un deputato del clero passi ad essere canonico della cattedrale.

II.

Circa le cause per la separazione dei coniugi in quanto al toro e all'abitazione.

Separationis tori—18 Febbr., 6 Magg. e 12 Agosto 1865—Tizio e Caia nobile fanciulla, nel 1842, si unirono in matrimonio. Dopo essere stati insieme 18 mesi, la moglie fu lasciata incinta in casa del padre e il marito andò altrove per esercitare il suo officio. Questi più volte chiese il ritorno della moglie colla figliuola, ma non fu ascoltato, nutrendo la moglie speranza che il marito ottenesse dal governo il suo trasferimento presso la casa paterna. Alcun tempo dopo (nel 1851), Caia si decise di ritornare al marito; ma questi accampò difficoltà, temendo non vi fosse più quell'amore scambievole ch'è il cemento dell'unione coniugale. Vi furono appresso velleità di ravvicinamento dall'una parte e dall'altra; non mai però gli sposi giunsero a riunirsi. Finalmente nel 1860 Caia improvvisamente fuggì di notte, e sola fu condotta fuori città da un cocchiere, in un legno. Nel ritorno non abitò più la casa paterna, ma prese alloggio nella casa di una donna diffamata. Ben due anni stette con questa, per cui, scaduta molto in riputazione, si ridusse alla miseria. Allora mosse istanza presso la curia vescovile, sotto la cui giurisdizione trovavasi il marito, chiedendo da questo gli alimenti, dal perchè, com'ella asseriva, dopo averla trattata con sevizie e dopo averla abbandonata, pur si godeva i frutti della sua dote. Il marito d'altra parte ri-

(1) Dopo gli atti dati nel passato fascicolo, non essendosi tenuti nel mese seguente altri generali Comizii dalla S. C. del Conc., crediamo opportuno d'inserire qui alcune importanti risoluzioni degli anni passati.

convenne la moglie presso la Curia medesima, chiedendo ancor lui la separazione, e insieme la dichiarazione, *separationem ob mulieris culpam evenisse.*

Ascoltate ambe le parti in regolare giudizio, il tribunale ecclesiastico proferì sentenza favorevole al marito, ingiungendo la separazione dei coniugi, colla clausola *ex culpa dumtaxat Caiae.*— La donna appellò presso la S. Sede.

La S. C., disaminata con accuratezza la controversia col dubbio:

An et quomodo sententia Curiae N. sit confirmanda, vel infirmanda in casu;

Il dì 18 febbraio 1865 decise: *Sententiam esse confirmandam, dempta clausula.*

Tizio non s'acquietò alla risoluzione, e chiese il benefizio di una nuova udienza. Ottenutala, di nuovo si discusse la causa, il dì 6 maggio 1865, col dubbio: *An et quomodo sit standum vel recedendum a decisis in casu;* e la S. C. rispose: *Dilata et ad mentem.* Mente della S. C. si fu di far notificare all'altra parte, la nuova proposizione della causa, perchè volendo, potesse mandare ulteriori deduzioni. E il dì 12 agosto 1865, riesaminata la controversia, fu risoluta: *In decisis et amplius.*

Si raccolga:

a) Per la separazione dei coniugi dal toro e dall'abitazione si richiedono gravi cause, non bastando ragioni di poco conto.

b) Causa potissima per tal divorzio è l'adulterio dell'altra parte. Vero è che per questo delitto (non trattandosi di punizione del medesimo), bastano, per ottenere la separazione coniugale, anche sospetti purchè fondati. Così il Sanchez *de Matrim. l. 10, disp. 12, n. 44.* Così pure il Cosci *de Separatione tori* p. 2, c. 14, n. 7, il quale dice: « Quod multo magis procedit, quando non agitur criminaliter ad poenam, sed ad effectum separationis tori, *Rot. dec. 818, n. 3, p. 18, tom. 2 recen.* —ibi—*ubi non agitur de adulteris criminaliter ad effectum infligendi poenam adultero, sed solum civiliter ad separationem, licet materia dicatur gravis et ardua, nihilominus omnes Doctores conveniunt, quod leviores probationes sufficiunt, quodque ad istum effectum lex adulterii probationes admittit per coniecturas, praesumptiones et adminicula ut ponderat Farinacius etc* »

c) Un'altra causa di separazione può essere l'espulsione della moglie fatta dal marito, senza ragione (Cosci de separ. tori l. 2, c. 7, n. 9). In ciò, nondimeno, come in tutte le altre cause vogliono ben ponderarsi le circostanze di tempo, di luogo e di persone; giacchè quello che basta per una giovane onesta e nobile, non basta forse per un'altra di più bassa condizione.

d) Quando la moglie, senza colpa del marito, per propria temerità, si allontana dalla casa maritale, non ha diritto agli alimenti, nè ai frutti della dote. Ecco come insegna lo Schmalzgrueber *de Sponsal. n. 351*: « Addi potest quartus (effectus), scilicet jus alimentorum, quae ipsi et familiae submministrare maritus debet. Excipitur 1.° si uxor sine culpa viri et absque causa necessitatis a marito discedat: hinc enim qnamvis dotem ab ea maritus acceperit, ad eam alendam non obligatur, quia uxor debet esse in obsequio viri *can. 13 caus. 33 q. 5*, ac proinde si non velit praestare obsequium debitum, non recipit alimenta alias sibi debita, qui enim non facit quod debet, non recipit quod oportet » (Cf. Sanchez *de Matrim. lib. 9. dis. 4. n. 19 seqq.*; Ferraris *v. Alimenta*; Voet. *lib. 4, tit. 2*; S. Rota *in Romana, alimentorum cor. de Retz* 14 ian. 1833).

III.

Circa le cause per la legittima separazione de'coniugi, quanto all'abitazione; e i giudizii ecclesiastici su tal materia.

Separationis tori—31 Luglio 1869—Lucia, già vedova e molto innanzi negli anni, nel 1853 volle passare in seconde nozze con Giovanni ancor giovane. L'unione non fu felice: dopo pochi mesi sursero liti e discordie, onde più volte il marito si allontanò di casa e finalmente l'abbandonò del tutto. Inutili riuscirono le calde esortazioni e le preghiere del parroco, de' congiunti e degli amici di lui, per farlo ricongiungere colla moglie.

Passati dieci anni da questa separazione, Lucia nel 1865 si rivolse al Ve-

vo per mezzo del parroco, chiedendo canonica separazione, per le seguenti se:

1° Perchè il marito, d'indole dura ed conda, la trattava con asprezza, e un rno ch'ella lo rimproverò leggermende' molti vizii di lui, acceso d'ira, rivolse una scarica di ingiurie e di tumelie, *quae ad coniugale quoque itum referrentur.*

2° Perchè, senza giusta ragione si era arato da lei, più volte prima, e poi r 10 anni continui.

3° Perchè, poco dopo contratto il mamonio, si diè a frequentare le bettoe ad ubbriacarsi, onde ne seguirono rchi, e dissensioni continue.

4° Perchè con siffatto metodo di vita upò quasi tutto il patrimonio, privanla fin degli alimenti e mettendo anin pericolo i pochi beni dotali da amministrati.

Il parroco, prima di trasmettere al scovo la istanza, chiamò presso di se bo i coniugi, dichiarando a Giovanni petizione della moglie e interrogando se volesse aderire colle buone alla arazione canonica. A cui Giovanni pose affermativamente. Domandatolo ltre se volesse rinunziare a tutti e goli i beni che acquistò la moglie do la separazione, e che avrebbe apesso acquistati, anche a questi disse rinunziare. Dopo ciò, scritta in quesensi una dichiarazione, venne firmada amendue i coniugi e trasmessa al scovo colla petizione della moglie.

La Curia Vescovile, su questi soli enenti, senza richiedere altro, il dì 3 vembre 1865 emanò la seguente senza:

« Considerando quod dicti coniuges n ex facto sint separati, eorum unio avia incommoda secumferret: considedo quod dicta Lucia petat canonicam arationis sententiam, et Ioannes contiat absque ulla oppositione, declamus locum esse exauditioni petitionis ulieris: quamobrem auctoritate nostra iscopali sententiam tulimus ac ferimus arationis quoad torum et habitatiom inter dictos coniuges Luciam et annem, eosdem declaramus canonice unctos, eos remittentes ad civilem iuem pro bonorum separatione ».

Questa sentenza, rimessa al parroco, fu da questo notificata solamente a Lucia, la quale presentolla, giusta il costume di quei luoghi, al tribunale civile per averne il decreto della separazione de' beni. Giovanni, ciò conosciuto, pensò di rivolgersi alla S. Sede ; ma prima chiese al Vescovo gli apostoli. La Curia non volle rilasciarli, riputando la sentenza passata dopo 30 giorni in cosa giudicata. Ma Giovanni fe' giungere le sue rimostranze alla S. Sede, allegando che la sentenza non fu a lui formalmente notificata. Di che la S. C. il dì 19 agosto 1867 rescrisse : *In casu, de quo agitur, esse locum appellationi coram quo de iure.* Il Vescovo diè subito gli apostoli.

La causa fu trattata il dì 31 luglio 1869 colle allegazioni di amendue le parti, e coi dubbi:

I. An constet de legitima appellatione in casu.

II. An sententia Curiae Episcopalis sit confirmanda, vel infirmanda in casu.

E la sentenza fu: *Ad I. et II. Esse locum separationi quoad torum.*

Si deduca:

a) Alcune cause, presso le Curie, possono trattarsi sommariamente, senza le consuete solennità (*Clem. 2, Dispendiosam de Iudiciis*).

b) Fra queste cause v'ha pure quelle che riguardano la separazione dei coniugi riguardo al toro e all' abitazione (*Clem. l. c.*).

c) In siffatti giudizii sommarii possono omettersi le cose prescritte dal giure canonico, non le cose di diritto naturale. La cit. *Clem. 2, Saepe de Verbor. signif.* le commemora: « Non sic tamen iudex litem abbreviet, quin probationes necessariae et defensiones legitimae admittantur... Sententiam vero definitivam (citatis ad id, licet non peremptorie partibus) in scriptis stans vel sedens proferat ».

d) La sentenza non può passare in cosa giudicata quando o le parti non furono citate alla sua pubblicazione, ovvero non fu ad esse, dopo, notificata.

e) I maltrattamenti del marito, purchè frequenti, e senza grave causa, costituiscono giusta ragione alla moglie di separarsi. Non si richiede poi che le sevizie sieno atroci. Si ascolti il Cosci *De Separat. tori conj. l. 2, c. 6, n. 23*):

« Si maritus sine iusta, seu ex levi causa, frequenter male tractet uxorem, evidentissimo decipiuntur aequivoco, qui huiusmodi malas tractationes, si non sint atrocissimae, spernendas esse putant, non ex alia ratione, quam liceat marito levibus etiam percussionibus corrigere uxorem ut emendetur; nam, sublata iusta causa, cessat necessitas correctionis: neque per correctionem speranda est emendatio de errore seu culpa non commissa; ideoque in hoc casu sive leves, sive graves malae tractationes fuerint, ad separationem deveniendum esse omnis ratio suadet ». Lo stesso insegna la S. Rota *decis. 248, n. 9, p. 6, Recent.*

f) Anche l'abituale ubbriachezza, può essere causa di tal separazione, almeno temporanea. Così il Sanchez *de Matrim. l. 10, disp. 18. n. 18.* Così pure il Cosci *l. c. c. 17, n. 28.*

g) Un'altra giusta causa è la dilapidazione e la dissipazione dei beni, secondo il Clericato *de Sacr. Matr. dec. 39, n. 18* e il Card. de Laurea, *disp. 42 n. 272*, il quale ascrive ciò fra gli atti di sevizia: « Quarto videtur, egli dice, reduci posse ad saevitiam, si coniux bona omnia vel maiorem partem dissipare velit et de facto id exequi coeperit, hoc enim grave est innocentis onus non facile tolerandum ».

h) Del resto non qualunque sevizia basta per istituire un tal divorzio, ma dev'essere grave e spesso iterata. Così la S. Rota *in decis. 39. n. 12 p. 6 recent.*: « Non quaelibet saevitia sufficiat, sed illa tantum, quae resultat ex pluribus et reiteratis actibus, et iis quidem atrocibus; adeo ut nec plures moderati, nec unus atrocissimus sufficiat».

Sacra Congregazione de'Riti

Se possa portar la stola sulla cappa, nelle associazioni funebri, chi rappresenta il parroco, quando interviene l'intero Capitolo dei Canonici.

Maceraten.—23 Mar. 1889—De consensu R.mi Episcopi Maceraten. R. D. Moderator Ephemeridum, quibus titulus vulgo *Il Monitore Liturgico*, quaeque in ipsa Maceratensi civitate publice eduntur, Sacrorum Rituum Congregani sequens dubium pro opportuna s tione humillime subiecit, nimirum:

Quum in aliquibus Dioecesibus vi usus funera associandi a toto Capi Canonicorum, atque in his processi bus Canonicus gerens personam parc incedat cum stola supra cappam ca nicalem; quaeritur an eiusmodi con tudo retineri queat, vel potius iam brogata sit per decretum S. R. C. 23 maii *in Viterbien.* ad VII? (1).

(1) Poichè il cit. decreto è molto inte sante, specie per tanti luoghi, dove no vuole smettere l'abuso di amministrar sa menti col rocchetto e ancor colla cappa colla stola sulla medesima, crediamo ben to riprodurlo qui tutto intero, e richiami su di esso l'attenzione dei signori canoni dei rettori di chiese.

« N. 5048—*Viterbien.*—Etsi in Letteris stolicis in forma Brevis expeditis a sa: Benedicto Papa XIV usque ab anno 1740 pitulo, sen Canonicorum Collegio Paroch Ecclesiae civitatis Vetrallae intra fines Dio sis Viterbien. indultum fuerit ut canonici in ecclesiasticis functionibus intra propr ecclesiam, et dum collegialiter incedunt, te ac libere gestare valeant rochettum suis manicis et mozzettam violacei colo attamen decursu temporis in huiusmodi gnium usu nonnulli irrepsere abusus, q ut occurratur aliqui ex memoratae Collegi Parochialis Ecclesiae canonici S. R. C. seq tia dubia enodanda proposuere, nimirun

1. An ea stante in Bulla Benedicti XIV borum clausula, *Dum collegialiter incedunt* chipresbyter Vetrallensis, aut quisquam ex nonicis seiunctus a Collegio, et separati gens tam intra collegiatam ecclesiam, q extra, rochetti, et mozzettae usu gaud

Resp. ad 1. « Posse intra Collegiatam; e illam non posse ».

2. An eo gaudere Archipresbyter unus tandus sit, ex eo quod primus est inter ae les: non obstante quod Bulla mentionem rei singulis nullam faciat?

Resp. ad 2. « Negative ».

3. An Archipresbyter, vel canonicus in nere, sacramenta Poenitentiae, Euchari aliaque administraturus, tam in Ecclesia legiata, quam extra induere sibi possit ralia insignia praedicta, desuper imposita la? Et, quatenus negative, an superpelli et stola tantum in Sacramentorum, et sa mentalium omnium perfunctione rite ut neatur?

Resp. ad 3. « Negative, et servandum de tum alias editum ».

4. An forsan uni Archipresbytero pro personam, quam gerit parochi, liceat roc to, mozzetta et stola induto Sacrament paroecia sua administrare?

Resp. ad 4. « Negative, sed tantum in rochetto et superpelliceo ».

5. An uti valeat ea veste in benedict domorum, quae fit in Sabato Sancto?

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquibque voto alterius ex Apostolicarum eremoniarum Magistris, re mature pensa, ita proposito dubio rescribenm censuit, videlicet: Negative ad priam partem; affirmative ad secundam: canonicus gerens personam parochi luat rocchetum et superpelliceum ac nde stolam, vel retento rocchetto, inat stolam cum pluviali nigri coloris. Atque ita rescripsit et servari manvit die 23 Martii 1889.

CAROLUS *Card.* LAURENZI *Praef.*
VINCENTIUS NUSSI *S. R. C. Secr.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze

Indulgenza annessa ad una orazione, ricavata dall'Enciclica del S. Padre Exeunte jam anno *del dì 25 Dicembre 1888.*

Urbis et Orbis—19 Jan. 1889—Beatissime Pater—Sacerdos Ludovicus Delamp Societatis Jesu e provincia Lugdunensi, ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus, exorat ut aliquam indulgentiam benigne concedere dignetur omnibus Christifidelibus devote recitantibus sequentem Orationem excerptam ex Literis Encyclicis quae incipiunt « Exeunte iam anno » *diei* 25 *Decembris* 1888.

Vides, Domine, ut undique eruperint venti, ut mare inhorrescat, magna vi excitatis fluctibus. Impera, quaesumus, qui solus potes, et ventis et mari. Redde hominum generi pacem veri nominis, quam mundus dare non potest, tranquillitatem ordinis. Scilicet munere impulsuque tuo referant sese homines ad ordinem debitum, restituta, ut oportet, pietate in Deum, justitia et caritate in proximos, temperantia in semetipsos, domitis ratione cupiditatibus. Adveniat regnum tuum, tibique subesse ac servire ii quoque intelligant oportere, qui veritatem et salutem, te procul, vano labore exquirunt. Inest in legibus tuis aequitas ac lenitudo paterna: ad easque servandas ultro nobis suppeditas expeditam virtute tua facultatem. Militia est vita hominis super terram, sed ipse *certamen inspectas et adiuvas hominem ut vincat, et deficientem sublevas, et vincentem coronas.*

VERSIO AUTHENTICA

Tu vedi, o Signore, come da ogni banda si disferrino impetuosi i venti, ed il mare si arruffi, levando altissimi flutti. Deh tu, che solo lo puoi, comanda ai venti e al mare. Rendi all'umana famiglia la vera pace, che il mondo non può dare, la tranquillità dell'ordine. Facciano, cioè, gli uomini, mercè la tua grazia e il tuo impulso, ritorno all'ordine dovuto, restaurando ne' loro cuori la pietà verso Dio, la giustizia e la carità verso il prossimo, e la temperanza verso se stessi con pieno dominio della ragione sull'appetito. Venga il tuo regno; e quelli stessi che lungi da te affaticansi invano nella ricerca della verità e della salute, intendano essere cosa indispensabile che a te si assoggettino e ti servano. È innaturata nelle tue leggi la giustizia e una soavità tutta paterna: e tu stesso spontaneamente ci doni, mercè la tua grazia, la forza di osservarle. Milizia è la vita dell'uomo sulla terra, ma tu stesso « sei spettatore della « battaglia, aiuti l'uomo a vincere, sco« rato lo rinfranchi, e vincitore lo coro« ni: » *certamen inspectas et adiuvas hominem ut vincat et deficientem sublevas, et vincentem coronas.*

Resp. ad 5. « Negative.
5. An in associatione funeris sive in aliena roecia?
Resp. ad 6. « Negative ».
6. An in associatione funeris una cum toto llegio canonicorum?
Resp. ad 7. « Affirmative, si incedat sine pla ».
8. An in publicis supplicationibus, quum rchipresbyter coniunctim cum Capitulo indit?
Resp. ad 8. « Ut ad proximum ».
9. An habitus ullus sit, qui rite competat rchipresbytero si adstat benedictioni matrimonii, quod administrat alius sacerdos ab eo putatus, et in casu an sit rochettum, mozetta et stola?
Resp. ad 9. « Semper in casu sine stola et in habitu chorali in propria ecclesia tantum ».
10. An Archipresbyter vel canonicus rite adbeat choralia insignia, et desuper impositam piam in concione, et quatenus negative, an si possit rochetto, superpelliceo et stola?
Resp. ad 10. « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, si adsit consuetudo ».
Atque ita rescripsit servarique mandavit, die maii 1843.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, in audientia habita die 19 Ianuarii 1889 ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Indulgentiis SacrisqueReliquiis praepositae,benigne concessit Indulgentiam biscentum dierum, animabus quoque Purgatorii applicabilem, semel in die lucrandam ab omnibus utriusque sexus Christifidelibus corde saltem contrito , ac devote recitantibus supradictam precem. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 19 Ian. 1889.

SERAPHINUS *Card.* VANNUTELLI *Praef.*

ALEX. *Episc.* OENSIS *Secretarius.*

Sacra Penitenzieria Apostolica

I.

Che cosa debba farsi quando le mogli, che portarono in dote beni ecclesiastici comprati dal Demanio, si ricusino di sottoscrivere la dichiarazione prescritta, per timore de' loro mariti.

Eminentissimo Principe,

Il Vescovo N. N. espone alla E. V. come non è raro il caso che si presentino , per le confessioni sacramentali , mogli le quali conseguirono in dote de' fondi ecclesiastici comprati dal Demanio, che ora sono sotto l'amministrazione dei loro mariti. Richieste intanto di sottoscrivere la dichiarazione prescritta dalla S. Penitenzieria, si ricusano , temendo l'ira de' mariti medesimi, nel caso che ciò venga da loro a conoscersi. Or l'oratore chiede se possano assolversi le prefate mogli dietro la sola promessa che sottoscriveranno la dichiarazione richiesta, non appena sieno libere amministratrici dei loro beni.

« S. Poenitentiaria Ven.li in Ch.to « Patri E.po Oratori ad præmissa re- « spondet, recurrendum esse in casibus « particularibus, expressis omnibus ad « rem facientibus. Datum Romæ in S. « Pœnitentiaria die 27. Aprilis 1889.

« F. SEGNA *S. P. Reg.*

« V. LUCHETTI *S. P. Subs.tus* ».

II.

Circa il permesso per esercitar l'off di amministratore delle opere pi

Eminentissimo Principe,

Il Vescovo N. N. espone che con scritto della S. Penitenzieria venne a litato a permettere , colle dovute c dizioni, ai fedeli di sua Diocesi di pr dere parte alle così dette Congrega ni di carità, e di assolvere dalle cens quelli che, senza la debita venia, ne sunsero l'officio. Or l'oratore umilm te chiede se le medesime facoltà val no anche per coloro che si trovino a ministratori di ogni altro pio luogo e ogni altra opera pia, che il Governo i liano ha sottratto alla giurisdizione Vescovi ed ha affidato ad amminist zioni meramente laiche. Nel caso ne tivo poi si avanza a supplicare che si estendano ai prefati casi le mede me facoltà.

« Sacra Pœnitentiaria Ven.li in Ch « Patri Episcopo Oratori ad præmi « respondet , provisum per litteras « *Officialibus publicis* (1) sub num. « Quatenus vero in casibus particula « bus aliqua difficultas exurgat, iter « recurrat. Datum Romæ in Pœnit « tiaria die 27 Aprilis 1889.

« F. SEGNA *S. P. Reg.*

« V. LUCHETTI *S. P. Subs.tus*

ALCUNE SPECIALI FACOLTÀ

Solite concedersi a' Vescovi dalla Sede.

(V. Vol. IV, Par. II, pag. 252)

XXII.

Facoltà di abilitare i fedeli ad amministr qualsivoglia luogo pio, e di assolvere d censure i pubblici officiali che siano cost ti a compiere atti lesivi dei diritti d chiesa.

Sacra Poenitentiaria, de speciali et exp sa apostolica auctoritate , benigne sic nuente SS.mo D.no Nostro Papa Leone X

(1) Il documento citato è quello che se

Ven. in Ch.to Patri N. N., ad annum, et durantibus præsentibus temporum adiunctis, infrascriptas concedit facultates, quibus sive per se sive per suum vicarium in spiritualibus generalem, sive per alias idoneas ecclesiasticas personas, ab alterutro ad hoc in singulis casibus specialiter subdelegandas intra fines suæ dioecesis et pro grege ipsi commisso uti licite et libere valeat, contrariis quibuscumque non obstantibus.

1. *Indulgendi* christifidelibus ut officium administratoris locorum piorum ab illegitima auctoritate eis demandatum, dummodo exinde non requiratur adhæsio eidem auctoritati, aut iuramentum fidelitatis iuxta formam ab eodem gubernio propositam, retinere et de novo assumere et exercere licite possint, ad effectum et sub conditione curandi utilitatem locorum piorum, et abstinendi omnino ab alienatione bonorum, et cum dependentia ab Ordinario loci, cui rationem reddere teneantur. Porro quisque curabit scandalum removere, caute manifestando id peragere de licentia apostolica. Ordinarius vero in administratione locorum piorum passive se habeat, nullumque positivæ conniventiæ argumentum respectu gubernii exhibeat, et eidem dumtaxat si fuerit interrogatus respondeat.

II. *Absolvendi* a censuris et pœnis ecclesiasticis officiales publicos, quibus demandata est executio legum super usurpatione bonorum aliorumque iurium ad Ecclesiam et loca pia spectantium ac super suppressione ordinum regularium, quique idcirco vi proprii muneris imputabiliter, iuxta regulas a probatis auctoribus traditas circa furtum et rapinam, cooperantur (1) præfatis legibus seu usurpationibus vel earum manutentioni aut consummationi, imposita tamen illis obligatione dimittendi officium vel quamprimum recurrendi ad s. Poenitentiariam, et dummodo prius veræ resipiscentiæ signa exhibuerint et illicitum iuramentum, quatenus illud emiserint, retractaverint; reparato scandalo meliori modo quo fieri potest prudenti iudicio absolventis, iniuncta singulis pro modo culparum congrua poenitentia salutari, aliisque iniunctis de iure iniungendis.

III. Reliqui vero officiales, quorum officium huiusmodi imputabilem cooperationem iudicio prudentum importare non videatur, quatenus illud absque gravi sui vel propriæ familiæ detrimento dimittere nequeant, *tolerentur*, sed sub conditione, ut a laudandis, probandis, consulendis, promovendis dictis usurpationibus omnino abstineant: quin imo pro viribus curent eas differre ac temperare favore Ecclesiæ ac personarum ecclesiasticarum, se dirigendo consilio pii ac docti confessarii.

Datum Romæ in Sacra Poenitentiaria.

(1) Vedi ciò che scrivemmo nel *Monit. Eccl.* Vol. II, P. II, p. 57 degli officii di avvocato, di giudice e di notaro e nel Vol. III, P. II, p. 10 degli officii di esattore fondiario, di presidente della congregazione di carità e di subeconomo de' beneficii vacanti.

DECRETI E DICHIARAZIONI RECENTI
DELLA S. CONGR. DE' RITI

II. Officio divino

(Cont.—V. pag. 32-36 di q. P.)

§. 2. *Officii votivi.*

SOMMARIO—1. Indulto generale pei nuovi officii votivi *ad libitum* — 2. La libera scelta dell'off. votivo è solo per questi ultimi? Come devono questi annotarsi nel calendario diocesano? — 3. Quei che son tenuti al coro, debbono sempre stare alla scelta fatta da principio — 4. Non si dà scelta quando un simile officio votivo fu concesso precedentemente—5. Nel tempo pasquale nell'officio vot. di Passione devesi aggiungere l'*Alleluia* e in tutto l'anno devesi usare il color rosso—6. Questi off. possono farsi anche nella occorrenza di qualche festa semplice—7. Nei 2.i vesperi degli off. vot., quando seguono i medesimi off., non si deve aver ragione della dignità: nell'off. del SS. Sacram. con quello della Passione si fa *totum de praeced. nihil de sequen.*—8. Quale debba essere l'orazione per la commem. dell'off. vot. degli Apostoli, nei 2.i vesperi della festa de'Ss. Simone e Giuda—9. Nelle vigilie, nei quattro tempi e nelle ferie che hanno la messa propria, facendosi l'off. vot. devono celebrarsi in coro due messe—10. Recitandosi l'off. vot. de'Ss. Apostoli non deve omettersi nei suffragii la commem. dei Ss. App. Pietro e Paolo — 11. Circa il modo di cantare in coro la messa votiva—12. L'officio antico votivo dell'Immacolata doppio minore, e l'officio nuovo votivo dell'Immacolata semidoppio—13. Circa il modo di ce

lebrare le messe vot. e di recitarne l'officio—14. L' orazione della messa vot. deve corrispondere a quella dell' officio—15. La conchiusione propria dell' inno di un off. vot. deve dirsi a compieta, quando concorra con un off. doppio—16. Coloro che dimorano in Roma, benchè non del Clero Rom., devono recitare l'off. vot. de'Ss. App. Pietro e Paolo, non quello degli Apostoli—17. Circa le lezioni del 1.° e 2.° nott. dell'off. vot. del SS. Sacram. e della Immacolata Concezione in tempo di quaresima — 18. Gli off. votivi non possono recitarsi quando occorrono off. semid. *ad libitum*. Nell' off. vot. del SS. Sacram., in concorrenza con feste della Passione, non si fa commem. di queste—19. Negli off. vot. si cambiano le locuzioni allusive al giorno della festa—20. Quando, potendosi recitare l'off. votivo, si recita invece quello della feria o del Semplice, non deve farsi neppur commem. del votivo —21. Gli off. vot. non possono mai farsi quando occorre un off. di 9 lezioni, sia pur feriale—22. Quando dicesi l'off. vot. di Passione non si fa comm. della Croce.

1. « Detur Indultum generale tam Capitulis et Ecclesiasticorum Communitatibus quibuscumque , quam singulis de utroque Clero, persolvendi officia votiva per annum loco officiorum ferialium, præterquam in feriis quarta Cinerum, totius tempore Passionis ac Sacri Adventus a die 17 ad 25 decembris inclusive: quoad choralem quidem recitationem, de consensu Capituli seu Communitatis ab Ordinario semel pro semper adprobando ; quoad privatam vero recitationem , ad libitum singulorum de Clero. Officia autem huiusmodi votiva per annum, Missis votivis in Missali Romano positis fere respondentia, haec pro singulis hebdomadæ diebus adsignantur, nimirum: pro feria II de Angelis, feria III de Ss. Apostolis (Romæ vero de Ss. Petro et Paulo) , feria IV de S. Ioseph sponso B. M. V., catholicæ Ecclesiæ Patrono, feria V de SS. Eucharistiæ Sacramento, feria VI de Passione D. N. I. C., sabbatho de Immaculata B. M. V. Conceptione. Officia ipsa a S. R. Congreg.ne adprobanda erunt atque edenda. Firmis remanentibus aliis votivorum officiorum indultis quibuscumque iam concessis ». (5 Iul. 1883 *Urbis et Orbis*, n. 5879).

2. Ex decreto S. R. C. diei 23 maii 1835 in una Namurcen, ad X, recitatio libera alicuius officii ad libitum fit obligatoria quum iussu Ordinarii illud affixum fuerit diei non impedito in kalendario diœcesano. Idipsum confirmari videtur decreto *Urbis et Orbis* nuperrime die 5 iulii vertentis anni, quoad choralem recitationem; quum post capitularem officiorum electionem semel pro semper factam et ab Ordinario approbatam, eorumdem recitatio fit obligatoria. E contra quoad privatam recitationem, singulis e clero licet pro libitu officium feriæ vel officium votivum eius diei recitare. Hinc quæritur :

I. Utrum libera electio quoad privatam recitationem concessa coarctetur solummodo ad officia ad libitum in decreto 5 iulii citato contenta , ideoque officiis antecedentibus ad libitum servandum sit decretum diei 23 maii 1835 ?

II. Utrum in redigendo ordine annuali divini officii debeant nunc duo officia feriale et alterum votivum ad libitum adnotari, quoties privata alterutrius recitatio singulorum arbitrio relinquitur ?

Resp. 4 sept. 1883 in Aquen. n. 5893: « Ad I. Affirmative — Ad II. Redacto ordine divini officii more consueto iuxta rubricas, addi poterit rubrica particularis officii votivi currentis diei ».

3. I. An verba indulti (a Leone XIII dati per S. R. C. decretum sub die 5 iulii 1884) *quoad privatam vero recitationem ad libitum singulorum de Clero* intelligenda sint de eis tantum qui nullo canonico titulo ad chorum tenentur ?

II. An statuta, de consensu Capituli, seu Communitatis ab Ordinario adprobato, recitatione officii votivi, liceat quandocumque ab ea acceptatione recedere?

III. An indultum ipsum ita acceptari possit, ut quibusdam anni diebus de feria, aliis vero de votivis officiis in chorali recitatione agi valeat ?

Resp. 10 nov. 1883 *Dubiorum* , n. 5895: « Ad I. *Affirmative* — Ad II. et III. *Negative* ».

4. Cum ex decreto diei 5 iulii 1883 liberum sit iis, qui nullo canonico titulo ad chorum tenentur, recitare quibusdam feriis exceptis, vel officium feriale, vel officium votivum huic feriæ respondens, quæritur: Utrum obligatio adhuc maneat solum officium votivum recitandi , ubi istud officium antea iam fuerat speciali privilegio alicui Dioecesi concessum: ita ut præfatis diebus ferialibus non detur optio inter officium feriale et officium votivum ? Et quatenus affirmative , an optio detur diebus contentis in novo

indulto 5 iulii 1883 in alio præcedenti exceptis?

Resp. 24 nov. 1883 *Dubiorum* ad l., n. 5896 : « Affirmative ad primam et secundam partem ».

5. Tempore Paschali in officio votivo Passionis est ne addendum *Alleluia* et servanda eiusdem temporis propria?

Resp. ibid. ad 2 : « Affirmative, et adhibeatur color rubeus toto anni tempore ».

6. In rubrica officiis votivis nuper indultis præmissa statuitur ut eadem officia habeant tum commemorationem, tum IX lectionem de festo simplici occurrenti : quæritur igitur, an prædicta officia votiva recitari possint, nedum loco officiorum ferialium, prout in decreto diei 5 iulii 1883, sed etiam loco officii alicuius festi simplicis (v. g. Sanctæ Agnetis secundo) quod unice ea die in kalendario assignetur?

Resp. ibid. ad 3: « Provisum in Rubrica officiorum ».

7. Ex eadem rubrica, vesperæ officii votivi currentis ritus semiduplicis, si die præcedenti vel sequenti occurrat officium aliud quodcumque IX lectionum, ordinandae sunt iuxta rubricam de concurrentia officii. Cum autem officium votivum cum alio item votivo, vel cum alio semiduplici concurrere possit, quaeritur utrum hoc in casu vesperae iuxta præfatam rubricam generalem Breviarii tit. 3 n. 4 semper dicendae sint a capitulo de sequenti cum commemoratione præcedentis ; an vero habenda sit ratio dignitatis unius officii votivi præ alio iuxta eiusdem rubricæ n. 2. Et quid præsertim agendum sit cum officium votivum SS. Sacramenti concurrit cum officio de Passione D. N. I. C. ?

Resp. ibid. ad 4: « Quoad 1. ad primam partem Affirmative; quoad secundam Negative.—Quoad 2. totum de præcedenti, nihil de sequenti ».

8. Cum festum Ss. Apostolor. Simonis et Iudæ die 28 Octobris incidit in feriam secundam, quænam in secundis Vesperis adhibenda est oratio pro commemoratione officii votivi de Apostolis, quod sequenti feria tertia recitari contingat?

Resp. ibid. ad 5 : « Sumatur oratio pro aliquibus locis die XXIX iunii, scilicet: *Deus qui nos Beatorum Apostolorum commemoratione laetificas, praesta quaesumus, ut quorum gaudemus meritis instruamur exemplis. Per Dominum* ».

9. Si in vigilia, feriis quatuor temporum, aliisque feriis propriam missam habentibus, recitetur in choro officium votivum, sunt ne canendae duæ Missæ, altera de vigilia vel feria, an potius unica dicenda est missa de vigilia vel feria, cum commemoratione officii votivi?

Resp. ibid. ab 6. « Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam ».

10 Quoties feria tertia recitatur officium votivum omnium Sanctorum Apostolorum, omitti ne debet in suffragiis ad vesperas ac laudes commemoratio Apostolorum Petri et Pauli?

Resp. ibid. ad 7: « Negative ».

11.—I. An in Cathedralibus, simul ac dicta permutatio (officii ferialis in officium votivum) legitime fiat, missa conventualis cantari debeat de officio votito respectivo, ut missa cum officio conveniat, vel de officio feriali occurrente?

II. Et quatenus affirmative ad primum, an eiusmodi missa conventualis votiva dicenda sit in choro post tertiam, vel post nonam?

III. An in quadragesima et vigiliis quae ieiunantur, praeter illam missam votivam cum officio votivo congruentem, et aliam missam de feria vel vigilia canere opus sit, itemque pro benefactoribus, ut cæteræ conventuales, utramque applicare?

Resp. 14 dec. 1883 in Seguntina, n. 5899 ad dub. 2: « Iam provisum in rubrica pro missis votivis per annum edita ».

12. A sa. me. Pio Papa IX die 11 februarii 1848 indultum fuit ut in Diœcesi Tornacen. recitaretur sub ritu duplici officium votivum de Immaculata Deiparæ Conceptione cunctis sabbathis non impeditis. Porro de huius indulti applicatione ad sabbatha non libera ante recens decretum SS. D. N. Leonis PP. XIII nunc exortum est dubium: An vi præfati indulti anni 1848 liceat in Diœcesi Tornacen. recitare sub ritu duplici officium cum Missa Immaculatae Conceptionis B. M. V. singulis sabbathis in indulto diei 5 iulii currentis anni comprehensis?

Resp. 22. dec. 1883 in Tornacen. n.

5900: « Aut stricte utendum veteri indulto, aut novo, veteri prorsus dimisso ».

Quum officium votivum de Immaculata B. M. V. Conceptione in sabbatho etiam quatuor temporum, nec non infra quadragesimam et adventum ex indulto diei 25 aprilis 1806 sub ritu duplici minori recitari valeat; dubitatur an eiusmodi concessio extendatur etiam ad illa sabbatha, quibus, iuxta rubricas, officia votiva recitari nequeunt. Hinc quaeritur: An idem officium in sabbathis quadragesimae, adventus, quatuor temporum et vigiliae recitandum sit sub ritu duplici minori, vel iuxta recentiorem rubricam sub ritu semiduplici?

Resp. 18 iun. 1885 in Aretina ad 1, n. 5942: « Vel retinendum particulare indultum cum exceptionibus, vel acceptandum novum sub ritu semiduplici ».

13. — I. Missae respondentes officiis votivis, ut supra, iuxta dies, sunt ne celebrandae more votivorum, id est sine *Gloria* (exceptis de Immaculata B. M. V. Conceptione et de Angelis) et sine *Credo* cum *Benedicamus Domino*, aut more festivo cum *Gloria*, *Credo* et *Ite Missa est*?

II. In recitatione officiorum votivorum ex rubrica propria cautum est lectiones primi nocturni legendas esse de Scriptura occurrente. Quid agendum in feriis quadragesimae, quatuor temporum, et vigiliarum, quando, deficientibus lectionibus de Scriptura indicitur tantum homilia?

Resp. 12 febr. 1884 in Alben. ad 9 et 10, n. 5905: « Provisum per rubricas positas in exemplari a S. R. C. edito, eorumdem officiorum votivorum et respondentium missarum ».

14. Quum Congregatio Clericor. Reg. Excalceator. SS. Crucis et Passionis D. N. J. C. ditata sit privilegio officii votivi septem Dolorum B. M. V. quolibet anni sabbatho non impedito, quaeritur utrum oratio in Missa debeat respondere orationi ipsius Officii, an alia oratio *Interveniat* usurpanda sit ut in Missali romano secundo loco?

Resp. 9 mai. 1884 in Congr. Excal. SS. Crucis et Pass. ad 1, n. 5909: « Debet respondere orationi officii ».

15. Quando officium votivum, quod propria gaudeat in hymnis conclusione, concurrat cum duplici, quaeritur num dicta conclusio locum habere debeat in hymno completorii ipsius diei, in quo officium votivum persolutum fuit?

Resp. ibid. ad 2: « Affirmative ».

16. An ii omnes de clero qui Romae degunt, sed Kalendario ac proprio in usum cleri ipsius Urbis haud utuntur, debeant recitare officium votivum Ss. Petri et Pauli Apostolor. feriis tertiis liberis, vel alterum de Apostolis Ecclesiae universali concessum?

Resp. ibid. ad 3: « Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam ».

17—I. In editione officiorum votivorum per annum a S. R. C. die 14 augusti anni elapsi edita, notatur pro feria V officium votivum de SS. Eucharistiae Sacramento *ut in appendice Breviarii Romani*. Quum autem in hac appendice nihil dicatur circa lectiones primi nocturni in quadragesima, et in diversis editionibus Breviarii Romani pro III nocturno diversae lectiones notentur in mensibus Januarii, Februarii, Martii et Aprilis, quaeritur: 1.° Tempore quadragesimae in officio votivo SS. Sacramenti quae lectiones legi debeant pro primo nocturno? — 2.° Quae lectiones legendae sint pro tertio nocturno in officio votivo SS. Sacramenti dictis mensibus?

II. Cum in officio Immaculatae Conceptionis votivo per annum concesso a S. R. C. per decretum diei 5 iulii anni transacti, ut recitetur singulis sabbathis non impeditis extra tempus passionis et adventus a die 17 usque ad 24 decembris inclusive, non notentur lectiones I nocturni in quadragesima et sabbathis quatuor temporum, quaeritur: Quae lectiones legendae sint pro I nocturno in officio votivo Immaculatae Conceptionis, tempore quadragesimae et sabbathis quatuor temporum?

Resp. 9 iun. 1884 in Caurien. ad 3 et 4, n. 5913: Ad I. et II. « In primo nocturno legendae lectiones de Scriptura diei Festi, uti iam provisum in editione Romano-Ratisbonen. 1883: pro tertio autem nocturno officii votivi SS. Sacramenti ianuario et februario ut feria VI infra octavam, martio et aprili uti in sabbatho ».

18.—I. An officia votiva recitari possint in festo S. Canuti Regis (die 19

Ianuarii) quod est ritus semiduplicis ad libitum ?

II. An in vesperis festorum Dominicae Passionis infra quadragesimam occurrentium, nempe Spineae Coronae, Lanceae et Clavorum etc. fieri debeat commemoratio SS. Eucharistiae Sacramenti, si de eo recitatum sit officium votivum feria praecedenti ?

Resp. 18 iulii 1884 in Nanneten. ad 2, et 3, n. 5914: Ad I. et II. « Negative ».

19. Inter Officia Taurinen. Archidioecesi concessa, illud habetur insignis miraculi SS. Corporis Christi ; quaeritur num ad *Primam* dicendum sit ℣. *Qui apparuisti hodie* in officio, quod tamquam votivum aliquando recitatur ?

Resp. 16 ian. 1885 in Taurinen., n. 5931 : « Dicendum in casu : *Qui sedes ad dexteram Patris.* »

20. An extra ecclesias, quorum Kalendario rite addita fuerunt officia votiva per decretum 5 iulii 1883 concessa, privilegium personale ad libitum ista recitandi missasque respondentes more festivo celebrandi sic intelligi debeat, ut in cantandis missis ac vesperis (salvo iure missas more stricto votivo celebrandi) ne commemoratio quidem de iisdem fieri possint ?

Resp. 18 iul. 1885 in Marianopolitana ad 1, n. 5943 : « Affirmative ».

21. An feria VI post octavam Ascensionis, in qua fit officium novem lectionum, uti infra octavam ipsius Ascensionis, quae tamen feria est libera, fieri possit officium votivum Passionis ?

Resp. 29 apr. 1887 in Emeriten. ad 1, n. 5983 : « Negative ».

22. Commemoratio de Cruce, quae dicitur tempore paschali (loco suffragiorum de Sanctis), potest ne recitari quando fit officium votivum de Passione ?

Resp. ibid. ad 3 : « Negative ».

CONSULTAZIONI CANONICO-MORALI

II.

Se, e come sia vietato, e con quali pene, ad un eletto o nominato al Vescovado, lo ingerirsi nell'amministrazione della Diocesi, innanzi di presentare le Bolle Pontificie.

Sommario—1. Importanza di esaminare la Cost. *Romanus Pontifex* di Pio IX: bipartizione di essa—2. Fatti che ne diedero occasione — 3. Tre documenti del dritto antico circa la giurisdizione dei novelli eletti e nominati al Vescovado — 4. Come questi documenti debbano intendersi—5. Sanzioni di Pio VII— 6. Diritto anteriore alla Cost. *Romanus Pontifex* — 7. Disposizioni di questa Bolla — 8. Sanzioni penali della medesima—9. Ciò che questa ha sancito di nuovo—10. Se le pene della medesima s'incorrano dai Vescovi nominati dalla S. Sede — 11. Se il Capitolo di sede vacante possa eleggere a suo vicario un Vescovo nominato dal Papa a quella sede—12. Se il Vicario capitolare, eletto vescovo della chiesa che amministra, possa continuarne l'amministrazione prima di presentare le Bolle—13. Quando la sede vacante è governata da un amministratore apost., se basti presentare al Capitolo le Bolle del nominato a quella sede—14. Se un Vescovo di una Diocesi possa essere Vicario Capitolare di un'altra.

1. La s. m. di Pio IX il dì 25 settembre 1873 emanò la Bolla *Romanus Pontifex*, da noi riportata nel precedente Volume Par. II, p. 131. Siffatta Costituzione dichiara e dispone cose interessantissime circa i Vicari Capitolari e gli eletti e i nominati al Vescovado, le quali vogliono bene considerarsi, sì per sè stesse e sì per le gravi censure onde sono communite. Crediamo non inutile disaminarla con accuratezza, e con qualche opportuno commento.

La Costituzione può dividersi in due parti, che però hanno stretta relazione fra loro : una che riguarda la giurisdizione dei Vicarii capitolari, l' altra che tratta della consegna di questa giurisdizione ai nominati o agli eletti al Vescovado. Ma prima diciamo qualche cosa dei fatti che han data occasione a questa Bolla.

2. Le usurpazioni gallicane, se riuscirono dannose tutte soprammodo alla Chiesa, dannosissime tornarono quelle che riguardavano la nomina o le elezioni dei Vescovi. Sono noti gli attentati commessi sotto Enrico IV e sotto Ludovico XIV. Rifiutandosi la S. Sede, per giustissime ragioni, di preconizzare i vescovi nominati dal re, si giunse a tale eccesso che i vescovi mettevansi a governar le diocesi, autorizzati solo da un decreto del parlamento o del consiglio

regale. Simili abusi vollero commettersi ai tristi tempi di Napoleone I; e per serbare una lustra di legalità si escogitarono stolti cavilli che per altro mostrarono tutta la ignoranza e la mala fede de'compiacenti adulatori di quel potentissimo autocrate. Averardo Corboli Vescovo di Nancy fu da quello nominato Arcivescovo di Firenze con ingiunzione a quel Capitolo di metterlo subito in possesso della giurisdizione. Il cardinale Giuseppe Fesch fu nominato alla Sede di Parigi e fu creato ivi da Napoleone medesimo ancor Vicario capitolare. Questi lodevolmente rinunziò. Fu nominato invece Arcivescovo il Card. Giovanni Maury Vescovo di Montefiascone, il quale si volle subito, senz'approvazione pontificia, posto in possesso della giurisdizione. Ma poichè già vi era chi, nominato vicario capitolare, n'esercitava l'ufficio, il capitolo tolse a questo le facoltà e invece le conferì al sopradetto Cardinale.

Pio VII, in tre memorandi Brevi, uno al Card. Maury del 5 novembre 1810, un altro ad Averardo Corboli vicario Capitolare di Firenze del 12 dicembre dello stesso anno, il terzo a Paolo d'Astros vicario Capitolare di Parigi del dì 18 dicembre dell'anno medesimo, condannò altamente queste prepotenze e dimostrò quanto esse fossero apertamente contrarie al diritto.

3. Vi hanno infatti tre documenti del diritto antico che regolano la giurisdizione dei novelli eletti o nominati a qualche Sede Vescovile.

I. La Decretale *Nihil, 44, de electione*, promulgata da Innoc. III nel Conc. di Laterano l'anno 1215, che suona così: « Qui ad Romanum pertinent immediate Pontificem, ad percipiendam sui confirmationem officii, eius se conspectui (si commode fieri potest) personaliter se praesentent, aut personas transmittant idoneas.., ut sic demum sui plenitudinem officii assequantur, cum eis nihil obstiterit de canonicis institutis: ita quod interim valde remoti, videlicet ultra Italiam constituti, si electi fuerint in concordia, dispensative propter necessitates ecclesiarum et utilitates, in spiritualibus et temporalibus administrent; sic tamen ut de rebus ecclesiasticis nihil penitus alienent ».

II. La Decretale *Avaritiae, 5, de electione in 6*, promulgata dal Concilio Ecumenico di Lione nel 1273 sotto Gregorio X di questo tenore: « Avaritiae caecitas et damnandae ambitionis improbitas aliquorum animos occupantes, eos in illam temeritatem impellunt, ut quae sibi a iure interdicta noverint, exquisitis fraudibus usurpare conentur. Nonnulli siquidem ad regimen ecclesiarum electi, quia eis, jure prohibente, non licet se ante confirmationem electionis celebratae de ipsis administrationis ecclesiarum, ad quas vocantur ingerere, ipsam sibi tamquam procuratoribus seu oeconomis committi procurant. Cum itaque non simalitiis hominum indulgendum, nos latius providere volentes, hac generali constitutione sancimus, ut nullus de cetero administrationis dignitatis ad quam electus est priusquam celebrata de seipso electio confirmetur, sub oeconomatus vel procurationis nomine, aut alio de novo quaesito colore, in spiritualibus vel temporalibus, pese vel per alium, pro parte vel in totum gerere vel recipere aut illis se immiscere praesumat. Omnes illos, qui secus fecerint iure si quod eis per electionem quaesitum fuerit, decernentes eo ipso privatos »,

III. La Decretale *Injunctae de elect. c. Extrav. Comm.* emanata da Bonifacio VII nell'anno 1300, ch'è la seguente: « Sancimus ut Episcopi et alii praelati superiores nec non Abbates, priores et ceteri monasteriorum regimina exercentes, quocumque nomine censeantur, qui apud dictam Sedem (Apostolicam) promoventur, aut confirmationis, consecrationis vel benedictionis munus recipiunt, ad commissas eis ecclesias et monasteria, absque dictae Sedis litteris huiusmodi, eorum promotionem, confirmationem, consecrationem seu benedictionem continentibus, accedere vel bonorum ecclesiasticorum administrationem accipere non praesumant: nullique eos absque dictarum litterarum ostensione recipiant, aut eis pareant vel intendant ». Seguono le pene, così contro i Vescovi che assumono l'amministrazione della Diocesi senza le lettere

Apostoliche, come contro i Capitoli che li ricevano o loro obbediscano. Contro i primi vi ha la nullità degli atti così compiuti e la perdita dei frutti del beneficio, rispondenti a quel tempo—contro i secondi la sospensione dai proprii beneficii fino a che non ne sieno assolti dalla S. Sede.

4. Per la retta intelligenza di questi documenti vuolsi ricordare che nei secoli andati, dopo che fu composto il dissidio delle investiture pel concordato del 1122 fra Callisto II Pontefice ed Enrico V imperatore, la elezione dei Vescovi, libera del tutto dalla ingerenza del laicato, fu commessa al Clero, rappresentato dal Capitolo della Chiesa Cattedrale. I Romani Pontefici però riserbarono a se il diritto di confermare i Metropolitani, ed altri che per privilegio erano esenti dalla giurisdizione di questi. Gli altri Vescovi tutti erano confermati da' Metropolitani, fino a che la S. Sede non richiamò a sè questo diritto con quello pur della nomina de' Vescovi. (1)

I documenti da noi riportati, hanno relazione ai tempi quando la elezione dei Vescovi compivasi dai Capitoli e la conferma dai Metropolitani, e dalla S. Sede. Innocenzo III adunque prescrive che la conferma appartenente al Rom. Pontefice debba chiedersi o personalmente o per mezzo di un delegato; e solo per le sedi molto rimote, che si trovino fuor dell' Italia, quando vi sia necessità, purchè la elezione siasi compiuta a pienezza di suffragii, si dispensa da questo rito. Gregorio X, condannando l'avarizia di coloro che prima della conferma voleano assumere l'amministrazione della Diocesi, col pretesto di farla da procuratori o da economi, vieta ricisamente agli eletti d'ingerirsi con qualsivoglia titolo o per sè o per altri in detta amministrazione, innanzi di essere confermati da chi di diritto. Bonifacio VIII poi stabilisce che, sì per la provvista, come per la conferma della S. Sede, v' ha bisogno delle Lettere Apostoliche, e l'eletto o il confermato non potrà metter mano all'amministrazione, nè alcuno della Diocesi potrà riconoscerlo superiore ed ubbidirgli, senza che le prefate lettere sieno mostrate e lette.

Tornando ora ai tre cennati Brevi di Pio VII, questo Pontefice poggia sui prefati documenti, per considerare come nulle ed irrite le usurpazioni fatte dai nominati dal re prima che la S. Sede li abbia confermati. Quanto al diritto del Capitolo in sede vacante, così dichiara il medesimo Pontefice (*Ad Averardum Corboli Florentinae Metropoleos, sede vacante, Vicario Capitulari*): « Porro Synodus Tridentina quae capitulorum cathedralium officium ecclesia vacante stabilivit, tantum abest ut canoni Lugdunensi (Decretal. *Iniunctae*) et tot SS. Pontificum decretis quidquam derogaverit, ut e contrario manifeste ea supponat; nihil aliud muneris ac proinde potestatis ipsis capitulis incumbere declarans quam ut oeconomum unum vel plures et officialem seu vicarium infra octo dies constituere teneantur. Eosdem vero oeconomos et vicarios seu officiales semel electos, non capitulo obnoxios declarat, sed futuro Episcopo, qui, cum ad eamdem ecclesiam vacantem promotus fuerit, rationem ab eis exigere iubetur officiorum, iurisdictionis, administrationis, aut cuiuscumque eorum muneris; eosque punire qui deliquerint, etiamsi a Capitulo absolutionem ac liberationem obtinuerint. Ex quo duo manifeste apparent, nempe officialibus semel constitutis, non ad Capitulum amplius, sed apud ipsos exercitium ecclesiastici regiminis residere; et officialem ipsum capitularem, personam ab Episcopo promovendo plane distinctam esse oportere ».

E nell' altro Breve *ad Paulum d' Astros*

---

(1) Cominciò tal riserva sotto Benedetto XI, il quale volle per sè la elezione de' quattro maggiori Patriarchi (*Cap. 3 de elect. extrav. Comm.*). Clemente V riservò alla S. Sede la elezione alle Cattedrali che fossero vacate in Curia (*Cap. 3 de praeb. extrav. comm.*). Così fece pure Giovanni XXII (*c. 5 de praeb. extrav. comm.)*, e Benedetto XII estese questa riserva a tutte le Chiese Patriarcali, Arcivescovili e Vescovili, in qualsivoglia modo vacanti presso la S. Sede. I Pontefici posteriori riservarono a sè la provvista di tutte e singole le Chiese cattedrali in qualunque modo vacate, per la Regola 2.ª e 3.ª della Cancelleria Apostolica.

Vicarium Capitularem Parisien, scrive: « Propterea declaramus, solis officialibus capitularibus primitus constitutis jus esse utendi facultatibus, quae de iure, ut talibus, competent ».

Parlando poi del Vescovo di Nancy nel Breve *ad Averardum Corboli* dice inoltre: « Verum ex alio etiam capite idem inhabilis habendus est: ex eo scilicet quod ipse alteri ecclesiae spirituali coniugio est copulatus, quod absque expressa Apostolicae Sedis dispensatione dissolvi non potest. Quo fit ut Episcopus unius Ecclesiae ad aliam transferri nequeat, nisi eiusdem S. Sedis specialissima gratia, minime concedenda, nisi iustis gravibusque de causis ».

6. Ecco adunque ciò che dovea tenersi per fermo prima della Costituzione *Romanus Pontifex* di Pio IX: Nessun eletto potersi mettere in possesso del Vescovado senza di averne prima ricevuta la conferma. I Vescovi nominati e confermati dalla S. Sede aver bisogno delle lettere Apostoliche per intraprendere l' amministrazione delle diocesi. I Capitoli non poterli riconoscere nè prestar loro obbedienza, senz' aver prima viste e riconosciute le prefate Lettere Apostoliche. Gli eletti o i nominati non potersi prima di ciò intrudere nell' esercizio dell'amministrazione per qualsivoglia titolo, e non essere in potestà del Capitolo il conferire ad essi la giurisdizione, che ebbe già conferita al Vicario Capitolare.

Tutte queste cose chiaramente emergevano dagli allegati documenti di dritto, e non potevano mettersi in quistione. Ma poichè non mancavano di coloro che, ligii alla scuola giansenistica, esagerando il diritto di nomina ai Vescovadi che ancor conservano taluni principi, non aveano ritegno di spargere dubbii sulla esposta dottrina, perciò la s. m. di Pio IX, affine di togliere ogni ambiguità ed ogni pretesto ad usurpazioni di tal fatta, pubblicò la citata Bolla il dì 25 settembre 1873.

7. Avendo noi già inserito altrove questo documento pontificio testualmente (Vol. V, Par. II p. 131), qui non faremo che darne un sunto cogli opportuni chiarimenti.

In ordine ai Vicarii capitolari si definì:

a) Che tutta la giurisdizione ordinaria del Vescovo la quale in sede vacante ricade nel Capitolo, passi da questo nel Vicario Capitolare;

b) Che, appena eletto il Vicario, il Capitolo non abbia più giurisdizione di sorta, senza potersene riserbare parte alcuna;

c) Che la elezione del Vicario debba essere incondizionata, per tutto il tempo della vacanza della sede;

d) Che il Capitolo non possa mai più rimuovere il suo Vicario, il quale dovrà rimaner fisso nell' officio;

e) Che la giurisdizione del Vicario allora cessi quando il nuovo Vescovo abbia presentate le Bolle di collazione al Capitolo, giusta il disposto della Estrav. *Iniunctae* di Bonifacio VIII.

f) Che quando, per giusti motivi, il Capitolo sia privato della facoltà di eleggere il Vicario, e la S. Sede abbia ivi deputato un amministratore o un Vicario apostolico, a questo e non al Capitolo debbano presentarsi le Bolle dal novello Vescovo.

Passa poi la s. m. di Pio IX a parlare del diritto di nomina ai Vescovadi che possono avere taluni Sovrani per concessioni apostoliche, e stabilisce che quanto Gregorio X nel Concilio di Lione sancì colla Estrav. *Avaritiæ* circa gli eletti dai Capitoli, debba in tutto applicarsi a' nominati e presentati dai Sovrani, e però:

a) Abolisce qualsivoglia consuetudine o privilegio anche di regioni lontane, onde il Capitolo possa trasferire al nominato qualsivoglia giurisdizione;

b) E ciò sia che il Sovrano adoperi parole di comando, sia che di preghiere;

c) E con qualunque titolo ciò si chiegga o di Vicario generale o di Provvisore ecc.

d) Solo quando si esibiscano le Bolle Apostoliche, il Capitolo può riconoscere il nuovo Vescovo e prestargli obbedienza.

e) Prima che ciò si faccia, il Vicario Capitolare dev' essere nel pieno esercizio della giurisdizione.

f) Che se l'officio di Vicario Capitolare venga a vacare o per morte o per spontanea rinunzia, ovvero per altro motivo, in tal caso il Capitolo non potrà deputare a suo

Vicario il Vescovo eletto dal Capitolo medesimo o dalla potestà laica.

8. Sono queste le disposizioni della Costituzione *Romanus Pontifex* di Pio IX. Le medesime vanno communite dalle seguenti sanzioni penali :

a) Il Capitolo o, in mancanza del Capitolo, chi deputa il Vicario, o chiunque amministra legittimamente la chiesa vacante, che ardisca concedere e trasferire l'amministrazione, sotto qualunque pretesto o colore, al nominato e presentato a quella Chiesa, contrariamente al già disposto, oltre alla nullità dell'atto, cade *eo ipso* nella scomunica maggiore e nella privazione dei frutti di qualsivoglia beneficio, come pure nella privazione di qualunque altra rendita ecclesiastica: censure riservate specialmente alla S. Sede.

b) I Vescovi nominati e presentati alle chiese vacanti, che ardiscono assumerne l'amministrazione, per concessione fatta loro dalle Dignità e da' Canonici, e dagli altri sopra commemorati, cadono nelle stesse pene.

c) Coloro che obbediscono ai medesimi nominati e presentati nelle cose dette sopra, e tutti quelli, di qualsivoglia condizione, che diano loro aiuto, consiglio o favore sono puniti con le pene medesime.

d) Inoltre i nominati e i presentati, di cui sopra, perdono *eo ipso* ogni diritto loro derivato dalla nomina o dalla presentazione ricevuta.

e) Se alcuno dei predetti sia insignito del carattere Episcopale, cade *ipso facto*, e senz'alcuna dichiarazione, nella pena della sospensione dall'esercizio dei Pontificali, e in quella dell' interdetto dall' ingresso della Chiesa, parimente riservata alla S. Sede.

f) Finalmente tutti e singoli gli atti di amministrazione compiuti da' nominati e presentati come sopra, sono irriti, nulli e riprovati.

9. Questa Bolla alcune cose ha confermate del diritto antico, ed altre ne ha sancite di nuovo. Così era ancor disputabile la opinione che il capitolo in sede vacante, nella elezione del suo Vicario, potesse riservare a sè qualche parte di giurisdizione, benchè l'opposta sentenza al dir di Benedetto XIV fosse comune fra i dottori (*De Syn. dioec. L. IV, C. 8, n. 10).* Così pure non era ancor definita con atto solenne la quistione se il Vicario capitolare possa venir deputato a tempo determinato e non per tutto il tempo della vacanza, benchè l'opinione contraria fosse stata nei casi particolari proscritta dalle SS. CC. del Concilio e de' VV. e RR. (V. De Luca *Annotationes practicae Disc. 31, n. 25 Lib. XIV;* Pignatelli, *Tom. I, Cons. 23, n. 10;* Monacelli, Form. Tit. I, for. 2, adn. 14). Ora sì la prima come la seconda quistione è stata autorevolmente e solennemente risoluta.

Era inoltre antico diritto che i nominati o i confermati dal Papa (*Extrav. Injunctae*) non dovessero assumere l'amministrazione del Vescovado senza prima fare ostensive al Capitolo le relative Lettere Apostoliche. La Costituzione Piana vi ha aggiunto che, quando il Capitolo venga privato del diritto di eleggere il Vicario, le Lettere Apostoliche del nominato debbano farsi ostensive non al Capitolo ma all'Amministratore o al Vicario deputato dalla S. Sede.

Nulla ancora era sancito espressamente pei presentati dalla Potestà laica. La Costituzione di Pio IX li ha agguagliati a coloro che vengono eletti dai Capitoli secondo la Estrav-*Avaritiae*, che pure hanno l'obbligo di fare ostensive le bolle Apostoliche di collazione.

Una disposizione del tutto nuova è quella che riguarda il divieto al Capitolo di eleggere a suo Vicario il nominato o presentato al Vescovado, nel caso che il Vicario Capitolare primamente eletto venga a morire, o abbia a dare le sue dimissioni.

Le gravi pene comminate finalmente sono del tutto nuove, giacchè le antiche della Estrav. *Iniunctae* erano a bastanza leggiere, come vedemmo innanzi, e abrogate poi dalla Costituz. *Apostolicae Sedis.*—Intorno alle quali pene si vuol considerare : 1° Che queste, posteriori alla prefata Costit. *Apostolicae Sedis*, sono oggidì in pieno vigore—2° Che sono tutte *latae sententiae*, avendo la clausola *ipso iure* e *ipso facto*—3° Che sono riservate in modo speciale alla S.

Sede—4° Che l'ignoranza e la buona fede scusano dalle dette pene, incorrendole solo coloro che *ausi fuerint* trasgredire le disposizioni della Bolla.

10. Ora si può chiedere: 1° S' incorrono queste pene quando si tratti di un Vescovo nominato dalla S. Sede, cui si trasmetta la giurisdizione della Diocesi prima della lettura delle Bolle? Possiamo rispondere negativamente col P. Bucceroni *(Comm. in Const. Apost. Sed. p. 56)*. Qui si parla dei nominati e presentati secondo la Bolla nel capoverso precedente *Hac autem occasione*, vale a dire dei soli nominati e presentati dall'Autorità laica; non degli eletti dai Capitoli e molto meno dai nominati dalla S. Sede. Ciò si conferma dalle locuzioni parallele e dallo scopo della Bolla. I *nominati et presentati* che occorrono nella interminazione delle pene, non trovano riscontro che solo *in nominatos et praesentatos a Supremis publicarum rerum moderatoribus, sive Imperatores sint, sive Reges*, giacchè gli altri non vengono così appellati. Lo scopo poi della Bolla è sopra tutto per condannare la usurpazione della potestà laica, non essendoci ragione di preoccuparsi della elezione che si faccia da' Capitoli che oramai sono pochissimi con questo diritto, e molto meno delle nomine Pontificie.

11.—2° Può il Capitolo eleggere per suo Vicario un Vescovo nominato dal Papa a quella sede prima di leggere le Bolle Pontificie, quando venga a morire o abbia a rinunziare il primo Vicario Capitolare? Crediamo di sì; giacchè nella Costituzione Piana ciò si vieta solo per gli eletti dai Capitoli e pei nominati e presentati dalla potestà laica: « Numquam vero (Capitulum eligat) electum in Episcopum a Capitulis aut a laica potestate nominatum seu praesentatum ad dictam ecclesiam vacantem ». Non essendoci divieti pei nominati dal Papa, possono questi venire eletti vicarii capitolari.

12. — 3° Che è da dire se avvenga che il Vicario Capitolare legittimamente eletto in una Chiesa vacante, sia promosso a Vescovo di quella Sede? Può continuarne l'amministrazione, innanzi di presentar le Bolle Pontificie? Checchè altri dica, noi crediamo che possa. Il dritto non ha mai contemplato questo caso, nè v'ha posto divieto alcuno. Ha proibita la elezione a Vicario di colui che fu già eletto o nominato dalla potestà laica o dai Capitoli, per evitare la frode e i raggiri in cosa di tanto momento; ma non ha proibito che il già nominato legittimamente a vicario capitolare possa venir promosso comechessia a Vescovo di quella Sede; ovvero che appena nominato, debba smettere l'amministrazione.

13. — 4° Nel caso che la Diocesi vacante sia governata da un Amministratore Apostolico, basta che il nominato a quella Sede faccia ostensive le Bolle di collazione al Capitolo? — Dopo la Costituzione che stiamo esaminando, non basta. In essa si dice espressamente che quando il Capitolo sia privo della facoltà di eleggere il Vicario, il nominato non può mettersi in possesso della giurisdizione senza che abbia esibite le proprie bolle *ei qui ad normam SS. Canonum, vel ex speciali S. Sedis dispositione, vacantem Dioecesim administrat, vel eiusdem administratorem vel Vicarium deputat.* L'amministratore apostolico, o il Superiore cui dal dritto è devoluta la scelta del Vicario, dopo che ha verificato le bolle del nuovo nominato, deve presentare l'eletto medesimo, non già le bolle, al Capitolo.— E si noti che qui per nominato s'intende qualsivoglia Vescovo per nomina regia o per nomina Pontificia, essendo ciò una maggiore estensione della Estav. *Iniunctae* che parla pure delle nomine pontificie.

14.—5° Un Vescovo, nominato dalla S. Sede ad una Diocesi, può essere eletto Vicario capitolare in un' altra? Abbiamo visto come Pio VII condannò la elezione del Vescovo di Nancy a Vicario Capitolare di Firenze, dal perchè *ipse alteri Ecclesiae spirituali coniugio erat copulatus, quod absque expressa Apostolicae Sedis dispensatione dissolvi non potest.*—Lo stesso fece Clemente XI al Vescovo di Lerida, eletto vicario capitolare di Avila, insegnando così nella Bolla *In supremo* del 24 agosto 1709: « Exploratì juris est, ipsum Franciscum Episcopum minime potuisse, nec posse sub oeconomatus, procuratoris, provisoris, vicarii genera-

lis, seu gubernatoris nomine, aut alio quovis quaesito colore vel titulo, curam, regimen et administrationem eiusdem ecclesiæ Abulensis in spiritualibus, vel temporalibus gerere vel recipere, aut illis ullatenus se immiscere, antequam a vinculo, quo tenetur Ecclesiae Illerdensi, cui praeest, et a quo non nisi a Nobis absolvi potest, realiter et cum effectu absolvatur ». — Possiamo adunque tenere per fermo che, senza una speciale dispensa Pontificia, il Vescovo di una Diocesi non può accettare l'officio di vicario capitolare in un'altra, giacchè il Vescovo è tenuto a non mai lasciare la propria residenza, benchè sia solamente eletto e confermato e non ancor consacrato, siccome ricavasi dal *Cap. Inter, 2, de translat.Episcopi*.E nella Decretale seguente v'ha questo titolo: « Episcopus qui propria auctoritate de sua Ecclesia se transfert ad aliam, carebit utraque ».

E basti il fin qui esposto per la retta interpretazione della interessante Bolla di Pio IX, e pei necessarii chiarimenti sulla condizione dei Capitoli in sede vacante, de' lor vicarii, e degli eletti e nominati al Vescovado.

QUISTIONI LITURGICHE

I.

Se nell'esequie de' fanciulli possa farsi l'esposizione del cadavero, possa recitarsi l'officio e celebrarsi la messa de Angelis.

Nel Vol. II, Par. I, pag. 92 di questo Periodico trattammo dell'esequie dei fanciulli, e vedemmo come non v'ha luogo per essi alla esposizione del cadavero, alla recita dell'ufficio, ed alla celebrazione della messa *de Angelis*.

Il Rituale non parla che del solo rito di portare alla chiesa i loro cadaveri e di dare ad essi immediata sepoltura. Tutt'altro, dice il Martinucci *(L. IV, cap. 11 in fine)*, è un fuor d' opera, non avendo i fanciulli bisogno di suffragii, come gli adulti, e però non è necessario di esporre il loro cadavero, nè di offrire per essi le preci dell'officio, o il sacrifizio della S. Messa. La messa degli Angeli poi, diretta a domandare aiuto a quei purissimi spiriti, non ha che fare coi fanciulli.

Ma laddove si ritrovi una contraria consuetudine, qual giudizio dee recarsi di essa?

La S. C. il dì 23 marzo 1709 *in Camerin.* chiesta se in siffatte esequie si possa celebrare la messa votiva degli Angeli, sì letta come cantata, rispose: « Servetur Rubrica Ritualis Romani ».—Chiesta inoltre della consuetudine di farsi, in tali esequie, l'officio degli adulti e la messa votiva degli Angeli con una sola orazione nei doppii e nelle Domeniche, il dì 16 gennaro 1677 *in Hispalen. ad 5*, rescrisse: « Consuetudines, seu ut melius dicam abusus, uti repugnantes rubricis et expositorum opinionibus, tolli omnino debent; non sunt enim laudabiles, imo scandalosæ, iis maxime, qui amant observantiam sacrorum rituum. Et ita declaravit, decrevit, atque præfata omnino tolli mandavit ».

In vista di tali decreti e dell'insegnamento de' Rubricisti, molti erano d'avviso (e noi fra questi), che le consuetudini contrarie dovessero eliminarsi come un abuso intollerabile.—Altri però diversamente opinavano, non contenendosi nei prefati decreti una formale ed esplicita condanna di tal consuetudine. Nel primo infatti non si fa menzione di consuetudine contraria. Nel secondo si condannano è vero le consuetudini esposte, ma fra queste ve ne ha talune veramente intollerabili che non fanno al proposito; e poi la risposta si riferisce ancora ai quattro dubbii che precedono l'ultimo citato, nei quali si fa cenno di consuetudini veramente strane e riprovevoli. Di qui è che il De Herdt nell'accreditatissima opera *Sacræ Liturgiæ Praxis, Tom. III, Par. VI De exeq. parvulor.*, dopo aver esposta la dottrina comune così insegna: « Occasione tamen eorum (parvulorum) sepulturæ, missa celebrari potest in gratiarum actionem, laudem divinæ providentiæ similesque fines, præcipue si talis sit consuetudo, qualis in his locis communiter habetur, vel si particulare rituale aut statuta dioecesana id præscribant ».— E ne indica appresso il rito da osservarsi:

« Missa dicenda est de die; vel si rubricæ permittant, votiva de angelis maxime convenit, ut cum iisdem ob felicem transitum congaudeamus, atque Deum collaudemus. Hæc tamen missa de Angelis, aut quaecumque alia votiva, vel de *Requiem* pro defunctis parvulis consanguineis, nullo gaudet privilegio, et tantum dici potest diebus, quibus votiva privata permittitur ».

La quistione oggi intanto può dirsi risoluta, essendo uscita a luce, nell'ultima Appendice Gardelliniana, la seguente dichiarazione della S. C. dei Riti, sotto il dì 8 febbraio 1879 *in Parisien. ad II*, n. 5766:

« In exequiis parvulorum usus invaluit in Archidioecesi Parisiensi ut missæ vel vesperæ celebrentur prout respective et ante vel post meridiem absolvuntur. Missa vero de die vel votiva dicitur iuxta rubricas, et Vesperæ cum cantu habentur de die, vel votivæ de parvo officio B. M. V.—Absoluta missa, vel cantatis vesperis, dicitur ad feretrum antiphona *Hic accipiet* et reliqua uti in Missali Romano. Exposcitur itaque ut hic usus, familiis parvulorum acceptissimus ac pietati maxime favens, retineri valeat. » —S. R. C. respondit: « Affirmative, sed celebrari debet missa votiva *de Angelis*. »

Può dunque oggidì ritenersi per fermo che, dove la consuetudine così porta, può celebrarsi nelle esequie dei fanciulli la messa *de Angelis*, e anche recitarsi l'officio del giorno, o qualche altro analogo alla circostanza.

II.

Circa il modo di recitare l'officio piccolo della B. V. Maria.

Non pochi sono i dubbii e le quistioni sollevate circa il modo di recitare l'officio piccolo della B. V. Maria, e svariate le dichiarazioni emesse dalla S. C. dei Riti su tal riguardo. Crediamo di far cosa utile e gradita ai nostri lettori, con mettere loro dinanzi queste dichiarazioni, una gran parte delle quali non conosciute dai più, affine di eliminare ogni dubbio intorno a siffatta materia.

Cominciamo dal riportare un interessante decreto della S. C. dei Riti *in Cenomanen.* del dì 16 luglio 1866, che non si trova nella Collezione autentica del Gardellini, ma fu pubblicato dalla *Revue des sciences eccles.* tom. XV, fol. 80, e citato dal Dal Carpo (*Kalend. Perp. Cap. VII n. 4 in nota*), e dal De Herdt (Sacr. Lit. Praxis, Tom. II, Par. 4, Tit. 36): Esso è del tenore seguente:

« In Dioecesi Cenomanensi plures Religiosæ familiæ piæque sodalitates nec non utriusque sexus fideles bene multi parvum officium Beatæ Mariæ Virginis quotidie recitant, statutorum suorum vi aut ex mera devotione. Porro officium istud, prout iacet in Breviario, in primis ita aptatum est, ut cum horis Canonicis coniunctum sit et uno tenore recitetur. Quum autem ipsum ab istis abstrahitur et seorsim dicitur, plures suboriuntur difficultates. Hinc sequentium dubiorum solutionem Reverendissimus Episcopus Cenomanensis a Sacra Rituum Congregatione enixe exquisivit, ut in tota Dioecesi sua omnia ex Ordine et ad mentem S. Sedis fiant, certioraque sint ac tutiora indulgentiarum lucra a S. Pio V concessarum.

« Dub. I. Responsio Sacrorum Rituum Congregationis die 12 Augusti 1854 in Lucionen. Dub. 43 sic concepto: — Quomodo officium parvum a prædictis Clericis (non in sacris) aut aliis similiter solum recitatum concludi debeat in variis horis? nempe utrum post versiculum *fidelium animæ* dicenda sit oratio Dominica in fine Laudum, horarum minorum, insuper in fine completorii post versiculum *Divinum auxilium* addendo *Ave* e *Credo?* — Quæ sic se habet—*Uti habetur in Breviario*,—1.° Eo ne sensu interpretanda est, ut omnes horæ parvi officii concludendæ sint sicut horæ Canonicæ per versiculum *Fidelium animæ etc.*, Orationem Dominicam *Pater noster etc.* An vero 2.° in eo sensu quod, dicto versiculo *Benedicamus Domino* et Responsorio, simpliciter concludantur per salutationem Angelicam *Ave Maria*, ut fert Rubrica specialis pro earum initio?—3.° Tandem an eo sensu quod, dicto versiculo *Benedicamus Domino*, et Responsorio, nihil omnino addatur ne quidem post completorium?—4.° Si ad primam affirmative, vespere etiamsi statim subsequatur

completorium, concludendæ ne sint per versiculum *fidelium animæ etc., Pater*, et versiculum *Dominus det nobis*, necne, uti deducendum videtur, tum ex eo quod salutatio angelica *Ave* dicenda sit ante Completorium, tum eo quod oratio Dominica *Pater* omittatur initio Completorii?—5.° Iterum eodem in casu si Laudes a Matutino separentur, an Matutinum concludi debeat sicuti singulæ horæ per versiculum *fidelium animæ etc. Pater noster*, et versiculum *Dominus det nobis etc?*

« Resp. ad I. *Affirmative ad primam dubii partem: ad secundam et tertiam, Provisum in prima; Ad quartam, si subsequatur statim Completorium, Vesperæ concludendæ sunt sicut et cæteræ horæ; ad quintam affirmative.*

« Dub. II. In omnibus Breviariis ad parvum officium numquam dicendum esse *Te Deum* deduci potest tum ex eo quod nulla generalis aut specialis Rubrica illud praescribat permittatque; tum ex eo quod pro omnibus anni temporibus tria ad matutinum ponantur Responsoria. Quod haec dispositio etiam ad recitationem a Canonicali Officio separatam extendenda sit, exinde fit probabile quoniam speciales huiusmodi officii Rubricæ utramque recitationem complectuntur. At tamen quotiescumque parvum officium seorsim editur præinsertæ reperiuntur Rubricæ quæ *Te Deum* aliquibus anni temporibus aut imponunt, aut ad recitantium libitum denuntiant. Quare in hac diversi generis editionum varietate declarari supplicatur: 1.° An extra Chorum seu extra horarum Canonicarum cursum quandoque recitandus sit ad Officium parvum hymnus *Te Deum*? 2.° Si ad praecedens affirmative, an tuta sit et in praxi tenenda regula quæ in multis parvi officii libellis traditur, hymnum *Te Deum* videlicet in temporibus Adventus, Septuagesimæ, et Quadragesimæ prætermittendi, illum vero recitandi aliis anni temporibus atque insuper in Festivitatibus B. Mariae Virginis, etiam in Septuagesima aut Adventu occurrentibus? 3.° An inter Festivitates B. Mariæ Virginis, in quibus recitandus est præfatus hymnus *Te Deum* numerandæ sint tum Festivitas septem Dolorum eiusdem Deiparæ feria sexta post Dominicam Passionis, tum aliæ Festivitates concessæ aut concedendæ, ut Translationis Almæ Domus Lauretanæ, Expectationis Partus etc. 4.° Si ad secundum Negative, an tutior sit et S. Sedis menti conformior regula, ut in parvo Officio dicatur aut omittatur *Te Deum*, prout in Canonicali officio dicitur aut omittitur?

« Resp. Ad II. *Ad primam, secundam et tertiam dubii partem: Affirmative; ad quartam provisum in secunda.*

« Dub. III. Item pro Festivitate Annuntiationis Beatæ Mariae Virginis die XXV Martii, libelli de parvo Officio seorsim editi assignant officium de tempore Adventus loco officii per annum: dum aliunde Breviaria omnia de ea exceptione seu derogatione omnino silent. Quæritur igitur utrum officium de tempore Adventus etiam in festo Annuntiationis Beatæ Mariæ Virginis recitare possit et debeat?

« Respond. Ad 3.° *Affirmative.*

« Dub. IV. Docent Auctores liturgici recitandum esse *Gloria Patri* etiam tempore Passionis post Invitatorium et post tertium Responsorium, sicut aliis anni temporibus. Quæritur 1.° An parvum officium ipsum triduo ante Pascha recitari possit et debeat, verbigratia, ut regularibus statutis fiat satis? 2.° Si ad præcedens affirmative, an *Gloria Patri* post invitatorium et tertium Responsorium recitari possit ac debeat tempore Passionis et si ad primam partem affirmative, etiam triduo ante Pascha?

« Resp. Ad IV. *Ad primam partem, negative, saltem publice; ad secundam partem, affirmative ad primam quæstionem; ad secundam quæstionem, Provisum in prima parte.*

« Dub. V. In Breviario Romæ typis Salviucci edito annis 1836, et 1837, antiphonæ parvi officii ad Matutinum, Laudes, et Vesperas duplicantur: In pluribus aliis Breviariis eædem parvi officii antiphonæ depromendæ indicantur ex officio communi pro festo eiusdem Beatæ Mariæ Virginis per annum, in quo sunt duplicatæ, quum minime declaretur utrum nec ne duplicandæ sint. Alia vero extendunt seu supponunt eas non esse duplicandas. Quare in hac textuum contrarietate quæritur: 1.° Utrum in officio parvo divisim ab officio canonicali

recitando aut numquam aut semper sint duplicandæ ? 2.° Si neutrum sit verum, an antiphonæ in parvo officio sint iis diebus duplicandæ quibus in maiori officio duplicantur, seu potius ad recitantium libitum et devotionem duplicari aut non duplicari possint? 3.° Si quandoque duplicandæ sunt antiphonæ, an tunc omittendum sit suffragium Sanctorum ?

« Resp. Ad V. *Ad primam Dubii partem: In recitatione publica antiphonas esse duplicandas in Festis ritus duplicis: ad secundam Provisum in prima; ad tertiam Negative.*

« Dub. VI. Tandem quæritur utrum gravissima prohibitio S. Pii V, ne unquam in vulgari idiomate edi, legi, aut retineri possit parvum Officium, etiam ad insertas in eo Rubricas censeatur extendi et de facto extendatur, licet consuetudo contraria fere ubique vigeat ?

« Respond. ad VI. *Negative.*

« Dub. VII. Itemque utrum non obstante eiusdem Bullæ inhibitione ne quid omnino addatur, nihilominus ad Vesperas et Laudes eiusdem officii parvi ante Suffragium Sanctorum superaddi possint ad devotionem et libitum recitantium commemorationes quorumdam Sanctorum, ex. gr. S. Ioseph aut Sanctorum per diem occurrentium, quæ consuetudo adest in quibusdam Religiosis familiis aut domibus ?

« Resp. ad VII. *Negative sine Apostolico indultu.*

« Datum Romæ etc. die 16 Iulii 1866. »

Oltre a questo decreto, altri ve ne ha, inseriti nella raccolta Gardelliniana. Eccone i più rilevanti:

—« N. 3905 *in Beneventana* I. An in Ecclesia Metropolitana, in qua, iuxta institutionem, sive fundationem E.mi Archiepiscopi Beneventani, quotidie recitatur officium parvum B. M. V., recitari in ea debeat hymnus *Te Deum* etc.? Et quatenus affirmative: quibus diebus recitari debeat?

« II. An in festo Annunciationis eiusdem BB. Virginis ob adimplementum fundationis praedictae recitari debeat officium parvum eiusdem BB. Virginis praescriptum in Breviario tempore adventus, an vero illud extra adventum?

« Resp. die 2 apr. 1718 : Ad I. Hymnum *Te Deum* in officio parvo B. Virginis recitari, sive dici debere, a Nativitate Domini usque ad Septuagesimam, et a Dominica Resurrectionis usque ad Adventum. In Adventu autem, et a Septuagesima usque ad Pascha, nonnisi in festis BB. Mariae Virginis.

« Ad II. In festo Annunciationis B. V. recitandum esse eiusdem officium parvum praescriptum in Breviario tempore Adventus ».

—« N. 5868, in Rhedonen. I. An in recitatione officii parvi de B. V. Maria liceat dicere hymnum *Te Deum* in festis Deiparae in Adventu aut in quadragesima occurrentibus ?

« II. An in choro diebus in quibus celebrantur festa duplicia, duplicandae sint antiphonae ad matutinum, laudes et vesperas ?

« III. An possint licite addi commemorationes de Septem Doloribus B. V. Mariae et de S. Joseph? et quatenus negative, an eiusmodi consuetudinem a longissimis temporibus inductam S. Sedes benigne approbare dignetur ?

« Resp. die 27 febr. 1883: Ad I. Hymnus *Te Deum* in officio parvo B. M. V. recitari, sive dici debere a Nativitate Domini usque ad Septuagesimam, et a Dominica Resurrectionis usque ad Adventum; in Adventu autem, et a Septuagesima usque ad Pascha, nonnisi in festis B. M. V.

« Ad II. Affirmative, si officium recitetur integrum, id est cum tribus nocturnis; negative si unum nocturnum tantummodo recitetur.

« Ad III. Affirmative, quoad commemorationem S. Joseph tantum ».

—« n. 5967 Dubii : An in festo S. Joseph, hodie Ecclesiae universalis Patroni, pia sodalitia, quae in oratoriis officium B. Mariae Virginis persolvunt, recitare debeant hymnum *Te Deum*, uti praecipitur in festo Annuntiationis Deiparae ?

« Resp. die 30 mar. 1886 : Affirmative ».

Dalle riferite dichiarazioni si può raccogliere quanto appresso :

a) Tutte le ore dell'officio piccolo della

B. V. debbono terminarsi col verso *Fidelium animae* e col *Pater*, non esclusa quella di Vespero, alla quale segue Compieta.

d) Il *Te Deum* (sì per la recitazione corale, come per l'estracorale) si dice fra l'anno e nel tempo natalizio. Si omette nei tempi di avvento, di settuagesima e di quaresima; anche nelle feste dei Santi. Se n'eccettuano le feste, qualunque sieno, della B. V, e di S. Giuseppe, nelle quali il *Te Deum* si dice anche in detti tempi eccettuati.

c) Nella festa dell' Annunziazione di M. V. deve dirsi l'officio come nell' Avvento.

d) Nel tempo di Passione, e anche nell'ultimo triduo della Settimana Santa, non deve omettersi il *Gloria Patri* nell' invitatorio e nel terzo responsorio. In quest'ultimo triduo però l'officio della B. V. non può recitarsi pubblicamente.

e) Le antifone devono duplicarsi nelle feste doppie, ma nella sola recitazione pubblica e quando si dice il mattutino con tre notturni. In tal caso, non si omettono i suffragii dei Santi.

f) La sola commemorazione di S. Giuseppe può farsi nell'officio della B. V. — Per altre commemorazioni, occorre un speciale indulto della S. Sede.

g) L'officio della B. V. deve recitarsi nell'idioma latino, benchè le rubriche possano stamparsi in italiano (1).

---

(1) Il S. P. Leone XIII con decreto della S. C. delle Indulgenze del dì 17 nov. 1887 (V. *Mon. Eccl.* Vol. V. P. I, p. 249), ad occasione del suo giubileo sacerdotale, arricchì la recita dell' officio piccolo della B. V. di queste nuove indulgenze:

1.° Indulg. plenaria da lucrarsi con recitarlo per un mese intero (il mattutino con un sol notturno le lodi e tutte le altre ore) in un giorno ad arbitrio, e con accostarsi ai Ss. Sacramenti, e pregare, per qualche spazio di tempo, giusta la mente di Sua Santità.

2.° Indulg. di sette anni e sette quarantene in qualsivoglia giorno lo si reciti intero, come si è detto innanzi.

3.° Indulg. di 300 giorni, da lucrarsi una volta al giorno, quante volte si reciti il solo Mattutino, come sopra, colle lodi.

Tutte queste indulgenze sono applicabili alle anime del Purgatorio.

CRONACA GOVERNATIVA

—

Corte di Cassazione di Roma.

Transazione fra compatroni—La transazione può essere, o per interpretare le tavole di fondazione, o per cedere parte del proprio diritto. Nel primo modo vale tra compatroni che si transigono sul diritto di nomina ad un benefizio, e questa transazione dee rispettarsi dai successori dopo la legge di soppressione. (Sez. civ. 27 febb. 1888—Fazi e Fazi—La Corte Supr. di Roma, Anno XIII, pag. 195).

Licenziamento di funzionarii: competenza — L' autorità giudiziaria non è competente a giudicare le azioni di risarcimento a pubblici funzionarii licenziati, laddove non si denunzi la illegalità del procedimento, ma la verità e la estimazione dei fatti e delle ragioni, che lo determinarono. (Sez. unite, 7 Mag. 1888 —Congreg. di Carità di Cusano Mutri, Barile ed altri — La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 199).

Quota di concorso rivedibile ogni triennio: *solve et repete* — La liquidazione della quota di concorso può essere riveduta di triennio in triennio quando si abbiano a correggere errori, sebbene non sia sorta una circostanza che abbia importato variazioni sopra la rendita imponibile o sopra il patrimonio soggetto a tassa, ma si tratti unicamente di doversi escludere od ammettere la deduzione di certi pesi.

Se alla scadenza del triennio si liquida una nuova tassa, questa è principale, e per essa ha effetto il privilegio del *solve et repete.*

Se invece si procede ad una nuova liquidazione nel corso del triennio, la relativa tassa è suppletiva, e non è garantita dal privilegio del *solve et repete.* (Sez. civ. 1.° Maggio 1888— fondo pel Culto e Sarnelli—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 207).

Parrocchia data a regolari soppressi—Se una chiesa parrocchiale era stata data in amministrazione a una casa di regolari, conservando la parrocchialità, soppresso l'ordine, la chiesa par-

---

Si noti che, per lucrare le indulgenze annesse all'Officio piccolo della B. V., questo si dovrà recitare in latino, e non già tradotto in lingua volgare. Così la med. S. C. delle Indulg. il dì 13 sett. 1888 *in Sebenicen.* (V. Mon, Eccl. Vol. V, P. II. p. 251).

rocchiale ritorna nello stato di prima e riacquista il possesso dei suoi beni. (Sez. civ. 16 Maggio 1888—Parr. di S. Gio. De Duce e di S. Benedetto in Anagni Demanio e fondo pel Culto—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 211).

Oneri su di un legato ad enti soppressi—Soppressa una fondazione a scopo di culto, gravata di celebrazione di messe,col passaggio delle rendite nell'amministrazione del fondo per il culto, anche l'onere della celebrazione delle messe passa a carico dell'amministrazione; la quale però avendo l'incarico di provvedere al culto in genere, non è tenuta verso chicchessia a render conto del modo col quale attende alla sua missione.

La prova dell'adempimento della celebrazione della messe deve prestarsi mediante la esibizioni delle così dette *certe*. (Sez. civ. 3 Apr. 1888—Triolo, Addota, e Intendenza di finanze di Palermo—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 225).

Riffa per culto, punita—È proibita ogni riffa per oggetto di culto, anche quella che, invece di effettuarsi mediante sorteggio di numeri, ha luogo mediante sorteggio di nomi, attribuendosi il premio a quello che dall'urna vien fuori immediatamente dopo un designato nome. (Sez. penale, 16 Mar. 1888—Pub. Min. ed Artese con altri—La Corte Supr. di Roma, p. 254).

Il fondo pel Culto e gli oneri sui canoni che percepisce—Per aver diritto al canone il fondo pel culto non è obbligato di provare che per sua parte ha adempito all' onere della celebrazione delle funzioni sacre volute dal testatore. (Sez. civ. 16 Mag. 1888—Fondo pel Culto e Salomone— La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 254).

Responsabilità del demanio per fondi sacri—Il verbale di presa di possesso che per comando di legge suole redigersi pel patrimonio degli enti ecclesiastici soppressi, non vale per se solo a costituire la pubblica amministrazione responsabile, possa o non possa avere il possesso reale dei beni che in quel verbale furono allistati.

È nulla per difetto di motivazione la sentenza che nulla dice della eccezione proposta dal demanio, il quale sostiene che non potendosi egli rifiutare ed opporre allo svincolo di una parte della dote appartenente alla cappellania, male a lui chiedevasi il conto di frutti e danni, almeno in rispetto di quella parte di beni che alcuni compatroni più solleciti dei proprii diritti eransi fatti rilasciare; e ciò sebbene la sentenza avesse già notato in fatto che lo svincolo in discorso fosse stato dal giudice precedentemente annullato.

Il demanio quale amministratore non può dirsi negligente pei danni cagionati dal conduttore per abuso della cosa locata, specialmente poi se il conduttore non fu scelto dal demanio (Sez. civ. 12 Giugno 1888—Demanio e di Crescenzo—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 289).

Spese di culto rivendicate—Contro sentenza che condannò l'amministrazione del fondo pel culto a corrispondere al parroco certe annualità a titolo di spese di culto, non possono opporsi gravami che concernono i fatti, e le conseguenze che ne derivano.

Se vi sono contraddizioni nella specie di fatto e nelle relative argomentazioni, ad altra autorità dovrebbe rimandarsi il giudizio per accertarle, e prima che la Corte suprema possa ingerirsene. (Sez. civ. 3 Mar. 1888—Cirone e fondo pel Culto—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 305).

Le distribuzioni corali e la tassa 30%—Sono soggette alla tassa straordinaria del 30 per 100 riguardo ai canonicati anche le distribuzioni corali, per essere un emolumento percepito dal beneficiato in modo permanente, per causa del suo ufficio e sul patrimonio della chiesa (Sez. civ. 7 Lug. 1888—Tombese e finanze—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 315).

CRONACA RELIGIOSA
(31 Maggio 1889)

Pellegrinaggio e ricevimenti in Vaticano—Domenica 5 sp. il S. Padre ricevè nella Sala Clementina un pellegrinaggio francese, composto di 300 persone tra ecclesiastici e laici, diretti pure alla visita dei Luoghi Santi. S'intrattenne con paterna benevolenza coi singoli gruppi di essi, confortandoli in fine coll' Apostolica benedizione. Nello stesso giorno fu ammessa una rappresentanza del Convitto di Feldkirch di Germania retto dalla Compagnia di Gesù. Il convittore Conte Plettemberg umiliò, da parte di quel numeroso e nobile convitto, una cospicua offerta per l'Obolo di S. Pietro.

Ai 10 sp. ebbe l' onore della Pontificia udienza una commissione del Comitato diocesano di Perugia per l'opera dei Congressi cattolici. La commissione, rappresentata da Mons. Gregori, Vescovo di Città della Pieve, in qualità di Presidente onorario, e dal Commendatore Scotti, Presidente effettivo, era composta di notabili del clero e del

laicato, ed offerì a S. S. l'obolo del Comitato e della Diocesi di Perugia.

Movimento cattolico per la questione romana — Da più tempo i cattolici di ogni nazione si agitano, reclamando con ardore la necessaria indipendenza del Sommo Pontefice. Molti e molti indirizzi collettivi e singolari di Vescovi sono giunti al S. Padre, attestando il voto dei loro greggi. Belle e calorose Pastorali hanno mandate i Vescovi di Francia e d'Inghilterra alle loro Diocesi, dimostrando questa gravissima necessità. Quattro Congressi cattolici poi tenuti non ha guari a Madrid, ad Oporto, a Vienna ed a Malines, a cui convennero il fiore dell'Aristocrazia, delle Prelature, ed elettissimi personaggi, hanno proclamato altamente il supremo bisogno che hanno la Chiesa ed i popoli cattolici della piena indipendenza del loro augusto Capo, facendo voti che presto cessi uno stato di cose intollerabile.

Tutta la stampa cattolica, e anche la liberale dell'estero, ha fatto rilevare la somma importanza di queste manifestazioni.

Mons. Bonomelli — Il Vescovo di Cremona Mons. Bonomelli nella solennità della Pasqua, dopo una splendida omelia sulla risurrezione di Gesù Cristo, dichiarò al numeroso uditorio ch'egli era l'autore dello scritto *Roma, l'Italia e la realtà delle cose*, già condannato dalla S. C. dell'Indice, leggendo l'atto di piena sommissione al Papa. Non è a dire quanta fosse stata la commozione e l'ammirazione degli astanti: il Capitolo gli rivolse un indirizzo di plauso, riconoscendo in lui un Fènelon redivivo. La stampa cattolica ha rifetto con alte lodi il fatto, e il S. Padre ha inviata una magnifica lettera a quel degno Prelato che noi daremo nel prossimo fascicolo.

Cause di beatificazioni—In una tornata ordinaria che tenne in questi giorni la S. C. dei Riti, prese le seguenti deliberazioni:

Dichiarò: *constare de validitate et relevantia Processus Apostolica auctoritate Parisiis constructi super fama sanctitatis vitae, virtutum et miraculorum in genere* della Ven. Serva di Dio Maddalena Sofia Barat, fondatrice delle Suore del Cuore di Gesù;

Decise la introduzione della causa di beatificazione del Ven. Lorenzo da Zibello, sacerdote cappuccino;

Confermò il culto *ab immemorabili tempore praestito* al Ven. Abate Germano, benedettino di Annecy;

Concesse Ufficio e Messa propria pei Beati Card. Fisher, Tommaso Moro, ed altri martiri inglesi uccisi per la fede durante la persecuzione protestante.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato:

Gli Emi Cardinali Schiaffino e Zigliara frai componenti la Commissione Cardinalizia per gli studii storici sul Pontificato;

Monsignor Giuseppe dei Baroni Francica-Rava di Bontifè, Vesc. tit. di Alabanda, Nunzio Apostolico nel Belgio, in luogo di Mons. Ferrata.

Con altri biglietti ha nominato: il Rmo P. Giacinto Frati dei Predicatori, Segretario della S. C. dell'indice—Mons. Domenico Ferrata, Arciv. tit. di Tessalonica, già Nunzio nel Belgio, Segretario della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinarii — Mons. Nicola Averardi, già Consigliere di Nunziatura di Parigi, Uditore della S. Rota— Mons. Ignazio Persico, Arciv. tit. di Damiata, il Rmo P. Girolamo dell'Immacolata, Comm. gen. dei Carmelitani, ed il Rmo P. Agostino Ciasca, Proc. gen. degli Agostiniani, consultori della S. C. dell'Inquisizione—l'Emo Card. Parocchi, Protettore dell' Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane—Mons. Diomede Panici, Prot. apost. presso la S. C. dei Riti—Mons. Gustavo Persiani, Assessore della S. C. dei Riti e Promotore della Fede— ed il Rmo P. Gabriele da Guarcino, Cappno, Consultore di Propaganda per gli affari Orientali.

Secondo centenario dalle promesse di G. C. alla B. M. Alacoque—Ai 20 del prossimo Giugno compiono due secoli, da che Gesù Cristo N. S. promise alla B.ª Margherita Alacoque ch' Egli regnerebbe di nuovo sul mondo, raffreddato nell'amor suo. Chiedeva però, fra le altre cose, il solenne *omaggio* di riconoscenza de' suoi diritti sovrani.—Tutto il mondo cattolico, dietro la proposta del Congresso cattolico di Lilla, si prepara a celebrare questo interessantissimo centenario, con riprotestare a G. C. l'omaggio della sudditanza, nella fiducia ch'Egli si degni di salvare la società odierna, che corre alla rovina.

Si fa notare che l'*omaggio* è diverso dalla *consacrazione* che già fu fatta quando si celebrò, parecchi anni dietro, l'altro centenario dell'apparizione del Sacro Cuore. Ora si vuol commemorare ciò che fu promesso alla B. Margherita, quando, richiesto inutilmente l' omaggio dal re di quel tempo (LuigiXIV), e, rimanendone afflitta l'umile verginella, G. C. le disse: « Che temi tu? io regnerò, malgrado Satana, e tutti quelli che vi si oppongono! ».

Il 20 giugno prossimo è la celebre data della rivoluzione: i nemici della Chiesa intendono celebrare il primo centenario dalla proclamazione dei famosi diritti dell'uomo del 1789. I cattolici si uniscano in detto

giorno (in cui cade quest'anno la festa del *Corpus Domini*) a celebrare la consolante promessa di G. C. con prestare a Lui l'*omaggio* ch'Egli desidera, ed affrettare il tempo della misericordia. Nel dì poi della festa del Sacro Cuore si propone di rinnovare la consacrazione al medesimo Cuore divino. (1).

(1) Ecco l'*Atto di Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù*, approvato con decreto della S. C. dei Riti de' 22 Aprile 1875:

ATTO DI CONSACRAZIONE

Oh Gesù mio Redentore, e mio Dio! non ostante il grande amore che portate agli uomini, per redimere i quali avete sparso tutto il Vostro Sangue prezioso, siete pur da essi così poco riamato, anzi tanto offeso ed oltraggiato, segnatamente colle bestemmie e con le profanazioni dei giorni festivi! Deh! potessi io dare al Vostro Cuore Divino una qualche soddisfazione, potessi riparare tanta ingratitudine e sconoscenza che riportate dalla maggior parte degli uomini stessi! Vorrei poter dimostrarvi quanto io desidero riamare ed onorare questo adorabile e amorosissimo Cuore, al cospetto di tutti gli uomini, ed accrescere vieppiù la vostra gloria! Vorrei poterne ottenere la conversione dei peccatori, e scuotere l'indifferenza di tanti altri, i quali sebbene abbiano la sorte di appartenere alla Vostra Chiesa, non hanno però a cuore gl' interessi della Vostra gloria e della stessa Chiesa ch' è Vostra sposa! Vorrei altresì poterne ottenere che quei Cattolici ancora i quali non lasciano di dimostrarsi tali con molte opere esterne di carità, troppo tenaci delle loro opinioni, ricusano di sottomettersi alle decisioni della S. Sede e nutrono sentimenti che dissentono dal suo magistero, si ravveggano persuadendosi che chi non ascolta in tutto la Chiesa, non ascolta Iddio ch'è con Lei.

Ad ottenere pertanto questi santissimi fini ed inoltre impetrare il trionfo e la stabile pace di questa immacolata Vostra Sposa, il benessere e la prosperità del Vostro Vicario qui in terra, e le sante sue intenzioni adempiute, ed insieme perchè tutto il Clero vieppiù si santifichi e a Voi torni accettevole, e per tanti altri fini ancora che Voi, o mio Gesù, intendete conformi al Vostro Divin Volere, e che in qualunque modo giovino alla conversione dei peccatori ed alla santificazione dei giusti, affinchè tutti ne otteniamo un giorno l'eterna salvezza delle anime nostre, e finalmente perchè so, o mio Gesù, di fare cosa grata al vostro Cuore dolcissimo; prostrato ai Vostri piedi, alla presenza di Maria SS. e di tutta la Corte celeste, solennemente riconosco, per ogni titolo di giustizia e di gratitudine, di appartenere totalmente ed unicamente a Voi, Redentore mio Gesù Cristo, fonte unico di ogni bene, nello spirito e nel corpo: ed unendomi alla intenzione del Sommo Pontefice, consacro me stesso e tutte le cose mie a questo Sacratissimo Cuore, cui solo intendo amare e servire con tutta l' anima mia, con tutto il mio cuore, e con tutte le forze mie, facendo mia la Vostra Volontà, ed unendo ai Vostri tutti i miei desiderii.

A pubblico segno infine di questa mia consecrazione, solennemente dichiaro a Voi stesso, o mio Dio, di volere in avvenire ad onore del medesimo Sacro Cuore osservare, secondo le regole della S. Chiesa, le feste di precetto, e procurarne l' osservanza nelle persone, sulle quali io abbia influenza ed autorità.

Riunendo adunque tutti questi santi desiderii e propositi al Vostro bel Cuore, quali la Vostra grazia m'ispira, confido di poter dare ad esso un compenso delle tante mie ingiurie che riceve dagli ingrati figli degli uomini, e trovare per l'anima mia, e per l'anime di tutti i miei prossimi, la mia e la comune felicità in questa vita e nell'altra. E così sia.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha tenuto Concistoro i giorni 24 e 27 spirante, nei quali ha creati novelli Cardinali ed ha provveduto a molte Chiese.

— Mons. Aiuti, Delegato Apost. nelle Indie Orientali venne incaricato di una missione presso l'Imperatore della Cina, per sistemare la questione dei passaporti ai missionarii italiani.

— Il S. Padre ha messo a disposizione dei parroci di Roma lire 15 mila, da distribuirsi ai poveri nelle feste di Pasqua. Altre somme più considerevoli furono elargite direttamente dalla Elemosineria Apostolica, cosicchè i copiosi soccorsi erogati raggiungono la somma di L. 42 mila.

— In tal fausta ricorrenza il S. Padre ammise nella sua Biblioteca privata il S. Collegio dei Cardinali ed i diversi Collegi Prelatizii, la sua nobile Corte ed altri illustri personaggi ricevendone gli augurii e le felicitazioni.

— È morto Mons. Domenico Mignanti, Vesc di Civitacastellana, Orte, e Gallese.

— Sono morti: in Roma il Venerando P. Giuseppe dei Marchesi Faà di Bruno, Rettore generale della Pia Società delle Missioni fondata dal Ven. Pallotti, ed il P. Pietro Paolo Deidda ex Generale dell'Ordine di S. Gio. di Dio; in Napoli D. Domenico Strivelli, Eddomadario della Metropolitana, e primo Cerimoniere Arcivescovile, sacerdote esemplarissimo, ad assai versato nelle materie liturgiche.

— Il Sig. Speiser, dottore in filosofia, uno dei capi protestanti di Basilea, abiurò il protestantesimo, ed è sul punto di entrare nel Seminario d'Innsbruk, diretto dai Gesuiti.

— Si sono convertiti al cattolicismo la Contessa Anna Ahlefelpt-Laurriger, e la sua giovine sorella, nipoti dell'attuale ministro degli esteri in Danimarca: come pure Sir William Comer Petheram, giudice superiore presso la Suprema Corte di giustizia in Inghilterra.

— Il Capitano Lecornu del Genio Francese è entrato nel Seminario delle Missioni estere a Parigi, per evangelizzare gl'infedeli.

— Anche in quest'anno venne profanato a Parigi il Venerdì Santo col sacrilego ed infernale pranzo degli atei: il fatto però è riuscito sì meschino e ridicolo, che gli stessi increduli l'hanno posto in canzone.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Condizioni richieste perchè il timore renda nullo il matrimonio.

Veneten. Matrimonii—4 Maggio 1889

—Luigia L. ed Ernesto P. francesi, compiuto il rito civile, contrassero, nel 1860, il sacro matrimonio in una città del Veneto. Luigia però vi fu indotta per le minacce dei genitori ; ed a forza e con lagrime si recò all'altare.—Vissero insieme gli sposi quattordici anni ; ma infelicemente. Luigia ne fu così scossa nei nervi , da uscirne pazza. Fu rinchiusa nel manicomio di Ivry. Rimessa alquanto, il padre la separò dallo sposo, e la condusse a vivere alquanti anni nel monastero delle Agostiniane di Meaux. Morto il padre, e pubblicatasi in Francia la legge del divorzio, Luigia ottenne la separazione legale, e contrasse civilmente con un officiale dell' esercito. Il giorno appresso però, agitata di coscienza, si rivolse alla Curia di Parigi, chiedendo che il matrimonio celebrato con Ernesto P. fosse dichiarato nullo *ex capite vis et metus*.

La Curia di Parigi, per delegazione della S. C. , procedette con ascoltare l'attrice, la costei madre e quattro testimoni prodotti dall'attrice. Un quinto teste, in persona di una religiosa, venne udito dall'Ordinario di Baltimora. Il marito appena una volta fu ascoltato dal Vescovo di Bordeaux , dove si ritrovava.

Compiuto il processo , e discussa la questione, la prefata Curia sentenziò che il matrimonio era nullo *ex capite vis et metus*. L'avvocato del vincolo *ex officio*, come di dritto, appellò alla S. C. la quale maturamente disaminata la cosa, dietro le allegazioni scritte dell'avvocato di Luigia , e dell' avvocato del vincolo, il dì 4 maggio 1889 al dubbio: *An sententia Curiae Archiepiscopalis sit confirmanda vel infirmanda in casu;*

Rispose: *Sententiam esse confirmandam.*

Ecco i principii ammessi nella discussione :

a) Non sono necessarie molte testimonianze per provare il timore nel matrimonio, quando ne esista qualche congettura ; come sono necessarie per provare l'opposto. Si ascolti il Reiffenstuel (*Tit. 40, lib 1, n. 89*) : « Magis credendum duobus testibus de metu attestantibus una cum existente coniectura, quam mille negantibus, seu deponentibus de libera, sive spontanea voluntate... quia deponentes super spontanea voluntate, deponunt de actu interno solique Deo cognito : alii vero deponentes de metu, una cum existente coniectura, attestantur de minis , verberibus vel similibus illati metus indiciis, quae sensu corporis percipiuntur ». Cf. Rota *apud Farinacium dec. 147;* Barbosa *Collect. lib. 4 Decret. cap. Ex litteris De consang. et affin.*

b) Nelle cause matrimoniali non sono escluse le testimonianze dei congiunti anche stretti, anzi le loro deposizioni riescono più efficaci. Così prescrive il *Cap. Videtur nobis, 7, de iis, qui matrim. acc.* , e la S. Rota *l. c. n. 10* ne assegna la ragione, perchè « obiecta domesticitas non minuit, sed potius auget fidem testis in hac materia, ratione praescriptae scientiae et veritatis ».

c) Non solo la violenza, ossia l'assoluta coazione, ma pur anche il timore ch' è coazione condizionata , vulnera il contratto, giacchè colui che consente sotto l' impulso del timore « magis pati quam agi convincatur » *Cap. Sacris de iis quae vi etc.* E però un tal contratto non tiene, secondo diceva il Pretore Romano : « Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo ». *L. ff. De iis quae vi etc.*

d) Benchè si disputi se la promessa fatta con timore sia nulla di per sè, o dopo la sentenza del giudice; nondimeno, in quanto al matrimonio, è certo che il consenso estorto per timore lo rende

nullo da principio. La ragione è manifesta. Negli altri contratti non ha luogo la indissolubilità ch' è propria del matrimonio, e che perciò richiede pienamente libero il consenso (Sanchez *l. 4, disp. 6, n. 2;* Cosci *lib. 1, cap. 8 n. 38*).

e) Quello solo che in ciò è oggetto di dispareri, è se questa nullità sia per diritto divino o per diritto ecclesiastico. Il Sanchez *lib. 4 De Matr. disp. 4* e, dopo di lui, non pochi altri fino al Vecchiotti *Praelect. t. 3 p. 176*, la giudicano di diritto ecclesiastico. Scoto *in 4 dist. 29 q. u. De secundo*, S. Bonaventura *in 4 dist. 29 q. un. n. 5*, e sopratutto S. Tommaso *in 4 dist. q. un. a. 3*, fra i canonisti poi il Reiffenstuel *De iis quae vi etc. n. 47 seqq.*, con molti altri, la credono di diritto divino.

f) Il timore nondimeno, per essere valido impedimento al matrimonio, fa d'uopo che sia grave. Il Reiffenstuel *tit. cit. n. 18* con altri molti spiega in che consista siffatta gravità: « Ad metum gravem duas has conditiones requiri, ad quas ceterae omnes reducuntur. Prima est quod malum quod timetur sit grave in se, et non solum in vana aestimatione metuentis. Secunda conditio... quod eiusmodi grave malum certo immineat, ut non levi aestimatione, sed certitudine morali, seu sufficienti in actibus humanis, iudicetur eventurum ».

g) Il timore di essere discacciato dalla casa paterna è veramente grave in sè, più o meno secondo le circostanze. « Gravitas timoris oritur ex natura minarum, ex qualitate tum eorum a quibus illae proficiscuntur, tum eorum qui eos passi dicuntur ». Così la istruz. della S. C. di Propaganda. E il Reiffenstuel tit. cit. n. 79: « Etiam qualitas personarum attendenda videtur; minor enim metus sufficit in femina quam in viro ». Cf. Sanchez *de Matr. lib. 4, disp. 3, n. 2;* Vecchiotti *tit. 3, n. 176* ecc.

h) Il timore riverenziale, che nasce dalla riverenza che si deve ai parenti e agli altri superiori, anch'esso può considerarsi grave con render nullo il matrimonio. Sarà grave se vi si aggiungano gravi minacce o sevizie dei genitori (Sanchez *l. 4, disp. 6, et 17;* Reiffenstuel *tit. cit. n. 95.*). Il ch. d'Annibale più rettamente insegna che la indignazione dei parenti « malum est et si gravis et diuturna sit, malum grave, adeoque et metus gravis, non immerito existimatur » (*Vol. I, p. 104, not. 14*).

i) Sarà pur tal il timore derivato da importune preci ed istanze dei genitori? Se ciò va congiunto col timore riverenziale, i DD. pur lo ascrivono fra le cause irritanti il matrimonio. Così il Reiffenstuel *tit. De regularit. etc. n.* 265; il Pirhing *l. 4 tit. 1, n. 119;* l'Engel, *tit. De spons. et matrim.* § 5, *n. 4;* il Pignatelli, *t. 9. cons.* 130, *n.* 19; il Clericato *Dec.* 37, *De Matr. n.* 24. E lo stesso rigido Antoine *tr. de Matr. c. 3, q, 3, n. 7* al quesito se le preci importune, e spesso ripetute, incutano timor grave da annullare il matrimonio, risponde: « Affirmative... si hae duae impulsiones concurrant, videlicet hominis (rogantis) auctoritas, et precum importunitas ».

l) Sono segni di grave riluttanza al matrimonio, e di mancato consenso, la resistenza della donna, il pianto, i tentativi di fuga ed altre cose simili (V. *Instruct. S. C. de Propag. Fide;* S. Rota *Decis.* 316, *p.* 12 *recent. n.* 7).

m) Nel caso furono provati tutti o quasi tutti questi estremi; onde la S. C. giustamente sancì come si è detto.

II.

Se il tribunale di prima istanza possa restringere i fatali a proseguire l'appello.

Melevitana, Fatalium appellationis prosequendae—4 Maggio 1889—Nel preced. Vol. Par. I, p. 241 demmo conto della causa con questo titolo, discussa e decisa dalla S. C.—L' Amministratore Apost. di Malta chiedeva se, in vista de' gravi abusi che seguivano dal protrarsi a lungo tempo gli appelli nelle cause di sponsali, promosse per odio o per invidia di malevoli, il giudice *a quo* possa restringere a due mesi il termine dei fatali a proseguire la lite; al che la S. C. il dì 17 Dic. 1887 rispose: « Nihil innovetur ».

L'Ordinario però fece osservare, con nuove deduzioni, come a Malta, da tempo immemorabile, vige l'usanza che, dichiarato l' appello entro i dieci giorni

lla pubblicazione della sentenza, l'appellante non più si cura di procedere oltre, senza che per questo capriccioso intervallo si riconosca in lui decadenza veruna prima che sia spirato l'anno dall'interposto appello.—Aggiunse che, per ordinario, nelle cause di sponsali, gli attori, gente povera, non sono in grado di pagare le spese di giudizio; onde la sentenza non viene spedita che a istanza dell'altra parte, per lo più vittoriosa, la quale non può rivalersi delle spese pagate. Proponeva perciò che, innanzi di accettarsi il postulato d'impedimento, l'attore venisse obbligato di depositare le spese di giudizio.

La S. C. riesaminata la causa, al dubbio: *An et quomodo providendum sit in casu;* il dì 4 maggio 1889 rescrisse: *In decisis et ad mentem; id est spectare arbitrio Episcopi tempus determinare, quo, nisi apostoli et documenta exhibeantur, appellatio deserta habeatur.*

Eccone le precipue ragioni:

a) In quanto al tempo a decorrere dalla interposizione dell'appello e la presentazione degli apostoli al giudice *ad quem*, il Ferraris (*v. appellatio n.* 47) insegna, che non v'ha nulla di determinato nel diritto canonico, e spetta al giudice tale determinazione (V. *Bon. Eccl. l. c.*).

b) La consuetudine contraria di Malta non ha forza di legge, giacchè è basata su cosa facoltativa, intorno alla quale non corre prescrizione.

III.

Se nei concorsi per le parrocchie la omelia scritta sia così necessaria, che o tralasciata, ovvero non secondo il testo proposto dell'evangelo, per ciò solo il concorso debba riputarsi irrito e nullo.

Concursus—4 Maggio 1889—Essendo vacata una chiesa parrocchiale di grande città, il dì 21 Marzo 1887 fu intimato il canonico concorso per la elezione del nuovo parroco. Si presentarono tre sacerdoti: A., G., e S.—G. era economo curato di detta Chiesa, designato dall'Ordinario, dopo la morte del titolare. Il medesimo, per non aver interpretato il testo proposto dell'evangelo secondo la mente degli esaminatori, e per averlo considerato sott'altro aspetto, non fu riputato degno nè di approvazione nè di riprovazione: fu invece rigettato dal concorso. Il Sac. A. venne eletto.

Si lamentò G. di questa condotta degli esaminatori; ma fu tenuto a bada con vaghe promesse, fino a che il 27 aprile 1888 credè opportuno muovere ricorso alla S. Sede *contra malam examinatorum relationem.*

La S. C., chieste ed avute informazioni dall'Ordinario, volle sentire anche il voto di un consultore. Il Sac. G. venne difeso da un avvocato; ed egli medesimo scrisse intorno alla sua causa. La quale fu discussa il dì 4 maggio 1889, coi dubbii:

I. An iudicium Curiae N. sit confirmandum, vel infirmandum in casu.—Et quatenus negative ad 1.^{am} partem; affirmative ad 2.^{am};

II. An et quomodo providendum sit in casu.

E fu deciso: *Non esse locum appellationi, et ad mentem: mens est ut scribatur Ordinario, examinatores non sufficienter servasse constitutionem Benedictinam* Cum illud *quoad concurrentem G.*

Donde i corollarii:

a) L'appello, nei concorsi, *a mala relatione examinatorum,* ovvero *ab irrationabili iudicio Episcopi*, deve interporsi fra lo spazio di dieci giorni, dal dì della collazione, elassi i quali non più si ammette. Così espressamente prescrisse Clemente XI nelle Lett. Ap. *Quo parochiales* del 10 gennaro 1721, riferite e confermate da Benedetto XIV nella Costit. *Cum illud*: « Peracto, ivi si legge, secundum hanc formulam concursu, collataque ei qui magis idoneus ac dignior iudicatus fuerit ecclesia parochiali, non admittitur appellatio aut a mala relatione examinatorum, aut ab irrationabili iudicio Episcopi, nisi intra 10 dies a die collationis interponatur ».

b) Il Tridentino non altro richiede dai parroci, che almeno nelle Domeniche e nelle feste solenni « plebes sibi commissas, pro sua et earum capacitate pascant salutaribus verbis » (*Sess. V De ref. c. 2*). Da ciò non si può dedurre che i parroci siano obbligati di fare omelie o sermoni formali, come insegna

Bened. XIV *in Notif. X* colle parole: « Crediamo non essere i parrochi obbligati a far predica formale, ma bensì una *parlata* domestica ed adatta alla capacità del popolo ».

c) Molti Concilii provinciali e regionali posteriori al Tridentino non prescrissero ai parroci l'obbligo di fare sermoni ovvero omelie da sè; ma si contentarono che recitassero omelie altrui o anche le leggessero voltate in lingua volgare. Così il Conc. Provinciale I di Milano sotto S. Carlo Borromeo (*Par. I, C. VI*). Così pure il Conc. di Bourges del 1584 (*Tit. III, can. II*). quello di Bordeaux (Cap. XX), di Narbonne (Cap. 32), di Aix (de Parochis).

d) Meno ancora richiesero altri Concilii. Quello di Tours *c.* 14 prescrisse: « In pronis... orationem dominicam, salutationem angelicam, symbolum fidei, confessionis methodum, sacramentorum numerum.... lingua vernacula (parochi) populo declarent ».—Quello di Cambrai §. *V, c. 3*: « Quod si minus (parochi) docti fuerint.... sint contenti simplici doctrina Ecclesiae, hortenturque plebem ad timorem Domini ».—Quello di Rheims *Statut. II*: « Curiones potissimum doceant quae scire omnibus necessarium est ad salutem. Quod si ad hoc minus ipsi fuerint idonei vocent quam saepissime poterunt, qui sibi eam operam impendant ».

e) Messo pure che oggidì, almeno per la consuetudine, il parroco debba dar prova di predicazione, non ne segue che debba ciò fare solo per mezzo dell'omelia scritta. Tale idoneità può mostrarsi ancora con altri argomenti, p. e. con officii bene esercitati che abbiano l'obbligo della predicazione; coll'approvazione ricevuta dall'Ordinario, di predicare; con esercizii predicabili fatti precedentemente. Ognuna di queste cose basterebbe, anche senza dell'omelia formale, a dimostrarlo idoneo alla predicazione parrocchiale.

f) È vero che la S. C. del Conc., il dì 10 gennaro 1721, d'ordine di Clemente XI, diè fuori la celebre Istruzione circa i concorsi, approvata e confermata da Benedetto XIV colla Cost. *Cum illud*, dove sta detto, che sul testo proposto, dell'Evangelo *sermonis aliquid* (*concurrentes*) *perscribant ad probandum dicendi pro concione facultatem;* ma vuo si considerare che le varie norme questa istruzione sono non di precett ma di consiglio, adoperandosi la paro *hortari* (V. Mon. Eccl. Vol. III, P. pag. 57).

g) La cit. Istruzione intende di co fermare ciò che la S. C. del Conc. d cise il 1 ott. e il 16 nov. 1720 into no a tal materia. Or nella detta risc luzione, al dubbio: « An praecipiendu ut unusquisque ex concurrentibus ser monem scribat super textu Evangel omnibus concurrentibus assignando? »— fu risposto: *Affirmative, per modu instructionis.* Dunque non vera e for male omelia richiede la S. C., ma so lo una istruzione.

h) Dalla stessa S. C. *in Beneventan Concursus*, il dì 16 dicembre 1857, so to il dubbio: « An valeret concursus in qua conciuncula exarata non fueri super themate ab Episcopo proposito » fu risposto: *Affirmative.* E la ragion si fu perchè il concorrente fece l'ome lia sopra un testo dell'Evangelo, *qui e ignorante propositus fuit*, benchè no s'attenne al tema proposto dall'Ordina rio. Ciò vuol dire che alla validità de concorso non è necessaria la formale o melia, ma basta una prova qualunqu dell'attitudine di predicare.

i) Non già solo sull'omelia, nè sol sulla parte dottrinale dee versar l'esam del Concorso; ma sopra tutte le quali tà e tutti i requisiti de' concorrenti. L S. C. del Conc. il dì 2 agosto 1607 di chiarò nullo il concorso « si examinato res non retulerint idoneos quoad omne qualitates prout Concilium requirit (ap. Fagnan. *in cap. Eam te, n. 15* Bened. XIV *De Syn. Dioec. L. IV, C VIII, n. 3*).

l) Nel caso il Sac. G. avea mostrat benissimo l'attitudine di predicare; giac chè dagli atti del concorso apparisce ch'e gli esercitò l'officio di economo curat in quella medesima chiesa, predicand ai fedeli ne' dì festivi—avea predicat altre volte bene e con frutto nelle mis sioni, ne' Ss. esercizii ai giovani e i acconce omelie al popolo—nel concors medesimo avea svolto il tratto propost dell'evangelo, se non sotto l'aspetto in teso dal proponente, sott'altro aspett non meno utile e conforme allo inten

mento del sacro scrittore (1). Gli eminatori nondimeno lo aveano esclu, senza darsi carico dei rimanenti resisiti.

Per tutte queste ragioni, giustamenla S. C. definì come sopra.

IV.

si può discutere su di un beneficio, conferito dalla S. Sede, e anche rivocarne la collazione, quando falsamente si asserì che il patrono nol provvide a tempo utile.

Melevitana Beneficii—4 Maggio 1889—acava nel 1872 in Malta un beneficio mplice, di giuspatronato laicale, col me *Ta-Burckax*. Ne prese subito il ossesso Luigi G. di anni 8, e, per la a poca età, il Vescovo lo diè in ammistrazione al padre.—Nel 1886 il can. iovanni S. fece istanze alla S. Sede rchè il detto beneficio fosse a lui conrito, rappresentandolo come vacante l 1873 e però la sua collazione devota al Papa. L'Ordinario commendò vivamente la istanza ed attestò non esrvi documento alcuno che provasse la resentazione di Luigi G. e la istituzioe di lui nel beneficio. La S. Sede con lettere Apost. conferì il beneficio a Giovanni S. il quale mosse lite presso il ribunale laico contro Luigi G., per averne i frutti. Il tribunale di prima istanza gli diè ragione; non così il tribunale d'appello, il quale riconobbe Luigi legittimo possessore del beneficio.

Intanto Luigi si rivolse anch'egli alla S. Sede, accusando dei vizii *subreptionis et obreptionis* le lettere di collazione a favore di Giovanni, e mostrando come il beneficio era da lui legittimamente posseduto, per nomina del patrono, fatta a tempo utile. Un documento di questa presentazione che prima non si trovava, fu appresso presentato. E la S. C., discussa maturamente la controversia, coi dubbii:

I. An sit locus aperitionis oris in casu;—Et quatenus affirmative:

II. An collatio beneficii Ta Burckax, *favore sacerdotis Joannis S. facta, sustineatur in casu;* Il dì 4 maggio 1889 rispose:

Ad I. Affirmative, facto verbo cum SS.mo.

Ad II. Negative.

Eccone le precipue ragioni:

a) Quando al principe si celano cose necessarie, o si riferiscono cose false, il rescritto che ne consegue è infetto del vizio *obreptionis aut subreptionis*, e però è nullo (*Cap. super litteris de rescr.;* Fagnanus et Barbosa *in comm. supr. etc.*).

b) E ciò corre quand' anche le cose celate o false siano per opera non del postulante, ma del Vescovo chiamato a dare informazioni (S. C. C. *Parmen. Exequut. Lit. Apost.* 22 iun. 1833).

c) È irregolare la collazione di un benefizio quando il collatore non fa ricerca della verità dell' esposto, molto più quando non chiarisce la vacanza del medesimo (Schmalzgrueber *Ius Eccl. h. l. vol. 3, n. 3;* Rosa *De Exequut. Lit. Ap. c. 2, n. 77, c. 5, n. 45;* Rota *cor. Falconerio Dec. 1. n. 7;* S. C. C. *in Balneoreg. et Aesina, Beneficii*, 7 febr. et 21 sept. 1822).

d) Quante volte accade di doversi derogare al diritto del patrono, questi devesi prima interpellare (S. C. C. *in Senogallien. Aperitionis oris* 17 sept. 1842). Ciò corre sopratutto nel caso di devoluzione che devesi strettissimamente interpretare.

e) La devoluzione nei beneficii di patronato laicale si ha quando: 1° sia decorso un quadrimestre dal giorno in cui si ebbe notizia della vacanza, e 2° quando questo tempo sia decorso senza farsi presentazione alcuna, per colpa e negligenza del patrono (Giraldus *Expos. Iur. Pont. par. 1, sect. 417;* Garcias *De Benef. p. X c. 2, n. 32;* Riganti *In reg. 42 Cancell. n. 13-16;* Rota *in Cala-*

(1) Il tratto proposto dell'Evangelo fu quello della fer. II dopo la Dom. IV di Quaresima che parla di G. C. N. S. il quale discacciò dal tempio coloro che vendevano e compravano. Si aspettava forse una omelia sul rispetto della Chiesa. Invece il G. scrisse della efficacia della divina parola, sopratutto nello zelare il rispetto a' sacri templi.—Ma, come giustamente osserva il Consultore, tale assunto non è estraneo al cit. testo, giacchè dal discacciamento di quei profanatori G. C. cominciò la sua predicazione. Onde l'A-Lapide comenta il detto luogo con dire che il Divin Redentore « pie et recte et ordine congruo a religione et domo Dei ordiri voluit, et ex ea eiiciendo vendentes illam profanantes ». E però esorta i predicatori ad imitare quella predicazione di G. C.

guritana, Canonicatus 1 iul. 1726 cor. Cornelio; S. C. C. *in Neapolit. Cappellaniae* 28. iul. 1838.

f) E però quando il patrono fu impedito di presentare a tempo debito, non incorre la pena della devoluzione. Così la S. C. del Conc. in *Mantuana*, 14 febr. 1720 (*ap. Lambertinum Quaes. can. t. 1, q. 140*): « Devolutio supponit culpam et negligentiam inexcusabilem patroni (Murga *De benef. q. 4.* § *10 sect. 1. n. 450*); et pro regula datur a doctoribus et a tribunalibus, quod unumquodque non improbabile impedimentum praeservat iura patroni a devolutione ad superiorem. Faber *In cod. t. de sacror. eccl. def. 35;* Pirhing *Ad lib. 8 decr. t. 38 sect. 4* § *4 n. 106;* Perez de Lara *De anniv. l 2, c. 9, n. 35;* Thesaurus *De poen. eccl. p. 2 c. 9* ».

g) Nel possesso de'beneficii, la regola 36 della Cancelleria, riduce ad un triennio il tempo della quadragenaria prescrizione. Si ascolti il Devoti, *in L. II tit. 14:* « In re beneficiaria quadragenariae praescriptionis vice fungitur *regula 36 Cancellariae de triennali possessore.* Ea vero cautum est ut qui... triennii spatio beneficium obtinuit, quovis titulo, etiam colorato ,... is nullis amplius molestiis affici, neque a possessione dimoveri possit, atque omnes eius Beneficii impetrationes irritae habeantur ».—Lo stesso insegnano Riganti *in h. reg.* Azor *Inst. mor. l. VII c. 35;* Rebuffus *De pac. poss.;* Mascardus *De probat. concl. 1378;* Lotterius *De re benef. L. II q. 53 n.7;* S. Rota *in Tudertina canonicatus 5 iul. 1763 n.* 17 *cor. Mattheis.*

h) Quando poi non solo un triennio, ma un decennio sia trascorso di pacifico possesso, il beneficio non può esser tolto, neppure se sia stato posseduto senza titolo. Così il Riganti *l. c.:* « Possessor decennalis iuvatur exceptione huius regulae etiam sine titulo ». Così pure il De Nigris *Tract. de vacat. benef. c. 23 n. 10:* « Praesumitur in possessore (decennali) ipsa canonica institutio ». Cf. Giraldus *ap. Thes. de poen. eccl. p. I c. 30;* Menochius *Praesump.* 132 *n. 46, l. III.*

V.

Se possa invocarsi oggidì l'autorità civile contro i parroci che dilapidano rendite e beni di Chiesa; e quale sia il mezzo conveniente come ovviare ai loro disordini.

Administrationis.—4 Maggio 1889.—Il Vescovo N. N. espose alla S. C. che parecchi parroci di sua Diocesi trovavansi dissestati nei loro interessi temporali, non per deficienza dei redditi beneficiali, ma per incapacità di amministrarle, o per spese improvvide da lor fatte, o perchè una moltitudine di parenti assorbivano quanto essi dovevano al cul todivino e al decoroso mantenimento di loro stessi: donde proveniva ad essi disdoro e discredito presso i fi liani; per cui tornava quasi del tutt infruttuoso il proprio ministero. Chie deva perciò che, avendoli ammoniti pi volte inutilmente, e non potendo, pe le condizioni dei tempi, adoperare mez zi coattivi, la S. C. si degnasse di sug gerirgli a quali misure pratiche si do vesse appigliare.

La S. C. rescrisse al Vescovo che preso consiglio da persone prudenti, no tificasse qual mezzo loro sarebbe sem brato all'uopo più opportuno.

Il Vescovo rispose, nessun altro efficace rimedio saper lui trovare, dopo consiglio di persone competenti, che invocare l'intervento della civile autorità, perchè temporaneamente assumesse l'amministrazione di quei beni. Aggiunse che quei parroci non s'indurrebbero a cedere l'amministrazione ad un delegato dal Vescovo; e quand'anco s'indurcessero, egli non avea cui commettere quell'incarico, per le moltissime difficoltà, proprie dei nostri tempi. Faceva inoltre osservare che, laddove quei parroci venissero a morte, il Governo non concederebbe l'*exequatur* ai successori, senza che questi si obbligassero al pagamento dei debiti lasciati dai defunti, con grave danno de' beneficiati. Faceva perciò istanze che venisse autorizzato a qu rimedio, ovvero che gliene venisse sug gerito qualche altro più efficace.

La S. C., esaminato accuratamente caso, coi dubbii:

I. An invocanda sit auctoritas civilis ut temporariae administrationi bo

orum dictarum parochiarum provideatur in casu—Et quatenus negative ;

II. An et quomodo providendum sit in casu;

Il dì 4 maggio 1889 risolse:

Ad I. et II. Iuxta Limburgen. *31 Martii 1860 et 26 ianuarii 1861, idest esse locum deputationi ecclesiastici viri administratoris super bonis tum paroeciae tum fabricae, qui subductis necessariis ad honestam parochi sustentationem, superextantes reditus eroget in extinctionem aeris alieni, salvo tamen iure Episcopi procedendi contra parochum, quatenus non pareat aut non resipiscat, ad formam sacrorum canonum.*

E giustamente ; imperocchè :

a) Dove il governo civile procede rettamente, ed è benevolo alla Chiesa, e osseute anzi l'obbligo di proteggerla, con pieno diritto e con tutta sicurezza si può ricorrere ad esso. Così persuade il giure divino ed ecclesiastico, e così attestano innumerevoli documenti storici.

b) Non così può dirsi di un Governo, il quale « immemor sui officii (secondo si esprime l'estensore della causa), Ecclesiae adversatur, eamque suis legibus vexat, atque cunctas opportunas expiscatur occasiones, ut matrem Ecclesiam populo odiosam traducat, imo ut sibi administrationem bonorum ecclesiasticorum arripiat ». — E perciò soggiunge: « Profecto in talibus circumstantiis abhorret a regulis prudentiae, ut eiusmodi gubernio ultro detegantur abusus, qui nonnunquam in Ecclesiam irrepunt. Praeberetur sic sane eidem occasio in Ecclesiam conclamandi, eamque conviciis perstringendi, imo, uti in casu, gubernio viderentur suppeditari motiva sibi arripiendi administrationem bonorum ecclesiasticorum. Quapropter si eiusmodi circumstantiae attendantur, prudentiae esse dicendum est, ut Ecclesia propriis suis remediis interveniat, abusibusque tollendis alia ratione adlaboret ».

c) La legge civile ha stabilito un rimedio pei pròdigi, ed è di costituire ad essi un curatore (*Lib. 27 D. 10, De curatoribus*). Lo stesso rimedio può stabilirsi pei parroci che sciupano senza modo le rendite del benefizio.

d) Nel *cap. Venerabili 37 De Offic. delegat.* vien disposto che ai chierici che per incuria, per imprudenza o per imperizia dilapidano i beni del proprio beneficio, sia dato un coadiutore, senza il cui consentimento niun atto di amministrazione può esser valido.

e) Un caso simile a questo fu discusso nella S. C. del Conc il dì 31 marzo 1860 *in Limburgen.* Il Vescovo chiedeva se i parroci, gravati di debiti, con scandalo del paese, dovessero privarsi del beneficio, applicando loro ciò che il Tridentino (*Sess. 21 c. 6*) ha stabilito per gl'illetterati e gl'imperiti, e per coloro che con turpitudini dànno scandalo. La S. C. rispose: « Non esse locum privationi beneficii, sed potius deputationi ecclesiastici viri administratoris super bonis tam paroeciae quam fabricae, qui subductis necessariis ad decentem parochi exhibitionem, superextantes reditus eroget in dimissionem aeris alieni ».

Avendo di nuovo lo stesso Vescovo domandato: « Quibus aliis iuris remediis, scandalis quae tales parochi, vel beneficiati obaerati publice praebent, ac evidenti quod ex parte illorum saluti fidelium imminet periculo, ab Episcopo sit occurrendum »—la S. C. richiamata ad esame la causa, il dì 26 gennaio 1861, rescrisse: « In decretis, salvo tamen iure Episcopi procedendi contra parochum, quatenus non resipiscat, ad formam Ss. Canonum ».

VI.

Se un Vescovo che acquista per sè e pei suoi successori un fondo, possa sul medesimo per testamento, imporre dei pesi.

Granaten. Onerum.—4 Maggio 1889—Una villa presso Granata (celebre per un miracolo avvenuto nel 1495 in persona della regina Elisabetta 1ª la Cattolica) fu ceduto nel 1884 dalla Regina di Spagna, Elisabetta 2ª di Borbone, all' Arcivescovo di Granata Mons. Monzon Martin y Puente, per lui e pei suoi successori, libera da qualunque onere, pel prezzo di L. 20,000.—Dopo un anno dal contratto, quell'Arcivescovo fu trasferito alla sede di Siviglia, e mostrando desiderio di non perdere il diritto sul fondo, la Regina dichiarò ch'egli vita sua durante dovesse sempre goderlo, e dovesse prescrivere il modo e

la forma di trasmetterlo ai successori, dovendosi considerare il fondo come proprietà non della mensa, ma personale. Volle che questa dichiarazione fosse aggiunta, per mano di notaro, allo strumento del contratto, come complemento del medesimo.

Mons. Monzon intanto, poco dopo queste cose, il dì 17 giugno 1885, colto dal cholera, passò di questa vita. Prima di morire avea speso ben 11,000 scudi su quel fondo, per edificarvi un palazzo vescovile di villeggiatura. Di questa somma, 8,000 scudi li avea ricevuti da una pia signora, che volle rendersi religiosa. Mons. Monzon, presso a morte, fece il suo testamento, legando ai suoi successori Arcivescovi di Granata quel fondo, coll'obbligo di pagare annue L. 1000 ad un ospedale di sacerdoti poveri da lui fondato, e di far celebrare due anniversarii ogni anno, uno per l' anima sua, e l'altro per l'anima della pia benefattrice, cui, nel ricevere la pingue oblazione, l'avea promesso.

Il successore nell' Arcivescovado di Granata, nel prendere possesso del fondo legato, non volea riconoscere validi i pesi che vi erano stabiliti. Opinava che, essendosi quel fondo acquistato pei Vescovi di quella Diocesi, perciò stesso era divenuto proprietà della Chiesa, da non poter essere gravata di pesi senza le solennità imposte dai Ss. Canoni.

Riuscito inutile qualsivoglia bonario accordo fra lui e gli esecutori testamentarii, la controversia fu deferita al giudizio della S. Sede.

La S. C. tolse a discutere questa causa il dì 4 maggio 1889, ed al dubbio:

An et quousque rata habenda sint onera ab Archiepiscopo Monzon villae adiecta in casu;

Rispose: *Affirmative in omnibus ad formam testamenti.*

Si raccolga:

a) Altro è acquistarsi qualche fondo per la Chiesa o per la mensa episcopale; altro acquistarsi pel Vescovo e suoi successori. Nel primo caso il fondo acquistato riveste subito il carattere di bene ecclesiastico, soggetto a tutte le sanzioni de' Ss. Canoni. Nel secondo caso, vuolsi vedere la intenzione di chi acquista e di chi vende. Se l' acquisto si fa con danaro privato e s'intende riservato il fondo alla persona del Vescovo ed ai suoi successori, il fondo medesimo sarà un bene privato e non già ecclesiastico.

b) Quando non è chiara la intenzione dei contraenti, fa d'uopo interpretarla; ed eccone le regole: « Contrahentium mens desumenda est ex eo quod ipsis propositum fuerat *(L. 35 De reg. iur. et L. 33 de cont. empt.)*, ex natura actus *(LL. 3, 9, 12 De transact.)*, ac demum ex bono et aequo *(L. 13 § ult. De ann. leg.)*.

c) I fondatori *in limine fundationis*, come i donanti *donatione non perfecta*, possono aggiungere condizioni oneste al beneficio, ovvero alla donazione *(Cap. 23 De iurep. et 11 De praeb.)*.

d) Una cosa comprata con proprio danaro per sè e pei successori, s'intende comprata per sè col proposito di lasciarla ai successori: siffatto proposito può modificarsi o anche ritrattarsi, purchè non vi sieno ragioni estrinseche che lo vietino.

e) Nel dubbio, quando siesi donato più o meno, l'interpretazione dee farsi sempre a favore del donante (Reiffenstuel *ad reg. 57 iur. in VI, n. 6)*; perchè donare il suo è perderlo, è gettarlo *(L. Filius familias 7 ff. de donat.)*, e nel dubbio nessuno si presume che voglia gettare il suo *(Arg. l. Cum de indeb. § Sin vero ff. de prob.)*.

VII.

Se, e quando, per vantaggio di una Confraternita, possa concedersi la facoltà di binare.

Salernitana, Facultatis binandi — 4 Maggio 1889—*Per summaria precum*— La Confraternita del SS. Nome di Dio e della B. V. del Rosario in Fisciano (Archid. di Salerno), espose alla S. Sede che in quella parrocchia non si ritrova di sacerdoti che il solo parroco, alla cui messa parrocchiale non possono accedere tutti i figliani; e d'altra parte quella congrega, priva della messa ne' dì festivi, sarebbe abbandonata ed andrebbe a finire. Supplicava perciò che si concedesse licenza al detto parroco di celebrare un'altra messa festiva nel prefato oratorio, dopo la messa parrocchiale.— L' Ordinario attestò la verità dell' esposto e lo raccomandò.

La S. C. però il dì 28 agosto 1888 rispose: *Negative.*

Non disanimata la Confraternita da tal diniego, fece novelle istanze e più calorose, che ancor più vivamente furono raccomandate dall' Ordinario. E la S. C., prendendo in benigna considerazione le necessità di quel luogo, il dì 4 maggio 1889, rescrisse:

Pro facultate binandi, quoadusque praesentes circumstantiae perduraverint.

Corollarii:

a) La S. C. non concede la facoltà di binare che in casi veramente gravi. « Id vero intercedit (insegna il Lucidi *Par. I, Vol. I, pag. 438*) cum unus parochus duabus paroeciis praeest, vel duos populos valde sejunctos regit, vel parochiani eadem hora ad missam audiendam una simul convenire nequeunt, et aliquin alius sacerdos inveniri nequit » (V. Enciel. *Declarasti Nobis* di Bened. XIV, e l'Istruz. della S. C. di Propaganda, Mon. Eccl. Vol. V, P. II, p. 177 e 223).

b) È riputata giusta causa per ottener tale indulto la necessità del popolo dove sia un sol sacerdote, la cui messa non può essere udita da tutti (Pasqualigus *De Miss. Sacrif. q. 844 n. 11; S. C. C. 11 iul. 1845 in Monasterien.* etc.).

VIII.

Per quali ragioni si può conseguire da un canonico l'indulto di giubilazione.

Fulginaten. Indulti Iubilationis — 4 Maggio 1889—*Per summaria precum*— Gaetano Santopaolo canonico della Cattedrale di Foligno, espose alla S. Sede ch'egli da oltre 40 anni (39 anni da mansionario e 12 da canonico) avea prestato esatto e assiduo servizio al coro, ed al presente, oppresso da infermità, quel servizio gli si rendea molto gravoso. Chiedeva perciò l'indulto di giubilazione.

La S. C. rimise la istanza all'Ordinario *pro informatione et voto*, con ingiunzione di riferire, dopo udito il Capitolo ed esaminati i libri delle fallenze, circa il servizio del coro prestato dal supplicante, circa il numero dei canonici abili, e circa il danno che deriverebbe al servizio del coro dalla chiesta concessione.

L'Ordinario riferì che il can. Santopaolo avea prestato assiduo servizio al coro per circa 40 anni—che i capitolari abili erano quasi tutti occupati o per la Curia, o pel seminario o per la Cura delle anime—che dalla grazia richiesta ne verrebbe male al servizio del coro.

Nondimeno la S. C., esaminata ponderatamente la istanza, il dì 4 maggio 1889, benignamente rescrisse:

Pro gratia iubilationis cum solitis clausulis.

Corollarii:

a) È pratica costante della S. Sede, poggiata sulla equità, di concedere la grazia della giubilazione a quel canonico che per 40 anni continui abbia prestato assiduo servizio al coro (V. Lucidi *Vol. I. p. p. 315 nov. edit.*). Anzi la S. C. del Conc. credette doversi tollerare uno statuto capitolare, in cui permettevasi espressamente in tal caso la giubilazione, senza perdita dei frutti e delle distribuzioni: la qual sentenza fu approvata da Gregorio XIII (Ap. Garziam *De Benef. P. III, c. 2, § 1, n. 344*).

b) Un canonico giubilato ha diritto non solo ai frutti della prebenda, ed alle distribuzioni quotidiane, ma sì ancora alla partecipazione delle fallenze altrui, e degli emolumenti di anniversarii, purchè non osti la volontà del testatore o del committente, ovvero lo statuto e la consuetudine della Chiesa (S. C. C. *Lucana Exemptionis* 30 ian. 1858).

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio.

I.

Circolare agli Ordinarii, con cui si permette di suddelegare abitualmente ai parroci la facoltà di dispensare dagl' impedimenti pubblici di matrimonio, in pericolo di morte, quando non ci sia tempo di ricorrere al Vescovo.

Ill.me ac Rev.me Domine,

Supremae huic Congregationi Sancti Officii propositum fuit dubium: « Utrum « Ordinarii in casibus extremae neces-

« sitatis facultatem dispensandi super « impedimentis publicis matrimonialibus in mortis periculo, literis Supremae Congregationi die 20 Februarii « 1888 concessam (1), parochis et universim confessariis adprobatis modo « generali subdelegare valeant, an non ». Quo dubio mature perpenso, Eminentissimi Patres una mecum Generales Inquisitores fer. IV, die 9 Januarii 1889 dixerunt: « Supplicandum Sanctissimo « ut decernere et declarare dignetur, « Ordinarios, quibus memorata facultas « praecitatis litteris diei 20 Februarii « 1888 data fuit, posse illam subdelegare habituabiliter parochis tantum, « sed pro casibus, in quibus desit tempus ad ipsos Ordinarios recurrendi et « periculum sit in mora ». Eadem feria ac die Sanctissimus D. N. Leo divina providentia PP. XIII, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita, benigne annuere dignatus est iuxta Eminentissimorum PP. suffragium.

Hæc tibi dum nota facio, fausta cuncta ac felicia precor a Domino.

Datum Romae ex S. O. die 1 Martii 1889.

R. *Card.* Monaco.

II.

Un laico professo vien dispensato dai voti solenni, affine di contrarre matrimonio con una, civilmente a lui congiunta (1).

Beatissimo Padre,

Il Laico Professo N. N., prostrato al bacio del S. piede, umilmente espone, che nel 1866, a causa dell'iniqua legge di soppressione dovè lasciare il Convento, e per vivere, prendere servizio in qualità di cuoco presso una nobile famiglia. Tornato in sua casa, contrasse relazione con una donna e dai parenti di questa poi fu obbligato a sposarla civilmente. Ora angustiato dai rimorsi di coscienza fa vive istanze alla Santità Vostra, perchè si benigni concedergli la dispensa dai voti solenni per poter contrarre Matrimonio colla donna, con cui vive, la quale si unisce nell' implorare la detta grazia, desiderando anch' ess di provvedere alla sua coscienza.

« *Fer. IV. die 12 Januarii 1888.*

« SS. mus D. N. D. Leo Div. Prov « Papa XIII in audientia R. P. D. Ad « sessori S.O. impertita, audita relatio « ne suprascripti supplicis libelli una cum « E.morum ac R.morum D. D. Cardina « lium Inquisitorum Generalium suffra « giis, attentisque peculiaribus circum « stantiis in casu concurrentibus, beni « gne remisit preces prudenti arbitrio « et conscientiae R. P. D. Episcopi N. « N. cum facultate etiam subdelegandi, « si opus sit, qui curet prius totis viribus « ut Orator separetur a muliere, et qua « tenus id obtineri nequeat, praevia ab « solutione a censuris et separatione a « thoro per aliquod tempus ab eodem « Episcopo determinandum, dispensare « valeat Oratorem super votis solemni « bus ab eo emissis in Ordine N. eum « in finem ut licite ac valide matrimo « nium contrahere possit cum muliere « Catholica, de qua in precibus, qua de « mortua, ad alias nuptias transire ne « queat.

« Insuper R. P. D. Episcopus serio « moneat Oratorem, quod si extra li « citum coniugii usum deliquerit, se « contra votum et virtutem Castitatis « deliquisse sciat, eidemque imponat « salutares poenitentias eius vita natu « rali durante adimplendas; nempe ut « semel in hebdomada recitet tertiam « partem Rosarii; in solemnitatibus Pa « schae, Pentecostes, Nativitatis D. N. « I. C., Assumptionis B. M. V. et in fe « sto Omnium Sanctorum peccata sua « confiteatur Sacerdoti ab Ordinario ad « probato; singulis annis bis ieiunet, « idest semel in honorem Immaculatae « Conceptionis, et altera vice in hono « rem S. Iosephi Sponsi B. M. V. die « bus ad libitum Oratoris eligendis, qui « bus tamen ad ieiunium non teneatur « aliam ob causam.

« Ipse autem Episcopus curet, ut Ora « tor cum muliere se conferant, si fieri « possit, in alium locum, in quo condi « tio religiosa viri ignota sit.

« Contrariis non obstantibus quibus « cumque.

« F. Mancini *S. R. et U. S. Not.us* ».

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, pag. 35.

(2) Pubblichiamo questo rescritto per norma di chi, sgraziatamente, si trovi in simile caso.

Sacra Penitenzieria Apostolica

I.

... nel mutuo possa esigersi oggidì l'interesse dell' 8 o del 10 per cento (1).

Eminentissimo Principe,

Il sottoscritto Vescovo di Marsico e ... otenza, sollecitato da confessori e da ...deli suoi diocesani, umilmente sotto... ne all' autorevole giudizio di V.ª E. ...ma il caso pur troppo frequente di ...ura del *dieci* o dell' *otto* per cento, ...e riscuotesi anche dai buoni cristiani, ... vista del lucro quasi eguale che sem... re con maggiore puntualità si trarreb... dagli stessi capitali, se fossero sul... nuove Banche impiegati. Aggiunga... che il citato per cento si vuol per... pire, il più delle volte anche netto di ...echezza mobile, stante il timore di una ...avosa multa, cui andar dovrebbe sog... tto il creditore, nella facile ipotesi ... necessaria pubblicazione del titolo ...reditorio per rimborsare le mutuate ...mme. Ed è per assicurare la pace di ...oscienza, che il sottoscritto implora l'o...acolo di codesto Sacro Tribunale.

« Sacra Poenitentiaria, mature consideratis expositis, ad praemissa respondet : Cum fructus pecuniae taxare per modum regulae periculosum sit, Ven.lis in Ch.to Pater Episcopus orator in singulis casibus rem decernat iuxta praxim communem servatam ab hominibus timoratae conscientiae respectivis in locis et temporibus.— Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 18 Aprilis 1889.

« R. *Card.* Monaco *P. M.*
« *V. Lucchetti S. P. Subst.tus.* »

II.

... basti la sola dichiarazione prescritta, perchè vengano assoluti quei compratori di beni ecclesiastici che consentirono sui medesimi la imposizione di qualche ipoteca.

Beatissimo Padre,

Il Vescovo di Conversano espone al... S. V. che vi ha molti i quali acquistarono beni ecclesiastici dal Demanio, e posteriormente consentirono sui medesimi la imposizione di qualche ipoteca. Chiede perciò se possano questi venire assoluti dalla censura con solo sottoscrivere la dichiarazione imposta dalla S. Penitenzieria. Che ecc.

« Sacra Poenitentiaria, consideratis « expositis, Ven.li in Ch.to Patri Episco« po scribenti respondet, non sufficere ad « effectum, de quo in precibus subscribe« re supradictae declarationi, sed impo« nendam esse etiam obligationem libe« randi quamprimum fundum ab hypo« theca, vel saltem impediendi actionem « hypothecariam, quin tamen hoc rescri« ptum ullo modo suffragetur creditori« bus hypothecariis.—Datum Romae in « S. Poenitentiaria die 1.ª Maii 1889.

« R. *Card.* Monaco *P. M.*
« *Hip. Can. Palombi S. P. Secr.* »

(1) Richiamiamo l'attenzione dei parroci e dei confessori su questa interessante dichiarazione.

Sacra Congregazione dell'Indice

Condanna di libri

Decretum—14 Giugno 1889 — La S. C. condanna e mette all'Indice, coll'approvazione di S. S., le opere seguenti:

Synopsis Iuris Canonici prout olim erant et prout nunc sunt tempora per Hieremiam Fiore Canonicum Ecclesiae Maioris et Matricis sub titulo SS. Apostolorum Petri et Pauli in oppido Cusani Mutri Dioeceseos Telesinae. Neapoli ex Typographeo Perrottiano MDCCCLXXXVI —*Decr. S.Off. Fer.IV die 1 maii 1889.*

Il Rosmini—Enciclopedia di Scienze e Lettere redatta da un Consiglio di Direzione composto di Scrittori accreditati nei diversi rami del sapere. Milano—*Decr. S. Off. Fer. IV die* 29 *maii.*

SS. D. N. LEONIS PP. XIII.

ALLOCUTIO

Habita in Consistorio die xxiv Maii An. mdccclxxxix.

Venerabiles Fratres,

Amplissimum Collegium vestrum itemque ordinem Episcoporum hodierna die suppleturi, valde velimus pacatiore vos laetioreque

animo affari, nihilque in hunc, nisi quod audire liberet, afferre.—At vero quî possumus in tam aspero laboriosoque statu? Circumstant, ut videtis, mala atque incommoda eadem quae undeviginti ante annis, capta Urbe, consecuta sunt: imo evasere diuturnitate graviora, nec apparet quem sint habitura modum, si voluntas inimicorum spectetur, quibus longo successu crevisse animos, nimis acerbe experimur. — Testes estis, Venerabiles Fratres, quali res ferantur cursu, quanta sit in Pontifice violando ex una parte audacia, ex altera impunitas. Neque dubium est quae consilia agitentur: erumpunt enim undique, et multiplici factorum testimonio convincuntur. Scilicet adversus instituta christiana acerbiores quotidie exercentur inimicitiae, constrictà romani Pontificis oppressâque libertate. Idcirco contra sacram Sedis Apostolicae potestatem incitari opinionem popularem, invidiamquei multitudinis quotidiana dictorum petulantia impune inflammari videmus.—Iamque huc ventum est, ut in hac ipsa urbe, in conspectu prope Nostro, impietati liceat religionem Iesu Christi insigni eademque perenni iniuria lacessere, honoribus virtuti debitis desertori catholici nominis non sine insolenti ostentatione decretis.

His de caussis catholicos ex omnibus terris assidua quaedam tenet, velut fixa in pectore, sollicitudo. Neque enim possunt aut ferre leviter parentis publici indignam conditionem, aut libertatem augustissimi ministerii non curare in Episcopo animarum suarum. — Consolari Nos pietate mirabili maximoque studio numquam intermittunt: novissimo autem tempore, cum ex variis Europæ partibus in civitates principes summa voluntate convenissent, utilia rebus communibus consilia inter se collaturi, nostis quantam partem cogitationum et curarum suarum Sedi Apostolicae tribuerint. Iamvero quod censuerunt, ad custodiendam apostolici muneris in Pontifice libertatem civili principatu esse opus, sententias suas ad exemplum doctrinasque Sedis Apostolicae, ut aequum erat, conformarunt. Quod autem enitendum sibi omni ratione legitima decreverunt, ut re ipsa Pontifex in libertatem debitam restituatur, iure suo usi sunt, caussae iustissimae, quae catholicorum omnium communis putanda est, tutelâ suscepta—Pro qua caussa Nos quidem maxime et ante alios, ut debemus, diu propugnamus, ab eâque vindicanda, ita adsit propitius Deus, nec longinquitas temporis Nos, neque ulla difficultatum magnitudo deterrebit.

Iam, ut propositum exsequamur, adlegere in Collegium vestrum decrevimus Episcopos aliquot ex Gallia, Belgio, Bohemia, pietate doctrinâque commendatos, qui in sua quisque Dioecesi administranda luculentum virtutum episcopalium dedere specimen: item duos Antistites Vrbanos, qui per varios munerum gradus laudabilem operam Sedi Apostolicæ diu navarunt. Ii autem sunt

Franciscvs Maria Richard, Archiepiscopus Parisiensis:

Iosephvs Alfredvs Fovlon, Archiepiscopus Lugdunensis:

Amatvs Victor Gvilbert, Archiepiscopus Burdigalensis:

Petrvs Lambertvs Goossens Archiepiscopus Mechliniensis:

Franciscvs Pavllanvs Schönborn, Archiepiscopus Pragensis:

Achilles Apolloni Sanctae Romanae Ecclesiae Vicecamerarius:

Caietanvs De Ruggiero, Praefectus Operum Vaticanorum.

Quid vobis videtur?

Itaque auctoritate omnipotentis Dei, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et Nostra, creamus et publicamus S. R. E. Cardinales

Ex Ordine Presbyterorum

Franciscvm Mariam Richard

Iosephvm Alfredvm Fovlon

Amatvm Victorem Gvilbert

Petrvm Lambertvm Goossens

Franciscvm Pavllanvm Schönborn.

Ex Ordine Diaconorum

Achillem Apolloni

Caietanum De Rvggiero.

Cum dispensationibus, derogationibus, clausulis necessariis et opportunis. In Nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

LETTERA DEL S. PADRE
A MONS. BONOMELLI VESCOVO DI CREMONA
interno la sua onorevole ritrattazione

LEO PP. XIII.

Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam Benedictionem. — Libentes intelleximus, id quod te facere aequum erat nec dubitabamus facturum, summa te voluntate potestatis legitimae decreto paruisse, iudicioque Nostro recentem illam lucubrationem tuam teque ipsum submisisse cum obsequii reverentiaeque testificatione debita. Qua in re eminet profecto virtutis exemplum, nominatim in Episcopo laudandum: idque etiam insignius, quia maximâ populi coronâ libere editum. De illa vulgo cognita modestia Fenelonii nondum fama conticuit: quo ipso confirmatur, non tam esse miserum aliqua in re opinione delinquere, quam deliquisse fateri gloriosum.—Habes igitur, venerabilis frater, in ipsa facti conscientia praecipuum fructum consolationis: quamquam videri tibi iucunda ac perhonorifica debet etiam approbatio hominum sapienter iudicantium. Horum erga te voluntas illam quoque animi molestiam facile absterserit, quam debes ex eorum clamore plausuque cepisse, qui tua illa scriptura in suffragium caussae suæ avidius abutuntur.--Ceterum intelligis quanti sit videre diligenter, ne caussa romani pontificatus in angustiorem campum disceptando cogatur. Videlicet oportet in negotio tam gravi non iudicium ex eventis rerum mutabilibus facere, sed repetere altius rationes, serioque perpendere quid iustitia postulet, quid Sedi Apostolicae ad divinum munus suum desideretur.—Quod enim saepe diximus saepiusque est dicendum, in civili principatu non humana quaedam res, sed libertas vertitur officiorum apostolicorum ac iurium: quae libertas alienae obnoxia esse potestati arbitrioque non debet. Idcirco decessores Nostri omnes incolumitatem tueri principatus sui omni contentione studioque conati sunt, Nosque ipsi conamur vindicare perseverantia pari, quantarum rerum contineat ille praesidium, aestimantes. Hoc iudicio dirigenda opinio est: hoc idem accurate animis inculcandum, praesertim cum apud multos, cetera laudabiles, liberiorum sententiarum plus aequo creverit favor.— Te interim paternae caritatis sinu complectimur, constanterque fore ut ipse benevolentiae Nostrae voluntate mutua tuorumque vicissitudine officiorum respondeas, certo scimus. Divinorum vero munerum auspicem, animique in te Nostri testem accipe Apostolicam benedictionem, quam tibi peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXIX. Aprilis An. MDCCCLXXXIX. Pontificatus Nostri duodecimo.

LEO PP. XIII.

LETTERA DEL S. PADRE
ALL'ARCIVESCOVO DI MILANO
SULLA QUESTIONE ROSMINIANA

LEO PP. XIII.

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem

Litteris ad te, Venerabilis Frater, et ad Archiepiscopos Taurinensem et Vercellensem itemque ad Episcopos provinciarum istarum, datis, die XXV Jan. an. MDCCCLXXXII, officii Nostri duximus, vobiscum agere de quibusdam dissentionum initiis deque periculis quae imminere videbamus ob graves istis ipsis in provinciis, exortas praesertim inter ephemeridum auctores de philosophico-theologicis Antonii Rosmini doctrinis disceptationes. Providentiae curaeque vestrae esse diximus, nihil omittere quod ad modum aliquem animorum ardori imponendum magis aptum videretur, ne veritatis inquirendae studium in detrimentum evaderet charitatis et justitiae. Illud etiam addebamus, satius esse ut catholici praesertim ephemeridum scriptores ab hujusmodi quaestionibus tractandis abstinerent, et hanc Sedem Apostolicam de gravioribus negotiis, potissimum

quae ad sanctitatem atque integritatem catholicae veritatis pertinent, pro sui officii ratione sollicitam evigilare, ea adhibita consilii maturitate, in qua quemlibet catholicum virum par est conquiescere.

Propositum quidem Nobis erat, iteratis quamplurium doctorum virorum, etiam ex ordine Episcoporum, votis satisfacere, qui nempe enixis precibus postularunt, ut placeret Nobis de Antonii Rosmini scriptis cognoscere ac decernere. Enimvero Nos istiusmodi curam demandavimus Consilio Venerabilium Fratrum Nostrorum Cardinalium S. R. et U. Inquisitioni praepositorum: norunt autem omnes hujus Præfecturam Consilii ab ipso geri Pontifice maximo. Illi autem voluntati praeceptisque Nostris obsequuti sunt ea, quam negotii gravitas desiderabat, prudentia et judicii maturitate adhibita: nimirum pluribus conventibus habitis, sententias omnes quotquot ipsis erant ad examinandum propositae, cura fuit cognoscere penitus et multa deliberatione perpendere. De iis vero quae singulis conventibus acta ac deliberata, continuo, Nos uti iusseramus eiusdem sacri Consilii Assessor accurate fidelissimeque edocebat. Demum, die XIV Decembris an. MDCCCLXXXVII fieri placuit Decretum, *Post Obitum*, quo nimirum *Propositiones* quadraginta ex Antonii Rosmini operibus posthumis magnam partem depromptae, eidemque Decreto adiectae, damnantur. Hoc Decretum, profecto ad doctrinam pertinens, prout est una cum *Propositionibus* supra dictis editum, plane approbavimus et Nostra confirmavimus auctoritate: illud tamen, certis de caussis, non ante evulgari iussimus, quam quo evulgatum est die, scilicet VII Mar. an. MDCCCLXXXVI.

Haec tibi, Venerabilis Frater, per has litteras significanda, censuimus: neque enim desunt qui tueri ac persuadere verbo scriptove contendant, quum de Decreto *Post Obitum* agitur, de decreto agi, cui refragari impune liceat; illud prope Inscientibus Nobis factum, itemque latum promulgatumque sine approbatione Nostra esse.

Praeterea hac ipsa in re sacrum Inquisitionis Consilium a Pontifice maximo seiungunt ac separant: in quo sane apparet callidior quaedam tergiversatio cum suspicionibus non æquis temere coniuncta. Nos quidem propensi ad clementiam natura et officio sumus: consuevimus etiam benevole atque amanter complecti quotquot esse prompta ad obediendum voluntate vidimus; nec facile patiemur talem in Nobis consuetudinem lenitatis exsolescere, sed tamen eam, quam diximus nonnullorum agendi rationem Nobismetipsis et Apostolicae Sedi iniuriosam, non possumus non improbare vehementer. Probe cognitum Nobis est, Venerabilis Frater, haud exiguas a te curas susceptas, ut decretum illud sincero ac prompto, uti catholicae Eclesiae filios decet, mentis et voluntatis obsequio ab omnibus e clero populoque tuo exciperetur: dolendum tamen, hisce curis tuis non eum, quem velimus, respondisse exitum. Maiorem itaque in modum te hortamur, ut coeptis alacriter insistas, ac modis omnibus studeas quamlibet in hoc genere caussam offensionis removere. Divini autem favoris auspicem, paternaeque benevolentiae Nostrae tamquam pignus, Apostolicam benedictionem tibi, Venerabilis Frater, universaeque Archidioecesi tuae peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die I Junii an. MDCCCLXXXIX Pontificatus Nostri duodecimo.

Venerabili Fratri
Aloysio Archiepiscopo Mediolanensi
Mediolanum.

Leo PP. XIII.

SULLA DIREZIONE SPIRITUALE DELLE GIOVANI

CHE ESCONO DALLE CASE DI EDUCAZIONE.

Carissimo Confratello (1),

Ben volentieri adempio al vostro desiderio, di suggerirvi alcune norme per la buo-

(1) Volentieri deroghiamo al nostro uso di non inserire trattazioni in forma di lettere, con pubblicare questo utilissimo scritto del chiarissimo Can. Mons. Almerico Guerra, scrittore di opere molte e preziose, non poche delle quali già da noi annunziate. *(Nota della Redaz.)*

na direzione spirituale delle giovani che rientrano nelle loro famiglie dopo compiuta la educazione in qualche Istituto od educandato, come oggi dicono. Il formare a sode virtù le giovani (ove pur non aspirino a più perfetto stato) vale il formare buone madri, e le buone madri educano buoni figli, e i buoni figli sono l'unica speranza della traviata società.

Suppongo innanzi tutto che tali giovani abbiano ricevuto in convitto una cristiana, e vorrei anche dire, una pia educazione; perchè quelle infelicissime giovani che escono da certi convitti liberaleschi, e istruite alle triste moda e secondo i placiti dello spirito della rivoluzione, quale speranza posson dare che saranno virtuose e cristiane? Nessuna invero; e se tal fiata si recheranno a' piedi di un confessore, sarà o per umano rispetto, o perchè così porti l' uso del luogo; e, se sieno sincere, il Confessore si avvedrà ben presto che costoro hanno bisogno di mutar pensieri, affetti, costumi, da formarsi sur una stampa che loro fu ignota. E, poichè *nullius desperanda est correctio*, felice il ministro di Dio se potrà davvero far del bene a queste anime tradite, e guadagnarle al Signore! Ma di queste non intendo parlare, nè mi chiedeste consigli per loro. Supponiamo adunque che queste giovani abbiano ricevute un'educazione cristiana.

La prima cosa che mi sembra converrebbe fare, sarebbe il trar profitto da una buona consuetudine che deggiono avere appresa, cioè il condurre vita ordinata. Si procurerà per tanto che esse portino in famiglia quella pratica di vita regolare che conducevano nel convitto, s'intende per quanto conviene alle circostanze mutate. Una giovane che vive senza metodo, si abbandona facilmente all'ozio, alla noja, cerca inutili passatempi, frivole letture, è incresciosa a sè e alla famiglia. Si procuri adunque che abbiano un discreto metodo di vita. Questo poi anche gioverà per fare entrare nelle giornaliere occupazioni l'orazione, le buone letture, il lavoro, e per assuefarle all'adempimento esatto dei comuni doveri.

Quanto alle pratiche religiose, il direttore di spirito dovrà essere assai discreto, massime se la giovane appartiene ad una famiglia dove non sia abbastanza in amore ed onore la pietà. Lo esigere che ad ogni poco essa debba schermirsi o ribattere le accuse di bigotta, di bacchettona e simili, supporrebbe una virtù quasi eroica, e l'eroismo non è erba che nasce in tutti i prati. Si terrà fermo per altro sulle orazioni del mattino e della sera, e si raccomanderà vivamente un poco di meditazione, foss'anche di otto o dieci minuti, un po' d'esame di coscienza, la S. Messa quando avesse libertà di ascoltarla e la frequenza della Confessione e della Comunione. Ma qui disgraziatamente s' incontra uno scoglio nella stupidezza di certe madri, che laddove nulla temono ad esporre a tanti pericoli, anche gravissimi, le loro figliuole, le ritraggono poi od anche le impediscono dal frequentare i Santi Sacramenti, per la piena paura che esse divengano troppo pie, che si disgustino del mondo, e simili. Che farà per ciò il confessore? Dovrà usare di molta prudenza, giacchè altrimenti otterrà uno scopo affatto contrario, quello cioè di render loro sempre più raro l' accesso al confessionale; e forse qualche madre con tirannico impero, costringerà la figliuola a recarsi ad altro confessore, che sceglierà ella stessa, secondo le sue idee; e quindi non è a dire quanti danni potranno derivarne. Quando pertanto una giovane solo a lunghi intervalli si accosta ai SS. Sacramenti, e desidererebbe farlo con maggior frequenza, anzi che esporla a penosi rifiuti, miglior consiglio è suggerirle de' mezzi indiretti. E primo fra questi è che la giovine si mostri sempre docilissima, premurosa, affettuosa verso la propria madre; sicchè costei trovi duro il rifiutarsi ad una giusta preghiera della propria figlia. Quando poi avrà a domandarle licenza di recarsi alla Chiesa, lo faccia in bel modo, con dolce insistenza. Per esempio potrà dire: Mamma, domani è una bella festa della Madonna, io Le voglio molto bene, ed anche Lei vuol bene alla Madonna; non si contenterebbe che facessi la Santa Comunione? Allora, Mamma, sarò più buona e pregherò anche per Lei, per Babbo, che il Signore li conservi lunghi anni e li ricolmi di felici-

tà. Ricordo di un fanciullo che aveva fatto con molto sentimento la sua prima comunione, e perciò aveva gran desiderio di ripeterla presto. Il sabato successivo alla sua prima comunione pregò sua madre a consentirgli di rifarla nella vegnente domenica. La madre gli disse di no. Tornò a pregare di nuovo; e la madre stava ferma nel suo rifiuto. Che fece quel buon fanciullo? La stessa sera, stando a veglia con lei, prese il suo libriccino divoto, e cominciò a leggere a chiara voce gli atti di preparazione alla S. Comunione. Ad ora ad ora dava qualche occhiata a sua madre, e proseguiva con grande affetto la sua lettura. La madre non potè raffermare il suo rifiuto, e con giubilo del fanciullo gli permise di rinnovare la S. Comunione la mattina di poi. Che se qualche madre non volesse in niun modo permettere a qualche buona figliuola di accostarsi con frequenza ai SS. Sacramenti, converrebbe esortarla a fare spesso comunioni spirituali e a supplire al maggior fervore delle Comunioni che le sono permesse a quelle che le sono negate.

L'istruzione moderna, spesso anche nei convitti, attesa la moltiplicità delle materie di studio, riesce per lo più superficiale e incompleta in quella parte che è la più importante. Converrà pertanto che un buon direttore di spirito procuri di supplire a questo difetto, e ciò raccomandando la lettura di buoni libri. Fra molti ricorderò il Catechismo di Perseveranza del Gaume, le operette del P. Pincelli, ecc. Che se la giovane (e non è raro il caso) si trovasse a dovere udire discorsi che offendono la religione, sarebbele utilissima la lettura ponderata delle *Risposte* del P. Secondo Franco, e simili. Anche una certa cognizione della Storia ecclesiastica sarebbe quanto mai opportuna. L'amore al leggere è assai frequente nelle giovani; per altro va moderato e quanto al tempo e quanto all'oggetto, cioè ai libri che si leggono. Le letture non deggiono impedire alle giovani le cure di famiglia e il lavoro, che ha da essere la principale occupazione di una fanciulla e di una donna, come esigano le comuni circostanze delle famiglie. Quanto poi ai libri, è superfluo il dire che dovranno allontanarsi da ogni cattiva ed anche da ogni pericolosa lettura. Per quanto è possibile dovrà temperarsi la smania delle letture romantiche; diciamo temperarsi, perchè il vietarle affatto, che pure sarebbe più utile, è omai impossibile, secondo la moda che corre. Quindi i romanzi da permettere alle giovani saranno que' soli che sono atti a imprimere nelle menti e ne' cuori idee giuste e buoni sentimenti. Quei molti che sono stati pubblicati nella *Civiltà Cattolica* e quindi riprodotti separatamente, e quelli pubblicati dalla benemerita Tipografia di Modena, dell'Imm. Concezione nella sua Collezione delle letture amene ed oneste, saranno i più opportuni. Però un'inclinazione smodata a questo genere di letture sarà sempre pericolosa. E il miglior consiglio sarà raccomandar loro le letture di buone Storie e delle vite di Sante, che ve ne ha un buon numero di egregiamente scritte, e di molto gradita lettura per chi non abbia un gusto pervertito delle letture romantiche (1).

Ma lo ripetiamo, non dee una buona giovane farsi dello studio e del leggere la principale occupazione; il suo tempo debb' essere occupato principalmente nelle cure domestiche e nel lavoro, sia necessario, sia utile, a' seconda delle diverse condizioni. Richiamisi a memoria il bell'elogio che fa lo Spirito Santo della donna forte, che dev'essere il modello di ogni donna cristiana, che che si voglia la folle moda del secolo, il quale tende a snaturare la donna e ad avvilirla nell'atto che l'adula.

Ma in tutto questo non è riposta la parte più difficile e delicata di un ministro di Dio nella direzione di una giovane. La difficoltà maggiore sta nel prevenire e scansare i pericoli, le insidie che la circondano. E pericoli ed insidie ella ritroverà d' ogni parte, e facilmente sotto lo stesso domestico tetto. Il savio Direttore comincerà per tem-

---

(1) Scrissi già un opuscolo intitolato: *Le mie Figlie amano il leggere:* Risposta ad una madre; e fu pubblicato in Modena alla Tip. dell'Immacolata, nel 1868. *La Civiltà Catt.* lo raccomandò assai nel vol. IV della VII Serie, pag. 340.

po a porla in guardia contro questi pericoli ed insidie insegnandole innanzi tutto a pregare il Signore e la S. Vergine, che la tengano nella lor santa custodia e le dieno di schivare ogni male. Avviene in fatti non di raro che, uscite costoro colombe innocenti da un pio recesso, dànno ben presto nelle reti del mondo, o tra le unghie di tristi sparvieri. Non si dubiti di far loro intendere che il mondo è perverso, che convien guardarsi da' suoi lacci, dalle sue lusinghe, non fidarsi delle buone apparenze, ma tener sempre innanzi alla mente Dio, l'anima, l'eternità, e pregare il Signore, come sempre facea Davidde, che ci liberi da' nostri spirituali nemici, ossia ci dia virtù di sempre vincerli, nè mai soccombere nella lotta con loro.

Ma questi avvertimenti generali, benchè assai profittevoli, non bastano all' uopo, e conviene discendere ai particolari, a que' pericoli cioè che sogliono esser più funesti alle giovani di cui parliamo. Questi sono principalmente le non buone letture, le amicizie, le conversazioni, le veglie e i balli e i teatri. Delle letture già dicemmo qualche cosa, e solo aggiungeremo che il savio direttore userà più utilmente il rigore che l'indulgenza, essendo questa molto pericolosa. Nè si contenterà di vietare del tutto i cattivi libri, ma anche quelli che possono esser pericolosi, giacchè non scritti per la fresca, ma per la matura età. Vieterà poi assolutamente la lettura dei giornali non buoni, nè si acquieterà se la giovine gli dice che legge que' giornali che trova in casa, li legge per semplice curiosità, non crede alle cattive cose che vi legge, e simili. Nessuna ammetterà di queste scuse un savio direttore, e insisterà nel rigoroso divieto, quando pure dovesse giungere fino al rifiuto dell'assoluzione sacramentale, se la giovane non obbedisce.—Noi giornalisti abbiamo rovinato il mondo,—scriveva un giornalista liberale; e fu una delle poche verità che escano da certe penne. Quante giovani poi sieno state rovinate dalla curiosità di legger tali giornali o romanzi non si saprebbe dire. Che se pure fosse il padre o la madre o la zia, ecc. che le offrisse tali letture, essa se ne schermisca, dicendo che le apportano fastidio, o trovando all'uopo altra ragione, senza offendere cui deve rispetto, e per non irritare senza profitto chi le fa il tristo invito. Che se fosse altri che ardisse cotanto, respinga con franchezza da sè quella sozzura, e faccia vergognare chi gliela presenta.

L'avere qualche buona amica è un bisogno del cuore per una giovane che entra nel mondo; e lei felice se le avviene ritrovare una savia e buona amica; ne avrà molto ajuto e conforto, e dovrà esserne grata al Signore più che se avesse ritrovato un tesoro. Ma può avvenire altresì che la poveca giovane incontrisi in qualche non buona amica, e se ciò avvenga, sarà cura del prudente direttore porla sull'avviso, acciocchè sia rimosso da lei quel male che gliene incoglierebbe, ed essa trovi il modo di uscir da tal pericolo; e il modo migliore sarà d'ordinario il mostrare gran riserbo e freddezza verso la non buona amica, e procurarsene intanto una buona; se pure non le riesca meglio ottenere dalla propria genitrice che in bel modo sia allontanata un'amica, che è indegna di questo nome e può recar danno a ciò che sopra tutto importa, cioè all'anima e alla coscienza.

Le conversazioni sono spesso per le giovani un pericolo gravissimo. Vi si parla di tutto e di tutti, si lodano, o meglio si adulano le giovani donzelle, che sono stimolate dall'amor proprio a far mostra delle loro cognizioni a metter bocca in molti discorsi; e intanto l'amor del mondo, nemico dell'amor di Dio, s'impadronisce de' loro cuori, e, corteggiati, non temono ove dovrebber temere, e bene spesso si disgustano della pietà, della vita cristiana, e cedono alle seduzioni che le circondano. Quando una giovane non sia assolutamente costretta a far parte di queste conversazioni, il savio direttore la esorterà a tenersene fuori, pregando i genitori a lasciarla ai suoi studii, alle sue letture, a' suoi lavorietti, che le sono occupazioni più profittevoli ed innocenti. Ma se ciò non fosse possibile, il direttore non lascerà di ammonire frequentemente la giovane a star bene in guardia con se stessa, a tenere un contegno molto riservato, a parlar poco e con molta considerazione, a fuggire ogni de-

siderio di comparire istruita, o valente, od arguta, ossia spiritosa, come dicono i francesi. Respingere, se non può in miglior modo, colla serietà, i complimenti lusinghieri, le mormorazioni, le maldicenze, solito argomento delle conversazioni; nè dubiterà di rispondere poche, ma gravi e sensate parole a chi ardisse mancar di rispetto alla religione. Molto facilmente questo suo modo di condursi le farà dar la taccia di superba, di fanciulla dappoco, di bigotta, e simili; e se i genitori di lei saranno poco timorati di Dio, gliene verranno rimproveri anche da parte loro. Ma il buon direttore la conforterà a starsi salda, come torre e come scoglio, e a ricordar sempre che ciò che si tiene in alta stima presso degli uomini è abbominazione dinanzi a Dio, e Gesù diè a noi un bel conforto quando disse: Sarete beati quando sarete calunniati e maltrattati con ogni sorta di cattive parole per cagion mia: perocchè allora la vostra mercede sarà copiosa nel cielo. E felice davvero quella giovane che calpesta generosamente ogni umano rispetto, ponendo innanzi a tutto la fedeltà e l'obbedienza verso Dio.

E delle veglie e dei balli che diremo? Ohimè! quante innocenti figliuole caddero per tali cagioni nel più deplorante stato! Se qualche buona giovine corre pericolo di esser condotta a tali pericolosi divertimenti, il Direttore di spirito non tralasci di ammonirla che quivi essa incontrerà gravi pericoli, e che nissuna pia giovane può amare giammai di tali sollazzi. Ma se vi fosse costretta?... e talfiata avviene proprio così; allora la si ammonisca che non vi si arrenda che di mala voglia, e quando ogni resistenza è stata indarno, non tolleri in veruna guisa un abbigliamento immodesto; si premunisca coll' orazione, e frequentemente invochi il suo buon Angelo che la custodisca e la difenda. Reduce dal ballo, dalle veglie, mostri ancora più il proprio rincrescimento, il disprezzo per tali divertimenti, e procuri di presto ricorrere ai SS. Sacramenti; e apparterrà al prudente zelo del direttore spirituale il dichiararle fino a qual punto potrà soggettarsi al materno o paterno impero; e come e quando incominci inesorabile il divino divieto. È egli evidente che quando il ballo, per sè pericolosissimo, diviene prossima occasione di peccato, è illecito assolutamente.

Ciò che dicesi dei balli, vale ugualmente per i teatri. Passarono que' tempi nei quali se il teatro non potea dirsi del tutto innocuo, pure nemmeno era assolutamente immorale. Oggi non va più così. Le teatrali rappresentazioni sono per lo più una glorificazione del vizio, un obbrobrio, ovvero uno scherno per la virtù. Le lubricità petulanti, l' irreligione e tutte le sbrigliate passioni vanno in trionfo sulla scena, e alla turpe o scorretta commedia, al dramma che scusa od esalta il vizio, succede spesso una mimica sfacciata, e balli inverecondi che crescono ansa alle passioni eccitate, o gittano almeno ne'cuori i semi funesti della corruzione. Come potrà l'animo delicato di una donzella resistere a lotta così tremenda? Narra S. Agostino di un giovane suo amico che stimolato a recarsi ad uno spettacolo pagano, si rifiutò sulle prime; indi condiscese, dicendo tuttavia fra se: terrò gli occhi serrati, nè così prenderò scandalo. Andò: ma ad un punto scoppiano fragorosi gli applausi tra gli spettatori; il giovane sconsigliato aprì gli occhi, e questo bastò perchè indi traviasse miseramente. Non sia dunque debole o indulgente il confessore quando si tratta di spettacoli gravemente pericolosi, oggi frequentissimi: ma insegni alla sua penitente di insistere, e gliene insegni i modi più umili, più dolci, e al tempo stesso più risoluti. È bene però insistere, come io già avvertiva, che tali giovani sieno e si mostrino le figliuole più docili, più affettuose più premurose di compiacere i proprî genitori, e i fratelli, più pronte a contentare altrui: in tutto ciò che non è contrario al volere di Dio. Essendo una giovane così affettuosa e compiacente, inclinerà i cuori de' genitori ad amarla di più e a compiacerla in ciò che è giusto; nè le faranno violenza in ciò che non debbono. Anzi dirò di più, una buona giovane è stata tante volte il mezzo di cui Dio si è servito per la salute de' genitori. Una buona giovane è alle volte un an-

gelo nelle proprie famiglie, ed esercita in mezzo ad esse una missione di pace, di pietà, di zelo, e guadagna a Dio anime anche le più ritrose. Ciò accade non rare volte, e tante buone figliuole col pregare, col patire, col dare santi esempii, esercitano sotto il domestico tetto un vero apostolato, e si fanno ricche di molti meriti per il cielo. E questo io desidero vivamente, carissimo Confratello, per queste anime che voi dirigete.

Altre cose rimarrebbero a dire, che per altro si assomigliano alle cose dette, e possono risolversi cogli stessi criterii, per la qual cosa me ne passo (1). Noterò invece come il P. Antonio Bresciani, tanto bene merito della cristiana educazione ha, fra molte, scritto un'operetta per i giovani che escono dai collegii, ed ha per titolo *Avvertimenti di Tionide*. Il citato P. Pincelli ha pure scritto un libretto di *Ammonimenti ai giovani che entrano nel mondo*. Se sia stato pubblicato qualche cosa di simile, per le fanciulle, lo ignoro. Ad ogni modo nei ricordati libretti vi sono molte cose che possono esser utili a conoscersi da un direttore di buone giovani. Ai savii consigli, alla buona direzione, aggiungiamo la preghiera, perchè ogni buon dono è da Dio, e invano l'uomo edifica e custodisce se non edifichi e non custodisca Colui che è onnipotente. Anche me ricordate nelle vostre orazioni ed abbiatemi

Vostro Affezionatissimo
C. A. Guerra

(1) Alcuni avvertimenti utili alle confessioni di queste giovani li ho dati in un recente Libretto: *Il Confessore secondo il Cuor di Gesù*, specie ai Cap. XIX, XX, e XXI.

CRONACA GOVERNATIVA

Leggi e Decreti

La nuova legge comunale e provinciale ed il Clero — Togliamo dal *Testo Unico* della Legge comunale e provinciale (10 febbraio 1889, n. 5921 ser. 2.ª) i seguenti articoli, riguardanti il Clero:

« Art. 29. Sono eleggibili (a consiglieri comunali) tutti gli elettori inscritti, eccettuati gli ecclesiastici e i ministri che hanno giurisdizione o cura d'anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci, e i membri dei capitoli e delle collegiate.

« Art. 106. Sono sottoposte al consiglio comunale tutte le istituzioni fatte a pro della generalità degli abitanti del comune, o delle sue frazioni, alle quali non sieno applicabili le regole degl' istituti di carità e beneficenza, come pure gl' interessi dei parrocchiani quando questi ne sostengono qualche spesa a termini di legge.

« Sarà inteso il voto del Consiglio comunale sui cambiamenti relativi alla circoscrizione delle parrocchie del comune, in quanto sostenga qualche spesa per le medesime.

« Art. 107. Sono soggetti all' esame del Consiglio i bilanci ed i conti delle amministrazioni delle Chiese parrocchiali, e delle altre amministrazioni, quando esse ricevono sussidii dal comune.

« Il prefetto, udito il Consiglio di Prefettura, pronuncia sulle questioni che sorgessero in conseguenza di questo esame.

« Art. 127. Ogni consigliere può essere nominato sindaco, ad eccezione... del ministro di un culto.

« Art. 191. Sono eleggibili a consiglieri provinciali tutti gli elettori inscritti, eccetuati... gli ecclesiastici e i ministri di un culto contemplati dall'art. 29.

« Art. 204. Il Consiglio provinciale esercita sugl'istituti di carità, di beneficenza, di culto, ed in ogni altro servizio pubblico, le attribuzioni che gli sono dalle leggi affidate.

« Art. 271. Fino a che non sia approvata una legge che regoli le spese di culto, sono obbligatorie pei comuni quelle per la conservazione degli edifizii servienti al culto pubblico, nel caso d' insufficienza di altri mezzi per provvedervi. »

Della polizia mortuaria — Ecco ciò che venne sancito nella Legge sull'ordinamento dell'Amministrazione e dell'assistenza sanitaria del Regno (22 Dicembre 1888 n. 5849 ser. 3.ª) intorno alla *polizia mortuaria*.

« Art. 56. Ogni comune dee avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, impiantato secondo le norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

« Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria.

« I piccoli comuni possono costruire dei cimiteri consorziali.

« Art. 56. Dal momento della destinazione di un terreno a cimitero, è vietato di costruire intorno allo stesso abitazioni entro il raggio di 200 metri.

« Il contravventore è punito con pena pecuniaria estensibile a Lire 200, e deve inoltre a sue spese demolire il fabbricato.

« Art. 58. È vietato seppellire un cadavere in luogo qualsiasi diverso dal cimitero sotto pena pecuniaria al contravventore di lire 51 , estensibile a lire 100 , oltre le spese necessarie per la traslocazione del cadavere al cimitero.

« E fatta eccezione per gl' illustri personaggi, ai quali sono decretate nazionali onoranze dal Parlamento, e per le cappelle private o gentilizie non aperte al pubblico, e collocate ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita pei cimiteri.

« Art. 59. La cremazione dei cadaveri deve essere fatta in crematoi approvati dal medico provinciale. I comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l' area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

« Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate in cimiteri, o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato, o in colombari privati aventi destinazione stabile e in modo da essere assicurate da ogni profanazione. »

Consiglio di Stato

Il Comune e le spese per la costruzione di un campanile—Deve revocarsi il decreto della Deputazione Provinciale che ha rifiutato di approvare la spesa per la costruzione di un campanile fatta da un comune delle Provincie Venete, quando sia dimostrato che non vi è patrono tenuto alla spesa, che non vi è alcuno obbligato per contratto o per consuetudine alle spese medesime , che le rendite del benefizio non sono sufficienti ai bisogni dell'investito , che le rendite della fabbriceria si chiudono ogni anno con un *deficit*, che la questua frai parrocchiani venne esperita e che non ha dato risultati che bastino alla spesa (1).

Nè vale l'opporre che l' opera siasi eseguita senza l'osservanza voluta dalla legge, quando la stessa Deputazione provinciale abbia approvati gli stanziamenti fatti nei bilanci precedenti di alcune somme allo scopo anzidetto e l'ufficio del genio civile abbia espresso l'avviso di accordare sanatoria per l'omissione degli incanti ed approvare il collaudo nella somma proposta, avvertendo anzi che la spesa sarebbe stata indubbiamente doppiata ove si fosse proceduto al lavoro col mezzo ordinario degli appalti (Parere del Consiglio di Stato 1 Giu. 1888, adottato—Comune di Tramonti di Sopra—Manuale degli Amministratori Prov.e Com.e delle Opere Pie Anno XXVIII , pag. 29).

Il Comune e le spese di culto—Non esclude l'obbligo di un Comune di soddisfare il supplemento di congrua al Parroco, soddisfatto da oltre trent'anni, il fatto di averne omesso lo stanziamento nel bilancio in qualche anno, o quello di averlo stanziato come gratificazione al Parroco stesso, giacchè il cambiamento del nome di un assegno non ha efficacia a mutare la natura del titolo (Parere del Consiglio di Stato, 30 Marzo 1888, adottato—Comune di Ortelle—Manuale degli Amministr. ecc., l.c.).

Se la Confraternita può accettare un legato per suffragii—Se con un legato furono lasciati dei beni ad una confraternita, non valgono ad impedire l'autorizzazione ad accettarli le opposizioni dei parenti del testatore, che si fondano sulla mancanza di personalità giuridica nella Confraternita medesima, e sulla nullità del legato, contenendo esso, col prescrivere l'onere dei suffragi a pro del testatore, una disposizione a favore dell'anima, esclusa dal nostro Codice civile all'articolo 831.

Ed in vero nessuna legge ha mai soppresse le Confraternite , ed anzi il regolamento per la esecuzione della Legge sulle Opere pie espressamente ad esse si riferisce. Non è poi presso l' Autorità amministrativa, ma in sede giudiziaria, che va risoluta la controversia se il legato in quistione contenga o no una disposizione a favore dell' anima del testatore (Parere del Cons. di Stato 28 Agosto 1888 — Confr. Rosario di S. Vincenzo—Manuale degli Amministr. ec. l. c. pag. 48).

Il Comune e l'onorario pel predicatore quaresimalista—La spesa pel predicatore quaresimale deve ritenersi obbligatoria pel Comune quando si possa provare che tale spesa venne sopportata dal Comune stesso per oltre un trentennio (Parere del Cons. di Stato , 6 Lug. 1888 adottato—Comune di Possamaggiore—Manuale anzidetto, l. c. pag. 62).

Spese di culto facoltative che eccedono la sovrimposta—Anche non potendosi disconoscere la convenienza sotto certi aspetti dell'assegno per una nuova messa pel capoluogo, la spesa relativa è facoltativa , e non può esse-

(1) Il Consiglio di Stato ha considerato, che pel Decreto italico 3 Genn. 1808 le spese per l'esercizio del culto si fanno:

1. Coi fondi ed assegni delle Chiese,

2. Con altri mezzi da crearsi e da proporsi dal ministro del culto , d' intelligenza coi ministri dell'Interno e delle Finanze,

3. Coi sussidii da darsi dai Comuni nella sola mancanza od insufficienza dei due titoli precedenti, e per le sole spese necessarie perchè il culto sia decentemente esercitato , avuto anche in ciò riguardo alle circostanze dei luoghi.

re in niun caso acconsentita ad un comune che ecceda il limite legale della sovrimposta (Parere del Consiglio di Stato, 6 Luglio 1888—Comune di Ribordone—Manuale anzidetto, l. c., pag. 79).

La cittadinanza in ordine ai legati pii—Quando un legato pio, che ha per oggetto un beneficio, fissa in chi vi aspira, la condizione dell'appartenenza ad una città, e non richiede esplicitamente la nascita del beneficando in essa città, dovrà la questione della cittadinanza risolversi con i principii dell'art. 4 del Codice Civile, secondo cui si ritiene cittadino di un Comune colui che sia nato da padre cittadino del medesimo, senz'alcun riguardo se la nascita sia avvenuta in un comune diverso (Parere del Consiglio di Stato, 20 Lug. 1888—adottato—Congreg. di Carità di Monopoli—Manuale detto, l. c., pag. 80).

Restauro delle Chiese parrocchiali negli antichi Stati Pontificii—Coll'art.237 della legge 20 Marzo 1865 non hanno cessato di aver vigore le leggi speciali anteriori sulle spese per gli edificii servienti al culto pubblico.

In applicazione di questo principio deve ritenersi che negli antichi stati pontificii sono rimaste in vigore le leggi canoniche che regolavano sotto il cessato governo tale materia, in virtù delle quali, ed in ispecie per la nota decretale di Gregorio III (De Ecclesiis ædificandis vel separandis 48) nonchè per le prescrizioni del Concilio Tridentino estese da ripetute decisioni della S.ª Congreg. del Concilio alle case canoniche o parrocchiali, l'onere delle spese di restauro delle chiese parrocchiali deve sostenersi anzitutto dalle rendite delle parrocchie sovrabbondanti al bisogno di esse, e, ove queste non bastino, provvedono i patroni e coloro che ritraggono qualche reddito proveniente dalle parrocchie; poscia i parrocchiani, e da ultimo quando sia provata l'impossibilità per i parrocchiani di farvi fronte in tutto o in parte, i Comuni nella misura da stabilirsi dalla Deputazione provinciale (Parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale del 27 Ottobre 1888, adottato—Manuale detto, l. c., pag. 90).

Se il Municipio possa ingerirsi nelle feste religiose—È inammissibile la pretesa del Consiglio Comunale d'ingerirsi nella festa dei santi protettori del paese quando nessun titolo gli accordi tale diritto, e quando per di più non concorra nelle spese, ma queste sieno da tempo immemorabile sostenute da una congregazione religiosa, mediante spontanee oblazioni di cittadini.

Il Sindaco, come ufficiale governativo, potrà soltanto, ove nel Comune non vi sia altra autorità di pubblica sicurezza, vigilare perchè l'ordine non sia turbato, e sempre in detta qualità potrà intervenire, a senso degli art. 3 e 20 della legge 3 agosto 1862, qualora sia necessario assicurare l'impiego regolare delle private oblazioni (Parere del Consiglio di Stato, 6 Luglio 1888 adottato—Comune di Bisceglie—Manuale detto, l. c., pag. 123).

Se le congrue dovute dai Municipii debbano pagarsi anche nelle vacanze—Per massima costantemente ritenuta dal Consiglio di Stato le Congrue sono da riguardarsi come supplemento di reddito del beneficio parrocchiale, non come semplici assegni personali ai parroci, epperò decorrono anche durante la vacanza delle sedi, e spetta all'economato dei beneficii vacanti il diritto di riscuotere ed amministrare questi come tutti gli altri redditi dei beneficii vacanti.

Il sollevare controversie sopra diritti che per se non ne sarebbero suscettibili non può avere per effetto d'impedire l'ordinaria azione dell'autorità amministrativa (Parere del Consiglio di Stato, 12 Ottobre 1888, adottato—Comune di Palermo—Manuale detto, l. c., pag. 123).

Spese per sagrestani dovute dal Comune—Il pagamento di Lire 200 per lo stipendio ai sagrestani della Chiesa parrocchiale, eseguito dal 1846 al 1888, salvo una interruzione per il solo anno 1866, non dà di per se diritto al Comune d'ingerirsi nella scelta dei sagrestani, ai quali tale assegno è destinato.

Opera rettamente la Deputazione provinciale, la quale in seguito al rifiuto della Giunta di spedire i mandati a favore del parroco pel motivo che questi avea scelto a sagrestani due ragazzi, l'uno di 12, l'altro di 14 anni, vi provvede d'ufficio. E non merita di essere accolto il ricorso presentato dal Consiglio comunale contro tale provvedimento, quando nella deliberazione non s'impugni la legittimità della spesa nè si adduca alcun motivo o documento per giustificare l'invocato ingerimento (Parere del Consiglio di Stato, 28 Dicembre 1888—Comune di Ursana—Manuale anzidetto, l. c., pag. 137).

Diritto amministrativo e giudiziario nelle Confraternite—Il Governo può e deve esercitare la vigilanza su tutt'i corpi morali formalmente eretti che divengono perciò istituzioni di diritto pubblico, e sulle confraternite in ispecie per le tassative disposizioni del numero 6 art. 1, legge 15 Agosto 1867, ove è detto che attendendosi una legge non è differito intanto il richiamo delle confra-

ternite alla sorveglianza dell'autorità civile.

Per quanto vogliasi questa vigilanza ristretta nei più angusti limiti, essa si stende sempre a quegli atti che risultino contrarii alle leggi dello Stato e agli Statuti dell'ente.

Essendo violato lo Statuto con la espulsione di soci da una confraternita non soggetta alla legge sulle Opere pie, rettamente opera il Ministero di grazia e giustizia nell'annullare la corrispondente deliberazione.

Se è vero che l'annullamento rimette le cose nel primitivo loro stato e la riammissione dei socii espulsi illegalmente ne è la necessaria conseguenza, è altresì indubitato che di codeste conseguenze che hanno tratto alla esplicazione di un diritto privato ed individuale, sia civile o politico, la sola competente a conoscerne è l' autorità giudiziaria (Parere del consiglio di Stato, Sez. di Grazia e Giust. 20 Marzo 1889, adottato—Manuale anzidetto, l. c. pag. 160)

Corte di Cassazione di Roma

Canonicato aggiunto se redimibile—Il canonicato è un istituto essenzialmente ecclesiastico, indipendentemente dalla persona che lo gode; e non può reputarsi laicale solo perchè il fondatore l'abbia provisto con propri beni, anzichè con beni ecclesiastici appartenenti alla chiesa.

Il canonicato constituisce un ente autonomo, quando il fondatore gli abbia dato uno speciale patrimonio.

La legge del 15 Agosto 1867 colpì non solo i corpi morali costituiti in collettività, ma altresì quelli che di collettività nulla aveano.

Ogni canonico aggiunto forma parte integrante del capitolo (Sez. civ. 26 Mar. 1888—Piccirillo e Demanio—La Corte Sup. di Roma, Anno XIII, pag. 329).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1889)

Concistoro secreto e creazione di Cardinali—Il dì 24 maggio 1886 la Santità di N.S. Leone Papa XIII nel Palazzo Apostolico Vaticano ha tenuto il Concistoro Segreto, nel quale, premessa un'Allocuzione, si è degnata di creare e pubblicare Cardinali di Santa Romana Chiesa:

DELL'ORDINE DEI PRETI

Mons. Franc. M.ª Beniamino Richard, Arc. di Parigi, nato in Nantes il 9 marzo 1819.

Mons. Giuseppe Alfredo Foulon, Arciv. di Lione, nato in Parigi il 23 aprile 1827.

Mons. Amato Vittore Francesco Guilbert, Arciv. di Bordeaux, nato in Cèrsiy la Foret, diocesi di Coutances, il 15 novembre 1812.

Monsignor Pietro Lamberto Goossens, Arcivescovo di Malines, nato in Perk nella stessa arcidiocesi il 18 luglio 1827.

Mons. Francesco di Paola Schönborn, Arciv. di Praga, ivi nato il 14 gennaio 1844.

DELL'ORDINE DEI DIACONI

Monsignor Achille Apolloni, Vice-Camerlengo di Santa Romana Chiesa, nato in Anagni il 13 maggio 1823.

Monsignor Gaetano de Ruggiero, Reggente della Cancelleria Apostolica ed Economo Segretario della Reverenda Fabbrica di S. Pietro, nato in Napoli il 12 gennaio 1816.

Fatte poi le rispettive ozioni alle vacanti Sedi Suburbicarie, il *Santo Padre*, si è degnato di provvedere quanto appresso:

Chiese Cattedrali unite di Ostia e Velletri, per l'E.mo e R.mo signor Cardinale Raffaele Monaco La Valletta, Decano del Sacro Collegio, traslato da Albano.

Chiese Cattedrali unite di Porto e S. Ruffina, per l'E mo e R.mo sig. Cardinale Luigi Oreglia di Santo Stefano, Sotto-Decano del Sacro Collegio, traslato da Palestrina.

Chiesa Cattedrale di Albano, per l'E.mo e R.mo sig Card. Lucido M.ª Parocchi, dimesso il Titolo Presb. di S.Croce in Gerusalemme.

Chiesa Cattedrale di Palestrina, per l'E mo e R. mo signor Cardinale Angelo Bianchi, che ritiene provvisoriamente in commenda il titolo Presbiterale di S. Prassede.

Chiesa titolare Arcivescovile di Mira, per Mons. Giuseppe M.ª Guidelli de'Conti Guidi, dimissionario dalla Sede Metropolitana di Modena e dall'annessa Badia di Nonantola, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Modena, cui è perpetuamente unita la Badia di Nonantola Nullius Dioecesis, per Mons. Carlo Borgognoni, traslato dalla Metropolitana di Urbino, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Metropolitana di Vercelli, per Monsig. Lorenzo Carlo Pampirio, dei Predicatori, traslato dalla Sede Cattedrale di Alba, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Arcivescovile titolare di Eraclea, per Monsig. Giuseppe Francica Nava di Bontifè, Nunzio Apostolico del Belgio, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Alabanda.

Chiesa Metropolitana di Rossano, pel R. D. Salvatore Palmieri, di Benevento, Definitore Generale della Congregazione dei Missionarii del Prezioso Sangue, Missionario Apostolico, Esaminatore pro-Sinodale nell'Arcidiocesi di Bari, ivi Superiore della Casa della sua Congregazione.

Chiese Cattedrali unite di Civita Castellana, Orte e Gallese, pel R. D. Giovanni Battista Carnevalini, di Roma, dottore in filosofia e licenziato in sagra teologia, Canonico Parroco di S.ª Maria in Via Lata, Missionario Imperiali, Presidente dell'Arciconfraternita per l'accompagnamento del SS. Viatico, Con-

siglière Prefetto per la Colletta dell'Obolo di S. Pietro in Roma, e Membro del Consiglio Direttivo della Pia Unione per l'adorazione diurna del SS. Sacramento.

Chiesa titolare Vescovile di Etulonia, per R. D. Giuseppe Izzo, arcidiocesano di Napoli, dottore in sacra teologia, Parroco di S. Anna di Boscotrecase, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Giuseppe Carrano, Vescovo di Cava e Sarno.

Chiesa titolare Vescovile di Ermopoli, pel R. D. Raffaele Valenza, di Chieti, ivi Arcidiacono della Metropolitana, Esaminatore pro-Sinodale, Convisitatore e pro-Vicario generale dell'arcidiocesi, deputato Ausiliare di Monsignor Rocco Cocchia, Arciv. di Chieti.

Chiesa titolare Vescovile di Elenopoli, pel R. D. Augusto Berlucca, di Roma, dottore in filosofia, in sagra teologia ed in ambe le leggi, Canonico Parroco di S. Maria in Trastevere, Presidente dell'Ospizio Ecclesiastico detto dei *Cento Preti*, e Direttore delle missioni rurali.

Quindi l'E.mo e R.mo signor Cardinale Monaco La Valletta ha postulato il Sagro Pallio per la Chiesa Cattedrale di Ostia.

Infine gli Emi e R.mi signori Cardinali eletti alle Chiese Suburbicarie hanno emesso nelle mani di *Sua Santità* il solito giuramento, dopo il quale, baciato il piede e la mano, sono stati ammessi da *Sua Beatitudine* al duplice amplesso, e con quest'atto si è posto termine al Concistoro segreto.

Concistoro pubblico e secreto—Il dì 27 maggio 1889 la Santità di N. S. Leone Papa XIII ha tenuto nel Palazzo Apostolico Vaticano pubblico Concistoro, nel quale col solito rito ha imposto il Cappello Cardinalizio agli Emi e Rmi signori Cardinali Giuseppe D' Annibale, creato e pubblicato nel Concistoro Segreto dell'11 decorso febbraio, Pietro Lamberto Goossens, Achille Apolloni e Gaetano de Ruggiero, creati e pubblicati nel Concistoro Segreto del prossimo passato venerdì.

Durante questa cerimonia il sig. Avvocato Concistoriale Comm. Guido Marucchi ha perorato per la prima volta la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Ven. Servo di Dio Vincenzo Pallotti, Sacerdote romano.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo nell'Aula solita il Concistoro segreto, in cui il *S. Padre*, dopo chiusa la bocca, giusta il costume, agli Emi e Rmi signori Cardinali D'Annibale, Goossens, Apolloni e de Ruggiero, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Tarragona, per Monsig. Tommaso Costa y Fornaguera, promosso dalla Sede Cattedrale di Lerida.

Chiesa Metropolitana di Lima, nel Perù, per Mons. Emanuele Antonio Bandini, Vicario Capitolare della stessa arcidiocesi, promosso dalla Chiesa titolare Vescov. di Antipatride.

Chiesa Metropolitana di Santafè di Bogotà, negli Stati uniti di Colombia, per Monsignor Ignazio Velasco, della Compagnia di Gesù, promosso dalla Sede Cattedrale di Pasto.

Chiesa Metropolitana di Manila, nelle Isole Filippine, pel R. P. Bernardino Nozaleda, dei Predicatori, dott. in filos. e in dritto canonico, Prof. nell'Università di Manila.

Chiesa Cattedrale di Zacatecas nel Messico, per Monsig. Bonaventura Portillo, dei Minori Osservanti, traslato dalla Sede Cattedrale di Chilapa.

Chiesa Cattedrale di Nimes, pel R. D. Giovanni Alfredo Gilly, della stessa Diocesi, dottore in sagra teologia ed in dritto canonico, Canonico della Cattedrale di Nîmes e Vicario Capitolare di quella diocesi.

Chiesa Cattedrale di Digne, pel R. D. Pietro Paolo Servonnet, diocesano di Grenoble, Canonico della Metropolitana di Lione.

Chiesa Cattedrale di Mende, pel R. D. Francesco Narciso Baptifolier, di Parigi, ivi Parroco di S. Bernardo *de la Chapelle*.

Chiesa Cattedrale di Gap, pel R. D. Amabile Prospero Berthet, della stessa diocesi, e Parroco-Arciprete di Serres.

Chiesa Cattedrale di Nuova Segovia, nelle Isole Filippine, pel R. P. Giuseppe Hevia Campomanes, dei Predicatori, Parroco di Binando presso Manila.

Chiesa Cattedrale di Passavia o Passau, pel R. D. Antonio Thoma, arcidiocesano di Monaco e Frisinga, Canonico e Vicario parrocchiale nella Metropolitana di Monaco.

Chiesa Cattedrale di Colima, pel R. D. Francesco Diaz, diocesano di S. Luigi Potosi, Prebendato della Metropol. di Guadalaxara.

Ha quindi *Sua Santità*, notificata la elezione delle seguenti Chiese fatta per Breve:

Chiesa titolare Arcivescovile di Amasea, per Mons. Giuseppe Macchi, Delegato Apostolico dell'Equatore, Bolivia e Perù, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Gadara.

Chiesa titolare Vescovile di Patara, per Monsignor Luigi Cannavò, dei Minori Cappuccini, Vescovo dimissionario di Candia.

Chiesa titolare Vescovile di Limira, pel R. D. Enrico Verius, della Congregazione del Sacro Cuore d'Issoudun, deputato Vicario Apostolico della Nuova Brettagna.

Chiesa titolare Vescovile di Tiatira, pel R. P. Carlo Gordon, della Compagnia di Gesù, Vicario Apostolico della Giammaica.

In seguito *Sua Santità* ha aperto, secondo il consueto, la bocca agli Emi e Rmi signori Cardinali d'Annibale, Goossens, Apolloni e de Ruggiero.

Quindi si è fatta a *Sua Beatitudine* la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Vercelli, Rossano e Modena, provviste nel Concistoro segreto del passato venerdì, non che di Tarragona, Li-

ma, Santafè di Bogotà, Manila non che di Porto di Spagna, a favore di Monsignor Vincenzor Flood, de' Predicatori, succeduto per Coadjutoria a quella Sede.

Cause di beatificazione — Nella solennità dell'Ascensione al Vaticano, in presenza del S. Padre, furono pubblicati due decreti della S. C. dei Riti, coi quali S. S. dichiarava, che, stante l'approvazione delle virtù e dei miracoli, si può procedere sicuramente alla beatificazione dei Venerabili Gabriele Perboyre, e Pietro M.ª Chahel. Furono pubblicati pure in detto giorno i miracoli operati da Dio ad intercessione del Ven. Giovanni Giovenale Ancina, Vescovo di Saluzzo.

Ai 25 sp. la stessa S. C. si riunì per deliberare sulla introduzione della causa della Serva di Dio Giulia Billart, fondatrice delle Suore di Nostra Signora—esaminò la fama di santità della Ven. Bartolomea Capitanio, fondatrice delle Suore di carità in Lovere—e confermò il culto *ab immemorabili* prestato al Ven. Nicolò Tavileo dei Min. Conv. di S. Franc. martire.

Nomine Pontificie—Il S. Padre, con biglietti della Segreteria di Stato ha nominato l'Emo Card. De Ruggero, Protettore dell'Arciconfraternita di S. Antonio di Padova eretta nella Chiesa di S.ª Lucia dei Ginnasi, ed il P. Maestro Tommaso Pio Masetti dei Predicatori, Consultore della S. C. dei Riti.

Con altri biglietti furono aggregati ai Consultori della medesima S. C. il R. P. Luigi Costa d. C. d. G. e il R. Sig. D. Calcedonio Mancini della Missione.

Giordano Bruno — Il dì 9 sp., Domenica di Pentecoste, la città di Roma fu teatro di orgie infernali. S'inaugurò con grandissimo scalpore un monumento all'apostata Giordano Bruno, nell' unico scopo di proclamare solennemente la generale apostasia da ogni religione. A questo mirarono gli apparecchi, cominciati da lungo tempo, e menati innanzi con febbrile ardore; a questo i discorsi ed i brindisi pronunziati in mezzo ad applausi frenetici; a questo le rappresentanze della Camera dei Deputati, dei Municipii, delle Università, delle Logge Massoniche, delle molte associazioni, alcune delle quali aveano per stendardo la effigie di Satana. L'oltraggio a Dio, al Suo Vicario, ed alla Chiesa universale non poteva essere più grave ed esecrando, approvato e favorito altresì da quel Governo che avea sancito le leggi delle guarentigie. I buoni tutti dell' Italia e dell' estero ne furono trafitti ed indignati profondamente, e mandarono al S. Padre indirizzi e telegrammi moltissimi di condoglianza.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ricorrendo quest' anno il secondo centenario dalle promesse fatte da G. C. alla B. Margherita Alacoque, con decreto della S. C. de'Riti *Urbis et Orbis* del 18 Maggio 1889, ha concesso l' indulgenza plenaria a tutti coloro che nel giorno della festa del Sacro Cuore di Gesù, o nella Domenica seguente, riceverebbero i SS. Sacramenti e visiterebbero un pubblico oratorio, pregando secondo la Sua intenzione.

— Una intera famiglia inglese, stabilita a Napoli, marito e moglie, un fanciullo e quattro fanciulle, abiurarono la setta Anglicana ed abbracciarono la Religione Cattolica, ricevendo pure i Sacramenti del Battesimo e della Confermazione per mano dell'Emo Card. Arcivescovo nella Chiesa della Casa Centrale delle Figlie della Carità all'Arco Mirelli il 29 u. s.

— A Firenze, nella Cappella delle Suore di S. Anna, una distinta signorina tedesca zuingliana abiurò il protestantesimo nelle mani dell'Ausiliare di quell'Emo Card. Arcivescovo.

— Fu solennemente benedetta dall' Emo Card. Agostini in Grisolera (Venezia) una chiesa col campanile a tre campane, con la casa canonica e i locali per le scuole e per l'abitazione della maestra, edificata a proprie spese dal Sig. Ferdinando Boscarata, piccolo possidente. Il prefato Card. Patriarca lodò pubblicamente l'esimio benefattore.

— L' E. mo Card. Arcivescovo di Napoli ha benedetta solennemente la prima pietra di un nuovo tempio che sorgerà nei novelli rioni di quella città: il tempio verrà edificato per offerte dei cittadini, promosse dal medesimo Arcivescovo.

— Sullo scorcio del passato mese fu consasacrato in Napoli dall'E.mo Arcivescovo, per mandato di Sua Santità, il monumentale tempio di S. Giovanni Maggiore, ricostruito quasi dalle fondamenta, e con ricchezza decorato per opera dell'insigne parroco Can. Giuseppe Pelella, meritamente promosso a Protonotario Apostolico. La solennità durò otto giorni, coll' intervento di molti Vescovi e con immenso concorso di fedeli.

— Il dì di Pentecoste, per mandato Apostolico, nelle rispettive Cattedrali, L' Emo Card. Arcivescovo di Napoli conferì la episcopale consacrazione a Mons. Izzo Vescovo coadiutore di Cava e Sarno, e il Rev.mo Mons. Rocco Cocchia, Arcivescovo di Chieti, la conferì a Mons. Valenza suo Ausiliare.

— È morto Mons. Gaetano Lironi, Vesc. di Assisi.

—

— Quattro Congressi Cattolici hanno avuto luogo in questi giorni nella Francia: ad Aix, a Besançon, a Bourges ed a Parigi, assistendo in essi una eletta moltitudine di persone di tutt'i ceti sociali.

— Una nuova Chiesa votiva a S. Giuseppe è stata consecrata dall'Emo Ganglbauer, sita nella barriera dei turchi in un sobborgo di Vienna. È un monumento per ricordare la gloriosa vittoria riportata contro i Turchi dalle armi cristiane nel 1683.

— Sono morti: Mons. Andrea Higgins, Vesc. di Kerry ed Agador, e Mons. Pietro Power, Vesc. di Waterford, e Lismore in Irlanda.

Sacra Congregazione e' Vescovi e Regolari

I.

gl' inservienti ed i cappellani dell'Ordine Gerosolimitano siano esenti dalla giurisdizione del Vescovo.

Venetiarum, Privilegiorum—24 Feb. 88—A Venezia, fra i recinti del Prio- o del S. Ordine Gerosolimitano, è un to coll'annessa abitazione, l'uno e l'al- ceduti in fitto ad un tale Antonio ssi, che ivi dimora colla sua famiglia. Nel 1885 la moglie del Rossi trova- si gravemente inferma. Il parroco di Francesco, fra i confini della cui par- rchia è sito il palazzo del Gran Priore, affrettò ad amministrarle i sacramen- della confessione e del S. Viatico; e sponeasi pure a recarle il conforto della rema unzione, quando il cappellano nventuale del Gran Priore gli si pre- ntò, e a nome del Priore suddetto gl'in- mò che si astenesse da qualunque at- di giurisdizione sulla inferma, la qua- abitando fra i recinti del Priorato, in rza dei privilegii dell'Ordine, dovea es- re assistita dal cappellano.

Il parroco stupì a tale intima, sopra- tto perchè sapeva che nella Chiesa prio- le non conservavasi nè la SS. Euca- stia, nè l'olio santo, e quel cappellano on era approvato per le confessioni, nè vea la facoltà della benedizione *in ar- culo mortis*. — Ne tenne subito infor- ato il suo E.mo Ordinario, il quale fe' corso alla S. C. de' VV. e RR., e invo- ando la Costit. di Gregorio XIII *Circum- pecta in omnibus*, e l'altra di Benedet- o XIV *Inter illustria*, propose a risol- re i seguenti dubbii:

I. An, quomodo et ad quas personas ter septa domus Prioralis commoran- s privilegium exceptionis a iurisdictio- e parochiali extensum sit in casu.

II. An Ordinis Hierosolymitani Prior lias exterioris disciplinae dispositiones ilicere valeat, quas Patriarcha, ad erturbationes impediendas, pro norma parochorum et rectorum ecclesiarum publicarum, promulgare opportunum et expediens putaret in casu.

E la S. C., dopo matura discussione, il dì 24 febbraio 1888 definì:

Ad I. Dummodo domus prioralis habitetur, quoad servientes, affirmative, quo vero ad ipsorum familias, horti conductorem et inquilinos, negative. Capellanus autem ecclesiae prioralis debeat esse approbatus ab Ordinario pro administratione sacramentorum, et asservare Ss. Eucharistiam et oleum infirmorum.

Ad II. In iis, in quibus a iure communi, a sacrosancto Concilio Tridentino et Constitutionibus Apostolicis tributa est Episcopo iurisdictio in Regulares, negative.

Si raccolga:

a) Il Tridentino (*Sess. 24 cap. XI de ref.*) a fine di togliere gli abusi che si moltiplicavano a causa dei privilegii e delle esenzioni de' Regolari, sancì che gl'insigniti dei titoli di protonotariato, di cappellano regio, e gli addetti ai monasteri in qualsivoglia guisa, debbano essere soggetti del tutto ai Vescovi, come delegati della S. Sede. N'eccettuò solo come appresso: « Exceptis iis qui prædictis locis aut militiis actu serviunt, et intra eorum septa et domus resident, subque eorum residentia vivunt; sive iis, qui legitime et secundum regulam earumdem militiarum professionem fecerint, de qua Ordinario constare debeat; non obstantibus privilegiis quibuscumque etiam religionis s. Iohannis Hierosolymitani et aliarum militiarum ».

b) Questa disposizione del Tridentino fu richiamata in vigore nel 1580 da Gregorio XIII, il quale nella sua Costit. *Circumspecta in omnibus*, parlando delle qualità che debbono avere gl'inservienti perchè siano sottratti dalla giurisdizione del Vescovo, come delegato apostolico, disse che tutte debbono concorrere insieme. Ecco le sue parole. « Exceptis tamen iis qui ecclesiis aliisque locis dictorum militum *actu* serviunt, et intra eorum septa et domos resident, ac sub eo-

rum obedientia vivunt, *quae omnia simul concurrere* intelligantur; sive iis qui legitime et secundum regulam prædictae Religionis professionem fecerint, de qua loci Ordinario constare debeat ».

e) Anche Benedetto XIV nella Costit. *Inter illustria* del 1753 ha ratificate le precedenti disposizioni circa i privilegii di quest'Ordine, « quatenus sint in usu, nec sint expresse revocata aut Concilii Tridentini decretis et Sedis Apostolicæ Constitutionibus, nec non aliis ordinationibus... adversantia ».

d) Ecco le condizioni che vuol riconoscere la S. C. de'VV. e RR. (18 mai. et 7 sept. 1726 in Uritana) negl'inservienti dell'Ordine Gerosolimitano perchè godano l'esenzione: « Inservientes religionis s. Ioannis Hierosolymitani, ut exemptione fruantur, debent habere qualitates sequentes: prima est, ut actu inserviant; secunda ut resideant intra domos et septa; tertia, ut sub obedientia Ordinis vivant; quarta ut professionem emiserint; et ultima, ut prædictas omnes qualitates coram Ordinario verificaverint ».

e) Dagli statuti del S. Ordine Gerosolimitano si ha che sotto il nome *d'inservienti* si comprendono: gli *addetti alle armi* che devono essere di buona famiglia; i *preti* o *fratelli* che sotto la dipendenza del Priore servono nei priorati o nelle parrocchie e nelle chiese dell'Ordine; i *Donati* che hanno famiglia e sono addetti al convento o all'ospedale; finalmente i *servi d'officio* che prestano assistenza agli ospedali. Tutti questi abitavano nei recinti del priorato ed emettevano i voti.

f) Benedetto XIV, citando il Fagnano *Cap. Quod super his de maior. et obed.*, nella immortale sua opera *De Synodo Dioeces.* l. IX c. 15, mentre ricorda che gli Ordinarii non possono far leggi e decreti che ledono i privilegi de' Regolari loro concessi dalla S. Sede, insegna che nondimeno vogliono riceversi quelle leggi e quelle disposizioni che riguardano la cura delle anime, l'amministrazione dei Sacramenti, e tutte quelle cose che non offendono l'esenzione de' regolari.

g) Giusta il Suarez *de legib. l. 4 c. 20 n. 10*, i regolari son tenuti di osservare le leggi e i decreti generali della Diocesi, in cui dimorano, laddove non si possano altrimenti evitare gli scandali o la difformità dagli altri diocesani; per la ragione che i detti privilegii « in bonum cedere debent et aedificationem inservire, et non e contra malum importare et esse ad destructionem ».

h) Conforme a tal dottrina è la pratica altresì della S. C. del Conc. *In Ugentina* 2 mar. 1861 fu prescritto che i Regolari ottemperassero al decreto del Vescovo, tuttochè lesivo dei loro diritti, sulla considerazione che altrimenti ne sarebbe provenuto pregiudizio alle anime e difformità dagli altri rettori di chiesa. E *in Caputaquen.* 2 aug. 1860, trattandosi dell'ordinaria giurisdizione che il Vescovo volea spiegare sui luoghi di Rodi e S. Mauro, contro il Baiulivo di S. Eufemia che siffatti luoghi volea dichiarati esenti, perchè di spettanza del sacro Ordine Gerosolimitano, al dubbio: « An Episcopus Caputaquen. exercere valeat omnimodam iurisdictionem ordinariam in locis Rodii et S. Mauri, seu potius talis iurisdictio competat Baulivo S. Euphemiæ »—la S. C. rispose: Spectare Episcopo iurisdictionem ordinariam in clerum et populum, quo vero ad ecclesias subiective unitas, delegatam ».

II.

Se, e come il Vescovo possa imporre una qualche pensione sul beneficio parrocchiale.

Regien. Super pensionibus in beneficiis curatis—15 Mar. 1889—Per sopperire alle gravissime necessità economiche di alcuni beneficii curati della Diocesi di Reggio Emilia, da tempi assai rimoti quei Vescovi solevano imporre delle pensioni sopra i beneficii più pingui parimente curati, solo *ad vitam onerati*, a vantaggio dei primi. Il beneficiato non solo accettava e sottoscriveva il decreto del Vescovo che gl'imponeva il peso della pensione, ma dopo la istituzione canonica firma altresì una formale obbligazione di tal peso che conservavasi in Curia.

Il presente Vescovo veramente, quanto ad imporre siffatte pensioni, ne ha ottenuto sempre, in pochi casi occorsigli, la venia della S. Sede. Non ha omesso però di procurare che si pagassero le pensioni antiche. E poichè taluni parroci ostinatamente a ciò si ricusarono, il

...novo predetto si rivolse alla S. C. ...dì 15 marzo 1889 fu discusso in ...i comizii il dubbio:

...n et quomodo confirmanda, vel re...nda sint decreta episcopalia, quae ...onunt annuas pensiones, ad vitam ...ati, supra beneficia curata in casu.

fu risolto: *Affirmative ad primam ...rem; negative ad secundam et am...s.*

...nco le teoriche svolte nella discus...e:

...) Dal perchè le rendite dei benefi...curati, tolto il sostentamento del ...co, son destinate al sovvenimento ...poveri e della Chiesa della rispet... parrocchia, per molti secoli non ...soluto mai gravare siffatti benefi...di pensioni. Solo appresso cominciò ...contraria consuetudine, non però a ...aggio di estranei, ma del curato me...mo, quando accasciato dagli anni e ...nfermità, non potendo più ammini...r la parrocchia, era costretto ad al...anarsene. Nel darne la rinunzia, ...si concedeva una pensione vitalizia ...rendite (V. Conc. Calcedonen. ...2 *art.* 10—*Can. Quamvis*).

Il Tridentino con difficoltà ammi...ne sui beneficii curati s' imponessero pensioni. Trattandosi di provvedere alle necessità della Chiesa cattedrale del Vescovo, permise che s'invertissero a tal fine delle tenui rendite di ...mi beneficii, escludendone espressamente i curati: « de beneficiis aliquidum tamen curata non sint ». E ...ndo non si potesse fare a meno d'imporre pensioni sulle parrocchie, il Concilio volle che ne venissero eccettuate quelle congrue che non eccedessero il valore di annui ducati cento: « Ecclesiae ...eciales, quae summam ducatorum ...am, secundum verum annuum valorem non excedant, nullis pensionibus aut ...rvationibus fructuum graventur ».

La mente del Concilio però non fu ...evata. Sopratutto in Italia, sui beneficii curati vennero imposte gravose ...ccessive pensioni, da rendere impossibile agl'investiti a provvedere ai bisogni ...lle Chiese e del culto divino. Di che ...enzo XII, il dì 11 novembre 1692, ...ò un decreto, con cui fu vietato assolutamente che sulle parrocchie s'imporressero pensioni. Il decreto però ebbe vigore durante la sola vita del detto Pontefice. Dopo la costui morte, si tornò da capo colle pensioni sulle parrocchie.

d) Ad ovviare a tal disordine, Benedetto XIII mise fuori la Costit. *Quanta pastoribus* del dì 6 settembre 1724, nella quale, ricordando l'obbligo divino imposto ai parroci di aver cura dei poveri e dei bisognosi, sopratutto se orfani, vedove o vergini, con aiutarli non solo spiritualmente, ma sì ancora corporalmente, confermò e rinnovò la costituzione d'Innocenzo XII, riservando a sè ed ai suoi successori l'autorità d'imporre pensioni sulle parrocchie,« quo beneficiorum proventus et locorum personarumque conditio imponi permiserint, in favorem dumtaxat et commodum fabricæ earumdem ecclesiarum ».

e) Ciò non ostante, oggidì non si procede con tanto rigore in tal materia. Non manca chi opina la detta Costituz. d'Innoc. XII non aver vigore nei tempi nostri, essendo stata emanata per reprimere gli abusi ch' erano in voga in quei tempi. Certo, i Vescovi han soluto imporre da sè delle pensioni sulle parrocchie, senza che la S.ª Sede abbia reclamato. Che vi sia di presente tal consuetudine, lo attesta il periodico *Acta S. Sedis* che nel Vol. IV pag. 78 in nota dice: « Episcopi, ex iamdiu invecta consuetudine, pensiones imponunt in collatione beneficiorum ».

f) Perciò è che autori più recenti, non facendo menzione alcuna di quella Costituzione, attribuiscono indifferentemente ai Vescovi la facoltà d'imporre pensione su beneficii, siano semplici o particolari, quando la pensione non gravi sul beneficio, ma sulla sola persona del beneficiato. Si ascolti il Vecchiotti *lib. 3, cap. 3, p. 39:* « Aliquando tamen pensio non imponitur beneficio ipsi, sed personae beneficiarii, unde eius morte extinguitur, neque in beneficii successorem transit. Huius temporariae pensionis imponendae facultatem Episcopis esse plures canonistae, innixi textui *Nisi essent cap. 21 de praeb.* contendunt ob eam rationem quod nulla fiat beneficii sectio, seu dismembratio, quum personae, non beneficio ipsi imponatur».

g) La stessa S. C. del Conc. che ai Vescovi altre volte negò tal facoltà (V. Mon. Eccl. Vol. III, Par. II, p. 154),

in Nullius Foripompilii 23 aug. 1834 ed *in Asculana* 25 iun. 1836 riconobbe loro la potestà di unire, sospendere, dismembrare o gravar di pensione le cappellanie ed i beneficii di ogni specie, tranne solo i regolari, quando si tratti di accrescere la congrua dei parroci.

h) Di tal parere è pure il Reiffenstuel, il quale *lib. III, tit. 12, p. 4, n. 88* insegna: « Etsi regulariter loquendo Episcopus vel alius collator, Papae inferior, non possit conferre beneficium sub reservatione pensionis, cuipiam persolvendae, nihilominus in casu speciali, atque ex iusta et rationabili causa, potest etiam Episcopus pensionem imponere, seu constituere saltem duraturam ad vitam beneficiarii gravati, atque in eam consentientis, cum quo extinguatur pensio. Conclusio haec quoad priorem partem est certa; et patet ex rubrica et textu praesentis tituli, ubi pro regula ponitur: *beneficia sine diminutione conferuntur* cum similibus ».

i) L' altra parte dell' anzidetta conclusione è sostenuta dalla Glossa in *c. Audivimus v. pensionem, de collusion. deteg.*, da Innocenzio *c. De cetero n. 7;* da Abbate *ibid. n. 2 de transact.;* da Navarro *consil. 43, n. 4. de simonia;* dal Garcia *p. 1 de Benef. c. 5, n. 295 et 296;* dal Gonzales *ad reg. 8 Cancell. gloss. 5. p. 5, n. 27,* in cui si cita la S. Rota *in Meliten. canonicatus* 6 *mar. 1597 cor. d. Merlino* etc.; dal Fagnano *c. Nisi essent n. 28 de praeb.* il quale cita molti altri, dicendo esser questa la sentenza più comune.

l) Nel n. 89 il medesimo Fagnano insegna: « Non obstat rubrica et textus praesentis tituli: *ut ecclesiastica beneficia sine diminutione conferantur* et similibus. Siquidem per huiusmodi pensionem non gravatur beneficium dumtaxat, et sic adhuc beneficium sine diminutione confertur: nec fit aliqua sectio circa proventus ipsius, cum hos omnes recipiat beneficiarius gravatus, licet postea ad dies vitae suae, sive quamdiu tenuerit beneficium, debeat certum quid praebere pensionario ».

m) Nel n. 103 lo stesso Autore, parlando dell'editto della Dateria del dì 11 novembre 1692 che vieta d'imporsi pensioni sui beneficii parrocchiali, scrive: « Ad alteram vero partem prohibentem ne admittantur resignationes aut pe mutationes paroeciarum cum reservati ne pensionum ad cuiuscumque favore et sub quocumque titulo, etiam prae stationis alimentorum, responderi pote eo modo quo in simili *ad constit.* b. P. V quae incipit *Intollerabilis*, contra con fidentias 1569 kal. iunii emanatum, re spondet Barbosa *p. 2 de off. et potes Episc. alleg. 85, n. 11* citans Nicoi Garciam *p. 1 de beneficiis c. 5, n. 31* et Fillucium *tract. 42 de pension. 3, n. 5,* videlicet quod eiusmodi verb non sit Episcopis abrogata aliqua facu tas, qua prius licite uti poterant; se solum prohibeatur, vel puniatur impo sitio pensionis ab Episcopis facta sin causa, videlicet rationabili et iusta ».

n) Nel caso, le pensioni aveano tutt le condizioni volute dai Dottori—eran per giusta causa, trattandosi di sovve nire altre parrocchie veramente pove re — erano *ad vitam gravati* e perci non perpetue nè gravanti sul benefici — erano di una somma determinata non già di una quota proporzionale al le rendite; il che avrebbe avuto l' a spetto della divisione o dello smembra mento del beneficio—non erano gravo se, non toccando la terza parte delle re dite—non erano per gratificare qualc no o per altri titoli riprovati dalla Co stit. Benedettina — e finalmente eran state spontaneamente accettate dagl'in vestiti, contro i quali si può benissim invocare il principio del dritto *quod s mel placuit, semper placere debet: s convenisti mecum.*

Sacra Congregazione de'Riti

Si eleva la festa del SS. Cuore di G sù al rito doppio di prima classe; estendono ai divini officii di tal f sta le indulgenze concesse agli offic della Solennità del Corpus Domin si concede la messa votiva nel prim venerdì di ogni mese per le chiese gli oratori dove si fanno pie pratic al medesimo Sacro Cuore.

Decretum Urbis et Orbis — 28 Ju 1889—Altero nunc elabente saeculo, quo Redemptoris nostri praecipua car tatis beneficia, sub Ipsius Sacratissi

rdis Symbolo, cultu peculiari, mirifice dies adaucto, a Fidelibus recoli coe- a sunt: enixas iteratasque preces San- ssimo Domino Nostro Leoni Papae XIII amplurimi sacrorum Antistites, cleri am ac populi vota depromentes, un- que porrexerunt, ut Festum SSmi Cor- Iesu, a fe. re. Pio Papa IX sub ritu plici maiori universae Ecclesiae prae- ciptum (Decr.S.R.C. 23 Augusti 1856. *quo*), deinceps ad ritum Duplicis mae classis, citra obligationem festi- praecepti, elevare dignaretur.

Porro Beatissimus Pater, Cui nihil tius est quam ut Fideles *crescant in atia et cognitione Domini nostri Iesu risti*, Ipsiusque *sciant supereminentem entiae caritatem*, huiusmodi supplicia ta libentissime excepit: eo praecipue mum Suum intendens, ut gliscentibus pietatis conatibus, Fideles in hac sa- berrima devotione perfugium et mu- men inveniant, et vehementiori erga antissimum Redemptorem amore in- mmati, digna Ei laudis et placationis sequia persolvant, simulque pro Fidei remento et Christiani populi pace at- e incolumitate divinas miserationes ventius implorent. Hisce permotus atissimus ipse Pater, Sacrorum Ri- um Congregationis audito consilio, de eciali gratia et privilegio, decernen- m censuit:

Nulla facta immutatione relate ad eos, i amplioribus ex Apostolicae Sedis In- lto gaudent privilegiis, Festum Sacra- ssimi Cordis Jesu ritu DUPLICIS PRIMAE LASSIS sine Octava in universa Eccle- ae amodo celebretur; absque praece- o audiendi Sacrum, et a servilibus o- ribus abstinendi.

Idem Festum feria VI post Octavam rporis Christi, tamquam in Sede pro- ia, recolatur; et nonnisi Solemnitati- s ritus Duplicis primae classis univer- is Ecclesiae, nempe Nativitatis S. annis Baptistae, ac Ss. Apostolorum Pe- i et Pauli, nec non festis particulari- s eiusdem ritus, ceu Dedicationis, ac ularis Ecclesiae, locique Patroni, ando haec sub duplici praecepto fiant, um cedat: quibus in casibus, die im- diate ea Festa insequenti, veluti in le propria, reponatur.

In concurrentia Festi SSmi Cordis Ie- cum die octava Corporis Christi, Ve- sperae integrae fiant de eadem Octava, sine ulla Commemoratione, attenta indole peculiari utriusque Festi. Quoad concurrentiam vero cum Duplicibus primae classis, ambae Vesperae ordinentur ad tramitem rubricarum et decretorum Sacrae Rituum Congregationis.

Insuper ad Fidelium pietatem erga Sacratissimum Cor Iesu impensius fovendam, Sanctissimus Dominus Noster libens ultro concessit, ut in cunctis Ecclesiis et Oratoriis, in quibus die festo, sive proprio sive translato, ipsius Sacri Cordis Iesu, coram Sanctissima Eucharistia persolventur divina Officia; clerus et populus, qui hisce Officiis interierit, easdem lucretur Indulgentias, quas Fidelibus, divinis Officiis per Octiduum Corporis Christi adsistentibus, Summi Pontifices elargiti sunt.

In iis vero Ecclesiis et Oratoriis, ubi feria VI, quae prima unoquoque in mense occurrit, peculiaria exercitia pietatis in honorem Divini Cordis, approbante loci Ordinario, mane peragentur; Beatissimus Pater indulsit, ut hisce exercitiis addi valeat Missa votiva de Sacro Corde Iesu; dummodo in illam diem non incidat aliquod Festum Domini, aut Duplex primae classis, vel Feria, Vigilia, Octava ex privilegiatis: de cetero servatis rubricis.

Voluit demum Sanctitas Sua, ut super hoc Decreto expediantur Litterae Apostolicae in forma Brevis. Die XXVIII Iunii, festo SSmi Cordis Iesu, anno MDCCCLXXXIX.

CAROLUS *Card.* LAURENZI,
S. R. C. Praefectus.

L. ✠ S.

VINCENTIUS NUSSI, *S. R. C. Secret.*

Sacra Congregazione delle Indulgenze

Si dichiara che i Frati dell'Ordine dei Predicatori, e i Terziarii del medesimo Ordine, possono lucrare le indulgenze annesse all' officio piccolo della B. V. M., recitandolo secondo proprio il rito.

« Beatissimo Padre,

Col decreto 17 novembre 1887 emanato per organo della S. C. delle In-

dulgenze la S. V. si è degnata di arricchire di nuove Indulgenze la recita del piccolo officio della B. V. Maria come si trova nel Breviario Romano, riconosciuto ed approvato da S. Pio V. Essendochè l'Ordine dei Frati Predicatori nella recita delle ore canoniche e del piccolo officio della B. V. M. si serve di un rito speciale che differisce in molte cose dal rito romano; affinchè per questa differenza di rito, gli alunni della domenicana famiglia, compresi i Terziari, non rimangano dubbiosi se possano o no acquistare le predette Indulgenze; il procuratore Generale dei Frati Predicatori umilmente prostrato ai piedi di V. S. istantemente domanda che qualunque concessione d'Indulgenza insino ad ora fatta a coloro che recitano il piccolo uffizio della B. V. M. secondo il rito romano, si degni di estenderla e dichiararla estesa a tutti coloro che legittimamente si servono del rito speciale dei Frati Predicatori.

« La S. C. delle Indulgenze dichiara « che i Frati dell'Ordine dei Predica- « tori, nonchè i Terziari del medesimo « Ordine, che recitano l'Officio della B. « V. M. secondo il proprio rito, posso- « no godere in egual maniera delle In- « dulgenze concesse a tutti i fedeli (col « decreto *Urbis et Orbis*, 17 novembre « 1887) che recitano il piccolo officio « della medesima B. V. M. secondo il « rito romano ».

Roma 16 novembre 1888.

S. Card. VANNUTELLI *Praef.*
ALEX. *Ep.* OENSIS *Secret.*

DECRETI E DICHIARAZIONI RECENTI
DELLA S. CONGR. DE' RITI

II. Officio divino.

(Cont.—V. pag. 55-59 di q. P.)

§. *3. Occorrenze, Concorrenze e Traslazioni.*

SOMMARIO—1. Un Santo di rito semplice, che perpetuamente concorre con un Santo di rito doppio, non deve trasferirsi—2. Se la festa di S. Stanislao abbia sempre in Italia la preferenza sulle altre dello stesso rito —3. I vesperi di una solennità traslata per indulto, non bastano per soddisfare all'obbligo dell' officio corrente—4. La festa del Titolare di un Istituto Religioso non può celebrarsi con rito maggiore, senza speci indulto. Nella occorenza della Visitazione M. V., del SS. Cuor di Gesù, e del Prezios Sangue, dello stesso rito, la preferenza vesi alla prima —5. La festa di S. Giusep che cade dalla Dom. delle Palme al Giov S. deve trasferirsi, come quella dell'Ann ziata—6. Circa l'Evangelo della festa di Pietro M. quando si trasferisce dopo il te po pasquale—7. Gli officii assegnati a det minate Domeniche, o a determinati gio feriali e concessi a particolari Chiese, r possono trasferirsi, senza indulto speci — 8. Nella occorrenza di più officii co stessa orazione, per le commemorazioni, vono dirsi la orazioni del Comune non d te innanzi, e secondo l'ordine del med mo—9. Una festa assegnata dalla S. S per una Domenica, dee sempre consider si come occorrente, non come traslata—. Quando occorrano lo stesso giorno una sta e una vigilia col medesimo Vangelo, la vigilia dee farsi la sola commemorazio nelle lodi e nelle messe private, con in ne l'Evang. di S. Giovanni — 11. Una fe trasferita perpetuamente, per causa giorno dell' ottava d' un' altra festa de stesso rito, deve rimaner trasferita qu d'anche passi ad un rito maggiore—12. U festa coll' ottava, assegnata in Domeni quando viene impedita da altra festa di to o dignità maggiore, che però non ab l' ottava, e non vi sia giorno libero ne settimana, dee riporsi nella Domenica guente—13. Un Santo di rito doppio o se doppio che occorre, nel 25 febbr. bisesti con S. Mattia Apostolo, non si deve semp ficare, ma dee trasferirsi nel dì seguent 14. Ogni festa che deve trasferirsi, vuo riporre nel primo giorno non impedito festa doppia o semidoppia, benchè *in octavam communem.* — 15. Nella riposizio di una festa trasferita, quando più fe traslate occorrono dello stesso rito, se d ba attendersi alla priorità della traslaz ne, o alla dignità, ovvero alla circostan di officio primario—16. Un officio perpet mente traslato dee fissarsi nel primo gi no libero, non ostante che in alcuni l ghi della Diocesi debba riporsi ad altro gi no—17. Quando occorrono lo stesso gior una festa di rito doppio minore e que della Commemor. di tutt'i Ss. Rom. Pon fici, la prima dee prevalere alla second 18. Le feste mobili della Maternità e de Purità di M. V. non possono trasferirsi s za privilegio—19. Se occorre una festa d pia di 1. cl. nel dì 31 dicembre, la festa S. Silvestro dee celebrarsi il giorno pre dente, colla commem. della Dom. *infra Nativ.*—20. Quando nella Dom. V di ottob e nei due giorni seguenti, occorrono fe con lezioni proprie, al 1.° nott. devono mettersi quelle del libro de'Maccabei: qu do un solo giorno sia libero, devono l gersi le lezioni della Dom. V — 21. Qua occorre una festa fissata nei giorni in per indulto Apost. si celebrano o le Ss. liquie della Diocesi, o la commem. di t i Ss. Pontefici, che sia del medesimo ri dee celebrarsi la prima e le altre debbo

semplificarsi — 22. La Cattedra di S. Pietro in Antiochia, S. Gabriele Arc. e S. Benedetto Ab. non devono preferirsi, nelle occorrenze e concorrenze, ai Misteri ed agl' Istrumenti della Passione di G. C. N. S.—23. Nella concorr. della festa del SS. Redentore coll' officio votivo del Santissimo Sacram., quest' ultimo non dee commemorarsi — 24. Gli officii votivi possono recitarsi anche quando occorrono vigilie de'Santi: nelle Cattedrali però devono celebrarsi due Messe— 25. Nella occorrenza della festa de'Ss. App. Pietro e Paolo e del Cuor di Gesù, ambedue dello stesso rito, la seconda deve trasferirsi—26. Devono omettersi gli officii *ad libitum* quando si tratti di anticipare la Dom. prima della Settuagesima o quella prima dell'ultima Dom. di Pentecoste—27. Circa le lezioni fra l' ottava nella quale occorrono altre feste — 28. La festa del SS. Nome di Gesù, quando non può celebrarsi il giorno proprio, dee trasferirsi al dì 28 di genn.: se possa celebrarsi quando altri officii sono fissati pel detto giorno—29. Le feste mobili della B. V., senza indulto, non possono trasferirsi, e non potendosi celebrare in detto giorno stabilito, devono omettersi—30. Quando nella Dom. III di sett. occorre la festa de'Ss. Cornelio e Cipriano, deve farsi l'off. dei Dolori di M. V. colle comm. della Dom. e de'Ss. Martiri—31. Fra l'ottava del *Corpus*, quando si fa l'off. dell'ottava, si omette la 9ª lezione de'Santi semplici o semplificati, che occorrono — 32. Quando si fa l' off. degli Angeli deve omettersi nei suffragii la comm. di S. Michele dove si fa?— 33. La festa del Patrono principale, benchè trasferita, *per accidens*, in giorno assegnato, e benchè non più di precetto, dee prevalere alla festa di rito minore che occorre lo stesso giorno—34. Circa l'evangelo da leggersi nella vigilia dei quattro tempi di Avvento, quando in detto giorno cade l'ottava della Immacolata — 34. Se nei suffragii dell' off. votivo de' Ss. Angeli debba farsi commem. di S. Michele, dove questi è titolare della Chiesa—36. Fra l'ottava privilegiata, quando si fa l'off. dell'ottava, non si recita la IX lezione del Santo semplice o semplificato.

1. Quum in insula Sardiniae die XV Januarii perpetuo concurrat festum S. Mauri Abatis ritus simplicis cum festo S. Efisii Martyris, quod in tota insula sub ritu duplicis 1.ae Cl. celebratur, quaeritur utrum festum S. Mauri Abbatis ad aliam diem transferendum sit?

Resp. 12 ian. 1878 in Templen. ad 1, n. 5716: « Negative ».

2. An die XIII novembris recoli debeat in Sardinia festum nationale S. Antiochi Martyris ritus duplicis minoris, translato festo S. Stanislai Kostkæ confessoris eiusdem ritus; vel potius servandum sit decretum diei 3 februarii 1847, quo statutum fuit in Italia atque in insulis adiacentibus die illa celebrandum esse officium eiusdem S. Stanislai, translato quocumque alio festo aequalis ritus?

Resp. ibid. ad 2: « Quoad primam partem, Negative; et quoad secundam, detur decretum diei 3 februarii 1847 ».

3. Ex indulto diei 2 sept. 1858 solemnitas exterior quorumdam festorum transfertur in Dioecesi Aniciensi ad Dominicam sequentem, et celebratur per missam votivam de festo sub ritu solemniori; ex eodem autem indulto in choro, excepta Ecclesia Cathedrali, in qua cantari debent vesperae occurrentes, vesperas solemniter cantare licet de festo translato, et qui tenentur ad officium, easdem vesperas privatim absolvere debent de officio occurrente. Hinc quaeritur, an omnes clerici in sacris constituti et officio divino addicti, qui in choro vesperas solemnitatis translatae cantaverunt, vesperas diei occurrentis privatim persolvere insuper teneantur, vel illi tantum qui in choro vesperis solemnitatis non interfuerunt.

Resp. 18 maii 1878 in Anicien., n. 5731: « In casu omnes tenentur ad recitandas privatim vesperas de festo in kalendario occurrente, quoniam vesperae solemnitatis translatae solummodo devotionis gratia recitandae permittuntur ».

4.—I. Utrum festum Visitationis, quod est proprii Ordinis (Sanctimonialium Ord. Visitationis B. M. V.) praecipuum, ritu duplici primae classis celebrari ab ipsis possit?

II. An idem festum praestet festis quibuscumque secundae classis, v. g. Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C. quod aliquando in eadem die ac festum Visitationis occurrit?

Resp. 27 iul. 1878, in Sanctim. Ord. Visit. B. M. V., n. 5740: « Ad I. Negative, nisi ex speciali indulto—Ad II. Serventur Rubricae; et quoad festum Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C. detur decretum in una Congregat. Scholarum Piarum die 26 mar. 1859 ad 1.m » (1).

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: « Quum anno vertente 1859 tribus subsequentibus diebus occurrant tria festa ritus duplicis secundae classis, videlicet S. Cordis Jesu die prima Iulii, Visitationis B. M. V. die secunda, et pretiosissimi Sanguinis Domini die tertia eiusdem mensis; quaeritur quomodo ordinandae sint vesperae praedictorum festorum in respectiva

5. Festum S. Josephi B. M. V. sponsi et Cath. Ecclesiae Patroni, quod ad ritum duplicis primae classis a sa. mè. Pio Papa IX elevatum fuit, occurrens a Dominica Palmarum usque ad feriam V in Coena Domini, ita ut festum Annuntiationis Deiparae absque praecepto sacrum audiendi et a servilibus abstinendi transferatur, estne transferendum iuxta rubricas breviarii, vel praeponendum festo Annuntiationis ?

Resp. 8 mar. 1872 in Calaguritan. et Calceaten., n. 5772: «Affirmative ad primam partem ; Negative ad secundam ».

6. Quaeritur an in festo S. Petri Martyris die 29 aprilis, quando idem festum transfertur post tempus paschale, recitari debeat in officio homilia 1 loco super Evangelio *Si quis venit*, iuxta decretum 5 martii 1736 in Einsilden., cum missa *In virtute ;* vel an iuxta supradictum Missale Romae editum 1862 typis de Propaganda, recitanda sit missa *Laetabitur* cum Evangelio *Si quis vult* tam in officio, quam in Missa ?

Resp. 11 iun. 1880 in Viglevanen. ad 3, n. 5809: « Negative ad primam partem ; Affirmative ad secundam ».

7.—I. Num officium SS. Redemptoris, et officia Cordis, Maternitatis, Puritatis ac Patrocinii B. M. V., Dominicis assignatis impeditis, transferenda sint, an potius omittenda ?

II. Num transferenda vel omittenda sint quoties impedita occurrant officia Orationis in Monte Oliveti, Passionis, Spineae Coronae, Lanceae et Clavorum, Syndonis, Quinque Vulnerum, et Pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C.?

III. Num dies 26 martii assignari possit ut sedes fixa festi perpetuo translati ?

Resp.15 sept. 1881 in De Guayana, n. 5826: « Ad I. Officia certis Dominicis, vel feriis assignata, ac particulari Ecclesiae concessa, nequeunt transferri absque speciali privilegio.—Ad II. Provisum in antecedenti.—Ad III. Affirmative ».

8. Si festum S. Ambrosii (4 aprilis) inter Dominicam Palmarum, et Dominicam in Albis incidens transferendum sit, saepe accidit hoc festum translatum occurrere cum festo S. Isidori (21 aprilis). Festa autem S. Isidori ac S. Anselmi habent eamdem orationem cum festo S. Ambrosii, nempe de Communi Doctorum, quo in casu pro oratione S. Isidori, vel S. Anselmi ad Commune Confessoris Pontificis recurrendum est; hinc exoritur dubium, quaenam oratio sit sumenda ? Quapropter quaeritur an nota in Breviaria Cisterciensi die 4 aprilis in festo S. Ambrosii addi valeat.

Resp. 19 dec. 1881 in Ord. Cisterciens. Congr. de Trappa, n. 5829: « Nullam specialem rubricam in Breviario addendam esse officio S. Ambrosii, sed servandam esse rubricam generalem sub titulo de Commemorationibus n. 5, cuius sensus quoad orationem est ut illa dicatur pro commemoratione quae inter non dictas assignatur primo loco in Communi, nisi aliter in speciali rubrica notetur ».

9. Anno 1851 a S. Sede concessum fuit universo Hiberniae Regno officium Puritatis B. M. V. sub ritu duplici maiori recolendum Dominica prima post kalendas maii, non impedita officio duplici. Quum vero dubitetur an festum hoc considerandum sit tamquam festum occurrens, adeoque celebrandum infra octavam Corporis Christi, si eo tempore occurrat prima Dominica, potius quam tamquam festum translatum, ideoque post octavam transferendum, Em.us Archiepiscopus Dublinen. a S. R. C. huiusmodi dubii declarationem expetivit.

Resp. 25 sept. 1882 in Dublinen., n. 5852: « Festum in casu considerandum tamquam occurrens ».

10. In kalendario Dioeceseos Castellaneten. die 9 augusti affixum est festum S. Stephani P. et M., in cuius Missa legitur Evang. de Communi unius Mart. 2. loco. Idem autem Evangelium ponitur pro Vigilia S. Laurentii M. quae in ipsum diem incidit. Hinc quaeritur:

I. Debetne legi aliud Evangelium in fine Missae pro commemoratione vigiliae S. Laurentii, et quale ?

II. Et si negative, quid agendum pro IX lectione in recitatione Officii ?

Resp. 19 sept. 1883 in Castellaneten. n. 5886: « Ad I. et II. In casu de vigilia faciendam esse tantummodo commemorationem tum in laudibus officii diei, tum in eius missis privatis, cum consueto *Initium S. Evangelii secundum Joannem*, in fine ».

---

concurrentia?—Resp. Iuxta rubricas et huius S. C. decreta, festum Visitationis B. M. V. habere debebit integras utrasque vesperas ».

11. S. Petrus de Alcantara (ad ritum dupl. 2. classis pro Hispania elevatus anno 1883) diem proprium habet in kalendario universali 19 octobris, qua quidem ipsamet die toto Hispaniarum regno evenit celebranda octava B. M. V. de Columna. Eritne, gratia ritus duplicis secundae classis, celebrandus S. Petrus de Alcantara suo proprio die, nempe 19 octobris, reducendo in perpetuum diem octavam B. M. de Columna ad ritum simplicem iuxta tabellam occurrentiae, vel eritne celebranda die 19 octobris octava B. M. V. de Columna, ac S. Petrus de Alcantara cum suo ritu duplicis 2. classis transferendus in primam liberam tamquam in sedem fixam; sicuti usque huc factum fuit, aequali cum gauderent ritu?

Resp. 14 dec. 1883 in Seguntina ad 1., n. 5899: « Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam ».

12. Utrum post decretum S. R. C. datum sub die 16 sept. 1865 in Cathaven. sustineri possit doctrina, quam tradit De Herdt in sua Praxi liturgica tom. 2, n. 278 (edit. ann. 1877) nempe: Festum habens octavam occurrens in Dominica, si impediatur alio festo maioris ritus vel dignitatis, quod tamen non habet octavam, et nulla dies non impedita infra hebdomadam occurrat, reponi posse in die octava seu in Dominica sequenti, in qua alias de die octava fieret, si festum alicui Dominicae sit affixum (S. R. C. 7 dec. 1844) non autem si diei mensis iam in Dominica occurrenti sit assignatum, in quo casu post Dominicam est transferendum (S. R. C. 16 febr. 1754)?

Resp. 11 ian. 1884 in Urgellen. ad 4, n. 5904: « Sustineri posse et debere ».

13. Utrum officium duplex (non Doctoris) vel semiduplex occurrens cum S. Mathia Ap. die 25 februarii in anno bissextili, ad modum simplicis reduci debeat, iuxta novas rubricas, an vero servandum decretum huius S. R. C. 1 martii 1681 in una Ordinis Minorum? (1).

Resp. ibid. ad 6: « Servandum S. R. C. decretum et rubricam particularem Breviarii ».

Utrum vi Brevis SS. D. N. Leonis PP. XIII diei 28 iul. 1882 censeatur suppressum decretum S. R. C. diei 1 martii 1685 Ord. Canonic. Regular. Lateranens. ita ut festum duplex minus (Sancti non Doctoris) vel semiduplex occurrens anno bissextili die 25 februarii, in qua tunc agitur de S. Mathia, iam non transferatur ad diem immediate sequentem, redigendo ad ritum simplicis festum duplex minus aut semiduplex occurrens?

Resp. 9 iun. 1884 in Caurien. ad 5: n. 5913 « Per breve diei 28 iulii 1882 minime censendum suppressum enunciatum decretum in una Ordinis Canonicor. Regular. Lateran. Festa enim quae in anno communi fixa sunt diebus 24, 25, 26,27 et 28 februarii, in anno bissextili eorum dies proprii sunt dies 25, 26, 27, 28 et 29 eiusdem mensis respective ».

14. Festum ob occurrentiam alterius festi, aut diei potioris ritus translatum, reponi omnino debet in diem (etsi infra octavam communem) primam liberam, aut solum potest, praesertim quum ad anni exitum maneant dies liberi, in quibus agi debeat de feriis?

Resp. 12 febr. 1884 in Alben. ad 1, n. 5905: « Festum, dummodo iuxta immutationem Rubricae generalis Breviarii Rom. de translat. festorum transferri valeat, reponi omnino debet in primam diem festo duplici vel semiduplici non impeditam ».

15. Utrum in repositione festi translati, quando occurrunt plura translata aequalis ritus, attendenda sit prioritas translationis, vel dignitas, aut circumstantia officii primarii?

Resp. ibid. ad 2: « Servetur Rubrica generalis Breviarii sub tit. X, et decretum in Mediolanen. diei 7 decembris 1743 ad 3. (1).

---

(1) Il cit. decreto del 1. marzo 1681, non *in una Ordinis Minorum*, ma *in una Ordinis Canonicorum Lateranensium*, è come segue: « 6. Pro festo S. Mathiae Apostoli decisum fuit quod in anno bissextili propria dies est 25 februarii, quae alias est 24, ita quod si habeatur assignata dicta dies 25 pro aliquo Sancto minoris ritus particularis Ordinis, iste sit transferendus illo anno in proxime sequentem diem non impeditum. Nunc quaeritur: An idem intelligi debeat de aliis Sanctis, seu officiis occurrentibus in tribus sequentibus diebus februarii.—Resp. Affirmative ».

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: « An in fixatione festorum attendenda sit anterioritas temporis, et non superioris ritus?—Resp. In fixatione festorum attendi debet, quod preci-

16. Ex Litteris Apost. SS. D.N. Leonis PP. XIII die 20 iulii 1882 festum S. Cyrilli Ep. Alexandrini C. et Eccl. Doct. affixum fuit diei 9 februarii. In kalendario Dioeceseos Alben. haec dies assignata est festo S. Titi Episcopi Confessoris, extant tamen adhuc liberi dies 21, 26 et 28 eiusdem mensis. At dies 21 et 26 pro quibusdam parochialibus Ecclesiis occupati sunt ab aliis festis perpetuo translatis. Festum igitur S. Cyrilli fixe reponi debet in diem 28 omnino liberam, ut cunctae Ecclesiae eadem die idem festum recolant, an in diem 21 nova adsignatione facta pro praedictis parochialibus Ecclesiis; aut demum retinendae sunt adsignationes factae, et pro illis paroeciis adsignanda ne est dies prima libera?

Resp. ibid. ad 4: « Dies 21 februarii pro Dioecesi Alben. perpetuo adsignanda est festo S. Cirilli Alexandrini: pro quibusdam vero paroeciis ipsius Dioeceseos dies 28 eiusdem mensis, dummodo festa, quae in iisdem paroeciis celebrantur, diebus 21 et 26 praedicti mensis, sint saltem ritus duplicis minoris, ita ut occurrentiae leges adamussim serventur».

17. Quando Dominica I post Octavam Ss. Petri et Pauli App. occurrit duplex minus, debet nec ne hoc locum cedere festo Commemorationis omnium Ss. Romanae Ecclesiae Summorum Pontificum, quod sub ritu pariter duplici minori affixum est Dominicae primae non impeditae post praedictam Octavam?

Resp. 9 mai. 1884 in Congr. Cler. Regul. Excalceat. Ss. Crucis et Passionis D. N. J. C. ad 4, n. 5909: « Negative ».

18. Utrum festa mobilia Maternitatis et Puritatis Deiparae Dominicis affixa transferri possint?

Resp. ibid. ad 5: « Absque privilegio transferri nequeunt ».

19. In conventu S. Columbae V. M. Molleani Ordinis Minorum, die 31 decembris festum Titularis propriae Ecclesiae semper est celebrandum. Quare eodem die de S. Silvestro Papa Conf. ibidem hucusque semper fiebat per modum simplicis. Quia autem secundum novas Rubricas generales de Duplici ad ritum simplicem redacto deinceps fieri nequit commemoratio in ritu duplici primae classis, ignoratur quomodo in praefato Conventu agendum sit quoad festum S. Silvestri.

Resp. 9 maii 1884 in Ord. Minor. S. Francisci, n. 5911: « Festum S. Silvestri S. C. fixe in diem 30 Decembris transferatur, cum commemoratione Dominicae (infra octavam Nativitatis)».

20.—I An lectiones libri Machabaeorum, in Dom. V octobris et duobus feriis sequentibus positae, legi possint in festis ritus duplicis minoris habentibus lectiones primi nocturni proprias, vel de communi adsignatas?

II. An si una tantum dies libera remaneat ad legendas lectiones Dominicae V Octobris, lectiones etiam feriae II et III sequentium possint legi dicta die, nempe prima de qualibet die?

Resp. 9 iun. 1884 in Caurien. ad 1, n. 5913: 1913 « Ad utramque partem Negative; et tantum Lectiones Dominicae V in casu legendae si adsit dies libera ».

Iuxta Breviarii rubricam feriae V, hebdomadae quartae Octobris propriam, quando quatuor tantum hebdomadas habet October, historia martyrii Machabaeorum legi debet feria V, VI et sabbatho hebdomadae quartae. Porro si feria V occurrat festum habens lectiones primi nocturni proprias, uti hoc anno festum Ss. Simonis et Iudae, quaeritur quaenam lectiones legi debeant feria VI, an lectiones Dominicae quintae, an lectiones feriae secundae eiusdem hebdomadae quintae Octobris?

Resp. 17 ian. 1887 in Namurcen. ad 1. n. 5975: « Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam ».

21. Ex indulto Apostolicae Sedis prima die maii festum recolitur Ss. Reliquiarum seu Sanctorum, quorum corpora seu reliquiae in Ecclesiis Dioecesis Bergomen. asservantur, sub ritu duplici, nulla clausula adiecta: similiter Dominica II iulii sub eodem ritu festum Omnium Ss. Rom. Eccl. Summorum Pon-

---

pitur a Rubrica 10. Breviarii Romani sub num. 7 de translatione festorum, ut scilicet, prius agatur de duplici, postea de semiduplici, et inter plura duplicia, quod est magis solemne semper prius celebretur, sive ex ritu, sive ex dignitate maioritas ista solemnitatis proveniat; alioquin si sint omnino aequalia unum ante aliud reponantur eo ordine, quo erant celebranda in propriis diebus; eadem enim militat ratio in fixatione, quae probaret in translatione ».

tificum. Quaeritur utrum occurrens supradictis Dominicis officium fixe assignatum ritus respective aequalis sit transferendum, et illud Ss. Reliquiarum vel Ss. Summorum Pontificum recitandum?

Resp. 18 aug. 1884 in Bergomen. ad 2, n. 5919: « Negative ».

22. An officia Cathedrae S. Petri Antiochiae, S. Gabrielis Archangeli et S. Benedicti Ab., quae ritu gaudent duplicis maioris, in occurrentia et concurrentia praeferenda sint officiis Mysteriorum et Instrumentorum Dominicae Passionis, sub eodem ritu recolendis?

Resp. 18 aug. 1884 in Lunen. Sarzanen. et Brugnaten. ad 1, n. 5920: « Negative, ad tramitem decreti diei 6 augusti 1831 concessionis eorumdem officiorum ».

23. In concurrenta festi SS. Redemptoris cum officio votivo SS. Sacramenti, debetne fieri commemoratio praedicti officii votivi in Vesperis?

Resp. 29 dec. 1884 in Lucionen. ad 10, n. 5929: « Negative ».

24.—I. Quando in die non impedito occurrat vigilia alicuius Sancti, ideoque fit officium de feria occurrenti cum tribus lectionibus de homilia in Evangelium eiusdem Vigiliae iuxta Rubricas generales, utrum in choro recitandum sit officium votivum (per annum loco officiorum ferialium ex decreto Urbis et Orbis 5 iul. 1883) eo die assignatum, vel officium vigiliae?

II. Quatenus affirmative ad primam partem, utrum in Ecclesia Cathedrali duae celebrandae sint Missae, una scilicet post Tertiam de eo Sancto cuius recitatum est officium votivum, et altera de Vigilia post Nonam?

Resp. 16 ian. 1885 in Vallen., n. 5932: « Ad I. Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam, iuxta novissimam rubricam praepositam officiis votivis per annum.—Ad II. Affirmative ».

25. Anno 1886 solemnitas Ss. App. Petri et Pauli translata pro Galliis in Dominicam, occurrit celebranda die 4 iulii. Porro eadem die in Dioecesi Nanetensi ex speciali indulto celebratur solemnitas SS. Cordis Jesu, cuius festum ibidem colitur sub ritu duplicis primae classis. Haec autem solemnitas locum tenet solemnitatis Octavae Corporis Christi olim celebrari solitae, et claudit pro populo seriem missarum, benedictionum et processionum quae in honorem SS. Sacramenti fiunt per hebdomadam a Dominica praecedenti, in qua celebratur solemnitas festi Corporis Christi. Quaeritur quomodo ordinandae sunt hae solemnitates?

Resp. 29 maii 1885 in Nanneten. ad 1, n. 5939: « Transferatur in casu solemnitas Sacri Cordis Jesu ad sequentem Dominicam. »

26. Quum, iuxta Rubricas Breviarii Romani, Dominica post Epiphaniam vel Pentecosten, quae aliter omittenda esset, poni debeat in praecedenti sabbatho, quod non est impeditum festo novem lectionum, alioquin in alia praecedenti die, similiter non impedita etc.; quaeritur utrum dies festo semiduplici ad libitum assignata, sive sit Sabbathum immediate ante Dominicam Septuagesimae vel Pentecosten vel alia dies illud praecedens, habenda sit tamquam sedes libera, in qua reponi possit Dominica anticipata?

Resp. 29 mai. 1885 in Namurcen. ad 1, n. 5941: « Servandum decretum in una Lycien. diei 4 aprilis 1705 » (1).

27. Octava Assumptionis B. M. V. pro Dioecesi Aretina ita privilegiata est, ut infra eam fiat tantummodo de officio ritus 1. et 2. classis etiam translato. In proprio dioecesano habentur lectiones pro singulis diebus octavae. Hodiernus kalendarii redactor sumpsit officia dierum infra octavam ex Breviario romano vel ex proprio, et neglexit omnino officia illa quae fortuito omittebantur. Olim kalendarii redactores quando festum S. Joachim conf. incidebat in diem 19 augusti, transferebant lectiones illius diei ad insequentem 20 ac sic alias deinceps, et omittebant lectiones diei 21 augusti assignatas, seu diei septimae infra octavam. Quaeritur quid servandum in posterum?

Resp. 18 iun. 1885 in Aretina ad 2, n. 5942: « Singulis octavae diebus, si

(1) Il decreto cit. suona così: « 5. An officia Sanctorum ad libitum, sive duplicia, sive semiduplicia, occurrentia in die, quo fieri debeat officium de Dominica anticipanda ante Septuagesimam, vel ante Dom. XXIV post Pentecosten sint transferenda, vel potius omittenda, vel in die illa officium praedicti Sancti ad libitum recitandum, et solum sit facienda commemoratio illius Dominicae?—Resp. Ad 5. Esse omittenda officia Sanctorum ad libitum ».

fiat de octava, legendae lectiones in proprio assignatae si adsint; secus quae extant in Breviario. Idem servandum si fiat de officio primæ aut secundæ classis, quod non habeat lectiones proprias ».

28. Quum per octavam Epiphaniae festum B. Gregorii X Papae Conf. die propria 10 ianuarii nequeat recoli, repositum fuit tamquam in sede propria in die 28 ianuarii, uti modo celebratur. Quum vero haec dies ex decretis S. R. C. libera relinquenda sit in kalendariis pro festo translato SS. Nominis Jesu, quando Dominica II ianuarii sit Septuagesimae, et insuper dies 16 februarii revera sit prima libera in kalendario dioecesano; quaeritur an in casu enuntiati impedimenti festum SS. Nominis Jesu reponendum sit in die 28 ianuarii vel in die 16 februarii?

Resp. ibid. ad 3: « In casu festum SS. Nominis Jesu reponatur prima die libera, retento festo B. Gregorii in die 28 ianuarii iam fixa ».

In nova rubrica speciali Breviarii posita ante festum SS. Nominis Jesu, Dominica II post Epiph. legitur: « Occurrente Dominica Septuagesima reponitur hoc festum in diem 28 ianuarii tamquam in sedem propriam (traslato quocumque alio festo, si alicubi occurrat et transferri valeat, nisi sit altioris ritus) ». Jam vero quum in tota Hispania die 28 ianuarii celebretur festum S. Iuliani E. et C. sub ritu dup. 2. class. (et quidem cum octava in plurimis Dioecesibus), quaeritur: utrum abrogata censenda sint decreta S. R. C. data sub die 11 sept. 1790 in Barchinonen, ad I et II aug. 1887 in Oveten. ad VII P.2; ideoque transferendum officium S. Iuliani quotiescumque SS. Nominis Iesu festum a praefata Dominica II post Epiph. quavis causa removeri debeat, an vero, translato officio SS. Nominis Jesu ad primam diem liberam iuxta Rubricas, faciendum sit in casu de S. Juliano memorata die 28 ianuarii?

Resp. 18 iul. 1885 in Urgellen. ad 4, n. 5944: « Negative ad primam partem, affirmative ad secundam ».

29.--I. An officium B.M.V. Matris Divini Pastoris Dominicæ primae maii transferri valeat in casu impedimenti in primam Dominicam insequentem liberam?

II. Item quaeritur circa officia Maternitatis, Puritatis B. M. V. et eiusdem de Succursu Dominicis II, III et IV Octobris affixa?

Resp. 18 iun. 1885 in Aretina, ad 4 et 5, n. 5942: Ad utrumque « Absque indulto negative, et officia enunciata eo anno omittenda ».

30. Iuxta Rubricas nuper reformatas si dies 15 septembris, cui festum Ss. Cornelii Pp. et Cypriani E.M. sub ritu semiduplici affixum est, sit Dominica, officium fieri debet de Dominica. At vero si haec Dominica sit tertia septembris, iuxta computum civile, tunc celebrari oportet, sub ritu duplici maiori, festum Septem Dolorum B. M. V. quo in casu videtur faciendum officium de Septem Doloribus, cum Commemoratione Dominicae et Ss. Martyrum. Quaeritur an haec opinio sit falsa?

Resp. ibid ad 6: « Enuntiata sententia est recta ».

31. Infra octavam Corporis Christi quum de ea fiat officium, omittine debet, iuxta Rubricas reformatas, nona lectio historica de semiduplici occurrente ad instar simplicis redacto?

Resp. ibid. ad 7: « Servetur Rubrica tit. de Commemorationibus, n. 10 »(1).

32. Quum in Dioecesi Aretina inter suffragia Sanctorum habeatur post commemorationem B. M. V. altera de S. Michaele Archangelo, quaeritur, an haec omittenda sit quando fit officium de Ss. Angelis, et, si facienda, quaenam oratio dicenda sit?

Resp. ibid. ad 9: « Servetur Rubrica praeposita officiis votivis » (2).

33. S. R. C. sub die 10 martii 1791 ad preces R.mi Archiepiscopi Tarraconen. indulsit, ut praefato anno et in posterum, quoties contigerit festum S. Georgii M. Patroni principalis totius Principatus Cathalauniae incidere in feriam V vel VI Maioris Hebdomadae vel in Sabbathum Sanctum, idem festum cum officio, missa, octava ac praeceptum audiendi sacrum, transferatur ad feriam

(1) Il cit. luogo delle Rubriche riformate dice: « omittenda nona lectio festi simplicis in tota octava festi Corporis Christi, si de ea fiat officium ».

(2) La cit. Rubrica prescrive: « Adduntur commemorationes communes, seu suffragia Sanctorum, ut in psalterio, si facienda sint, omissa commemoratione eius, de quo fit officium votivum ».

secundam post Dominicam in Albis. Cum autem per decretum diei 2 maii 1867 non amplius detur obligatio audiendi sacrum in memorato festo, et cum per aliud decretum S. R. C. 6 sep. 1881 SS. D. N. Leo PP. XIII S. Mariam sub titulo de Monte Serrato eidem Cathalauniae Provinciae seu Principatui Patronam principalem dederit, eiusque festum celebrandum concesserit Dominica postrema aprilis; quaeritur, utrum standum sit decreto supra memorato 16 martii 1791, ac proinde anno sequenti 1886 transferendum sit festum Inventionis SS. Crucis, siquidem feria II post Dominicam in Albis occurrat die 3 maii, an potius festum S. Georgii deinceps transferendum sit in casu ad primam diem liberam iuxta Rubricas?

Resp. 18 iul. 1885 in Urgellen. ad 1, n. 5944: « Affirmative ad primam partem; negative ad secundam ».

34. Octava Immaculatae Conceptionis B. M. V. incidebat superiori anno in feriam IV Quatuor Temporum Adventus; secundum Rubricam generalem nona lectio debet esse de homilia feriae, sicuti ultimum Evangelium Missae. Porro hoc Evangelium idem est ac Evangelium festi; quid igitur agendum?

Resp. ibid. ad 2: « Detur decretum diei 16 septembris 1865 in Aesina » (1).

35 An in suffragiis quae fiunt in officio votivo Ss. Angelorum, commemoratio S. Michaelis Archangeli fieri debeat in iis locis ubi S. Archangelus est Titularis Ecclesiae, et quatenus affirmative, quaenam oratio sit dicenda?

Resp. 14 mai. 1887 in Congr. SS. Crucis et Passionis D. N. I. C. ad 1, n. 5985: « Negative ».

36. An infra octavam privilegiatam quae admittit festa duplicia 1. et 2. classis, recitari debeat IX lectio Sancti, cuius officium est simplex vel simplificatum?

Resp. ibid. ad 2: « Negative, si infra octavam privilegiatam fiat officium de eadem octava vel de Dominica infra illam octavam ».

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: « I. A S. R. C. die 4 sept. 1773 in una Conchen. in occurrentia festi S. Eliae prophetae cum Sabbatho quatuor Temporum Quadragesimae idem Evangelium habente ac illud festi praedicti, decretum fecit de feria fieri debere commemorationem sine eius homilia pro IX lectione, non obstante dispositione rubricae particularis pro festo Expectationis Partus B. M. V.; unde quaeritur, an hoc ipsum servandum sit quando dies octava Immaculatae Conceptionis eiusdem B. M. V. incidat in feriam quartam quatuor Temporum Adventus, quae pariter idem Evangelium habet ac illud octavae supradictae?

« II. Quum Evangelium Missae Immaculatae Concept non contineat nisi exiguam partem Evangelii feriae IV quatuor Temporum Adventus, quaeritur: an occurrente Octava Conceptionis in dicta feria legi debeat in fine Missae Evangelium feriae?

« III. An die octava Immaculatae Concept. legi debeant in primo nocturno lectiones diei festi, vel de Scriptura occurrente, quando eadem dies octavae non incidat in feriam IV quatuor Temporum?

Resp. « Ad I. Omittatur IX lectio homiliae feriae quatuor Temporum.

« Ad II. Omittatur ultimum Evangelium ».

« Ad III. Provisum in Rubrica Officii Immaculatae Conceptionis »

SS. D. N. LEONIS PP. XIII
ALLOCVTIO
Habita in Consistorio
die XXX Junii MDCCCLXXXIX

Venerabiles Fratres

Quod nuper, cum Vos hoc ipso in loco alloqueremur, novas easque graviores iniurias contra Ecclesiam romanumque Pontificatum comparari in hac alma Urbe diximus, id plane est, summo cum animi Nostri dolore omniumque bonorum offensione, patratum.—De qua re convocari Vos extra ordinem iussimus, ut liceat promere in medium, quo Nos modo affecerit indigne factum, itemque libere, uti par est, in conspectu vestro tantum nefas execrari.

Post conversionem rerum italicarum, romanaeque expugnationem urbis, vidimus profecto religionem sanctissimam Sedemque Apostolicam longa iniuriarum serie violari.—Sed pravae hominum sectae acriter ad peiora, nondum concessa, tendunt. Obstinavere animis principi catholici nominis urbi omnis profani moris impietatisque imponere principatum: atque huc flammas invidiae undique collectas admovent, ut hanc Ecclesiae catholicae velut arcem adorti, op-

portunius moliantur ipsum lapidem angularem, quo illa nititur, funditus si, fieri posset, evertere. Revera, quasi non satis ruinarum tot iam annos edidissent, en semetipsos conati audaciâ vincere, uno ex sanctissimi anni christiani diebus, monumentum statuunt in publico, quo contumax in Ecclesiam spiritus posteritati commendetur; simulque doceatur, capitale cum catholico nomine geri bellum placere.— Id velle, nominatim machinatores facti fautoresque praecipuos, res loquitur ipsa. Augent honoribus hominem dupliciter transfugam, haereticum iudicio convictum, cuius usque ad extremum spiritum est provecta adversus Ecclesiam pertinacia. Imo his ipsis de caussis ornandum censuere: neque enim in eo vera decora constat fuisse. Non singularem rerum scientiam: sua quippe ipsum scripta *pantheismi* arguunt turpisque *materialismi* sectatorem, vulgaribus implicatum erroribus, a semetipso non raro dissidentem. Non ornamenta virtutum, cum contra mores eius documento posteritati sint extremae nequitiae corruptelaeque, quo hominem possunt non domitae cupiditates impellere. Non praeclare facta, non egregia in rem publicam merita: suetae illi artes, simulare, mentiri, sibi esse deditum uni, nec ferre si qui secus sentiret, adulari, abiecto animo pravoque ingenio. Honorum igitur, quos tali viro tantos habuerunt, ea vis, ea prope vox est, seorsum iam a doctrina divinitus tradita, seorsum a fide christiana vitam omnem institui, mentesque hominum a potestate Iesu Christi penitus vindicari oportere.—Quod plane idem est sectarum malarum consilium atque opus, quae, quacumque vi possint, alienare a Deo contendunt totas civitates; et cum Ecclesia romanoque Pontificatu infinito odio atque ultima dimicatione confligunt. — Quo autem et iniuria foret insignior et caussa notior, dedicationem fieri magno apparatu, maiore frequentia placuit. Multitudinem non exiguam sua intra moenia undique accitam per eos dies Roma vidit: circumducta impudenter infesta religioni vexilla: quodque maxime horribile est, nec defuere signa cum simulacris *nequissimi*, qui subesse in caelis Altissimo recusavit, princeps seditiosorum, cunctarum instimulator perduellionum.—Scelesto facinori insolentia concionum scriptorumque addita, in quibus rerum maximarum sanctitati sine pudore, sine modo illuditur, vehementerque illa extollitur exlex cogitandi libertas, quae pravarum opinionum fecunda procreatrix est, unaque cum moribus christianis fundamenta quatit disciplinae societatisque civilis.

Tam triste autem opus longa praeparatione curari, instrui, perfici licuit, non modo scientibus, qui praesunt, sed favorem atque incitamenta prolixe aperteque praebentibus.

Acerbum dictu, ac simili portenti est, ab hac alma urbe, in qua domicilium Vicarii sui Deus collocavit, rebellantis in Deum rationis humanae manare praeconium: atque unde incorrupta Evangelii praecepta et consilia salutis petere orbis terrarum consuevit, ibi, conversis inique rebus, nefarios errores ipsamque haeresim monumentis impune consecrari. Huc Nos traxere tempora, ut *abominationem desolationis* videremus *in loco sancto*.

In tanta indignitate rerum, quoniam christianae reipublicae regimen cum custodia tutelâque religionis commissum Nobis est, testamur, offensam contumeliâ Urbem, sanctitatemque fidei christianae ignominiose violatam: universoque orbi catholico sacrilegum facinus, querendo indignandoque, denunciamus.

Verumtamen utilia documenta fas est ex iniuria capere.—Hinc enim magis magisque apparet, non quieverint, everso principatu civili, hostiles animi, an aliud expetant ut extremum, scilicet ipsam aequare solo sacram Pontificum auctoritatem, fidemque christianam ex stirpe delere.—Similiter eminet, num Nos in repetendis Apostolicae Sedis iuribus humanâ aliqua re, an potius libertate apostolici muneris, dignitate Pontificis, atque ipsâ rerum italicarum germana prosperitate moveamur. — Denique ex hoc ipso rerum eventu nimium nosse licet quid valeant et quo ceciderint tam multa et ampla, quae initio promittere ac spondere non dubitaverant. Obsequia enimvero omnisque venerationis officia, quibus roma-

num Pontificem honestari liberaliter se velle aiebant, iniuriae contumeliaeque gravissime sensim consecutae sunt; quarum nunc maxima atque in omnium luce et conspectu mansura, impuri perditique hominis monumentum.—Hanc item Urbem, quam fore semper et gloriosam et tutam romani Pontificis sedem affirmabant, caput esse novae impietatis volunt, ubi rationi humanae, velut in divino fastigio positae, cultus adhibeatur absurdus et procax.

Itaque reputate apud vos, Venerabiles Fratres, quaenam Nobis in summo fungendo munere Apostolico vel libertas vel dignitas relicta sit.—A metu et periculo ne persona quidem abest Nostra: nemo enim unus ignorat, quorsum conspirent quidve petant homines pessimarum partium; nec quisquam est quin videat, eos ipsos, secundis usos temporibus, et numero in dies et impudentia magis valere, decretumque habere non ante quiescere, quam res ad extremum casum perniciemque compulerint. Quod si in re, de qua conquerimur, unâ deterrente utilitatis caussa, non tanta illis data licentia, ut prava sua consilia vi etiam manuque infestâ persequerentur, nemo facibi suadere queat, non aliquando, opportunitatem nactos, ad id quoque sceleris esse venturos; maxime quod in eorum sumus potestate, qui nec verentur sic criminari Nos publice, quasi inimico atque infenso in Italicas res animo essemus.—Nec minus metuendum est, ne proiecta ad omne facinus audacia perditorum hominum inflammataeque libidines non aeque semper coerceri possint et restingui, si forte tempora inciderint magis formidolosa et turbulenta, seu propter civiles turbas rerumque publicarum conversiones, seu propter motus calamitatesque bellorum.—Ita eo testatius apparet, quae demum conditio teneat summum Ecclesiae Caput, Pastorem et Magistrum catholici nominis.

Hac Nos profecto acerbitate aegritudinum et mole curarum, devexa praeterea ut sumus aetate, paene fracti conficeremur, nisi erigeret animum viresque sustentaret quum exploratissima spes, fore nunquam ut Vicarium suum divina ope Christus destituat, tum conscientia officii, qua sancte monemur, eo Nos debere firmius ad gubernacula Ecclesiae incumbere, quo saeviat in eam acrius errorum et cupiditatum ab inferis concitata procella.—Spem igitur et fiduciam omnem habemus in Deo sitam, cuius agitur caussa, confisi maxime deprecatione praesentissima quam incenso animi studio imploramus, magnae Virginis, christiani populi Adiutricis, itemque beatorum Principum Apostolorum Petri et Pauli, quorum in tutela et praesidio alma haec Urbs feliciter semper conquievit.

Iamvero, quemadmodum vos Venerabiles Fratres, dolores Nobiscum precesque ad Deum, conservatorem et vindicem Ecclesiae suae, assidue consociatis, ita minime dubitamus, quin Venerabiles Fratres, per Italiam Episcopi, sint idem facturi constanter, atque adeo intentiore cura et opera, prout temporum poscunt discrimina, populo quisque suo sint consulturi.—In hoc praecipue contendant hortamur, ut aperiant illis planeque declarent quantae iniquitatis et perfidiae instituta a religionis iisdemque patriae hostibus sint ad perficiendum suscepta. Rem videlicet esse de summo verissimoque bono, quod fide catholica continetur; nihil hostes conari impensius, quam ut italas gentes ab ea fide divellere possint et abstrahere, cuius munere omnis generis gloriâ et prosperitate ipsae diutissime floruerunt; viris autem catholicis nefas omnino tantis periculis indormire vel leviter occurrere; sed esse oportere in sua fide profitenda animosos, in tuenda stabiles, alacres quoque et paratos ad quasvis iacturas, si res postulent, pro ipsa faciendas. — Quae quidem documenta et monita cives romanos propius attingunt, quippe quod eorum fides, ut palam est, in periculosiores quotidie offensiones callide adducatur. At ipsi vero, quanto amplius a Deo fidei beneficium, ex tanta cum hac Apostolica Sede vicinitate et coniunctione, se habere sciunt, tanto magis in ea perseverare meminerint, patribus illis maioribusque digni, quorum fidem praeclara toto orbe fama celebravit. Ipsi porro atque Itali omnes, omnesque ubique catholici, tum precibus tum omni piorum ope-

rum genere, ne cessent a Deo contendere, si iram suam, tot in Ecclesiam nefariis conviciis insanisque contentionibus provocatam, clementius remittat, et communibus bonorum votis, misericordiam, pacem, salutem efflagitantium, benignissime obsecundet.

NOVITÀ
INTRODOTTE NELLE RUBRICHE
RIFORMATE DAL S. P. LEONE XIII

È notissimo il Breve *Nullo unquam* del dì 28 Luglio 1882 emanato dal S. P. Leone XIII (V. Mon. Eccl. Vol. III, Par. I, p. 83). In esso il supremo Gerarca, tolta occasione da taluni officii di nuovi Santi fatti aggiungere al Calendario della Chiesa universale, prescrisse la riforma di un Titolo della Rubrica generale del Breviario che portò seco la innovazione di altri punti della stessa Rubrica. Questa Rubrica così riformata uscì a luce, per opera della S. C. dei Riti il dì 14 agosto 1883. Le innovazioni che vi si osservano sono ben rilevanti, e vogliono ponderarsi attentamente, dando luogo nella pratica a quistioni ed a dubbii di non così facile soluzione.

Noi vorremo occuparci secondo le nostre forze di tutte queste innovazioni introdotte nelle Rubriche riformate, e lo faremo tanto più volentieri quanto che ne abbiamo avuto calorose istanze da taluni nostri soscrittori, e anche perchè pochissimi, che noi sappiamo, hanno fin qui pubblicato lavori su tale materia.

Innanzi tutto daremo il testo delle Rubriche generali già riformate del Breviario e del Messale, come altra volta (V. Mon. Eccl. Vol. III, Par. II, p. 141 e Par. III, p. 7) ne demmo il testo delle Rubriche speciali. Non vorremo però pubblicare tutto il corpo di siffatte Rubriche, che sarebbe opera inutile, ma quelle parti solamente che hanno subìte aggiunte o innovazioni, scrivendo queste con carattere marcato, affinchè sia facile l'osservarle, e dando a piè di pagina il testo antico de' punti riformati.

ARTICOLO I.

Testo delle Rubriche Riformate del Breviario

Ex Tit. IV. *De Dominicis.*

1. De Dominica semper fit Officium in Dominicis Adventus, et in Dominicis a Septuagesima usque ad Dominicam in Albis inclusive, quocumque Festo Duplici vel Semiduplici adveniente: quia tunc Festum transfertur, aut de eo fit Commemoratio (ut in Rubrica de Translatione Festorum dicetur), nisi illud Festum sit de principali Titulo vel Patrono alicujus Ecclesiæ vel loci, aut Dedicatione propriæ Ecclesiæ; quia tunc de hujusmodi Festo fit tantum in Ecclesia vel loco, cujus est Titulus vel Patronus vel dedicatio, cum commemoratione Dominicæ; quibusdam Dominicis exceptis, ut dicetur in Rubrica de Commemorationibus. **Id pariter servatur quoad alia Festa primæ classis, in praedictis Dominicis occurrentia.** In aliis Dominicis per annum fit de Dominica, quando in eis non occurrit Festum Duplex; quia tunc fit de Duplici cum commemoratione Dominicæ in utrisque Vesperis et Laudibus, et ad Matutinum legitur nona Lectio de Homilia Dominicæ, ut dicetur in Rubrica de Commemorationibus. Si Semiduplex eodem die occurrat, **de eo fit commemoratio, ut pariter dicetur in Rubrica de Commemorationibus.** (1)

Ex Tit. VII. *De Octavis.*

3. Infra Octavas fit de Festis Duplicibus et Semiduplicibus occurrentibus, ac etiam Duplicibus translatis, de quibus dicetur infra Tit. X. de Translatione Festorum, cum commemoratione Octavæ; nisi illa Festa

(1) Testo Antico: «... transfertur, ut dicetur in Rubrica de Translatione festorum ».

sint de solemnioribus enumeratis in sequenti Rubrica de Commemorationibus, in quibus nulla fit commemoratio de Octava, exceptis Octavis Nativitatis, Epiphaniæ et Corporis Christi, de quibus fit semper commemoratio, quocumque Festo in illis occurrente. Infra Octavas autem Paschæ et Pentecostes non fit de Festo aliquo, etiam principali Patrono vel Titulari Ecclesiæ, vel Dedicatione eiusdem, sed transfertur post Octavam, **si transferri valeat, secus de eo fit commemoratio, ut dicetur in eadem Rubrica de Translatione Festorum.** Infra Octavam Epiphaniæ fit tantum de Patrono vel Titulari Ecclesiæ, et Dedicatione ejusdem non tamen in die Octava), cum commemoratione Octavæ. Infra Octavam Corporis Christi fit tantum de Duplicibus, non tamen translatis, nisi fuerint primæ vel secundæ classis, cum commemoratione Octavæ. **De Semiduplicibus vero, cum non transferantur, infra eam fit commemoratio, ut dicetur in præfata Rubrica** (1). De Simplicibus infra quascumque Octavas occurrentibus, idem fit tantum commemoratio, præterquam in duobus diebus post Pascha et Pentecosten, ut dicetur in sequenti Rubrica de Commemorationibus. De Dominicis infra Octavas occurentibus fit Officium, ut dictum est supra in Rubrica de Dominicis. Si duæ Octavæ simul occurrant, (ut Octava sancti Joannis Baptistæ, et Octava Corporis Christi, vel Octava Patroni vel Titularis Ecclesiæ cum alia Octava), quando non erunt celebranda Festa novem Lectionum, vel dies Dominicus, fiet Officium de digniori, cum commemoratione alterius. De die autem Octava cujuscumque Festi fit totum Officium Duplex, cum commemoratione diei infra aliam Octavam. De Festis occurrentibus in die Octava servetur quod dicitur in Rubrica de Traslatione Festorum.

—

Ex Tit. IX. *De Commemorationibus.*

3. Praeterea fit commemoratio de Dominicis a Pentecoste usque ad Adventum, et ab Epiphania usque ad Septuagesimam, et a Dominica in Albis usque ad Pentecosten exclusive, quando Festo Duplici impediuntur. De aliis Dominicis nulla fit commemoratio occurrente Festo Duplici, quia Festum in illis occurrens transfertur, aut de eo fit commemoratio, ut dicetur in sequenti Rubrica de Traslatione Festorum; nisi illud Festum fuerit principalis Patroni, vel Tituli, aut Dedicationis ipsius Ecclesiæ, non autem alicuius Capellæ vel Altaris ejusdem Ecclesiæ; et tunc de hujusmodi principali Festo fit tantum in eo loco vel Ecclesia, cujus est Patronus vel Titulus aut Dedicatio, cum commemoratione Dominicae; excepta Dominica prima Adventus, Dominica Quadragesimae, Dominica Passionis, Dominica Palmarum, Dominica Paschæ, Dominica in Albis, ac Dominica Pentecostes et Sanctissimae Trinitatis: in quibus hujusmodi occurrens Festum transfertur in sequentem diem similiter non impeditam: dummodo non fuerit infra majorem Hebdomadam, et per Octavam Paschæ et Pentecostes: quibus diebus non fit de aliquo Festo Duplici occurrente. **Idem dicendum de aliis Festis primæ classis occurrentibus in praefatis Dominicis Majoribus.**

Idem servatur in quibusdam Festis majoribus per annum, scilicet in Nativitate Domini (in cujus Officio nulla fit commemoratio de Sancta Anastasia, sed in secunda tantum Missa), in Epiphania, in Pascha Resurrectionis cum tribus proxime antecedentibus et duobus sequentibus diebus; in Ascensione Domini, in Pentecoste, cum duobus sequentibus diebus, in Festo Corporis Christi, in Festis **sancti Ioseph, Nativitatis sancti Ioannis Baptistae, sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, Immaculatae Conceptionis** (1) et Assumptionis beatae Mariae, in Festo omnium Sanctorum, et in Festo Dedicationis propriæ Ecclesiæ: in quibus Festis fiunt commemorationes eo modo tantum quo dictum est supra de Festo solemni alicujus loci.

6. In festis autem secundi ordinis, videlicet, Circumcisionis, **Sanctissimi Nominis**

(1) T. A.: « De semiduplicibus vero infra eam non fit, sed transferuntur post octavam, ut dicetur in Rubrica de Translatione festorum »

(1) T. A.: « Nativitatis S. Joannis Baptistae. S. Joseph, SS. Apostolorum Petri et Pauli ».

Iesu, Trinitatis, Purificationis, Annuntiationis, Visitationis et Nativitatis beatæ Mariæ, in Natalitiis undecim Apostolorum, in Festo Patrocinii sancti Joseph, in festo pretiosissimi Sanguinis D. N. I. C., et Inventionis sanctæ Crucis, in Festo sancti Ioachim Patris beatæ Mariæ Virginis, et sanctae Annæ Matris ejusdem, in Festo sancti Laurentii, et Dedicationis sancti Michaëlis Archangeli, in primis Vesperis fit commemoratio Festi Duplicis eo die celebrati, nisi aliter in propriis locis notetur: de Dominica vero, de die infra Octavam, et de Festis Semiduplicibus non fit commemoratio, eo modo, quo nec in Festo solemni alicujus loci, ut dictum est supra. De Simplicibus et Vigiliis in his Festis occurrentibus legitur nona Lectio, et fit commemoratio in Laudibus tantum. In secundis autem Vesperis fit commemoratio de quocumque sequenti Festo, etiam Simplici, et de die infra Octavam, si de ea fieri debeat Officium die sequenti. De Octavis Nativitatis Domini, Epiphaniæ et Corporis Christi, semper fit commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus, quandocumque contigerit infra illas de aliquo alio Festo Officium celebrari juxta Rubricam de Octavis, num. 3.

7. De Dominicis et Feriis Adventus et Quadragesimae commemoratio fit in utrisque Vesperis et Laudibus. De Feriis Quatuor Temporum, Vigiliarum et secunda Rogationum, quando de illis commemoratio fieri debet, fit in Laudibus tantum. De Festis autem Simplicibus (nisi in diebus supradictis occurrant) commemoratio fit in primis Vesperis et Laudibus eo die, quo in Kalendario assignantur. De aliis vero Dominicis per annum et Octavis, commemoratio fit in utrisque Vesperis et Laudibus, nisi concurrant cum supra enumeratis Festis. **De festis duplicibus et Semiduplicibus, quoties, juxta sequentem Rubricam de Translatione Festorum, reduci debent ad modum Simplicis, fit pariter Commemoratio, ad instar diei Octavae et Dominicae, in utrisque Vesperis et Laudibus, praeterquam in omnibus Duplicibus primae classis, exceptis eorum secundis Vesperis, si hujusmodi commemoratio facienda sit die sequenti.**

10. Si in die, in quo fit Officium novem Lectionum, fiat commemoratio de Festo trium Lectionum, nona Lectio legitur de Festo trium Lectionum, si propriam habuerit: si duas, ex duabus fiat una Lectio, quæ sit nona in Officio novem Lectionum. Quæ Lectio de Sancto non legitur, quando de eo fit commemoratio in Dominicis, quae habent nonum Responsorium, nec quando nona Lectio legenda est de Homilia Dominicae vel Feriae, ut supra; nec in Feriis, et aliis diebus, quando in Officio diei leguntur tantum tres Lectiones: nec etiam nona Lectio legitur de die infra Octavam, quando de ea fit commemoratio in Dominica, vel aliquo Festo, licet habeat Evangelium proprium et Homiliam. **Servata eadem regula, quando in Officio novem Lectionum fit commemoratio de Festo Duplici aut Semiduplici redacto ad instar Simplicis, ut in sequenti Rubrica, de Sancto legenda est nona Lectio ad Matutinum composita ex singulis ejus Lectionibus historicis secundi Nocturni per modum unius, praeterquam in tota Octava Festi Corporis Christi, si de ea fiat Officium; quo in casu etiam omittenda nona Lectio Festi Simplicis.**

11. Quando contingit fieri plures commemorationes, servetur hic ordo. De Duplici, **licet agatur tamquam Simplex**, fiat ante Dominicam, de Dominica ante Festum Semiduplex, de Semiduplici, **etiam quando reducitur ad modum Simplicis**, ante diem infra Octavam, de die infra Octavam, ante Ferias Adventus, Quatuor Temporum, Vigiliarum, et Rogationum, et de dictis Feriis ante Festum Simplex. De sancta Maria (quando in secundis Vesperis Festi novem Lectionum, quod Feria sexta celebratum sit, de ea fieri debet commemoratio pro Officio sequentis Sabbati) fiat ante Festum Simplex in Sabbato occurrens. De Festo Simplici fit commemoratio ante Suffragia, seu communes commemorationes de Cruce, sancta Maria, sancto Joseph, Apostolis et de Pace, et ante commemorationem cujuscumque Tituli, vel Patroni Ecclesiae, quae etiam pro sui dignitate aliis Suffragiis, praedictis praeponeretur. De quibus Suffragiis, quomodo et quando fa-

cienda sint, habetur inferius propria Rubrica. (*continua*)

CONSULTAZIONI CANONICO-MORALI

III.

Se, e come, il Vescovo possa oggidì permettere la celebrazione della messa in oratorio privato.

Une delle quistioni più discusse, che abbiano provocato gravi dispareri fra i Dottori è appunto quella che riguarda la potestà nei Vescovi di permettere la celebrazione della messa negli oratorii privati. Poichè neppure oggidì v'ha pieno consentimento intorno a tal materia, la quale per altro riguarda casi ovvii nella pratica, giova perciò di esaminarla con qualche accuratezza.

Che i Vescovi avessero avuto per lo addietro piena potestà di dare siffatta licenza, lo si dimostra facilmente da varii luoghi del dritto. Nel Decreto di Graziano il *can. Missarum dist. 1 de Consecr.* dice potersi celebrare il S. Sacrificio « in locis ab Episcopo consecratis, vel ubi ipse permiserit »; e il *can. Hic ergo* ciò permette « in locis in quibus Episcopus proprius iusserit ». Più chiaramente poi ciò si deduce dal *cap. In his, 30, de privil.*, nel quale Onorio III concesse ai frati minori ed ai frati domenicani il privilegio dell'altare portatile, senza bisogno di prendere licenza dal Vescovo, per la ragione che non sarebbe privilegio se fosse necessaria siffatta licenza, la quale sarebbe pienamente bastata per quella facoltà: « Cum autem, sono parole del Pontefice, eis nihil conferret memorata indulgentia, sine qua id praelatis annuentibus liceret ». Di qui il Suarez, con molti altri Dottori, presso S. Alfonso (Lib. VI, n. 359), insegnano essere stato un tempo in piena potestà del Vescovo il permettere la celebrazione del S. Sacrifizio in qualsivoglia oratorio privato.

Tale facoltà durò fino al Tridentino. Questo Concilio *(Sess. 22, Decr. de observ. et evit. in celebr. miss.)* stabilì: « Neminem praeterea... patiantur (Episcopi) privatis in domibus, atque omnino extra ecclesiam, et ad divinum tantum cultum dedicata oratoria ab iisdem Ordinariis designanda et visitanda, sanctum hoc sacrificium a saecularibus seu regularibus quibuscumque peragi ». Non essendo chiare le parole del Concilio intorno alla potestà nei Vescovi di cui parliamo, tal disposto fu variamente interpretato, dando luogo a dispute molto accese. Alcuni riconoscevano in esso un'assoluta proibizione di quella facoltà; altri non la vedeano menomata per nulla; altri finalmente la scorgevano ristretta in più breve cerchia.

Venne appresso Paolo V il quale, con lettere encicliche del 10 marzo 1615 della S. C. del Concilio, volle dirimere la controversia, richiamando a se solo tal potestà. Dichiarava infatti « facultatem huiusmodi licentias dandi, ipsius Congr. decreto, unicuique ademptam esse, solique beatissimo Romano Pontifici esse reservatam ». Di che, come osserva Benedetto XIV (nella Enciclica *Magno* del 2 luglio 1751, diretta ai Vescovi di Polonia), non dovrebbesi ammettere più dubbio di sorta sulla totale cessazione nei Vescovi della facoltà di permettere la S. Messa negli oratorii privati. Ecco le sue parole: « Ex eo factum est ut non amplius Episcopis facultas sit concedendi usum oratoriorum privatorum in domibus laicorum, causa in iisdem missam celebrandi; cum licentia, quae ab ipsis daretur celebrandi missam in oratoriis privatis, neutiquam stare possit cum praecepto a Concilio eisdem ipsis imposito, ne id permittere debeant; ac proinde praedictum ius ad Sanctam Sedem devolutum fuisse, quoniam circumstantiae temporum et oratoriorum privatorum in laicorum domibus dilatatio minime permittebant, ut eadem prorsus abolerentur ».

Ciò non ostante, siffatta potestà nei Vescovi non fu del tutto disconosciuta dai Dottori. Fu messa in campo la distinzione tra facoltà abituale e facoltà attuale, negandosi la prima ai Vescovi, e concedendosi la seconda, coll'intervento di una giusta causa. E molti furono di questa opinione. Così il Suarez (*T. 3 in 3 p. d. 81 sect. 3 v. secundo in fine*), il Bonacina (De Euchar. d. 4 q. ult. n. 11.), il Barbosa (De potest. Episc. alleg. 23, n. 9), il Layman (L. 5, tr. 5, c. 5, n.

3), ed altri non pochi presso S. Alfonso l. c. il quale, parlando del divieto del Tridentino, insegna espressamente: « Hoc tamen non obstante, communiter sentiunt DD., hoc intelligendum esse de licentia perpetuo celebrandi per modum habitus, iuxta facultatem quam Episcopi prius habebant; at minime esse eis vetitum huiusmodi concedere licentiam per modum actus pro aliquo tempore si iusta adsit causa ». E alla obbiezione che potrebbesi dedurre dal divieto formale di Paolo V e di altri Pontefici posteriori, oppone sempre la riferita distinzione di facoltà abituale ed attuale, sostenendo, coll'autorità pure di altri teologi, che i RR. Pontefici, nel negare ai Vescovi tal potestà, intesero solamente dell'abituale, di cui molti si erano abusati, non già dell'attuale. « Nec etiam obstant decreta Pauli V et Urbani VIII, in quibus vetatur Episcopis huiusmodi dispensationionem concedere, quia decreta intelliguntur iuxta Tridentini sanctionem.... scilicet de dispensatione per modum *habitus*, sed non per modum *actus*, ad tempus pro aliquo casu particulari, quo rationabilis causa dispensandi habeatur ».

Come intanto debba intendersi questa facoltà attuale, e quali siano le ragionevoli cause che occorrono per la dispensa, il medesimo S. Dottore lo spiega con molta chiarezza. La facoltà attuale, dice, si oppone all'abituale solo in ciò che questa riguarda un tempo *permanente* o indeterminato; quella un tempo *transeunte* o determinato, come quello di una infermità, o di qualunque altro bisogno. Le cause poi riguardano una qualche necessità che abbia taluno di celebrare o di ascoltare la messa, unita all'impotenza di recarsi in chiesa. E necessità di ascoltar la messa, può esser quella di soddisfare al precetto o anche a qualche bisogno spirituale; necessità poi di celebrarla è non solo quella di ottemperare al Tridentino (*Sess. 23 c. 14*) con celebrare nelle Domeniche e nelle feste più solenni, ma quella pure di non privarsi del frutto immenso di sì grande sacrifizio. Sicchè, giusta la dottrina di S. Alfonso, i Vescovi hanno largo potere di permettere la messa, nei privati oratorii, a chi è impedito di andare in chiesa tanto solo che tal permesso non si dia per sempre, e vi sia una giusta necessità.

Questa dottrina nondimeno trova ostacoli fortissimi in decisioni antiche e recenti della S. C. del Concilio, la quale ha sempre strettamente interpretato il divieto del Tridentino. Eccone alquante (*ap. Lucidi de Vis. SS. LL. vol. 1 p. 96 et 97*):

In Syracusana 27 maii 1617: « An Ordinarii possint concedere licentias celebrandi in oratoriis privatis, quando aliqua causa necessaria subest, ut cum persona titularis insignis, rerumque publicarum publicus minister, nobiles item cum aegrotant aut senio confecti ad ecclesiam accedere multifariam prohibentur? S. C. censuit non posse Episcopum ex quavis causa cuique concedere ut sacrum fiat in privatis oratoriis ».

Un'altra risoluzione senza titolo vien riferita dal Fagnano *in Cap. In his De priv.* n. 13. con queste parole: « Cum cardinalis Paleottus olim petiisset ut posset licentiam concedere domi celebrandi, cum infirmus deberet pro Viatico communicari, S. C. respondit *non posse*. Quin imo, cum Cardinalis legatus Portugalliae petiisset, ut posset concedere licentiam celebrandi in domo privata decenter accommodata, cum infirmus aliquis debet per viaticum communicari, et hoc quia in illis regionibus sunt multa loca adeo dispersa et remota a parochiis, ut non sine maximo incommodo possit Eucharistiae Sacramentum circumferri: S.C. respondit *non esse concedendum*. »

Lo stesso più recentemente ha definito la medesima S. C.—Il Vescovo di Munster nel 1847 chiedeva se fosse lecita la consuetudine ivi invalsa, con che il Vescovo permetteva la celebrazione della messa nei privati oratorii *ad tempus, seu pro actu transeunte*, e la S. C. il dì 23 gennaro 1847 *in Monasterien. per summ. prec.* dichiarò: « Non licere ullo Episcopo huiusmodi licentias quocumque sub obtentu concedere, ne pro actu quidem transeunte: hanc facultatem esse soli Romano Pontifici reservatam, eidem que Episcopo literas a S. C. a Paulo V approbatas expediri: et quoad facultates hucusque alias, quam a Rom. Pontifice concessas, consulendum SS.mo pro earumdem sanatione ».

Queste risoluzioni erano chiarissime ed autentiche e non ammettevano dubbio. Intanto la teorica opposta di S. Alfonso era invalsa da per tutto, e moltissimi Vescovi la traducevano in pratica. Chi però avea cognizione di quelle decisioni, non poteva a chiusi occhi acconciarsi a ciò. Laonde il Vescovo di Caltagirone, bramando un ultimo oracolo che risolvesse del tutto la controversia, espose alla S. C. che per antica consuetudine in sua Diocesi i Vescovi, dietro una giusta causa, permettevano la celebrazione della messa nei privati oratorii, e tal permesso, secondo ivi si opinava, durava finchè la causa fosse durata, che anzi anche finita la causa, il permesso non finiva, in forza della bolla della Crociata.

La istanza fu esaminata in pieni comizii, allegandosi da una parte la dottrina di S. Alfonso e di tutti i suoi seguaci, e dall'altra le risoluzioni uniformi della S. C.—Furono tolti a discutere i seguenti dubbii: « I. An Episcopus possit, iusta interveniente causa, facultatem concedere celebrandi in oratoriis privatis in casu? — II. An cessante causa episcopalis indulti, perseveret nihilominus facultas in vim bullae cruciatae in casu? ». E la S. C. il dì 7 gennaro 1855 rescrisse: *Dilata.* Il dì 20 dicembre poi dello stesso anno, esaminata e discussa di nuovo la causa, definì: *Ad I. Negative, nisi tamen magnae et urgentes adsint causae, et per modum actus tantum.—Ad II. Negative.*

E questa sembra a noi la norma da tenersi oggidì, non valendo più le opinioni un po' larghe de' Teologi sopra citati. Insegnano così ancora il Lucidi l. c. e il March *Th. Mor. Tom. II.* Quest'ultimo così parla: « Nec vero hanc licentiam (celebrandi in privatis oratoriis) concedere possunt Episcopi nisi *graves et urgentes* adsint causae, et per modum actus tantum ».—Lo stesso afferma il Gury (*Comp. Th. Mor. Tom. II, n. 386, II.*), il quale anzi, citando le prefate risoluzioni della S. C., e mettendole in confronto colla dottrina di S. Alfonso, dice: « Hinc sequitur temperandam esse doctrinam S. Ligorii paulo magis Episcopis faventem ».

Giova intanto ben determinare la differenza che corre fra l' una e l' altra dottrina, perchè non si corra pericolo di trasmodare nella pratica. Il p. Ballerini in una nota al detto luogo di Gury si meraviglia che questi vi scorga tal differenza, e scrive: « Ego vero nescio cur S. Alphonsus dicatur plus aequo Episcopis hac in re favere. Nam (*Lib. 6. n. 359*) solum *in casu necessitatis*, vel ob *iustam causam* et *per modum actus transeuntis* facultatem dispensandi Episcopis attribuit, idque gravissimis atque omnino pluribus præeuntibus doctoribus affirmat, adeo ut potuerit concludere, eam doctrinam posse communem appellari. Porro hoc ipsum est, quod et Auctor hoc loco proponit ».—Ma con pace di tal chiarissimo teologo, la differenza si scorge dalla stessa risposta della S.C. Il Vescovo di Caltagirone non propose nel primo quesito che la esatta dottrina di S. Alfonso. Trattavasi della consuetudine di dare il permesso *per modum actus et iusta intercedente causa,* appunto secondo insegnava lecito S. Alfonso; e la S. C. rispose *negative*, soggiungendo: *nisi magnæ et urgentes adsint causae et per modum actus.* Lasciando stare l'ultima condizione *per modum actus*, comune colla teorica ligoriana, v'ha certo gran differenza fra *causa iusta* (1), e *causae magnae et urgentes.* La prima può ritrovarsi in tutti quei casi, ammessi da S. Alfonso, di malattie, di precetto, di desiderio ecc. Le seconde si avranno solo quando vi sia vera impotenza di andare in chiesa, e non si possa fare a meno della messa senza grave danno. Questo capo per verità, ci sembra ben raro ad avverarsi, e solo forse quando si tratti di far la comunione ad un infermo in

(1) È vero che S. Alfonso parla pure di necessità per tal dispensa vescovile: ma ecco come spiega siffatta necessità *l. c.:* " Et notetur quod quando a supra citatis DD. vocatur *necessitas*, loquendo de dispensatione, non intelligitur necessitas celebrandi, quia haec dispensatione non indiget..... sed intelligitur necessitas, qua dispensatus celebrandi, vel ad ecclesiam pergendi, ut missam audiat, impos efficitur, et iusta concurrit causa dispensandi „.—Intende perciò di necessità comune che si trova in chiunque sia impotente recarsi in chiesa.

grave bisogno cui sia impossibile o molto difficile recar dalla Chiesa la SS. Eucaristia, ovvero quando si giudichi assolutamente necessaria la messa per qualche altro urgente bisogno spirituale di uno che sia o fisicamente o moralmente impossibilitato di andare in chiesa.

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma

Condizioni per le distribuzioni corali esenti da soppressione—Per regola generale non si tratta di distribuzioni corali quando i frutti delle rendite si percepiscono non mica da tutti quelli che intervengono al coro, ma dai soli sacerdoti e diaconi.

L'assistenza al coro può non essere il titolo che conferisce il diritto alle distribuzioni, ma la assenza dal coro a titolo di pena ne può produrre la perdita.

La rendita, quantunque intestata al capitolo, può esser parte di prebenda, sottoposta di conseguenza all'autorità del Vescovo, in quanto ne ordina le distribuzioni *straordinarie*, ed applica quelle dovute agli assenti per autorità propria, alla sacrestia della chiesa, piuttosto che concederle ai presenti, i quali non vi rappresentavano il diritto che soltanto loro competeva sulle distribuzioni *ordinarie*, ed intorno alle quali il Vescovo non ha poteri sufficienti per statuire da se solo.

Sono frutti dei beneficii canonicali le quote fisse che van ripartite indipendentemente dall'opera prestata nel coro.

Non può non essere parte di prebenda quella che si percepisce per ragione del benefizio e come frutto di questo (Sez. civ. 10 apr. 1888—Capitolo Catt. di Piperno e fondo pel Culto—La Corte Supr. di Roma, Anno XIII, pag. 339).

Circa il numero degli ascritti alle ricettizie in Cattedrali per la pensione da liquidare—Sebbene nove fossero i Canonici di una Cattedrale esistenti al tempo della legge 15 Agosto 1867, pure se il numero legale era quello di dodici, non si può l'annuo assegno accrescere colle quote delle partecipazioni vacanti.

Gli statuti organici delle chiese ricettizie furono aboliti col decreto 17 febbraio 1871.

Quest'abolizione non è contraria alla legge del 19 giugno 1873, che pone alla stregua del numero organico dei partecipanti il reddito ad essi spettante per l'esazione della tassa del 30 per certo (Sez. civ. 14 Giu. 1888—Fondo pel Culto e Capitolo Cattedrale di Squillace—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 351).

Legato autonomo soppresso—A costituire l'autonomia degli enti soggetti a soppressione, non è essenziale la designazione di una parte di eredità o il distacco materiale di un ente determinato dal patrimonio del fondatore, ma basta la destinazione della somma annua occorrente all'adempimento della fondazione a carico della eredità, non già come un semplice onere gravante la coscienza dell'erede, ma come obbligazione giuridica alla prestazione della rendita corrispondente, tanto più se questa sia garantita con ipoteca su di un fondo determinato.

È giudizio di fatto incensurabile in cassazione lo stabilire il concorso degli elementi dai quali scaturisce il concetto giuridico dell'autonomia (Sez. civ. 5 giu. 1888—Finanze e Nasi—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 363).

Potestà del Sindaco Apostolico—Il Sindaco Apostolico non aveva la libera disponibilità degli stabili destinati ad uso di convento. Occorreva in ogni caso l'assenso apostolico (Sez. civ. 4 giugno 1888—Canossa Vescovo di Verona, Comune di Verona e Finanze—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 392).

Canonicato e Cappellania: rendiconto del demanio — Il Canonicato è un beneficio che si avvicina alla dignità.

Se nella fondazione manca il carattere ecclesiastico, per difetto di erezione in titolo, e della spiritualizzazione dei beni, essa non costituisce un benefizio in genere, molto meno un beneficio canonicale, e perciò non può sottostare alla soppressione del 1861.

Ma costituisce una cappellania laicale colpita dal dec. 17 febb. 1861 se concorrono le seguenti condizioni di fatto: altare, dote, cappellano da nominare e messe da celebrare.

La Corte suprema, sostituendo la definizione vera di cappellania a quella non esatta di beneficio semplice adottata dalla corte di merito, può riconoscere come la sentenza merita di esser confermata nella sua parte dispositiva.

Il demanio, se in buona fede, non può essere condannato a render conto dei frutti percepiti dal dì della presa di possesso (Sez. civ. 18 apr. 1888—Demanio, De Crescenzo, Iodice e di Matteo—La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 419).

Competenza sui diritti dei membri di Confraternite — Appartiene all'autorità giudiziaria il vede-

re se i diritti di un membro di confraternita siano stati o no da lui perduti, se di essi sia stato giustamente o no privato, se la deliberazione con la quale il medesimo fu rimosso sia stata emessa ritualmente, se si debba pronunziare la nullità, o la illegalità di detta deliberazione, e la reiscrizione del confratello suddetto (Sez. unite 30 Giu. 1888—Paternostro e Arciconfraternita di Bisceglie—La Corte Supr. di Roma, l. c. pag. 492).

Usufrutto di un beneficio soppresso se possa vendersi — Estinto colla soppressione, rimpetto alla legge civile, il beneficio ecclesiastico, cessano anche rimpetto alla legge stessa le sue qualità; e l'usufrutto riservato all'investito durante tutta la sua vita, non può più considerarsi per diritto annesso a cosa spirituale, onde è lecito farne materia di contratto. (Sez. civ. 9 Apr. 1888—Giansanti Coluzzi e Fiorenzali—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 566).

Requisito per l'ente autonomo—Perchè un ente ecclesiastico abbia a ritenersi autonomo, basta che il fondatore gli abbia assegnato e destinato un patrimonio (Sez. civ. 27 Feb. 1888—fondo pel culto e Centorbi—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 586).

Arciprete partecipante che non più partecipa — Le leggi di soppressione hanno conservato una unica quota di massa per congrua parrocchiale, attribuendo ai partecipanti un assegno vitalizio corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria.

L'arciprete succeduto dopo le leggi di soppressione ad altro, il quale godeva anche della qualità di partecipante, e concorreva ai maggiori proventi, oltre la quota curata, perde quel diritto a favore del fondo pel culto (Sez. civ. 1.° Mar. 1888—Fondo pel Culto e Nocito per la Chiesa ricettizia di Petrizzi—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 588).

Non si può cangiare rappresentanza in giudizio per la quota di concorso — Il Canonico, il quale nel giudizio di primo grado assume la veste di rappresentante di un legato pio, non può appellare contro la sentenza che lo condannava al pagamento di quote di concorso, assumendo la qualità di rappresentante del capitolo cattedrale indipendente dal legato stesso (Sez. civ. 20 Mar. 1888—Capitolo Cattedr. di Solmona e Fondo pel Culto — La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 594).

Legge di soppressione in Sicilia—Per la legge 10 Agosto 1862, pubblicata in Sicilia, l'ente ecclesiastico, possessore del fondo era obbligato a cederlo e ricevere in sostituzione un canone; rimaneva però libero dal corrispondere a chi ne avesse diritto gli oneri di ogni specie e natura gravanti sul fondo che usciva dal suo patrimonio.

Rispetto ai terzi la legge li poneva nell'alternativa: o di reclamare in un dato termine, e allora si teneva ragione dei loro diritti sul fondo da concedersi in enfiteusi; o di subire, non reclamando che questi loro diritti rimanessero ove fosse possibile e fossero liquidi, convertiti in annua rendita da accollarsi agli enfiteuti (Sez. civ. 9 Apr. 1888 — Finanze ed Amministrazione del Manicomio di Palermo—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 596).

CRONACA RELIGIOSA
(31 Luglio 1889)

Concistoro segreto straordinario — Il giorno 30 u. s. il S. Padre radunò straordinariamente il Concistoro segreto, trattenendosi più ore coi soli Cardinali. Pronunziò la gravissima Allocuzione che abbiamo data più innanzi. Assicurasi (e lo confermano le parole dell'Allocuzione) ch'Egli, riconoscendo in pericolo la Sacra Sua Persona, segnatamente nel caso di una guerra dell'Italia con altre nazioni, o di un progresso di ostilità contro la Chiesa, abbia discusso il progetto della sua partenza da Roma. Nulla si conosce con certezza di quanto fu deliberato. Si dice che la partenza fu stabilita nella eventualità dell'uno e dell'altro dei due casi sopraccennati—che il luogo prescelto per la nuova dimora sia la maggior delle Isole Baleari all'est della Spagna—che siano preceduti accordi fra le corti di Vienna e di Madrid- che una flotta inglese nel Mediterraneo sia disposta per Lui—. Quanto di vero si contenga in queste voci, che han messo in costernazione tutt'i buoni, non possiamo asserire. Possiamo però raccogliere dalla Pontificia Allocuzione che la empietà invadente minaccia i più vitali interessi dell'Italia Cattolica, e che perciò fa d'uopo implorare con calde preghiere l'aiuto dell'Altissimo.

Causa di beatificazione — Con decreto della S. C. dei Riti del 7 Maggio u. s. confermato dal S. Padre il 9 detto, si dichiara costare la validità dei processi Apostolico ed Ordinario nella Causa di Beatificazione del Ven. P. Bartolomeo Menochio dell'Ordine Eremitano di S. Agostino, Vescovo di Porfirio, e Sagrista Pontificio, morto in Roma ai 25 Marzo 1823 di anni 82.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato, il S. Padre ha nominato: *Consultori della S. C. dei Riti* il Rev. P. Luigi Costa d. C. d. G., Direttore Spirituale del Collegio Pio Latino Americano, ed il R. D. Calcedonio Mancini, della Missione, Direttore dell' Accademia Romana di Sacra Liturgia; *Vice-Camerlengo di S. R. Chiesa* il Rmo Mons. D. Enrico Folchi; e *Reggente della Cancelleria Apostolica*, il Rmo Mons. D. Luigi Pericoli.

Con biglietti del Card. Pro-Datario ha poi nominati: Canonici della Basilica Vaticana: Mons. Marini Suo Camer. segreto, Mons. Bianchi Arciv. tit. di Nicosia, Mons. Cassetta Suo Elemosiniere, e Mons. Carini Sotto - Archivista — Beneficiato Vaticano Mons. Grassi Landi.—Canonici della Basilica Lateranense: Mons. Cavicchioni, Arc. tit. di Amida, Mons. Farabulini Prel. Dom., e Mons. Straniero—Beneficiato Lateranense D. Stanislao Forchielli.—Canonico di S. Lorenzo in Damaso il R. D. Enrico Puccillo, e Canonico di S. Maria ad Martyres il R. D. Enrico Fabii.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre ha scritto lettere autografe di congratulazione al Re di Sassonia per l'ottavo centenario dalla fondazione della Dinastia Sassone; ed al Re di Wurtemberg pel suo Giubileo di regno. Mons. Agliardi è stato incaricato di presentare da parte di S. Santità i documenti, con due stupendi quadri in mosaico.

—L'Emo Card. Bausa Arciv. di Firenze, nella sua cappella privata amministrò i Sacramenti del Battesimo, della Cresima, e della Eucaristia alla nobile Signora Maria Bradley, che abiurò il protestantesimo.—Nella Chiesa del S. Cuore di Gesù alla Salute in Napoli la Signora inglese Bianca Soper ha abiurato l'anglicanismo nelle mani di Mons. Taglialatela, che le amministrò il Battesimo sotto condizione, coi Sacramenti della Penitenza, della Eucaristia, e della Confermazione.

— Il concorso di popolo alla festa di S. Pietro in Vaticano fu veramente straordinario: romani e non romani, e quasi tutt'i membri dell'aristocrazia, assistevano alla funzione ed alla benedizione impartita dall'Emo Card. Monaco con edificante pietà, in riparazione degli oltraggi di recente perpetrati contro la religione. La sera l'illuminazione assunse proporzioni così vaste e splendide da far rammentare i tempi in cui il Papa regnava in Roma.

— Il S. Padre ricevè in particolare udienza gli alunni delle scuole del Pontificio Seminario Romano, i quali aveano tenuto una pubblica disputa di Teologia e di Storia Ecclesiastica il 28 p. p. Giugno con plauso generale. Si compiacque dell'esito riportato nella prova, e li rimeritò con donare a ciascuno una ricca medaglia.

— Nella solenne inaugurazione del così detto risanamento di Napoli non mancò la benedizione religiosa della prima pietra, che l'Emo Card. Sanfelice si recò ad impartire con rito pontificale. La funzione riuscì splendida e commovente, e la gran maggioranza, non esclusa la Regina Margherita, piegarono i ginocchi.

— Le adesioni dei Cardinali e Prelati al *Postulatum* promosso dall' illustre Conte Roselly de Lorgues, per la canonizzazione dell'insigne servo di Dio Cristoforo Colombo, raggiungono il numero di 843.

— Il Duca di Broglie, il Sig. Chesnelong, e l'Abate De Courcy, Vic. gen. della Diocesi di Parigi, han pubblicato un resoconto dei risultati ottenuti dall'Opera delle scuole libere. In dieci anni l'Opera ha speso 22 milioni. Le scuole accolgono 75 mila allievi: le spese annuali sono di due milioni e 600 mila franchi. I più agiati cittadini contribuiscono alla spesa con 40 mila franchi: pei poveri è gratuita, e la carità pubblica supplisce ogni anno per due milioni e 200 mila franchi.

— A Burgos ebbe luogo il 4 sp. l'Assemblea generale annua dell' Arciconfraternita di S. Pietro; vi fu una manifestazione importantissima a favore dell'indipendenza del Pontefice: vi presero parte senatori, deputati, consiglieri provinciali e rappresentanti del clero secolare e regolare: Mons. Vescovo presedeva alla seduta.

— Nel Santuario di Montmartre a Parigi si compì la consacrazione dei zuavi Pontificii al S. Cuore di Gesù. Erano presenti il generale De Charette, il principe di Alençon ed il re Francesco II. Convennero all'appello del valoroso loro duce De Charette, oltre gli antichi zuavi che sono divenuti religiosi e preti, centinaia e centinaia di Zuavi colle loro famiglie ed affollatissimo popolo. Fu recitato l'atto di consecrazione tra la più viva emozione di tutti coloro che assistevano alla commovente cerimonia.

— Scrivono da Londra che otto ministri anglicani si convertirono al cattolicismo.

— In Cina nel Tong-King occidentale continua trionfalmente il movimento delle conversioni dei pagani alla religione cattolica.

— Il Presidente della Repubblica di Venezuela ha chiesto per gli Ospedali di Caracas molte suore di S. Giuseppe di Tarbes, le quali subito si sono imbarcate a Bordeaux.

— Mons. Bonetti Arciv. di Palmira, è Vic. Patriarcale di Costantinopoli, nell'ultima sua visita pastorale, per ordine di Sua Maestà, ha ricevuto i maggiori riguardi che si poteano dalle autorità turche.

— Un ukase dello Czar discioglie tutte le società religiose non ortodosse e confisca i loro beni.

— Sono state formate a Berlino 150 associazioni antischiaviste con 800 mila membri.

— Sono morti: Mons. Lambrecht, Vesc. di Gand nel Belgio; Mons. Giacomo Stepischegg, Vesc. di Lavant in Austria; Mons. Vincenzo Bracco, Patriarca di Gerusalemme; Mons. Pietro Fouchard, Vesc. tit. di Zela e Prefetto Apost. del Kuang-Si in Cina; e Mons. Ludovico Ragint, Vesc. tit. di Trajanopoli, e Vicario Apost. della Mandchuria.

— È morto il Rev. P. Ernesto Lelievre, Can. onor. della Metropolitana di Rennes, fondatore dell'esimio istituto delle Piccole Suore dei Poveri.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se al Canonico Penitenziere, quando ascolta le confessioni, si debba la partecipazione agli avventizii ed alle fallenze, non ostante una contraria consuetudine.

Theanen. Distributionum — 6 Luglio 1889—Il dì 14 agosto 1887, mentre il Capitolo cattedrale di Teano era intento alla celebrazione di una messa cantata avventizia, il canonico penitenziere sedeva in confessionale ascoltando, giusta il suo officio, le confessioni dei fedeli. Nella distribuzione degli emolumenti, per la detta funzione, fu escluso il penitenziere, in forza di un'antica consuetudine di quella chiesa, la quale portava che le distribuzioni straordinarie si fisse, come incerte, e ancora le fallenze, si dividessero fra i soli presenti al coro.

Siffatta consuetudine non arridendo al penitenziere, furono da questo rivolte istanze alla S. C., perchè decidesse autorevolmente la controversia. Il Vescovo trasmise le allegazioni dell'una parte e dell'altra. E la S. C. il dì 6 luglio 1889 tolse a discutere il seguente dubbio:

An canonicus poenitentiarius absens a choro ut confessiones fidelium ex suo munere audiat, praeter ordinarias distributiones, lucretur quoque tum fallentias, tum cetera emolumenta, seu distributiones extraordinarias, sive fixas, sive fortuitas in casu.

E dopo maturo esame, definì: *Affirmative et amplius.*

Eccone le precipue ragioni:

a) È legge sancita da Bonifacio VIII *cap. un. de cler. non resid. in 6*, che i non presenti al coro, *exceptis illis quos infirmitas, seu iusta et rationabilis corporis necessitas, aut evidens ecclesiae utilitas*, non possano percepire le distribuzioni quotidiane, e neppure quelle che provengono dagli anniversarii dei defunti. Or sotto il nome di *utilità della Chiesa* viene anche il canonico penitenziere quando attualmente ascolta le confessioni (Devoti *Inst. iur. eccl. L. II, t. 18, n. 10*).

b) Lo stesso più apertamente fu confermato dal Tridentino, il quale *sess. 24, c. 8 de ref.* prescrisse: « Qui (poenitentiarius) dum confessiones in Ecclesia audiet, interim praesens in choro censeatur ». Dovendosi perciò il can. penitenziere tenersi come presente al coro, mentre ascolta le confessioni, non può venire escluso da qualsivoglia distribuzione, così fissa, come incerta.

c) Tale è altresì l'insegnamento esplicito del Fagnano *in cap. Licet, n. ult. de praeb.*: « Cum Concilium decernat, praesentem in choro censeri poenitentiarium, cum confessiones in ecclesia audit, suborto dubio, an etiam praesens censeri debeat extra chorum, puta cum capitulum comitatur corpus defuncti sepulturae tradendum, ut eo quoque casu percipiat distributiones, perinde ac si in illis interfuisset. Dictum est referendum ad Sanctissimum, quia Concilium loquitur tantum de choro; eamdem tamen in utroque casu militare rationem. Sanctissimus declaravit hoc in casu voluisse Concilium poenitentiarium esse participem, et quidem a fortiori, id est in choro, multo magis extra ».

d) Così pure lo Scarfantoni *ad Lucubr. Ceccoper. l. 11, tom. 10, n. 1 seqq.*: « Canonicus retinens theologalem praebendam in Cathedrali, vel Collegiata, non tantum horis quibus legit, sed pro tota illa die excusatur ab interessentia chori cum gaudio tam distributionum, quam aliorum emolumentorum..... Canonicus poenitentiarius... tenetur congruis horis suo confessionali sui copiam facere et ibi confessiones omnium audire..... Quo tempore numeratur uti praesens in choro, processionibus ac defunctorum exequiis ».

e) Lo stesso insegna l'E.mo d'Annibale *Summ. Th. Mor.* tom. 3 p. 365, n. 492: «Canonici poenitentiarii officium est, confessiones dioecesanorum excipere, quasi loco Episcopi. Verum non arctiori quam

caeteri, residentia tenetur... Dum autem confessiones audit in ecclesia, et ipse lucratur distributiones etiam fortuitas ».

f) Tale è pure la pratica costante della S. C. del Conc., la quale ha sempre aggiudicato al penitenziere, che confessa, la partecipazione alle distribuzioni di qualsivoglia natura, anche di quelle che provengono dalle associazioni dei cadaveri, o dalle preghiere e processioni che si fanno per la città (Cf. Barbosa *de off. et pot. Episc. P. III, all. 55, n. 30-31 ; Apost. Decis. collect. 126. n. 4-5;* Ferraris v. *Canonicatus a. 9, n.79*).—Esplicitamente poi *in Verulana Emolumentor.* 15 dec. 1877 e *in Viterbien.* 15 mar. 1631 fu risoluto che il penitenziere ha diritto alle distribuzioni straordinarie.

g) Inoltre il can. penitenziere ha eguali diritti del can. teologo (S. C. C. *in Vicentina Optionis* 31 ian. 1852 ; *in Bellunen. Erect. Praeb. Poenit.* 23 apr. 1864). Or il can. teologo, per tutto il giorno in cui legge, lucra, benchè non presente, tutte le distribuzioni così ordinarie come incerte. Perciò la S. C. del Conc. 20 sept. 1879 *per summ. prec.* interrogata, se il teologo, oltre i frutti della prebenda e le distribuzioni quotidiane, lucri « etiam omnia emolumenta quæ ipsi obvenirent, si habitu canonicali indutus praesens esset in choro »—rispose: « Affirmative, nisi obstet voluntas dantis vel testatoris ».

h) Ciò che si è detto delle distribuzioni incerte, dicasi pure delle fallenze. La S. C. del Conc. *in Alexandrina* 29 sept. (*Lib. 21 Decret. p. 90*) proposto il dubbio : « An quando canonici, legitimis ex causis absentes, non amittunt proprias distributiones quotidianas, debeant etiam lucrari et participare pro rata de distributionibus aliorum canonicorum absentium absque legitima causa »—rispose : « Deberi etiam punctaturas absentium ». Così pure la stessa S. C. *in Mediolanen. Distrib.* 4 febr. et 7 dec. 1715 ; *in Aprutina Distrib.* 4 iun. 1755 ; *in Spoletan. Execut. rescript. et partic. fallent.* 25 ian. 1851. Così ancora Bened. XIV *Instit. eccles.* 107 n. 46.

i) Questo stesso vien confermato da ciò che la S. C. del Conc. ha definito intorno al canonico con cura annessa alla sua prebenda. *In Roman. Distrib. et prov.* 20 dec. 1873, 9 maii et 12 sept. 1874 *ad dub. II*: « An parocho S. Nicolai absenti a choro ob exercitium curae animarum ex iure debeantur fallentiae canonicorum absentium in casu »—la S. C. rispose : « Affirmative ». Così pure *in Andrien. Distrib. et provent.* 23 aug. 1879.—Se al canonico curato, assente dal coro per l'esercizio della cura, si concede la partecipazione alle fallenze, per la stessa ragione dee concedersi al can. penitenziere, quando ascolta le Confessioni.

l) Ma se osti una contraria consuetudine ? È vero che una consuetudine contraria può impedire quei che sono assenti per infermità o per indulto di giubilazione dal partecipare alle distribuzioni incerte e alle fallenze, come più volte ha dichiarato la S. C. del Conc. (*Aquipendien. Indulti*, 18 mar. 1719; *Reatin. Iubilat.* 28 aug. 1870 ; *Roman. Dubia Indult.* 6 mai. 1820). Ma per ciò che s'attiene al can. penitenziere, tranne il caso che gli statuti capitolari gli vietino tale partecipazione, non si trova decisione alcuna che favorisca una consuetudine contraria.

m) E con ragione. Tal consuetudine infatti sarebbe contro la legge del Tridentino, e anche contro il bene comune. Giacchè siffatta legge fu sancita perchè il can. penitenziere non tralasci di accogliere i peccatori e riconciliarli con Dio, allettato dall'emolumento temporale, e non dia luogo a mormorazioni ed a scandali delle persone che accorrono al primo tribunale di penitenza della Diocesi per confessare i loro falli. Or questi mali non si potrebbero evitare se una contraria consuetudine obbligasse il can. penitenziere di lasciare il Confessionale e recarsi al coro per conseguire gl' incerti o le fallenze.

n) Anzi, benchè il penitenziere possa avvalersi di questo privilegio, come e quando gli sia consentito dalle circostanze, nondimeno non può rinunziarvi del tutto. Imperocchè non si può rinunziare a quei privilegii che sono concessi dal dritto non tanto in grazia della persona, quanto in favore dell'officio, pel bene comune (V. Reiffenstuel *L.* 2 *Decret. t.* 2, *n.* 243).

o) Certo, la S. C. ha sempre condannate le consuetudini contrarie a'diritti del can. teologo, come *in Corien.* 26 aug. 1848, *in Bisarchien. Praeb. theol.* 20 sept. 1857; *in Perusina Theol.* 30

ul. 1859, nella quale ultima, proposto l dubbio: « An canonicus theologus teneatur dispensatus a choro, etiamsi sui praedecessores nunquam usi fuerint hoc privilegio pro tota die, qua legit » fu risposto: « Affirmative » Or, come si è innanzi accennato, ai diritti del can. teologo si agguagliano quelli del penitenziere.

II.

Se il parroco e il clero di una parrocchia possano, nelle processioni, col solo permesso del Vescovo, entrare nei confini di un'altra parrocchia.

Cassanen. Processionum— 6 Luglio 889— Morano Calabro, in Diocesi di assano al Jonio, ha più chiese parrocchiali ed anche insigni collegiate. Fin a tempi remoti si sollevarono dissidii a queste chiese, per diritti giurisdizionali, segnatamente in ordine alle processioni, che provocarono decisioni varie ella S. C. del Concilio, e finalmente n Breve Apostolico di Benedetto XIV el dì 6 aprile 1743, con cui s'impose ile parti perpetuo silenzio.

Procederono le cose pacificamente fino all'anno 1872, quando il clero di S. Maria Maddalena rivolse lamenti alla S. . dei Riti contro il clero di S. Nicola, che, facendo la processione della SS. ergine Addolorata, entrò nei limiti di uella loro parrocchia.— La S. C., udito l parere del Vescovo, sentenziò: « Non uisse, neque licere praeposito parocho, anonicis et sacerdotibus enunciatae S. ariæ Magdalenae opponere se primierio parocho, canonicis et sacerdotibus nemoratæ ecclesiæ S. Nicolai, quando sti de consensu Episcopi in processioibus peragendis intrant fines parochiae ratorum; mandavitque oratoribus, ut posterum a quacumque oppositione cienda sese omnino abstineant ».

Siffatta decisione non andò a sangue l clero di S. Maria Maddalena, il quale erso il 1884 ricorse alla medesima S. dei Riti, querelandosi di essere stato ondannato senza essere stato ascoltato, sostenendo che, anche in forza di preedenti decisioni della S. C. del Concilio, ompetevagli il diritto d' impedire al lero di S. Nicola di entrare nei confii della propria parrocchia. E poichè ale istanza rapportavasi ad antichi pronunziati dalla S. C. del Concilio, chiese che l'affare fosse trattato da questa S. C.— Così fu fatto.

La S. C. del Concilio discusse la controversia col dubbio:

An parochus et clerus S. Nicolai de Episcopi licentia ingredi in supplicationibus possit fines paroeciae S. Mariae Magdalenae in casu.

E dopo maturo esame, il dì 6 luglio 1889, definì: *Affirmative et amplius.*

Si raccolga:

a) È cosa certa in dritto che spetta esclusivamente al Vescovo la potestà di ordinare ciò che s' attiene alle processioni: egli le permette, egli ne prescrive il modo e le circostanze. Così la S. C. de' Riti *in Trullen.* 17 dec. 1602, *in Elboren.* 14 ian. 1617 et 28 mar. 1628; *in Squillacen.* 9 mai. 1603 ap. Ferraris.

b) Ne in ciò il diritto del Vescovo può venir limitato dalla giurisdizione del parroco. Si ascolti il Card. De Luca *Misc. Eccl. Disc. 15 n. 7*: « Ideoque magna differentia est inter ius simplicis parochi et illud Ordinarii seu Dioecesani, quoniam ius parochi est solum territoriale, non autem adeo iurisdictionale ut est illud dioecesani: ac etiam quia dioecesanus, tamquam primus parochus seu parochus parochorum, nec non tamquam iudex et superior, agnoscendo quod irrationabilis et indiscreta sit parochi aliorumque clericorum sæcularium oppositio.... ita debitum consensum tamquam indebite denegatum supplere potest, adeo ut ita, cum consensu et licentia domini territorii geratur ».

c) È vero che il Ferraris insegna, sull' autorità di decreti delle SS. CC. RR. non potere il Vescovo permettere che nelle processioni si trapassino i confini di aliene parrocchie, senz'aver udito il consiglio del Capitolo Cattedrale (v. *Processio*). Ma è vero altresì che altri decreti, sopratutto più recenti, non ammettono quest'obbligo. Così la S. C. de' R. *in Urbevetana* 17 iun. 1606, *in Elboren.* 14 ian. 1617, e la S. C. del C. *in Parmen.* 1 sept. 1858.

d) Della quale diversità la ragione va riposta in ciò che l'obbligo del Vescovo d'interrogare il Capitolo, giusta il noto tit. *10 lib. 3* delle Decretali, non procede sì rigorosamente da non

potersene mai prescindere. I Dottori infatti insegnano che vuolsi attendere, in questa cosa, sopratutto alle consuetudine dei luoghi. Così il Reiffenstuel ad tit. *De iis quae fiunt a praelatis* etc. *n. 8, 25 et 26.*

e) Nella presente disciplina della Chiesa si è assai più larghi circa la osservanza dei confini giurisdizionali. Anticamente appena è che si tollerava nelle esequie il transito colla croce alzata per l'altrui parrocchia: ora ciò viene ammesso da tutti senza contestazione.

f) Nel caso, non si poterono invocare le antecedenti risoluzioni della S. C. del Conc., colle quali non toccavasi la materia controversa, ma solo era disposto che ciascuna parrocchia fosse libera di fare le proprie processioni— vi era inoltre giusta ragione di trapassare i confini dell'altra parrocchia, sì perchè così si era fatto per lo passato, e sì perchè in caso opposto la processione non potea compiere il giro— e in ultimo il Vescovo che ne aveva il dritto, avea disposto a favore del Capitolo di S. Nicola.

III.

Circa il modo di celebrare il Sinodo Diocesano.

Brixinen. Synodi Dioecesanæ—6 Luglio 1889— *Per summaria precum*— Il Vescovo di Bressanone (Tirolo), stante la vastità della sua Diocesi, esponeva alla S. Sede ch'egli non potea celebrare il Sinodo Diocesano insieme coi Ss. Esercizii al Clero, i quali si tengono ogni anno in diversi luoghi della Diocesi.

Aggiungeva che, celebrando il Sinodo nel capoluogo della Diocesi, non potea chiamarvi tutti coloro che vi sono obbligati per legge, non potendo lasciar senza i curati varie parti del suo gregge. Chiedeva perciò che non tutti i parroci fossero astretti d'intervenire al Sinodo, e coloro che ne fossero impediti, potessero mandarvi dei procuratori; e che anche il clero inferiore per mezzo di procuratori si facesse rappresentare nel Sinodo. Aggiungeva che, annesso alla sua Diocesi è pure il Vicariato di Voralberg, il quale vuolsi considerare come una distinta Diocesi: or non potendo celebrare in esso un apposito Sinodo, desiderava che il Sinodo di Bressanone potesse valere altresì pel predetto Vicariato.

La S. C., prese in considerazioni le ragioni espresse dall'oratore, il dì 6 luglio 1889, rescrisse:

Pro gratia, exclusis procuratoribus.

Si raccolga:

a) Circa il luogo ed il tempo di convocare il Sinodo, ecco ciò che la S. C. del Conc. dichiarò *in Viterbien.* 14 sept. 1782: « Episcopum non solum in civitate sed in quolibet Dioecesis loco synodum convocare posse; expedire tamen, si nullum obstet impedimentum, ut hæc semper in Ecclesia cathedrali celebretur ».

b) In quanto a quelli che devono invitarsi al Sinodo, il Tridentino prescrive *Sess. 24, cap. 2*: « Ratione parochialium aut aliarum saecularium ecclesiarum, etiam annexarum, debeant ii qui illarum curam gerunt, quicumque illi sint, synodo interesse. »

c) I canonici ed i curati devono di dritto intervenire al Sinodo; il resto del clero allora solo vi ha accesso, secondo la comune sentenza, quando nel Sinodo abbia a trattarsi di cose riguardanti tutto il clero, cioè sulla riforma dei costumi o sulla promulgazione dei decreti del concilio provinciale. Così la S. C. del Conc. *in Volturarien. Iurium* 18 ian. 1828.

d) Se fra coloro che devono intervenire al Sinodo vi ha chi sia impeditoi pel bisogno della propria chiesa, può questi esserne dal Vescovo dispensato. Così la S. C. del Conc. *Vulturarien. Iurium* 19 nov. 1727 *ap. Zamboni tom. 4 Conclus. v. Synodus Dioeces.* dove sta conchiuso: « Accedere tenentur omnes de eodem clero, ita tamen ut ecclesiis debita servitia non subtrahantur ». Anzi Bened. XIV *De Syn. lib. 3, c. 12, n. 3* insegna, il parroco il quale per mezzo di altri non può provvedere alla salute del suo gregge, « licite et sancte se a synodo subtrahere », e « non solum non reprehendendos, sed plurimum commendandos esse (parochos), si ideo dumtaxat ad synodum non accedant, quia alium non habent sacerdotem, quem sibi in animarum curam substituant ».

e) In quanto a stabilire i procurator pel Sinodo, Bened. XIV l. c. n. 14 ci non ammette, per la ragione che nel Sinodo Diocesano il solo Vescovo è giudice gli altri sono chiamati solo a consigliar

no. Ora se chi ha dovere d'intervenire al Sinodo ne fosse impedito, inutilmente ne darebbe ad altri il mandato.

b) Con pace però di sì gran Pontefice, e con tutta la venerazione che gli si deve, non sembra del tutto inutile, nè perciò vietata, la costituzione del procuratore. Se infatti gl'invitati al Sinodo devono illuminare il Vescovo coi loro consigli, chi non può far ciò di persona, può farlo per mezzo d'altri, dandone il mandato speciale sopra determinate materie. Certo, lo stesso Bened. XIV *l. c. l. 1, c. 2 n. 5* attesta che la S. C. del Conc. nel 1720 commendò al Vescovo di Carrara la costituzione dei procuratori, i quali riferissero, a nome degli assenti, lo stato delle loro chiese, e ciò che da per tutto si operasse nella Diocesi.—Se perciò, nel nostro caso, la S. C. ha creduto di escludere i procuratori dal Sinodo di Bressanone, ciò non si dee considerare come un divieto assoluto e generale.

g) Che finalmente il Vescovo il quale amministra più Diocesi, possa radunare un sol sinodo comune a tutte, si prova dal disposto *in Matheranen. et Acheruntina Synodi* 24 mar. 1736, dove, secondo il Zamboni *l. c.* fu stabilito: « Quilibet Episcopus duas habens dioeceses quae inter se sunt aeque principaliter unitae, potest dioecesanam synodum in alterutra celebrare et utriusque clerum ad eam, ubi voluerit, convocare ». E la stessa S. C. *in Viterbien. seu Tuscanen.* 14 sept. 1782: « Quando duae cathedrales ecclesiae ab uno eodemque Episcopo moderantur, potest Episcopus, inspecta iuris severitate, in ecclesia, quam maluerit, synodum celebrare cui ecclesiastici omnes utriusque dioecesis interesse tenantur, editasque constitutiones inviolabiliter servare; licet ad evitandas inter utramque ecclesiam simultates, et concordiam fovendam, maxime expediat ut synodus modo in una, modo in alia habeatur ».

IV.

Se sia espediente concedere al Vescovo la facoltà di nominare canonici onorarii senza il consenso del Capitolo.

Electionis Canonicorum—6 Luglio 1889—*Per summaria precum.* Il Vescovo di M. rassegnò alla S. Sede come appresso:

« Volendo per quanto è possibile ristabilire nelle Chiese Collegiate, soppresse con le infauste leggi, il servizio religioso, specialmente nei giorni festivi, avrebbe in pensiero di nominare dei Canonici onorarii (in quei paesi dove vi sono soggetti), ma senza nè voto, nè consenso del Capitolo, che ora si riduce ad uno, o due, al più tre canonici titolari, essendo gli altri morti. E ciò perchè quelli due o tre superstiti si trovano ben comodi di non ufficiare, nè cantare messa conventuale, nè fare altri obblighi canonicali, mentre or manca uno or un altro, sia per malattia, sia per officio parrocchiale ecc., e credendosi in tal modo sciolti da ogni obbligazione, non darebbero mai il voto favorevole, e ciò si conosce per prova.

« È perciò che implora la facoltà di poter *ex officio* nominare dei canonici onorarii senza interpellare o avere il beneplacito dei superstiti del Capitolo rispettivo, e metterli in possesso con tutti i diritti, onori ed oneri dei titolari (salvo talune eccezioni come per legge) con l'obbligazione almeno nei giorni festivi di assistere al Coro ».

La S. C. però, esaminato accuratamente l' esposto, il dì 6 luglio 1889, decise:

Quoad canonicos mere honorarios, negative.

Eccone le precipue ragioni:

a) In quanto alla nomina dei canonici onorarii, è cosa certa in dritto, che questa, dove non si ritrova una contraria consuetudine, spetti insieme al Vescovo ed al Capitolo. Così la S. C. del Conc. *in Fulginaten.* 26 febr. 1629, e nella causa del 6 lugl. 1867 (*V. Acta S. Sedis T. III, p. 118*), nella quale al dubbio: « An Archiepiscopus privative a seipso canonicos ad honorem nominare, etiamque honorem hunc quibusdam officiis, veluti doctoribus Seminarii, Parochis civitatum etc. assignare valeat, vel potius hoc agere debeat de consensu vel consilio Capituli »—fu risposto: « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ».

b) Si è detto *dove non si ritrovi una contraria consuetudine.* Giacchè in più luoghi, sopratutto della Francia, vi ha costume che il Vescovo, senza richiedere il voto del Capitolo, nomina i cano-

nici *ad honorem;* e la S. Sede, non solo non ha riprovato quest'uso, ma talvolta lo ha pur confermato, come *in Gratiam* 14 ian. 1860 ed *in Tarbien.* 28 apr. 1880.

c) Generalmente però non è da approvare; massime dove il capitolo è quasi estinto; essendo risaputo che il numero de' canonici onorarii non deve eccedere quello de' prebendati.

d) Nè vale il dire che i canonici *ad honorem* assumerebbero qualche obbligo corale; giacchè in dritto, secondo la dottrina del Fagnano *ad cap. Dilecti, 19, de praeb. et dignit.*, siffatti canonicati « nomen sunt sine re, dignitatem ventosam, vanam atque inanem nomenclaturam ». — In pratica poi si osserva che se ne' principii questi obblighi, per la novità della cosa, si adempiono facilmente, non così dopo qualche tempo, in cui non se ne fa più nulla.

e) Si aggiunga a tutto ciò il pericolo di contese e dissensioni fra gli antichi prebendati e i novelli onorarii, quando questi sieno stati posti senza il suffragio di quelli.

f) Per le quali ragioni giustamente la S. C. ha risposto *negative quoad canonicos mere honorarios.* Si noti la clausola *quoad canonicos mere honorarios.* E ciò vuol dire che se si tratti non di canonici non meramente onorarii, ma di canonici statutarii, cioè di veri canonici, nominati nei benefici soppressi civilmente, ma non ecclesiasticamente, allora non hanno luogo i riferiti sconci, e con esito migliore se ne può chiedere la venia dalla S. Sede (Vedi *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, p. 90.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari

Se chi ha professato i voti semplici che si premettono ai solenni, possa ottenere dall'Ordine di essere licenziato.

Nonnunquam evenit, ut simpliciter professus dimissionem suam petat, asserens se non habere vel amisisse animum vocationemque ad vitam religiosam. Quaeritur nunc, utrum haec ipsius assertio pertinaciter retenta, etiamsi alia causa dimissionis non subservetur, ratio sufficiens iusta eaque rationabilis causa censeri possit eum in finem, ut simplici voto obstrictus ex Ordine dimitti queat?

Resp.—*Negative, cum vota simplicia, de quibus agitur, ex parte voventis sint perpetua, eorumque dispensatio sit reservata Summo Pontifici.*

Die 19 novembris 1886 (1).

Sacra Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulgenza di 100 giorni ad una orazione per ottenersi dagli ecclesiastici la grazia di custodire illesa la castità.

Beatissime Pater,

Gaussens sacerdos Dioeceseos Burdigalensis ad pedes S. V. humiliter provolutus expostulat, ut omnibus Ecclesiasticae militiae addictis et in sacris Ordinibus iam constitutis corde saltem contrito ac devote recitantibus subnexam Orationem aliquam Indulgentiam benigne concedere dignetur.

ORATIO

Domine Iesu Christe, sponse animae meae; deliciae cordis mei, imo cor meum et anima mea, ante conspectum tuum genibus me provolvo, ac maximo animi ardore te oro atque obtestor, ut mihi des servare fidem a me Tibi solemniter datam in receptione Subdiaconatus. Ideo, o dulcissime Iesu, abnegem omnem impietatem, sim semper alienus a carnalibus desideriis et terrenis concupiscentiis, quae militant adversus animam, et castitatem, Te adiuvante, intemerate servem.

O Sanctissima et Immaculata Maria,

(1) Togliamo questa dichiarazione dal periodico *Acta Ordinis Minorum* Fasc. di April. 1889, pag. 49—Si noti che altra volta (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. 1, pag. 35.) la S. C. definì che, osservando talune forme prescritte, l'Ordine religioso può da sè licenziare i professi di voti semplici, i quali voti in tal caso rimangono annullati. Qui poi sembra che ciò si neghi. Ma non è così. Altro è chiedere la dispensa da'voti e l'uscita dall' Ordine; altro è essere licenziato dall'Ordine. La prima cosa pei professi di voti semplici è riservata al Rom. Pontefice; la seconda è commessa all' Ordine stesso. Or nel caso di quest'ultima dichiarazione non è l'Ordine che licenzia; ma il professo che chiede di essere licenziato.

virgo virginum et mater nostra amantissima, munda in dies cor meum et animam meam, impetra mihi timorem Domini et singularem mei diffidentiam.

Sancte Ioseph, custos virginitatis Maciae, custodi animam meam ab omni peccato.

Omnes sanctae virgines, divinum Agnum quocumque sequentes, estote mei peccatoris semper sollicitae, ne cogitatione, verbo, aut opere delinquam et a castissimo corde Iesu unquam discedam. Amen.

SS. D. N. Leo Papa XIII in audientia habita die 16 Martii 1889 ab infrascripto Secretario S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, omnibus, de quibus in precibus, corde saltem contrito ac devote recitantibus propositam orationem, Indulgentiam centum dierum, defunctis quoque applicabilem, semel in die lucrandam, benigne concessit. Praesenti in *perpetuum* valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusd. S. C. die 16 Martii 1889.

C. *Card.* Cristofori, *Praef.*
✠ Alexander *Episc.* Oensis *Secr.*

II.

Si dichiara che i Religiosi della Trappa possono lucrare le indulgenze annesse all'officio piccolo della B. V., recitandolo secondo il proprio rito.

Beatissime Pater,

Provolutus ad pedes S. V. Fr. Stanislaus Procurator Generalis Ordinis Cisterciensis Recentioris Reformationis B. M. de Trappa humiliter petit ut Indulgentiae, Christifidelibus officium B. M. Virginis secundum ritum Romanum recitantibus ex Decreto 17 Novembris 1887 concessae, valeant acquiri etiam a monachis et monialibus Congregationis Trappensis qui officium B. Mariae quotidie secundum ritum proprium ex consuetudine immemorabili in Ordine Cisterciensi persolvunt.

Notandum omnes partes hujus officii desumptas esse ex Breviario Cisterciensi quod plena approbatione S. R. C. gaudet.

Et Deus.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita declarat Fratres Ordinis Cisterciensis Recentioris Reformationis B. M. de Trappa, recitantes officium B. M. Virginis juxta proprium ritum a S. R. C. approbatum, pari modo perfrui Indulgentiis concessis universis Christifidelibus recitantibus parvum officium B. M. Virginis juxta ritum Romanum ex Decreto Urbis et Orbis die 17 Novembris 1887.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis, die 16 Martii 1889.

Alexander *Episc.* Oensis, *Secr.*

Sacra Congregazione Suprema del S. Officio

Vien disposto che i Vescovi, nella loro morte, debbano trasmettere ai successori le reliquie del Sacro Legno della Croce conservate nella teca ch' essi portano sospesa al petto.

Ill.me et R.me Domine,

Cum reliquiae sanctissimae Crucis in dies rariores fiant ac merito timendum sit ne paullatim non facile suppetant quae ipsis Episcopis, veluti proprium suae dignitatis gestamen, rite tradantur; ex iussu sanctissimi D. N. Leonis XIII. Reverendissimis Episcopis enixe commendatum volumus, ut ss. ligni particulas quas thecis inclusas pectore prae se suspensas ferunt, Successoribus suis transmittendas curent, adeo ut post ipsorum mortem, (studio et opera Capituli Cathedralis, vel eius qui, vacante Sede, Episcopi vices gesserit) ad hos perveniant legitimo haereditatis iure. Quo pacto, novis Episcopis nulla erit necessitas alias non sine difficultate aliunde quaerere, sed omnes tanquam sibi et officio suo addictas et destinatas in promptu paratas habebunt, ceteris qui sequentur suo tempore transmittendas.

Quod de Crucis dumtaxat reliquiis intelligendum est. Nam de thecis ex pretioso metallo in Crucis formam affabre factis, statuent quod opportunius videbitur: quae, cum demptae fuerint ss. ligni particulae, donari, legari quibus placebit ac per privatos haeredes distrahi, vendi, remota quavis indecorae aut profanae negotiationis specie, libere poterunt. Sunt enim pretio aestimabiles.

Non dubito, Illme Domine, quin huic aequissimo providentissimi Pontificis desiderio ea qua par est cura et diligentia sis obsequuturus.

Interim, omnia Tibi a Deo et a Virgine Matre fausta ex intimo corde adprecans, me tuis precibus praecipue commendo.

Amplitudinis Tuae,

Romae, ex Aedibus Vicariatus, in Solemniis Annuntiationis Deiparae, die 25 Martii 1889.

Uti Frater
L. M. Card. Vicarius.

DECRETI E DICHIARAZIONI RECENTI
DELLA S. CONGR. DE' RITI

(Cont.—V. pag. 102-109 di q. P.)

II. Messa.

§. 1. *Messa in genere.*

Sommario—1. Le collette pel Vescovo devono dirsi nell' anniv. sì della elez. come della consacraz.; qual sia il dì della elez. pel Coadiutore con futura successo.—2. Se al celebrante o al rettore della chiesa spetti esaminare l'approvaz. del messale; se i preti secolari possano celebrare tutte le messe approvate per le monache—3. Se vi ha consuetud. contro le rubriche della messa, specie contro l'uso del cereo acceso dal tempo della consacraz.— 4. Si può tener piegata la parte anteriore del corporale fino all'offertorio?—5. Il serviente nelle messe private non può ricercare nel messale le parti della messa—6. Nel Natale si può cominciar la messa prima della mezza notte?—7. Quando si ottiene il privilegio di celebrarsi da tutti una messa diversa dall'officio, può qualcuno cantare la messa del giorno?—8. Le collette, ordinate dal Superiore, possono dirsi anche nel tempo d Passione, e nelle ottave di Pasqua e di Pentecoste—9. Circa la messa di S. Francesco Borgia—10. Circa il modo di scrivere la colletta *pro omni gradu Ecclesiæ* — 11. Il nome del Vescovo nel canone ecc. deve dirsi dal giorno del possesso—12. Della consuetud. di portare in casa l'acqua che si adopera per la messa—13. Del nome di S. Giuseppe nell'Oraz. *A cunctis* —14. Quando la festa dell'Annunziata, in taluni luoghi soppressa, cade in Giovedì Santo, possono celebrarsi le solite messe private e la messa *pro populo?* Può trasferirsi quest' obbligo colle altre funzioni?—15. I sacerdoti secolari che coadiuvano i regolari nel seminario da questi diretto, possono conformarsi al costoro calendario per la messa?—16. Il sacerd. che assiste alla messa del neopresbitero, quando deve mettersi la stola?—17. Si può interrompere o ritardare il Sacrif. della messa per spiegarne al popolo i misteri? — 18. Della consuetud. di non accendere il terzo cereo dal tempo della consacraz. e di non usare tovaglie che giungano dai lati fino a terra—19. Se nella seconda abluz. delle dita debba il sacerd. recedere verso il corno dell' epistola — 20. Se possa piegarsi la parte anteriore del corporale fino all'offertorio. e, nelle due prime messe di Natale, sino alla fine — 21. Se il sacerd., prima o dopo la messa può recitare preghiere e cantare inni — 22. Circa le orazioni di S. Bibiana, dell' Esaltaz. della Croce, di S. Gabriele Arc., della Natività di S. Gio. Batt., di S. Agnese ecc. quando non ricorra il giorno della festa—23. Se il clero secolare e anche il Vescovo possano celebrare la messa propria di aliena chiesa — 24. Qual sia la Domenica *infra octavam* quando la festa cade in giorno di Domenica—25. Corre la regola de' paramenti ecc. quando un sacerdote estraneo celebra negli oratori degli ospedali ecc.?—26. Il canonico dottore non può tener l'anello nella messa—27. Le messe di feste, trasferite dal tempo, nel quale si ha l'indulto di rito speciale, devono celebrarsi secondo il rito comune — 28. Vale la consuetud. di celebrar cantata la messa per commissione dei fedeli, e letta la conventuale?—29. Quando si ha il privilegio, per la intera Diocesi, di usar nelle messe un color diverso, può da taluno adoperarsi il comune; possono avvalersi del privilegio le chiese delle Monache?—30. Circa le messe votive della B. V. e segnatamente della Immacolata Concez. Se la messa del Cuor di Gesù può dirsi votiva.—31. Circa l'orazione delle messe votive de' Ss. Pietro e Paolo e di tutti i Ss. Apostoli—32. Le feste di precetto soppresse non sono tali ancora per la proibizione della messa negli oratorii privati e per le funzioni di requie— 33. Circa la messa da celebrare in aliena chiesa, quando ivi funzioni temporaneamente il Capitolo per cagione de' restauri della propria chiesa—34. Dove la festa della Purificaz. di M. V. ha l' ottava, in questa deve dirsi il *praefatio* della festa — 35. Circa la messa della Cattedra di S. Pietro in Roma e in Antiochia, quando sia trasferita nel tempo pasquale.—36. Il Sac., terminata la messa, dee fare inchino alla Croce? dove deve inginocchiarsi per la recitazione delle preci?—37. Circa le regole di celebrar la messa in chiesa aliena, e circa la qualità di queste chiese—38. Il campanello dee sonarsi nelle messe anche di oratorii privati—39. Circa la messa di S. Isidoro Agricola—40. e del Preziosiss. Sangue—41. Circa il *praefatio* della Immacolata nelle messe votive—42. Se valga la consuet. di farsi assistere dal serviente ad aprire e chiudere il messale, a scovrire il calice ecc. e se ai canonici sia lecito per consuetud. avere delle particolarità nella liturg. della messa—43. Se il Vicario generale non canonico possa usare il canone e la bugia, concessi a' canonici—44. Se siffatte insegne possano usarsi quando il serviente sia un laico—45. Le preci da recitarsi dopo la messa possono dirsi dopo altre piccole funzioni che occorrano, come dopo aver data la comunione ai fedeli?

1.—I. Utrum a clero collecta pro Episcopo dicenda sit et die consecrationis et die electionis eiusdem Episcopi ?

II. Utrum Episcopus electus dici possit ea die, qua expeditæ fuerunt litteræ in forma Brevis, quibus antecessor fuit translatus , an potius ea die , qua ipse Coadiutor fuit nominatus in Consistorio ?

Resp. 30 ian. 1878 in Marianopolitana, n. 5718: « Ad I. Affirmative—Ad II. Diem electionis in casu et ad effectum collectæ ab universo Clero Marianopolitano faciendæ , esse diem , qua datae sunt Litteræ Apostolicæ in forma Brevis pro Coadiutoria cum futura successione ».

2.—I. An teneantur sacerdotes inquirere an Missale, quo utuntur, sit ab Episcopo approbatum, vel hoc pertineat ad rectorem ecclesiæ, et quatenus affirmative ad secundum, an possint.

II. Item plerumque accidit ut sacerdotes affluentes ad ecclesias Monialium inveniant missas proprias eisdem monialibus concessas quin sit determinatum an illis uti possint sacerdotes utriusque cleri : an tunc omnes possint indiscriminatim eas legere si sint de Sanctis ?

III. An si de Beatis ?

Resp. 18 Maii 1878 in Societ. Iesu, ad 11, n. 5728. « Ad primam partem : Consulat probatos auctores. Ad secundam et tertiam partem : Negative, nisi constet de privilegio ».

3. An possit præscribi contra aliquas rubricas particulares, ex. gr. contra usum intorticii adhibendi in missis a Consecratione ad Communionem ?

Resp. ibid. ad 17: « Consulat Decretum Urbani Papae VIII appositum in Missali : et quoad exemplum peculiare, consulat probatos auctores ».

4. An possit pars anterior corporalis in missa explicari tantum ante offertorium; an potius sensus rubricae talis sit ut obliget ad illud explicandum ab initio missæ ?

Resp. ibid. ad 18: « Serventur in casu rubricae ».

5. An minister missæ privatæ possit quaerere varias partes missae , saltem *Communionem* in Missali pro commoditate sacerdotis ?

Resp. ibid. ad 20: « Negative, et serventur rubricæ ».

6. In multis ecclesiis, in die Nativitatis Domini, incipitur missa ita ut iam sacerdos sit in puncto Consecrationis pulsante media nocte : an hoc sit legitimum ?

Resp. ibid. ad 21 : « Serventur Rubricæ, et contrarios abusus esse tollendos ».

7. Obtento nuperrime a Cathedrali Ecclesia Bergomen. indultum celebrandi extrinsecum festum in honorem Sacratiss. Cordis Iesu Dominica proxima feriæ VI post octavam SS. Corporis Christi insequentis, cum omnibus missis, tum solemni, tum lectis illius propriis, utrum liceat eiusmodi indultum acceptare quoad missas lectas tantum, ne duæ missæ solemnes in choro cani debeant ?

Resp. 3 aug. 1878 in Bergomen. ad 2, n. 5743 : « Attenta praxi in eiusmodi indultis a S. Sede concedendis, non licere ».

8. An in Dominica Passionis et in missis ferialibus eo tempore usque ad feriam IV Maioris Hebdomadæ inclusive, et infra octavas Paschæ et Pentecostes, dicere liceat oratio a Superiore imperata ?

Resp. 22 mar, 1879 in Mecoacanen. ad 2, n. 5774: « Affirmative, iuxta rubricas et decreta ».

9. An corrigenda missa S. Francisci Borgia iuxta Bullam Canonizationis, qua assignatur Missa *Os iusti* cum Evang. de communi Abbatum et prima oratione propria, etsi in omnibus editionibus Missalis Romani, etiam post correctionem postremam factam a S. C. , inveniatur integra Missa *Os iusti* de Communi Abbatum, prima oratione excepta ?

Resp. 14 iun. 1879 Dubiorum ad 1., n. 5784: « Nihil innovetur ».

10. An collecta in fine Missalis n. 3 pro *omni gradu Ecclesiae* cum eadem sit ac illa quæ legitur in Missa Parasceve, debeat corrigi scribendo *Spiritus* cum *s* parva et in conclusione absque pronomine *eiusdem ?*

Resp. ibid. ad 2 : « Negative ».

11. An Episcopi nomen dicendum sit in Canone Missæ, ut in aliis liturgicis orationibus, a die notitiæ, etiamsi haec non officialiter habeatur, electionis eiusdem in Concistorio, vel a die captæ possessionis Ecclesiæ, cui a Summo Pontifice præpositus fuit ?

Resp. 4 iul. 1879 in Congreg. Oratorii

ad 2, n. 5789: « A die captae possessionis per Episcopum ipsum, vel per suum Procuratorem ».

12. Frequentissimum in Indiis, præsertim inter Goanos, obtinet mos porrigendi sacerdoti celebranti aquam post sumptas ablutiones et ante Postcommunionem, in calicem infundendam, quam aquam postea domum asportatam fideles tradunt ægrotantibus bibendam, rati eidem inesse quamdam sanandi vim. Huiusmodi usum aliqui sacerdotes tamquam antiquum et pium adprobant, alii vero tamquam vanum a communi Ecclesiae consuetudine alienum et illicitam Missæ interruptionem improbant. Quæritur itaque an liceat nec ne istum agendi morem servare ?

Resp. 4 iul. 1879 in Vicariatus Apost. Bombayen., n. 5790 : « Intra Missam non licere ».

13. An in oratione *A cunctis* nomen S. Ioseph Deiparæ Sponsi et Catholicæ Ecclesiæ Patroni addi possit hoc modo : *Cum beato Ioseph sponso ejus*, vel omnino adiici debeat per verbum tantum *Cum beato Ioseph ?*

Resp. 18 aug. 1879 in Iadren. n. 5791: « Negative ad primam partem ; Affirmative ad secundam, et detur decretum in una Ratisbonen. dei 22 aprilis 1871 ad III » (1).

14.—I. An incidente feria V in *Cœna Domini* in diem 25 martii, festum suppressum Annuntiationis B. M. V. (in ditione regis Sardiniæ) celebrandum sit eodem loco prout antea quando erat de præcepto ?

II. An ideo missæ privatæ sint permittendæ in parœciis ad fidelium commoditatem ?

III. Et quatenus negative in hoc secundo casu, an in Cathedrali, Episcopo ad conficiendum chrisma celebrante et missam solemnem pro diœcesanis ratione festi applicante, parochus missam privatam pro populo celebrare et applicare debeat ?

IV. An præfatum festum Annuntiationis quoad sacras functiones, Missae applicationem pro popolo etc. transferendum sit, prout transfertur officium in feriam II post Dominicam in Albis ?

Resp. 18 aug. 1879 in Segusien., n. 5792: « Ad I. Affirmative,—Ad II. Negative : et detur decretum in Viglevanen. diei 26 sept. 1868 (1) ».

« Ad III. Parochus unicam missam conventualem diei celebrans eam applicare debet pro populo, alias ad primam sacri celebrationem ; et detur decretum in Lingonen. diei 5 decembris 1868. (2)

« Ad IV. Negative in omnibus ».

15. In Seminario minori Marianen. Clericis Congreg. Missionis S. Vincentii de Paulo est regimen commissum ; ast plures adlaborant sacerdotes dioecesani istitutioni iuventutis. Quum clerici eiusdem Congregationis suum habeant officium a Dioecesano diversum, sequens exortum est dubium : An in oratorio vel

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto : " Quum in oratione *A Cunctis* nomen S. Iosephi addi in posterum de praecepto debeat, quæritur :

" 1. Quibus verbis hoc faciendum sit ? utrum verbis : *intercedente Beata et gloriosa semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum purissimo sponso eius sancto Ioseph, et Beatis Apostolis etc.* vel quibus aliis ?

" 2. Utrum nomen S. Iosephi ita cum B. Maria V. iunctum præponi debeat nominibus Angelorum et S. Ioannis Baptistæ ?

" 3. Utrum et quomodo eiusmodi decretum apponi debeat in missali ? Forsitan in capite eiusdem inter alia decreta S. R. C. ?

Resp. " Ad primam et secundam partem : In oratione *A cunctis* adiiciatur semper post invocationem B. V. M., et ante quoscumque alios sanctos Patronos, exceptis Angelis et S. Ioanne Baptista, commemoratio S. Iosephi post haec verba *cum Beato Ioseph.*— Ad tertiam : Decretum nullimode apponendum est in Missali sed sufficit tantum ut oratio *a Cunctis* describatur iis verbis, quibus supra enunciata est et post ipsam adiiciatur sequens rubrica rubro charactere distincta : *In hac oratione nomina Sanctorum Angelorum et S. Ioannis Baptistæ præponuntur S. Iosepho.* "

(1) Ecco il tenore del cit. decreto : " Quæ norma servanda sit cum in Feriam V in Cœna Domini incidit festum aliquod quod prius sub utroque præcepto celebrabatur et nunc non amplius de præcepto celebratur. — Resp. Attentis expositis non esse amplius locum concessioni indulti 12. sept. 1692 et 12 sept. 1716 quibus conceditur *per Ordinarios locorum providendum esse ut pro civitatum et pagorum qualitate ac Christi fidelium in iis degentium numero, plures missæ privatae ante celebrationem missae conventualis pro praecepti adimplemento celebrandae non desint.* "

(2) Il cit. decreto suona così : « Anno 1769 festum Annuntiationis B. M. V. incidet feria V in Cœna Dom., et iuxta rubricas quoad officium et missam reponendum est in fer. II post Dominicam *in Albis :* quaeritur an applicatio missae, quae in hoc festo debet pro populo fieri, debeat in Coena Dom, vel e contra feria II post Dominicam in Albis ?—Resp. Affirmative ad primam partem ; negative ad secundam ».

ecclesia supradicti Seminarii Dioecesani servari debeat kalendarium Ecclesiæ Cathedralis, vel potius kalendarium Congregationis Missionum.

Resp. 20 mar. 1880 in Marianen. n. 5804: « Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam ».

16. An presbyter assistens primae missæ neosacerdotis, uti debeat stola a principio missæ usque ad finem, uti assolent nonnulli, vel an eam assumere debeat a principio canonis usque ad consummationem tantum?

Resp. 11 iun. 1880 in Viglevanen. ad 12, n. 5809: « Servetur consuetudo ».

17. Quidam sacerdos missionarius, prægrandis prædicationis gratia, sæpe ad animos excitandos ad devotionem erga SS. Sacramentum hac consuevit methodo uti; nimirum hora statuta pro sermone de SS. Eucharistia disponit sacerdotem qui missam lectam est celebraturus, ac missa inchoata quater, octies vel etiam pluries sacrum interrumpere facit, sive ante, sive post, sive in ipso canonis decursu, ut explicet populo divina amoris mysteria quæ interea aguntur, quod missam ad dodrantem et ultra protrahit. Quæritur utrum enunciatam methodum admittere unquam liceat.

Resp. 23 mar. 1881 in Taurinen. n. 5824: « Negative et ad mentem. Mens autem haec est ut si sermones de SS. Eucharistia fieri lubeat, hi fiant ante missam, et semel tantum ante fidelium communionem, si haec locum habeat ».

18. Utrum possit servari consuetudo non accendendi tertium cereum in missis privatis a consecratione ad communionem, quamvis commode fieri possit? Item quod tobaleæ altaris usque ad terram non pertingant?

Resp. 30 dec. 1881 in Urgellen. ad 11, n. 5830; « Ad utrumque servetur consuetudo ».

19. Ad quæstionem, an pro abluendis vino et aqua pollicibus et indicibus in secunda purificatione post communionem debeat sacerdos e medio altaris versus cornu Epistolæ recedere, S. R. C. die 22 iulii 1848 in Tornacen. respondit: Serventur rubricæ pro diversitate missæ. Hinc est quod alii dicant in omnibus missis privatis a medio altaris non esse recedendum pro ablutione recipienda; alii vero affirmant recedendum esse a medio in missis privatis ordinariis, non autem in missis ante SS. Sacramentum expositum; alii porro liberum hoc relinquunt sacerdoti iuxta consuetudinem. Quid ergo consulendum in tali opinionum varietate?

Resp. ibid. ad 12: « Consulant probatos auctores ».

20. Aliqui docent non esse extendendum totum corporale ab initio missae, sed partem anteriorem eiusdem tantum explicari debere post lectum offertorium. Item plicandam esse praedictam anteriorem partem corporalis post sumptionem Sanguinis in 1.ª et 2.° missa Nativitatis Domini, usque ad subsequentis missae offertorium. Servari ne potest huiusmodi praxis?

Resp. ibid. ad 13: « Quoad 1.° servetur rubrica Missalis et Caeremonialis Episcoporum: quoad 2.° consulant probatos auctores ».

21. Utrum liceat sacerdoti celebranti ante vel post expletum missae sacrificium publice recitare preces vel hymnos in lingua vernacula v. g. novendiales B. M. V. vel alicuius Sancti coram SS. Sacramento publice exposito?

Resp. 27 febr. 1882 in Leavenworthien. ad 1, n. 5832: « Affirmative, quoad preces tantum ».

22. In festo S. Bibianae V. et M. Dioecesis Moteyeren. patronae et Eccl. Cathedralis Titularis in officio et missa dicitur oratio *Deus qui inter cetera potentiae tuae miracula....* Petitur utrum eadem oratio dicenda sit pro commemorationibus communibus in missa votiva, et quando apponitur pro tertia oratione ad libitum. Item petitur respective de commemorationibus Exaltationis SS. Crucis, S. Gabrielis Arch., Nativitatis S. Io. Baptistae, et S. Agnetis V. et M.? Ratio dubitandi est, quod orationes supradictis festis assignatae videntur convenire soli diei festi seu natalitii.

Resp. 11 mar. 1882 in Monteyeren. et Angelorum ad 1, n. 5834: « Quoad orationes Nativitatis S. Joannis Baptistae Affirmative; quoad Exaltationem SS. Crucis, orationem sumendam ex missa votiva de Cruce in fine Missalis exceptis suffragiis, pro quibus dicenda est oratio ibi adnotata; quoad vero orationem S. Bibianae, S. Agnetis ac S. Gabrielis Archangeli, Affirmative, mutatis respe-

ctive voce *natalitia, solemnia, festum*, in vocem *commemorationem, memoriam* ».

23. Occurrente festo alicuius Sancti ab utroque Clero Dioeceseos recolendo cum officio et missa diversis, quaeritur num sacerdos saecularis, vel ipse Episcopus in Regularium ecclesiis celebraturus, ubi illud festum officio ac missa propriis, altiorique ritu gaudet, missam legere vel cantare debet propriam Regularibus concessam, an aliam quae officio Cleri saecularis respondet, quum paramentorum color sit idem pro utroque clero?

Resp. 4 mai. 1882 in Sanctorien, ad 1, n. 5842: « Affirmative ad primam partem: Negative ad secundam ».

24. Quaenam sub nomine Dominicae infra octavam veniunt ex duabus Dominicis, quarum una, idest die ipso festi habentis octavam, altera in die octava? Et quatenus neutra ex iis habenda sit pro vera et propria Dominica infra octavam, quot orationes et qualis praefatio eidem missae de Dominica erunt assignandae, cum in aliquibus ecclesiis Regularium vi propriæ rubricæ aut ex concessione Apostolica conventualis celebratur præfata missa de Dominica, præter alteram conventualem de festo aut de die octavae?

Resp. 25 aug. 1882 in Ruthenen. ad 1, n. 5848: « Quoad primam partem, neutri convenire; quoad secundam, ut in Missali cum praefatione de Trinitate ».

25. Sacerdos extraneus celebrans in oratorio nec stricte publico, nec stricte privato, qualia sunt oratoria erecta in seminariis, hospitalibus et domibus religiosis, quae ingressum non habent in publico, debentne quoad missam et colorem paramentorum sese gerere eodem modo ac si celebraret in ecclesia, an potius non aliter ac si celebraret in oratorio stricte privato?

Resp. 1 dec. 1882 in Annecien. ad 2, n. 5855: « Debere se conformare kalendario dioecesano, nisi oratorium sit hac in re privilegiatum ».

26. An tolerari possit usus annuli in canonico doctore quando celebrat aut canit missam?

Resp. 30 iun. 1883 in Senen. ad 7, n. 5878: « Negative ».

27. Dioecesis Linciensis anno 1871 indultum obtinuit per totum Adventum celebrandi quotidie unam missam votivam B. M. V. *Rorate*: an die 10 decembris in festo Translationis Domus Lauretanae B. M. V. (quod Dioecesi Linciensi anno 1870 die 7 iulii concessum fuit) liceat dicere praedictam Missam *Rorate*, vel potius dici debeat missa de festo.

Resp. 13 iul. 1883 in Lincien. ad 3, n. 5881: « Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam ».

28. In Eccl. Cathedrali Dioeceseos De Linaris in Mexico mos invaluit quibusdam in festis missam solemnem decantandi ex adventitia fidelium oblatione, cui missae Capitulum adsistit, et missa, cuius onus adest canendi iisdem diebus pro benefactoribus, lecta ab hebdomadario celebratur. De huiusmodi vero consuetudinis legitimitate dubitans R.mus Episcopus a S. R. C. humillime expetivit ut ea licite continuari possit, attenta præsertim illius Ecclesiæ redituum deficientia.

Resp. 11 ian. 1884, in De Linares, n. 5902: « Expositam consuetudinem tolerari posse, dummodo adsistat Capitulum missae lectae pro benefactoribus ».

29. —I. Semel concesso pro universa Diœcesi (Palentina) privilegio utendi colore caeruleo in omnibus ecclesiis tam in festo et per octavam Immaculatae Conceptionis B. M. V. quam in cunctis Sabbathis, quibus fit eius officium votivum, vel quoties dicitur eiusdem missa votiva, pòtest ne ad libitum adhiberi color albus vel caeruleus?

II. Ecclesia Monialium in eadem Dioecesi degentium, sed proprio kalendario utentium, æquiparandæ sunt, quoad præfatum privilegium, ceteris ecclesiis?

Resp. 12 febr. 1884 in Palentina ad 1 et 2, n. 5906: « Ad I. Negative, sed utendum colore caeruleo—Ad II. Praefatas ecclesias indigere speciali indulto ».

30. S. R. C. die 12 mar. 1678 in Mexicana ad primum decrevit ut missae propriae festivitatum B. M. V. non possint celebrari uti votivae. Quaeritur:

I. In hac prohibitione includiturne etiam missa proxime concessa Immaculatae Conceptionis *Gaudens gaudebo?* Ratio dubitandi vero oritur quod post graduale praedictae missae, inveniuntur variationes in ipso graduali faciendae, prout diversa sunt tempora anni, praemissis verbis *in Missis votivis*.

II. Missae sub variis titulis B. M. V. ex. gr. de Monte Carmelo, SS. Boni Consilii, Auxilii Christianorum, Puritatis etc. comprehendunturne in regula festivitatum, ita ut nunquam dici possint uti votivae, exceptis diebus octavae si habent ?

III. Item missa SS. Cordis Iesu *Miserebitur* potestne celebrari uti votiva ?

Resp. 9 maii 1884 in Neapolitana ad 5, n. 5907 : « Quoad primum Negative : quoad secundum Affirmative ; quoad tertium, Affirmative, iuxta decreta in Mechlinien. die 1 sept. 1838 ad 3. et in Cameracen. die 11 sept. 1805 ad 5 ».

Num sacerdos missam votivam lectam vel solemnem de Immaculata B. M. V. Conceptione celebraturus respondentem officio eiusdem votivo, quod cum ceteris universali Ecclesiæ recenter concessum fuit, tenetur adhibere missam cuius introitus *Gaudens gaudebo ?*

Resp. 29 apr. 1887 in Emeriten. ad 4, n. 5983: « Affirmative, attamen servata rubrica missis votivis per annum praeposita ».

31. Rubrica Missalis tit. IX n. 15 praescribit ut in missis votivis Sanctorum Apostolorum dici debeat 2° loco oratio *Concede* (de B. M. V.); quaeritur an id etiam locum habeat in missis votivis quando feriis tertiis non impeditis officium fit de Sanctis App., vel potius dici oporteat oratio *A cunctis* ?

Resp. 18 iul. 1884 in Nanneten. ad 1, n. 5914 : « In missis votivis Ss. Petri et Pauli dicitur altera oratio *Concede ;* in votivis omnium Ss. Apostolorum, oratio *A cunctis* ».

32. An vigeat adhuc prohibitio celebrandi missam in oratoriis privatis die festo Annuntiationis B. M. V., itemque missam de requie canendi praesente cadavere die nativitatis S. Ioannis Baptistae, qui dies in albo festorum (in Regno Pedemontano) per Breve Apostolicum suppressi sunt ?

Resp. 18 aug. 1884 in Lunen. Sarzanen. et Brugnaten. ad 2, n. 5920 : « Affirmative ».

33. Capitulum Ecclesiae Collegiatae ac Parochialis sub titulo S. Gaudentii in Civitate Novariensi, de legitimo Episcopi consensu, officium et ceteras functiones nunc peragens in aliena ecclesia quae ad Congregationem Oratorii pertinet, quum praedicta Collegialis ecclesia nunc temporis restauretur, a S. R. C. expetivit : Num quilibet sacerdos illius Capituli, quod proprio utitur kalendario, licet parum a dioecesano discrepante, quando color paramentorum sit diversus in sacro celebrando debeat sese pro tempore conformare kalendario dioecesano, quo utuntur sacerdotes e Congregatione Oratorii, an proprio ?

Resp. 28 nov. 1884 in Novarien. n. 5927 : « Affirmative ad primam partem, excepta semper missa conventuali ; Negative ad secundam ».

34. Ubi festum Purificationis B. M. V. quo concluditur tempus natale, octava gaudet, debetne in missa infra eiusdem octavam usurpari praefatio Nativitatis, vel de B. M. V. cum verbis *Et te in Purificatione ?*

Resp. 29 dec. 1884 in Lucionen. ad 2, n. 5929 : « Praefatio Nativitatis ut in die festo ».

35. S. R. C. decrevit quod in missa de festo Cathedrae S. Petri tum Romae tum Antiochiae, quando huiusmodi festa in propria sede impedita in aliquam diem intra tempus paschale translata occurrant, omisso graduali, dicatur:

Alleluia Alleluia.

℣. *Ps. 88. Confiteantur Domino misericordiae ejus, et mirabilia ejus filiis hominum.*

℣. *Matth. 16. Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam, Alleluia.*

Die 31 mar. 1885. Decretum, n. 5934.

36. Sacerdos, expleta missa, debetne se inclinare Cruci altaris, antequam descendat ad praescriptas preces recitandas : hasque recitans debetne genuflectere in suppedaneo tantum, vel in infimo altaris gradu ?

Resp. 18 iun. 1885 in Aretina ad 12, n. 5942 : « Inclinationem, de qua in casu, non praescribi neque prohiberi: et in recitatione precum genuflectendum pro lubitu sive in suppedaneo, sive in infimo gradu altaris ».

37.—I. Duae tabellae de celebratione missae in ecclesia aliena publicatae sunt anno 1859 tamquam a Secretario S. C. R. approbatae ; quaeritur utrum servari possint et debeant istae tabellae, an vero sequenda sit regula generalis, vi cuius (praeter paucas exceptiones quoad

missam conventualem, missam de Beato etc.) sacerdos non legit missam iuxta Kalendarium Ecclesiae alienae, nisi quando in ea vel celebratur officium duplex aut duplici aequivalens cum diverso colore, vel fit de festo cuius solemnitate populi concursus attrahitur?

II. An regulae circa missae celebrationem in ecclesia aliena similiter obligent:

1.° In oratoriis saltem benedictis sive festum eorum Titulare celebretur cum octava sive non?

2.° In locis ad tempus, donec erigatur ecclesia vel oratorium, ab Ordinario deputatis ad missae celebrationem, etc.?

3.° In parvis oratoriis extra principale oratorium apud communitates ecclesiasticas etc. cum licentia competenti institutis?

Resp. 18 iul. 1885 in Marianopolitana ad 10 et 11, n. 5943: Ad I. et II. « Servanda regula generalis etiam in Oratoriis, exceptis mere privatis ».

38. Utrum rubrica qua praecipitur campanulam a ministro missae lectae pulsari, spectet ad oratoria huiusmodi (n. 37), in quibus plerumque solus adest celebrans cum ministro?

Resp. ibid. ad 13: « Campanula in missa pulsanda est etiam in privatis oratoriis ».

39.—I. An in oratione S. Isidori Agricolae dicendum sit cognomen *Agricola?*

II. In postcommunione missae eiusdem num pars ultima *ut S. Isidori Confessoris tui, cuius exequimur cultum sentiamus effectum*, sit completa?

Resp. 23 sept. 1885 in Rhemen. ad 1 et 2, n. 5949: « Ad I et II. Sic legitur in originali ».

40. In festo pretiosissimi Sanguinis D. N. J. C. conclusio orationis fit ne per verba *Qui vivis*, vel *Qui tecum vivit;* an potius *Per eumdem Dominum?*

Resp. ibid. ad 3: « Oratio allata concludi debet: *Per eumdem etc.* »

41. In missis votivis per annum de Immaculata Conceptione an in praefatione dicitur: *Et te in Commemoratione Conceptionis Immaculatae;* vel ut in festo: *Et te in Conceptione Immaculata?*

Resp. ibid. ad 6: « Dicendum ut in festo ».

42. Rmus Ordinarius Dioecesis Asculanae S. R. C. exposuit: Cathedralis Basilicae Canonicos in missis privatis uti opera inservientis infra sacros. Sacrificii actionem; nimirum quod inserviens missae, saepissime laicus, initio missale aperit et sub finem claudit foliaque huius amovet, simul introitum, orationes, ceterasque partes indigitans; idem ante offertorium e medio altaris retrahit, sistit in cornu epistolae et discooperit calicem, amovet pallam desuper hostiam etc.—hinc quaeritur:

I. An aliquid sit in exposita praxi quod Asculanae Cathedralis canonicis liceat vi consuetudinis, quae tamen per resolutionem S. R. C. diei 27 maii 1788 reprobata fuit?

II. Et quatenus negative, an idem servari debeat quoad canonicos quoscumque, quibus nulla facta fuerit prohibitio?

III. An canonici cuiuslibet ecclesiae quavis consuetudine, non tamen scripto privilegio, suffulti, teneantur universi et singuli cunctis rubricis missae in celebratione privata sese omnino conformare prouti ceteri sacerdotes?

Resp. 11 dec. 1885 in Asculana, n. 5954: « Ad I. Negative—Ad II. et III. Affirmative ».

43. An privilegio canonis et palmatoriae (quo fruuntur canonici) frui possit Vicarius Generalis Asculanae Dioeceseos, qui non sit ibidem canonicus?

Resp. ibid. ad 5: « Negative ».

44. An canonis et palmatoriae privilegium, et si quid aliud permittitur, locum habere possit quando privatae missae canonicorum inservit aliquis plane laicus, interdum vix puber, ecclesiae servitio addictus, veste talari sive nigri sive rubri coloris, cum, vel sine superpelliceo indutus?

Resp. ibid. ad 6: « Tolerari posse ex necessitate, dummodo inserviens talari veste et superpelliceo sit indutus ».

45. Utrum preces recitandas a sacerdote finita missa (*3 Ave, Salve Regina etc.*) in quibusdam casibus, nempe vel alicuius parvae functionis vel communionis distribuendae, peracta demum adnexa missae caeremonia recitare liceat; vel an subsequi missam ipsae semper immediate debeant?

Resp. 23 nov. 1887 in Angren., n. 5993: « Preces a SS. D. N. Leone PP. XIII praescriptae, recitandae sunt immediate, expleto ultimo Evangelio ».

NOVITÀ

INTRODOTTE NELLE RUBRICHE

RIFORMATE DAL S. P. LEONE XIII

—

ARTICOLO I.

Testo delle Rubriche Riformate del Breviario.

(Continuaz.—V. q. P. pag. 112—114)

Ex Tit. X. *De Translatione Festorum.*

1. Si aliquod Festum Duplex occurrat in Dominicis Adventus, et in Dominicis a Septuagesima usque ad Dominicam in Albis inclusive, in Vigilia Nativitatis Domini, in die Circumcisionis, in tota Octava Epiphaniae, in Feria quarta Cinerum, in tota majori Hebdomada, et infra Octavam Paschae, in Ascensione Domini, in diebus a Vigilia Pentecostes usque ad Festum Sanctissimae Trinitatis inclusive, in Festo Corporis Christi, et ejus die Octava, in Festo **Immaculatae Conceptionis** et Assumptionis beatae Mariae Virginis, **in Festo sancti Ioseph Sponsi ejusdem,** et Omnium Sanctorum, transfertur in primam diem Festo Duplici vel Semiduplici non impeditam: exceptis tamen Festis Nativitatis sancti Joannis Baptistae, et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, quae in die octava Corporis Christi celebrantur: excepto quoque Festo quocumque solemni alicujus loci, quod in propria tantum Ecclesia, etiam in aliquibus ex supradictis diebus occurrens, scilicet in Dominicis secunda, tertia et quarta Adventus, Quadragesimae, Dominica Septuagesimae, Sexagesimae, et Quinquagesimae, et diebus infra Octavam Epiphaniae (ut in Rubrica de Commemorationibus dictum est) celebratur. Si autem Festum Purificationis beatae Mariae venerit in aliqua Dominica secundae classis, transfertur in feriam secundam sequentem, quamvis impeditam. Idemque est de Annuntiatione beatae Mariae. Item si Festum Nativitatis sancti Ioannis Baptistae venerit in die Corporis Christi, transfertur in sequentem diem cum commemoratione Octavae, et in secundis Vesperis Corporis Christi fit tantum commemoratio Sancti Joannis: sequentibus autem diebus, fit Officium de eadem Octava Corporis Christi, cum commemoratione Octavae sancti Joannis. Dies autem Octava sancti Joannis tunc veniens in die octava Corporis Christi, non transfertur, sed de illa eo anno fit tantum commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus diei octavae Corporis Christi: et id semper servetur, quando Festum habens Octavam transfertur: ut non ideo dies octava transferatur, sed ipsa die de ea fiat commemoratio, quae alias erat Octava, si Festum non fuisset translatum. Quod si Festum post totam suam Octavam transferri contingerit, illo anno celebretur sine Octava: nisi Titularis Ecclesiae privilegio aliter fieri oporteat. **Festa tamen Duplicia minora, exceptis illis Sanctorum Ecclesiae Doctorum, si occursu Dominicae, vel maioris Festi Officii quomodocumque impediantur, non transferentur, sed ipso die quo cadunt, de eis fit in utrisque Vesperis et Laudibus Commemoratio, et legitur nona Lectio historica ad Matutinum; si tamen haec eo die fieri possint; secus huiusmodi Festa Duplicia minora eo anno penitus omittuntur, ut in praecedenti Rubrica dictum est num. 7 et 10, et infra de Simplici dicetur num. 8. Iisdem comprehenduntur regulis alia Festa Duplicia, quorum translationi in toto anni decursu locus non superest.**

3. Si aliquod Festum Duplex infra Octavam occurrens, alio maiori Festo Duplici impediatur, transferatur in primam diem similiter non impeditam, et in eo fiat commemoratio de Octava. **Quod si transferri nequeat, de eodem quoque fiat commemoratio, ut supra.**

5. Festum Semiduplex occurrens diebus supradictis, et infra Octavam Corporis Christi, et aliis Dominicis per annum, **non transfertur, sed ipso die quod cadit, de eo fit commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus, et legitur nona Lectio historica, aut illud penitus omittitur, ut supra de Duplici minori dictum est** (1).

---

(1) T. A.: « .... transfertur in primam diem simili officio non impeditam; occurrens vero in Dominicis infra illas Octavas, in quibus fit

6. Si duo vel plura Festa novem Lectionum simul eodem die veniant, fiat Officium de majori, idest de Duplici, **et de Semiduplici fiat commemoratio ut supra** (1). At si omnia fuerint Duplicia, vel omnia Semiduplicia, fiat de digniori, seu solemniori, **et quae Duplicia minoris solemnitatis sunt, si transferri valeant, transferantur, aliter de eis, quemadmodum de Semiduplicibus, fiat Commemoratio iuxta superius explicata** (2).

7. Si plura Festa **Duplicia ex iis quae transferri possunt, transferenda sint** (3), quod est magis solemne semper prius transferatur et prius celebretur, alioquin si sunt æqualia, unum ante aliud transferatur eo ordine, quo erant celebranda in propriis diebus.

9. Si aliquod Festum **Duplex e supra recensitis qui transferuntur** (4), in quo notatum est fieri commemorationem alicujus Sancti, transferatur propter advenientem Dominicam, vel aliud Festum majus, non tamen transfertur cum illo commemoratio illius Sancti in eo assignata; sed dicta commemoratio fit die suo in Dominica, vel alio Festo, in quo fieri possit, cum nona Lectione ejusdem, si propriam de vita Sancti habuerit: Festum vero novem Lectionum transfertur sine ulla amplius commemoratione Festi Simplicis praedicti. Quod etiam servatur in commemorationibus occurrentibus in Vigiliis, cum de Vigilia veniente in Dominica fit in Sabbato præcedenti: tunc enim commemoratio Festi Simplicis non fit in Officio Vigiliae, sed in Dominica.

—

de Festis occurrentibus (ut dictum est in Rubrica de Octavis) transfertur in sequentem diem cum comm. Octavae; quae si fuerit alio Festo Duplici vel Semiduplici impedita, praedictum Festum Semiduplex veniens in Dominica, transfertur post octavam, ita ut Festum Semiduplex infra Octavam non trasferatur nisi in proxime sequentem diem ».

(1) T. A.: «... et Semiduplicia transferuntur ».

(2) T. A.: «... et quae minoris solemnitatis sunt, transferuntur ».

(3) T. A.: «... novem Lectionum transferenda sint, prius transferatur Duplex, quam Semiduplex, et inter plura duplicia... ».

(4) T. A.: «... novem Lectionum... ».

Ex Tit. XXVI. *De Lectionibus.*

3. Si in Officio novem Lectionum, in quo non dicitur nonum Responsorium, contingat fieri Commemorationem de aliquo Sancto, qui propriam habet Lectionem, nona Lectio legitur de Sancto: si habuerit duas Lectiones, ex duabus fiat una Lectio, omissa nona Lectione in dicto Officio novem Lectionum, vel octavae Lectioni adjuncta. **Item de Festo Duplici aut Semiduplici, si fiat tamquam Simplex, legitur nona Lectio composita ex omnibus Sancti Lectionibus historicis secundi Nocturni, ut supra dictum est in Rubrica de Commemorationibus num. 10.** Quod si eodem die occurrat Dominica, vel Feria quæ habeat Homiliam, nona Lectio Sancti omittitur, et ejus loco legitur Homilia Dominicæ, vel Feriæ; scilicet vel prima Lectio de Homilia, vel tres simul in unam Lectionem conjunctæ. **Similiter si plures occurrant nonæ Lectiones propriae de Sanctis, legitur tantum illa dignioris.**

—

Ex Tit. XXVIII *De Responsoriis Brevibus Horarum.*

3. In Responsorio brevi ad Primam, loco Versus: *Qui sedes etc.*, in Adventu dicitur: *Qui venturus es in mundum*, tam in Dominicis et Feriis, quam in Festis, excepto Festo Immaculatæ Conceptionis beatæ Mariæ et per Octavam. In Nativitate Domini usque ad Epiphaniam, etiam in Festis occurrentibus; in Festo Corporis Christi, et per Octavam, et in omni Officio beatæ Mariæ, tam novem quam trium Lectionum, etiamsi infra ejusdem Octavas fiat de Festo vel de Dominica, dicitur: *Qui natus es de Maria Virgine.* In Epiphania, et per Octavam, et in Festo Transfigurationis, dicitur: *Qui apparuisti hodie.* A Dominica in Albis inclusive, usque ad Ascensionem exclusive, tam in Officio de Tempore, quam de Sanctis (excepto Officio beatæ Mariæ) semper dicitur: *Qui surrexisti a mortuis.* In Ascensione usque ad Pentecosten exclusive dicitur: *Qui scandis super sidera.* In Pentecoste et reliquo anni tempore, tam in Officio de Tempore quam de Sanctis, dicitur: *Qui sedes ad dexteram Patris*, ut in Psalterio.

Aliqua praeterea sunt propria Officia, veluti Pretiosissimi Sanguinis, et Sacratissimi Cordis D. N. I. C. ac septem Dolorum B. M. V., in quibus proprius versus assignatur, ut suis locis ponitur.

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

(Cont.—V. q. Parte. p. 38-44)

CAPO III.

Noviziato.

Sommario—86. Argomento di questo Capo.

86. Abbiamo già trattato degl' Istituti in genere di voti semplici e abbiamo visto il modo come si possano fondare e propagare. Fa d'uopo intanto procedere innanzi nella nostra disquisizione e vedere quali persone ed in qual maniera vi si possano ammettere. E poichè il primo passo che si suol fare nel ricevere gli alunni di ogni Congregazione si è di tenerli in prova per alquanto tempo, la qual prova chiamasi probandato o noviziato, di questa intendiamo tener discorso nei seguenti articoli.

ARTICOLO I.

Di coloro che possono essere ammessi al noviziato degl'Istituti di Voti Semplici.

Sommario — 87. Di quali persone intendiamo parlare—88. Se possano entrare negl'Istituti di voti semplici i Vescovi—89. Se i coniugati — 90. Se i figli soggetti alla patria potestà—91. Se i figli, i genitori, i fratelli, quando i genitori, i figli, i fratelli, che rimangono si trovino in necessità—92. Se chi è gravato di debiti—93. Se chi è soggetto al rendiconto, per amministrazioni esercitate—94. Se chi ha commesso delitti — 95. Se i figli illegittimi.

87. Ogn'Istituto ha il suo proprio scopo e le sue proprie costituzioni; onde ogn'Istituto può determinare, secondo il fine che si prefigge, le condizioni e le qualità delle persone che vi si debbono aggregare. Non possiamo noi occuparci di queste disposizioni particolari, senza allontanarci dalla nostra via. Noi parliamo in genere di tutti gl'Istituti di voti semplici, e però dobbiamo recare norme generali e di diritto comune. E poichè il diritto vieta a talune classi di persone di essere ammesse negl'Istituti di voti solenni, sarà bastevole per noi l'investigare se tal divieto si estenda anche agl'Istituti di voti semplici.

88. E i primi a venire involti in questa proibizione sono i Vescovi, benchè solamente confermati e non consacrati, finchè non ne abbiano conseguita licenza dal Romano Pontefice. Così il cap. *Licet, 18, de regul.*, il cap. *Inter, 2, de translat. Episc.*, il cap. *Nisi cum pridem, 10, de renunt.*—La ragione è manifesta. Il Vescovo contrae un mistico matrimonio colla sua chiesa, dal quale non può essere sciolto, che solo per autorità del Rom. Pontefice; e inoltre nel Vescovado è implicito, come insegna l'Angelico, il voto perpetuo e solenne di attendere all'ossequio del Signore (2. 2. q. 189, a. 7). Nè vale il dire che il Vescovo coll'entrare in Religione intende di mettersi in un luogo di maggior perfezione; giacchè al bene pubblico delle anime dee cedere il bene privato; e poi non è del tutto vero ch'egli va in luogo di maggior perfezione, mentre più che quello di una religione, è stato di perfezione il vescovado: il primo infatti è stato *perfectionis acquirendae;* il secondo è stato *perfectionis acquisitae.*—Se ciò poi vale per gli ordini religiosi di voti solenni, molto più vale per le Congregazioni ecclesiastiche di voti semplici, per le quali sarebbevi causa ancor più lieve di allontanarsi un Vescovo dalla sua Chiesa (1).

Ma se ai Vescovi è vietato di fare ingresso, senza venia pontificia, in qualsivoglia Ordine o istituto religioso, è ciò parimen-

(1) Per quali motivi potrebbe un Vescovo conseguir dal Papa la licenza di entrare in Religione? Per quei medesimi, ond'egli può rinunziare al Vescovado. Così S. Alfonso (L. IV, n. 76), il quale restringe questi motivi a tre: « 1.° Ob defectum proprium, scilicet si sit simoniacus, irregularis, vel indoctus, senex, infirmus—2.° Ob defectum subditorum, si in eis non possit proficere—3.° Ob scandalum aliorum, non vero si scandalum oriatur ex malitia aliquorum volentium iustitiam conculcare ».

ti vietato agli ecclesiastici di minor dignità? Ecco una quistione che merita ogni attenta considerazione, che noi, per la sua gravità, ci riserbiamo di esaminare in apposito articolo.

89. In secondo luogo, vengono esclusi dagli Ordini religiosi i coniugati, com' è noto a tutti. Il diritto però eccettua taluni casi, nei quali consente ai coniugati medesimi di rendersi religiosi; e ciò tanto se il matrimonio non sia stato consumato; quanto se fu già consumato.

Se il matrimonio non sia stato consumato, e sia solo rato, è certo dal Tridentino che si possa entrare in Religione e professarvi, e in tal caso il vincolo matrimoniale rimane sciolto, e l'altra parte, libera di maritarsi. E, durante il primo bimestre, dopo contratto il matrimonio, non v'ha neppur obbligo di rendere il debito coniugale; la qual facoltà vien concessa dal dritto affine di dare libertà piena agli sposi di professare, se vogliano, una qualche religione. Dopo il bimestre, perdura questo diritto, ma non quello di ricusare il debito.

Se poi fu già consumato il matrimonio, il vincolo non si può sciogliere più per tutta la vita: vi ha però dei casi, nei quali, pur rimanendo illeso il vincolo, si può fare ingresso in Religione ed emettere i voti. Questi casi sono: 1.° quando l'altro sposo consente, il quale però, se giovane o sospetto d'incontinenza, deve ancor esso entrare in religione; se vecchio, basterà che emetta i voti semplici.—2.° Quando l'altra parte abbia commesso un adulterio; e in tal caso non v' ha bisogno del costei consenso, perchè la parte innocente possa professare. — 3.° Quando l'altro sposo sia caduto in eresia ovvero in apostasia, e corretto, non siesi voluto emendare; la parte innocente anche può professare senza la venia di lui.

Tutte queste disposizioni valgono per l'ingresso in una Religione di voti solenni: possono pur valere per l' ingresso in Congregazione di voti semplici?

Se trattasi della facoltà di professare dopo il matrimonio rato e non consumato, dobbiamo rispondere negativamente.

È questo un privilegio che accorda il diritto solo per la professione dei voti solenni, dei quali parlano i Canoni; e solo tal professione scioglie il vincolo matrimoniale. Si ascolti il Bouix *(De Iure Reg. Pars IV Sect. I, § I):* « An facultas transeundi ad Religionem post matrimonium ratum, non consummatum, intelligenda etiam sit de transitu ad congregationes religiosas, in quibus simplicia dumtaxat vota emittuntur?—Respondendum negative; tum quia ubi iura loquuntur de ingressu in religionem, intelligenda sunt de religionibus ubi fit professio per tria solemnia vota; tum quia in dictis congregationibus, hoc ipso quod non habeant (ex hypothesi) nisi vota simplicia, non solveretur matrimonii rati vinculum; et sic altera pars in saeculo remanens, nunquam posset aliud matrimonium valide contrahere. Porro jus habet pars in saeculo remanens, ut, vel solvatur per professionem religiosam matrimonium contractum, vel conjux ad se redeat ».

Questo stesso fu espressamente dichiarato dalla S. C. del Conc. il dì 20 luglio 1860 (V. *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, p. 37). L'Arcivescovo del Messico chiese alla detta S. C. se lo sposo che rimane nel secolo quando, dopo il matrimonio rato e non consumato, l'altro sia entrato in religione, debba aspettare la professione solenne di quest'ultimo, ovvero basti la professione di voti semplici da premettersi alla solenne, prescritta per un triennio da Pio IX col decreto *Neminem latet* del 19 marzo 1857.—Or ecco la risposta della S.C. confermata dal S. P. Pio IX: « Nonnisi per solemnem votorum professionem matrimonium ratum et non consummatum dissolvi; non vero per professionem votorum simplicium; ideoque in casu quo vir iuxta legem diei 19 martii 1857 per S. Congregationem super statu Regularium latam, vota simplicia emittere debeat ante solemnem professionem, sive ipse, sive eius coniux recurrere poterit ad Apostolicam Sedem pro obtinenda facultate ut statim emitti possit vota solemnia ».

Se poi si parla della facoltà di professare dopo che già fu consumato il matrimonio, sembraci doversi rispondere affermati-

vamente, che, cioè, nei casi in cui si può entrare in Religioni di voti solenni, si possa entrare altresì nelle congregazioni di voti semplici. E per verità qui non si tratta di scioglimento del vincolo maritale, che riman sempre illeso. E neppure si tratta di speciale privilegio del dritto come nel caso precedente. Si tratta solo di separazione perpetua *quoad thorum et habitationem*, il che si permette sì quando vi sia il mutuo consenso, per qualche fine spirituale (V. Ligor. VI, n. 975), e sì quando l'altra parte sia caduta in adulterio *(Matth. 5; c. Gaudemus, c. Ex litteris)*, o in eresia ovvero in apostasia *(c. De illa, de divort.)*. Nei quali casi non si permette alla parte libera di entrare in religione come un privilegio della religione medesima; ma come un diritto ch'ella può esercitare. È chiaro perciò come tal diritto possa valere trattandosi così di religioni di voti solenni, come di congregazioni di voti semplici, o anche senza voti di sorta.

90. In terzo luogo non possono entrare in religione i figli soggetti alla patria potestà, senza il consenso dei genitori. Si noti però che ciò corre pei soli figli impuberi, che non abbiano compiuto il 14° anno; non già per quelli di età maggiore. Ecco come stabilisce il Conc. X di Toledo *c. ult.:* « Parentibus filios religioni tradere, non amplius quam usque ad decimumquartum eorum aetatis annum licentia poterit esse. Postea vero, an cum voluntate parentum, an suae devotionis sit solitarium votum, erit filiis licitum religionis assumere cultum ». E però insegnano i Dottori che il figlio a rigor di dritto non è tenuto a chiedere il permesso dei genitori, nè a consigliarsi coi medesimi, e neanco ad impedire i loro scandali, quando ciò sia di ostacolo al suo ingresso in una religione. « Certum est, insegna S. Alfonso (L. IV, n. 68), quod circa status electionem non tenemur genitoribus parere, ut docet communis sententia DD. cum S. Thoma ».

È chiaro che questo insegnamento corre sì per le religioni di voti solenni, come per qualsivoglia Congregazione di voti semplici o anche senza voti. Imperocchè non trattandosi qui di speciale privilegio degli ordini regolari, ma del dovere di seguire la propria vocazione, questa può essere non solo per un qualche ordine strettamente religioso, ma sì pure per qualche più largo istituto o congregazione.

91. Ma se i genitori versino in grave bisogno o necessità? Può, ciò non ostante, il figlio far passaggio in qualche religioso istituto?—Ecco l'insegnamento dell' Angelico *2. 2., q. 189, a. 6:* « Parentibus in necessitate existentibus, ita quod eis commode aliter subveniri non possit, non licet filiis religionem intrare ».—Affinchè dunque per tal motivo il figlio sia impedito d'entrare in religione, occorre: 1.° che i genitori versino in necessità o estrema, o grave, non bastando la comune — 2.° che il figlio possa efficacemente soccorrere i genitori—3.° che il figlio nel secolo non incontri qualche certo pericolo di commettere grave colpa. Una di queste condizioni che manchi, non v' è più divieto nel figlio di riparare in religione.—È questa la comune sentenza de' Teologi, ai quali aderisce S. Alfonso *l. c. n. 66*.

Ciò che si è detto del figlio in rispetto ai genitori, dicasi pure dei genitori in ordine ai figli, con questo di più che i genitori non possono abbandonare i figli senz'aver provveduto non solo alla loro sostentazione, ma sì pure alla loro educazione morale e religiosa e al loro onesto collocamento.

Per le sorelle poi e pei fratelli che si trovino in necessità, v' ha certamente obbligo di non abbandonarli, quando si tratti di necessità *estrema*. Se poi la necessità è solo grave, fa d'uopo vedere se questi si trovino o pur no sotto la cura di genitori impotenti a sostentarli. Nel primo caso v'è obbligo di rimanersi nel secolo, per riguardo sopratutto dei genitori, come s' è visto innanzi. Nel secondo caso, quando i fratelli e le sorelle stanno soli, i Dottori insegnano comunemente, non esservi obbligo di differire per lungo tempo l'entrata in religione (Cf. Schmalzgrueber *in tit. de Regul., n. 42 et 43)*.

È chiarissimo, per la ragione allegata più sopra, che la esposta dottrina valga per l'ingresso non solo in religioni di voti solenni; ma ancora in congregazioni di voti semplici, e senza voti.

92. Un altro impedimento per l' ammissione agli ordini religiosi è il trovarsi uno con debiti. Sisto V nella Costit. *Cum de omnibus* del 24 novembre 1587 vietò l' ingresso in religione a chiunque fosse gravato *ingenti aere alieno supra vires facultatum suarum*, dichiarando irrita e nulla la sua professione. Clemente VIII nella Costit. *In suprema* del 2 giugno 1602 tolse la nullità, mantenendo però il divieto. Il quale, come appare dalle cit. parole di Sisto V, richiede due condizioni: 1.° che si tratti di somme ingenti, e 2.° che non si abbia modo come toglierli. Quando adunque si tratti di debiti non grossi, ovvero si abbiano i mezzi per soddisfarli, non tiene questa proibizione.

Vale ciò altresì per le congregazioni di voti semplici? Sisto V e Clemente VIII intesero parlare di veri ordini religiosi. Il loro divieto perciò non si estende alle altre congregazioni. V' ha nondimeno per queste il diritto di natura, il quale richiede che per giustizia siano soddisfatti i creditori. È però quante volte l'ingresso in qualsiesi istituto potesse impedire e ritardare notevolmente l'adempimento di quest'obbligo, non vi si potrebbe accedere, o si dovrebbe differire l'ingresso nei medesimi.

93. Simile a questo è l'altro impedimento che ritrovasi in chi, avendo esercitati officii, può essere chiamato a render conto della portata amministrazione. Il timore di litigii e di molestie che potrebbero sorgere per tal motivo, indusse Sisto V nella cit. Costituz. a vietare sotto pena di nullità la professione religiosa di coloro *qui sunt obnoxii reddendæ rationi pro administratione*. Clemente VIII anche qui, nella riferita Costit., tolse la nullità, ma non il divieto. Sicchè oggi pure ha luogo questo divieto, ristretto per altro, giusta il Suarez, *De Relig. tom. 3, l. 5 c. 7, n.* 20, nei soli casi quando abbiano a temersi liti o molestie, per le quali ragioni fu introdotto dai prefati Pontefici.

Anche qui diciamo che il divieto corre pei soli Ordini regolari di voti solenni, salvo, per le congregazioni di voti semplici, il riguardo alla pace e alla tranquillità che potrebbe venire turbata pel pericolo di cui si tratta, e salvo l'impedimento ai sacri ordini che questo pericolo medesimo induce per diritto comune.

94. Sono parimente impediti di entrare in religione coloro che abbiano commesso enormi delitti, come quelli di omicidio, di furto, di latrocinio e simili. Sisto V nella Costit. *Cum de omnibus* pose questo divieto dichiarando irrita la professione fatta contro di esso. Coll'altra posteriore costit. *Ad Romanum*, il medesimo Pontefice restrinse il divieto ai soli casi quando siffatti reati fossero noti per atti pubblici, compiuti presso i tribunali. Clemente VIII finalmente, nella cit. costit. *In suprema*, confermò tal disposto in quanto al divieto, l'abrogò in quanto alla nullità della professione. Oggidì, giusta il Suarez *l. c. n. 19*, possono ammettersi codesti rei 1.° se il loro delitto sia occulto, o non dedotto alla pubblica autorità — 2.° se l' imputato sia stato assolto in giudizio o dichiarato innocente—3.° e anche probabilmente se, condannato, abbia del tutto espiata la pena e soddisfatto alle parti lese.

Tal disposizione, fatta solo per l'ingresso in Religioni di voti solenni, è chiaro che non si estende alle congregazioni di voti semplici, salvo sempre per queste l'impedimento ai sacri ordini per la irregolarità per delitto di dritto comune.

95. Che è da dire finalmente degl'illegittimi? Possono questi oggi essere ammessi in religione? Sisto V nelle due prefate costituzioni gli escluse dal professare. Ma Gregorio XIV nella Costit. *Circumspecta* de' 15 marzo 1590 tolse del tutto questo impedimento. Ecco le sue parole: « Volentes eos qui quovis modo illegitimi procreati fuerint, ad habitum et professionem regularem admitti posse, quemadmodum admitti poterant, si supradictae constitutiones (*Sixti V*) editae non fuissent ».

Ciò che ha luogo per le religioni di voti solenni, ha luogo eziandio per le congregazioni di voti semplici, salvo la irregolarità *ex defectu natalium* che osta alla ricezione degli ordini.

Sono questi gl'impedimenti di dritto comune che vogliono tenersi presenti nello ammettere qualcuno in congregazioni di vo-

ti semplici, dopo i quali è mestieri osservare, come innanzi dicemmo, se le costituzioni proprie di ciascun istituto escludano altre persone dal farvi parte.

—

BIBLIOGRAFIA

—

BARBERA ROSARIO—La Divinità di N. S. Gesù Cristo dimostrata al cospetto di tutti gli eretici, che l'han rinnegata e la rinnegano. Opera polemico-apologetica pel p. Fra Rosario Barbera di S. Margarita Belice M. O. R. — Napoli Tip. editr. degli Accattoncelli 1889 —in 8° di pag. 649.

Non sembri inutile questo nuovo scritto contro l'empio Rènan, dopo tanti e svariatissimi che ne uscirono a luce. Il triste seme gettato da quell'incredulo, se in molti luoghi è stato calcato e distrutto, in altri ha attecchito ed ha germogliate piante dannosissime. Giova perciò tener presenti le inconcusse ragioni che dimostrano questa fondamentale delle verità cristiane, la divinità di N. S. G. C. E ciò tanto più, in quanto che la incredulità moderna spaventosamente allargata, minaccia la estrema rovina del consorzio medesimo degli uomini; onde non v'ha mezzo a ciò più acconcio, che rafforzare le basi della fede, le quali mettono capo nella divinità di G. C.

L'Autore segue esattamente il cammino del critico francese; ne fa vedere le contradizioni, le fallacie, i paradossi madornali, e nel medesimo tempo porge le prove più salde della divina origine del Redentore. Il libro si leggerà con frutto da ogni classe di persone, essendo dettato con stile facile e chiaro. Leggerebbesi anche con maggior piacere, se la lingua fosse riuscita un po' più purgata. Vendesi per L. 5 presso la Tipografia degli Accattoncelli in Napoli, S. Raffaele a Materdei—presso l'Autore a Palermo, Reclusorio alle Croci.

GAY L. CARLO — Della Vita e delle Virtù Cristiane, considerate nello Stato Religioso per Mons. L. Carlo Gay Vescovo di Authèdon, già Ausiliare del Cardinale Pie, Vescovo di Poitiers: Traduzione dal francese, fatta sulla X edizione—S. Pier d'Arena Tip. e Libr. Salesiana—Volumi tre in 8.° di pag. XXX, 428, 422, 424.

La vita cristiana, modellata in Gesù Cristo, è la vera forma della vita umana. Ma questa vita, deve raggiare splendori di quelle virtù, delle quali è venuto a recarci esempli preclarissimi l'Uomo Dio. Studiare questa vita, considerare queste virtù le quali abbellano e arricchiscono l'anima cristiana, è l'oggetto dell'opera che annunziamo, dell'insigne Mons. Gay. Opera classica quant'altra mai, la quale non tratta superficialmente questa interessante materia, ma la svolge da tutti i lati, con tutti i presidii teologici, mostrando la necessità, la bellezza d'ogni virtù e discendendo alle più pratiche e minute applicazioni di esse. Le considera poi nello stato religioso, perchè solo in tale stato, per ordinario, le virtù si esercitano nella loro perfezione. Ciò però non toglie che anche le altre condizioni di persone possano vantaggiarsene, trovandovi tutti quello che può giovare alla propria santificazione. Non è meraviglia perciò che quest'opera ricercatissima abbia avute già in poco tempo molte edizioni in Francia e svariate traduzioni all'estero, e che un onorifico Breve di Pio IX del dì 13 dicembre 1877 la ricolmi di commendazioni e di lodi. Se ne provveggano i direttori di spirito, i sacri oratori, e quanti bramano fare una sostanziosa e proficua lettura—Costa L. 6 presso la prefata Libreria Salesiana di S. Pier d'Arena.

MORGÈRA GIUSEPPE — L'Alba e il Meriggio della Redenzione; ossia i Misteri dell'Immac. Concepimento e dell'Assunzione di Maria Vergine, predicati al popolo in due novene ed in due panegirici dal can. Giuseppe Morgèra parroco di Casamicciola—2.ª Edizione—Napoli, Tip. editr. degli Accattoncelli—in 8.° di pag. 344.

È la seconda volta che viene a luce quest'opera pregevolissima del can. Morgèra, nome assai noto ai nostri associati. Vi si contengono le glorie di Maria SS. nei due titoli più grandiosi di Lei, del suo immacolato concepimento e della sua assunzione al cielo. Scritti con soda dottrina, con ordine inappuntabile, con stile chiaro e corretto, ma colmo di pietà e di unzione, questi sermoni e questi panegirici torneranno utilissimi ad ogni pia persona, ma segnatamente ai banditori della divina parola. Il prezzo n'è discretissimo: sola L. 1.50 presso l'Autore in Casamicciola (Isola d'Ischia).

CRONACA GOVERNATIVA

—

Legge sulla Pubblica Sicurezza

Dal testo della Legge sulla Pubblica Sicurezza del 23 Dicembre 1888 n. 5888, coordinato col Codice Penale (che avrà vigore

dal 1 gennaro 1890) stralciamo i seguenti articoli i quali hanno o possono avere relazione col clero:

Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.—Art. 7. Chi promuove o dirige cerimonie religiose, o altro atto di culto fuori dei luoghi a ciò destinati, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire cento.

Art. 8. L'autorità locale di pubblica sicurezza può vietare, per ragioni d'ordine e di sanità pubblica, le processioni e gli altri atti di cui all'articolo precedente, dandone avviso ai promotori almeno ventiquattr'ore prima.

Alle processioni sono nel resto applicabili le disposizioni del capo precedente.

Il contravventore al divieto è punito a termini del Codice penale.

Art. 9. Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Circa i fuochi artificiali e lo sparo di mortaretti.—Art. 24. Senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza e la osservanza delle prescrizioni a cui verrà vincolata, non possono spararsi armi da fuoco, mortaretti, nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi areostati con fiamme, o in generale farsi esplosioni o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze, nè contro o lungo le vie pubbliche.

Il contravventore è punito a termine del Codice penale. (1)

(1) Una circolare del Ministro dell'Interno determina così le condizioni di questa licenza:

1. Il permesso per lo sparo dei mortaretti di cui all'articolo 90 della legge di P. S., deve essere dato per iscritto e contenere la indicazione della località nella quale si fa lo sparo e che deve essere riposta ed isolata o tale da permettere che si possano facilmente tenerne a sufficiente distanza gli spettatori.

2. Il permesso non può essere accordato a persona che per età, indole od altre ragioni non presenti sufficienti garanzie di prudenza e di serietà.

3. Prima di accordare il permesso l'autorità locale di P. S. verificherà o farà verificare il buono stato dei mortai, negandolo recisamente per l'uso di strumenti in cattive condizioni e non sicuri.

4. L'autorità locale di P. S. deve curare sotto la propria responsabilità che allo sparo assistano almeno due agenti della forza pubblica, per tenere gli spettatori ad una distanza sufficiente a togliere ogni pericolo di disgrazia, e, non riuscendovi, per far sospendere senz'altro lo sparo.

Circa le figure oscene e le affissioni di pubblici manifesti.—Art. 64. Oltre a quanto è disposto dal Codice penale, non possono esporsi alla pubblica vista figure o disegni offensivi della morale, del buon costume, della pubblica decenza e dei privati cittadini.

Se chi li ha esposti rifiuta di toglierli, saranno levati dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e trasmessi all'autorità giudiziaria per il procedimento.

Il contravventore è punito coll'ammenda sino a lire 50.

Art. 65. Salvo quanto dispone la legge sulla stampa pei giornali periodici, nessuno stampato o manoscritto può essere affisso o distribuito in luogo pubblico od aperto al pubblico, senza la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni e quelli relativi a materie elettorali, ad affari commerciali ed a vendite o locazioni.

Le affissioni devono farsi nei luoghi designati dall'autorità competente.

Art. 66. Il contravventore alle disposizioni degli art. 63 e 65 è punito a termini del Codice penale.

Circa i mendicanti e il modo di mantenerli.—Art. 80. Nei comuni ove esiste un ricovero di mendicità, è proibito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico.

La contravvenzione è punita a termini del Codice penale.

Art. 81. Qualora non esista nel comune un ricovero di mendicità, ovvero quello esistente sia insufficiente, si applicheranno le pene stabilite dal Codice penale a chiunque, non avendo fatto constatare dall'autorità di sicurezza pubblica locale di essere inabile a qualsiasi lavoro, è colto a mendicare nei luoghi indicati nel precedente articolo.

Gli individui riconosciuti dall'autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti, sono, quando non vi si provveda altrimenti, a cura dell'autorità medesima inviati in un ricovero di mendicità od in altro istituto equivalente di altro comune.

Al mantenimento degli individui inabili al lavoro concorreranno, in proporzione dei loro averi, la congregazione di carità del rispettivo comune di origine, le Opere pie elemosiniere ivi esistenti e le altre Opere

pie e le confraternite, per quanto le rendite degli enti medesimi non sieno destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio.

Mancando o essendo insufficiente il concorso degli enti sopraindicati, la spesa totale o parziale sarà a carico del comune di origine; e ove il medesimo non possa provvedervi, senza imporre nuovi o maggiori tributi, sarà a carico dello Stato.

L'ente obbligato alla spesa avrà diritto di far constatare nuovamente se l'individuo che deve essere mantenuto sia nelle condizioni sopra stabilite.

Art. 82. Con decreto reale saranno stabiliti le norme e i casi, secondo i quali gli enti suddetti dovranno concorrere e rispettivamente sostituirsi nell'obbligo summenzionato, il modo per accertare che l'individuo da mantenersi sia nelle condizioni contemplate nel precedente articolo e tutte le altre disposizioni all'uopo occorrenti.

Il suddetto decreto reale sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Art. 83. I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, che risultano provveduti di mezzi o legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, saranno denunziati al Procuratore del Re, affinchè sia proceduto a termini del Codice civile onde vengano obbligati a provvederlo degli alimenti stessi.

Art. 84. L'autorità di pubblica sicurezza del circondario potrà permettere, nel territorio di sua giurisdizione, questue o collette per iscopo filantropico, scientifico o di beneficenza, o per sollievo di pubblici infortuni, fissandone le norme e la durata.

Ogni altra questua o colletta, comprese le questue religiose fuori dei luoghi destinati al culto, è punita coll'arresto fino ad un mese.

Corte di Cassazione di Róma.

Cura abituale e vicaria parrocchiale — Per i principii del gius canonico è indubitato che la cura delle anime *habitualis tantum* non attribuisce al beneficiato il carattere di parroco, nè al beneficio quello di parrocchia o beneficio parrocchiale.

Le leggi eversive esimono dalla sopressione quegli enti ecclesiastici che effettivamente esercitano la cura delle anime, qualunque sia la loro denominazione, e non già quelli la cui parrocchialità è meramente *in habitu*, non in *actu*.

Quando la vicaria parrocchiale non è removibile *ad nutum*, ma perpetua, si deve conferire previo concorso; e se di più esercita per diritto proprio la cura effettiva delle anime, dev' essere considerata come vero beneficio parrocchiale per se stante (Sez civ. 3 dic. 1888 — Cipollari e Fondo pel Culto—La Corte Supr.di Roma, Anno XIII pag. 643).

Come le chiese si dimostrino parrocchie filiali—Per essere ammessa la parrocchialità di una Chiesa in quanto sia filiale della parrocchia madre, occorre sia dimostrato che la chiesa abbia veramente la detta destinazione per la celebrazione che in essa si faccia delle funzioni parrocchiali e della cura delle anime che vi si esercita, non bastando che l'arciprete della matrice ne abbia la sola amministrazione. (Sez. civ. dic. 3 1888—Gullotti e Finanze. La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 644).

Diritti condizionati. Accettazione per un pio legato— Chi ha un diritto eventuale o condizionale può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti, perchè quando *dies venit et cedit* possa conseguirli invulnerati, ma non può essergli dato per ciò stesso di proporre azioni e spiegare difese che suppongano come già conseguiti i diritti medesimi.

Vigente il diritto romano, l'accettazione non era richiesta *ad substantiam* per la validità della donazione, e tanto più quando la donazione era a favore della Chiesa.

Data un' opera pia per oggetto di culto, vi ha un ente morale, cioè una personalità, la quale, appunto perchè esistente per se medesima, non aspetta l'accettazione di alcuno per sussistere.

L'assenso regio non fu mai richiesto in Sicilia per la fondazione degli enti ecclesiastici in senso lato degli enti innominati a scopo di culto. (Sez. civ. 20 Mar. 1888 — Cannata e Finanze—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 689).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1889)

Cause di beatificazioni—Il S. Padre ha ordinato che s'introduca la causa di beatificazione della Ven. Serva di Dio Maria Rosa Billiart, fondatrice delle Suore di N. S. a Namur. Era una povera contadina di Picardia, morta l'8 Aprile 1816 a Namur, Casa madre della Congregazione, che ora conta 103 case nell' antico e nel nuovo mondo.

Con decreto della S. C. dei Riti del 6 Aprile, approvato il 9 Maggio, la S. S. ha confermato il culto *ab immemorabili*, reso nella Diocesi di Annecy a S. Germano Abate dell'Ordine di S. Benedetto.

Con altro decreto della stessa S. C. del

5 Maggio, approvato il 6 Giugno, ha pure confermato il culto *ab immemorabili* prestato al B. Grazio da Cattaro, laico professo dell'Ordine Eremitano di S. Agostino, il cui corpo si venera nella Chiesa di Mulla alle Bocche di Cattaro.

Cardinale defunto—Il 6 sp. a S. Giorgio a Cremano, per subitaneo malore, è morto il grande Apostolo dell'Africa l'Emo Guglielmo Massaia. Era nato nella Diocesi di Asti l'8 Giugno 1809. Prese l'abito di cappuccino da giovinetto, ed insegnava teologia e filosofia, quando dal Papa Gregorio XVI fu mandato Vescovo e Vicario Apostolico nella Missione dei Galla. Quanto ivi in 35 anni avesse operato, quanto avesse sofferto per la dilatazione della fede cattolica, e per la civilizzazione di quei popoli selvaggi, lo attestano gli stupendi suoi volumi, che non ostante la sua morte, pur continueranno a pubblicarsi fino al termine, possedendosi già il prezioso manoscritto.—La sua salma benedetta dall'Emo Card. Sanfelice (recatosi a bella posta in S. Giorgio a Cremano) con associamento di numeroso clero, fu trasportata in ferrovia, e quindi a Roma al Campo Verano. Nella Chiesa di S. Andrea delle Fratte furono celebrati funerali solenni con intervento di molti Emi Cardinali, d'illustri Prelati, di molti religiosi e di altri cospicui personaggi. L'Emo La Valletta diè l'assoluzione al tumolo.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—Il S. Padre ha assegnato Lire cinquemila a fine di restaurare il monumento sepolcrale di Papa Alessandro V a Bologna.

—Tutto l'Episcopato Napoletano ha indirizzata al Papa una energica protesta contro il monumento all' apostata Bruno. Lo stesso ha fatto l'Episcopato Siculo, e quello di altre provincie italiane e dell'estero.

—Le negoziazioni tra la Russia e la S. Sede sono riuscite, e tra non molto il Sommo Pontefice preconizzerà per Brevi sette Vescovi russi.

—La S. Sede, dopo maturo esame, ha approvato gli atti del Concilio provinciale di Quebec.

—Il dotto gesuita P. Cesare Decara è stato nominato rappresentante la Sacra Congregazione di Propaganda al Congresso Orientalista a Stoccolma.

—I Commendatori Venturoli e Paganuzzi si sono dimessi dagli Ufficii di Presid. e Vice-presidente del Comitato permanente per l'Opera dei Congressi e dei Comitati Cattolici in Italia.

—Il Presidente della Società della Gioventù Cattolica italiana ha notificato ai Presidenti dei Circoli che nel 6 Gennaio p. v. si farà un generale pellegrinaggio a Roma.

—Il 24 u. s. è stata benedetta la nuova Chiesa del Collegio Germanico Ungarico. Il giorno seguente dal Card. Parocchi con altri Vescovi furono ivi consecrati sei altari.

—È stato solennemente consacrato con gran festa e concorso di popolo il Duomo di Avellino, rifatto ed abbellito splendidamente per opera e con grandissimi sacrifizii di quel zelante Vescovo Mons. Gallo.

—Si è convertito al Cattolicismo l'ebreo Simone Basevi, negoziante nella Parrocchia di Rino di Sonico.

—Nella Cappella delle Dame del Cenacolo in Milano una protestante tedesca ed una ebrea italiana sono entrate in grembo alla Chiesa Cattolica.

—È morto Mons. Giuseppe M.ª Cotellessa, Vesc. di Lucera.

—

—Il 7 u. s. fu celebrata a Wurzburgo una festa per ricordare la conversione al cristianesimo dei franchi. Vi fu una imponentissima processione con intervento del Vescovo di Magonza, di parecchi altri Prelati, del Capitolo, del Clero, del seminario, e di numerose associazioni cattoliche.

—I Cattolici tedeschi di giorno in giorno diventano malcontenti, perchè il Kulturkampf non mai cessato del tutto, riprende il suo vigore: negl'impieghi e nelle scuole son preferiti i protestanti, ed i milioni sequestrati al clero non si rendono!

—Il Card. Manning presedè ad una riunione d'operai delle strade ferrate, che ha fondato una cassa di risparmio, che ora oltrepassa i sei milioni, amministrati dall'eminente Porporato, il quale con tutto il clero inglese ha fatto ogni sforzo per migliorare la condizione delle classi operaie.

—La grande Assemblea dei cattolici del Palatinato a Monaco riuscì interessantissima. Erano più di cinquemila persone, le quali acclamarono la indipendenza del Papa e protestarono contro il monumento a Bruno.

—Il Capitolo generale dell'Istituto dei fratelli delle scuole cristiane, sotto la presidenza del Vesc. di Vannes, in Francia, ha eletto Superiore generale l'onorandissimo fratello Cipriano.

—La Sig.ª Kale Dexter di Baltimora, alla quale lasciò il padre per sua quota ereditaria 30 milioni, trovasi in un monastero a Pitsburg, e pensa applicare la sua fortuna a pro' dei negri. Istituirà una Congregazione di Suore per la educazione dell'infanzia e delle donne negre.

—Nella Birmania si segnala un gran movimento delle popolazioni verso il cattolicismo: in un distretto tutti gli abitanti di un villaggio riceverono il battesimo.

—Anche nel Tonkino progredisce il cattolicismo. Nei dintorni di Hanoi mille neofiti han ricevuto il battesimo: e quattrocento catecumeni studiano la dottrina cristiana; il numero dei cristiani è di 1800.

—La notizia data nel precedente fascicolo, e ricevuta da quasi tutt'i giornali, sulla morte del fondatore delle piccole suore dei poveri non è esatta: il defunto invece è un insigne personaggio, che può considerarsi come fondatore: il vero fondatore è tuttavia vivente.

—Sono morti: negli Stati Uniti il P. Giacomo Curley, stato maestro del celebre P. Secchi; nel Semin. di S. Carlo presso Filadelfia Mons. Corcoran, versatissimo nella lingua ebraica siriaca e francese, il quale prese parte al Concilio Vaticano come Teologo dell'Episcopato Americano.

—È morto Mons. Giuseppe Macheboeuf, Vesc. di Denven negli Stati Uniti, Nuovo Messico.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa le prove della non consumazione del matrimonio, e le cause per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

Parisien. Matrimonii—3 Agosto 1889 —Il dì 20 agosto 1888 Luigi G. ed Antonietta O., nobili e ricchi signori, si unirono in matrimonio cristiano nella parrocchia del luogo detto Sévres presso Parigi, dopo una sola pubblicazione, con dispensa dalle altre.

Gli atti matrimoniali furono affrettati, secondo alcuni, dal perchè i parenti dello sposo bramavano che questi avesse rotto così un turpe vincolo che lo legava ad una baldracca, di nome Giovanna, il quale fu tenuto nascosto del tutto sì alla sposa come ai parenti di lei.

Il matrimonio riuscì, sopra ogni dire, infausto. Luigi non solo non si disunì da quella infame donna, ma nel viaggio di nozze si fece seguire da essa, colla quale, non curando la moglie, ebbe continue tresche. Ritornato a Parigi, viepeggio imperversò. I suoi congiunti fecero gli estremi sforzi affine di richiamarlo a miglior senno; ma senza pro. Offersero somme vistose a quella donna perchè si allontanasse da lui; ma inutilmente. Antonietta perciò, non potendone più, abbandonò il marito e fe' ritorno alla casa paterna.—Il dì 1.° di ottobre poi, quaranta giorni dopo celebrato il matrimonio, fece istanze al S. Padre per ottenerne la dispensa, assicurando, il matrimonio non essere stato per nulla consumato.

La istruzione del processo fu delegata all'Arcivescovo di Parigi. Fu ascoltata l'attrice ed il costei marito, e inoltre quattro testimoni dalla parte del marito e sette da quella della moglie. Fu fatta la *corporalis inspectio* da due medici in una casa religiosa di salute, alla presenza di una suora.

Mandato il processo alla S. C., questa lo esaminò accuratamente, e dopo matura discussione, al solito dubbio:

An sit consulendum SS.mo super dispensatione a matrimonio rato et non consummato,

Il dì 3 agosto 1889 rispose: *Affirmative.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Per la prova della non consumazione, in forza del *cap. Laudabilem de frig. et malef.*, dee tenersi in gran conto la deposizione giurata de' coniugi.

b) Talvolta può concedersi la dispensa dal matrimonio rato dietro la sola confessione de' coniugi (S. C. C. *in Januen. Dispensationis* 20 mai. 1719 Conrad. *Prax. Dispens. lib. 6, c. 7, n. 36 seq.*). Tanto più se chi giura è di provata coscienza (Gloss. *in Cap. Mulier. de iure iurand.*). Sopratutto poi quando tal confessione vien corroborata dalla testimonianza della settima mano (Cosci *De separ. thori lib. 1, c. 16, n. 13*); benchè questa venga data da parenti ovvero da servi (Rota *in recent. decis. 115, n. 7, par. 18; in Romana Separ. thor. 9 mar. 1760* § *7 cor. Camillac;* Card. de Luca *De matrim. Disc. 2, n. 11*).

c) La ispezione fisica è anche argomento valevolissimo a mostrare la non consumazione, quando cioè *doctores hymenem perfecte integrum, atque nihil laceratum, vel caruncularum myrtiformium in mulieribus invenerint* (Cf. Zacchia, Rudel, Barzellotti, Bucquoy etc.)—I periti poi sono chiamati non solo a testificare, ma sì pure a giudicare della verginità di una giovane (De Luca *De iudiciis dic. 33 n. 20;* Abbas *in cap. Proposuisti 4 de prob.*).

d) Circa le cause poi per la dispensa dal matrimonio rato e con consumato, è causa legittima l'ignorare della sposa i turpi vizii dello sposo, per forma che se quella avesse in tempo conosciuti questi vizii, non avrebbe consentito al matrimonio (Lancellotus, Sanchez, De Luca, Prus Corrad., Ursaya etc.). Per tal causa il Rom. Pontef. ha più volte dispensato,

e ne recano gli esempii il Burganzio *De irreg. par.6, n.1, de spons. n.17;* il Corrado *Prax. Dispens. lib. 8, cap.7 n. 35,* ed altri. E la S. C. del Concilio ha molto valutato il peso di questa causa, come *in Nicien. seu Curritana Disp.* 12 mar. 1786 ; *in Albiganen. Matrim.* 12 sept. 1807 etc.

e) Un'altra valida causa per tal dispensa può essere l'adulterio del coniuge, e anzi basta il solo sospetto di tal reato. (Cosci De separat. thori lib. 1, c. 16, n. 269).

f) Una terza causa, per tale effetto, è la gravissima e insuperabile avversione dei coniugi, secondo l'Ursaya *Discept. 21, n. 60 et seq. tom. 3, par. 2;* dalla quale avversione possono derivare gravi scandali ed anche enormi delitti, giusta l'insegnamento de' Dottori (Corrad. Prax. Disp. lib. 8, cap. 7, n. 36; S. C. C. *in Neapolitana Nullitatis, seu Disp. Matrim.* 29 nov. 1862).

g) Nel caso, alla confessione dei coniugi si aggiunse l'attestato della settima mano, il quale se fu incompleto per parte dell'uomo, avvenne perchè non si ebbero altri testi da presentare. Si aggiunse pure il resoconto dei periti che, dietro la fisica ispezione, giudicarono e dimostrarono la donna pienamente incorrotta.

II.

Se pei concorsi ai beneficii ecclesiastici, tutto ciò che è stato stabilito nella Costit. CUM ILLUD *di Benedetto XIV debba considerarsi come forma sostanziale, cosicchè qualunque parte se ne trasgredisca renda nullo il concorso. E se almeno sieno formalità sostanziali violate il sottoscriversi al concorso e il presentare documenti dopo decorsi i fatali, quando il concorso non siasi ancora tenuto.*

S. Pauli in Brasilia, Dubium quoad formam concursus—3 Agosto 1889 — Il Vescovo di S. Paolo nel Brasile espose alla Santa Sede che in un concorso indetto per la provvista di una dignità di quel Capitolo Cattedrale, uno solo si presentò a tempo utile recando seco alcuni documenti; ma scrisse il suo nome nell'elenco dei concorrenti e portò altri titoli d'idoneità solo dopo essere corsi i fatali. Si rivolse intanto all'E.mo Segretario di Stato, per ottenerne una sanatoria da Sua Santità e n'ebbe il rescritto: « Sanctissimus Pater benigne concessit sanationem super irregularitate incursa in concursu ad dignitatem capituli ». Pur di ciò non fu pago, avendo il Vicario Generale sentenziato che quei difetti non toccavano la forma sostanziale del concorso, un professore del proprio Seminario vi si oppose, con dimostrare (in un'appendice ad un'opera canonica da lui pubblicata) che tutte le prescrizioni della Costit. *Cum illud* di Benedetto XIV intorno al concorso, debbano osservarsi sotto pena di nullità, appartenendo tutto alla forma sostanziale del medesimo. Dimostrava ciò da talune risoluzioni della S. C. del Concilio e dalla dottrina del Reclusio, che giudicava come pronunziati della medesima S. C.—Chiedeva perciò il prefato Vescovo la soluzione di alcuni dubbii, che vennero così formolati:

I. An pro forma substantiali absolute habenda sint omnia ea quae in Benedictina Constitutione CUM ILLUD *praescripta sunt quoad concursus ad beneficia ecclesiastica, ita ut nullum reddant concursum in quo non serventur.*

II. An duae illae formalitates, de quibus sententiam iudicialem protulit Vicarius Generalis, ita sint substantiales, ut, vel una ex illis non servata, ipso iure nullus et irritus sit concursus si ex iure communi vel ex speciali in aliqua provisione beneficii Benedictina Constitutio CUM ILLUD *sit servanda in casu.*

La S. C. commise al consultore R. P. Francesco Sav. Wernz d. C. d. G. di esaminare i dubii e riferire. Il dì poi 3 agosto 1889 pronunziò: *Ad I. et II. Non esse interloquendum.*

Ricaviamo dalla dotta dissertazione del prefato consultore le ragioni precipue di tal pronunziato, e gl'interessanti corollarii che fanno all'uopo:

a) Non era necessaria una diretta soluzione del 2.° dubbio, riguardante il caso occorso al Vescovo di S. Paolo; giacchè qualunque siano stati i difetti di quel concorso, furono sanati dal rescritto dell'E.mo Segretario di Stato.

b) Il primo dubbio poi, del tutto teoretico, riguarda un campo assai vasto, su cui molto si è disputato dai dottori,

la interpretazione, cioè, della intera Costituz. *Cum illud* di Bened. XIV. Non era il caso di una suprema definizione della S. Sede, intorno ad essa. Una quistione surta fra un professore del Seminario e il Vicario generale della Diocesi, in materia già sanata dal Sommo Pontefice, non era tale da indurre la S. C. a pronunziar quel giudizio dottrinale e teoretico (1).

c) Che intanto il detto professore abbia malamente ragionato, riputando formalità sostanziali tutte e singole le disposizioni contenute nella Costit. *Cum illud*, si mostra dalle seguenti considerazioni:

1° Non basta lo asserire la nullità dell'atto: fa d'uopo provarla con validi argomenti; e però, posto l'atto, dee questo considerarsi valido, finchè non se ne dimostri la nullità. Così la S. C. del Conc. non raramente suol rispondere: « Non constare de nullitate actus ».

2° Ciò che si è detto dei casi particolari, dicasi pure di una legge generale, e in ispecie della interessante e complessa Costit. *Cum illud*. Non tutto ciò che vi si contiene, ha natura di legge irritante: questa è odiosa e richiede stretta interpretazione (Suarez *de Leg. l. 5, c. 19*). Solo quando sia chiarissima la qualità irritante, la si deve ammettere; giacchè, come insegna Innocenzo III *in cap. 6, IO, de Regul.*, « multa fieri prohibentur, quae si facta fuerint obtinent roboris firmitatem » (Suar. *l. c. cap. 29*).

3° Tal qualità irritante nella Costit. *Cum illud* dovrebbe desumersi o dalla natura della cosa; o dalla relazione di questa Costituzione col Tridentino *Sess. 24 Cap. 18 de ref.*, e colla Costit. *In conferendis* di Pio V; ovvero dal tenore stesso della Costit. *Cum illud;* oppure da qualche posteriore dichiarazione della S. Sede; o in fine dallo insegnamento certo e comune dei Dottori. Da nessuno di questi capi può ricavarsi.

4° Non dalla natura della cosa. Imperocchè l'omissione di qualche formalità secondaria non inferma la sostanza del concorso, nè contiene malizia intrinseca e perpetua, come insegna lo Schmalzgrueber in *Dissert. proœmial. n. 70 et 71*, col Suarez e col Wiestner. Lo stesso Benedetto XIV confessa che il concorso starebbe anche senza taluni di quelle formalità, consigliate da Clemente XI, e da lui prescritte.

5° Non dalla relazione col Tridentino e colla Costit. *In conferendis* di Pio V. Quantunque in siffatti luoghi si trovi apposta la clausola irritante, pur questa riguarda la sostanza del concorso, non già i varii modi con cui lo si può celebrare. Lo stesso Tridentino *l. c.* stabilì: « Licebit etiam synodo provinciali, si qua in supradictis circa examinationis *formam* addenda remittendave esse censuerit, providere ».—E non ostante la clausola irritante del medesimo Tridentino, pur vi ha in quella stessa legge qualche modalità secondaria che non cade sotto quella clausola, come p. e. la prescrizione del giuramento « ad sancta Dei Evangelia », il quale può prestarsi anche in altra forma, secondo taluni Dottori (Cf. Leurenius *p. 1, q. 189;* Benedictus XIV, *De Syn. diœc. l. 4, cap. 7, n. 6*).

6° Non dal tenore della Cost. *Cum illud*, la quale non ha clausola alcuna irritante, ma conferma le prescrizioni del Tridentino e di Pio V, e rende precettive le formalità, solo raccomandate da Clemente XI. Or altro è rendere precettive alcune formalità, altro elevarle a forma sostanziale: la omissione delle prime rende l'atto irritabile; la omissione delle seconde lo rende irrito e nullo *ipso facto*. Lo scopo di Bened. XIV nell'emanare quella Costit. era di rendere più difficili gli appelli contro i concorsi; e però, ad allontanare le frodi, prescrisse quelle modalità. Se in queste avesse costituita la forma sostanziale, talchè la omissione di ogni minuzia potesse render nullo il concorso, non avrebbe conseguito quello scopo.

7° Non da posteriori dichiarazioni della S. Sede, che non esistono. Anzi la S. C. del Conc., relativamente al tempo da concedersi egualmente a tutti i concorrenti, sembra che abbia adottato massime più miti, come può ricavarsi dalla causa *Verulana* 20 ian. 1770, dove,

(1) Il Santi insegna (*Praelect. Iur. Can. l. I, t. 31, n. 49*): « Animadvertimus autem frequentes non esse resolutiones S. Congr. Concilii in forma generica et abstracta, imo hodie ordinariam praxim eiusdem esse, ut quæstiones peculiares resolvat et particularibus casibus ius constitutum applicet. Formula enim solita est: An constet de valore matrimonii *in casu....* ».

al § *Inquirendum*, si legge: « *In Militen. Concursus* diei 21 iulii 1753 nonnulli concurrentes conquesti fuerant quod longius temporis spatium aliis concessum fuerit ad sua munera explenda, sed nihilominus proposito dubio : An constet de nullitate concursus, responsum fuit: Negative. Qua quidem resolutione Sac. Congregatio declaravit, nequaquam pertinere ad substantiam concursus, ut idem temporis spatium omnibus constituatur » (Cf. *Acta S. Sedis Vol. VII p. 348*).

8° Non dalla comune sentenza de' Dottori. Solo infatti il Reclusio e qualche altro sostengono che tutte le prescrizioni della Cost. *Cum illud* appartengono alla forma sostanziale del concorso. Or la costoro sentenza non può dirsi comune. Il Reclusio falsamente crede che, riferendosi la Costit. benedettina ed il Decreto di Clem. XI al Conc. di Trento, ed alla Costit. di Pio V., assumano in tutte le loro parti il valore di questi documenti, nei quali v'ha la clausola irritante. Ma gli scrittori degli *Acta S. Sedis* accortamente osservano che la Costit. di Bened. XIV come si riferisce al Tridentino ed alla Costit. di Pio V, così pure si riferisce al Decreto di Clem. XI. Ma questo decreto dà le norme più minute pel concorso, non mai come forma sostanziale ma solo come una esortazione ai Vescovi: « Statuit, dice, omnes et singulos Episcopos... *hortari* ut examen eiusmodi instituere non graventur etc. »—Dovrebbesi dunque dire, argomentando *ad hominem*, che non potendosi interpretare diversamente *referens a relato*, la Costit. *Cum illud* non contenga in queste norme minute che solo esortazioni. Il vero si è che Benedetto XIV ha comandato sotto precetto ciò che Clem. XI avea suggerito come consiglio, ma s'è astenuto dal communirlo di clausole irritanti: onde le sole prescrizioni del Tridentino e di Pio V, conservano la natura di forma sostanziale del concorso.

9.° Si può conchiudere dunque cogli scrittori degli *Acta S. Sedis, Vol. VII, p. 350:* « IV. Eiusmodi regulas non ea intentione fuisse praescriptas (a Benedicto XIV), ut constituerent substantialem formam, ex cuius neglectu ipso iure concursus seu examen esset irritum et nullum.—V. Idque constare tum ex tenore praescriptionis regularum, tum ex eo quod clausulam irritantem, si secus factum fuerit, eiusmodi praescriptiones non secum ferant.—VI. Quare ut concursus declaretur irritus et nullus, necesse esse ostendere v. g. aut ex dolo et fraude dictas regulas non esse servatas, cum dolus et fraus nemini debeat patrocinari, aut adeo regulas fuisse neglectas, ut eo ipso neglecta fuerit forma Tridentina ».

d) Considerando ora i due casi particolari occorsi al Vescovo di S. Paolò, diciamo che si può ammettere uno al concorso e si possono ricevere documenti oltre i fatali, purchè 1° *res adhuc sit integra*, quando, cioè, il concorso ancora non siasi tenuto—e 2° vi sia stato un giusto impedimento. Infatti:

1° La scrittura non si richiede in un atto legittimo sotto pena di nullità, che solo quando il dritto la prescrive: si suol richiedere solo per maggior sicurezza (*Cf. Leuren. For. benef. p. 11, q. 186*). Or nel caso da nessun testo del diritto può ricavarsi la necessità di scrivere i nomi pel concorso come forma sostanziale.

2° La S. C. del Conc. nel 1600 al dubbio: « An occurrente beneficii vacatione in concursu providendi, ad quod intra terminum in edicto praefixum plures sunt oppositi, si dicto termino elapso alter superveniat re integra, debeat admitti »—rispose: « Re integra esse utique admittendum ».—La sopravvenuta Costit. *Cum illud* di Bened. XIV non abrogò tal regola antica. La quale fu seguita dalla S. C. anche posteriormente alla Costit. cit., come può raccogliersi dalla causa *Lancianen.* del 19 sett. 1761, in cui fu dichiarato nullo il concorso perchè fu rigettato uno che si presentò dopo i fatali, *re adhuc integra*.

3° I Dottori insegnano che quando il concorso non s'è ancor tenuto, non può escludersi, dopo trascorsi i fatali, un novello concorrente che provi essere stato legittimamente impedito di presentarsi più prima. Così il Garcia *De benef. eccles. p. 9, cap. 2. n. 205;* Ferraris *v. Concursus art. 5, n. 17;* Scavini *Theol. Mor. Lib. III, n. 695*. Anzi talvolta negli editti episcopali suole apporsi questa clausola: « Praefixo termino elapso, nisi de legitimo doceatur impedimento, nemo praeter iam adscrip-

tos admittetur » (Cf. *Acta S. Sedis Vol. XVII, p. 591 segg.*).

4° Lo stesso deve dirsi del presentare altri documenti dopo corsi i fatali. Quando *res est integra*, si *possono* ricevere i detti documenti, non contenendo su di ciò particola irritante la Costit. *Cum illud*. E crediamo che si *debbano* ricevere quando, in tal caso, si dimostri l'impedimento di presentarli più prima.

e) Nel caso, il professore avea malamente interpretato alcuni decreti della S. C. del Conc. ed avea spacciato come risoluzioni di questa S.C. la dottrina del Reclusio più sopra combattuta (V. Mon. Eccl. *Della Collaz. delle Chiese parr. e specialm. del Concorso* Vol. III, Par. I, p. 85).

III.

Se le confraternite, per mezzo del loro Rettore, possano far funzioni così semplici come solenni, sì di vivi e sì di defunti, nella propria chiesa, senza la venia del parroco; e se possano far processioni fuori l'ambito della chiesa, col solo permesso del Vescovo.

S. Agathae Gothorum, Confraternitatis—3 Agosto 1889—Nella terra di Airola in Dioc. di S. Agata de' Goti, fra i confini di due parrocchie, una detta di S. Lorenzo al Borgo, e l'altra di S. Michele Arcangelo, ossia di S. Angelo a Porta nova, trovasi un' antica chiesa, ceduta, nel 1744, da' PP. Domenicani, cui si apparteneva, ad alquante pie persone, le quali vollero erigervi un sodalizio sotto l'invocazione della SS. Vergine Immacolata.

Molte furono le controversie giurisdizionali che si suscitarono in progresso di tempo fra i due parroci di S. Lorenzo e di S. Angelo e il rettore di questa confraternita. Ricordiamo solo che una sentenza in possessorio della Curia Metropolitana di Benevento, del dì 28 giugno 1825, passata in cosa giudicata, attribuiva ai due parroci le principali funzioni in quella Confraternita, negando quasi ogni diritto al proprio cappellano. Ecco le parole di questa sentenza: « Judex Metropolitanus.... dixit et decrevit praefatos Dominos Laudanna (parochum S. Laurentii) et Malfi (parochum S. Angeli) manutenendos fore et esse, prout manuteneri mandavit in ea possessione, in qua respective reperiebatur ante motam litem, quousque aliter non fuerit iudicatum in plenario iudicio petitorio experituro coram iudice competente, audita tamen sodalitate praedicta, cuius iura præservata remaneant, nullumque illis intelligatur præiudicium illatum ».

Non ostante tale sentenza, la Curia di S. Agata con decreto del dì 16 ott. 1872, aggiudicò al Rettore della Confraternita tutte le funzioni che non sono di stretto diritto parrocchiale. Il nuovo Vescovo però, dal perchè non cessavano i litigii, con decreto del 13 settembre 1888, richiamò in vigore sotto gravi pene la prefata sentenza del Metropolitano, dal perchè non credevasi autorizzato a rivocarla.

Il Sodalizio, sentendosi di ciò gravato, avvanzò subito ricorso alla S. Sede, con chiedere che i suoi diritti, in ordine alle funzioni da compiersi dal proprio rettore, gli fossero riconosciuti.

La causa fu trattata in pieni comizii il dì 3 agosto 1889, coi dubbii:

I. An sodalitas per suum rectorem sacras functiones, sive simplices, sive solemnes, tam pro vivis, quam pro defunctis, in sua ecclesia independenter a duobus parochis peragere valeat in casu.

II. An sacras supplicationes extra suae ecclesiae ambitum, de licentia Episcopi, ducere valeat in casu.

E fu risposto: *Ad I. Affirmative, ad formam decreti Urbis et Orbis anni 1703.—Ad II. Affirmative.*

Si raccolga:

a) La S. C. de' Riti *in Bisinianen.* 6 oct. 1640 (Gardellini, n. 2593) sancì che le funzioni solenni in qualsivoglia chiesa semplice, posta nei confini di qualche parrocchia, spetta al rettore della chiesa.

b) È poi risaputissimo il decreto *Urbis et Orbis* della medesima S. C. del 1703 (Vedi *Mon. Eccl. Vol. I, p.* 460) il quale, sopratutto a'dubbii 3° e 4°, conferma il diritto alle Confraternite di compiere qualsivoglia funzione per mezzo del proprio rettore, purchè non sieno di stretto diritto parrocchiale.

c) Tal decreto segna la pratica costante della S. C. del Conc. in pieno vigore anche oggidì. Così *in Hortana Iurium paroch.* 5 iul. 1738; *in Bassanen. Iur. par.* 11 iul. 1767; *in Isclana, Iur. et privil.* 5 dec. 1863 et 25 iun. 1864

ad dub. 5 ;—S. C. EE. et RR. *In una iur. paroch.* 2 sept. 1870 ; 5 sept. 1879.

d) Notevole in ciò è il decr. della S. C. de' Riti del 30 mar. 1878, in cui, sorta quistione fra il parroco della Chiesa Cattedrale e il Sodalizio della Misericordia, fu disposto : « Standum est decreto generali diei 10 dec. 1703; propterea sodalitas præfata missas tam pro vivis, quam pro defunctis per proprium cappellanum canere licite potest, cæterasque functiones peragere quae in memorato decreto definiuntur, nulla praemissa licentia parochi cathedralis ».

e) Segnatamente le Confraternite, senz'alcuna dipendenza dal parroco, possono compiere funzioni solenni coll'assistenza del diacono e del suddiacono. Così la S. C. del Conc. *in Hortana ad 1 :* « An in ecclesiis confraternitatum laicalium terrae Suriani expleri possint functiones non parochiales, et signanter celebrationis missarum, cum assistentia diaconi et subdiaconi independenter a parochis in solemnioribus earumdem ecclesiarum festivitatibus—Resp. *Affirmative* ». Così pure *in Reatina, SS. funct.* 13 ian. 1884 ; *Marsorum SS. func.* 26 iun. 1858 ; *Balneoregien. Orator.* 28 maii 1864 etc.

f) Anche le funzioni *pro defunctis* con croce elevata possono farsi dalle Confraternite, senz'alcuna venia del parroco. La S. C. de' Riti *in Neapolitana* 13 ian. 1760, al dubbio : « An in funebri officio Confraternitas propriam crucem elevare queat, eiusque cappellano permitti possit delatio pluvialis et stolae »—rispose : *Affirmative.*

g) Quando si tratti di tumulare nella chiesa di una confraternita un suddito di aliena parrocchia, il cappellano può anche celebrarne i funerali, senza alcun intervento del parroco proprio. Così la S. C. de' Riti *in Casertana* 7 iul. 1877; *in Hortana* cit. ad dub. 3. etc.

h) In ordine alle processioni fuori l'ambito delle chiese delle Confraternite, basta la sola venia del Vescovo, senza bisogno di alcun permesso del parroco, come espressamente va dichiarato nel decreto generale anzidetto del 1703 n. 22.—Lo stesso confermano altri molti decreti della S. C. dei Riti, come quelli del 9 febbr. 1608 e del 2 sett. 1662 *in Asculana;* del 5 dic. 1868 *in Siren. ad 3*—e della S. C. del Conc., come *in Savonen.* del 12 febbr. 1688, *in Cremonen.* del 7 giu. 1723 etc.

i) È principio inconcusso in dritto che le chiese esistenti nella circoscrizione di qualche parrocchia, sono indipendenti dai parroci in ordine a quelle funzioni che loro non son vietate dai canoni. Il *cap. final. de offic. Archid.* stabilisce che le chiese poste nei confini di una parrocchia, non sono soggette alle medesime, tranne solo in ciò che spetta ai diritti parrocchiali. Che se altro diritto vanti la parrocchia, essa deve mostrarlo con valide prove, *Cap. dilect. de capel. Monach. ; S. Rota decis. 2089 n. 10 et 199 coram Coccino.*

IV.

Di un beneficio che si dismembra e si trasferisce, per la dotazione di una nuova parrocchia.

Colonien. Translationis et Dismembrationis beneficii — 3 Agosto 1889— *Per summaria precum*—Pietro Rutgero Schos nel 1738 fondò un beneficio di tutto il proprio asse, a favore degli abitanti di Burgel (Archid. di Colonia), suoi concittadini. Fu imposto l'obbligo al beneficiato di celebrare alquante messe e di coadiuvare il parroco di Benrath nella cura di Burgel e di Odembach appartenenti a quella parrocchia. L'amministrazione dei fondi fu data prima ad una particolare commissione, e poscia al collegio dei curatori, istituito dal Governo Prussiano il 1875, e tollerato dalla S. Sede.

Ad occasione della guerra ultima franco-prussiana, il luogo Burgel fu dismembrato dalla parrocchia di Benrath, e fu aggregato a quella di Monheim, alla quale apparteneva pure il vico Baumberg. Da circa 40 anni era desiderio che quest'ultimo vico fosse costituito in parrocchia autonoma ; e per tal fine vi fu edificata una bella chiesa colla casa pel parroco, da quei terrazzani. Non v'era però dotazione pel parroco.

L' Ordinario si rivolse alla S. Sede, chiedendo la dismembrazione del villaggio Baumberg, con 1085 anime, unitamente al rione Burgel con 20 soli abitanti, dalla parrocchia di Monheim che rimarrebbe con circa 2000 anime, e che

il beneficio fondato in Burgel il quale rendeva circa L. 5206, fosse stabilito in congrua della nuova parrocchia, dedotti i pesi, e dedotta pure una rata pei parroci di Monheim e di Benrath in ragione della cura che dovea loro prestare il beneficiato.

La S. C. considerando:

a) Che la chiesa di S. Materno su cui venne eretto il beneficio, era già diruta, e non c'era modo come ricostruirla;

b) Che il rione Burgel era a 20 sole persone ridotto; per cui sì pingue beneficio diveniva superfluo per esso;

c) Che il Tridentino *Sess. 21 c. 7.* vuole che le congrue povere siano impinguate col trasferimento dei benefici semplici;

d) Che la S. C. del Conc. per tal motivo ha concesso talvolta non solo l'unione de' beneficii, ma la soppressione ancora dei medesimi, come *in Tusculana Paroeciæ* 17 dec. 1804 e 25 mai. 1805; Fagnan. *c. Ad audientiam lib. 7 De aedif. eccl. n. 33;*

e) Che restavano integri tutti i pesi del beneficio, anche in ordine al coadiuvare ai parroci di Benrath e di Monheim;

Il dì 3 agosto 1889 rescrisse:

Pro gratia, iuxta petita.

V.

Si dichiara che, per la provvista di più parrocchie, può tenersi un solo concorso.

E.mi ac R.mi Principes,

Cum in Archidioecesi Cajetana plures inveniantur parœciæ vacantes, Archiepiscopus orator suppliciter implorat ab ista S. Congregatione Concilii solutionem quaestionis: « An possit Episcopus ad « providendum pluribus paroeciis uni- « cum concursum collective indicere et, « servatis servandis, celebrare, sibi vel « cui de iure reservans eas distribuere « et conferre inter concurrentes ab exa- « minatoribus in concursu adprobatos, « qui magis idonei pro una quaque pa- « roecia iudicentur? »

Die 20 Iulii 1889, S. Congregatio Concilii respondit: *Nihil obstare.*

Ita reperitur in positione, cui titulus **Cajetana, Archiepiscopus circa concursum pro pluribus paroeciis** existen. in Secretaria S. Congr. Concilii, in fasciculo positionum diei 6 iulii 1889. In quorum fidem etc.

Datum Romæ ex Secretaria praefata die 7 Augusti 1889.

L. Salvati *Secretarius.*

DECRETI E DICHIARAZIONI RECENTI DELLA S. CONGR. DE' RITI

III. Messa.

(Cont.—V. pag. 128-134 di q. P.)

§ 2. *Messe Cantate.*

Sommario—1. Se i chierici possano sedere quando si canta il *Gloria* e il *Credo*—2. Se i capitolari possano assistere col berrettino alla messa cantata, e col berrettino ricevere l'incenso e la pace—3. Circa lo scoprimento del capo nella messa cantata—4. Della solennità de' Ss. Apostoli Pietro e Paolo traslata in giorno della festa principale di un ordine religioso—5. Se i canonici anche senza le sacre vesti possano stare in piedi alla confessione ed alla benedizione—6. La messa che si canta al titolare di una cappella, in cui trovasi eretto un sodalizio, ha una sola orazione ed il *Credo*—7. In un congresso di parroci può cantarsi la messa dello Spirito S. anche in giorni di rito doppio: di mattina non può recitarsi il vespero de' defunti—8. Nelle mensili congregazioni diocesane non si può celebrare la messa solenne di defunto in giorni non consentiti dalla Rubrica—9. Se per l'elez. del Sommo Pontef. possa il Vesc. prescrivere la messa solenne *de Spiritu S.* e *de gratiar. actione*—10. Non si può mai tollerare il canto di canzoni in lingua volgare nelle funzioni e negli officii liturgici—11. Se un chierico tonsurato può far da suddiacono nelle messe solenni—12. Se possa mantenersi l'uso di ricevere le oblazioni dei fedeli dopo l'offertorio, col bacio della mano o del manipolo del sacerdote—13. Circa le genuflessione dei ministri nella messa solenne—14. Se il diacono possa sollevare la pianeta del sacerdote anche quando questi pronunzia le parole della Consacraz.—15 Se i ministri debbano piegare il capo, segnarsi, percuotersi il petto sempre che ciò fa il celebrante—16. Se il sacerd. celebrante possa benedire il predicatore—17. Se un laico che fa da turiferario, possa dar l'incenso al popolo—18. Se nella messa conventuale della feria o della vigilia in quaresima ecc., nella occorrenza di una festa di 1.ª classe, possa dirsi la colletta ordinata dal Vescovo o qualche orazione *pro defunctis*—19. Se il canonico che celebra solennemente, possa farsi assistere da un presbitero con camice e piviale—20. Se ciò possa un novello sacerdote nella prima messa solenne—21. Se e quando i canonici siano obbligati di assistere da ministri alle Dignità che celebrano solennemente—22. Non è necessario l'intervento del Vescovo nella messa cantata *pro re gravi*—22. *bis.* Può cominciarsi la Messa di Na-

tale prima della mezza notte? — 23. Come si possa soddisfare quando vi sia obbligo di più messe cantate dello stesso Santo e nella medesima chiesa—24. Se alle Dignità competa, nelle messe solenni, l'assistenza del presbitero in piviale — 25. Se i ceroferarii dal *Sanctus* possano sempre rimanersi coi ceri accesi fino alla Consumazione o fino al termine della messa—26. Qual messa *pro re gravi* fa d'uopo celebrare nelle occorrenze, per le quali v' ha solo la orazione nel Messale—27. Se possa tollerarsi la consuetudine di usar l' incenso nella messa cantata senza ministri—28. Nelle messe feriali di quaresima ecc. si deve star genuflessi fino al *Pax Domini*, del celebrante, *inclusive*—29. Se nelle messe cantate possa valer la consuetud. di omettere il canto del *Gloria*, del graduale, del tratto e del *Credo*—30. Il clero può sedere durante la turificazione dell'altare, non già quando il celebrante recita l'introito e il *Kyrie*—31. Circa l'incensazione del legno della Croce e del Crocifisso nella festa della S. Croce.

1. An liceat initiandis, repugnante quidem consuetudine, sed Episcopo consentiente, in missis solemnibus sedere dum canitur *Gloria* et *Credo*, sive celebrans et ministri stent, sive et ipsi sedeant, prouti fit in maioribus solemnitatibus?

Resp. 12 ian. 1878 in Templen. ad 3, n. 5716: « Serventur Rubricae Caeremonialis Episcoporum ».

2.—I. An licite possint canonici diebus festivis thus et pacem suscipere, capite pileolo obtecto?

II. An fas sit canonicis et mansionariis adsistere missae solemni in choro, qui est post altare maius, capite pileolo obtecto?

Resp. ibid. ad 5, et 6: Ad I. « Negative iuxta decreta, praesertim in una Fanen. diei 11 novembris 1665 ».—Ad II. « Affirmative, exceptis tamen iis missae partibus in quibus, iuxta decreta et probatos auctores, pileoli usus etiam in casu vetitus est ».

3. Quum a S. R. C. decisum fuerit die 12 nov. 1831, quod *celebrans in missa solemni, cum sibi est sedendum, ad eos versiculos ad quos sibi est inclinandum, caput detegat;* quaeritur an debeat tantum caput detegere ad eos versiculos qui cantantur in choro, vel etiam ad illos qui ab organo supplentur et recitantur secreto ab assistentibus in choro?

Resp. 27 iul. 1878 in Derthusen. ad 3, n. 5739: « Caput semper detegendum ».

4. Quotiescumque in diem 2 iulii (in qua celebratur festum Visitationis B. M. V. proprii Visitationis Ordinis praecipuum) incidat Dominica, ad quam transferenda sit solemnitas Ss. Apostolor. Petri et Pauli, debetne missa solemnis cum cantu de hac solemnitate celebrari?

Resp. 27 iul. 1878 in Sactimonialium Ord. Visitationis B. M. V. ad 3, n. 5740: « Curent oratrices ut duae celebrentur missae, altera conventualis de officio currente, altera de translata festivitate ».

5. An in missa conventuali dignitates et canonici ad confessionem et benedictionem stare debeant etiam quando sacris vestibus non sunt induti?

Resp. 27 iul. 1878 in S. Iacobi de Chile, n. 5741: « Affirmative iuxta alias decreta ».

6. Sodalitas nuncupata a *Subsidiis* pro presbyteris indigentibus ibi iamdiu existens habet tamquam patronum S. Ioannem Nepomucenum; hinc die 16 maii celebrat festum patronale, cui concessa fuit a Summo Pontifice plenaria indulgentia. Quaeritur an possit in missa solemni, quae tali die celebratur in Ecclesia Metropolitana, in qua adest altare laterale eidem Sancto dicatum, una oratio dici et *Credo*, an vero debeat missa haec solemnis tractari sicut missa privata illius diei?

Resp. 26 nov. 1878, in Goritien. ad 2, n. 5748: « Si sodalitas erecta sit in ipsius Ecclesiae Cathedralis altari de S. Ioanne Nepomuceno eiusdem patrono, tunc cantetur missa solemnis cum unica oratione et *Credo*, secus vero cantetur eodem modo quo missae privatae celebrantur ».

7. Occasione parochorum conventuum, qui quotannis, sicut Dioecesana Synodus praescribit, habentur modo in una, modo in altera huiusce foraneae congregationis ecclesia (de *Latrano* Cenetensis Dioeceseos), decantatur, iuxta antiquam consuetudinem, missa de Spiritu S. etiam in duplicibus, non vero I. et II. classis cum *Gloria*, *Credo* et *Ite Missa est.* Peracta missa solemni, cantantur vesperae defunctorum, quamvis media dies nondum transierit. Consuetudines, ne quibus supra, locum habent etiam in nonnullis aliis huiusce Dioeceseos foraniis. Quaeritur num huiusmodi ritus, quoad scilicet missam et Vesperas, servari possit?

Resp. 10 ian. 1879 in Ceneten., n. 5760: « Affirmative quoad missam de Spiritu Sancto: quoad vero, vesperas,

negative, et recitari poterit nocturnum Defunctorum ».

8. In Actis Ecclesiae Mediolanensis p. V inter ea quae in Instructione pro congregationibus dioecesanis praescripta sunt, haec habentur: « Deinde missa solemnis celebratur a sacerdote ministris adhibitis.... ea missa solemnis fiet pro Defunctis in ea ecclesia, coemeteriove sepultis.... aut de Spiritu S. si eam maluerit Vicarius.... ». Quaeritur itaque utrum eiusmodi missa locum habere possit in occurrente officio ritus duplicis, vel tantummodo quando ritus nempe semiduplex eam permittit?

Resp. 8 mar. 1879 in Bergomen. ad 1, n. 5773: « Praedicta Missa nequit celebrari nisi diebus a Rubrica permissis, vel de speciali indulto ».

9. An occasione electionis summi Pontificis possit Episcopus in singulis ecclesiis parochialibus praescribere missam votivam solemnem de Spiritu S.; et post electionem, pro gratiarum actione prouti in Dioecesi Bergomensi superiore anno factum fuit?

Resp. ibid. ad 2: « Affirmative in casu, praesertim attenta consuetudine ».

10. Utrum tolerentur cantica in lingua vernacula etiam in missis quae cum cantu celebrantur, salvo semper remanente usu cantandi introitum, *Gloria*, *Credo*, *Sanctus* et *Agnus Dei*?

Resp. 21 iun. 1879 in Praefecturae Apost. Madagascar ad 1, n. 5785: « Cantica in vernaculo idiomate in functionibus et officiis liturgicis non esse toleranda, sed omnino prohibenda; extra functiones liturgicas, servetur consuetudo ».

11. Utrum Episcopus permittere possit clericum tonsuratum vel saltem minoristam subdiaconi in missa munere fungi, quamvis sacerdotes adsint, qui tamen vel cantui, vel confessionibus excipiendis, vel aliis sacri ministerii operibus incumbunt? Et in casu absoluti defectus sacerdotum, an idipsum fas sit Episcopo in ruralibus parochiis permittere, vel potius missa canenda ibidem sit absque adsistentia sacrorum ministrorum?

Resp. 23 nov. 1880 in Papien. ad 1, n. 5819: « Detur decretum in una Florentina diei 22 iulii 1848 » (1).

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: « 5. An permitti possit ut clericus regularis interdum nec tonsura initiatus, subdiaconi officio fungatur in missa solemni; dum alter vel sacerdos, vel in minoribus constitutus ordinibus adest, qui ut subdiaconus inservire potest eidem missae solemni?— Resp.—In casu necessitatis, dummodo non sit alter; sed debere esse clericum ».

12. Communis praxis est in ecclesiis Dioeceseos Urgellen. recipere populi oblationes ad balaustium post lectum offertorium in solemnioribus festis. Attamen, alii Lignum S. Crucis, alii vero stolam, vel manum praesertim viris ad deosculandum praebent, interim dicentes: *Oblatio tua accepta sit Deo.* Idem observatur in missis exequialibus quoad osculum stolae vel manipuli. Continuarine potest huiusmodi praxis, maxime cum facile tolli nequeat?

Resp. 30 dec. 1881 in Urgellen. ad 1, n. 5830: « Servetur in omnibus Caeremoniale Episcoporum lib. I cap. 18 n. 16; et celebrans fidelium in recipiendis oblationibus sileat. Consuetudo autem osculandi stolam vel manipulum servari potest, exceptis missis Defunctorum ».

D. Episcopus Urgellen. sui muneris esse duxit eamdem S. R. C. adire et ab ea suppliciter efflagitare ut dignetur memoratam consuetudinem osculandi manipulum vel stolam in recipiendis oblationibus quae fiunt in missis et aliis officiis Defunctorum tolerare, sicque tollatur occasio murmurationum in parochis (timentibus ne secus populi recusent oblationes facere), populorum pietas foveatur, augeaturque in dies charitas erga animas Defunctorum.

Resp. 15 iun. 1883 in Urgellen. ad 1; n. 5877: « Attentis noviter deductis, quae casum clarius exponunt, servari posse consuetudinem, tam in missis vivorum, quam pro defuctis, dummodo fidelibus ad osculandum praebeatur vel manus vel fimbria manipuli aut stolae, excluso prorsus osculo Ligni SS. Crucis, cui specialis omnino cultus in ecclesia exhibendus est ».

13. Quum non una eademque auctorum sit sententia et Rubricae non ita determinate loquantur circa genuflexiones quae fieri debent a ministris in missa solemni tam ante, quam post Consecrationem, quaeritur:

I. Utrum diaconus et subdiaconus omittere debeant genuflexionem postquam altare conscenderunt, peracta confessio-

ne, nec non antequam ascendant ad latus celebrantis post intonationem *Gloria* et *Credo* et ad *Sanctus*, et iterum antequam descendant ad suum locum in medio altaris, prout alii volunt ; an potius fieri debeant praedictae genuflexiones iuxta regulam quam alii tradunt, ministros nempe debere genuflectere in loco unde recedunt, non autem in memoratis casibus in loco quo perveniunt, prout communiter observatur ?

II. Utrum post Consecrationem , ac proinde etiam SS. Sacramento exposito, debeant ministri genuflectere tantum in loco unde recedunt, non autem quo perveniunt, prout aliqui docent ; vel potius non solum in loco a quo recedunt, sed etiam in illo, ad quem perveniunt, quando scilicet ascendunt ad latus celebrantis, vel inde descendunt, nec non cum ab uno ad aliud latus transeunt, genuflexionem in hoc ultimo casu in medio altaris omittendo, prouti alii praescribunt, et communiter fit ?

Resp. 30 dec. 1881 in Urgellen. ad 2, n. 5830: « Quoad I. et II. consulantur Rubricae, decreta et probati auctores ».

14. An possit servari consuetudo, qua diaconus in missa solemni elevat fimbrias posteriores planetae celebrantis, etiam dum hic Consecrationis verba pronuntiat ?

Resp. ibid. ad 3: « Serventur Rubricae Missalis et Caeremonialis Episcoporum ».

15. An diaconus et subdiaconus, quando patenam non sustinent, se conformare debeant celebranti , quotiescumque hic caput inclinat, vel seipsum signat ; an vero id tantum facere debeant quando celebrans se signat aut caput inclinat, aliquid proferens voce non secreta ? Item : an teneantur pectus percutere simul cum celebrante ad *Nobis quoque peccatoribus*, ad *Agnus Dei*, et demum ad *Domine non sum dignus ?*

Resp. ibid. ad 4: « Quoad primum Negative ; quoad secundum, teneri tantum ad *Agnus Dei* ».

16. Utrum simplex sacerdos, missam solemnem celebrans, concionatorem, qui post evangelium praedicat, benedicere possit?

Resp. ibid. 5: « Detur decretum in Bracharen. diei 10 Decembris 1796 » (1).

17. Potestne continuari consuetudo populum thurificandi, quod fit ex sanctuario a laico thuriferario triplici ductu ad offertorium in missa solemni, et in vesperis ad *Magnificat ?*

Resp. 11 mar. 1882 in Monteyren. et Angelorum, ad 3 n. 5834: « Affirmative, dummodo laicus, uti clericus ex officio cotta sit indutus, et non sit diversus ab eo, qui Clero thus dedit ».

18. Num in missa conventuali de feriis quadragesimae, vel de vigilia, aut quatuor temporum, aut rogationum etc. quae in ecclesiis cathedralibus et Regularium celebratur post Nonam, occurrenti festo saltem adjungi possit et debeat 1° collecta imperata pro vivis ex gr. Ecclesiae, vel pro Papa, etiam in casu festi I Classis ?—2° collecta pro defuncto, sive imperata, sive ad libitum etiam sacerdotis celebrantis, ita ut in iis casibus attendatur solummodo qualitati missae, minime vero ad ritum festivitatis diei ?

Resp. 25 aug. 1882 in Ruthenen. ad 2, n. 5848: « Affirmative ad utramque partem ».

19. Cum etiam post Constit. Pii Papae VII *Decet Rom. Pontif.* 4 iulii 1823, Sacra Rituum Congr. declaraverit posse servari immemorabilem consuetudinem, ut canonico solemniter celebranti assistat, praeter sacros ministros diaconum et subdiaconum, unus presbyter cum pluviali; dubitatur an hic presbyter se gerere possit more presbyteri assistentis Episcopo solemniter celebranti , prouti tradunt Bauldry aliique veteres Rubricistae, an vero debeat assistere dumtaxat ad librum, prout absque pluviali et cum superpelliceo tantum Rubricae Missalis permittunt in ritu celebrandi missam cap. VII, n. 11, et cap. VIII, n. 8 ?

Resp. 1 dec. 1882 in Vicentina ad 1, n. 5860: « Negative ad primam partem; ad secundam partem , ubi sit consuetudo immemorabilis , posse cum pluviali assistere ad librum. ».

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: « 1. An coram SS. Sacramento publice exposito vel non, concionator petere debeat benedictionem in qualibet concione a quoquam celebrante? — Resp. Affirmative , si in Dioecesi Bracharensi adsit consuetudo; secus petendam esse benedictionem a celebrante, dummodo sit Episcopus, juxta formam praescriptam in Caeremoniali Episcoporum lib. 1, cap. 22 ».

An permitti possit adhiberi in missa solemni a canonico celebrante sacerdotem assistentem indutum alba, amictu et pluviali, et non superpelliceo, amictu et pluviali, ut palam disponit Caeremoniale Episcoporum ?

Resp. 30 iun. 1883 in Senen. ad 1, n. 5878: « Affirmative, supposita immemorabili consuetudine, et canonicus assistens indui debet pluviali super rochetto ».

20. An in prima missa novi sacerdotis eamdem solemniter celebrantis assistere possit, præter sacros ministros, unus presbyter cum pluviali, non obstantibus decretis S.R.C.ac præsertim decreto diei 15 martii 1721 in Pistorien., quo huiusmodi abusus in missa solemni cuiuscumque simplicis sacerdotis omnino interdictus est.

Resp. ibid. ad 2: « Posse tolerari, dummodo assistat tantum ad librum ».

21. An debeant canonici servire pro diacono dignitatibus solemniter celebrantibus ?

Resp. 15 dec. 1882 in Almerien. ad 1, n. 5862 : « Si præbendae sunt omnes presbyteriales, non teneri iuxta decretum in Amalphitana diei 23 novembris 1672, si secus habentes præbendas diaconales et subdiaconales, teneri iuxta aliud decretum in Alexandrina diei 21 novembris 1631 » (1).

22. S. R. C. sub die 14 maii 1607 in Placentina ad 14 declaravit rem gravem dici quando missa votiva solemniter celebratur ab Episcopo et universo clero et civitate cum interventu magistratus. Quæritur ergo utrum necesse sit ut Episcopus (nisi legitime impediatur) intersit missæ eiusmodi, ut missa dicatur pro re gravi, et cantari possit etiam in duplicibus minoribus et maioribus ; vel sufficiat ut pro hac missa cantanda accedat tantum consensus Episcopi sine interventu ?

Resp. 18 mai. 1883 in Ravennaten. ad 13, n. 5872 : « Negative ad primam partem ; affirmative ad secundam ».

22. *bis*. Licetne missam nocte Nativitatis Domini ita præmature inchoare, ut adveniente hora mediæ noctis iam sit decantatum Evangelium ?

Resp. 2 iun. 1883 in Cuneen. ad 10, n. 5874: « Servandam esse rubricam generalem Missalis Romani tit. XV, n. 4 ».

23. In aliquibus festis popularibus in honorem B. V. M. vel alicuius Sancti, absoluto chorali officio, et post missam conventualem fieri solet processio, ac deinde alia missa cantari de Sancto. Saepe etiam, vel ex oblatione alicuius fidelis expetentis, vel ob onera capituli adimplenda, post cantum missæ conventualis, altera missa cantatur in honorem festi currentis. Demum plures missæ de requie eadem die sæpe cantantur ut oneribus satisfiat. Quæritur, num expositæ consuetudines licite continuari valeant ?

Resp. 13 iul. 1883 in Conversanen. ad 2 ; n. 5880 : « Satisfaciant celebrando missam lectam de Sancto, unam post plures extra chorum (facto verbo cum SS.mo). Quoad missas defunctorum, affirmative, servatis rubricis et facto verbo cum Sanctissimo ».

24. I. An dignitatibus Ecclesiarum Cathedralium debeatur in celebratione solemnium missarum presbyter assistens, veluti prærogativa propria, vel potius uti prærogativa particularis ?

II. An simplici canonico celebranti loco Episcopi aut Dignitatis impeditæ vel absentis, competat ius habendi presbyterum assistentem ?

Resp. 19 sept. 1883 in Dianen., n. 5887 : « Ad 1. Neutrius esse privilegium, et detur decretum in Lucana diei 17 iunii 1843.—Ad II. Provisum in praecedenti, seu Negative ».

25. Ceroferarii ex Rubrica Missalis (Tit. VIII, n. 8) et ex Caeremoniali Episcoporum (Lib. 2, cap. VIII, nn. 69

---

(1) Ecco il tenore de' citati decreti—*In Amalphitana* 23 novembr. 1675 (non 1672): « In causa controversiarum vertente inter Dignitates ex una, et canonicos Cathedralis Ecclesiæ Amalphitanæ ex altera parte, de, et super assistentia unius ex prædictis canonicis pro diacono, prætensa a Dignitatibus dum celebrant in solemnioribus; S. R. C. ... censuit: « Attento « quod praebendæ canonicales sint presbyterales, non teneri inservire pro diaconis ».

In Alexandrina 22 (non 21) novembris 1631: « Capitulum Cathedralis Alexandr. narrans tam vigore statuti particularis, quam antiquæ consuetudinis, sex ultimos canonicos teneri, et obligatos esse, licet sacerdotes, inservire pro diacono et subdiacono canonicis antiquoribus solemniter celebrantibus ; et modo canonicos sex novissimos recusare haec munia peragere; supplicavit eos obstringi sub poena, quod non faciant fructus suos. Et S. C. respondit: " Pro " diacono et subdiacono inservire debere habentes præbendas diaconales et subdiaconales, non obstante statuto, et consuetudine in contrarium allegatis, quam consuetudinem abusum esse declaravit ".

et 72) in missa solemni accedunt ad altare a *Sanctus* usque ad factam Calicis elevationem, vel ad Consummationem, si qui communicandi sint, aut missa sit vel de requie, vel de vigiliarum ieiunio. Quaeritur utrum ad maiorem Sacramenti reverentiam tolerandum sit, ut hi ceroferarii cum accensis fanalibus remaneant in cunctis missis solemnibus usque ad peractam Consummationem, vel etiam usque ad reditum in sacrarium?

Resp. 12 febr. 1884 in Alben. ad 6, n. 5905: « Huiusmodi agendi morem minime tolerandum, et ceroferarii in missa solemni ab altari recedant iuxta rubricas Missalis et dispositiones Caeremonialis Episcoporum ».

26. Occurrente aliqua gravi et urgente necessitate, nulla missa specialis in missali notatur pro ea, sed adest tantum collecta ex. gr. ad petendam pluviam, ad postulandam serenitatem etc.; si in his rerum adiunctis Episcopus vellet missam solemnem *pro re gravi* celebrare, quam missam dicere deberet? Quod si haec missa esset illa *pro quacumque necessitate*, oportebitne tollere collectam ipsius missae *pro quacumque necessitate* et substituere collectam particularis necessitatis, quae urget; an retenta illa, addere et haec sub unica conclusione?

Resp. 23 febr. 1884 in Neapolitana ad 4, n. 5907: « Quoad primum in casu dicenda foret missa *pro quacumque necessitate*; quoad secundum, negative ad primam partem; affirmative ad secundam ».

27. Prohibitum est a S. R. C. adhibere incensum in missa sine ministris cantata. Cum autem in hac Dioecesi (Caurien.), et plus vel minus in ceteris Hispaniae Dioecesibus, desideretur copia sacerdotum, ita ut rarissimi in ecclesiis parochialibus (praesertim ruralibus) inveniri possint sacerdotes ad habendam missam solemnem cum ministris, sed tamtummodo cantatam a solo sacerdote, et in ea adhibeatur incensum ex consuetudine fere immemoriali, quae supprimi non possit sine offensione et scandalo populi, quaeritur: An saltem ubi sit praedicta consuetudo, tolerari possit usus incensi in missis quae cantantur sine ministris sacris, si hi inveniri non possint?

Resp. 9 iun. 1884, in Caurien. ad 6, n. 5913: « Negative, sine speciali indulto ».

28. Ex Rubricis generalibus Missalis tit. XVII n. 5 in missis feriarum Adventus etc. genuflectere debent omnes in choro, dicto per celebrantem *Sanctus*, usque ad *Pax Domini;* quaeritur utrum haec rubrica intelligenda sit usque ad *Pax Domini* inclusive, vel exclusive?

Resp. 29 dec. 1884 in Lucionen. ad 11, n. 5929: « Inclusive usque ad *Pax Domini* per celebrantem ».

29. In tota fere Dioecesi Lucionen. adest consuetudo canendi missas, quae infra hebdomadam a diversis fidelibus petuntur, omittendo in choro *Gloria* et graduale vel tractum, nec non sequentiam vel *Credo* si dicenda occurrant, ea ratione quod cantor unicus omnes missae cantus difficillime solus peragere posset, populusque diuturnitatem missae, praesertim in diebus servilibus aegre sustineat. Quaeritur utrum praedictus modus canendi missas servari possit, vel prout abusus eliminandus sit eiusmodi consuetudo?

Resp. ibid. ad 12: « Consuetudo, de qua in casu, veluti abusus, prorsus eliminanda est ».

30.—I. An praeter Episcopum etiam clerus sedere possit quando celebrans altare thurificat absoluta confessione, et recitat introitum et *Kyrie?*

II. Sin autem tum ad eam altaris thurificationem tum ad recitationem introitus clerus stare debeat, quaeritur num tolerari possit consuetudo sedendi?

Resp. 14 apr. 1885 in Concordien. n. 5936: « Ad I. Affirmative ad primam partem, seu durante thurificatione; negative ad secundam, seu quum recitatur introitus et *Kyrie*.—Ad II. Provisum in primo ».

31. An in festis S. Crucis, quum in altari sit exposita eiusdem reliquia, celebrans in missa cantata incensare debeat more solito imaginem Crucifixi in principe loco positam, et postea reliquiam S. Crucis, vel incensare debeat tantum hanc reliquiam, omittendo incensationem Crucifixi?

Resp. 23 sept. 1885 in Fesulana, n. 5948: « Affirmative ad primam partem; negative ad secundam ».

SS. D. N. LEONIS PP. XIII

EPISTOLA ENCYCLICA

De patrocinio S. Iosephi, una cum Virginis Deiparæ pro temporum difficultate implorando.

VENERABILIBUS FRATRIBUS PATRIARCHIS, PRIMATIBUS, ARCHIEPISCOPIS, EPISCOPIS, ALIISQUE LOCORUM ORDINARIIS PACEM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS.

Venerabiles Fratres,

Salutem et Apostolicam benedictionem.

Quamquam pluries iam singulares toto orbe deprecationes fieri, maioremque in modum commendari Deo rem catholicam iussimus; nemini tamen mirum videatur si hoc idem officium rursus inculcandum animis hoc tempore censemus. — In rebus asperis, maxime cum *potestas tenebrarum* audere quaelibet in perniciem christiani nominis posse videtur, Ecclesia quidem suppliciter invocare Deum, auctorem ac vindicem suum, studio perseverantiaque maiore semper consuevit, adhibitis quoque sanctis caelitibus, praecipueque augusta Virgine Dei genitrice, quorum patrocinio columen rebus suis maxime videt adfuturum. Piarum autem precationum positaeque in divina bonitate spei serius ocius fructus apparet.—Iamvero nostis tempora, Venerabiles Fratres, quae sane christianae reipublicae haud multo minus calamitosa sunt, quam quae fuere unquam calamitosissima. Interire apud plurimos videmus principium omnium virtutum christianarum, fidem: frigere caritatem: subolescere moribus opinionibusque depravatam iuventutem: Iesu Christi Ecclesiam vi et astu ex omni parte oppugnari: bellum atrox cum Pontificatu geri: ipsa religionis fundamenta crescente in dies audacia labefactari. Quo descensum novissimo tempore sit, et quid adhuc agitetur animis, plus est iam cognitum, quam ut verbis declarari oporteat.

Tam difficili miseroque statu, quoniam mala sunt, quam remedia humana, maiora, restat ut a divina virtute omnis eorum petenda sanatio sit. — Hac de caussa faciendum duximus, ut pietatem populi christiani ad implorandam studiosius et constantius Dei omnipotentis opem incitaremus. Videlicet, appropinquante iam mense Octobri, quem Virgini Mariae a *Rosario* dicatum esse alias decrevimus, vehementer hortamur, ut maxima qua fieri potest religione, pietate, frequentia mensis ille totus hoc anno agatur.—Paratum novimus in materna Virginis bonitate perfugium: spesque Nostras non frustra in ea collocatas certo scimus. Si centies illa in magnis christianae reipublicae temporibus praesens adfuit, cur dubitetur, exempla potentiae gratiaeque suae renovaturam, si humiles constantesque preces communiter adhibeantur? Immo tanto mirabilius credimus adfuturam, quanto se diutius obsecrari maluerit.

Sed aliud quoque est propositum Nobis: cui proposito diligentem, ut soletis, Venerabiles Fratres, Nobiscum dabitis operam. Scilicet quo se placabiliorem ad preces impertiat Deus, pluribusque deprecatoribus, Ecclesiae suae celerius ac prolixius opituletur, magnopere hoc arbitramur expedire, ut una cum Virgine Deipara castissimum eius Sponsum beatum Iosephum implorare populus christianus praecipua pietate et fidenti animo insuescat: quod optatum gratumque ipsi Virgini futurum, certis de caussis iudicamus.—Profecto hac in re, de qua nunc primum publice dicturi aliquid sumus, pietatem popularem cognovimus non modo pronam, sed velut instituto iam cursu progredientem: propterea quod Iosephi cultum, quem superioribus quoque aetatibus romani Pontifices sensim provehere in maius et late propagare studuerant, postremo hoc tempore vidimus passim nec dubiis incrementis augescere, praesertim postea quam Pius IX fe. rec. decessor Noster sanctissimum Patriarcham, plurimorum Episcoporum rogatu, patronum Ecclesiae catholicae declaravit.—Nihilominus cum tanti referat, venerationem eius in moribus institutisque catholicis penitus inhaerescere, idcirco volumus populum christianum voce inprimis atque auctoritate Nostra moveri.

Cur beatus Iosephus nominatim habeatur Ecclesiae patronus, vicissimque plurimum

sibi Ecclesia de eius tutela patrocinioque polliceatur, caussae illae sunt rationesque singulares, quod is vir fuit Mariae, et pater, ut putabatur, Iesu Christi. Hinc omnis eius dignitas, gratia, sanctitas, gloria profectae. Certe matris Dei tam in excelso dignitas est, ut nihil fieri maius queat. Sed tamen quia intercessit Iosepho cum Virgine beatissima maritale vinclum, ad illam praestantissimam dignitatem, qua naturis creatis omnibus longissime Deipara antecellit, non est dubium quin accesserit ipse, ut nemo magis. Est enim coniugium societas necessitudoque omnium maxima, quae naturâ suâ adiunctam habet bonorum unius cum altero communicationem. Quocirca si sponsum Virgini Deus Iosephum dedit, dedit profecto non modo vitae socium, virginitatis testem, tutorem honestatis, sed etiam excelsae dignitatis eius ipso coniugali foedere participem.—Similiter augustissima dignitate unus eminet inter omnes, quod divino consilio custos filii Dei fuit, habitus hominum opinione pater. Qua ex re consequens erat, ut Verbum Dei Iosepho modeste subesset, dictoque esset audiens, omnemque adhiberet honorem, quem liberi adhibeant parenti suo necesse est. — Iamvero ex hac duplici dignitate officia sponte sequebantur, quae patribusfamilias natura praescripsit, ita quidem ut domus divinae, cui Iosephus praeerat, custos idem et curator et defensor esset legitimus ac naturalis. Cuiusmodi officia ac munia ille quidem, quoad suppeditavit vita mortalis, revera exercuit. Tueri coniugem divinamque sobolem amore summo et quotidiana assiduitate studuit: res utrique ac victum cultumque necessarias labore suo parare consuevit: vitæ discrimen, regis invidia conflatum, prohibuit, quæsito ad securitatem perfugio: in itinerum incommodis exiliique acerbitatibus perpetuus et Virgini et Iesu comes, adiutor, solator extitit.—Atqui domus divina, quam Iosephus velut potestate patria gubernavit, initia exorientis Ecclesiæ continebat. Virgo sanctissima quemadmodum Iesu Christi genitrix, ita omnium est christianorum mater, quippe quos ad Calvariæ montem inter supremos Redemptoris cruciatus generavit: itemque Iesus Christus tamquam primogenitus est christianorum, qui ei sunt adoptione ac redemptione fratres.—Quibus rebus caussa nascitur, cur beatissimus Patriarcha commendatam sibi peculiari quadam ratione sentiat multitudinem christianorum, ex quibus constat Ecclesia, scilicet innumerabilis isthaec perque omnes terras fusa familia, in quam, quia vir Mariæ et pater est Iesu Christi, paterna propemodum auctoritate pollet. Est igitur consentaneum, et beato Iosepho apprime dignum, ut sicut ille olim Nazarethanam familiam, quibuscumque rebus usuvenit, sanctissime tueri consuevit, ita nunc patrocinio cælesti Ecclesiam Christi tegat ac defendat.

Hæc quidem, Venerabiles Fratres, facile intelligitis ex eo confirmari, quod non paucis Ecclesiæ patribus, ipsa adsentiente sacra liturgia, opinio insederit, veterem illum Iosephum, Iacobo patriarcha natum, huius nostri personam adumbrasse ac munera, itemque claritate sua custodis divinæ familiæ futuri magnitudinem ostendisse.—Sane præterquam quod idem utrique contigit nec vacuum significatione nomen, probe cognitæ vobis sunt aliæ eaedemque perspicuæ inter utrumque similitudines: illa inprimis, quod gratiam adeptus est a domino suo benevolentiamque singularem: cumque rei familiari esset ab eodem præpositus, prosperitates secundæque res herili domui, Iosephi gratiâ, affatim obvenere. Illud deinde maius, quod regis iussu toti regno summa cum potestate præfuit: quo autem tempore calamitas fructuum inopiam caritatemque rei frumentariæ peperisset, ægyptiis ac finitimis tam excellenti providentia consuluit, ut eum rex *salvatorem mundi* appellandum decreverit. Ita in vetere illo Patriarcha huius expressam imaginem licet agnoscere. Sicut alter prosperus ac salutaris rationibus heri sui domesticis fuit, ac mox universo regno mirabiliter profuit, sic alter christiani nominis custodiæ destinatus, defendere ac tutari putandus est Ecclesiam, quæ vere domus Domini est Deique in terris regnum.

Est vero cur omnes, qualicumque conditione locoque, fidei sese tutelaeque beati

Iosephi commendent atque committant.—Habent in Iosepho patresfamilias vigilantiae providentiaeque paternae praestantissimam formam: habent coniuges amoris, unanimitatis, fidei coniugalis perfectum specimen: habent virgines integritatis virginalis exemplar eumdem ac tutorem. Nobili genere nati, proposita sibi Iosephi imagine, discant retinere etiam in afflicta fortuna dignitatem: locupletes intelligant, quae maxime appetere totisque viribus colligere bona necesse sit.—Sed proletarii, opifices, quotquot sunt inferiore fortuna, debent suo quodam proprio iure ad Iosephum confugere, ab eoque, quod imitentur, capere. Is enim, regius sanguis maximae sanctissimaeque omnium mulierum matrimonio iunctus, pater, ut putabatur, filii Dei, opere tamen faciendo aetatem transigit, et quaecumque ad suorum tuitionem sunt necessaria, manu et arte quaerit.—Non est igitur, si verum exquiritur, tenuiorum abiecta conditio: neque solum vacat dedecore sed valde potest, adiuncta virtute, omnis opificum nobilitari labos. Iosephus, contentus et suo et parvo, angustias cum illa tenuitate cultus necessario coniunctas aequo animo excelsoque tulit, scilicet ad exemplar filii sui, qui acceptâ formâ servi cum sit dominus omnium, summam inopiam atque indigentiam voluntate suscepit.—Harum cogitatione rerum debent erigere animos et aequa sentire egeni et quotquot manuum mercede vitam tolerant: quibus si emergere ex egestate et meliorem statum anquirere concessum est non repugnante iustitia, ordinem tamen providentiâ Dei constitutum subvertere, non ratio, non iustitia permittit. Immo vero ad vim descendere, ei quicquam in hoc genere aggredi per seditionem ac turbas, stultum consilium est, mala illa ipsa efficiens plerumque graviora, quorum leniendorum caussâ suscipitur. Non igitur seditiosorum hominum promissis confidant inopes, si sapiunt, sed exemplis patrocinioque beati Iosephi, itemque materna Ecclesiae caritate, quae scilicet de illorum statu curam gerit quotidie maiorem.

Itaque plurimum Nobis ipsi, Venerabiles Fratres, de vestra auctoritate studioque episcopali polliciti: nec sane diffisi, bonos ac pios plura etiam ac maiora, quam quae iubentur, sua sponte ac voluntate facturos, decernimus, ut Octobri toti in recitatione *Rosarii*, de qua alias statuimus, oratio ad sanctum Iosephum adiungatur, cuius formula ad vos una cum his Litteris perferetur: idque singulis annis perpetuo idem servetur. Qui autem orationem supra dictam pie recitaverint, indulgentiam singulis septem annorum totidemque quadraginarum in singulas vices tribuimus.—Illud quidem salutare maximeque laudabile, quod est iam alicubi institutum, mensem Martium honori sancti Patriarchae quotidiana pietatis exercitatione consecrare. Ubi id institui non facile queat, optandum saltem, ut ante diem eius festum in templo cuiusque oppidi principe supplicatio in triduum fiat. — Quibus autem in locis dies decimusnonus Martii, beato Iosepho sacer, numero festorum de praecepto non comprehenditur, hortamur singulos, ut eum diem privata pietate sancte, quoad fieri potest, in honorem Patroni caelestis, perinde ac de praecepto, agere ne recusent.

Interea auspicem caelestium munerum et Nostrae benevolentiae testem vobis, Venerabiles Fratres, et Clero populoque vestro Apostolicam benedictionem peramanter in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XV. Augusti An. MDCCCLXXXIX. Pontificatus Nostri Duodecimo.

LEO PP. XIII.

ORATIO

AD SANCTUM IOSEPHVM

Ad te, beate Ioseph, *in tribulatione nostra confugimus, atque implorato Sponsae tuae sanctissimae auxilio, patrocinium quoque tuum fidenter exposcimus. Per eam, quaesumus, quae te cum immaculata Virgine Dei Genitrice coniunxit, caritatem, perque paternum, quo Puerum Iesum amplexus es, amorem, supplices deprecamur, ut ad hæreditatem, quam Iesus Christus acquisivit sanguine suo, benignus respicias ac necessitatibus nostris tua virtute et ope succurras.*

Tuere, o Custos providentissime divinae Familiae, Iesu Christi sobolem electam; prohibe a nobis, amantissime Pater, omnem errorum ac corruptelarum luem; propitius nobis, sospitator noster fortissime, in hoc cum potestate tenebrarum certamine e caelo adesto; et sicut olim Puerum Iesum e summo eripuisti vitae discrimine, ita nunc Ecclesiam sanctam Dei ab hostilibus insidiis atque ab omni adversitate defende: nosque singulos perpetuo tege patrocinio, ut ad tui exemplar et ope tua suffulti, sancte vivere, pie emori, sempiternamque in caelis beatitudinem assequi possimus—Amen.

Versione italiana

ORAZIONE A S. GIUSEPPE

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione ricorriamo, e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio dopo quello della tua Santissima Sposa.

Deh! per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l'amore paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, con occhio benigno la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni.

Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo; cessa da noi, o Padre amantissimo, cotesta peste di errori e di vizii, che ammorba il mondo; ci assisti propizio dal cielo in questa lotta col *potere delle tenebre*, o nostro fortissimo protettore; e come un tempo campasti dalla morte la minacciata vita del pargoletto Gesù, così ora difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e da ogni avversità: e stendi ognora sopra ciascun di noi il tuo patrocinio, acciocchè a tuo esempio, e mercè il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. E così sia.

IL NUOVO CODICE PENALE ITALIANO ED IL CLERO

Molto si è parlato, molto si è discusso intorno al nuovo Codice penale italiano, sopratutto in quanto agli articoli che riguardano i così detti abusi del Clero. Questi articoli, acremente dibattuti nelle Aule legislative, furono, per disposizione delle medesime, riveduti ed emendati da apposite commissioni, e finalmente inseriti nel nuovo Codice, il quale venne sancito il dì 30 Giugno 1889, da aver vigore non prima del dì 1 Gennaro 1890.

E prima e dopo la lor pubblicazione, siffatti articoli sono stati sorgente di preoccupazioni gravissime pel Clero, e molti han voluto riconoscere in essi il principio di una nuova persecuzione contro la Chiesa. Noi però siamo d'avviso che, laddove siano interpretati sanamente, non se ne abbiano a temere tutte quelle conseguenze paurose, che a prima fronte sembrano dover produrre.

È vero che, per una legge nuova, si aspettano dalla giurisprudenza le massime d' interpretazione, le quali possono essere più o meno strette, secondo il vedere de' magistrati supremi. Nondimeno è vero altresì che ognuno può intendere la legge secondo l'ovvio significato delle parole, e può farsene un qualche concetto, perchè sia in grado di regolare le proprie operazioni. E noi che abbiamo attentamente considerata questa nuova legge, vogliamo manifestare il nostro parere intorno la interpretazione della medesima, il quale, per altro, non vale se non quanto valgono le ragioni, su cui va poggiato. Metteremo a pie' di pagina alcuni tratti de' discorsi, fatti al Senato dal ministro Guardasigilli, e dall'on. Canonico, relatore della Commissione per questa legge, che potranno autorevolmente confermare le nostre opinioni.

In altra parte di questo periodico daremo il testo di tutti gli articoli che possono riferirsi al Clero. Qui diciamo che i veramente temibili dagli ecclesiastici sono quelli contenuti sotto il titolo *Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni;* cioè i segnati coi num. 182, 183 e 184. Non ci sembra da preoccuparci molto nè dell'art. 182, nè del 184. Nel primo infatti si condanna il ministro di un culto che, *nell'esercizio del suo ministero, pubblicamente biasima o vilipende* le istituzioni, le leggi dello Stato e gli atti dell'Autorità. Non

crediamo possa essere costretto a ciò, per debito di coscienza, un ministro della Chiesa. Egli può, senza compromissione, promulgare nel sacro tempio la legge divina ed ecclesiastica; e ciò facendo non è obbligato a biasimare o vilipendere le istituzioni, le leggi o gli atti dell' Autorità civile. (1) — Molto meno può far paura l'art. 184, il quale aggrava la pena di un ecclesiastico colpevole di altri delitti, diversi da'preveduti in questi articoli. Un buon sacerdote non commette delitti comuni!

Quello che contiene forte ragion di timore, è il segnato col num. 183, che suona così:

« 183. Il ministro di un culto che, pre-
« valendosi della sua qualità, eccita al dis-
« pregio delle istituzioni, delle leggi o del-
« le disposizioni dell'Autorità o dei doveri
« inerenti ad un pubblico ufficio, è punito
« con la detenzione da tre mesi a due an-
« ni, con la multa da lire cinquecento a
« tremila, e con l'interdizione perpetua o
« temporanea del beneficio ecclesiastico. Se
« il fatto sia commesso pubblicamente, la
« detenzione può estendersi sino a tre anni.

« Alle stesse pene soggiace il ministro di
« un culto che, prevalendosi della sua quali-
« tà, costringe o induce alcuno ad atti o di-
« chiarazioni contrarie alle leggi, o in pregiu-
« dizio dei dritti, in virtù di esse acquistati ».

Qui si ha:

a) Che è reato non solamente quando il ministro di un culto *abusa* del suo ministero; ma quando anche lecitamente ne usa secondo coscienza, e giusta le leggi della Chiesa.

b) Che non è solo punibile quando eccita al *disprezzo* delle leggi o delle disposizioni dell'Autorità: ma sì ancora quando eccita alla loro semplice *inosservanza.*

c) Che non sarà solo condannato quando ciò faccia in pubblico o verso molte persone; ma sì pure quando lo commetta in privato e verso una sola persona. Nel primo caso la pena sarà più grave.

d) Che sarà punito non solamente quando *costringe;* ma sì ancora quando *induce* alcuno a fare atti o dichiarazioni non solo *contrarie* alle leggi, ma che possano comechessia *pregiudicare* i diritti acquistati in virtù delle leggi medesime.

(e Che le pene non sono leggiere, ma gravi, se si consideri non solo la detenzione e la multa, ma la interdizione del beneficio ecclesiastico, che può essere anche perpetua.

Da ciò sembra doversi raccogliere che un ministro della Chiesa, il quale non vuol tradire la sua missione, e vuole operare secondo coscienza, non possa sfuggire qualcuno di questi capi che lo menano alla condanna.

---

(1) « Questo progetto non è contrario alla libertà; esso non vieta ai ministri del culto, come pare all'on. Fusco, la facoltà di discutere pubblicamente le istituzioni, le leggi dello Stato, gli atti dell' autorità a viva voce e per le stampe, come tutti gli altri cittadini.

« Non è certo il clero che possa lagnarsi di non godere in Italia di una tale libertà. Il ministro del culto anche dal pergamo può esprimere il suo apprezzamento sulle leggi dello Stato in relazione ai doveri religiosi de' credenti.

« Per esempio, secondo le nostre leggi, il matrimonio non produce effetti civili, se non sia celebrato davanti all'officiale dello stato civile. Ebbene, chi vieta al ministro del culto di predicare e insegnare che i cattolici hanno inoltre il dovere di celebrare il matrimonio secondo il rito religioso?

« E se domani (non entro nel merito, è una semplice supposizione che io faccio a mo' di esempio) se domani si promulgasse una legge, la quale agli effetti civili autorizzasse in certi casi il divorzio, chi vieterebbe, anche votato il codice, ai ministri del culto di insegnare dal pulpito che, secondo la religione, cristiana, il matrimonio è indissolubile, e che quindi chi vuol essere fedele a questa religione, non deve valersi di questa facoltà di divorziare che loro accorderebbe la legge civile? » (Discorso del Senat. Canonico, relatore della Commissione per questa legge, al Senato).

« Il biasimo delle istituzioni e delle leggi, se fatto da un semplice cittadino, benchè sempre riprovevole, non reca danno sufficiente per autorizzare una pena; ma se invece è fatto da un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni (ed ho già detto che il *biasimo* non è da confondersi col pacato, imparziale esame delle leggi in relazione coi doveri religiosi), esso costituisce una pubblica ingiuria al Governo, ed un implicito eccitamento a ribellarvisi » (*Id. ibid.*).

Tuttavia non bisogna farsi allucinare da soverchio timore; giacchè, secondo noi pensiamo, v'è modo come operare prudentemente, senza urtare in quelle sanzioni.

E in primo luogo osserviamo che, per incorrere le dette pene, il ministro del culto dee *prevalersi della sua qualità*. Che vuol dire ciò? Se ben vediamo, ciò altro non significa, che quei reati si debbano commettere nell'esercizio del sacro ministero, o, tutto al più, ad occasione o col pretesto dei ministeri sacri. In che, infatti, il sacerdote si distingue dal laico, se non per la potestà sacra di compiere quei ministeri? Egli adunque si prevale della sua qualità solo quando usa di questo sacro potere. Altrimenti sarebbe stato ben inutile lo aggiungere quella clausola; e in legge nessuna parola dev'esser vuota di senso. La migliore conferma di ciò si ha dal titolo stesso di questi articoli, ch'è, come abbiamo riferito più sopra, *Degli abusi dei ministri del culto* NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI. (1)

Osserviamo in secondo luogo che il confessore ha piena libertà di manifestare al penitente, nell'atto della confessione, ciò che prescrive la legge divina o ecclesiastica. Ivi non è il confessore che *eccita*, ma è il penitente che chiede consiglio da lui. Nel caso peggiore (di una ingiusta denunzia) non vi ha prove che dimostrino il reato. (2)

Inoltre il diniego dei sacramenti agl'indisposti, o agl'indegni, non è contemplato in detto articolo, nè in verun altro del codice. Il parroco che ricusa la comunione ad un censurato, che non ammette come patrino un detentore di beni di chiesa, che rifiuta la sepoltura ecclesiastica a chi va interdetta, non eccita al disprezzo o alla disubbidienza delle leggi; ma solo nega ciò che la Chiesa vieta di concedere a chi non vi ha diritto. Altro è eccitare al disprezzo o alla trasgressione delle leggi; altro, ricusare i sacramenti a chi vuole avvalersi di quelle disposizioni. Il parroco che ricusa i sacramenti lascia libero del tutto il suo filiano di osservare o le leggi civili o le leggi ecclesiastiche. (1)

---

(1) « Noi, d'altra parte, rispettiamo completamente il ministro del culto nell' esercizio dello spirituale ministero. Noi, d'altra parte, rispettiamo completamente il ministro del culto come cittadino: come tale egli gode la libertà di tutti gli altri cittadini: elevi idea contro idea, cattedra contro cattedra, dottrina contro dottrina, giornale contro giornale; libertà questa, di cui mi pare che una parte del clero si valga molto estesamente, perchè lo vedo ogni giorno non far mistero di vagheggiare rivendicazioni territoriali contro l'integrità nazionale. Ma non è poi possibile ammettere che il clero possa *abusare del suo ministero* per eccitare al dispregio, alla disobbedienza delle leggi, delle quali dovrebbe per sua missione inculcare il rispetto » (Discorso del ministro Guardasigilli per questa legge, al Senato).

(2) « Gli atti di coscienza non si puniscono e non si debbono punire; nessuna disposizione del progetto autorizza a scrutare i segreti della coscienza, ed entrare negli arcani delle relazioni intime del credente col ministro del culto. Anzi il progetto attuale non punisce neppure più, come faceva il Codice del 1859, l'indebito rifiuto de' sacramenti: poichè secondo i principii che informano il progetto, ciò costituirebbe una inquisizione sull'esercizio del sacro ministero, la qual cosa, come dissi più volte, si vuole assolutamente evitare. *Stiano dunque tranquilli i sacerdoti per ciò che riguarda la confessione* » (Discorso del Senat. Canonico relatore della Commissione per questa legge, al Senato).

(1) « Non sa infatti l' on. Fusco che il codice penale del 1859 puniva anche l'indebito rifiuto degli affari spirituali, nel caso che questo rifiuto turbasse la coscienza pubblica e la pace delle famiglie? Ebbene, noi l'abbiamo cancellato; noi, a differenza del codice del 1859 e di altri molti, abbiamo voluto mantenere l' intera indipendenza del sacerdozio nell'esercizio del suo potere spirituale » (Discorso del ministro Guardasigilli per questa legge, al Senato).

« Lo Stato non entra nelle intime relazioni di coscienza fra il credente e il ministro del culto e non si fa inquisitore degli atti del suo ministero. Se si trattasse di ciò, sarei il primo a dire che ciò sarebbe contro la libertà, lo Stato eccederebbe con ciò la propria competenza, e che non ne ha il diritto » (Discorso del Senat. Canonico, relatore per questa legge, al Senato).

Ma come si fa a sfuggire la pena quando si tratti di ricevere dichiarazioni o di far composizioni per illecito acquisto di beni di Chiesa? Ovvero di esortare i filiani a non accorrere alle urne politiche, giusta il divieto della S. Sede? Non riguarda ciò sopratutto il secondo capoverso dell'art. 183?

Rispondiamo 1.° che, non ostante il detto capoverso, la legge della Chiesa si può sempre promulgare o ricordare, quando ciò si faccia senza gli eccitamenti vietati.—2° Che la confessione sacramentale, come s'è dimostrato innanzi, sfugge da ogni sanzione del foro laico.—3° Che se un ecclesiastico costringa o induca a ciò, non colla qualità di ministro del culto, neppur va soggetto a punizione.

Disaminando poi con più accuratezza il detto capoverso, notiamo che ivi si punisce l'ecclesiastico in due casi: 1.° quando costringe o induce alcuno ad atti o dichiarazioni contrarie alle leggi—2.° quando lo costringe ad atti o dichiarazioni in pregiudizio dei diritti acquistati in virtù delle leggi.

Il primo caso è ben raro ad avverarsi; e laddove si avveri, devesi mostrare che l'ecclesiastico ha fatto ciò *prevalendosi della sua qualità*.

Il secondo caso, laddove dovesse interpretarsi nel senso che mai non si possa indurre alcuno a cedere qualche suo diritto acquistato per legge, sarebbe per verità strano assai, e potremmo dire coi dialettici che *nimis probat, ergo nihil*. Imperocchè se ciò fosse vero, un ministro del culto dovrebbesi punire quando anche inducesse altri a qualsivoglia beneficio, a qualsivoglia regalo, a qualsivoglia cessione. In virtù delle leggi si acquistano i beni e i diritti per testamento, per prescrizione, per contratti di ogni natura e per altri modi. Sarà colpevole un ecclesiastico, il quale induca i possessori di questi beni e diritti a cederne qualche cosa ai poveri, a privati, ad opere di pubblica beneficenza? Ma chi potrà ammettere tutto ciò? La legge adunque, la quale è ordinazione di ragione, quando in un certo senso si estende a strane applicazioni, dev' essere interpretata in tutt'altro modo. Per tal motivo, la prefata disposizione dev' essere necessariamente intesa nel senso che un ministro del culto sia meritevole di punizione non quando LEGITAMENTE induce alcuno a fare quelle cose ma quando ve lo induce con male arti, p. es. con violenza o con frode.

Se non che vi ha ragioni dirette che dimostrano chiaramente, il detto capoverso non doversi interpretare nel senso che mai non si debba indurre alcuno a cedere qualche suo diritto acquistato per legge. Disaminiamo il testo: Esso dice: *Alle stesse pene soggiace il ministro di un culto che... induce alcuno ad atti o dichiarazioni....* IN PREGIUDIZIO *dei diritti in virtù di esse* (leggi) *acquistati*. Si noti quell' *in pregiudizio*. La legge riconosce il reato solo quando s'induce altri ad atti o a dichiarazioni in pregiudizio, ovvero con danno, o lesione, dei diritti acquistati per legge. Ma vi ha questo danno o questa lesione quando alcuno volontariamente cede il suo diritto? In tal caso non vi ha *pregiudizio*, ma *esercizio* del diritto. Dunque chi lo eccita a ciò, non commette il reato che la legge vuol punire.

Venendo ora ai nostri casi particolari, diciamo che la dichiarazione o la composizione per l'indebito acquisto di beni di Chiesa non tornano di per sè in pregiudizio dei diritti acquistati per legge. Quei diritti, sotto l'impero delle leggi italiane, nessuno può pregiudicarli senza il libero beneplacito del possessore. Se nella dichiarazione prescritta dalla S. Penitenzieria vi ha per prima condizione che il fondo acquistato si tenga *ad nutum Ecclesiae*, ciò s' intende sopratutto come un atto di ossequio e di sudditanza verso la Chiesa. E che? La Chiesa, nel presente Regno d'Italia, può mai togliere o menomare, ancorchè volesse, quei diritti civili?

Lo stesso dicasi della composizione che si fa colla Chiesa intorno allo acquisto dei beni sacri. Tanto è lungi che ciò pregiudichi ai diritti acquistati per legge sui detti beni, che anzi questi diritti vengono confermati e consolidati colla benedizione della Chiesa.

Ma, dato pure che colla dichiarazione o colla composizione si venga a cedere qualche diritto, sarà sempre una cessione vo-

lontaria ; e perciò un *esercizio*, non già mai una *lesione* di diritto.

Esaminando ora il secondo caso, di chi, cioè, induce altri ad astenersi dalle urne politiche, ripetiamo in primo luogo che il Vescovo o il parroco, il quale promulga o ricorda, senz' altro, la legge della Chiesa, non si può dire che *induce* alla inosservanza della legge civile. I fedeli, benchè sappiano la legge, sono sempre liberi di osservarla, o pur no. Ricordiamo in secondo luogo che, quando realmente inducesse a ciò privatamente, e non *prevalendosi della sua qualità*, neppur sarebbe soggetto a punizione.

Ma quello che vogliamo segnalare si è come non è mica vero che con eccitarsi altri a non accorrere alle urne politiche, si eccitano ad *atti in pregiudizio dei diritti dalla legge acquistati*. Qui, come per l'altro caso esaminato innanzi, non vi ha *pregiudizio*, ma un *esercizio* del dritto. La legge dà facoltà ai sudditi di andare alle urne ; non impone obbligo. Un suddito che se ne astiene, usa del suo diritto. Chi dunque lo eccita a ciò, lo eccita ad usare di questo diritto, non a pregiudicarlo.

Dal fin qui esposto pare che queste disposizione penali sieno capaci di benigne interpretazioni, e che non abbiano a recar troppa offesa ad un ecclesiastico, il quale operi prudentemente, senza trasgredire i proprii doveri. Ma se talvolta la coscienza obblighi di operare tutt'altrimenti ; ovvero voglia farsi dal magistrato una ingiusta e odiosa interpretazione della legge, siamo certi che i degni ministri del Santuario sapranno bene mettere in esecuzione la gran massima *Obedire oportet Deo magis quam hominibus* (Act. V, 29), lieti di soffrire qualunque cosa per la giustizia.

Se non che, per quest'ultimo caso ancora, sembra a noi che il Codice medesimo somministri una niente spregevole difesa. Si ponga mente :

Nel titolo IV *della imputabilità e delle cause che la escludono o la diminuiscono* v'ha l'art. 49 che suona così:

« Non è punibile colui che ha commesso il fatto :

« 1.° per disposizione della legge, o per « ordine che era obbligato ad eseguire, del- « l'Autorità competente ;

« 2.° per esservi stato costretto dalla ne- « cessità di respingere da sè o da altri una « violenza attuale od ingiusta ;

« 3.° per esservi stato costretto dalla ne- « cessità di salvare sè o altri da un perico- « lo grave e imminente alla persona, al qua- « le non avea dato volontariamente causa, « e che non si poteva altrimenti evitare.

« Nel caso prevveduto nel num. 1.°, se « il fatto commesso in esecuzione dell'or- « dine di un pubblico officiale costituisca « reato, la pena stabilita per il medesimo « è applicata al pubblico ufficiale che ha da- « to l'ordine. »

Dunque non è meritevole di pena colui che abbia commesso un fatto criminoso per adempire la legge o gli ordini dei legittimi superiori. Qui parlandosi in generale di *legge* e di *superiori*, s' intende di qualunque legge e di qualsivoglia superiore. Ora non v'ha solo la legge civile ; v'ha pure la legge ecclesiastica. — Non si vuol riconoscere la Chiesa cattolica? Non è il primo articolo dello Statuto che la proclama come Chiesa dello Stato?—Fa d'uopo perciò dire che, quando un ecclesiastico trasgredisce qualche disposizione del Codice per adempire la sua legge, o gli ordini dei suoi legittimi superiori, non dovrebb'essere punito. In quest'ultimo caso la pena dovrebbe infliggersi al superiore. Ma chi è il Superiore Supremo della Chiesa, da cui promanano tutte le leggi ? Non è altri che il Romano Pontefice!

Ma se questa considerazione non si voglia ammettere, ve n' è un' altra più rimarchevole.—Non si dee punire chi abbia commesso un fatto vietato, perchè costrettovi da necessità di salvar sè o altri da un pericolo grave e imminente alla persona. Neppur qui si distingue : parlasi in genere di pericolo grave e imminente : il pericolo può essere di qualche male fisico ed anche di qualche male morale. Qual male può riconoscersi più grave e più temibile di un peccato ? Chi dunque trasgredisce la legge umana per evitare un grave peccato, la trasgredisce perchè costrettovi da necessità di

salvar sè da un pericolo grave e imminente.

Nè vale il dire che i giudici rideranno di questo pericolo. Imperocchè non sono i giudici che devono ammetterlo,ma il suddito.E lo dimostriamo dallo spirito di questa legge.

Da tutto il tenore del titolo annunziato si ricava che la legge non vuol punire, se non chi abbia commesso *con piena malizia* il delitto. Perciò si dice nell'art. 45: « Nessuno può essere punito per un delitto se non *abbia voluto* il fatto che lo costituisce ».— Perciò nell' art. 46 si condona la pena a quello che « nel momento in cui ha commesso il fatto era in tale stato d'infermità di mente, da toglierli la coscienza o la libertà dei proprii atti ».—Perciò nell'art. 47 si dice che quando per uno stato di mente non molto infermo, ma che scemi la imputabilità, la pena viene pur essa scemata.— Perciò nell' art. 48 si toglie del tutto o si diminuisce la pena a chi commette un fallo nella ubbriachezza accidentale o abituale. Da tutto questo, senz'alcun dubbio, si raccoglie come qui la legge dichiari non meritevole di punizione chi, non per malizia propria pone un'opera vietata, ma o per manco di avvertenza, o per manco di libertà. —Sarà dunque solo punibile un ecclesiastico il quale, astrettovi dalla propria legge e dai legittimi Superiori, per evitare il male gravissimo del peccato, che per lui sarebbe la maggiore delle sventure, commette un fatto vietato dalla legge civile?

Sono queste le considerazioni che noi presentiamo ai nostri soscrittori ecclesiastici, pregandoli a ponderarle accuratamente,ed a smettere quella stolta paura ch' è la più temibile tentazione in un uomo di Chiesa. Si confortino nel Signore. Operino prudentemente, ma secondo coscienza e senza omettere nessuno dei propri doveri; e nel resto si abbandonino nelle mani della Provvidenza.

—

CRONACA GOVERNATIVA

Nuovo Codice Penale

Togliamo dal nuovo Codice penale italiano n. 6133 Serie 3ª, sancito con decreto reale del dì 30 Giugno 1889 da aver vigore dal 1° gennaio 1890, gli articoli che si riferiscono o che si possono riferire al Clero.

Della pena della interdizione—Art. 20. L'interdizione dai pubblici ufficii è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua produce la privazione:

1° Del diritto di elettore o di eligibile in qualsiasi Comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2° Della qualità di membro del Parlamento e di giurato, di ogni ufficio elettivo, e di ogni impiego od ufficio pubblico, conferito dallo Stato, da una provincia, da un Comune, o da un istituto sottoposto per legge alla tutela dello Stato della Provincia e del Comune;

3° Dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni e altre pubbliche insegne onorifiche;

4° Di ogni diritto lucrativo od onorifico inerente a qualunque degl'impieghi, ufficii, gradi, o titoli, e delle qualità, dignità, o decorazioni indicate nei numeri precedenti, e del beneficio ecclesiastico di cui il condannato sia investito;

5° Dell'ufficio di tutore o di curatore e di ogni altro attinente alla tutela, e alla cura, tranne quella dei discendenti nei casi determinati dalla legge civile;

6° Della capacità di acquistare qualsiasi diritto, impiego, ufficio, qualità, grado, titolo, e distinzioni indicate nei numeri precedenti.

L' interdizione temporanea produce l' incapacità nel condannato di acquistare o esercitare per un tempo non minore dei tre mesi, e non maggiore dei cinque anni, i predetti diritti, impieghi, ufficii, qualità, gradi, e onorificenze.

La legge determina i casi nei quali la interdizione dai pubblici ufficii è limitata ad alcuno di essi, e i casi nei quali si estende all'esercizio della professione o dell'arte del condannato.

Art. 87.—L'indulto o la grazia che condona e commuta la pena, fa cessare l'interdizione legale del condannato e le incapacità stabilite nei capoversi dell'art. 33, purchè non sieno congiunte per legge alla pena sostituita; ma non fa cessare la interdizione dai pubblici ufficii, nè la sospensione dall'esercizio di una professione o di un arte, nè la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza; salvo il caso di espressa disposizione nel decreto d'indulto o di grazia.

Del tentativo. (1)—Art. 61. Co-

(1) Mettiamo qui ciò che va sancito sul *tentativo;* il che può bene applicarsi alle seguenti sanzioni sui così detti abusi del clero, in cui si comminano pene a chi costringe o induce a far talune cose; ciò che richiede l'atto compiuto. Quando l'atto non si compie, ha luogo il *tentativo*.

lui che a fine di commettere un delitto ne comincia con mezzi idonei la esecuzione, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà non compie tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso, è punito con la reclusione non inferiore ai dieci anni, ove la pena stabilita per il delitto sia l'ergastolo e negli altri casi con la pena stabilita per il delitto, diminuita dalla metà ai due terzi.

Se volontariamente desista dagli atti di esecuzione del delitto, soggiace soltanto alla pena stabilita per l'atto eseguito, ove questo costituisca di per se un reato.

Art. 62. Colui che a fine di commettere un delitto compie tutto ciò ch'è necessario alla consumazione di esso, se questa non avvenga per circostanze indipendenti dalla sua volontà, è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni, ove la pena stabilita pel delitto sia l'ergastolo, e negli altri casi con la pena stabilita pel delitto diminuita da un sesto ad un terzo.

La Prescrizione per estinguere l'azione penale—Art. 91. La prescrizione, salvo i casi neiquali la legge disponga altrimenti, estingue l'azione penale:

1° in venti anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere l'ergastolo;

2° in quindici anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un tempo non inferiore ai venti anni;

3° in dieci anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione per un tempo superiore ai cinque e inferiore ai venti anni, o la detenzione per un tempo superiore ai cinque anni, o l'interdizione perpetua dai pubblici ufficii;

4° in cinque anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la reclusione o la detenzione per un tempo non superiore ai cinque anni, ovvero la pena del confino, o della interdizione temporanea dai pubblici ufficii o della multa;

5° in due anni, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la pena dell'arresto per un tempo superiore ad un mese, o dell'ammenda per una somma superiore alle lire trecento;

6° in sei mesi, se all'imputato si sarebbe dovuto infliggere la pena dell'arresto o dell'ammenda in misura inferiore a quella indicata nel numero precedente, ovvero la sospensione dall'esercizio di una professione o di un arte.

Art. 94—Quando un condannato sia sottoposto per qualsiasi rimedio giuridico a nuovo giudizio, la prescrizione si misura secondo la pena che dovrebbe infliggersi con la nuova sentenza, ove risulti inferiore a quella inflittagli con la precedente.

Dei delitti contro la patria— Art. 104. Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato o una parte di esso al dominio straniero, ovvero a menomarne la indipendenza, o a disciogliere la unità, è punito con l'ergastolo. (1)

Dei delitti contro le libertà politiche—Art. 139. Chiunque con violenza, minaccia, o tumulto, impedisce in tutto o in parte l'esercizio di qualsiasi diritto politico è punito quando il fatto non sia preveduto da speciali disposizioni di legge, con la detenzione da uno a trenta mesi e con la multa di lire cento a mille.

Se il colpevole sia un pubblico ufficiale, che abbia commesso il delitto con abuso delle sue funzioni, la detenzione è da uno a cinque anni.

Dei delitti contro la libertà dei culti—Art. 140. Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato impedisce o turba l'esercizio di funzioni o cerimonie religiose, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa da lire cinquanta a cinquecento.

Se il fatto sia accompagnato da violenza, minaccia o contumelia, il colpevole è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a millecinquecento.

141. Chiunque, per offendere uno dei culti ammessi nello Stato pubblicamente vilipende chi lo professa, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino ad un anno o con la multa da lire cento a tremila.

142. Chiunque, per disprezzo di uno dei culti ammessi nello Stato, distrugge, guasta, o in altro modo vilipende in luogo pubblico cose destinate al culto, ovvero usa violenze contro il ministro di un culto o lo vilipende, è punito con la detenzione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento.

Qualora si tratti di altro delitto commesso contro il ministro di un culto nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, la pena stabilita per tale delitto è aumentata di un sesto.

143. Chiunque nei luoghi destinati al culto o nei cimiteri, mutila o deturpa monumenti, statue, dipinti, lapidi, iscrizioni o sepolcri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa sino a lire cinquecento.

144. Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere umano o sopra le sue ceneri, ovvero per fine d'ingiuria, o per qualsiasi altro fine illegittimo, sottrae per

(1) La Commissione senatoriale, assenziente il Ministro, dichiarava: « Questo articolo non vincola per nulla la libera discussione sul potere temporale del Papa. Esso punisce non le opinioni, la discussione, i giudizii; punisce soltanto i *fatti* diretti a distruggere l'esistenza stessa dello Stato ».

intero o in parte il cadavere o le ceneri, o ne viola in qualsiasi modo il sepolcro o l'urna, è punito colla reclusione da sei a trenta mesi e con la multa sino a lire mille.

Fuori dei casi suindicati, chiunque sottrae per intero o in parte, e senza autorizzazione disseppellisce un cadavere umano, o ne sottrae le ceneri, è punito con la detenzione sino ad un mese e con la multa sino a lire trecento.

Se il fatto sia commesso da persona preposta o addetta al cimitero o ad altri luoghi di sepoltura, o alla quale siano affidati il cadavere o le ceneri, la pena è nel primo caso della reclusione da tre mesi a tre anni, e della multa da lire cinquanta a lire cinquecento; e nel secondo caso della detenzione sino a due mesi e della multa sino a lire cinquecento.

Dei delitti contro la libertà individuale—Art. 146. Chiunque illegittimamente priva alcuno della libertà personale, è punito con la reclusione da un mese a cinque anni e con la multa sino a lire mille.

Se il colpevole, per commettere il fatto, o durante il medesimo, usi minacce, sevizie o inganno, ovvero commetta il fatto stesso per fine di vendetta o di lucro, o per fine o pretesto religioso, ovvero consegni la persona per un servizio militare all'estero, la pena è della reclusione da tre a otto anni, e della multa da lire cinquecento a tremila.

Se il fatto sia commesso contro un ascendente, o contro il coniuge, contro un membro del Parlamento o contro un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni, ovvero se dal fatto derivi grave danno alla persona, alla salute, o agli averi dell'offeso, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire mille a cinquemila.

La pena è diminuita da un sesto alla metà se il colpevole rilasci spontaneamente in libertà la persona prima di ogni atto di procedimento, senz'aver conseguito il fine propostosi, e senz'averle cagionato alcun danno.

Dei delitti contro la inviolabilità dei secreti — Art. 163. Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato, o ufficio, o della propria professione od arte, di un segreto, che, palesato, possa cagionare nocumento, lo rivela senza giusta causa, è punito con la detenzione sino ad un mese o colla multa da lire cinquanta a mille; e questa non può essere inferiore alle lire trecento, se il nocumento avvenga.

Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle proprie funzioni—Art. 182. Il ministro di un culto che, nell'esercizio delle sue funzioni, pubblicamente biasima o vilipende le istituzioni, le leggi dello Stato, o gli atti dell'Autorità, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire mille.

183. Il ministro di un culto, che prevalendosi della sua qualità, eccita al dispregio delle istituzioni, delle leggi o delle disposizioni dell' Autorità, o dei doveri inerenti ad un pubblico ufficio, è punito con la detenzione di tre mesi a due anni con la multa di lire cinquecento a tremila, e con la interdizione perpetua o temporanea del beneficio ecclesiastico. Se il fatto sia commesso pubblicamente, la detenzione può estendersi fino a tre anni.

Alle stesse pene soggiace il ministro di un culto che, prevalendosi della sua qualità, costringe o induce alcuno ad atti o dichiarazioni contrarie alle leggi, o in pregiudizio dei diritti in virtù di esse acquistati.

184. Quando il ministro di un culto, prevalendosi della sua qualità, commette un delitto diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, la pena stabilita per il delitto commesso è aumentata da un sesto ad un terzo, salvo che la qualità di ministro di un culto sia già considerata dalla legge.

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1889)

Congresso cattolico di Baviera--Quindici mila cattolici, convenuti da tutte le parti del Palatinato, si riunirono a Neustadt, ed espressero i loro ringraziamenti all'Episcopato di Baviera per il reclamo dei diritti che competono alle loro Chiese, deplorarono che il Ministero respinse detto reclamo, e richiamarono il governo all'osservanza del Concordato, attendendo dalle Camere il provvedimento per soddisfare le giuste richieste dei Vescovi. Protestarono solennemente contro l'ingiuria fatta alla S. Sede colla erezione del monumento all'apostata di Nola, il qual fatto mostra ad evidenza la intollerabile posizione del Pontefice, e la necessità della sua piena indipendenza e libertà nell'altissimo suo ministero. Il S. Padre per mezzo dell' Emo Card. Rampolla ha fatta pervenire una magnifica lettera di congratulazione al Sig. Jules-Siben, che presedè a quella imponentissima riunione.

Il Congresse cattolico di Bochum—A Bochum nella Germania fu tenuto testè un congresso cattolico, che ha superato tutte le previsioni. Vi hanno assistito più di seimila persone. Il Papa, i Vescovi, il centro di Monaco, e molte associazioni hanno inviato i loro indirizzi. Il Sig. Windhorst fu oggetto di clamorose ovazio-

ni. Parlò fra le altre cose della questione sociale sui rapporti dei padroni e degli operai. Durante la lettura dell'indirizzo del Papa tutti gli assistenti reclamarono energicamente la libertà del Pontefice, cui fecero calorosi applausi.

Il Clero di Roma e la Cronaca Nera—Per opera di tristi ebrei, ed a scopo in prima di turpe lucro, e poi di scindere ed avvilire la gerarchia Ecclesiastica, è uscito in Roma un sozzo giornale, col titolo di *cronaca nera*, il quale, facendo le mostre di patrocinare la causa del basso clero impoverito, lancia a piene mani calunnie contro degnissimi Prelati e Sacerdoti. Affine di protestare contro questo novello attentato alla Religione, e per tutelare l'onore del basso clero, il dì 20 u. s. presentossi al S. Padre una deputazione del Clero Romano, preseduta dal Vice-gerente di Roma, dichiarando con un devoto indirizzo il proposito di promuovere una generale sottoscrizione di ecclesiastici contro quel giornale-libello. Sua Santità con nobilissimo discorso manifestò la sua soddisfazione per tali sentimenti e concluse con queste solenni parole: « Il Clero, sicuro della Nostra paterna sollecitudine, si tenga bene in guardia dalle insidie nemiche. Non si faccia trarre in inganno da coloro che sembra prenderne le difese. Sia persuaso che il sentimento vero, da cui questi sono animati non è sete di giustizia e ardore di carità, ma spirito di avversione e di odio contro la Chiesa e la divina sua Gerarchia ».

Causa di beatificazione—La S. C. dei Riti in adunanza preparatoria, in Vaticano, il 6. u. s., si riunì per esaminare la verità dei miracoli che si affermano ottenuti per intercessione del Ven. Servo di Dio Francesco Saverio Maria Bianchi, barnabita.

Cardinale defunto—Il 16 u. s. morì in Bordeaux l'Emo Card. Vittore Francesco Guilbert, Arciv. di Bordeaux. Era nato in Cersy—la—Foret, diocesi di Coutances il 15 Dicembre 1812. Fu promosso Arcivescovo nel Concistoro del 9 Agosto 1883, e creato Cardinale dell' Ordine dei Preti da Sua Santità Leone XIII nell'ultimo Concistoro segreto del 24 Luglio p. p. Ha trattato nelle sue Pastorali le questioni riguardanti i più gravi interessi politico-religiosi, ed è stato autore di un'opera importante: *La Sintesi divina.*

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—Ad occasione del suo onomastico, il S. Padre ha fatto distribuire ai poveri di Roma lire 12 mila. In tal fausta ricorrenza fu grande il concorso al Vaticano di Emi Cardinali e di Vescovi, Prelati, e personaggi dell' alta Aristocrazia, convenuti allo scopo di presentare al S. Padre i loro omaggi e le loro felicitazioni.

— Un vero trionfo della Religione si è compiuto nella Lombardia. Ausonio Franchi, razionalista ed apostata, è rientrato nel grembo della Chiesa Romana. Col suo ultimo libro *L'Ultima Critica* avea ritrattato pubblicamente i suoi errori ed affermata ogni verità cattolica. Tocco dalla grazia di Dio, ora ha rivestito l'abito Sacerdotale, col suo vero nome di Cristoforo Bonavino, e nella casa degli Oblati in Rho ha fatta la sua nuova prima comunione dopo quarant'anni di Apostasia.

—La nobile signora Harnett, inglese protestante, nel 66° anno di sua età, in Val d'Arno, si è convertita al cattolicismo, ricevendo i Sacramenti del Battesimo e della Eucaristia da quel Parroco, delegato dal Vescovo.

— Le feste cinquantenarie della invenzione delle reliquie di S. Zenone sono riuscite splendidissime. V' intervennero il Card. Patriarca di Venezia, molti Vescovi e Prelati.

— Nei giorni 24, 25 e 26 sp. si è tenuto a Piacenza un Congresso Catechistico, con intervento di numerosi e cospicui personaggi. Ne daremo conto nel prossimo fascicolo.

— È morto Mons. Giuseppe Ingami, Vescovo di Orvieto.

—

— Il 7 u. s. ebbe luogo la solenne consacrazione della Chiesa del Rosario a Lourdes. L.Emo Card. Arciv. di Parigi, delegato del S. Padre, compì la sacra funzione. Con lui si trovavano due Arcivescovi ed undici Vescovi. Numerosi pellegrinaggi di più migliaia di persone accorsero a glorificare Maria SS.

— In Bulgaria, sotto il Regno di Ferdinando, il cattolicismo continua a fare progressi: in Bulgaria e nella Rumelia si contano già 2536 famiglie cattoliche.

— Dopo tre secoli, in Norvegia si è fatta la processione nella festa del *Corpus Domini*, come nei paesi cattolici. Il prefetto apostolico Mons. Fallige scrive che la Chiesa e le strade sembravano un paradiso terrestre per la quantità delle piante e dei fiori, che aveano portato i protestanti: nella processione, alla quale intervennero tutti i fanciulli e le fanciulle cattoliche vestite di bianco, facevano ala migliaia di protestanti, i quali singhiozzavano per la commozione.

— A Vienna, nel Convento delle figlie del Divino Amore, ebbe luogo la vestizione di 45 monache e novizie, tra le quali erano quattro giovinette della Bosnia.

— A Magonza, nel Seminario Vescovile, furono ordinati sei diaconi, fra i quali vi era un protestante, che avea studiato la teologia evangelica, e si era convertito, e risoluto di farsi sacerdote cattolico colla lettura dei Santi Padri della Chiesa.

— Otto ministri protestanti erano già ritornati in grembo della Chiesa Cattolica a Londra: ora ne sono rientrati altri sei, che fecero la loro abiura nella mani del Card. Manning.

— Sono morti: Mons. Eugenio Regnault, Vescovo di Chartres in Francia, e Mons. Alfredo Fleury Hottot, Vescovo di Baiona.

Sacra Congregazione del Concilio.

Se i parroci possano far celebrare ad altri, con minore stipendio, le messe fondate e le messe nuziali ed esequiali.

Il Vescovo di Treves si rivolse alla S. C. chiedendo la soluzione di alcuni dubbî, che possono leggersi, colla loro soluzione, nel voto del Consultore che daremo appresso. La S. C. così rispose:

« Reverendissime Domine uti Frater,
« Relatis in S. Congregatione Concilii
« litteris Amplitudinis Tuæ diei 14 De-
« cembris superioris anni, Eminentissimi
« Patres steterunt in adjuncto voto Con-
« sultoris, idque notificari mandarunt,
« quod per præsentes exequimur, Am-
« plitudini Tuæ, cui interim nos fau-
« sta omnia precamur a Domino.

« Romæ, 11 Maii 1888.

« Amplitudinis Tuæ, Uti Frater,

« A. *Card.* Serafini. *Praefectus.*

« A. Gessi *Subsecretarius.* »

Treviren. Votum.

Eminentissime Pater,

Oblato Huic S. C. supplici libello, diœcesis Trevirensis Episcopus sequentia proposuit dubia:

1m. Utrum parochi, si ob legitimas causas vicariis missam fundatam persolvendam committunt, totum stipendium eis tradere debeant, an illam partem, quæ taxam diœcesanam excedit, retinere possint?

2m. Utrum parochi pro missis nuptialibus vel exsequialibus, si eas aliis celebrandas committant, ordinariam tantummodo eleemosynam tradere possint, retento pinguiori stipendio, quod pro iisdem missis specialiter fixum est?

3m. Utrum, si Huic S. C. placeat ad duas propositas quæstiones responsum dare parochis contrarium, licita sit conventio, qua sive expresse sive tacite inter aliquos parochos vicariosque statuitur, ut pro commodiore victu vicariis concedendo, parochis cedant in cumulo fructus fundationum pinguiorum, et vicariis tribuatur stipendium ab Ordinario taxatum: an potius conventio hæc Constit. Benedicti XIV *Quanta cura* comprehendatur?

Juxta mandatum mihi ab Hac S. C. commissum, proposita dubia ad examen revocavi, iisdemque sic respondendum esse duxi.

Ad 1m. *Parochi, si ob legitimas causas vicariis missam fundatam, ut in casu, persolvendam committunt, non tenentur totum stipendium eisdem tradere, sed possunt eam partem retinere, quae taxam diœcesanam excedit.*

Sane 1° est indubium juris ecclesiastici principium, quod eleemosynæ missarum eo tantum fine in Ecclesia inductæ sint, ut sacerdotum sustentationi inserviant, et iisdem merces laboris retribuatur, non vero ut ipsi divitiis cumulentur, multoque minus ut inde sordidi quæstus occasionem accipiant. Ideoque leges et decreta, quae hac super re edita fuere, eumdem finem sibi constituunt, proscribere scilicet cupiditatem, quæstum turpis lucri, et mercimonia quoad sacra, quæ vitio temporum, vel hominum improbitate irrepserint; Conc. Trid., sess. 22 Decr. de observ. et evit. in celeb. missæ; Decr. Urb. VIII, ab Hac S. C. latum die 21 Jun. 1625, *Cum sæpe;* Innoc. XII, 10 Kal. Dec. 1697, *Nuper;* Const. Bened. XIV *Quanta cura;* Bull. *Apostolicae Sedis* Pii IX, quibus postremis poenæ statuuntur in colligentes missas, easque per alios celebrari curantes, stipendii parte sibi retenta.

At altera ex parte dubium pariter non est, huic principio exceptiones ab ipso jure justis omnino ex causis factas fuisse. Exceptiones hæ respiciunt casum, quo titulo speciali tribuatur excessus stipendii, intuitu scilicet vel personæ, vel officii, etc... separabili ab ipso titulo intrinseco celebrationis. Hinc est, quod S. Haec C. recognoverit hoc jus in beneficiatis, in cappellanis et paro-

chis in responso ad dubium: « An decretum, quo prohibetur sacerdotibus tradere missas celebrandas minori pretio, parte sibi retenta, habeat locum de beneficiis? » quo edixit: *Non habere locum, sed satis esse ut rector beneficii, qui potest missam per alium celebrare, tribuat celebranti eleemosynam congruam secundum morem civitatis vel provinciæ, nisi in fundatione ipsius beneficii aliud cautum fuerit.* Cui consonat constans ac uniformis Doctorum sententia. Pro omnibus unum afferam Layman, *De sacrif. Miss.* lib. 5, 5, 1, 13: « Ab obligatione dandi totum stipendium, nulla parte sibi retenta, excipiuntur cappellani, beneficiati et parochi in iis missis, quas dicere tenentur ex obligatione suorum beneficiorum, qui si plures habent, ob taxatum stipendium bene aliis dicendas committunt, retento majori salario; nam excessus non pro missa conceditur, sed ratione dignitatis et sustentationis. »

Jamvero missarum fundationes, de quibus in proposito agitur dubio, ut ipse Illustrissimus et Reverendissimus Episcopus in supplici libello testatur, etsi ad massam fabricæ pertineant, non tamen ad libitum a provisoribus fabricæ cuivis sacerdoti committi possunt, sed ad eorum officium commodumque primo loco parochi vocantur. Insuper ipse nobis tradit laudatus Episcopus, fructus harum fundationum semper ut pars congruae parochialis habitos esse, et in annuis computis ecclesiarum juxta formam ab Episcopo prædecessore jam ante quinquaginta annos statutam, tamquam parocho debitos inscribi. Huic rei concordare ait, quod si ob paupertatem redituum Gubernium nonnumquam parochis salaria publicis sumptibus supplet, illa stipendia plena juxta regulas ab Episcopis et a Gubernio datas inter proprios fructus præbendæ computentur. Nullum ergo dubium esse videtur, harum missarum fundatarum stipendia inter recensitas exceptiones connumeranda esse: ideoque excessum ratione dignitatis et sustentationis parochis cedere debere.

2° Insuper huic dubio applicandam esse puto resolutionem ab Hac S. C. datam in Monacensi die 25 Julii 1874: utrobique enim idem est casus, eademque decisionis ratio: ideoque et eadem debet esse juris dispositio. Sufficit ad hoc, perlegere ipsum quæsitum in Monacensi propositum, et responsionem Huius S. C. Dubium erat hoc: « Utrum parochi impediti celebrationem harum missarum alteri sacerdoti sic tradere debeant, ut totum stipendium constitutum pro celebratione talium missarum solvant: an potius sufficiat ordinarium vel aliquanto majus ab Archiepiscopo statuendum, ita ut quod supersit, ab ipsis parochis, quibus missæ eædem in partem redituum congruæ parochialis assignatæ sunt, tuta conscientia retineri possit? S. C. C. respondendum censuit: *Attento quod eleemosynæ missarum, de quibus in precibus, pro parte locum teneant congruæ parochialis, licitum esse parocho, si per se satisfacere non possit, missas alteri sacerdoti committere, attributa eleemosyna ordinaria loci, sive pro missis lectis sive cantatis.*

3° Nec in casu nostro attendendam esse censeo alteram hujus S. C. decisionem datam in Colonien. an. 1868, in precibus memorata m; in ea enim jus eleemosynam recipiendi nullo titulo extrinseco celebrationi innitebatur; nec illæ missarum fundationes partem congruæ parochialis constituebant, ut patet ex ipsis verbis quibus illa quæstio proposita fuit: « Illas (fundationes) autem nulli inhærere beneficio, sed tum a fundatoribus, tum ab Archiepiscopo... certis sacerdotibus persolvendos assignari. » Hinc jure optimo ab Hac S. C. responsum parochis contrarium in ea causa datum est.

4° Caeterum jam in ipso dubio per ea verba « si ob legitimas causas vicariis missam fundatam persolvendam committant, » Episcopi commendationi, quae in precibus exstat, satis pactum puto, quod scilicet ita aequitate temperetur parochorum privilegium, ut cum parochi et vicarii utrique in partem hujus sollicitudinis fundationum persolvendarum vocati sint, parochi non omnia fundationum onera vicariis imponant, retenta sibi excedente stipendii parte, sed et ipsi in persolvendis fundationibus primo loco diligentes sint. Quo vero res haec in praxi expeditior sit, et litibus ac jurgiis occasio auferatur, arbitror annuendum esse Episcopi consilio ejusque prudenti arbitrio remittendum, ut lege diœcesana certum dierum numerum praescribat,

quem parochi liberum relinquere vicariis debeant.

Ad 2m. *Affirmative;* est enim idem omnino casus, ut ipse testatur Episcopus, de quo actum est in causa Coloniensi die 25 Julii 1874, in qua quaerenti: « Utrum pro missis nuptialibus et exsequialibus, quando parochus aliis eas celebrandas committit, manualem eleemosynam tradere possit, retento pinguiori stipendio ex lege diœcesana illis assignato? » S. C. respondit: « Cum agatur de juribus stolae, satis esse si parochus retribuat celebranti eleemosynam ordinariam. »

Nullum autem esse videtur dubium, quod si quid in missis casualibus vel fundatis praecise tribuatur pro extraordinario labore vel itineris vel cantus, vel incommodo horae, id totum ei sacerdoti tribuendum sit, qui illum laborem, expensasve itineris sustinet. Id enim jam in ipsis Pont. Const. Urbani VIII, Innocentii XII, Benedicti XIV, in canonistarum sententia, et demum in ipsa citata causa Coloniensi ad 3m aperte decisum invenitur.

Ad 3m. *Jam provisum in responsione ad præcedentia dubia.* Et ceteroquin non puto conventionem illam initam inter parochos et vicarios comprehendi Constit. Benedicti XIV *Quanta cura*; cum non verificetur damnabile lucrum ex parte parochorum et ex altera parte vicarii celebrantes integram tandem eleemosynam accipiant.

Haec sunt, quae propositis dubiis respondenda censui, quaeque sapientissimo E. V. judicio humiliter et ex corde submitto.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari.

I.

Se il Vescovo ha facoltà di annullare le deliberazioni delle Confraternite, di destituirne gli officiali e di espellerne i confratelli.

Asculana Piceni seu Firmana, Iurium Confraternitatum—15 Mar. 1889—Con decreto del 13 gennaro 1776, l'Ordinario di Ascoli eresse in quella città una confraternita sotto il titolo dell'Assunta, riservando espressamente a sè ed ai successori il diritto di confermare gli officiali eletti dai confratelli. Con altro decreto del 17 Agosto dell'anno medesimo, mutò il titolo della detta confraternita in quello del SS. Cuor di Gesù, secondo le regole e gli statuti dell'Arciconfraternita eretta in Roma, lasciando intatti i diritti riservati nel precedente decreto.

Avvenne che nel 1879 un certo Eleucadio N. due volte fece istanze per essere ascritto a quel sodalizio, e due volte le istanze furono respinte. Avendo però una terza volta ripetuta la domanda, in generale adunanza e per secreti suffragii, finalmente venne ammesso. E quantunque gli avversarii acremente sostenessero la nullità della elezione, perchè irregolare, pur l' anno seguente fu ascritto Eleucadio fra i confratelli soprannumerarii.

Ciò non tollerandosi dai dissidenti, fecero questi ricorso all'Arciconfraternita di Roma, la quale nondimeno confermò la elezione, consigliando il Vescovo a punire i ricorrenti. L'Ordinario si adoperò di comporre il dissidio; ma inutilmente: anzi il priore insolentì fino al punto di non riconoscere nel Vescovo l'assoluta autorità sopra il sodalizio, e di espellere Eleucadio, con soli quattro suffragii, dalla confraternita.

Eleucadio, venuto ciò a conoscere, si rivolse, per consiglio del Vescovo, alla S. Sede. La S. C. non volle subito decidere. Si procedette alla elezione del priore e degli officiali, ma pur con molte irregolarità. Il Vescovo fe' premure per una pronta decisione; ma la S. C. il dì 30 giugno 1883 rimise al Vescovo stesso la decisione, secondo la Costit. di Clemente VIII *Quaecumque*, e secondo gli statuti sinodali e la bolla di erezione della confraternita.

Il Vescovo, tentato senza frutto un novello componimento bonario, ingiunse al Vicario generale di dar esecuzione al Rescritto della S. C.—Il decreto della Curia restituì Eleucadio nel numero dei confratelli; sospese due confratelli di voce attiva e passiva, e condannò alla espulsione il cessato priore. Ordinò inoltre che le elezioni si differissero fino a che non fosse chiarito a quali confratelli competeva il diritto del suffragio.

Da questo decreto subito fu mosso ap-

pello alla S. Sede. Ma la S. C. lo rimise al giudizio del Metropolitano di Fermo, il quale con sentenza del 21 settembre 1886 confermò quasi del tutto il pronunziato della Curia di Ascoli.— Neppur contenta la parte avversa, volle di nuovo appellare al supremo giudizio della S. Congregazione.

La quale, disaminati accuratamente gli atti processuali, propose a risolvere il seguente dubbio:

An et quomodo sententia Curiae Archiepiscopalis Firmanae confirmanda, vel infirmanda sit in casu.

La risposta data nel plenario consesso del 27 luglio fu: *Ad mentem. Et mens est quod Archiepiscopus Firmanus, una cum Asculano Episcopo, utpote de personis interesse habentibus ac de controversia instructi, rem pacifice componere curent.*

Ogni cura ed ogni sollecitudine spesa dall'uno e dall' altro Prelato per ottener la pace, non approdarono a nulla, e però fu trasmesso alla S. C. lo schema della conciliazione proposta, col responso negativo dei fratelli. — E la S. C., nei generali comizii del dì 21 dicembre 1888 rescrisse: *Dilata, et ad mentem. Mens est: Archiepiscopus Firmanus actoribus indicet, ut in termino 10 dierum schema conciliationis tam ab ipso, quam ab Episcopo Asculano propositum pure et simpliciter acceptum habeant. Et casu quo confratres obtemperare recusent, S. Congregatio in statu et terminis reproponet, et sententiam ad normam juris pronuntiabit.*

Neppur questa volta i buoni officii del metropolitano di Fermo e dell'Ordinario di Ascoli furono coronati da buon successo. Laonde la S. C. riproposto il dubbio, il dì 15 marzo 1889 risolse definitivamente la controversia, con rescrivere: *Sententiam Curiae Archiepiscopalis Firmanae esse confirmandam, et amplius.*

Si può raccogliere:

a) La giurisdizione ch'esercita il Vescovo su di una Confraternita dee desumersi dal dritto, e ancora dal decreto di erezione, col quale può riservarsi più ampie facoltà sulla medesima.

b) La S. C. de' VV. e RR. più volte ha definito: « Episcopus potest visitare confraternitates cum usu saccorum, non solum in propriis oratoriis, sed etiam in regularium ecclesiis, in his quae respiciunt administrationem et adimplementum onerum, vel *relationem habent ad confratres* » (V. *Acta S. Sedis Vol. XXII pag. 115*).

c) La S. C. del Conc. al dubbio: « An liceat R.mo Episcopo removere officiales et ministros a confratribus electos, quatenus non sint idonei, et graves exceptiones patiantur »—il dì 3 maggio 1725 *in Asculana* rispose: *Affirmative.*

d) Nel caso, il Vescovo di Ascoli, nel fondare la Confraternita riservò a sè tutti i diritti che vanta il Cardinal Vicario sull' Arciconfraternita del SS. Cuor di Gesù in Roma, quali sono quelli di mutare, ampliare, riformare gli statuti e di soggettare il sodalizio alla sua ordinaria e piena giurisdizione.

II.

Circolare all'Episcopato cattolico, intorno i fatti deplorati nel Concistoro straordinario del passato giugno.

Sacra Congreg. Episcoporum et Regularium negotiis praeposita Patriarchis, Primatibus, Archiepiscopis, Episcopis caeterisque Locorum Ordinariis.

Varium ac multiplex genus molimiuum, insidiarum et artium, quo tenebricosa Massonum societas Christi regnum in terris contendit evertere, perspicue explicatum fuit a Ssmo Domino Leone XIII per Litteras encyclicas die 20 Aprilis anno 1884 datas, quarum initium: « *Humanum genus* ». Ad eam eversionem parandam consilium initum perfectumque est potiendi Urbe Roma, cuius consilii ratio simplices quidem latere potuit callidis declarationibus et promissis deceptos, fallere tamen prudentiores non potuit. Non enim obscura erant incitamenta et auxilia quibus oppugnationem urbis fovebat secta nequam ubique gentium diffusa, obtendens Italiae prosperitatem et decus, licet huic impenderent ob eam rem pericula externa et dissidia intestina. Pravum illud consilium apertius se prodidit ex iis quae subinde acta sunt in gravem Ecclesiae et Romani Pontificatus perniciem. Sane eo loco quo res nunc est nemo nisi volens decipi posset, postquam adversae sectae

proceres potentiorum elati patrocinio eorumque favore qui rei summae praesunt, re et verbis declararunt quid expetierint ut extremum in Urbe oppugnanda. Re quidem, dum testem esse voluere civitatem sanctam honorum quibus extulerunt apostatae impurissimi flagitia et contumaciam, verbis autem quum principum suorum voce testati sunt palam, auspicari se per ea solemnia religionem novam in qua, spreto immortalis Dei dominatu, divinus humanae rationi adhibetur cultus.

Plane haec iam omnibus comperta sunt quippe quae graviter ac dilucide orbi universo denunciavit, merita inusta ignominiae nota, Summi Pontificis augusta vox per Allocutionem quam habuit in Consistorio extra ordinem coacto, Iunio mense exeunte. Quamvis autem Pontificia oratio potissime spectaverit ad tuendam fidem Italorum, quae maxime petitur insidiis vocaturque in discrimen, atque imprimis Romanorum, inter quos nefarium scelus patratum fuit, censenda tamen ea res non est ad Episcopos et fideles ceterarum gentium non pertinere. Siquidem in hac urbe principe Catholici nominis bellum indictum est atrox communi fidei ac religioni, eiusque Capiti supremo, simulque iacta contumelia lacessiti sunt omnes qui hanc profitentur fidem et huic Capiti obtemperant. Propterea Sacra haec Congregatio Episcoporum et Regularium negotiis praeposita ex mandato Sanctissimi Patris, omnibus Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis et ceteris Ordinariis Catholici orbis munus iniungit: I.° Ut in omnibus ecclesiis sibi subiectis ea hora qua maxima populi frequentia est recitari curent memoratam Allocutionem Pontificiam in vernaculum sermonem translatam: II.° Ut per Litteras Pastorales, sermones parochorum, aliorumque sacerdotum qui sacras conciones habent doceri curent fideles gravitatem facinoris de quo in eadem Allocutione agitur, quid valeat, quo spectet, nec non discrimen cui obnoxia est cuiusque religio et fides propter eam sectam quae incautos petens astu et insidiis in Romanum Pontificatum vires omnes intendit. Moneantur porro impense fideles de obligatione qua tenentur eas vitare insidias, eam sectam oppugnare, fidem tueri, ac strenue testari voce et operibus omni denique ratione et ope legitima defendere Romani Pontificis iura, cogitantes cum libertate Illius arcte suam cuiusque libertatem esse coniunctam. III.° Demum ut creditis sibi fidelibus publicas preces praescribant itemque opera expiatoria et salutaris pœnitentiæ quibus sarciatur iniuria per triste monumentum in Urbe positum divino Numini illata, placetur Eius ira, quam hominum crimina provocarunt, et abundet misericordia Eius cum in Ecclesiam suam quam securae pacis denuo compotem faciat, tum ipsos hostes, quos ad bonam frugem conversos in maternum illius complexum reducat.

Datum Romae die 18 Iulii 1889.

I. *Card.* VERGA *Praef.*
† *Fr.* ALOISIUS *Episc. Callinicen. Secr.*

III.

Circolare ai Vescovi d'Italia, per le annue Conferenze episcopali *di ciascuna regione.*

Illmo e Revmo Mons. come Fratello,

Alcuni Arcivescovi e Vescovi d'Italia hanno ossequiosamente rappresentato al Santo Padre quanto, a loro avviso, utile tornerebbe agli interessi di Nostra Santa Religione l'uso nelle varie regioni della penisola delle *Conferenze episcopali*, simili a quelle che nel 1849 erano tenute in parecchie provincie degli Stati della Chiesa e nominatamente dall'Episcopato dell'Umbria, di cui la medesima Santità Sua era allora illustre ornamento. Ed aggiungevano che ove questo loro bisogno meritevole apparisse di benevola considerazione, piacesse alla Santità Sua non solo di benedirlo ma di disporne altresì il modo pratico di esecuzione.

Il S.Padre,cui nulla più è a cuore quanto la mutua concorde intelligenza tra i sacri Pastori, non poteva non accogliere con singolare compiacenza una domanda sì conforme ai suoi proprii desiderii.

L'esempio citato e quello non meno eloquente fornitoci, in tempi eziandio difficilissimi, dall'Episcopato di altre Nazioni, Lo confortavano naturalmente nello stesso pensiero.

Nell'encomiare pertanto la surriferita proposta e l'ottimo spirito onde era in-

formata, tanto più volentieri vi ha aderito, in quanto che nella divisata celebrazione di episcopali conferenze, nelle varie regioni d'Italia, si compiace di scorgere un naturale avviamento e una specie di preparazione alla celebrazione futura di Sinodi provinciali e diocesani, cotanto raccomandata dai Sacri Canoni.

Essendosi poi degnato l'Augusto Pontefice di commettere a me l' onorevole incarico d'invitare l'Episcopato italiano alla pratica di queste regionali conferenze; mi reco a premura di compiere l'affidatomi officio e comunicare a tal'uopo alla S. V. Ill.ma e R.ma le seguenti istruzioni.

I. Le regioni, onde è divisa l'Italia, per la regolare celebrazione delle menzionate conferenze sono:

1.° Il Circondario di Roma, comprendente le Diocesi Suburbicarie con le Abazie nullius dei Ss. Vincenzo ed Anastasio alle tre fontane, e di Subiaco, più le diocesi immediatamente soggette di Tivoli, Segni, Anagni, Ferentino, Alatri, Veroli, Sezze Piperno e Terracina, Civitavecchia e Corneto, Sutri e Nepi, Civitacastellana Orte e Gallese, Viterbo e Toscanella, Montefiascone, Bagnorea, Acquapendente, non che le Abazie nullius di S. Paolo fuori le mura e di S. Martino al Monte Cimino.

2.° L'Umbria, comprendente le Sedi Arcivescovili di Spoleto e Perugia, più le Sedi episcopali immediatamente soggette di Orvieto, Poggio Mirteto, Rieti, Narni, Terni, Amelia, Todi, Norcia, Foligno, Città della Pieve, Assisi, Nocera, Gubbio, Città di Castello.

3.° Le Marche, comprendenti le provincie ecclesiastiche di Fermo e di Urbino, l'Arcivescovato di Camerino, più le Sedi immediatamente soggette di Ancona ed Umana, Fabriano e Matelica, Fano, Iesi, Osimo e Cingoli, Recanati e Loreto.

4.° La Etruria, comprendente le provincie ecclesiastiche di Pisa, Firenze e Siena, l'Arcivescovato di Lucca, più le Sedi immediatamente soggette di Arezzo, Cortona, Montalcino e Montepulciano.

5.° La Emilia, comprendente le provincie ecclesiastiche di Ravenna, Bologna e Modena, l'Arcivescovato di Ferrara, più le sedi immediatamente soggette di Parma, Piacenza e Borgo S. Donnino.

6.° La Liguria, comprendente la provincia ecclesiastica di Genova, più la sede immediatamente soggetta di Luni-Sarzana.

7.° Il Piemonte, comprendente le due provincie ecclesiastiche di Torino e Vercelli.

8.° La Lombardia, comprendente la provincia ecclesiastica di Milano.

9.° Il Veneto, comprendente la provincia ecclesiastica di Venezia, più l'Arcivescovato di Udine.

10.° La Sardegna, comprendente le tre provincie ecclesiastiche esistenti nell'isola.

11.° Gli Abruzzi, comprendenti tutte le sedi Arcivescovili e Vescovili esistenti nel territorio abruzzese.

12.° Benevento comprendente la provincia ecclesiastica dello stesso nome, più l'Abazia nullius di Monte Vergine.

13.° La Campania, comprendente le provincie ecclesiastiche di Capua, Napoli, Sorrento, più l' Arcivescovato di Gaeta, le sedi immediatamente soggette di Pontecorvo Sora ed Aquino, Aversa, l'Abazia nullius di Monte Cassino.

14.° Salerno e Basilicata, comprendente le tre provincie ecclesiastiche di Salerno, Acerenza e Matera, e Conza, più l' Arcivescovato di Amalfi, le sedi immediatamente soggette di Cava e Sarno, Melfi e Rapolla, e l'Abazia nullius della SSma Trinità della Cava.

15.° Le Puglie, comprendenti le provincie ecclesiastiche di Bari, Brindisi, Manfredonia, Otranto, Taranto, Trani e Barletta, più le sedi immediatamente soggette di Foggia, Gravina e Montepeloso, Molfetta Terlizzi e Giovinazzo, Monopoli, Nardò, Troia e l'Abazia nullius di Altamura ed Acquaviva.

16.° Le Calabrie, comprendenti le provincie ecclesiastiche di Reggio e Santa Severina, gli Arcivescovati di Cosenza e Rossano, più le sedi immediatamente soggette di Mileto e S. Marco e Bisignano.

17.° La Sicilia, comprendente tutte le Sedi Arcivescovili e Vescovili esistenti nell'isola.

II. In ciascuna delle mentovate regioni procureranno i Vescovi di convenire insieme almeno una volta l'anno per appianare e risolvere con mutuo consiglio le difficoltà che incontrano nel governo

delle rispettive diocesi, per promuovere in tutto la regolarità e uniformità della ecclesiastica disciplina, e per emettere, ove le circostanze lo richiedessero, atti collettivi di qualsiasi specie. Allorquando i Vescovi della regione non sono riuniti, nulla impedisce, che si cooperi al medesimo intento per mezzo di corrispondenze epistolari.

III. Il Prelato più degno per grado e anzianità nella ecclesiastica gerarchia avrà la presidenza nelle adunanze episcopali di ciascuna Regione. Siccome peraltro grave al medesimo potrebbe riuscire il lavoro richiesto per una convenevole preparazione delle materie, per la corrispondenza da aversi a tal'uopo con gli altri Prelati, e per la ordinata trattazione dei varii argomenti nel seno della conferenza; così opportuno si ravvisa che questo compito sia devoluto ad un Segretario, scelto dal Presidente fra i Vescovi della medesima regione con previo assentimento degli altri Prelati. A questo potranno essere indirizzate le lettere, di cui si fa menzione nel numero precedente.

IV. Spetta al Presidente determinare il luogo della prima riunione. Per le adunanze successive, i Vescovi riuniti delibereranno ciascuna volta a pluralità di voci dove meglio convenga tenere la prossima futura conferenza.

V. Benchè dalle cose esposte chiaro apparisca quale debba esser l'oggetto di queste scambievoli intelligenze, quale lo scopo di siffatte regionali adunanze; non sarà tuttavia discaro alla S. V. che io con particolarità Le accenni alcuni capi. E questi sono: quanto al Clero, la sua retta formazione nei Seminarii, a norma delle prescrizioni del Concilio di Trento, e l'uso di tutti quei mezzi che valgono a mantenerlo nella pietà, a incoraggiarlo nei buoni studii, a ritrarlo dai negozii secolari, a spronarne lo zelo, ed a rendere la sua azione il più che sia possibile proficua al bene della Chiesa e della civile Società.

E quanto al popolo, oggi più che mai bisognoso di spirituale assistenza, la S. V. ben vede quanto importi di promuovere la predicazione della parola di Dio, le sacre missioni, l'insegnamento del catechismo adattato alle varie età e condizioni, le scuole cattoliche, la facile diffusione dei buoni libri e di altre pubblicazioni intese a difendere la Religione e la morale, le pie associazioni dei laici dalla Chiesa benedette ed approvate, la esatta e decorosa celebrazione dei giorni festivi, e tutte in fine quelle opere od istituzioni che tendono a preservare la gioventù dai pericoli che la circondano, a moralizzare le classi lavoratrici ed a rendere per tutti più agevole, e frequente l'uso dei Santi Sagramenti.

Nella fiducia che la S. V. Rma vorrà di buon grado cooperare al compimento di queste benevole disposizioni di Sua Santità, con sensi della più distinta stima, mi pregio di confermarmi

Roma 24 Agosto 1889.

Come Fratello
I. Card. VERGA *Pref.*
Fr. LUIGI *Vesc. di Callinico Segr.*

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Circa la consacrazione della Chiesa, sopratutto quando l'autorità civile vieti la esteriore processione.

Cadurcen. — 22 Febr. 1888 — Quum per civilia gubernia saepe in consecratione Ecclesiae prohibeantur hisce miserrimis temporibus caeremoniae quae extra Ecclesiae ipsius ambitum fieri praescribuntur, hodiernus Vicarius Generalis Dioeceseos Cadurcensis insequentia Dubia pro opportuna solutione Sacrorum Rituum Congregationi humillime subiecit, nimirum:

Dubium I. Quando nec preces, nec murorum aspersiones extra Ecclesiam fieri possunt, Ecclesiae consecratio nihilominus fieri potest?

Dubium II. Utrum in casu si fiat consecratio, praedictae preces et etiam aspersiones murorum intra ecclesiam fieri debeant et possint, seu potius omittendae sint?

Dubium III. Utrum in casu populus ab initio functionis intra Ecclesiam admitti possit?

Dubium IV. Quum in Ecclesia consecranda pluria altaria, singula a singulis pontificibus consecrantur, quaeritur an in singulis illis altaribus Missa celebran-

da sit, vel potius in altari principali tantum Missa celebrari possit et debeat ?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto in scriptis alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, omnibus mature perpensis, ita propositis Dubiis rescribendum censuit videlicet :

Ad I. In adiunctis de quibus in casu, recurrendum ad Sanctam Sedem, sin minus, quoties urgeat tempus neque consecratio Ecclesiae differi valeat, solemnis caeremonia in sacrario sive in atrio, vel alio in loco et cubiculis eidem Ecclesiae adnexis incipienda est : murorum vero aspersiones eo quo fieri potest modo peragendae, servatis etiam Decretis pluries datis, praesertim in Carbonen. diei 17 Julii 1604 et in Senen. diei 12 Junii 1628.

Ad II. Satis provisum in primo.

Ad III Negative.

Ad IV. Satis est ut celebretur Missa solemnis in altari principali. Atque ita rescripsit die 22 Februarii 1888.

A. *Card.* Bianchi *Praefectus*
Laur. Salvati *S. R. Secr.*

II.

Se coloro che, per privilegio, usano il calendario romano, debbano, invece dell' officio votivo de' Santi Apostoli, far quello de' Ss. Pietro e Paolo.

Romana—18 Mai. 1889—Hodiernus Moderator Academiae Liturgicae in Urbe a Sacra Rituum Congregatione humillime postulavit insequentis Dubii declarationem, nimirum :

In decreto *Urbis et Orbis* « Per Apostolicas Litteras » n. 1. legitur « *Feria tertia non impedita assignatum Officium votivum de Sanctis Apostolis* » deinde subditur : « *Romae vero de Sanctis Petro et Paulo.* » Cum autem plures Communitates Religiosae, in maioris unitatis gratiam cum Sancta Sede, utantur Kalendario Cleri Romani proprio, quaeritur : An illa verba « *Romae vero de Sanctis Petro et Paulo* » eos tantum afficiant, qui Romae materialiter degunt, an alios etiam qui Kalendario Cleri Romani utentes, extra degunt quidem, sed ad Officium quod spectat, quid unum efficiunt cum Clero Romano ?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, re mature perpensa, ita proposito Dubio rescribendum censuit, videlicet : *Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam.*

Atque ita rescripsit die 18 Maii 1889.

C. *Card.* Laurenzi *Praef.*
Vinc. Nussi *Secretarius.*

Sacra Congregazione delle indulgenze

Indulgenza di 300 giorni, annessa alla orazione a S. Giuseppe, prescritta nella Encicl. del 15 agosto 1889.

Decretum Urbis et Orbis—Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII summopere exoptans, ut erga Sanctissimum Patriarcham Ioseph B. Mariæ Virginis sponsum cultus impensius foveatur, Eiusque praesentissimum patrocinium efflagitetur, his praesertim rerum publicarum adiunctis, quibus ob succrescentem in dies inimicorum audaciam Iesu Christi Ecclesia acrius oppugnatur, per Literas Encyclicas datas sub die 15 Augusti 1889 Marialibus precibus Sanctissimi Rosarii, quas mense integro Octobri Ipsemet Sanctissimus recitandas alias decrevit, superaddendam indixit Orationem ad Sanctum Josephum quam praefatis Literis adnexuit. Eadem porro Sanctitas Sua quae singulis Christifidelibus eamdem Orationem publicæ Rosarii recitationi per mensem Octobrem addentibus Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum singulis vicibus acquirendam iam attribuit, in Audientia habita die 21 Septembris 1889 ab infrascripto Secretario S. Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae *motu proprio* eidem Orationi aliam Indulgentiam, defunctis quoque applicabilem, adiicere dignata est *dierum tercentorum* semel in die quovis anni tempore lucrandam ab universis Christifidelibus, qui corde saltem contriti ac devote supramemoratam Orationem etiam privatim recitaverint. Praesenti *in perpetuum* valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S.

Congregationis die 21 Septembris 1889.

Pro Emo ac Rmo Dno
C. *Card.* CRISTOFORI, *Praefecto*
ALOISIUS *Card. Episc.* SABINENSIS
L. ✠ S.
ALEXANDER *Episcopus* OENSIS *Secr.*

Sacra Penitenzieria Apostolica

Non è lecita la lettura del giornale La Cronaca Nera, *neanco per mera curiosità.*

Leggesi nell'*Unità Cattolica*, n. 224:

« Alcuni Confessori di Roma si sono « rivolti alla S. Penitenzieria per do- « mandare se i fedeli, laici od ecclesia- « stici, possano, *salva conscientia*, pub- « blicamente o privatamente comprare « o leggere il giornale intitolato « La « Cronaca Nera », anche per mera cu- « riosità—*S. Pœnitentiaria ad dubium « respondet*; *Negative—Datum Romae « in S. Pœnitentiaria*, die 17 Septem- « bris 1889—»

« R. *Card.* MONACO *P. M.*
« HIPP. PALOMBI *S. P. Secret.* »

DECRETI E DICHIARAZIONI RECENTI DELLA S. CONGR. DE' RITI

(Cont.—V. pag. 151-156 di q. P.)

IV. Diritti e Funzioni Pontificali.

SOMMARIO—1. Non può il Vesc. nelle Domeniche di Avvento e di Quaresima, neanche nelle principali feste de'Santi, usar la mitra preziosa, quando si fa l'officio della Domenica—2. Se i sacerdoti, tenendo le mani elevate nell'ordinaz. de'presbiteri debbano aver la stola—3. Diritti de'Vesc. di permettere la celebraz. della messa in oratorii pubblici o de' monasteri — 4. Il Vesc. non può erigere, senza venia pontificia, un secondo oratorio nelle Comunità relig.—5. Il Vesc. non può permettere che il SS. Sacram. si conservi negli oratorii de'monasteri, dei seminarii, e della città—6. Se il Vesc. può concedere ai sacerdoti, in taluni casi, la facoltà di binare—7. Il Vesc. non può nel Sabato Santo conferire privatamente gli ordini—8. Come debbasi recitare il *Gloria*, il *Credo*, il *Sanctus* e l'*Agnus Dei* dal Vescovo coi canonici che gli stanno attorno in circolo—9. Il Vesc. non può fare nessuna funzione sacerdotale, neppure benedir la Chiesa, dovendo usar sempre il rito pontificale — 10. Il Vesc. con due cattedrali quale officio debba recitare—11. Quando il Vesc. è vestito de'sacri paramenti, i canonici che assistono debbono aver le tonacelle, non mai le cappe—12. Nel canone dee recitarsi il nome del Vesc. titolare, non del coadiutore con futura success. — 13. Il Vesc. può sedere in trono colla cappa; non mai con rocchetto e mozzetta: con mozzetta può stare solamente al primo stallo del coro—14. Il Vesc. che assiste dal trono, nel benedir l'acqua, deve recitar lui, ovvero il celebrante, l'oraz. *Deus qui humanae?*—15. In tempo di Passione il Vesc. non dee prendere prima della messa il manipolo, come nelle messe *pro defunctis* — 16. Quando e come debba dirsi la Messa nell'anniversario della elezione e della consacraz. del Vesc. e del Sommo Pontef. — 17. Se nella messa dell' ordinazione così privata come solenne debbano recitarsi tutte le orazioni del giorno—18. Nella Cresima il Vesc. e gli astanti devono recitare *Credo*, *Pater* ed *Ave* —19. Se nella Ordinaz. con canto possano dirsi dimezzati il *Graduale* ed il *Benedictus* 20. Circa il dar la pace ne'pontificali solenni—21. Quale oraz. della messa del giorno debba dirsi nell'ordinaz. in qualche sabato de'quattro tempi—22. Come debbasi leggere, prima dell'ordinaz., il mandato dell'Ordinario in sede vacante—23. S'inserisce nel Cerimoniale che le feste della Immacolata e di S. Giuseppe siano quelle in cui si possa usare il pallio e i Vescovi sogliano celebrare solennemente—24. Se possa usarsi il pallio nelle feste solenni straordinarie del luogo e nella benedizione pontificale che si dà nelle feste minori—25. La benediz. pontif. dopo la messa deve impartirsi non col piviale, ma cogl' indumenti della messa—26. Se possa recitarsi Sesta e Nona prima della messa pontif. — 27. Deesi celebrare l'anniv. dell'ultimo Vescovo defunto, quando anche prima di morire abbia rinunziato alla Diocesi—28. Se l'aspersorio nelle Chiese non cattedrali debba presentarsi dal superiore della Chiesa, ovvero dal più degno del Capitolo cattedr.—29. Se quando è esposto il SS. Sacram., ovvero quando col medesimo si benedice il popolo, possa il Vesc. impartire dal trono la benediz.— 30. Se il Vesc. debba benedir colla mano il tumulo, dicendosi il *Requiem* dopo ciascun salmo — 31. Circa il modo di dar la pace quando assiste il Vescovo — 32. Se la processione solita claustrale debba omettersi quando il Vesc. celebra messa solenne—33. Se il Vescovo debba dir l'ultimo evangelo della vigilia quando nei quattro tempi tiene ordinaz.—34. Nell' *asperges*, tanto i ministri, quanto il celebrante, debbono essere aspersi dal Vescovo — 35. Se nella messa dell'ordinazione possa farsi commemorazione de'Santi del giorno—36. Come debba nominarsi, nella messa della consacrazione e dell' ingresso, il Vicario apostolico che sia Vescovo—37. Il Vescovo o il Vicario apost. che abbia da reggere più chiese, di qual titolare debba far commemor. nei suffragii—38. Se e come il Vesc. è tenuto di celebrare l'annivers. della sua elezione—39. L' anniv. per l'ultimo Vesc. defunto dee ce-

lebrarsi a parte, benchè il defunto Vescovo abbia lasciato anniversarii per sè, o il Capitolo faccia per conto suo l'annivers. per tutti i Vescovi defunti—40. Circa gli onori che si devono al Cardinale che celebra in aliena diocesi.

1. An Episcopis liceat in Dominicis Adventus et Quadragesimae, exceptis tantum illis *Gaudete* et *Laetare*, occurrente quoque festo Immaculatae Conceptionis Deiparae, si fiat officium de Dominica, uti mitra pretiosa?

Resp. 12 ian. 1878 in Templen. ad 7, n. 5716: « Negative ».

2. An in collatione sacrorum Ordinum, cum sacerdotes imponunt manus ordinandis presbyteris, et cum omnes circum Episcopum stant elevata manu, an omnes debeant habere necessario stolam?

Resp. 11 mai. 1878, in Societatis Jesu, ad 22, n. 5728: « Consulat Pontificale Romanum de ordinatione presbyteri ».

3. Potestne Episcopus iure ordinario concedere licentiam etiam plures missas qualibet die celebrandi: 1.° in capellis seu oratoriis publicis piarum communitatum etiam earum quae clausuram non habent; 2.° in capellis seu oratoriis piarum communitatum, quae licet non habeant ingressum in via publica, inserviunt tamen quotidianis exercitiis totius communitatis; 3.° in capellis seu oratoriis ad personas quidem privatas pertinentibus, sed quae sunt publica vel semipublica, in eo sensu quod habeant ingressum in via publica vel prope viam publicam, ut semper cuilibet volenti intrare permittatur.

Resp. 8 mar. 1879 in Nivernen. ad 1, n. 5769; « Episcopus utatur iure suo in omnibus casibus expositis ».

4. Potestne Episcopus alia oratoria, praeter capellam seu principale oratorium, erigere in piis communitatibus, sive ob numerum sacerdotum ibi degentium, ut ab omnibus missa dici possit, sive in gratiam infirmorum qui nequeunt adire capellam seu oratorium principale?

Resp. ibid. ad 2: « Si porro ex piarum Communitatum conditione necessaria sit erectio alterius oratorii ad valetudinarii utilitatem, pro eius erectione facultas erit a S. Sede obtinenda ».

5. Potestne Episcopus iure proprio concedere facultatem asservandi SS. Sacramentum 1.° in ecclesiis seu capellis publicis, quae tamen titulo parochiali non gaudent, etsi utilitatibus paroeciae inserviant; 2° in capellis piarum communitatum publicis, id est quarum porta pateat in via publica vel in area cum via publica communicante et quae habitantibus omnibus aperiuntur; 3.° in capellis seu oratoriis interioribus piarum communitatum, quando non habent capellam seu oratorium publicum in sensu exposito, ut evenit ex. gr. in Seminariis?

Resp. ibid. ad 3: « Implorandum est indultum a S. Sede quoad omnia postulata ».

6. Potestne Episcopus iure proprio licentiam concedere uni sacerdoti secundam missam diebus dominicis aut festivis de praecepto celebrandi: 1.° in oratoriis seu capellis, quae a S. Sede, vel vi indulti ab ea concessi, fuerunt approbata, quando propter distantiam a parochiali ecclesia ista secunda missa proficere potest voto parochianorum, qui aliter missam non audirent, vel saltem difficillime; 2.° in duabus ecclesiis in eadem parochia existentibus, quando pro utraque deservienda unicus adest sacerdos, et tamen non sine detrimento religionis missa in una tantum celebraretur; 3.° in eadem ecclesia, quando aliter pars sat notabilis parochianorum missam non audiret; 4.° quando valde utilis est, sin autem necessaria ista secunda missa, ut communicari a fidelibus cum maiori facilitate et aedificatione frequentius possit?

Resp. ibid. ad 4.: « Posito quod Episcopus iam facultatem obtinuerit a S. Sede concedere sacerdotibus suae Dioecesis indultum bis in die festo sacrum litandi, erit suae prudentiae hac speciali facultate in casu necessitatis pro populi bono uti; si vero eiusmodi facultate ipse non sit instructus, eam impetrare poterit ».

7. Utrum Episcopus in Sabbato Sancto, non pontificaliter, sed privatim, conferre possit maiores ordines in una ex publicis capellis in Cathedrali existentibus et parum dissita a choro et presbyterio; et an post Communionem Ordinatorum possit quoque ministrare fidelibus sacram Synaxim, nondum expleta solemni missa conventuali, sed eodem tempore quo in choro a capitulo et clero decantantur Prophetiae, et reliqua officia peraguntur.

Resp. 8 mar. 1879 in Oppiden., n. 5770: « Negative ad primam partem. Ad secundam, provisum in prima ».

8. In una Urgellen. diei 22 aprilis 1871 ad V dubium declaratum fuit: *Gloria* et *Credo* non alternatim a celebrante et ministris celebrari debere, sed totum ab omnibus esse dicendum, non praeveniendo aut sequendo, ast concomitanter. Quæritur 1.° utrum quum circuli apud Episcopum missae solemni paratum, vel cum cappa interessentem fiunt, *Gloria* et *Credo* recitari debeant ut supra, vel alternatim ?—2.° Et rursum, si alternatim, an ab Episcopo et canonicis simul omnibus circulum facientibus; an vero ab Episcopo et duobus canonicis proxime adstantibus et a ceteris canonicis binis et binis intra se ?—3.° Utrum tam in circulis quam in altari *Sanctus* et *Agnus Dei* alternatim dici debeant; an dicenda sint ubique ab omnibus ?

Resp. 7 ian. 1880 in Tarraconen. ad I, n. 5798: « Quoad primam partem, decretum servandum ut supra in Urgellen: quoad secundam et tertiam partem, provisum in prima ».

9. In una Erien. diei 20 augusti 1870 declaratum fuit non posse Episcopum missam pontificalem cum solis diacono et subdiacono, omissis aliis ministris, celebrare. Quaeritur an celebrare possit missam solemnem cum diacono et subdiacono ritu sacerdotali ? Item an possit peragere more sacerdotali functiones sacerdotales, saltem aliquas v. g. ecclesiam benedicere, aut consecrare, aut omnino abstinere ?

Resp. ibid. ad 2: « Negative in omnibus ».

10. In cathedrali ecclesia S. Pamphili Sulmonae recitantur officia omnium Ss. S. R. E. Summorum Pontificum, quod non fit in cathedrali Valven. neque in Dioeceseos ecclesiis. Quum vero Episcopus Valven. et Sulmonen. habitualiter resideat Sulmonae, potestne se conformare Kalendario Cathedralis Sulmonensis ?

Resp. 17 ian 1880, in Valven. et Sulmonen. n. 5799: « Episcopus utatur iure suo ».

11. — I. Utrum canonici munus diaconi et subdiaconi obeuntes Episcopo solemniter impartienti benedictionem cum SS. Eucharistiae Sacramento in Cathedrali, sive in alia civitatis ecclesia, teneantur induere tunicellam prouti in Pontificali romano in die Festi Corporis Christi praescribitur ?

II. Utrum tolerari possit antiqua consuetudo, qua canonici diaconi Episcopo sacris paramentis induto assistunt cappa magna quin ab iisdem stola deferatur ?

Resp. 15 ian. 1881 in Placentina, n. 5821: « Ad I. Affirmative—Ad II. Negative, et inductam consuetudinem omnino eliminandam esse, tamquam abusum ».

12. Coadiutor cum iure futurae successionis Rmi D. Pauli Michaleff Archiepiscopi Pisani a S. R. C. exquisivit: An attenta singulari Bullae suae electionis, eius nomen in missa dicendum sit, vel illud Rmi Archiepiscopi titularis ?

Resp. 11 mar. 1882 in pisana, n, 5833: « Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam ».

13. An attentis loci circumstantiis Episcopo liceat missae solemni cantatae ac vesperis interesse rochetto et mozzetta parato; sive assistere pluviali seu cappa ornato, inservientibus pueris superpelliceo indutis, qui vices suppleant sacrorum ministrorum Episcopo assistentium.

Resp. 11 mar. 1882 in Monteyeren. et Angelorum, n. 5835: « S. R. C. inhaerens praescriptionibus Caeremonialis Episcoporum, ac plurium decretorum, declarare debet, nullatenus licere Episcopo sedere in throno cum rochetto et mozzetta, vel cum pluviali et cappa adhibendo simplices clericos superpelliceo indutos, loco sacrorum ministrorum. Verumtamen ipsa S. C., attentis expositis circumstantiis, indulgendum censuit ut Episcopus Monteyeren. et Angelorum assistere possit praefatis sacris functionibus in primo stallo in choro super omnes alios, ad tramitem decreti in una Oxomen. diei 24 iulii 1638 ».

14. Episcopus missae solemni assistens pluviali vel cappa indutus, dum benedicit aquam, debet ne orationem *Deus qui humanae* proferre et illam celebrans omittere; an potius praedictam orationem tenetur celebrans recitare, et Episcopus benedicendo aquam tantum dicere debet: *In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen* ?

Resp. 27 ian. 1883 in Urgellen. ad 2, n. 5865: « Servetur consuetudo ».

15. An Episcopi in missis de tempore Passionis assumere debeant manipulum ante ℣. *Deus qui conversus*, ut in aliis missis de festo seu vivorum ; vel potius ante crucem pectoralem prout in missis defunctorum. Ratio dubitandi est quia in missis de tempore Passionis omittitur psal. *Judica me*, sicut in missis de requie , in quibus proinde Episcopi (ut aiunt Sacrorum Rituum expositores) accipiunt manipulum ante crucem pectoralem ?

Resp. 18 mai. 1883 in Ravennaten. ad 3, n. 5872 : « Affirmative ad primam partem ; negative ad secundam ».

16. I. Utrum missa de Anniversario Electionis et Consecrationis Episcopi in Collegiatis et Cathedralibus Ecclesiis vetita sit tantummodo Dominicis ceterisque diebus festivis, ut erui posse videtur ex Caeremoniale Episcopor. (Lib. 2. c. 37, n. 1) vel etiam prohibeatur omnibus festis primae et secundae classis, non de praecepto ?

II. Et quatenus affirmative ad secundam partem; utrum Missae conventuali addi possit commemoratio anniversarii sub unica conclusione? Ratio dubitandi est quia responsa S. R. C. dum respiciunt missas cantatas et solemnes , videntur innuere missas, quae non sunt conventuales cathedralium et collegiatarum.

III. An pariter prohibeatur haec missa solemnis in cathedralibus et collegiatis ceteris diebus non festivis sed duplicia excludentibus ?

IV. Et quatenus affirmative; an pariter exclusa remaneat hisce diebus commemoratio anniversarii in missis lectis ?

V. Utrum quod statuitur pro anniversario electionis et consecrationis Episcopi, intelligi debeat statutum pro anniversario electionis et coronationis Summi Pontificis ?

Resp. ibid. ad 4, 5, 6, 7 et 8 : Ad I. « Negative ad primam partem ; Affirmative ad secundam, iuxta alias decreta ».

Ad II. « Affirmative, quando non celebratur duplex primae classis, in quo de anniversario nihil fit ».

Ad III. « Affirmative, iuxta decreta ».

Ad IV. « Ut in antecedenti ».

Ad V. « Affirmative quoad missam, ubi est praeceptiva , et quoad commemorationem ».

17. Pontificale Romanum *P. I. De Ordinibus conferendis* omnia perquam accurate describit et prosequitur quae sive ab Episcopo ordines conferente, sive ab ordinandis dicenda sunt vel agenda, eos veluti manu ducens per singulas sacri mysterii actiones. Cum vero pervenit ad ordinationem diaconi, ait : « Conversus (Pontifex), cantat orationem missae diei cum oratione pro ordinatis et ordinandis sub uno *Per Dominum*. Finita oratione sedet Pontifex etc. ». Ibi nulla fit mentio de aliis orationibus quae addenda essent in missa diei iuxta rubricas Missalis , quae potius excludi videntur. Verumtamen extat decretum S. R. C. diei 26 ianuarii 1658 in Conchen., quo praedictarum orationum recitatio generatim praescribi videtur. Hinc quaeritur utrum huiusmodi decreti dispositio locum tantum habeat in ordinationibus particularibus, seu quae privatim fiunt ab Episcopo in suo sacello , an etiam in generalibus quae fiunt in Cathedrali, sed sine cantu et sine assistentia ministrorum paratorum, an tandem etiam in iis, quae solemniter fiunt cum cantu et cum ministrorum paratorum assistentia ?

Resp. 2 iun. 1883 in Cuneen. ad 9, n. 5874 : « Dispositionem allati decreti in Conchen. in omnibus sacris ordinationibus locum habere ».

18. In administrando Confirmationis sacramento debetne ab Episcopo simul et ab astantibus recitare *Credo*, *Pater* et *Ave*, vel sufficit ut Episcopus moneat patrinos de obligatione docendi confirmatos eas preces , uti praescribitur in Pontificali Romano ?

Resp. 13 iul. 1883 in Conversanen. ad 4, n. 5880 : « Consuetudinem eam recitandi , utpote laudabilem , servandam ».

19. An in ordinatione generali, quae, ut par est, fit cum cantu, ad evitandam immodicam prolixitatem, liceat graduale et *Benedictus* dimidiate canere, vel potius integre canenda sint ?

Resp. 19 sept. 1883 in Ravennaten., n. 5889 : « Affirmative, dummodo pars, quae non canitur clara voce recitetur ».

20. Caeremoniale Episcoporum (Lib. II , Cap. 24) dicit a presbytero assistente vel a subdiacono pacem dandam alicui acolytho vel caeremoniario qui

caeteris de choro eam distribuit ; quaeritur :

I. An Caeremoniale in hoc directive se habeat vel praeceptive ?

II. Et quatenus affirmative ad secundam partem, quaeritur utrum consuetudo immemorabilis dandi pacem solis canonicis tolerari possit ?

Resp. 19 sept. 1883 in Ravennaten. n. 5890 : « Servetur Caeremoniale, ita ut pax detur tum canonicis, tum caeteris de choro ».

21. In ordinatione maiorum Ordinum dicenda est oratio pro ordinatis sub unica conclusione cum oratione missae diei ; quaeritur ergo : Quae dicetur oratio missae diei in sabbathis quatuor temporum, prima ne quae dicitur post quintam lectionem ante epistolam ? Ratio dubitandi est, quia ex una parte oratio propria missae diei videretur quae dicitur primo loco post *Kyrie* quae cum officio concordat, ex parte altera vero, attenta Pontificalis rubrica, oratio propria missae diei videretur quae dicitur ante epistolam.

Resp. 19 sept. 1883 in Ravennaten. n. 5891: « Servetur praescriptum a Pontificali ».

22. In opere R. P. D. Martinucci cui titulus *Manuale Sacrarum Caeremoniarum* lib. VII, cap. 2, n. 47 de inhibitione discedendi, quae legitur ab Archidiacono ante ordinationes, dicitur : « Si ordinatio peragetur ab Episcopo extraneo, ex mandato Episcopi Ordinarii, legetur semper praedictum mandatum nomine Episcopi Ordinarii. Quaeritur quomodo sit legenda haec inhibitio si ordinatio fiat ab Episcopo extraneo, servatis servandis tempore sedis vacantis: An sit nominandus Episcopus extraneus, seu potius Vicarius Capitularis ? Et quatenus affirmative ad secundam partem, quibus verbis sit nominandus ?

Resp. 19 sept. 1883 in Salopien. ad 1., n. 5892: « Inhibitio legenda est nomine Vicarii Capitularis hisce verbis :

« *R.mus D. nus N. N. huius Dioeceseos, sede vacante, Vicarius Capitularis deputatus, sub excommunicationis poena, praecipit etc.* »

23. **Decretum**— Ob recentem ad ritum duplicis 1. classis erectionem festi Immaculatae B. M. V. Conceptionis, et festi S. Josephi eiusdem Deiparae sponsi, Cath. Eccl. Patroni, quum inter solemniora eadem festa accensenda sint, S. R. C. congruum duxit ut in Caeremoniali Episcoporum, tum lib. I, C. XVI, n. 4, in quo agitur de usu pallii, tum lib. II, C. XXXIV n. 2, ubi dies enumerantur, quibus Episcopi solemniter celebrare solent, utraque ex praedictis festivitatibus amodo inseratur. Hanc porro Sacræ ipsius Congregationis sententiam, per infrascriptum Secretarium SS. D. N. Leoni PP. XIII relatam Sanctitas Sua ratam habens, praecepit ut in novis praefati libri liturgici editionibus eiusmodi additamentum perficiatur. Die 9 Septembris 1883—n. 5894.

24. Pontificale Rom. et Caeremoniale Episcopor. inter dies, in quibus Rev.mus Archiepiscopus uti potest pallio, adnumerat etiam « principales festivitates Ecclesiae suae ». Quaeritur :

I. Comprehenditur ne inter principales festivitates Ecclesiæ suæ etiam centenarius festus alicuius Sancti, solemnis incoronatio alicuius imaginis B.M.V., vel aliæ similes festivitates extraordinaria pompa celebratæ, sive in Ecclesia Metropolitana, sive in Ecclesiis suæ Archidiœceseos ?

II. Si Rev.mus Archiepiscopus per specialem gratiam debeat benedictionem Papalem impertiri in aliqua die, in qua uti nequit pallio in missa, debetne peracta missa pallium induere hac una de causa, ut prædictam benedictionem impertiatur ?

Resp. 23 febr. 1874 in Neapolitana ad 12, n. 5907 : « Quoad primum, servetur Caeremoniale Episcoporum, quoad secundum, Negative ».

25. Potestne Archiepiscopus his diebus quibus ei permittitur usus pallii, absoluta missa pontificali dimittere pallium cum ceteris indumentis pontificalibus sumere pluviale et sic indutus impertire benedictionem Papalem ?

Resp. ibid. ad 13 : « Negative, et hic usus servatus in Ecclesia Metropolitana est eliminandus, quia benedictio Summi Pontificis nomine impertienda dari debet absoluta missa pontificali a celebrante, induto iisdem paramentis, reassumptis etiam chirothecis, et pallio ornato, quippe actionem exercet plenitudinis pontificalis dignitatis ».

26. Absoluto chorali officio, etiam ho-

ra nona recitata, potestne iterum cantari hora tertia, quando Archiepiscopus assumit paramenta pontificalia ad celebrandum?

Resp. ibid. ad 14: « Negative. Et quatenus Canonicis non placeat recitare sextam et nonam post missam pontificalem, beneficiarii Ecclesiæ Metropolitanæ recitent privatim easdem duas horas in ecclesia S. Restitutæ ».

B.mo Padre—Il Capitolo della Chiesa Cattedrale di Ancona implora dalla S.V. l'indulto di far celebrare la messa conventuale in canto dopo nona in tutti i giorni festivi di precetto e negli altri non festivi di precetto quando vi sia l'assistenza del Vescovo. La ragione si è che questo sistema tornerebbe meno incomodo ai canonici, i quali attualmente devono attendere che il Vescovo deponga i paramenti, ed accompagnarlo alla sua residenza, per tornare indi in coro a recitar sesta e nona; ma specialmente perchè ritardando alquanto la celebrazione della messa conventuale, si avrebbe maggior concorso di fedeli.

Resp. 17 iun. 1887, in Anconitana, n. 5988: « Nihil innovandum et Episcopum comitentur in reditu ad suam residentiam nonnulli tantum canonici ».

27. Iuxta constitutiones capitulares, Canonici Cath. Eccl. Salernitanæ quotannis missam de requie cantare debent pro anima sui Archiepiscopi, qui postremo decessit. R.mus vero Archiep. Guadalupi hodierni Archiepiscopi praecessor, obiit postquam nuntium remiserat huius Archidioeceseos, quin tamen titulum vel curam alterius recepisset. Quaeritur num praefata missa solemnis pro anima antecessoris Archiepiscopi, vel pro enuntiato Guadalupi, qui obiit postremo loco, celebranda sit?

Resp. 9 mai. 1883 in Salernitana ad 2, n. 5912: « Anniversarium celebrandum esse pro cl. me. Archiep. Guadalupi ».

28. Bouix in suo tractatu de Capitulis (Par. 3, c. 1, § 1, Punct. 11, n. 7) dicit: Quando Episcopus ad Cathedralem pontificaliter accedit, aspersorium ei a prima Dignitate Capituli Cath. esse porrigendum, multoties decisum est. At vero quando ad aliam ecclesiam, assistente Cathedralis Capitulo, accedit, aspersorium non a digniori de Cathedralis Capitulo, sed a superiore ecclesiæ, ad quam accedit, est porrigendum: quod a S. R. C. videtur decisum. Hinc quaeritur an supradicta sententia S. R. C. illis derogaverit decretis datis 18 ianuarii 1653 et 6 aprilis 1680, quibus declaravit: In processionibus fieri solitis in die S. Marci et Rogationum aspersorium debere porrigi per digniorem ex Capitulo Cathedralis, quando capitulariter et cum indumentis canonicalibus proceditur?

Resp. 18 aug. 1884 in Bergomen. ad 3, n. 5919: « Negative, et decreta pro opportunitate serventur ».

29.—I. Utrum prohibitum sit Episcopo, qui cappa magna indutus adsistit missæ solemni coram SS. Sacramento exposito, more solito ante ultimum Evangelium missæ benedictionem populo impertiri; quum in Metrop. Ecclesia Naxiensi vigeat consuetudo, qua benedictio in eiusmodi missis detur a sacerdote celebrante, nec ne?

II. Decet ne quod Episcopus cappa vel pluviali indutus adsistens sacris functionibus, in quibus a sacerdote celebrante benedictio datur cum SS. Eucharistiae Sacramento, his expletis episcopalem benedictionem populo impertiatur, uti in nonnullis graecis dioecesibus obtinet?

Resp. 12 sept. 1884 in Naxien., n. 5921: « Ad I. Benedictionem in missa solemni, etiam exposito SS. Sacramento, non a celebrante, sed ab Episcopo in throno eidem missæ, cappa vel pluviali induti, assistente, esse dandam.

« Ad II. Benedictionem Episcopalem in casu prorsus non decere ».

30. Quando canitur officium defunctorum in fine cuiusque psalmi, dum dicitur *Requiem aeternam etc.*, Episcopus debetne dextera manu tumulum benedicere, quum nihil de hoc praescribatur in Caeremoniali Episcoporum?

Resp. 12 sept. 1884 in Sanctorien. ad 5, n. 5925: « Negative, et serventur rubricæ ac Caeremoniale Episcoporum ».

31. Invaluit consuetudo ut in missa solemni cum adsistentia Episcopi, celebrans canonicus det osculum pacis plebytero adsistenti, qui eam defert ad Episcopum ac statim diacono, qui etiam dat subdiacono, ministris missæ inservientibus, secus isti in officio suo per-

turbarentur. Potestne tolerari inducta consuetudo?

Resp. 14 apr. 1885 in Concordien. ad 3, n. 4936: « Servandam Caeremonialis dispositionem » (1).

32. R.mus D. Raymundus Martinez y Vigil hodiernus Episcopus Oveten. exponens in sua Cathedrali Ecclesia cunctis diebus festis processionem claustralem fieri immediate ante missam solemnem conventualem, etsi haec Pontificalis sit; quum haec praxis adversari videatur Caeremoniali Episcoporum, a S. R. C. sequentis dubii solutionem humiliter expetivit, nimirum: An huiusmodi praxis tolerari possit, vel potius claustralis processio ante horam tertiam perficienda sit, quae immediate praecedat missam pontificalem?

Resp. 29 mai. 1885 in Oveten., n. 5940: « Servetur in casu laudabilis consuetudo vigens in patriarchali Archibasilica Lateranensi, idest cum missa pontificalis celebratur, processio claustralis omittatur ».

33. An vigilia occurrente in sabbatho quatuor temporum, Episcopus ordines conferens debeat non solum facere commemorationem de vigilia per orationes, sed etiam eiusdem Evangelium in fine legere?

Resp. 18 iul. 1885 in Marianopolitana ad 3, n. 5943: « Affirmative ad primam partem; negative ad secundam ».

34. Quando Episcopus adstat non in sede presbyterii iuxta altare, sed in sede seu stallo chori, siti in medio Ecclesiæ ab altari valde distantis, possunt ne tam celebrans quam ministri post altaris aspersionem simul procedere ad chorum, ibique ministri profunde inclinati aspersionem recipere ab Episcopo, vel potius debet ne ibidem aspergi a celebrante, postquam iste ab Episcopo fuerit aspersus?

Resp. 18 iul. 1885 in Urgellen. ad 5, n. 5944: « Ministros, quatenus incedant cum celebrante, aspergendos esse simul cum eo ab Episcopo ».

35. In ordinationis missa faciendane est commemoratio Simplicis; an potius supprimi debeat, sicut commemoratio Duplicis?

Resp. 23 sept. 1885 in Rhemen. ad 4, n. 5949: « Si in ordinatione dici debeat missa de festo occurrente, affirmative ad primam partem; negative ad secundam. Si vero missa sit ferialis ut in Sabbathis Quatuor Temporum et Sabbatho *Sitientes*, haec missa nullam admittit Sanctorum occurrentium commemorationem ».

36. Quaenam verba usurpanda sint uniformiter in oratione, secreta et postcommunione in missis tum die anniversario consecrationis episcopalis Vicarii Patriarchalis (Constantinopolitani) pro tempore, tum de ingressu in eumdem Vicariatum?

Resp. 30 mar. 1886 in Vicariatus Apost. Constantinop., n. 5966: « In casu dicendum: *Famulum tuum N. quem huic Ecclesiae praeesse voluisti;* et ita in secreta et postcommunione: in canone vero; *Antistite nostro* ».

37. Quum Episcopus, praeter Cathedralem, alias habeat ecclesias, ex quibus fructum aliquem ad eius sustentantionem percipiat, debetne ipse, quando suffragia Sanctorum agenda sunt, commemorationem de earum ecclesiarum Titularibus addere; an sufficit commemoratio tantum de propriae Cathedralis Titulari? Utrum eadem ratio vigeat pro missionario, qui alias habeat ecclesias, praeter principalem?

Resp. 16 apr. 1886 in Halifaxien. ad 2, n. 5969: « Tenetur tantum ad commemorationem Titularis Ecclesiae Cathedralis: Missionarius vero, cui plurium ecclesiarum cura commissa est, tenetur ad commemorationem de Titulari ecclesiae dignioris, vel tantum ecclesiae, apud quam residere debet, ad sensum decreti dati pro Vicariatu Apostolico Bombayen. septentrionali ».

38. An Episcopus teneatur speciali modo celebrare anniversarium suae electionis? Et quatenus affirmative, quomodo et quinam dies electionis habendus est?

Resp. ibid. ad 3.: « Affirmative ad primam partem; ad secundam, ut satis

---

(1) Ecco la disposizione del Cerimoniale (L. 1. C. XXIV n. 8, 10): « Quando Episcopus ipse non celebrat, sed Missæ per alium celebratæ præsens fuerit, idem presbyter assistens accipiet pacem a celebrante, acceptamque Episcopo deferet, qui eam duobus diaconis assistentibus dat..... Mox stans in loco suo inter canonicos illam dabit subdiacono, qui cantavit epistolam in missa, qui ad alios defert. „

edocet Caeremoniale Episcoporum; ad tertiam, dies electionis est ille, in quo provisio Ecclesiae Episcopalis a Summo Pontifice publicatur in Concistorio ».

39.—I. Num hodiernus Episcopus Harlemen. assistens anniversario, pro quo proximus praedecessor ex testamento fundum reliquit, perpetuo a canonicis Cathedralis celebrando, satisfaciat oneri praescripto (Lib. II. c. 36. n. 1) in Caeremoniali Episcopor. de Anniversario celebrando pro defuncto proximo praedecessore, praesertim quum defunctus postremus Episcopus et aliud sibi anniversarium non a canonicis celebrandum fundaverit, ita ut tria pro eodem annuntianda sint populo similia anniversaria?

II. Num Episcopus adsistens anniversario quod Canonici Eccl. Cath. Harlemensis, per modum fundationis perpetuae statuerunt pro omnibus Episcopis defunctis eiusdem Ecclesiae absque ullo stipendio, si intentionem addat etiam pro defunctis canonicis illud offerendi satisfaciat praecepto in lib. II. Caeremonialis Episcopor. Cap. 37, n. 1?

Resp. 17 ian. 1887 in Harlemen. ad 1 et 2, n. 5977: « Ad I. Episcopus et Capitulum distinctis diebus anniversarium celebrent.—II. Negative: adeoque Episcopus distinctum in casu anniversarium agere debet ».

40.—I. An S. R. E. Cardinali missam in pontificalibus celebranti extra urbem et extra locum suae iurisdictionis liceat praeter tres sacros ministros altaris, habere diaconos sacris paramentis indutos sibi in cathedra seu throno adsistentes?

II. An in eiusmodi casu clerus quoque sacra paramenta iuxta ordinum gradus deferens, illi adsistere possit ac debeat?

III. An S. R. E. Cardinali celebranti aut in cathedra seu throno adsistenti, vel quovis alio in casu etiam extra cathedram seu thronum adstanti habitu tamen cardinalitio induto, habeatur ab omnibus genuflexio sicuti Ordinario in propria Dioecesi?

Et quatenus negative,

IV. An Ordinario loci potestas sit huiusmodi honorem concedendi?

Resp. 14 iul. 1887 in Neapolitana, n. 5991: « Ad I. et II. Affirmative.—Ad III. Affirmative si in cathedra, seu throno assideat; secus Negative. — Ad IV. Provisum in praecedenti ».

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

CAPO III.

Noviziato.

(Continuaz. —V. pag. 137—141 di q. P.)

ARTICOLO II.

Se gli ecclesiastici inferiori ai Vescovi possano essere ammessi al noviziato degl'Istituti di voti semplici, senza la venia e senza l'intesa del proprio Ordinario.

Sommario—96. Rilevanza di questo articolo — 97. Secondo il dritto, qualunque sacerdote può chiudersi in qualche ordine religioso senza la permissione del Vescovo — 98. Lo stesso insegnano i Dottori — 99. Ciò corre non solo per gli ordini religiosi di vita contemplativa, ma sì ancora per quelli di vita attiva—100. Tal sacerdote deve però avvisarne il Vescovo— 101. Il Vescovo può opporsi quando il sacerdote sia necessario alla propria chiesa—102. Può sempre opporsi quando si tratti di entrare in Istituti di voti semplici—103. Molto più se chi voglia entrarvi sia un beneficiato, ovvero un parroco—104. Può anche sempre opporsi quando il sacerdote siasi obbligato a servire la propria chiesa—105. Ovvero quando il suo allontanamento le rechi grave danno—106. E questo caso ai tempi nostri non è mica raro.

96. La quistione che abbiamo qui proposta è di non leggiero momento, nè così facile a risolvere. Oggidì sopratutto che i buoni preti sono sì rari e tanto necessarii al bene delle anime, e in cui v'ha tanto impegno nei Regolari di farne ricerca, e tanto studio nei Vescovi di non farseli sfuggire per le necessità delle loro Diocesi, è di alto interesse lo esaminare se possano i medesimi venire ammessi in qualche Religioso Istituto senza la venia, e anche senza la intesa, degli Ordinarii.

97. È risaputissima la legge canonica, la quale permette a qualsivoglia ecclesiastico di abbandonare, anche senza la permissione del Vescovo, la propria diocesi affine di far passaggio in qualche Ordine religioso. E sotto il nome di ecclesiastici van compresi pure i parroci, le dignità, i canonici e qua-

lunque officiale del clero secolare. Il Concilio IV di Toledo, celebrato nel 1533 sotto S. Isidoro, nel can. 5o prescrive: « Clerici qui Monachorum propositum appetunt, qua meliorem vitam sequi cupiunt, liberos eis ab Episcopo in Monasteriis largiri oportet ingressus, nec interdici propositum eorum, qui ad contemplationis desiderium transire nituntur ». Siffatto testo fa parte del Decreto di Graziano *Can. Clerici 19, q. 1.* — Il medesimo Decreto *ead. causa 19 qu. 2 can. alienum* alla regola generale di non potere un chierico assentarsi dalla propria chiesa, e andare al servizio di qualche altra senza il permesso del Vescovo, fa seguire questa eccezione: « Sed subaudiendum est, nisi ad propositum melioris vitae transire voluerit; tunc enim liberum est illi, etiam Episcopo contradicente, monasterium ingredi ». Così pure, il canone seguente *Duae sunt*, parlando della legge pubblica che vieta al chierico di non abbandonare, senza la venia del Vescovo, la propria Chiesa, e della legge privata della divina vocazione a stato più perfetto, dice: « Si quis horum in Ecclesia sua sub Episcopo populum retinet et saeculariter vivit, si afflatus Spiritu Sancto in aliquo monasterio vel regulari canonica salvare se voluerit quia lege privata ducitur, nulla ratio exigit, ut lege publica obstringatur; dignior est enim lex privata quam publica etc. Quisquis igitur hoc spiritu ducitur, etiam Episcopo suo contradicente, eat liber nostra auctoritate ».

98. Tale è altresì l'insegnamento de'Dottori. S. Tommaso *2. 2. q. 189 a. 7* propone il dubbio, *utrum presbyteri curati possint licite Religionem ingredi*, e lo risolve affermativamente, per la ragione che i parroci non sono astretti da veruna legge a sostenere il peso della cura per tutto il tempo di loro vita. E conchiude l'articolo: « Unde manifestum est, quod Archidiaconis et presbyteris curatis licet ad Religionem transire ». — S. Antonino *Summa par. 3, tit. 16 c. 2, §. 2*, dopo aver allegata la esposta dottrina dell'Angelico, soggiunse: « Archidiaconis, presbyteris, curatis, licet ad Religionem transire, etiam Episcopo contradicente ». — Lo stesso insegnano Benedetto XIV nel Breve *Ex quo dilectus* del dì 14 gennaio 1747; S. Alfonso *Lib. VI* n. 828; Schmalzgrueber *in tit. de Regular.* n. 34; Bouix *De Jure regul. Par. IV, Sect. I, art. II*, d' Annibale *Summula Par. III*, n. 582 etc. etc.

99. Ne ciò corre solamente per gli Ordini religiosi di vita contemplativa, ma per quelli ancora di vita attiva. Benedetto XIV *l. c.* reca in ciò l'autorità di Silvio, il quale *2. 2. quaest. 189, art. 7* insegna: « Possunt Religionem etiam illam ingredi quae in vita mere contemplativa, aut potissimum in corporalibus vitae activae officiis sit occupata; quoniam plus excedit status religionis cuiuscumque statum seu potius officium Archidiaconi vel plebani, quam status altissimae Religionis statum cuiuscumque infimae ». E il medesimo Benedetto XIV ne arreca la ragione: « Propter solemnia nimirum vota castitatis, paupertatis et obedientiae, quae in unaquaque Religione emittuntur ».

100. Ma se un chierico non ha bisogno della venia del Vescovo per entrare in Religione, non è però disobbligato di manifestargli questa sua determinazione, massime se è beneficiato o ha cura d'anime; e ciò non solo per dovere di sudditanza, ma sì ancora perchè il Vescovo possa provvedere al posto che quegli abbandona. « Quod pertinet, insegna Benedetto XIV *l. c.*, ad Episcopi permissum, nemo dubitat, quin presbyter Ecclesiae regimen aut ministerium dimissurus, ante omnia debeat Episcopo consilium suum, eiusque capiendi rationes, quantum natura fert, aperire. In quo non tam officio et honestati, quam naturalis legis praecepto satisfaciet ». E ne adduce la ragione. Imperocchè i preti con cura e gli altri officiali addetti al governo pastorale, non sono se non ministri del Vescovo, e però se hanno facoltà di allontanarsi, per entrare in Religione, hanno in pari tempo dovere di avvertirne opportunamente il Vescovo perchè possa prendere i necessarii provvedimenti. E conforta questo insegnamento coll'autorità del Passerini, il quale, tuttochè appartenente ad Ordine regolare, non ha ritegno di dichiarare meri-

tevole di pena chi, senza la intesa del proprio Vescovo, abbandona la cura delle anime per entrare in un chiostro (*Passerin. de statibus homin. Tom. III, quaest. 189, art. 7, n. 8*).

Vero è che, come soggiunge lo stesso Benedetto XIV *l. c.* v'ha solamente obbligo di avvisare il Vescovo, non di ottenerne il permesso: « Haec autem permissio vel ab Episcopo conceditur, vel negatur. Si conceditur, iam controversiae locus non erit. Sin vero denegetur, huiusmodi dissensus, ex auctoritatibus superius citatis, presbyterum non adstringet, quominus Religionem ingredi valeat ».

101. Ma dunque i Vescovi devono sempre permettere a chiusi occhi, in tal caso, lo allontanamento degli ecclesiastici, anche più degni, dalla propria diocesi, senza poterne muovere lamento? Debbono vedere stremato il loro clero, abbandonate le parrocchie, deserte le chiese, perdute le speranze poste in qualche giovane sacerdote con molti sacrifizii educato?—Sono queste le ragioni per cui non pochi Vescovi si rivolsero alla S. Sede, perchè con novelle disposizioni si ovviasse a tali danni delle loro chiese. Così ai tempi di Benedetto XIV l' Arcivescovo di Bologna con erudite lettere a stampa reclamò una pontificia costituzione che impedisse ai chierici di accorrere nei chiostri, senza la espressa venia dell' Ordinario. Così pure ai tempi di Pio IX un altro vescovo più volte supplicò che almeno lo si abilitasse a proibire ai sacerdoti novelli che, per un triennio dalla ricevuta ordinazione, non pretendessero di abbandonare la Diocesi e professare in Religione. Nondimeno nè Benedetto XIV, nè Pio IX riputarono conveniente di esaudire le dette dimande. Il primo col lungo Breve cit. *Ex quo dilectus* tratta profondamente e da suo pari la quistione, e sulle ragioni e le autorità più sopra allegate, stabilisce che non si può emanare un divieto assoluto su tal materia, ma che nei casi particolari il diritto ha provveduto a bastanza. Lo stesso risponde Pio IX, con lettere della S. C. de' Vescovi e Regolari del dì 30 Dicembre 1859 all'altro Vescovo, rapportandosi pei casi eccezionali a quanto sta esposto nel cit. Breve di Benedetto XIV.

Or ecco come il diritto provvede nei casi predetti, secondo si legge nel citato Breve: « Quod vero jus certis in casibus, certisque de causis, competit Superiori Ordinis laxioris, ut suum subditum regularem ad strictiorem Ordinem digressum, etiam post solemnem professionem in eo emissam, repetere et revocare valeat: idem similiter, certis in casibus, iustisque vigentibus causis, Episcopo competit, ut suum clericum saecularem Ordini Regulari adscriptum repetere possit. Hoc tradit clarissimus Canonum doctor *Innocentius IV* ad saepe citatum *Cap. licet de Regular.*, cuius haec sunt verba, ibi *num.* 3: « Clericus potest transire ad Re« ligionem, non petita licentia, etiamsi con« tradicatur. Crederemus tamen, quod pos« set eum repetere, si ex transitu suo pri« ma Ecclesia gravem sustineret iacturam ». Concordat Abbas *si idem Cap. 14.* ubi sic ait: « Ulterius quaeritur, quid in saecula« ri clerico? Numquid potest intrare in Re« ligionem, non petita licentia ab Episco« po? Innocentius tenet quod sic: sed si « Ecclesia graviter laederetur, esset revo« candus ». Satis itaque provisum est etiam Episcopo, qui factum clerici sui, ad regularia claustra, se invito digressi, impugnare velit. ».

Adunque come il diritto concede, in taluni casi, ad un superiore di ordine religioso più largo la facoltà d'impedire ad un suddito il passaggio ad ordine più stretto (1) (il che si può sempre, in altri casi, anche senza la venia del proprio superiore); così parimenti concedesi al Vescovo la facoltà di opporsi alla partenza pel chiostro di un ecclesiastico a sè soggetto, quando dal suo allontanamento abbiasi a temere grave danno alla chiesa. E nel caso ancora che l'ecclesiastico sia stato ricevuto, sen-

(1) Nel cit. *cap. Licet de Regul.* si legge: « Si vero probabiliter dubitetur, utrum quis velit ad Ordinem arctiorem, aut laxiorem, ex charitate, an ex temeritate transire, Superioris est iudicium requirendum ».

za venia del Vescovo, in qualche Ordine religioso, può l'Ordinario reclamarlo alla sua Diocesi che abbia gran bisogno di lui.

102. Ciò che abbiamo esposto fin qui, vale per gli Ordini religiosi di vita sì attiva come contemplativa, ma che siano di voti solenni. Vale pure per gl' Istituti di voti semplici, o anche senza voti? È qui il nodo più arduo della quistione.—Il solo che, per quanto sappiamo, abbia toccato questo punto, è il Bouix, il quale, *l. c.* in quanto agl'istituti di voti semplici, sta per la sentenza affermativa; in quanto poi alle Congregazioni senza voti, o con voti, ma che non hanno la essenza dello stato religioso (come i Lazzaristi, i Sulpiziani ecc.), non si pronunzia, rimettendo il lettore alla quistione se possa il Vescovo impedire qualsivoglia sacerdote, anche non beneficiato, di allontanarsi dalla Diocesi.

Col debito rispetto nondimeno a sì chiaro ed erudito canonista, noi osserviamo in primo luogo che in pratica poco monta la distinzione circa gl'Istituti di voti semplici, in quelli che hanno l'essenza dello stato religioso, e in quelli che non l'hanno. È risaputo infatti che, tranne gli Scolastici della Comp. di Gesù, nessun altro istituto di voti semplici ha conseguita la essenza dello stato religioso. Imperocchè per ottener ciò, come vedemmo, si richiede una esplicita dichiarazione della S. Sede. Or la S. S. ha emessa tal dichiarazione solo pei detti scolastici della Compagnia di Gesù e per nessun altro Istituto, benchè da molti ne abbia avuto calorose istanze. Si ascolti il Lucidi (De visit. SS. LL. T. II, p. 252): « At vero quidquid sit in iure, si Societatem Iesu forsitan excipias, nullum (quod sciam) præterea exemplum invenies, quo Apostolica Sedes aliquod aliud institutum sive virorum, sive mulierum ad regularis ordinis honorem evexerit, quin simul omnino præscripserit, ut vota in iisdem emitti iussa solemnia plane forent. Pluries S. C. Ep. et Reg. Congregationi preces oblatae sunt, ut sodalibus vota simplicia profitentibus status regularis honor impertiatur: inter quos nominare iuvat institutum charitatis, quod a Rosminio fundatum est, at frustra. Idipsum exoptasse sorores a Sacro Corde, vulgo *Dame del Sacro Cuore* et *Sorores Charitatis Ord. Teut.*, aliasque complures, passim eruitur ex actis in S. C. Ep. et Reg. tabulario adservatis. Attamen S. C. integram et inconcussam disciplinam tenaciter usque servavit, ut huiusmodi instituta, sublato quolibet status vere regularis titulo ac privilegio, veluti piae ac religiosae societates tantum considerarentur et essent ».

In quanto perciò alla esclusione dello stato religioso, gl' istituti di voti semplici sono alla pari cogl'istituti senz'alcun voto; i quali tutti non devono considerarsi innanzi ai canoni se non come *piae ac religiosae societates*. Or possono siffatti istituti godere il privilegio di ricevere nel loro seno qualsivoglia ecclesiastico senza la venia del proprio Vescovo? Se non godono degli altri minori privilegii, come potranno godere di questo, che sarebbe uno dei più rilevanti?

Checchè poi debba dirsi della quistione, alla quale accenna il Bouix, noi sappiamo che dovere essenziale di ogni sacerdote, contratto sull'altare nel dì dell'Ordinazione colla solenne promessa di sudditanza fatta al Vescovo, è quello di non allontanarsi dalla Diocesi, senza la venia dell' Ordinario. Ecco come insegna autorevolmente Benedetto XIV nel cit. Breve, seguìto in ciò dalla comune de' Canonisti: « Neque porro Nos pro nuda inanique formula habendam esse putamus solemnem illam obedientiae, et reverentiae sponsionem, quam presbyter facit in manibus Episcopi ordinantis, iuxta vetustissimum Ecclesiae morem, ante mille annos indubitanter servatum; ut ex antiquis Ritualibus colligitur, quae expendit Catalanus *ad Pontificale Romanum Tom. 1, pag. 149 in notis ad § 29.* Quin imo libenter agnoscimus, presbyterum, huiusmodi promissionis vigore, ea lege, inter alias, adstrictum teneri, ut a servitio Ecclesiae, cui in ordinatione addictus fuerit, discedere nequeat sine licentia Episcopi; id quod optimis rationibus demonstrat *Hallier de Sacr. elect. et Ordin. par. 1. sect. 6 § IV Editionis Romanae*, ubi docte graviterque refellit auctorem cuiusdam libelli gal-

lico sermone editi, qui huiusmodi reverentiam et obedientiam Episcopo in ordinatione promissam angustis nimium limitibus coercere tentaverit ».

Se dunque per gl'istituti di voti semplici non ha luogo il privilegio concesso dai Canoni agli Ordini regolari di voti solenni, di ricevere gli ecclesiastici senza il consenso de' Vescovi proprii, e se qualsivoglia sacerdote non può allontanarsi dalla Diocesi senza il detto consenso, è chiaro come un ecclesiastico non possa, generalmente parlando, senza la venia del Vescovo, far passaggio in siffatti istituti, nei quali non ha luogo lo stato religioso.

103. Che se ciò corre pei semplici sacerdoti, quanto più non dovrà correre pei beneficiati e pei parroci? Per questi che sono legati alla chiesa più strettamente, occorrono cause canoniche per dimettere i loro beneficii, senza di cui non possono accettarsi le dimissioni. Or fra le cause canoniche vi è la professione religiosa, ma di voti solenni, secondo il *Cap. Beneficium, de Regular. in 6* e la Costit. LVIII di S. Pio V; non già quella di voti semplici. Resta perciò che siffatti beneficiati non possono per nessun modo abbandonar la Chiesa e chiudersi in qualunque istituto di voti semplici, senza il debito consenso de' Superiori.

104. Molto meno poi potrà farvi passaggio chi siasi obbligato per contratto a servire la propria chiesa.—V'ha infatti di Vescovi che, prevedendo la volubilità dei giovani, li aiutano con sacrifizii alla istruzione ecclesiastica, dopo però che abbiano formalmente promesso, anche con apposita scrittura, di non abbandonare la propria chiesa. V'ha pure delle fondazioni che offrono ai chierici il sostentamento e l'educazione con condizione ch'essi si obblighino di servire per un dato numero di anni alla propria chiesa, come ha luogo nel Collegio Germanico, nell'Inglese ecc.—In siffatti casi fa d'uopo stare al convenuto, ancorchè si tratti di andare in religioni di voti solenni; giacchè l'entrare in Religione è di consiglio, ma lo stare ai patti è di precetto. In ciò abbiamo consenziente il medesimo Bouix il quale benchè un po' troppo propenso alla sentenza opposta, pure stabilisce e dimostra questa proposizione *l. c. prop. V:* « Clericus, qui sese ex pacto obligavit ad serviendum Dioecesi per aliquot annorum spatium, nequit religionem ingredi antequam obligationi huic satisfecerit ».

105. Ma checchè sia di questa controversia, quello ch'è certo, ed è ammesso dai sacri Canoni, è che un prete il quale sia necessario alla Chiesa così che, allontanato, abbia questa a soffrire dei gravi danni, non può e non dee partire per qualsivoglia Ordine o Congregazione religiosa, senza il consenso del proprio Vescovo: questi poi può costringerlo a ritornare in Diocesi, qualora senza la sua venia se ne sia allontanato. Più sopra ne demmo le prove del dritto; ora vogliamo aggiungere l'autorità del Fagnano in *Cap. Licet, 3, Decret. n. 28*: « Quamvis (clericus saecularis), egli dice, possit transire ad religionem, non petita Episcopi licentia, quinimo et ipso contradicente...; tamen posset Episcopus eum repetere, si ex eius transitu, ecclesia gravem pateretur jacturam secundum Innocentium... Abbatem etc. ».—Lo stesso insegna S. Alfonso *L. VI, n. 828*: « Poterit tamen Episcopus, ut ait Papa Benedict. in præfata Bulla, clericum suum revocare ex iustis causis, etiam post professionem, nempe si Ecclesia ex illius absentia gravem iacturam pateretur, ut ibi dicit Innoc. IV. Per tò autem *iacturam* intelligit Pontifex laesionem sive damnum Ecclesiae ».

106. Il Bouix dice rarissimo questo caso, che un sacerdote possa essere sì necessario, da temersi grave danno dal suo allontanamento. Lo dice rarissimo, per la ragione che si può facilmente trovare chi lo supplisca nell'officio o nel benefizio: « Rarissimus hodie in praxi casus ille; siquidem in locum clerici religionem ingredientis facile potest Episcopus alium substituere, qui munus aut beneficium prioris regat: ita ut *damnum* illud *grave* haud sit pertimescendum ».

Ma il Bouix scriveva forse in tempi ed in luoghi affatto diversi dai nostri. Chi non sa quanta penuria di ecclesiastici si lamenti

da per tutto in Italia e anche altrove? — e tale penuria da mancare fino l'aiuto più necessario alle anime? Chi non sa quanti curati oggidì sono costretti di amministrare più parrocchie; quanti sacerdoti sono abilitati a celebrare più messe, non bastandone una sola perchè le popolazioni adempiano il precetto de' dì festivi? E non sarebbe grave iattura il perdere un sacerdote pio ed istruito, il quale potrebbe compiere la salvezza del suo popolo, benchè ve ne rimangano altri non adorni di quei pregi, che, soli, sarebbero di nessun aiuto e ancora di scandalo e di rovina? Non sarebbe gran danno l'allontanarsi di qualche ecclesiastico educato con grandi premure e sacrificii dal proprio Vescovo, il quale in lui ripose le speranze o per la direzione del Seminario, o per il buon assetto della Curia, o per la riforma del Clero?

In questi casi, e in altri somiglianti, sia che un prete voglia ritirarsi in Ordini di voti solenni, sia che in Congregazioni di voti semplici, può il Vescovoimpedirglielo e reclamarlo alla sua Chiesa. Per le Congregazioni poi di voti semplici, anche a non esserci questo preciso bisogno e nessun'altra ragione di giustizia, può sempre il Vescovo costringerlo a rimanere per qualsivoglia giusta causa, essendo il sacerdote obbligato, in forza della solenne promessa dell'ordinazione, di non partirsi dalla Diocesi propria senza la venia del Vescovo.

CRONACA GOVERNATIVA

—

Consiglio di Stato

Lascito pio amministrato dalla Congrega di Carità e dal parroco—Un lascito pio da amministrarsi dalla Congregazione di Carità, sebbene in concorso di altri, quali sarebbero il parroco e un discendente del testatore, non ha bisogno di esser eretto in corpo morale, quando si tratta di beneficenza elemosiniera e di una somma esigua. Invece basterà aggiungere nello statuto organico della Congregazione di Carità le norme che dovranno regolare, sia l'erogazione delle rendite, sia l'amministrazione del lascito (Parere del Consiglio di Stato, 10 apr. 89 adottato—Congr. di Carità di Gabiano ed Eredità Rondano — Manuale degli amministr. Anno XXVIII. pag. 176).

Chi può deliberare sui bilanci delle Opere pie—I Prefetti ed i Consigli Comunali sono chiamati ad invigilare le Opere pie, unicamente per promuovere dal Ministero dell' Interno, o dalla Deputazione provinciale le opportune deliberazioni, ond' è che essi non possono provvedere sui bilanci delle pie opere, ma si debbono rimettere perciò al Ministero e alla Deputazione suddetti. (Parere del Cons. di Stato 2 Nov. 88 adottato — Comune di Ostiglia e Opera pia Greggiali — Manuale degli ammin., l. c., p. 176).

Se, e quando possano investirsi le rendite delle opere pie—L'inversione anche di una parte delle rendite di un' opera pia, che non sia fatta nei modi e colle forme di cui all'art. 24 della legge 3 agosto 1862 sarà sempre illegale, sia pure che la somma invertita si devolva in vantaggio di un altro istituto pio (1) (Parere del consiglio di stato 19 Ott. 1888 adottato—Comune di Militello e legato pio di Giovanna d'Austria—Manuale anzidetto, l. c. pag. 176).

Le confraternite non possono richiedere le spese di culto come le parrocchie — Non è applicabile alle spese di culto a carico dei Comuni reclamate dalle Confraternite, la giurisprudenza del Consiglio di Stato relativa agli oneri di culto prestati dai Comuni da oltre un trentennio a favore del-

---

(1) La citata legge suona così « Art. 23. Quando venisse a mancare il fine di un' opera pia, o al suo fine più non corrispondessero gli statuti, l'amministrazione o la Direzione dell' Opera medesima, il fine potrà essere mutato, e gli statuti, le amministrazioni e le direzioni riformate in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori, e colle norme determinate dal seguente articolo.—Art. 24. La domanda per le riforme dovrà essere iniziata dai Consigli Comunali o provinciali, secondo che l'istituzione riguarda gli abitanti del Comune o della provincia. Essa dovrà riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio. Il prefetto accoglierà tutt' i ricorsi degl' interessati — La dimanda dei Consigli, insieme a tutti i ricorsi e al voto della Deputazione provinciale, sarà portata al Consiglio di Stato. Sul parere favorevole del Consiglio il Ministro dell'Interno potrà sottoporre a Decreto Reale le opportune modificazioni ».

Quando adunque non è cessato lo scopo dell'opera pia, non se ne possono per nulla invertire le rendite, quand'anco destinate ad opere di culto.

le parrocchie, e quindi non è ammissibile il ricorso presentato a questo scopo da una Confraternita, la quale può far valere le sue ragioni in via giudiziaria (Parere del Cons. di Stato, 1.° marzo 1889 adott.—Comune di Cotignola—Manuale detto, l. c. pag. 234).

Le spese di culto pagate da oltre 30 anni devonsi sempre dal Comune — Quando una prestazione di culto abbia una durata ultra secolare, si verificano gli estremi, il concorso dei quali, secondo la giurisprudenza ormai assodata dal Consiglio di stato, imprime ad una spesa il carattere obbligatorio.

Le invocate decisioni della Corte di Cassazione di Torino su analoghe quistioni, nelle quali venne ritenuto che la diuturna consuetudine non vale a rendere obbligatoria una spesa che non risulta obbligatoria in virtù di titoli contrattuali, non potrebbero avere efficacia per determinare il Consiglio di Stato ad andare in parere diverso da quello costantemente professato, e che ha oramai avuto la sanzione di numerosi pareri emessi in adunanza generale.

Per questa giurisprudenza nel caso di prestazione ultra trentennale, per ragione di culto (nel caso spesa pel predicatore quaresimalista), la Parrocchia creditrice di essa è assistita dalla presunzione del titolo cui la spesa stessa si riferisce, e fa cadere nel Comune debitore l'obbligo di provare la inesistenza della obbligazione, della quale si chiede l'adempimento.

A mutare la natura dell'obbligo non vale la circostanza invocata dal Comune ricorrente, che cioè spettava a lui la nomina del predicatore. (Parere del Cons. di Stato in adunanza generale 23 febb. 1889 adott. —Com. di Castellazzo Bormida—Manuale detto, l. c., pag. 234).

Le opere pie non devono accettare lasciti inutili, molto meno di culto—Qualora un' opera pia non venga a ritrarre alcun vantaggio da una eredità deferitale, le si dovrà negare l'autorizzazione ad accettarla.

Il diniego avrà maggior ragione di sussistere, quando oggetto dell'eredità in quistione sia una istituzione perpetua per opera di culto, vietata dalla legge 15 agosto 1867, all'art. 1, n. 6. (Parere del Cons. di Stato, 15 marzo 1889 adott. Confrat. dell'Immacolata nel Comune di Lettere—Manuale detto, l. c., pag. 240).

Le opere pie devono sempre adempire gli obblighi di culto—Se un' opera pia fu fondata per iscopo di culto e di beneficenza, la Congregazione di Carità amministratrice sarà tenuta ad adempiere non solo alle spese di beneficenza, ma ancora a quelle di culto.

Se di queste ultime non è fissato l'annuo ammontare, sarà stabilita la minima fra le somme stanziate nei bilanci del suo istituto pel corso d'un trentennio.

Il provvedimento suggerito dall'art. 2. §. 2 della legge 3 agosto 1862, (1) della separazione cioè del patrimonio dell'opera pia per l'amministrazione divisa della parte destinata al culto e di quella destinata alla beneficenza, non si può invocare nel caso presente, non trattandosi d' istituti misti *governati da persone o corporazioni ecclesiastiche*, a cui la legge suddetta si riferisce (Parere del Consiglio di Stato, 6 marzo 1889, adottato—Vicalvi Congregaz. di Carità—Manuale anzidetto, l. c., pag. 240).

Può essere un solo l' amministratore di due opere pie in lite fra loro—Non è incompatibile la carica di amministratore di una Opera pia per chi è eziandio amministratore di un ente morale in lite con detta Opera pia; perchè frai casi numerati dall'art. 6 della legge 3 agosto 1862, che vietano di assumere l'ufficio di amministratore di un'opera pia non vi è compreso l'anzidetto, e alle disposizioni di legge non può darsi estensione maggiore di quella, che i casi, chiaramente in essa espressi, comportino, tanto più quando trattasi di limitare l'esercizio di qualche diritto.

Per questi motivi, conformi del resto ai principii adottati dalla costante giurisprudenza, si deve annullare la deliberazione di quel Consiglio Comunale, il quale, male invocando le disposizioni del succitato articolo di legge, abbia dichiarato decaduto dall'ufficio di amministratore di un' Opera pia uno degli amministratori della fabbriceria parrocchiale, per il motivo che quest'ultima era in lite con la prima. (Parere del Consiglio di Stato 31 maggio 1889, adottato—Sagliano Micca: Opera pia della Dottrina cristiana—Manuale detto, l. c., pag. 240).

Competenza circa la responsabilità civile degli amministratori delle opere pie—Tutte le quistioni concernenti la responsabilità civile degli amministratori della cosa pubblica, per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, sono devolute alla esclu-

(1) Ecco il tenore della citata legge: " Negl'istituti di natura mista le persone o corporazioni ecclesiastiche sì regolari che secolari, le quali hanno il governo di tali istituzioni, dovranno tenerne un' amministrazione distinta, ed operarne la separazione dei redditi ed anche del patrimonio nel modo che sarà riconosciuto utile ed opportuno ».

siva competenza del potere giudiziario, e però in siffatta materia l' autorità amministrativa, sotto nessuna forma, ha facoltà di statuire.

Pertanto qualunque sia il valore delle eccezioni messe innanzi dagli amministratori di un' opera pia per declinare la responsabilità propria, il Governo non potrebbe, senza eccedere i limiti delle sue attribuzioni, pronunciarsi sulle medesime; salvo ad essi, quando siano chiamati a rispondere del loro operato, a farle valere in via di eccezione dinanzi ai tribunali, ai quali spetta il decidere se il danno cui è esposta la pia causa sia da computarsi a colpa degli amministratori. (Parere del Cons. di Stato, in adunanza gener. 25 Maggio 89 adott. — Manuale degli amministr., l. c., pag. 272).

Requisiti per gli amministratori delle opere pie—La elezione di un amministratore di un' Opera pia è nulla, qualora nell'eletto non si rinvengono i requisiti morali che lo statuto speciale della pia opera prescrive, quantunque di tali requisiti nella legge generale non sia fatta menzione alcuna. (Parere del Consiglio di Stato, 6 marzo 1889 adottato—Napoli, Confr. di Ss. Pietro e Paolo —Manuale suddetto, l. c., pag. 288).

Il Vice-pretore non può essere Presidente della Congregazione di Carità—Non è compatibile la carica di Vice-pretore con quella di Presidente della Congregazione di carità, e quindi deve annullarsi la relativa deliberazione consiliare di nomina. (Parere del Cons. di Stato 22 marzo 1889, adottato—Comune di Mesagne — Manuale degli amministr., l. c. 288).

Corte di Cassazione di Roma.

Una Cappellania vincolata da sacro patrimonio, se conservata. Il patrimonio sacro vincolante il reddito di una Cappellania a favore di chi trovavasi investito della medesima, potrà essere rappresentato dall'annuo assegno surrogato al reddito della cappellania, ma non mai essere un impedimento contro la immediata applicazione della legge eversiva (Sez. civ.13 dic. 1888 —Fondo pel Culto e Gambino—La Corte Supr. di Roma, Anno XIII pag. 688).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1889)

Congresso Catechistico di Piacenza—Il 24 u. s. ebbe luogo a Piacenza la inaugurazione del primo Congresso Catechistico, sotto la presidenza onoraria dell'E.mo Card. Capecelatro, ed effettiva di Mons. Scalabrini Vesc. di Piacenza. Erano presenti tre Arcivescovi e nove Vescovi, e quasi tutto l'Episcopato italiano mandò rappresentanti o adesioni. L'E.mo Capecelatro recitò un applauditissimo discorso di apertura, e fu votato un telegramma al S. Padre. Seguirono molti altri discorsi interessanti e di pratica utilità. Le deliberazioni prese furono di molto rilievo, e notiamo, in ispecie: 1.° la compilazione di un manuale pratico pei catechisti; 2.° un catechismo unico per l'Italia; 3.° l'istituzione di una cattedra catechistica ne' seminarii; 4°. l'ampliamento del periodico *Il Catechista Cattolico* di Piacenza; 5°. una nuova edizione in italiano delle opere catechistiche de' Ss. Padri. Nella seduta del 26 u. s. si lesse la risposta del telegramma del S. Padre ed un nobile indirizzo latino, firmato dall'E.mo Capecelatro, dai Vescovi, e congressisti, da presentarsi al Papa. Nelle ore della sera il Vescovo di Cremona fece il discorso di chiusura, ringraziando Dio ed i suoi confratelli, i quali alla lor volta dissero parole di alto encomio all'illustre Presidente. Si diè termine col canto del *Te Deum* a questo Congresso di tanta importanza.

Cause di beatificazione — Nel Palazzo del Vicariato a Roma il 3 u. s. venne aperto il processo ordinario della Causa di beatificazione del Ven. Servo di Dio P. Domenico Passionista, morto in Inghilterra il 27 Agosto 1849.

Il 15 detto ebbe luogo in Vaticano la lettura del solenne decreto, con cui sono approvati i miracoli del Ven. Pompilio Pirrotti delle Scuole Pie. Vi assistevano il Generale dell'Ordine, il Postulatore della causa, varii religiosi, le deputazioni del Collegio Nazareno e della Badia Fiesolana. Il Generale P. Ricci ringraziò il S. Padre con un discorso latino, cui rispose il Papa con belle ed affettuose parole, facendo sperare che la implorata beatificazione avrebbe un sollecito compimento.

Il S. Padre ha istituito una Commissione speciale di cinque Cardinali e quattro Prelati per esaminare il processo sul martirio del Ven. Servo di Dio Pietro Lun, che fu decapitato in Concincina il 1861, con altri suoi compagni, la causa dei quali fu precedentemente trattata dalla S. C. dei Riti. Il Relatore è l'Emo Card. Monaco in assenza dell'E.mo Bianchi.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato:

Prefetto della S. C. dei Riti l'E.mo Card. Aloisi-Masella in luogo dell' E.mo Card. Laurenzi, che ha rinunziato per motivi di salute;

Prefetto dell'Economia di Propaganda, e

Presidente dell'Azienda generale della Camera degli spogli, l'E.mo Card. de Ruggiero, in sostituzione dell'E.mo Masella; Economo e Segretario della S. C. della Fabbrica di S. Pietro Mons. Felice de Neckere Arciv. tit. di Melitene; ed Assistente Onorario alla Nuova Specola Vaticana Mons. Giuseppe Buti Prof. di fisica a Propaganda e all'Istituto tecnico.

Cardinale defunto—Il giorno 23 u. s., si addormentò nel Signore a Subiaco, dov'era Abate Commendatario l'Eminentissimo Card. Placido M. Schiaffino. La sua inopinata perdita è un lutto per la Chiesa! Avea compito soli 60 anni di età, e avea reso interessantissimi servigii alla Cattolica Religione. Ascritto alla Congregazione benedettina di Monte Oliveto, salì ai primi posti dell'Ordine. Il S. Padre lo nominò Vescovo titolare di Nissa, poi Presidente dell'Accademia Pontif. de' Nobili Ecclesiastici, e più tardi Segretario della S. C. de' VV. e RR.—Nel 1885 fu elevato all'onore della Sacra Porpora e fu Presidente della Commissione per le feste del Giubileo del S. Padre, Prefetto della S. C. dell'Indice, e finalmente Bibliotecario di S. Romana Chiesa.

NOTIZIE COMPENDIATE

—Il 7 u. s. ebbe luogo nel Palazzo della Cisterna a Torino, ove convenne tutta la famiglia reale, il battesimo del Principe Umberto figlio del Duca d'Aosta. La cerimonia fu celebrata dall'E.mo Card. Alimonda, coll'assistenza del Clero Palatino.

—Il S. Padre per mezzo del Nunzio Apostolico di Bruxelles, ha elargito Lire 10,000, da distribuirsi alle famiglie colpite dal disastro di Anversa.

—La stessa Santità sua ha inviato un Breve importantissimo per la nuova Università di Friburgo, che fra non molto sarà inaugurata.

—A notevole maggioranza, nel Capitolo generale tenuto a Roma dagli Agostiniani, venne eletto Superiore generale il P. Sebastiano Martinelli Postulatore delle Cause dei Santi dell'ordine. Nel Capitolo dei Minori Riformati è risultato Ministro Generale dell'Ordine il P. Luigi da Parma, provinciale a Bologna.

—In Napoli, a S. Domenico Maggiore, è stata solennemente incoronata la immagine della Vergine del Rosario dall'E.mo Card. Arcivescovo ai 29 u. s. Si è celebrato l'Ottavario con scelta musica e discorsi di valenti oratori.

—A Napoli è morto il chariss. can. Nunzio Signoriello, luminare di quel Clero Compagno del Sanseverino, collaborò con lui per la restaurazione della filosofia, secondo la dottrina dell'Angelico, e scrisse molte opere tomistiche.

—L'Esposizione dell'arte cristiana a Bochum è stata aperta con grande solennità il 18 Agosto dal Comitato locale. Il parroco Schafer, ed il Prevosto Koster pronunziarono discorsi inaugurali.

—L'Imperatrice Augusta, benchè non abbia ancora abbracciata la religione cattolica, pure con voler l'assistenza delle Suore, con frequentare le Chiese, e con soccorrere gl'istituti cattolici, mostra grandi tendenze al culto cattolico; e da tutti si spera che ben presto sarà per abiurare il luteranismo.

—La festa celebrata a Vienna in riparazione degli scandali pel monumento a Giordano Bruno, che fu indetta dall'Emo Card. Principe in tutte le Chiese della città, è riuscita splendida con numerosissimo concorso.

—L'Arciv. di Lione ha benedetta la prima pietra del nuovo tempio che si sta erigendo a Thonon, antica capitale del Chiablese in Savoia. Essa servirà per provvedere ai bisogni spirituali di quella popolazione, ed a monumento della proclamazione del dottorato di S. Francesco Sales, il quale in quei luoghi passò buona parte del suo Apostolato.

—Il Congresso del Centro Badese a Friburgo riuscì interessantissimo. Vi assisterono duemila persone, le quali tutte fecero voti per la libertà e per la indipendenza della Santa Sede.

— Il guardasigilli di Francia Thevenet ad occasione delle elezioni generali del 22 u. s. mandò una circolare ai Vescovi, ingiungendo loro con violenti minacce che proibissero al Clero d'ingerirsi comechessia in dette elezioni. I Vescovi, segnatamente quel di Seez, risposero per le rime al ministro, dicendo essere i Vescovi ed i Sacerdoti cittadini francesi che devono esercitare i loro diritti sociali, senza che alcuno possa privarneli.

—Giuseppe Huertas y Lorano, medico di alta fama collaboratore di giornali razionalistici, massone, spiritista ed ateo in Granata di Spagna, ove avea raggiunto il grado di 33 in Massoneria, per gli amorevoli avvertimenti di un suo amico cattolico, si è convertito. Scrisse al Vescovo di quella città una edificante lettera, colla quale ritratta i suoi errori, proponendo di vivere e morire nella cattolica religione. Ai 31 detto mese nel Collegio dei Gesuiti di Talavera de la Reina entrò nel Noviziato, ed il giorno 8 u. s., sacro alla Natività di Maria, vestì l'abito della Compagnia di Gesù.

— I Missionarii di N. S. di Africa hanno aperto a Woluvve Saint Lambert, presso Bruxelles, un Seminario Apostolico per le Missioni Africane.

—Un altro Massone pure del grado di 33, a nome Vittoriano Acebedo Alonso di Porto S.ª Maria di Cadice è rientrato pubblicamente nella Chiesa cattolica, partecipando la sua conversione al Venerabile della sua Loggia Massonica.

—Lo sciopero di Londra è terminato in grazia della paziente mediazione del Card. Manning. Questi ha ricevuto moltissimi telegrammi e congratulazioni da illustri personaggi, anche protestanti, per esser riuscito con rara abilità ed energia a far cessare quell'ammutinamento che minacciava gravissime conseguenze.

—Sono morti: Mons. Alessandro Casimiro Dziewaltowo Gintow. Arciv. di Mohitow in Russia; Mons. Francesco Kelly, Vesc. di Derry nell'Irlanda, e Mons. Antonio de Steichele, Arciv. di Monaco di Baviera.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Se e come si può prescrivere contro il diritto d'intervenire ai capitoli.

Montisfalisci, Quoad interventum ad Capitula—7 Sett. 1889—Nella Cattedrale di Montefiascone trovasi eretto, fino dal 1637, un beneficio per una terza dignità, col titolo di Archipresbiterato. Nelle tavole di fondazione sta detto: «Quod (archipresbyter) habeat etiam vocem in capitulo in his rebus et negotiis dumtaxat quae non respiciunt interesse capituli, cum habeat ipse et habere debeat suam praebendam separatam, et consequenter etiam reditus separatos a reditibus capituli. In aliis vero rebus et negotiis, quae non respiciunt interesse capituli, et praesertim in rebus honorariis, puta in electionibus, nominationibus et similibus, ac in aliis actibus non continentibus interesse particulare ipsorum canonicorum et aliorum capitularium, habeat vocem in eodem capitulo, prout habent singuli canonici ».

Or avvenne che nel 1887, dovendosi convocare il capitolo per dare il suo suffragio alla richiesta che un canonico avea fatta di avere un coadiutore, non fu invitato l'Arciprete. E non ostanti le costui proteste, in altro convegno capitolare per cose non riguardanti gl'interessi dell'antico capitolo, l'Arciprete neppur vi fu ammesso. Questi perciò, riputando leso il suo diritto, fe' ricorso alla S. Sede.

La S. C. volle udire il Capitolo, il quale, pur confessando il diritto originario dell'Arciprete, sosteneva che pel non uso già prescritto dei suoi predecessori, quel diritto non gli poteva più competere: del resto rimettevasi alla decisione della S. C. L'Arciprete, d'altra parte, osservava che quanto ai passati capitoli, ove non intervennero i suoi predecessori, non si legge nel libro delle conclusioni come gl'inviti furono formolati, e però non si conosce se i passati arcipreti ebbero notizia che in quei capitoli si trattarono cose a cui aveano essi diritto. E inoltre, che i passati decani e capi del Capitolo, essendo stati d'ordinario anche vicarii generali, può supporsi che abbiano sopiti i lamenti ed impediti i reclami.

La causa fu trattata in pieni comizii il dì 7 settembre 1889 col dubbio:

An archipresbyter ius habeat interveniendi ad omnes capitulares coetus, in quibus agitur de rebus honorariis, electionibus, nominationibus, praesentationibus, et in aliis actibus non continentibus interesse particulare veterum canonicorum in casu.

Ed eccone la risoluzione: *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.*

I principii svolti nella discussione sono i seguenti:

a) È certo che qualsivoglia diritto privato, ancorchè legittimo, può perdersi per titolo di prescrizione (*Cap. 5, 8, 10 De praescr.*).

b) Affinchè però la prescrizione sia valida, occorre che il possesso, contrario al privato diritto, sia a bastanza provato, e inoltre che sia pacifico, manifesto, continuo, durato per tutto il tempo stabilito, e in quanto alle cose ecclesiastiche per 40 anni, e finalmente che vi sia stata la buona fede e un giusto titolo colorato (Reiffenstuel ad *h. tit. cum communi*).

c) Nelle cose poi facoltative, si richiede, oltre a ciò, che intervenga la proibizione di uno e l'acquiescenza dell'altro. Così il *lib. 2. c. de Serv.*: « Res mere facultatis praescribi nequeunt, nisi unius prohibitio et agentis patientia accesserit ».

d) Nel caso, non fu potuto provare il possesso contrario al diritto dell'Arciprete, tanto più che questo era facoltativo, e bisognava mostrare la proibizione del capitolo e l'acquiescenza dei predecessori dell'Arciprete medesimo.

II.

Circa la collazione de' beneficii di patronato misto, e se quella possa essere devoluta alla S. Sede.

Praten. Nominationis—7 Sett. 1889—Nel 1773 fu eretta la prebenda penitenziaria nella chiesa cattedrale di Prato, colla riserva del diritto di patronato misto, da esercitarsi dal Capitolo e da uno della famiglia Inghirami. Il Vescovo era chiamato a proporre una terna: i detti patroni, a sceglierne uno fra questa, *qui maiora suffragia, per eosdem patronos, secreto et collegialiter praestanda, obtinuerit.* Era esclusa ogni riserva alla S. Sede, in qualunque mese fosse vacato il beneficio, e da qualsivoglia persona perduto. L'eletto però doveva essere dottore o in diritto o in S. Teologia, e doveva avere altri particolari qualità.

Avvenne che, vacato questo beneficio nel 1887, in uno dei mesi riservati alla S. Sede, il Vescovo credette riservata al Papa la nuova collazione. E però, a norma della Costit. *Pastoralis officii* di Bened. XIV, indisse il concorso, il quale nondimeno per ben due volte rimase deserto. Considerando che motivo di questa mancanza di concorrenti erano le qualità richieste nei candidati, supplicò la S. Sede che dispensasse dalle dette qualità, senza di cui non avea modo neppure di proporre la terna. E la S. C. il dì 3 dicembre rescrisse: « Quatenus haberi non possit qui necessariis a iure requisitis sit præditus, pro facultate praesentandi magis idoneos, arbitrio et conscientiae Episcopi ».

Ricevuta questa concessione, il Vescovo presentò tre sacerdoti al Capitolo, affinchè uno venisse eletto giusta le leggi di fondazione. L'eletto avrebbe dovuto, secondo queste leggi, ottenere la maggioranza assoluta dei suffragii, ovvero, secondo le leggi del Capitolo, due terze parti dei voti. Or nessuno ottenne nè due terzi parti, nè la maggioranza assoluta. Il Vescovo qui credè conveniente rivolgersi alla S. Sede per la soluzione di varii dubbii, e sopratutto per conoscere se in questo caso la collazione fosse riservata o pur no al Sommo Pontefice. I dubbii furono così formolati:

I. An et quomodo poenitentiariae provisio ad S. Sedem spectet in casu.

II. An is qui suffragia relative maiora obtinuit, valide a capitulo electus haberi debeat in casu. — Et quatenus negative.

III. An tres novi candidati ab Episcopo proponi debeant in casu. — Et quatenus affirmative,

IV. An locus sit dispensationi ut in candidatorum albo alii ac cives recenseantur et eligi possint in casu.

E la S. C., il dì 7 settembre 1889, dopo matura discussione, definì:

Ad primum: Negative in omnibus.

Ad secundum: Affirmative.

In reliquis: Provisum.

Ecco i principii ammessi nella discussione:

a) Benchè la regola 9ª della Cancelleria voglia riservata alla S. Sede la collazione de' beneficii che vacano in taluni mesi, pur da questa riserva sono eccettuati i beneficii di patronato laicale: « Et in hoc omnes conveniunt quod similis naturae beneficia (de iure patronatu laicali) nec sub ista regula IX reservatoria, nec sub aliis reservationibus, comprehenduntur ». Così il Riganti *ad reg. 9 p. 1, § 2 n. 335.*

b) Non così però dei beneficii di patronato ecclesiastico. Questi generalmente vanno soggetti alle apostoliche riserve, come insegna lo stesso Riganti *ib. n. 72, 144, 160, 200.*

c) Che deve poi dirsi de' beneficii di patronato misto? Qui si dividono i pareri. Non mancano infatti gravi autori, come insegna lo Schmalzgrueber *ad tit. De praebendis n. 291,* i quali credono codesti beneficii soggetti sempre alla riserva *arg. cap. Quod in dubio 3 de Consecr. Eccl.*, dal perchè la parte più degna trae seco la meno degna.

d) Altri, e in maggior numero, e di più grave autorità, insegnano che non sempre, ma solo in taluni casi, questi beneficii di patronato misto, van compresi nelle riserve, e sopratutto quando la parte predominante, chiamata a votare, sia di ecclesiastici. Così il Gonsalez *in Reg. 8 Cancellariae, gloss. 18, n. 15;* il Wiestner *in tit. de Praebendis n. 134;* lo Schmalzgrueber *ibid. n. 291 et in tit. n. 28;* il Lessio *De iustit. et jure lib. 2, c. 34* etc.

e) La sentenza però più ricevuta oggidì, e costantemente in uso, è che il patronato misto, benchè d'ineguali elementi, e benchè preponderante per la parte ecclesiastica, non mai debba esser soggetto alle riserve pontificie. Basti citare il solo Riganti, classico autore di tal materia, il quale avendo allegata la sentenza innanzi detta, così prosegue *ad reg. 9. p. 1. § 2. n. 362 :* « Adversus hanc sententiam late insurgit Amaydenus *De styl. ap. Dat. c. 15. n. 97*, ubi respondet omnibus rationibus in contrarium et ait, resolutum fuisse a S. C. Concilii explosa antiqua opinione, idque comprobari ex stylo Cancellariæ.... Et de nova praxi introducta non derogandi iuripatronatus mixto, quamvis pro maiori parte ad ecclesiasticos spectanti, et pro minori, seu minima, ad laicos, præterquam in casu obitus naturalis beneficiati apud S. Sedem, testatur Pitonius *Discept. eccles. 3. n. 6.* ubi eam sanctissimam appellat, ne alias laici retrahantur a fundatione ecclesiarum et beneficiorum. Et hanc sententiam late etiam tuetur Card. De Luca *Disc. 65. n. 32.* disc. 59. n. 23 ».—Lo stesso insegnano Bened. XIV *De Syn. Dioeces. lib. IV cap. 8 n. 9 ;* il Fagnano *ad cap. Cum propter de Iurepatr. n. 59. ecc.*

f) Laddove nelle tavole di fondazione si escluda ogni riserva, neppure i beneficii di mero patronato ecclesiastico devono riputarsi soggetti alle riserve pontificie. Così il Riganti *ad reg. 9 p. 1. n. 162*, il quale nn. 162-173 espressamente insegna che deve riputarsi esclusa la riserva « si fundator mandaverit quod praesentatio spectet ad Abatem, et non alium vel alios.... Idemque si dictum fuerit *non vi possa entrare altro superiore.....* Rursus censetur exclusa reservatio ex dictionibus *semper, omnia in perpetuum....* Et ex eadem ratione exclusa censetur reservatio si in fundatione impertita fuerit facultas patronis praesentandi *toties quoties* beneficium vacare contigerit, quemadmodum si dictum fuisset quod præsentarent *quandocumque* et *quotiescumque* » e ciò massimamente « quando fundator beneficium fundavit de suis propriis bonis ».

g) Quando il patrono, nei beneficii di patronato misto, non presenta fra sei mesi, la collazione è devoluta al Vescovo, e quando il Vescovo lascia decorrere altri sei mesi senza compiere la collazione, questa vien devoluta alla S. Sede. Nondimeno quando non vi sia negligenza in siffatto perentorio, ma impotenza, la devoluzione non ha luogo. È questa la dottrina del Fagnano, il quale insegna che allora solamente corre la devoluzione, quando « is ad quem spectat collatio, distulerit conferre per negligentiam ; secus si per impotentiam iuris vel facti, etiam culpa contingentem ».

h) Quando trattasi non di vera elezione, ma della designazione di qualche soggetto, non si richiede la maggioranza assoluta dei votanti. Innocenzo III *in cap. Quoniam 3. de Iurepatr.* sancì : « Ut si forte in plures partes fundatorum se vota diviserint, ille præficiatur Ecclesiæ, qui maioribus iuvatur meritis et plurimorum eligitur et approbatur assensu ». Il qual decreto così viene esposto dal Fagnano *n. 13* : « Quarto nota ibi—*et plurimorum approbatur assensu.* Præsentationem factam a maiori parte patronorum etiam respectu minoris validam esse, licet non sit facta a maiori parte omnium,..... et ita intrepide esse tenendum per hanc Decretalem dicunt Io. Andr. et Cardinal. post Vincent. et Bernard. Compostellan., Rota *decis. 563. n. 2.* apud Farinac. *pars 1. Recent.* ».

i) Nel caso, fu esclusa ogni riserva nelle tavole di fondazione. Quanto al numero poi dei suffragii, fu stabilita la semplice maggioranza, la quale non dovea intendersi assoluta, ma relativa, sì perchè la locuzione era generale, e sì perchè, trattandosi di una terna, la maggioranza assoluta sarebbe difficilissima.

III.

Si chiede sottoporre ad ipoteca i beni di una commenda, già svincolati presso il governo laico.

Tarentina, Hypothecariæ cautionis—7 settembre 1889—*Per summaria precum*—Il conte F. possessore e patrono di una commenda dell' ordine militare costantiniano di S. Gregorio, fu costretto, in forza delle leggi eversive d'Italia, di svincolarne i beni. Appresso, ravvisando utile ai suoi interessi la surroga-

zione di questi beni con altri di sua famiglia, ottenne dalla S. C. del Conc. il dì 17 genn. 1883 il rescritto: « Constito de evidenti utilitate, et fundorum hinc inde permutandorum libertate, reservato regressu, translatis etc. ».

Il conte dovè contrarre de'debiti e il creditore volle l'ipoteca su tutti i beni di lui, compresi quelli della commenda, benchè, per altro, i rimanenti beni bastavano a garentire i debiti. Alla qual cosa il conte consentì, non conoscendo il divieto de'sacri canoni.

Ora egli stesso, volendo sgravarsi di questi pesi col conchiudere una operazione presso il credito fondiario, si rivolse di nuovo alla S. Sede, chiedendo la facoltà di permettere che, anche sui beni della commenda, le ipoteche fossero estese, e di venire assoluto da ogni pena, per caso incorsa, giusta gli statuti del S. Ordine, specialmente di quella di non poter usare della croce.

La S. C. però, non ostante la commendatizia dell'Ordinario, il 2 maggio 1887 rescrisse: « Prout petitur non expedire ».

Di nuovo si avanzarono suppliche e si fe'considerare che lo statuto del S. Ordine permette di dare in ipoteca i beni della commenda al credito fondiario per 25 anni, con venia Apostolica. Ma il dì 17 giugno 1887 fu risposto: « In decisis ».

Finalmente l'Ordinario, con maggiore istanza, raccomandò la petizione, facendo notare la religione e la pietà del supplicante, il grave bisogno di sua famiglia, il patronato familiare sulla commenda, le leggi eversive italiane che non ne garentiscono il passaggio agli eredi, lo statuto dell'Ordine favorevole all'ipoteca, il grande imbarazzo finanziario e spirituale dell'oratore nel caso di una nuova ripulsa, e sopratutto la impossibilità di togliere la ipoteca già gravante sui fondi e la certezza di toglierla fra il giro di non molti anni, con permettervi la temporanea ipoteca del credito fondiario.

La S. C., avendo esaminato in pieni comizii le ultime deduzioni dell'Ordinario, il dì 7 settembre 1889 benignamente rescrisse:

Pro gratia, facto verbo cum SS.mo.

IV.

Circa la dispensa dal canto nella Messa conventuale

Regien. Missæ conventualis—7 Settembre 1889—*Per summaria precum*—Nel Capitolo cattedrale di Reggio è consuetudine immemorabile che nei giorni di rito doppio minore o semidoppio la messa conventuale si celebra senza canto. Il Capitolo facea supporre un indulto apostolico, che per ingiuria del tempo, ovvero di un incendio dell'archivio avvenuto nel sec. XVII, si fosse disperso. Il Vescovo presente, non volendosi a chiusi occhi acconciare a questa supposizione, consigliò di chiederne l'oracolo alla S. Sede.

Il Capitolo, nella istanza alla S. C., non solo domandò il riconoscimento e l'approvazione della cennata consuetudine, ma supplicò che il canto nella messa conventuale fosse ridotto ai soli giorni festivi. Allegava sopratutto lo stremato numero de'canonici e dei cappellani; le loro molte occupazioni nel Seminario e nei confessionali; la scarsa retribuzione dei capitolari, costretti a procacciarsi, con altre opere del ministero, il sostentamento. Il Vescovo rafforzò del suo suffragio la petizione.

La S. C., disaminato con accuratezza l'esposto, il dì 7 settembre 1889 rescrisse:

Quoad consuetudinem, non esse inquietandos; quoad reliqua, non expedire.

Corollarii:

a) È legge costante della Chiesa che la messa conventuale sia celebrata con canto. Così prescrisse Onorio III *Lib. III Decret. tit. 41 cap. II:* « Mandamus quatenus nullum in vos torporem negligentiae obrepere permittatis, quominus et pro anniversariis defunctorum et pro festo vel feria, secundum temporum congruentiam, solemnia celebretis ».— Così pure Benedetto XIV nella Costit. *Cum semper oblatas* sancì: « Ut quotidie missa conventualis in eisdem (collegiatis ecclesiis) *canatur* », anzi volle che, secondo le rubriche, « non una, sed binae, atque etiam aliquando tres missae conventuales uno die celebrentur ».

b) Nondimeno, concorrendovi giuste

cause, la S. Sede in ciò ha dispensato. Così talune volte ha concesso che la seconda e la terza messa fossero celebrate senza canto, come *in Firmana* 7 iun. 1848, *in Derthonen.* 12 sept. 1829, *in Ventimilien.* 20 dec. 1851.

c) La S. C. de' Riti con decr. de' 12 novembre 1831 *ad 20* dispensò i canonici dal cantare la messa solenne nei giorni in cui celebra il Vescovo la messa solenne pontificale.

d) Anzi Benedetto XIV, nella Cost. cit., approva che, quando vi ha scarsezza di rendite, sia ridotta « quotidianam applicationem conventualis pro benefactoribus in genere ad festos tantummodo dies ». La riduzione deve ottenersi dalla S. Sede; e la S. C. del Conc. l' ha concessa molte volte, come *in Brugnaten.* 22 mai. et 26 iun. 1830; *in Civitatis Plebis* 24 apr. 1830; *in Hydruntina* 3 mar. 1860; *in Clodien* 4 apr. 1846.

V.

Circa lo stipendio della seconda messa, quando si ha la facoltà di binare.

Senogallien. Binationis—7 Settembre 1889—*Per summaria precum*—Perchè le monache Chiariste di C. non fossero private del Sacrificio della S. Messa ne' dì festivi, permise il Vescovo a quel parroco di celebrare in detto monastero una seconda messa nelle feste di doppio precetto.

Il parroco era pur confessore ordinario di quelle religiose, dalle quali, per la loro povertà, nessuna retribuzione percepiva. Si credè lecito perciò di applicare 15 di quelle seconde messe in soddisfazione di un obbligo proprio, come arciprete canonico, da cui però non ritraeva elemosina.

Il Vescovo, conosciuto ciò, lo ammonì che non gli era lecito, senza venia apostolica, ritrarre lucro dalla seconda messa. Ed egli ricorse alla S. Sede, per ottenere la sanatoria sul passato e la venia per l'avvenire.

La S. C., messa ad esame la sua petizione, il dì 7 settembre 1889 la provvide come appresso:

Pro absolutione quoad praeteritum, celebratis quinque missis; quoad futurum, pro gratia reductionis quinquaginta missarum ad quinque missas, durante servitio quod orator monasterio praestat, facto verbo cum SS.mo.

Eccone le ragioni:

a) I canoni proibiscono severamente che si accetti retribuzione di sorta direttamente per la seconda messa. Così la Costit. di Bened. XIV *Declarasti.* Così la pratica costante della S. C. del Conc., come *in Cameracen.* 25 sept. 1858, *in Ventimilien.* 19 dec. 1835.

b) Anzi la detta S. C., alla domanda del Vescovo di Brescia se possa tollerarsi l'antica consuetudine di darsi, o da un pio sodalizio, o dal prefetto della fabbrica, una qualche limosina per la seconda messa, senza onere di speciale applicazione, il dì 3 marzo 1855 rispose: « Consuetudinem, iuxta exposita, esse reprobandam ».

c) Solo per motivo estrinseco di fatica speciale, talvolta fu permesso di accettarsi qualche cosa per la seconda messa. Così *in Monasterien.* 11 iun. 1845 ed *in Treviren.* 23 mar. 1861.

d) Nel caso, fu tenuto conto del servizio gratuito che prestava il parroco alle religiose, e per questo, senza toccare le seconde messe, fu conceduta una larga riduzione dell'obbligo ch'egli aveva.

Sacra Congregazione de' Riti

I.

Circa la forma della cassetta dove si custodisce il Santissimo nel Giovedì Santo— Se possa cantarsi la messa di una festa che si celebra quando si fa l'officio della Domenica—Se i parroci possano far l'assoluzione al cimitero come la fanno i Vescovi nel visitare le parrocchie—Come debbano benedirsi gli Oratorii non strettamente privati.

Imolen.—27 Iun. 1888—R.mus D.nus Aloisius Tesorieri hodiernus Episcopus Imolen. cupiens ut in sua Dioecesi omnes caeremoniae peragantur iuxta rubricas et S. Sedis Apostolicae Decreta, insequentia Dubia Sacrorum Rituum Congregationi pro opportuna solutione humillime subiecit, nimirum: *Dubium I.* Quum ex Decreto diei 14 Maii 1887 (1)

(1) V. *Mon. Eccl.* q. P. p. 13.

altare, in quo Feria V in Coena Domini publica Fidelium adorationi exponitur augustissimum Sacramentum in capsa reconditum, sit repraesentativum non sepulturae Domini, sed institutionis eiusdem augustissimi Sacramenti; quæritur, quamnam formam habere debeat illa capsa, arcae ne vel sepulchri, uti docet Bauldres (*Manual. Caerem.* p. 15) et fert praxis fere universalis; an aliam?

Et quatenus affirmative ad secundam partem, quaeritur quaenam debeat esse eiusmodi forma ad servandam uniformitatem?

Dubium II. Occurrente Officio Dominicae non privilegiatae, in Ecclesia, ubi festum solemne agitur de Beata Maria Virgine vel cuiusdam Sancti, vel Mysterii, potestne de hoc festo cantari Missa solemnis?

Dubium III. Parochi accedentes ad coemeterium die 2 Novembris ad absolutiones agendas pro Defunctis, possuntne uti ritu in Pontificali Romano præscripto pro Episcopis in Visitatione Parochiarum, exceptis quae sunt propria Episcopi?

Dubium IV. Oratoria quae intra ambitum cuiuscumque Monasterii aedificantur in commodum religiosorum, quum Oratoria strictim privata haberi nequeant, quaeritur; quonam ritu sint benedicenda, scilicet: an ritu quo benedicenda est nova Ecclesia vel Oratorium publicum; an simplici benedictione, quae benedictio loci nuncupatur?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisitoque voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita propositis Dubiis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. *Nihil innovetur;*

Ad II. *Negative absque privilegio;*

Ad III. *Servetur consuetudo;*

Ad IV. *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.*

Atque ita rescripsit et servari mandavit die 27 Iunii 1888.

A. *Card.* Bianchi *Praefectus.*
Laur. Salvati Secretarius.

II.

Se l'Arcidiacono sia tenuto di servire al Vescovo in tutte le funzioni pontificali, e con quali sacre vesti debba assisterlo nella ordinazione.

Granaten.—14 Dec. 1888—Hodiernus Archidiaconus Metropolitanae Ecclesiae Granaten., de consensu sui R.mi Archiepiscopi, insequentium Dubiorum declarationem a Sacra Rituum Congregatione humillime expetivit, nimirum:

Dubium I. Archidiaconus praefatae Ecclesiae obligaturne inservire Archiepiscopo in officio Diaconatus in omnibus functionibus pontificalibus, sed tantum in Missa solemni?

Dubium II. In ordinatione Clericorum in Missa lecta licetne Archidiacono ipsi adsistentiam praebere Archiepiscopo in habitu chorali?

Dubium III. Pluviale super cappam vel mozzettam estne paramentum congruum ad inserviendum Archiepiscopo in eadem Missa lecta?

Sacra porro Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, audita sententia alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, sic hisce Dubiis rescribendum censuit:

Ad I. Quoties praebendae non sint distinctae, Archidiaconus teneri in omnibus functionibus Pontificalibus, excepta Sacra Ordinatione, in qua aliud speciale munus ab ipso Archidiacono est obeundum.

Ad II. Negative: officium enim ab Archidiacono induto cotta super rochettum, prouti duo Canonici Archiepiscopo assistentes, exercendum est ad tramitem Pontificalis Romani.

Ad III. Provisum in praecedenti. Atque ita declaravit ac rescripsit die 14 Decembris 1888.

A. *Card.* Bianchi *Praefectus*
Laur. Salvati Sec.rius.

Sacra Congregazione delle indulgenze

Indulgenza plenaria TOTIES QUOTIES *si visitano le chiese de' PP. Serviti o gli oratorii delle confraternite dell'Addolorata, la 3.ª Domenica di Settembre.*

Beatissimo Padre,

Il Generale dell'Ordine dei Servi di Maria, premesso il bacio dei SSmi Pie-

di, supplica umilmente la Santità Vostra a volersi degnare di concedere a tutte le Chiese del suo Ordine, sia di Frati, sia di Monache, nonchè a quelle del Terz' Ordine e della Confraternita di Maria SSma Addolorata l'*Indulgenza plenaria toties quoties* applicabile anche alle anime sante del Purgatorio, da lucrarsi da tutti i fedeli dell'uno e l'altro sesso che visiteranno le suddette Chiese nella domenica terza di Settembre, solennità di Maria SSma Addolorata, Fondatrice e Patrona dell'Ordine. L'umile Oratore confida di ottenere dalla benignità della S. V. questa grazia, sia perchè già concessa all'Ordine dei Predicatori, a quello dei Minimi, e ad altri; sia anche come ricordo del fausto avvenimento della Canonizzazione dei sette Fondatori dalla S. V. celebrata nella occasione del suo Giubileo sacerdotale.

Che ecc.

Ex audientia Sanctissimi diei 27. Januarii 1888.

Sanctissimus Dnus Noster Leo Papa XIII de speciali gratia benigne annuit pro concessione petitae *Plenariae Indulgentiae*, defunctis quoque applicabilis, ab omnibus utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus, confessis ac sacra Synaxi refectis, *toties lucrandæ, quoties* ipsi die praefata unam vel alteram ex praedictis Ecclesiis devote visitaverint, ibique ad mentem Sanctitatis Suae pias ad Deum preces aliquo temporis spatio pie effuderint.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae die 27 Januarii 1888.

† Caietanus *Card.* Aloisius Masella, *Praef.*

† *Alexander* Episc. *Oensis*, Sec.rius.

Sacra Congregazione de Propaganda Fide

I.

Circa la facoltà che hanno i missionarii di benedire gli scapolari della Trinità, del Carmine e dell'Addolorata, e di erigere confraternite del Rosario.

Illme ac Revme Domine,

Sacrae huic Fidei Propagandae Congregationi dudum jam anteactis temporibus auctoritas per Summos Pontifices facta fuerat tribuendi Archiepiscopis, Episcopis, Vicariis et Praefectis Apostolicis aliisque Missionum Moderatoribus ab eadem S. Congregatione dependentibus, facultatem erigendi in locis sibi subjectis quascumque pias Sodalitates a S. Sede adprobatas, iisque adscribendi utriusque sexus christifideles, ac benedicendi coronas et scapularia earumdem sodalitatum propria, cum applicatione omnium Indulgentiarum, quas Summi Pontifices, praedictis Sodalitatibus, coronis et scapularibus impertiti sunt. Verum, postquam per Decretum Sacrae Congregationis Indulgentiarum et SS. Reliquiarum editum die 16 Iulii anno 1887, constitutum est quoad Confraternitates Sanctissimae Trinitatis, B. M. V. a Monte Carmelo, et septem Dolorum, ne eaedem erigerentur *nisi requisitis antea et obtentis a respectivorum Ordinum Superioribus pro tempore existentibus litteris facultativis pro earumdem erectione*, a nonnullis dubitatum est num praedictum decretum loca etiam Missionum respiceret, in quibus plura rerum adjuncta prohibent quominus quæ per illud præcipiuntur commode possint executioni mandari.

Quapropter ad omnem ambiguitatem e medio tollendam Sanctissimus D. N. Leo PP. XIII in Audientia diei 15 superioris mensis Decembris a R. P. D. Secretario praedictae S. C. Indulgentiarum et SS. Reliquiarum habita, declarare benigne dignatus est Sacrum hoc Consilium Propagandae Fidei eisdem facultatibus quoad erectionem Confraternitatum a S. Sede adprobatarum uti prosequi posse, quas ante promulgationem prædicti Decreti die 11 Julii anno 1887 habebat. In Audientia vero diei 31 superioris mensis Martii habita ab infrascripto Sacræ Congregationis de Propaganda Fide Secretario, eadem Sanctitas Sua insuper jussit ut per hanc S. Congregationem, non obstante quavis prævia S. Sedis prohibitione, libera facultas tribui possit erigendi etiam Confraternitates San-

ctissimi Rosarii, ita tamen ut fideles iis adscripti non lucrentur nisi indulgentias communiter concessas omnibus in genere Confraternitatibus canonice erectis. Moderatores igitur Missionum huic Sacrae Congregationi Fidei Propagandae subjecti facultates ab eadem sibi faciendas quoad omnium Confraternitatum erectionem, fidelium in easdem adgregationem, scapularium benedictionem et indulgentiarum applicationem, valide et licite exercere se posse sciant, quin a quopiam cujusvis Regularis Ordinis Moderatore veniam aut assensum expetere aut obtinere antea teneantur. Quoad Confraternitates Sanctissimi Rosarii tamen, si velint eas ita constitutas ut fruantur etiam peculiaribus illis indulgentiis, quæ competunt Confraternitatibus erectis auctoritate Magistri Generalis Prædicatorum, tunc ad eum recursum habeant oportet.

Hac vero data opportunitate nonnulla insuper quoad praedicta notantur. Dubitarunt aliqui num ad adgregandos fideles cujusdam loci alicui Confraternitati, necessaria foret prævia ibidem ejusdem Confraternitatis canonica erectio. Verum licet id in fidelium commodum profecto cederet, ac plerumque consulendum videatur, necessarium tamen non est cum sacerdotes adsunt qui fideles in pias sodalitates adsciscendi facultatem habeant. Hoc tamen in casu sacerdotes praedicti tenentur fidelium cooptatorum nomina ad proximiorem Confraternitatem, cui eos adlegerint, transmittere, aut ad proximiorem domum religiosam respectivam, si de Confraternitatibus agatur quae regularis cujusdam Ordinis auctoritate fuerint erectæ.

Quod vero pertinet ad recensenda in albo Confraternitatum nomina fidelium iisdem adlectorum, id tanquam necessaria conditio absolute requiritur ut indulgentias Confraternitatibus adnexas lucrari fideles queant. Quapropter ab ea lege derogari nequit nisi per peculiaria Indulta quae solum determinatos casus et certa loca respiciant.

Attamen si quando ob ingentem fidelium adgregandorum numerum aliave ratione contingat eorum nominum in albo recensionem difficultatem sacerdoti cooptanti facessere, tunc designare is poterit unam vel plures pro opportunitate sibi visas personas, quae fidelium nomina scripto referant in catalogum, quem ipse postea subsignabit, et ad proximiorem Confraternitatem seu domum religiosam, uti superius dictum est, transmittat.

Ego interim Deum precor ut Te diutissime sospitet.

Ad officia paratissimus,

JOANNES *Card.* SIMEONI, *Præfectus.*
† *Dominicus* Archiep. *Tyren.*, a Secr.

II.

Se la dispensa che si concede ai missionarii cappuccini dalle astinenze e dai digiuni della Chiesa, si estenda pure a quelli della Regola dell'Ordine.

R.mo P. Bernardo d'Andermatt Min. Generale de' Cappuccini.

Roma, li 16 Luglio 1889.

Il sottoscritto Segretario della S. C. di Propaganda si pregia portare a conoscenza della P. V. Rma che, deferita al Supremo Tribunale del S. O. l'istanza da lei diretta in data del 25 Febbraio del volgente anno a questa S. Congregazione, per ottenere che nella facoltà solita concedersi ai Missionari Cappuccini circa le astinenze e i digiuni comandati dalla Chiesa, si vogliano altresì comprendere le astinenze e i digiuni comandati dalla Regola dell'Ordine, gli Emi Cardinali Inquisitori Generali nella Congregazione della fer. IV 26 u. p. Giugno decretarono:

Affirmative juxta antiquam formulam restituendam nedum pro Sacerdotibus, sed etiam pro laicis Missionariis regularibus.

L'antica formola poi a cui si riferisce il riportato decreto era del tenore seguente: *Vescendi per iter tam in accessu quam reditu ex Missione et in locis ubi necessitas ac salutis incommoda exegerint, carnibus, ovis et lacticiniis in die jejunii ab Ecclesia et ejus* (Missionarii) *regula praescripti, ita ut...* etc. Come al presente.

Lo scrivente poi coglie quest'occasione per rassegnarsi con sensi di stima.

Di V. P. Rma

Umo Devmo Servo
† D. *Arciv. di Tiro.*

Sacra Penitenzieria Apostolica

Come debba intendersi la formola REMOTO SCANDALO *nelle dispense matrimoniali, quando non si possa ottenere la separazione.*

Beatissime Pater,

Rescripta S. Pœnitentiariae, in causis matrimonialibus, cum adfuit incestus publicus, clausulam sequentem in præsenti continent: « Remoto, quatenus adsit, scandalo, praesertim per separationem,... si fieri potest. »

Hisce miserrimis temporibus, non raro evenit ut separatio oratorum obtineri nequeat, aut quia plures jam habent liberos simul educandos; aut quia nusquam alibi habitare possunt; et tunc vix intelligi potest quaenam alia reparatio scandali exigi debeat, antequam dispensatio concedatur.

Rogamus igitur ut S. Poenitentiaria benigne velit declarare num hæc clausula « Remoto scandalo » ita necessario debeat adimpleri, ut, illa omissa, dispensatio fuerit nulliter concessa, et quatenus affirmative:

1.° Cum pluries acciderit ut errore ducti, ita dispensaverimus, suppliciter petimus ut S. V. dispensationes hujusmodi benigne convalidare dignetur et, si opus sit, matrimonia exinde secuta in radice sanare.

2.° Rogamus ut S. Pœnitentiaria nobis velit indicare, quibusnam praesertim mediis remotio seu reparatio scandali, defectu separationis, procurari debeat aut possit. Sufficitne, v. g. ut in Ecclesia inter Missarum solemnia publice denuntietur matrimonium inter oratores, contrahendum, vel ut oratores aut alteruter eorum ante dispensationis executionem sua peccata confiteatur?

Quod Deus...

Sacra Pœnitentiaria, mature consideratis expositis, Ven. in Christo Patri Archiepiscopo N... respondet:

Separationem praeferri aliis modis reparationis scandali; si haec fieri nequeat, scandalum esse reparandum, sed modum scandali reparandi remitti prudenti arbitrio et conscientiae Ordinarii, juxta cujusque casus exigentias. Casu quo omissa sit separatio et scandalum alio modo reparatum, acquiescat; secus, si aliquo in casu scandali reparationem omiserit, sileat, et in posterum cautius se gerat.

Datum Romae in Sacra Poenitentiaria, die 12 Aprilis 1889.

R. *Card.* MONACO, P. M.

DECRETI E DICHIARAZIONI RECENTI DELLA S. CONGR. DE' RITI

—

(Cont.—V. pag. 151-156 di q. P.)

IV. Diritti e Funzioni Parrocchiali.

SOMMARIO—1. Se il Viatico possa portarsi privatamente, e senza pompa, in luoghi lontani—2. Se il parroco, ovvero la confraternita eretta nella chiesa parrocch., abbia il diritto di amministrare le limosine raccolte nella propria chiesa — 3. Se, e qual formola breve, possa usarsi per l'assoluz. gen. papale, affine di evitare il contagio—4. Se possa tollerarsi la consuetud. che il parroco faccia la benediz. delle candele, delle ceneri, delle palme, del fonte, e un altro sacerd. celebri la messa—5. È abuso che i parroci portino la stola, quando non amministrano i sacramenti—6. Non possono interrompersi le cerimonie del battesimo solenne degli adulti per dichiarare al popolo le cerim. medesime — 7. A chi spetti il diritto di custodire il Venerabile e di far le funzioni nelle chiese cattedrali, se al parroco, ovvero al capitolo—8. Il maestro di cerimonie deve dirigere non solo le funzioni corali, ma anche quelle estracorali—9. Se la bened. nuziale possa darsi dopo che sia stato da tempo celebrato il matrim. — 10. Se nel Sabato S. possa benedirsi in altro vase più grande l'acqua pel fonte, affinchè possano averne parte i fedeli—11. Se nelle nozze sieno da benedire le arre e due anelli, ancorchè non segua la messa; se possano velarsi le spalle o il capo; se gli sposi possano omettere la Comunione—12. Se è lecito, nel battesimo, toccar la bocca del fanciullo con uno strumento di sale—13. Se nel battesimo i patrini possano recitare il *Pater*, e il *Credo* in lingua volgare—14. Che fare quando gli sposi non posseggono un anello da benedire?—15. Se nel battesimo sempre sia da variare il genere per la diversità del sesso—16. In quale ora debba farsi dal parroco la concione nei dì festivi—17. Circa il modo di celebrar la messa *pro sponsis* per la benediz. quando da tempo sia stato celebrato il matrim. — 18. Se il parroco sia obbligato alla messa *pro populo* nella festa del Titolare della propria chiesa — 19. La benediz. pasquale

delle case non si può anticipare—20. Il parroco ha diritto di celebrare nelle confraternite i funerali de'suoi filiani—21. Se possa lecitamente continuarsi l' uso del velo nel matrimonio—22. Circa il battesimo degli adulti quando è assente il patrino—23. Se possano usarsi come matrine le Suore di Carità, in mancanza di altre.

1. An liceat deferre Viaticum absque ulla pompa, ac privata propemodum ratione quoties ministrandum sit infirmis ab Ecclesia parochiali valde procul commorantibus, et necesse sit transire per loca invia, dissita et inaccessa?

Resp. 12 ian. 1878 in Templen. ad 13 n. 5716 : « Affirmative , ac serventur praescriptiones Ritualis Romani et detur decretum in una Bisinianen. diei 23 maii 1846 » (1).

2. An confraternitas apud ecclesiam parochialem erecta, vel parochus ius habeat in administratione eleemosynarum recollectarum in ecclesia parochiali ; et quatenus parochus ius habeat, an confraternitas possit administrare , independenter a parocho, eleemosynas quas petiit in ditione paroeciae et univit usque nunc eleemosynis recollectis in parochiali ecclesia in suffragium animarum purgatorii?

Resp. 26 nov. 1878 in Maceraten. et Tolentinen. , n. 5746 : « Esse in facultate R.mi Episcopi ut pro sua prudentia rei consulat ad tramites Institutionum Benedicti Pp. XIV (c. V. §. V.) ».

3. Utrum liceat in impertienda absolutione generali Papali, ad contagium evitandum, uti brevissima formula quae legitur in Breviario Romano Romae typis edito an. 1843, quaeque ita se habet : *Indulgentiam plenariam et remissionem omnium peccatorum tibi concedo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen?*

Resp. 8 mar. 1879 in Colonien. , n. 2768 : « Affirmative in casu ».

4. Ab aliquot archipresbyteris et parochis (in Dioecesi Mazarien.) fit statutis diebus benedictio candelarum, cinerum, palmarum , fontis baptismalis , et postea alter sacerdos missam cantat, sicut etiam in Dominicis aspersio aquae benedictae peragi solet a sacerdote diverso ab eo qui missam est cantaturus. Num haec consuetudo quae aboleri haud facile erit, tolerari licite possit?

Resp. 31 mar. 1879 in Mazarien. ad 5, n. 5776 : « Serventur decreta Pinerolien. diei 1 septembris 1838 ad 2 (1) Liburnen. diei 23 septembris 1848 ad 8. » (2).

5. Archipresbyteri et parochi in omnibus functionibus stolam deferre consueverunt, sicut etiam caeremoniarii et capellani parochi extra sacramentorum administrationem. Quid?

Resp. ibid. ad 6: « Servetur decretum generale diei 7 septembris 1816 » (3).

---

(1) Il cit. decreto suona così : " Quum ea sit positio parochialis ecclesiae loci vulgo Acri in Dioecesi Bisinianen. ut ad fideles ut plurimum per agros dissitos, ac ad plura milliaria distentos, sacrum Viaticum , dum ipsi infirmantur , deferri nequeat nisi summa cum difficultate ob viarum asperitatem, ac ventorum, nivium, glacierumque incommoda, inde fit ut animarum dispendia necessario eveniant, et semper maiora timeri debeant. Queis incommodis occurrere, quoad fieri potest, exoptantes hodierni parochus et oeconomi oppidi ipsius, invectae in enunciata paroecia consuetudini huiusmodi in casibus deferendi SS. Sacramentum capite pileo cooperto, et equitando, amplius se conformare formidant, quia nulla usque nunc intercessit Apostolica venia.—Sacra Rituum Congr. rescribendum censuit: *Detur decretum in Lauden. die 23 ianuarii 1740*, nimirum commisit Rev.mo Episcopo ut, pro suo arbitrio et prudentia, quod deinceps parochus et oeconomi Acri , huiusmodi in circumstantiis equitantes, ac capite pileo cooperto sacrum Viaticum deferre valeant, comitante saltem uno homine, si potest fieri, accensam lanternam deferente. Contrariis non obstantibus quibuscumque „.

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " Utrum immemorabilis et universalis consuetudo a parochis servata quin missam celebrent. benedicendi candelas , cineres et ramos olivarum in diebus Purificationis B. M. V., feria IV Cinerum, et Dominica Palmarum, censenda sit legitima? Et saltem an tolerari possit?—Resp. Juxta alias decreta , non licere , et benedictiones, de quibus in precibus, peragendas esse per celebrantem „.

(2) Il cit. decr. suona così : " An Episcopo Administratori liceat perficere benedictiones candelarum, cinerum, palmarum ac fontis baptismalis in Sabbatho Sancto , quin missam deinde celebrent?—Resp. Negative ; nam id unice competit Episcopis Ordinariis ; et quum orator praebendam retineat , necesse est ut praxi communi se conformet: nimirum , ut enunciatae benedictiones perficiantur a celebrante „.

(3) Il cit. decr. generale dispone : " Stolam non esse adhibendam, praeterquam in collatione et confectione sacramentorum, ideoque consuetudinem in contrarium esse abusum per locorum Ordinarios omnino eliminandam „.

6. Utrum tolerari possit usus interrumpendi caeremonias baptismi solemnis adultorum, ad explicandas vernacula lingua hasce caeremonias?

Resp. 21 iun. 1879 in Praefecturae Ap. de Madagascar ad 2. n. 5785: « Negative ».

7.—I. Utrum custodia et cura venerationis SS.mi in Ecclesia Cathedrali pertineat iure ad parochum vel ad Capitulum?

II. Utrum in Ecclesia cathedrali, quae simul est parochialis, functiones cultus divini, uti expositiones et benedictiones SS.mi, spectent ad Capitulum, vel ad parochum?

Resp. 13 sept. 1879 in Bajonen. ad 2 et 4, n. 5794: Ad I. « Etsi cura et custodia SS. Sacramenti pertineat ad parochum iuxta consuetudinem Ecclesiarum, attamen Capitulum invigilet ut res sacrae rite expleantur ». — Ad II. « Functiones in Ecclesia cathedrali, quae simul est parochialis, spectant ad Capitulum, excepta tamen sacramentorum administratione ».

8. Utrum magister caeremoniarum Cathedralis ius habeat et obligationem ut regulae liturgicae observentur etiam extra chorum in exequiis et in administratione baptismi et matrimonii et omnibus parochialibus functionibus?

Resp. ibid. ad 5: « Affirmative ».

9. Quum decreto S. R. C. die 14 augusti 1858 statuatur, non licere missam pro sponso et sponsa, et benedictionem eorumdem differre ad diem proxime sequentem, vel aliam multo remotiorem, quum coniuges, ante benedictionem in templo suscipiendam, in eadem domo cohabitent; attenta consuetudine huius (Celsonen.) aliarumque Dioecesium, a tempore immemorabili existente, celebrandi postea dictam missam cum benedictione, semper ac ob aliquam causam in die nuptiarum celebrari nequiverit, quaeritur an sit talis consuetudo toleranda, vel potius inhibenda?

Resp. 27 sept. 1879 in Celsonen. n. 5795: « Assertam immemorabilem consuetudinem tolerari posse, dummodo rationabilis causa intercedat, ac tempore intermedio coniuges simul non cohabitent. Attamen R.mus Ordinarius nubentes opportune moneat ut, quoad fieri possit, in Ecclesia matrimonium contrahant » (1).

10. Sabbatho Sancto, nec non Sabbatho in vigilia Pentecostes in benedictione fontis plerumque, si non semper, fons baptismatis non potest capere aquam sat copiosam ut Christifideles recipere queant in vasis (ante olei infusionem) de hac aqua benedicta, ad eam habendam in suis domibus, cubiculis etc. Igitur quaeritur an liceat dolium, vel aliud vas sat amplum aqua refertum iuxta fontem ponere, et aquam in ea contentam benedicere, secundum ritum praescriptum Sabbatho Sancto, usque ad effusionem S. Olei exclusive, et peracta hac prima parte benedictionis, de dicta aqua benedicta in fontem baptismatis fundere, et tum supra ipsum fontem prosequi benedictionem, ut in missali legitur, relicta aqua, quæ remanet in dolio usui fidelium?

Resp. 4 sept. 1880 in Briocen. ad 5, n. 5818: « Affirmative, idest licet perficere in uno tantum vase extra fontem posito benedictionem aquae deinde fundendae in fontem ipsum ante immixtionem S. Olei ».

11.—I. Num in solemni nuptiarum benedictione servandus sit ritus benedicendi arrhas et duos annulos in appendice ad rituale romanum in manuali toletano praescriptus?

II. Num idem ritus servandus sit, etiamsi non sequatur missa pro sponsis?

III. Num consuetudo sponsis scapulas sponsaeque caput velandi in benedictione nuptiarum retinendus sit.

IV. Num sponsus et sponsa sacram Communionem necessario recipere debeant in missa nuptiali?

Resp. 15 sept. 1881 in de Guayana ad 4, 5, 6, 7, n. 5826: Ad I. « Nihil

---

(1) La S. Sede ha posteriormente tolto il divieto di non darsi la benedizione quando il matrim. fosse stato consumato. La S. C. del S. Officio il dì 31 agosto 1881 decretò: « Benedictionem nuptialem... semper impertiendam esse in matrimoniis catholicorum infra tamen missae celebrationem iuxta rubricas et extra tempus feriatum, omnibus illis coniugibus, qui eam in contrahendo matrimonio quacumque ex causa non obtinuerint; etiamsi petant postquam diu iam in matrimonio vixerint, dummodo mulier, si vidua, benedictionem ipsam in aliis nuptiis non acceperit » (V. Mon. Eccl. Vol. III, p. I pag. 51).

innovetur ».—Ad II. « Affirmative ».—Ad III. « Provisum in praecedenti ».—Ad IV « Detur decretum in Lavantin. diei 21 mar. 1874 » (1).

12. Utrum adhiberi possint in baptismo parva instrumenta ex sale confecta, quibus interna oris infantium tanguntur, vel servandum Rituale Rom., quod salem ad hoc requirit bene confractum et attritum ?

Resp. 30 dec. 1881 in Urgellen. ad 17, n. 5830 : « Servandum Rituale ».

13. Utrum patrini in baptismo recitare possint *Pater* et *Credo* lingua vernacula, dum parochus ea recitat latino sermone ?

Resp. ibid. ad 18 : « Posse ».

14. In nonnullis Dioeceseos Barcinonensis paroeciis in administratione sacram. matrimonii benedictio annuli omitti solet, siquidem illud sponsi ob suam paupertatem non deferant ; hinc quaeritur :

I. Utrum orationes, quae incipiunt *Confirma hoc Deus* et desinunt per oremus *Respice*, partem constituant benedictionis annuli ?

II. Et quatenus affirmative, utrum omittendae sint quoties non fiat benedictio annuli ?

III. Et quatenus negative, utrum recitandae sint, etamsi eadem benedictio omittatur ob defectum annuli ?

Resp. 4 mai. 1882 in Barcinonen., n. 5843 : « Ad I. Negative—Ad II. et III. Provisum in primo. Censuit tamen S. C. Episcopi sollicitudini commendare ut consulere velit quatenus eiusmodi ritus benedictionis annuli nunquam omittatur, vel praecipiendo parochis ut unum annulum semper secum teneant qui sponsi eo deficientibus pro tali benedictione rite explenda tradatur, vel eosdem sponsos monendo, ut illum saltem ex metallo infimi valoris sibi provideant ».

15. In Rituali Rom., pro administrando baptismate infantibus, tantum initio insinuatur variandum esse genus *(ab eo* vel *ab ea)* pro diversitate sexus infantis, ac deinde nihil dicitur. Quaeritur num in singulis locis variandum sit ?

Resp. 13 iul. 1883 in Conversanen. ad 3, n. 5880 : « Affirmative ».

16. In Dominicis festisque diebus etiam solemnioribus, quibus ex Synodo Dioecesana fit concio, debetne praepositus (et parochus collegiatae Ecclesiae S. Syri in Dioec. Ventimilien.) concionem habere absolutis choralibus functionibus, an potius inter missarum solemnia, vel ante vespertinam SS. Sacramenti benedictionem ?

Resp. 18 iul. 1884 In Ventimilien. ad 1 ; n. 5916 : « Servetur consuetudo ».

17. Quum decretum generale S. C. Univ. Inquisit. datum 31 augusti 1881 quoad benedictionem nuptialem praecipiens ut eadem benedictio impartiatur extra tempus feriatum iis coniugibus, qui eam *quacumque de causa non obtinuerint*, pluribus superioribus a S. R. C. datis praescriptionibus derogaverit, quaeritur :

I. Tempore feriato elapso, ad impartiendam supradictis coniugibus nuptialem benedictionem, celebranda ne erit missa pro *Sponsis*, cum eodem pro his quoque valituro indulto, quod stat pro ceteris, qui ad nuptialem benedictionem suscipiendam accedunt tempore non feriato ?

Aut II. pro dicta missa celebranda num dies eligi debeat quo missae votivae permittuntur ?

Aut III. eritne celebranda missa quæ occurrit et in hac facienda commemoratio *pro Sponsis*, et ea benedictio impertienda, quae in missali posita invenitur post *Pater noster* et ea quae post *Placeat ?*

Aut IV. supradicti sponsi qui illas benedictiones quacumcuque ex causa non obtinuerint, tunc ne erunt advocandi ut suscipiant, cum pro novis sponsis missa celebratur extra tempus feriatum ?

Resp. 18 aug. 1884 in Bergomen. ad 1, n. 5919 : « Satis provisum per memoratum decretum generale, in quo edicitur missam in casu esse celebrandam iuxta rubricas ».

18. Utrum post recentem legitimam dedicationem Ecclesiae parochialis factam etiam SS. Cordi Iesu, retenta tam-

(1) Ecco il tenore del cit. decr. : " Utrum missa votiva pro sponso et sponsa dici, et in ea benedictio nuptialis fieri possit etiam in casu ubi sponsi infra hanc missam sacram communionem non perciperent ?—Resp. Affirmative ; curent tamen parochi et animarum rectores adhortari fideles nupturos, ut in missa, in qua benedictiones nuptiales impertiuntur, communicent „.

quam contitulari S. Maria Magdalena, parochus teneatur applicare missam pro populo utroque festo, an tantum, sicut hactenus factum est, in festo S. Mariae Magdalenae pœnitentis?

Resp. 20 nov. 1885 in Isclana ad 1, n. 5952: « Si festum S. Cordis Iesu non sit de praecepto, parochus non tenetur ad missam applicandam pro populo ».

19. Quum ob paroeciae extensionem parochus non possit in Sabbatho Sancto Paschae omnes fidelium domos perlustrare aspergendo eas aqua fontis, num valeat haec tam necessaria perlustratio anticipari iam inde a quarta Dominica Quadragesimae, cum aqua de more solito benedicta?

Resp. ibid. ad 2: « Benedictio domorum in casu fieri nequit ante Sabbathum Sanctum; poterit vero fieri durante hebdomada octavæ Paschatis ».

20. Potestne tolerari consuetudo quæ in hac paroecia (*Casamicciola*) invaluit in ducendis funeribus confratrum S. Mariæ a Pietate, nimirum quod, ducto funere usque ad ianuam oratorii confratrum, parochus, seu eius vicarius, coram clero ac populo, stola funebri exuatur, capellanus vero suam stolam induat, in limine oratorii aspergat corpus aqua benedicta, et sic funus proprio marte prosequitur, nullo respectu habito ad jura parochialia?

Resp. ibid. ad 4: « Negative, et detur decretum diei 10 decembris 1703 ad 20 (1).

21. Utrum usus veli, quod adhiberi solet penes ecclesias Mexicanæ regionis in ritu sacramenti matrimonii, licitum nec ne sit?

Resp. 27 febr. 1886 in Mexicana, n. 5964: « Quum S. R. C. in iis locis, ubi hic vetustissimus usus viget, prout in Galliarum Dioecesibus, eiusmodi ritum haudquaquam vetuerit, Amplitudo Tua (ad Archiep. Mexican.) illum in sibi credita Archidiœcesi servari permittat, contrariis non obstantibus quibuscumque ».

(1) Il cit. decr. è del seguente tenore: " An ad parochum spectet facere officium funebre super cadaveribus sepeliendis in saepedictis ecclesiis et oratoriis publicis confraternitatum? — Resp. Affirmative quando tumulandus est subiectus parocho, intra cuius fines est ecclesia, vel oratorium „.

22. In collatione baptismatis adultorum post tres genuflexiones, et dicto *Pater noster*, sacerdos dicit patrino *Signa eam*, et nulla fit mentio de matrina. Quaeritur an in absentia patrini sacerdos debeat dicere matrinae *Signa eam etc.* vel potius omisso signo crucis per matrinam, Sacerdos tantummodo ter signare debeat de more cathecumenam?

Resp. 15 febr. 1887 in Praef. Apost. Bengalae Centralis ad 1, n. 5978: « Affirmative ad primam partem; negative ad secundam ».

23. Interdum accidit quod desint patrini pro baptismo solemni, vel confirmatione, sed tantummodo praesto sint moniales (Sorores charitatis). Quaeritur num in huiusmodi casu expediat conferre ea sacramenta sine patrinis, vel potius ut moniales adhibeantur uti matrinae in utroque sacramento pro foeminis.

Resp. ibid. ad 2: « Negative ad primam partem: affirmative ad secundam ».

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

CAPO III.

Noviziato.

(Continuaz.—V. pag. 184—189 di q. P.)

ARTICOLO III.

Della prova che si richiede da parte del Vescovo perchè il postulante sia ammesso al noviziato degl'Istituti di voti semplici.

Sommario — 106. Doppia prova, per parte del Vescovo e per parte de'Superiori. Parliamo della prima—107. Pio IX richiede la testimoniale del Vescovo pei postulanti l'abito religioso: portata del decreto— 108. Se si estende anche agl'istituti senza voti— 109 Che debba contenere la testimoniale—110 Se con ciò siensi ampliati gl'impedimenti allo stato religioso—111. Obbligo del decreto e pene contro contumaci—112. Circa la forma della testimoniale—113. Diritto antecedente al decreto di Pio IX—114. Che debba farsi se il Vescovo ricusi la testimoniale—115. Che, se il Vescovo non possa conoscere il postulante—116. Che, se il Vescovo sia impedito dall'autorità civile — 117. Richiedesi la testimoniale anche pei *dona-*

ti o per gli *oblati*?—118. Come si richiede pei postulanti sacerdoti?—119. Come, pei postulanti religiosi?—120. L'omissione della testimoniale rende nulla la vestizione e la professione?

106. Abbiamo visto quali persone il diritto vieta di ammettere agl' Istituti religiosi. Or fa d'uopo conoscere in qual maniera vuolsi chiarire la idoneità del soggetto che chiede l'ammissione. Il diritto assegna in ciò due modi, uno per parte del Vescovo, un altro, per parte de' superiori dell'Istituto. Quest'ultimo per la sola Italia e per le Isole adiacenti. Ed è diritto nuovo sancito dalla s. m. di Pio IX, coi decreti *Romani Pontifices* del dì 2 gennaro 1848 e *Regulari Disciplinae* del 25 gennaro dell'anno medesimo, emanati per organo della S. Congr. de' Vescovi e Regolari. I quali decreti espressamente riguardano non solo gl'Istituti di voti solenni, ma sì ancora le Congregazioni di voti semplici. —Riservandoci di parlare in un altro articolo della pruova che si richiede da parte de' superiori dell'Istituto, qui tratteremo di quella che devesi compiere dal Vescovo.

107. È rigorosamente vietato ai superiori di qualsivoglia Istituto, sì di voti solenni, come semplici, di ammettere all'abito chicchessia, senza che presenti lettere testimoniali dell'Ordinario di origine, e ancora di domicilio, quando il postulante abbia dimorato altrove più di un anno, dopo compiuto l'anno 15° di sua età. Ecco le parole del cit. Decreto *Romani Pontifices*: « In quocumque Ordine, Congregatione, Societate, Instituto, Monasterio, Domo, sive in iis emittantur vota solemnia, sive simplicia et licet agatur de Ordinibus, Congregationibus Societatibus, Institutis, Monasteriis, ac Domibus, quae ex peculiari privilegio, etiam in corpore iuris clauso, vel alio quovis titulo in decretis generalibus non comprehenduntur, nisi de iis specialis, individua et expressa mentio fiat, nemo ad habitum admittatur absque testimonialibus litteris tum Ordinarii originis, tum etiam Ordinarii loci in quo postulans post expletum decimum quintum annum aetatis suae ultra annum moratus fuerit ».

Si noti: 1.° che questo Decreto riguarda solo gl' istituti maschili, non i femminili (Sanguineti *Iuris Eccles. Priv. Instit. Schol. post* n. 390). — 2.° Che vi è soggetto non solo qualunque istituto o congregazione la quale abbia più case con direzione comune, ma sì ancora le case isolate, le quali non formano congregazione nè dipendono da altri. — 3.° Che ha vigore non ostante qualsivoglia esenzione o privilegio siesi conseguito, o che questo si trovi incluso nel corpo del dritto, o che promani da bolle pontificie.

108. Si può chiedere: Siffatto decreto si estende pure a quelle Congregazioni o a quelle case che non hanno voti di sorta, come per es. ai Missionarii del Prezioso Sangue, ai Preti dell'Oratorio ecc.? La forma è generale: *In quocumque ordine, congregatione, instituto ecc.*; parrebbe perciò che dovesse comprendere tutte e singole le Congregazioni, gl'Istituti e le Case. Nondimeno poichè si soggiunge: *Sive in iis emittantur vota solemnia, sive simplicia,* sembra chiaro che dove non si emettono voti solenni, nè semplici, non si estende l' obbligo stretto del Decreto.

109. Le testimoniali de' Vescovi debbono riguardare parecchie cose. Si ascolti il Decreto: « Ordinarii in præfatis litteris testimonialibus, postquam diligenter exquisiverint, etiam per secretas informationes, de postulantis qualitatibus, referre debeant de eius natalibus, aetate, moribus, vita, fama, conditione, educatione, scientia; an sit inquisitus, aliqua censura, irregularitate, aut alio canonico impedimento irretitus, aere alieno gravatus, vel reddendae alicuius administrationis rationi obnoxius ». — Deve dunque il Vescovo dare informazioni:

a) *De natalibus*, se legittimi ovvero illegittimi.

b) *de aetate*, indicando l'anno della nascita;

c) *de moribus*, se buoni del tutto o in parte;

d) *de vita*, sulle cose, cioè, più rimarchevoli della sua vita;

e) *de fama* se gode, o pur no, buona riputazione presso i suoi concittadini;

f) *de educatione*, da chi e come sia stato educato;

g) *de scientia*, che cosa abbia appreso e con qual profitto;

h) *an sit inquisitus*, se attualmente si trovi sotto processo (le inquisizioni passate possano cadere sotto le categorie *de moribus*, *de vita*, *de fama*);

i) *an aliqua censura*, *irregularitate aut alio canonico impedimento irretitus*, anche se attualmente si trovi innodato di censure, d'irregolarità o di altro canonico impedimento (del passato si tien conto come nella categoria precedente);

l) *an aere alieno gravatas*, se ha tuttora debiti da soddisfare;

m) *vel reddendae alicuius administrationis rationi obnoxius*, e finalmente se deve dar conto di qualche amministrazione da lui portata.

110. Ad alcuno potrebbe sembrare che questo Decreto abbia ampliati gl' impedimenti canonici per l'ingresso in Religione, esposti già da noi negli articoli precedenti. Imperocchè dovendosi inquirere su tutti gli enunciati capi, può supporsi come tutti contengano cose necessarie così che, dove in alcuno si trovi qualche difetto, ciò costituisca impedimento per l' ammissione all'abito religioso. Ma vuolsi considerare che lo scopo del Decreto è solo quello di avere informazioni minute sul postulante, dalle quali si possa dedurre con prudente giudizio esser lui non solo esente da qualsivoglia impedimento canonico, ma essere stato spinto da vera e soda vocazione allo stato religioso. Ecco ciò che dalle ricevute informazioni dee raccogliere il superiore dell'istituto: « Diligenter inquirat circa illius qualitates, utrum nempe ab omni defectu et impedimento immunis sit, et necessariis dotibus præditus, religioso statui idoneus ac etiam an amore perfectioris vitae, et Deo liberius in Religione serviendi, seu potius levitate, aut necessitate vel alio inordinato fine ductus admitti postulet » (Decr. *Regulari disciplinae n. III*).

111. Il decreto è communito di grave sanzione. È diretto a tutti e singoli i Superiori regolari e agli altri religiosi che possano essere chiamati ad ammettere i postulanti, e a tutti impone obbligo in virtù di santa obbedienza: « Omnibus et singulis Superioribus regularibus, aliisque Religiosis, ad quos spectat, cuiuscumque gradus sint, et instituti, licet exempti et privilegiati et de necessitate exprimendi, etiam in virtute sanctae obedientiae huius decreti observantia districte praecipitur ». Ai contravventori poi commina la pena della privazione di tutti gli officii e della voce attiva, non che della perpetua inabilità di ottenerli in avvenire, da cui nessun altro può dispensare fuor del Romano Pontefice. Questa pena s' incorre *ipso facto*, senza bisogno di previa sentenza: « Et qui contra huius decreti tenorem aliquem ad habitum religiosum receperit, poenam privationis omnium officiorum, vocisque activae, et perpetuae inhabilitatis ad alia in posterum obtinenda eo ipso incurrat, a qua nonnisi ab Apostolica Sede poterit dispensari ».

112. Intorno alla forma delle dette testimoniali, basta che siano per lettere private e basta pure, per la vadilità, che in genere si attesti sulle qualità del postulante, senza discendere in ispecie a tutte le quistioni prescritte dal Decreto. In questo caso però fa d'uopo osservarsi dai Superiori regolari le altre pratiche di diritto per conoscere le singole qualità del postulante. Così fu dichiarato il dì 1 maggio 1851 dalla medesima S. C.: « 1. An sufficiant testimoniales datæ ab Ordinariis per litteras privatas? Resp. Affirmative.—2. Utrum sufficiant testimoniales, in quibus Ordinarii non testantur in specie de iis omnibus, quae in decreto *Romani Pontifices* praescribuntur, sed dumtaxat in genere referant de qualitatibus postulantis? Resp. Affirmative, sed a Superioribus regularibus serventur alia de jure servanda ad singulas qualitates postulantium cognoscendas ».

113. Qui potrà richiedersi quali sieno le pratiche di dritto, di cui si fa cenno nella riferita dichiarazione. E rispondiamo che il dritto, anche prima del prefato Decreto di Pio IX, richiedeva una diligente inquisizione circa i postulanti l'abito religioso.

Ecco quanto stabilisce Sisto V nella Co-

stit. *Cum omnibus*: « Perpetuo statuimus et ordinamus, iuvenes aut viros adultos maiores sexdecim annis, non aliter in aliquam religionem recipi posse nec debere, nisi prius de eorum parentibus, patria, deque anteacta vita et moribus diligenter inquiratur; et ex accurata informatione et fide digna relatione compertum et exploratum sit, eos neque aliquorum criminum (qualia sunt homicidia, furta, latrocinia vel alia similia aut graviora) reos vel suspectos existere, ut propterea damnati sint, aut ne damnentur formident; neque ingenti aere alieno supra vires facultatum suarum gravatos, vel reddendis ratiociniis ita obnoxios, ut ex huiusmodi causa lis vel molestia eis iam illata, vel timendum sit ne inferatur: nisi denique constet ipsos non humana aliqua ratione, sed tantum devotionis et pietatis fervore vitam religiosam sponte et ex animo elegisse ».

Con altra Costituz. che comincia *ad Romanum*, lo stesso Pontefice dichiarò: 1.° Che per gli esteri e i forestieri, quando non si possano avere distinte informazioni di tutto ciò che fu indicato nella precedente Bolla, purchè dopo accurata diligenza niente sorga che debba impedire l'ingresso ai postulanti, devono ammettersi — 2.° Che, in quanto ai criminosi, dee riferirsi il delitto solo quando vi sia stata accusa o inquisizione giuridica—3.° Che queste disposizioni che riguardano i Religiosi non debbano estendersi alle monache.

Si noti che le disposizioni suddette riguardano gli Ordini religiosi di voti solenni, non già l'Istituti di voti semplici; onde noi non ce ne occupiamo di proposito.

114. Tornando al Decreto di Pio IX, se il Vescovo si ricusi di rilasciare la testimoniale, che cosa dovrà farsi?—È bene premettere: 1.° Che al Vescovo non si chiede il consenso, per l'ingresso in religione, ma solo la coscienziosa informazione sulle doti del postulante.—2. Che il Vescovo questa informazione non può ricusarla: « Et sciant Ordinarii eorum conscientiam super veritate expositorum oneratam remanere; nec ipsis unquam liberum esse huiusmodi testimoniales litteras denegare; in eisdem tamen super praemissis singulis articulis, ea tantum testari debere, quae ipsi ex conscientia affirmare posse in Domino iudicaverint » (Decr. *Romani Pontif.* n. II).—Or ecco come la stessa S. C. *1 maii 1851* risolve il quesito: « Quid agendum quando Ordinarii nolunt dare litteras testimoniales non aliam ob causam, nisi quia opponuntur ingressui postulantis in religionem? Resp. Ordinarios, prout in art. 2. decreti *Romani Pontifices* praescribitur, non posse testimoniales litteras denegare; si tamen eas dare recusent, recurrendum erit ad S. Congregationem super Statu Regularium ».

115. Ove il Vescovo poi si ricusi di dare le testimoniali per la ragione che assolutamente non conosce il postulante, in tal caso il Superiore religioso deve attingere altronde informazioni fededegne e deve osservare ciò che il diritto prescrive, e intanto non può ammetter subito all'abito il detto postulante, prima che abbia dimorato almeno per un trimestre in convento, e ivi abbia date buone prove di sè. Anche ciò fu definito dalla S. C. *1 maii. 1851 ad 3.*: « Quid agendum si Ordinarii respondeant se postulantes non agnoscere? — Resp. Posse postulantes admitti ad habitum et novitiatum, si Ordinarius a superiore requisitus expresse respondeat sese circa qualitates postulantis informare non posse, quia illum non agnoscit, dummodo tamen testimonialium defectui per aliam accuratam informationem et fide dignam relationem suppleatur, et serventur alia de iure servanda; et postulantes antequam ad habitum admittantur, maneant saltem per tres menses in conventu, ibique diligenter probentur ».— Così pure dee farsi quando si tratti di soldati che chiedono l'abito religioso, dei quali niente dal Vescovo si può conoscer di certo (*l. c. n. 5*).

116. Ma se il Vescovo non possa dar la testimoniale perchè impedito dall'Autorità civile?—Basta che anche con private lettere e secrete dia le necessarie informazioni. Ove poi neppur ciò gli sia concesso, il Superiore dee supplire le informazioni per altre vie: « Utrum Superiores admittere possint ad habitum sui Ordinis postulan-

tem absque litteris testimonialibus Ordinarii quando hic affirmat non posse eas dare quia prohibitus ab auctoritate civili?—Resp. Sufficere testimonium Ordinarii datum etiam per privatas et secretas epistolas; sed si Ordinarius a Superiore requisitus testimoniales ob expositam superius causam quovis modo dare renuat, posse postulantem admitti supplendo testimonialium defectui per aliam accuratam informationem et fide dignam relationem » (*l. c. n. 4*).

117. In alcuni Istituti religiosi, oltre dei laici, vogliono riceversi anche i così detti *donati* ovvero *oblati*. Fu chiesto se anche per questi si dovesse ottenere la testimoniale del Vescovo; e la S. C. rispose affermativamente, « ante susceptionem habitus donatorum et oblatorum » (*l. c. n. 7*).

118. Se i postulanti sono sacerdoti, fa d'uopo ricevere le testimoniali sì del Vescovo ordinante, e sì de' Vescovi di quei luoghi dove i postulanti abbiano dimorato più di un anno: « Si agatur de postulantibus in sacris ordinibus constitutis, sufficere testimoniales Episcopi, qui ordines sacros legitime eis contulit, una cum testimonialibus Ordinariorum Dioecesum, in quibus deinde ultra annum in unaquaque Dioecesi commorati fuerint ».

119. Ove poi sieno religiosi, che vogliono far passaggio ad un altro Istituto, ecco ciò che la S. C. ha disposto il 5 novembre 1852 e il 29 maggio 1857 in due conformi dichiarazioni: « Quoad novitios alterius Ordinis et professos sæcularizatos, testimoniales litteras petendas esse ab Ordinario: quoad professos, qui in Congregatione vel Ordine actu permanent, dummodo ab Apostolica Sede facultatem ad alium ordinem transeundi obtinuerint, testimoniales litteras petendas esse a Superioribus, nempe a superioribus generalibus vel a provincialibus Ordinis a quo: vel quatenus agatur de Congregatione et Ordine, in quo provinciales non habeantur, loco provincialium, a superioribus localibus; et si professus in diversis domibus vel conventibus commoratus fuerit, sufficere testimoniales Superioris generalis vel provincialis, vel superioris domus (quatenus provincialis non habeatur), in qua postremo tempore moratur. Caeterum huiusmodi superiores, antequam testimoniales concedant, diligenter inquirere debeant de qualitatibus religiosi ».

120. Finalmente si può chiedere se queste lettere testimoniali, qui prescritte, sieno così necessarie, che senza di esse l'ammissione all' abito sarebbe nulla, e nulla altresì la professione. Anche su di ciò fu interrogata la S. C. il dì 1 maggio 1851 *ad 8 et 9* ed eccone le risoluzioni: « 8. An sit nulla susceptio habitus sine litteris testimonialibus? Resp. Susceptionem habitus esse illicitam, non tamen invalidam: testimoniales litteras omissas in receptione ad habitum quamprimum obtinendas esse, alias novitii ad profesionem admitti minime poterunt — 9. Utrum sit invalida professio si fiat omissis testimonialibus litteris? Resp. Non esse invalidam, sed illicitam ».

ADORAZIONE RIPARATRICE
DELLE NAZIONI CATTOLICHE

Non vogliamo defraudare i nostri lettori della notizia di un'opera di alta pietà e religione e tutta propria dei tempi tristissimi che ora volgono. Essa è la pia lega dell'*Adorazione riparatrice delle Nazioni Cattoliche*, rappresentate in Roma nelle Chiese dove Gesù Sacramentato viene solennemente esposto in forma di quarant'ore. Fondata in Roma dall' insigne missionario R. P. Antonio Brugidou, venne benedetta in prima dal S. Padre e poi canonicamente istituita dall'E.mo Card. Vicario nel 1883. In breve tempo si propagò ampiamente in ogni luogo della Cristianità. Vescovi moltissimi l'accolsero e ne caldeggiarono la diffusione, sicchè la pia lega può dirsi oramai fiorente in circa 400 Diocesi. Il Sommo Pontefice si degnò concedere agli ascritti tante indulgenze, e sì preziose, che basta conoscerle perchè ogni pia persona s'induca di farvi parte.

Noi daremo qui appresso le notizie precise dell'opera, e il magnifico Breve di Leone XIII. Facciamo intanto caldi voti che tutti i nostri soscrittori ecclesiastici vogliano ascriversi ad essa e proporla a quanti dipendono dai loro consigli, certi che coopereranno a cosa interessantissima e di facile attuazione.

I. Scopo dell'Opera.

Questa associazione, più che un'opera nuova, è il compimento della istituzione del Papa Clemente VIII con cui stabiliva a Roma, nel 1592, le permanenti espiazioni delle quarant'ore allo scopo di *Riparazione universale*.

Questa associazione si propone di propagare in tutta la Cristianità l' Adorazione Riparatrice dei popoli Cattolici in unione con quella delle rappresentanze nazionali e del popolo romano, nelle chiese della Città Santa dove hanno luogo successivamente le preghiere perpetue delle quarant'ore.

Essa ottiene questo scopo per mezzo di una associazione internazionale, che da lungi come a Roma funziona nell'ordine seguente:

Lista delle Adorazioni Nazionali

Domenica—Inghilterra , Irlanda , Polonia, Norvegia.
Lunedì — Austria - Ungheria , Alemagna , Grecia.
Martedì—Italia.
Mercoledì—Portogallo, America del Nord.
Giovedì—Francia, America del Sud.
Venerdì—Missioni Cattoliche, Svizzera.
Sabato—Spagna, Belgio, Olanda, Siria.

II. Indulgenze.

Agli Associati di Roma, fedeli all'Adorazione Riparatrice una volta alla Settimana, il Santo Padre accorda l'indulgenza plenaria una volta al mese, oltre di tutte quelle che si lucrano visitando le chiese delle quarant'ore.

Agli associati lontani, fedeli all'adorazione nazionale secondo le indicazioni del regolamento , il Santo Padre accorda la facoltà di lucrare *ciascun giorno* in una chiesa o cappella qualunque , in cui si conserva la SS. Eucaristia , le stesse indulgenze di cui godono i fedeli di Roma quando visitano le chiese delle quarant'ore.

Queste indulgenze sono le seguenti:

1. L'indulgenza plenaria a chiunque veramente contrito, confessato e comunicato, visiterà devotamente la chiesa dove il SS. Sacramento è esposto all' adorazione pubblica e pregherà per la concordia tra i principi cristiani, per l'estirpazione delle eresie, e per l' esaltazione di nostra santa Madre Chiesa; o farà qualche altra preghiera che gli suggerirà la propria divozione.

2. L'indulgenza di dieci anni ed altrettante quarantene per ogni visita, a tutti quelli, che veramente contriti , la faranno con fermo proposito di confessarsi.

Tutti gli associati non dimoranti in Roma possono lucrare queste indulgenze davanti un tabernacolo qualunque dove si conserva il SS. Sacramento , a tenore di un breve in data 6 Marzo 1883.

Per lucrare queste preziose indulgenze basta 1. di farsi iscrivere in un registro tenuto da un prete qualunque che abbia ricevuto a tale effetto l' autorizzazione dall'Ordinario; 2. Essere fedele all'adorazione nazionale nel giorno fissato più sopra — Quando un serio motivo non permette di fare quest' adorazione nel giorno indicato , si può avere diritto alle indulgenze , rimpiazzando questo giorno con un altro della medesima settimana. (Si veda nella notizia il regolamento degli associati).

Per animare tutti i fedeli ad entrare in questa lega universale di riparazione alla maestà divina oltraggiata, è necessità avere in mente che i fedeli, una volta associati, hanno la facoltà di lucrare, *ciascun giorno* della settimana, tutte le indulgenze che lucrano i fedeli di Roma nelle chiese delle XL ore , a sola condizione di fare esattamente l'adorazione nazionale una volta per settimana in unione ai loro rappresentanti nella Città santa. Questa condizione è altrettanto più facile ad adempirsi perchè si può in caso di impedimento scambiare il dì prefisso, e di più utilizzare a questo scopo, quanto non si può altrimenti, il tempo consacrato la mattina sia all'orazione, sia alla santa Messa in una chiesa qualunque, ove si conserva la SS. Eucaristia.

III. Avviso e raccomandazioni.

I. Gli associati che fanno la *Via Crucis* il Venerdì o la Domenica, saranno lieti d'apprendere che questa devozione eminentemente riparatrice è stata adottata dall' associazione romana , e che in ciascuna settimana alla sera di questi stessi giorni, questo santo esercizio si rinnova in unione con tutte le *Via Crucis* degli associati nelle diverse nazioni.

Si raccomanda a tutti gli associati 1. riprodurre di frequente l'intenzione d'offrire le loro preghiere , comunioni , sofferenze , lavori e tutti i loro sforzi di santificazione quotidiana, affine di riparare le più grandi iniquità, di cui la giustizia divina attende la soddisfazione ; 2. di ripetere sovente delle orazioni, giaculatorie, come queste ; *Parce Domine, parce populo tuo ne in æternum irascaris nobis.—Protector noster aspice Deus et respice in Faciem Christi tui.—Sit Nomen Domini benedictum.—Cor Iesu Sacratissimum, miserere nobis. — Sancte Joseph Sanctissimæ Familiæ Protector, ora pro nobis.—Adoremus in aeternum Sanctissimum Sacramentum.*

IV. Iscrizione.

La Direzione generale dell' opera prega gli associati di voler far pervenire a Roma

(Piazza della Pigna 24) per mezzo dei Direttori Diocesani una piccola annualità di dieci centesimi, due soldi all'anno!—Questa tenue elemosina incapace di far danno ad alcun' opera parrocchiale e religiosa, è la sola risorsa che possa mantenere il centro di questa universale associazione, coprire le spese di una propaganda considerevole e permettere col tempo di aiutare le chiese povere di Roma, allorchè loro tocca il giro di celebrare le quarant'ore. Essendo più domande pervenute intorno a questo soggetto alla direzione, questa spera quanto prima soddisfarle, grazie al devoto concorso di tutte le anime riparatrici, felici di contribuire in tal maniera all' esaltazione di Gesù-Ostia e Vittima nella capitale del Cristianesimo.

Breve del Sommo Pontefice.

LEO PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam,

Hac in adversitate temporum, dum tot tantaque scelera videt lugetque Christianus Orbis, atque incredibili prorsus impietate profligatissimis ab hominibus præcepta Dei conculcantur, Nobis innumeris quotidie amaritudinibus saturatis, haud levi solatio est studium et sollicitudo bonorum, qui in Dominum ausu temerario illatas iniurias pro viribus rependere nituntur. Gratus idcirco Nobis est atque acceptus ille piorum consensus fidelium, qui sodalitia instituentes, in reparatrices preces Deo iugiter adhibendas, nec non domus divinae cultum provehendum, aeternamque animarum salutem procurandam, curas suas omnes cogitationesque collocarunt. Haec inter sodalitia fidelium qui alacriter in vinea Domini adlaborant, illud praecipue adnumerandum esse censemus quod ab Adoratione Reparatrice gentium Catholicarum titulum obtinet, et in hac alma Urbe Nostra canonice institutum existit; frugifero enim ab hoc Istituto quod in universum terrarum orbem extenditur, longinquae regiones dissitaeque gentes, una precum communione sociantur. Nam cum praecipuus sit dicti operis finis, precibus quadraginta horarum continuatarum quae perpetuo in Urbe habentur, Reparationis Universalis vim tribuendi, Christifideles in pium huiusmodi opus adlecti, qualibet e Christiani populi gente sint orti, si in Urbe commorentur, constituto per hebdomadam die, pro unaquaque natione, in Urbis Ecclesiis, quadraginta horarum expositioni, stata hora, per aliquod temporis spatium adstare, si vero extra Urbem degant, similibus pro quaque natione per hebdomadam die et hora constitutis, Ecclesiam in qua Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum asservatur visitare, pariterque per aliquod temporis spatium juxta Sodalitii instituta orare solent. Nunc autem cum dilectus filius Presbyter Antonius Brugidou dicti pii operis Moderator supplices Nobis preces humiliter adhibuerit, ut pium hoc Institutum coelestium munerum, quorum dispensationem Nobis Altissimus credidit, elargitione augere dignaremur; Nos hisce votis quae in spirituale Universi Orbis Christifidelium bonum cedunt, quantum in Domino possumus, annuendum benigne censuimus.

Quae cum ita sint, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli App. ejus auctoritate confisi, omnibus et singulis nunc et pro tempore dictum in pium opus adlectis fidelibus extra Urbem degentibus, qui iuxta Sodalitatis supra memoratae instituta, in sua quisque regione quamlibet Ecclesiam devote visitaverint in qua Sacramentum Augustum asservetur, et coram ipso per mediam circiter horam oraverint, dummodo reliqua quae iniuncta sunt pietatis opera in Domino rite praestiterint, ut, quotidie, omnes et singulas Indulgentias, peccatorum remissiones, ac poenitentiarum relaxationes consequantur, quas consequerentur, si orationi quadraginta horarum iisdem diebus in Ecclesiis Urbis adfuerint, de Apostolica Nostra auctoritate vi praesentium concedimus. In Urbe vero Nostra, Instituti centro, nunc et pro tempore item existentibus sodalibus, dummodo vere poenitentes et confessi ac S. Comunione refecti, cuiuslibet hebdomadae die per Sodalitatis statuta ipsis designato, vel alio die, quatenus legitime fuerint impediti, pium opus Adorationis in Urbis Ecclesiis in quibus fit quadraginta horarum Oratio, rite peregerint, praeter quadraginta horarum Indulgentias, omnes et singulas, uno die singulis per annum mensibus cuiusque eorum arbitrio sibi eligendo, etiam Plenariam omnium peccatorum suorum misericorditer in Domino concedimus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die VI mensis Martii anni MDCCCLXXXIII Pontificatus Nostri Anno Sexto.

Th. Card. Mertel

BIBLIOGRAFIA

AVV. GIOVANNI DE BONIS — Brevi osservazioni per Mons. Gesualdo Loschirico, Arcivescovo di Acerenza e Matera, e per il Vicario Generale Mons. Vincenzo Scognamiglio, avanti la Camera di Consiglio presso il Tribunale di Potenza—Potenza, Tip.editr. Garramone e Marchisiello, 1889—Opusc. in 4. di pag. 28.

Mons. Loschirico, Arcivescovo di Acerenza e Matera, conformemente alla dichiarazione emessa dalla S. Penitenzieria il dì 30 luglio 1886, pubblicò nel Calendario di sua Diocesi il divieto ai cattolici di accorrere alle urne politiche. Non ostante questo divieto, parecchi sacerdoti suoi diocesani vollero dare il loro voto per la elezione suppletiva di un deputato di quella provincia. Di che il Vicario Generale di Acerenza inflisse ai detti preti la sospensione *a divinis* per 15 giorni.—La notificazione di questa pena, comunicata ai giornali della rivoluzione, suscitò violenti polemiche e voti al Governo perchè si fosse proceduto contro l' Arcivescovo Loschirico e il Vicario Scognamiglio. E l' Autorità giudiziaria di Potenza procedette d'officio.

Il valoroso avvocato Giovanni de Bonis, diocesano di Acerenza, ha voluto, di per se, con questa concludentissima memoria, esaminare l'addebito; e poichè trattasi di un caso non difficile ad accadere, vogliamo dare un cenno delle ragioni, ond'egli deduce la insussistenza in ciò di qualsiasi reato.

Dopo aver dimostrato nel fatto come dai documenti denunziati mal si può argomentare che la pena della sospensione fu inflitta proprio perchè i preti vollero esercitare i loro diritti civili (la nota della Curia di Acerenza recava: « Ci è stato denunziato che cotesti sacerdoti non sono stati ossequenti alle note disposizioni sì della S. Sede come di Mons. Arcivescovo »—senza specificare queste disposizioni), fa osservare nel diritto come appresso:

a) Quel *monitum* del calendario non è un ordine dell' autorità diocesana; è notificazione di decreto della S. Sede: se v'ha luogo a procedere, dovrebbesi contro il Papa, o, se questi è inviolabile, contro i Cardinali che hanno comunicato quel decreto.

b) La legge delle guarentige del 13 maggio 1871 sancisce che gli ecclesiastici, i quali partecipano alla emanazione degli atti del ministero spirituale della S. Sede, non *sono soggetti a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'autorità politica* (art. 10) —che il Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato *senza veruna ingerenza del Governo* (art. 12)—che in materia spirituale e disciplinare *non è ammesso richiamo contro gli atti delle autorità ecclesiastiche.*

c) Il divieto ai sacerdoti di accedere alle urne politiche è un atto disciplinare della suprema Autorità della Chiesa che non si vuol discutere dai sudditi. Nè per questo vien menomata la lor libertà. Un prete che non vuol rispettare questa disciplina, è liberissimo civilmente di non più appartenere all'ordine ecclesiastico. Nessuno ha mai pensato che il divieto fatto ai preti di prender moglie sia un attentato alla loro civile libertà, benchè tutti conoscano che impedire a taluno di prender moglie è attentare ad un diritto anche sacro.

d) Il nuovo codice penale nell' art. 139 riconosce un delitto in « chiunque con vio« lenze, minacce o tumulto impedisce in « tutto o in parte l' esercizio di qualsiasi « diritto civile ». Nel caso non vi è stata nè violenza, nè minaccia, nè tumulto.

e) La legge elettorale vigente nell'art. 92 dichiara: « I pubblici uffiziali ecc., i qua« li abusando delle loro funzioni, direttamente, o col mezzo d'istruzioni date alle « persone da loro dipendenti in via gerar« chica, si adoperano a vincolare i suffragii « negli elettori a favore e in pregiudizio di « determinate candidature o ad indurli al« l'astensione, sono puniti ecc.

« La predetta multa o il carcere si appli« cano ai ministri di un culto, che si adope« rano a vincolare i voti degli elettori *a favo« re o in pregiudizio di determinate candi« dature*, o *ad indurli all'astensione*, con al« locuzioni o discorsi in luoghi destinati al « culto, o in riunioni di carattere religio« so, o con promesse o minacce spirituali « o colle istruzioni sopraindicate. »

Or qui non si parla in genere di garentire al cittadino il diritto elettorale (ciò che ha riserbato a sè il codice penale sopra citato); ma di garantirgli solo la libertà della scelta. Questo si prova: 1.° dalle parole *a favore o in pregiudizio di determinate candidature*; 2.° dalla relazione del Guardasigilli e della commissione parlamentare per questa legge; 3.° dalla origine storica della medesima.—Tutto ciò dunque non ha che fare col caso della Curia di Acerenza, la quale non ha imposta *l'astensione* per favorire qualche determinata persona, ovvero per avversarla.

Su queste tracce, e con molta dottrina giuridica, l'egregio Autore dimostra pienamente la sua tesi. Noi sappiamo che il processo si svolge colla più alta riserva, che anzi il ministro Guardasigilli l'ha richiamato a sè, consultando in pari tempo intorno ad esso i più valorosi magistrati del Regno.—Daremo conto dell'esito ai nostri lettori.

CRONACA GOVERNATIVA

—

Corte di Cassazione di Roma

Criterii per conoscere la natura di un pio legato: tassa 30% sul medesimo—Non sono esclusi dalla tassa 30% i legati pii e le fondazioni a scopo di culto non soggette alla tassa di svincolo.

Il fatto di non essere stata soppressa una cappella, non esclude la ecclesiasticità della medesima.

In mancanza del titolo di fondazione, l'indole dell'ente deve desumersi non dall'essere oggi amministrato e considerato quale opera pia, ma dallo scopo dell'istituto, dalla destinazione e dal modo di erogazione delle sue rendite, conservato da diuturna osservanza, e ciò dall'effetto di vedere se sia fondato a fine di culto o di beneficenza od abbia natura mista.

Non basta dire che nel bilancio dell'ente vi sono articoli riflettenti opere di culto, per argomentare che scopo principale della cappella è la beneficenza.

L'ordine dato dal ministero di continuare il pagamento dell'annuo assegno, fu la conseguenza dell'essersi riconosciuta la cappella qual ente conservato, ma non può importare riconoscimento dell'indole sua.

La cappella, se di natura mista, è soggetta alla tassa per la parte di patrimonio destinata al culto (Sez. civ. 23. Nov. 1888—Finanze e Cappella di S.ª Lucia in Siracusa—La Corte Supr. di Roma, Anno XIII p. 683).

Circa le prove per dimostrare una chiesa parrocchiale—Dal fatto della preesistenza di una Chiesa, attestato da uno storico, non può risultare la prova nè la presunzione che fosse fin d'allora chiesa parrocchiale e perciò all'attore incombe siffatta prova.

È apprezzamento incensurabile in cassazione il dedurre dai documenti prodotti che una parrocchia non avea esistenza autonoma distinta dal monastero (Sez. civ. 17 Dic. 1888—Orsini e Finanze—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 686).

Beneficio semplice coadiutorale non soppresso—Anche un beneficio semplice può esser esente da soppressione, per aver unita la obbligazione principale e permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio del suo ministero.

La Corte di merito, la quale ritenne che in conformità delle disposizioni testamentarie il cappellano era tenuto ad assistere alle *funzioni parrochiali*, non è tenuta ad emettere alcun'altra dichiarazione per convincersi che a queste e non ad altre avea inteso di riferirsi l'attore con le parole *funzioni ecclesiastiche*.

È giudizio di volontà e d'interpretazione, incensurabile in cassazione, il ritenere che l'obbligo ingiunto al cappellano sia veramente quello di coadiuvare il parroco nell'esercizio del suo ministero, non semplicemente quello d'intervenire alle pubbliche funzioni della chiesa parrochiale (Sez. civ. 18 Dic. 1888—Finanze fondo del Culto e La Rocca Parroco della Chiesa di Ficarazzi—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 725).

Oneri religiosi inerenti a Collegiate soppresse. Legato pio soppresso—Colla soppressione della collegiata non è cessato l'obbligo di pagare le somme occorrenti per gli oneri religiosi, i quali, con i diritti, i privilegi e le rendite, furono per legge trasferiti nel fondo pel culto.

È soggetto a devoluzione un legato pio divenuto, per atto pubblico, istituzione con carattere di perpetuità e per oggetto di culto (Sez. civ. 31 Dic. 1888—Fondo pel Culto e Ferrigno—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 744).

Prescrizione pei legati pii—La facoltà di accettare una eredità rimase prescritta, se dal capitolo e poi dal demanio non fu accettata nei 30 anni dall'aperta successione.

Se, ciò non pertanto, il demanio agisce per la rivendicazione dei beni appartenenti alla stessa eredità, al convenuto che li possiede è lecito opporre il gius del terzo (Sez. civ. 13 Sett. 1888—Finanze e Scotto di Mase—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 783).

Qual professione religiosa richieggasi nel Napoletano pel diritto alla pensione — Per l'art. 3 della Legge 7 Luglio 1866 l'annuo assegnamento è concesso ai religiosi che, prima del 18 Gennaio 1864, avessero fatto nello Stato professione di voti solenni e perpetui, ma professione regolare, ossia secondo la legge civile, anche per ciò che riguarda la età in cui la professione poteva farsi.

Secondo il diritto pubblico ecclesiastico dell'ex reame delle Due Sicilie, a differenza del diritto canonico, non era lecita la professione religiosa in età inferiore agli anni ventuno.

Non ostante il concordato del 16 febbraio 1818 nell'ex reame di Napoli, in materia di diritto pubblico ecclesiastico, rimase vigente ciò che è ed era stato sempre riconosciuto come una potestà esclusivamente dello Stato.

Spetta a questa potestà di determinare

la età per la professione monastica, come condizione dei suoi effetti civili rispetto allo Stato. Il re delle Due Sicilie non accolse mai domande di dispensa per la professione religiosa prima degli anni ventuno.

Non può considerarsi come professione di voti *solenni* la rinnovazione dei voti che si faceva come per commemorare quella del fondatore dell'Ordine di S. Francesco d'Assisi, nè la professione tacita ammessa in diritto canonico (Sez. civ. 5 Giu. 1888 — Barbagallo e fondo pel Culto — La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 850).

L'esecutore testamentario e il patronato attivo—L'esecutore testamentario, il quale abbia in perpetuo il diritto di nomina e di presentazione del rettore di un beneficio laicale, ha il patronato attivo del beneficio stesso, e per le leggi di soppressione, a lui deve devolversi la proprietà (Sez. civ. 13 Sett. 1888—Morici Marrone Fondo pel Culto e Cagnaroni—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 873).

Solve et repete per la tassa di svincolo — È applicabile il principio del *solve et repete* anche alla tassa per lo svincolo dei beneficii e delle cappellanie laicali, sebbene s'impugni il debito della tassa e il titolo da cui si fa derivare.

Ammessa l'applicabilità del *solve et repete*, non è più il caso di occuparsi di tutte le altre eccezioni di merito (Sez. civ. 10 Ago. 1888 — Tuzzi e Finanze — La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 875).

Ente autonomo soppresso—Si ha un ente autonomo, che cade sotto le sanzioni della legge 15 Agosto 1867, ogni qualvolta per volontà del testatore è fatto diritto alla fabbriceria di ripetere dall'erede delle somme da erogarsi in perpetuo allo scopo di celebrazione di messe a suffragio dell'anima del testatore.

La determinazione della dote, la perpetuità e lo scopo di culto sono i caratteri essenziali che valgono a costituire l'autonomia dell'ente (Sez. civ. 7 Lug. 1888—Fondo del culto e Chiesa Parrocchiale di Asso — La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 879).

Cappellania trasformata in legato e nondimeno soppressa—Non va esente da soppressione la cappellania che, dopo il regio decreto 17 Febbraio 1861 e la legge 15 Agosto 1867, fu di poi, per verificata condizione, ossia per la mancanza del sacerdote investito del patronato passivo, trasformata per volontà del testatore in un legato semplice di messe, abbandonato alla coscienza degli eredi (Sez. civ. 5 Giu. 1888—Finanze, Rossi e Mango—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 889).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1889)

Pellegrinaggi al Vaticano degli operai francesi—Nel passato Ottobre e nello spirante Novembre una serie di numerosi ed interessantissimi pellegrinaggi ha avuto luogo in Vaticano. È la cattolica Francia che ha mandato a Roma i suoi figli operai, affine di ritemprare la loro fede presso la tomba dei Ss. Apostoli, e di sentire la vera parola di pace e di salute dal Vicario di Gesù Cristo.

La mattina del 20 Ottobre, circa 200 pellegrini, capitanati dall'Emo Card. Langenieux, dopo aver udita la S. Messa in S. Pietro nell'Altare della Confessione e dopo ricevuto la SS. Eucaristia, verso le ore 11 salirono nell'aula delle canonizzazioni, insieme a molti altri personaggi appositamente invitati; e divisi a gruppi per ciascuna diocesi, colle rispettive bandiere, ansiosi aspettarono il S. Padre. Il quale, dopo mezzogiorno, in sedia gestatoria, e preceduto dai flabelli, si mostrò nell'aula in mezzo a fragorose acclamazioni degli intervenuti. Come si fu assiso in trono, il Card. Langenieux lesse un affettuoso indirizzo francese, in cui parlò della quistione sociale, cioè della santità e della virtù nel lavoro, al quale il S. Padre rispose con uno stupendo ed interessantissimo discorso anche in francese, che destò grande commozione, ed è stato oggetto d'ammirazione e di plauso, non solo a tutta la stampa cattolica, ma altresì alla liberale dell'estero. Noi lo daremo tradotto nel prossimo fascicolo.—Seguì la presentazione dei capi del pellegrinaggio e dei doni dei pellegrini.

Il dì 22 i medesimi pellegrini furono ammessi ad assistere al S. Sacrifizio, che il Sommo Pontefice celebrò nell' aula medesima delle canonizzazioni, nella quale impartì di sua mano la Comunione ai membri del Comitato direttivo del pellegrinaggio. Ascoltata un'altra messa di un suo Cappellano, benedisse l'intera adunanza.

Il giorno 12 spirante gli stessi pellegrini, ed altri molti giunti dopo, nel numero di circa tremila, ebbero la consolazione di udire la messa di Sua Santità a porte chiuse nella Basilica Vaticana, ricevendo i capi di essi dalle mani di Lui la SS.ª Comunione. Sua Santità celebrò nell'Altare dei Ss. Processo e Martiniano, e durante la sua messa i cantori della Cappella Giulia cantarono varii mottetti. Dopo che il S. Padre ebbe assistito ad una seconda messa celebrata da un Cappellano segreto, impartì ai Pellegrini l'Apostolica Benedizione.

Ai 17 spirante una nuova schiera di altri circa mille pellegrini francesi si prostrò

ai piedi del Romano Pontefice. Anche a questi fu dato di assistere alla messa del S. Padre nella Cappella Sistina, ed ai loro capi di ricevere dalla Sue mani la SS. Comunione. Durante il S. Sacrifizio cantarono il *Credo* il *Magnificat* il *Laudate* e *l'Oremus pro Pontifice*. Dopo una seconda messa celebrata da un Cappellano Pontificio, il S. Padre benedisse tutti, ed a ciascuno fe'dare copie dell'indirizzo del Card. Langenieux col Suo discorso, insieme ad una medaglia d'argento, siccome fu fatto altresì pei loro compagni venuti prima.

Solenne beatificazione del Ven. Perboyre—Domenica 10 Novembre, nell'Aula superiore del Portico della Basilica Vaticana, si celebrò la solenne Beatificazione del Ven. Giovanni Gabriele Perboyre, sacerdote della Congregazione della Missione di S. Vincenzo de' Paoli, nato il 6 Gennaio 1802 in Peuch, diocesi di Cahors, e martirizzato in Cina il dì 11 Settembre 1840. L'aula era vagamente illuminata da gran numero di lampadari. Nel fondo era l'altare, e da una immensa raggiera appariva un gran quadro, dov'era effigiato l'Apostolo della Cina in atto di volare alla patria celeste. Due grandi stendardi rappresentavano i due miracoli approvati per la Beatificazione.

Assistevano alla solenne funzione tutti gli Emi Cardinali ed Ufficiali della S. C. dei Riti, l'Emo Langieneux, Arciv. di Reims, e varii prelati appartenenti alla Congregazione dei Signori della Missione, come pure i Capi della Congregazione medesima, e dell'Istituto delle Figlie della Carità, fra cui si notavano il fratello e la sorella del Beato Martire, sacerdote il primo della stessa Congregazione a Parigi, la seconda, figlia della Carità a Napoli.

All'ora stabilita ebbe cominciamento la sacra cerimonia colla lettura del breve originale di Beatificazione, dopo la quale Mons. Giulio Lenti, Patriarca di Costantinopoli e Canonico della Basilica Vaticana, intonò l'inno Ambrosiano, proseguito dai Cantori Pontificii, nel mentre furono, secondo il rito, tolti i veli che coprivano il quadro della gloria e la reliquia posta sull'Altare, e tutti genuflessero per venerare il novello Beato.

Sua Santità si recò nelle ore pomeridiane, accompagnato dalla Sua Nobile Corte e dagli Emi Cardinali, nell'Aula medesima, per venerare il novello Beato. Quando ebbe terminata la preghiera, il Rev. P. Valentini, Postulatore, ed il Rev. P. Fiat, Generale dei Signori della Missione, presentarono al sommo Pontefice il fratello e la sorella del Martire, ed offrirono i consueti doni, consistenti in un reliquiario, fiori, vite del Beato, riccamente legati, ed immagini in seta ed in carta.

NOTIZIE COMPENDIATE

— Il S. Padre il dì 8 sp. nella Cappella Sistina prese parte alle solenni esequie celebrate in suffragio del defunto Re Luigi di Portogallo. Pontificò l'Emo Card. Aloisi, già Nunzio a Lisbona, e Mons. Nocella Segretario delle Lettere *ad Principes*, disse l'orazione funebre. Sua Santità fece l'assoluzione al tumulo.

—Il S. Padre ha inviato copiosi sussidii alle scuole cattoliche di Costantinopoli, e di Alessandria d'Egitto. Si assicura ch'è stata inviata una circolare ai Nunzii per eccitarli a dar sempre maggiore sviluppo alle scuole cattoliche nei diversi Stati d'Europa.

— Il mese del Rosario si è celebrato con fervore e con pietà segnalata in tutto il mondo cattolico. Il S. Padre ne ha dato l'esempio, volendo che la recitazione del S. Rosario nella sua Cappella si fosse compiuta ogni mattina dopo la propria messa e durante quella di un suo Cappellano.

—Il discorso del S. Padre agli operai francesi ha fatto da per tutto salutare e profonda impressione. Segnatamente in Inghilterra è oggetto di meditazione dei dottrinarii anglicani che si occupano della questione sociale.

—Sua Santità ha accolto favorevolmente la istanza per l'unico catechismo, presentatagli dall'Emo Card. Capecelatro, in nome del Congresso Catechistico, promettendo di occuparsene quanto prima.

—I pellegrinaggi cattolici al Vaticano, già ricominciati, andranno continuando. Dopo i pellegrini francesi verranno gl'italiani, e poscia nel nuovo anno gli austriaci, gli spagnuoli, i belgi. Il pellegrinaggio italiano, promosso dalla Società della Gioventù Cattolica, è fissato pei primi giorni di febbraio prossimo.

—L'Emo Card. Patriarca di Venezia ha istituita una *Schola Cantorum* in due sezioni, cioè la scuola dei fanciulli con Collegio-Convitto presso il Seminario Patriarcale, e la scuola degli adulti composta d'esterni da tenersi in apposito locale.

—L'illustre P. Francesco Denza è stato nominato membro del Comitato permanente internazionale dei lavori per la carta del Cielo, come direttore della Specola Vaticana.

— Il Card. Langenieux ha inaugurato nella Chiesa dei Missionarii di N. S. del Sacro Cuore a Piazza Navona una statua eretta in onore del Beato Pontefice Urbano II. Il detto Cardinale si adoperò sopra tutti per la sua beatificazione.

— I PP. Carmelitani, radunati in Capitolo, elessero Generale dell'Ordine il P. Luigi Galli, già assistente generale e segretario del suo predecessore.

—Un decreto reale ha eretto in corpo morale il Collegio delle Missioni dei religiosi Francescani in Via Merulana, nel grandioso Convento ivi non ha guari edificato.

—Sono partiti da Genova alla volta di Bombay sei religiosi della C. d. G. ed altri ne partiranno fra breve dal Belgio. Il governo inglese è assai contento di queste missioni che recano la vera civiltà.

— Con approvazione del Papa la S. C. di Propaganda mandò L. 20 mila al rinomato istituto della S. Famiglia di Bettelemme, di cui più volte abbiamo parlato.

—La benemerita Società di S. Vincenzo dei

Paoli ha incassato in tuttoil mondo L. 9,627,635; e ne ha erogato a vantaggio dei bisognosi L. 8,078,586.

—A Vittorio è morto l'ex sacerdote Benedetto Zennet. Prima di morire ritrattò i suoi errori, fece chiedere perdono in pubblica chiesa per lui, e fece dare alle fiamme i manoscritti che gli rimanevano.

—A Roma un circolo repubblicano rivoluzionario ha preso il titolo di Gesù Cristo, vituperando e profanando così questo SS. Nome!

—Parlasi di una sottoscrizione fra gli ebrei e frammassoni per innalzare a Roma una statua al *grande ribelle di Nazaret* cioè Gesù Cristo! I buoni fremono d'indignazione!

—D. Marco Scolari, parroco di Burano, è morto in giovane età, vittima del suo dovere. Contrasse il vaiuolo dallo assiste re una povera donna infetta di questo male.

—In Roma dall'Ospedale di S. Spirito sono stati licenziati i PP. Concettini che da ben 32 anni lo servivano con alta carità. Più di 50 religiosi nel più bel fior degli anni vi lasciarono la vita!

— È morto in Sanginesio (Marche) Mons. Concetti Focaccetti Arc. tit. di Gerapoli, già Vesc. di Listri, Montefiascone ed Acquapendente. È morto a Roma Mons. Luigi Lauri Arcipr. della Basilica del Pantheon: era l'Autore del *Codice delle Canonizzazioni*.

—

—Il Card. Simeoni Prefetto della S. C. di Propaganda ha sottoposto al S. Padre il progetto di un riordinamento nel servizio delle Missioni. Se ne istituirebbero delle nuove in Persia, nelle Indie Orientali, in Cina, nel Giappone e nell'Africa.

—L'Emo Card. Gibbons Arciv. di Baltimora, in una stupenda pastorale, ad occasione del Centenario dell' istituzione della Gerarchia Cattolica negli Stati Uniti, ricorda i progressi del Cattolicismo in quella grande Repubblica. Vi si noverano oggidì nove milioni di cattolici governati da 13 Arcivescovi e 71 Vescovi con 8 mila preti e 10 mila Chiese.

—A Baltimora il giorno 10 sp. cominciarono le feste del prefato Centenario coll'intervento degli Emi Card. Gibbons, Arc. di Baltimora, e Taschereau Arciv. di Québec, insieme ad altri 600 prelati e preti.

— Dal 19 al 25 u. s. si tenne a Parigi uno splendido congresso internazionale di meteorologia, coll'intervento dei dotti di ogni nazione. Il Clero italiano fu degnamente rappresentato dal P. Denza, dal P. Ferrari, dal P. Giovannozzi, dal P. Lais e da altri.

—I Missionarii della Immacolata Concezione, riuniti in Capitolo, hanno nominato Superiore Generale il R. P. Dubos, che succede al R. P. Sempé.

—A Friburgo, coi consigli e colla munificenza del S. Padre si è aperta una nuova Università Cattolica. Se ne fece l' inaugurazione solenne il dì 4 sp. con un magnifico discorso di Mons. Mermillod. Ai membri del Corpo insegnante, la prima volta riuniti, il Governo Cantonale offrì un sontuoso banchetto. Si fondano grandi speranze su di questa novella istituzione.

—È stato riaperto il gran Seminario di Posen con rilevante numero di alunni.

—Il Card. Furstemberg Princ. Arciv. di Olmutz ha affidato alla Compagnia di Gesù il grande Santuario dei Ss. Cirillo e Metodio, restituito a lui dagli scismatici. Vi è straboccheVole l'affluenza dei pellegrini.

— Mons. Brincat, ausiliare del Card. Lavigerie, e direttore generale dell' Opera Antischiavista, è stato decorato dal Re del Belgio della Commenda dell'Ordine di Leopoldo, e dal Re del Portogallo della Commenda dell'Immacolata. Questo Re ha poi conferito al Card. Lavigerie il titolo di Gran Croce dell'Ordine di Cristo.

—Il detto Card. Lavigerie, fin dal principio del suo ingresso nella Tunisia, istituì quivi delle colonie agricole, dirette dai missionarii. I vini di queste colonie hanno meritato al loro fondatore un gran premio nella Esposizione di Parigi.

—Il 15 u. s. il Card. Haynald, Arcivescovo di Colocza e Bacs, celebrò il suo giubileo Sacerdotale, al quale prese parte l' intera popolazione. Largì la somma di L. 877 mila per istituti di beneficenza. In 22 anni di governo ha erogato non meno di 12 milioni per le opere cattoliche.

— I lavori della vasta Basilica del Sacro Cuore a Parigi vanno innanzi: la facciata è prossima al suo termine. Ricche e splendide cappelle vi si costruiscono pei medici, pei giureconsulti, pei marinai, per l'esercito. Le collette ascendono a L. 21,600,000 delle quali si sono spese L. 20,700,000.

—Il Sultano di Zanzibar ha nominato Mons. Fava, Vesc. di Grenoble, grande Uffiziale dell'Ordine della Stella Spendida. Questo Vescovo gli rese grandi servigi durante 20 anni che dimorò da missionario nella Costa orientale dell'Africa.

—L'ultimo parroco di Stato, il Sac. Woda, nello Stabilimento penale di Forden ha rassegnate le sue dimissioni, ritirandosi a vita privata. Era un rinnegato incorreggibile. Con lui cessa la serie dei tristi scandali, cagionati dal *Kulturkampf*.

—A Buda-Pest si tenne testè una riunione generale dell'Episcopato di Ungheria sotto la presidenza del Card. Simor. Dicesi che vi si presero interessanti determinazioni. Anche i Vescovi Austriaci si sono radunati a Vienna in conferenze, coll'intervento del Nunzio pontificio. Quest'ultimo invitò i convenuti ad un banchetto.

—Si è convertita al cattolicismo la Signorina Maria Widmann conosciutissima per la sua squisita coltura letteraria. È figlia al redattore del *Bund* di Berna (giornale officioso del Consiglio Federale), uno dei più cospicui pubblicisti della Svizzera.

—Si è pure convertita al cattolicismo Miss Enrichetta Madden sorella del *Solicitor general* del Gabinetto Salisbury in Irlanda.

— Annunziasi che gli Anglicani di Londra hanno deciso di collocare statue della Beata Vergine Maria nelle sale della loro Chiesa. Tale decisione aumenterà la conversione dei protestanti.

—Sono morti: Mons. Antonio de Steichele, Arciv. di Monaco in Baviera; Mons. Agostino Torres, della Congregazione di S. Vincenzo dei Paoli, Vescovo di Tulacingo nel Messico; e Mons. Francesco Allard, Arc. tit. di Taron.

Sacra Congregazione del Concilio.

Di un matrimonio, contratto per timore, rato e non consumato.

Ferrarien. Matrimonii—7 Sett. 1889 —Gerardo P., medico militare, preso da insano amore verso Francesca L., giovane a 15 anni, la introdusse nascostamente in casa e la deflorò! Il costei padre, anch'esso officiale di milizia, conosciuta la cosa, montò in furie, e armata mano minacciò ad entrambi la morte, o almeno un duello con lo stupratore, fino all'ultimo sangue, qualora non si fossero amendue congiunti in matrimonio. Atterriti dalle minacce, consentirono; e il matrimonio fu celebrato a Genova il dì 22 aprile 1864, in secreto, e senza pubbliche denunzie.

Il padre della giovane lo stesso giorno, o il seguente, lasciato a Genova lo sposo, menò la figlia a Bari, chiudendola ivi in un pio istituto di giovanette, sì per punizione, e sì per formare ad essa la dote. Ivi rimase Francesca per sette anni. Nel 1871 il padre la condusse a Ferrara, dov'egli, dopo tre anni, passò di questa vita.

Durante questo tempo, Gerardo non si fece vivo colla sposa, tranne qualche rara volta, per domandarle la dote. Finalmente le notificò ch'esso, considerandosi sciolto da lei, avea contratto civilmente con altra nel suo luogo nativo, e ne avea avuto dei figli; e consigliò a lei di fare lo stesso.—Francesca intanto, anche da che il padre viveva, si era unita in concubinato con Giovanni B., col quale avea procreati quattro figliuoli; or, volendo provvedere alla sua coscienza, col vero matrimonio della Chiesa, domandò all' Autorità ecclesiastica la dissoluzione o la dispensa dal primo coniugio.

Il processo fu formato a Ferrara, a Genova, a Bari ed a Melfi, diocesi di Gerardo e fu discusso più volte in S. C.—Finalmente il dì 7 settembre 1889, proposto il dubbio: *An sit consulendum Sanctissimo pro dispensatione a matrimonio rato et non consummato in casu*—la S. C. rispose: *Affirmative.*

Si può raccogliere:

a) Quando il timore o la violenza non sono diretti ad estorquere il consenso, non tolgono il volontario, ma solo lo diminuiscono. Laonde è valido il matrimonio, celebrato con tal violenza o timore. « Quod per metum agitur, insegna l'Angelico, in se consideratum, non est volontarium, sed fit voluntarium in casu, scilicet ad vitandum malum... Hoc autem quod fit per metum est voluntarium, in quantum scilicet est impedimentum maioris mali quod timebatur » *(D. Th. l. II, 2. VI, 6).*

b) Trattandosi di deflorazione di giovinetta, il timore incusso dal padre non invalida il matrimonio. Si ascolti S. Alfonso: « Valeret matrimonium, si pater ad ulciscendam iniuriam, comminaretur mortem, et alter ad se liberandum iniret nuptias (L. III. n. 1049). »

c) Quando sia ben provata la inconsumazione del matrimonio anche rato, se ne può conseguir la dispensa dal Papa per giuste ragioni.—E giuste cause sono la impossibilità della riconciliazione, il pericolo d'incontinenza, quello di apostasia, la legittimazione della prole (Reiffenstuel *lib. IV, tit. XVIII etc.*).

d) Nel caso, tutte queste cause aveano luogo, alle quali si aggiunse lo scandalo che Francesca recava al popolo col suo concubinato, e la speranza che anche Gerardo avesse legittimato col sacramento il suo matrimonio.—La inconsumazione poi fu provata solidamente con prove giurate di testimoni.

Sacra Congregazione de' Riti

Norme per le cause della beatificazione e canonizzazione de' Servi di Dio.

Plerumque accidit ut in constructione Processuum, qui in Causis Beatificationis et Canonizationis Servorum Dei tam Or-

dinaria, quam Apostolica Auctoritate, extra Urbem conduntur, haud leves irregularitates reperiantur. Hinc Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII volens, ut in re tanti momenti praescriptiones decretorum s. m. Urbani Papae VIII religiosissime serventur, audito R. P. D. Augustino Caprara S. Fidei Promotore, R.mis locorum Ordinariis quae sequuntur in mentem revocari iussit: quibus ipsi in posterum plane inhaerere curent.

I. Iuxta decreta a s. m. Urbano Papa VIII edita, Traductores ac Revisores Processuum, qui in lingua vernacula fuerunt exarati, eligendi ac deputandi sunt ab E.mo Cardinali respectivae Causae Ponente; minime a Iudicibus Processus ipsius.

II. Praeter Autographum Processus, quod clausum ac sigillis munitum in Archivio Episcopali custodiendum est, unum tantummodo illius exemplum, seu *Transumptum* fieri licebit et hoc ipsum manuscriptum, non vero impressum *polygraphatum*, uti audit. Idem porro transumptum pari modo obsignatum Romam mittendum est, neque aperiendum absque Summi Pontificis venia.

III. Ne ob diuturnum temporis decursum folia Processuum detrimentum patiantur, prohibetur pro eorum Actis inscribendis adhiberi charta, quae vulgo vocatur *a macchina*; sed singula Acta scribantur in foliis ex carta *a tino* nuncupata.

Romae Ex Secretaria S. Rituum Congregationis, die 8 Aprilis 1889.

Sacra Congregazione delle indulgenze

Indulgenza di 200 giorni per una orazione a S.ª Giuliana Falconieri.

Li 29 Luglio 1889.

Beatissimo Padre,

Il Priore Generale dei Servi di Maria P. Gioacchino Maria Corrado, prostrato umilmente ai piedi della Santità Vostra, supplica la B. V. a volersi degnare di accordare una qualche Indulgenza a favore di tutti i Fedeli i quali devotamente reciteranno la seguente orazione in onore di Santa Giuliana Falconieri Fondatrice delle Sorelle del Terz'Ordine.

Che, ecc.

ORAZIONE

A SANTA GIULIANA FALCONIERI

Fondatrice del Terz'Ordine dei Servi di Maria

O Sposa fedele di Gesù Cristo, e serva umilissima di Maria Addolorata, gloriosa Santa Giuliana che giunta al termine di una vita tutta spesa nell'esercizio delle più eroiche virtù, una sola pena allora provaste, di non poter per l'eccessivo indebolimento di stomaco unirvi per viatico al vostro Diletto, pena al vostro celeste sposo sì cara che egli volle rimunerarla con istraordinario prodigio, poichè a vostra istanza postovi sacramentato sul petto verginale, in un istante il penetrò lasciandovi esteriormente impressa l'immagine di Se Crocifisso, mentre l'anima vostra con dolce sorriso spirava nel santo suo bacio: deh! o gran Santa e speciale mia Protettrice, impetratemi vi prego da Dio la grazia di ben vivere siccome voi, per potere come voi ben morire: onde così preparato all'estremo passo, munito dei santi Sacramenti, e rinvigorito dalla grazia divina, io finisca santamente i miei giorni, e sia preservato dalla morte eterna.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII in Audientia habita die 20 julii 1889 ab infrascripto Secretario S. Cong. Indulgentis Sacrisque Reliquiis præpositae, omnibus utriusque sexus Christifidelibus qui corde saltem contrito ac devote recitaverint praefatam precem, benigne concessit biscentum dierum defunctis quoque applicabilem semel in die lucrandam. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Cong.nis die 20 julii 1889.

Pro E.mo Card. Praefecto
ALOISIUS *Card. E.pus* SABINEN.
Alexand. E.pus *Oensis* Sec.rius

DECRETI E DICHIARAZIONI RECENTI

DELLA S. CONGR. DE'RITI

(Cont.—V. pag. 201-205 di q. P.)

V. SS. Eucaristia.

SOMMARIO—1. Nelle 40 ore si può dare ogni sera la benediz.col SS.—2. Se la detta benediz. possa darsi più volte al giorno—3.Se i canonici possano costringersi a far l'adorazione per le 40 ore—4. Può celebrarsi la messa e amministrarsi la Comunione nell'altare, dove sta esposto il SS. ?—5. Stando esposto il SS., può far da serviente un secolare? La istruzione Clementina, per le 40 ore, obbliga fuori di Roma?—6. Stando esposto il SS., possono in chiesa celebrarsi messe votive e di defunti? possono tenersi reliquie o immagigini di Santi nel medesimo altare? possono sovrapporsi al tabernacolo candelabri per l'esposizione? possono accendersi lumi dinanzi le immagini di N. S. G. C.? possono compiersi professioni religiose?—7. Può premettersi alla predica la benediz. del SS.?—8. Può farsi l'esposiz. nei dì festivi fra l'intervallo di una o più messe?—8. *bis*. La chiave del tabernacolo da chi debba custodirsi—9.Quando non bastano le particole alle generali comunioni, può celebrarsi una nuova messa e dopo la consacrazione riassumersi la comunione?—10. Dagli oratorii privati, può il sacerdote celebrante recare, nel mezzo della messa, la comunione agl'infermi nelle loro stanze? — 11. Nella processione del *Corpus* possono adoperarsi più di due turiferarii? possono erigersi più altari per le strade e può sonarsi il tamburo? può aggiungersi *l'alleluja* ai versetti nella processione del SS. Cuore di Gesù?—12. Ad occasione della prima comunione dei fanciulli e della festa di S. Giuseppe è lecito, anche in quaresima, ornare di fiori l'altare e sonar l'organo—13. Quando nell'altare maggiore sta esposto perpetuamente il SS., la Pisside per le comunioni deve conservarsi in altro altare—14. Nel tempo pasquale, quando si amministra la comun., prima o dopo la messa di defunti, si può dire la orazione e i versetti coll'*Alleluja*?—15. Durante l'esposiz. può cantarsi o recitarsi in coro l'off. dei defunti? — 16. Deve accendersi il cereo pasquale nella benediz. del SS.? — 16. *bis*. Bastano 12 candele per l'esposizione del SS.? — 17. Può amministrarsi la comunione dall'altare dove sta esposto il SS.?—18. Nella festa del *Corpus* può farsi la processione di sera, anzichè di mattina?—19. Può tollerarsi l'uso di deporre il SS., nelle processioni, in più altari, mentre si canta il *Tantum ergo*—20. Nella comun. fuori la messa, il serviente, non il sacerdote, deve dire il *Confiteor*, tranne quando non ci sia serviente — 21. Il sacerdote che va alla comunione, deve tener la stola del colore del giorno; il diacono, la stola trasversa—22. Del modo di dar la benediz. col SS.—23. Nelle Comun. fuori la messa, la borsa dev'essere, come la stola, del colore del giorno?—24. L'Oraz. *Deus qui nobis* come deve terminarsi, quando si recita dopo la comunione o il viatico?—25. Quando fra la messa e la process. del SS. si compie qualche altra cosa, p. e. le ore canoniche o il sermone, nella processione può andare un celebrante diverso da quello della messa?—26. Nei giorni in cui non si permettono le commemorazioni, dee farsi comm. del SS. esposto?—27. Quando il tabernacolo è di materia preziosa, dev'essere coverto col conopeo?—28. Quando si tiene il SS. in oratorio domestico (per indulto pontif.) le stanze superiori possono adibirsi per dormitorio?—29. Se si può conservare il SS. nelle cappelle domestiche degli ospedali—30. Se si possano cantare inni e recitare preci in lingua volgare prima o dopo la benediz. del SS.

1. In expositione in forma 40 horarum an permittatur singulis diebus sero, antequam SS. Sacramentum reponatur, benedictionem populo cum eodem impertiri?

Resp. 12 ian. 1878 in Templen. ad 10, n. 5716: « Affirmative ».

2. An liceat in una eademque die, atque in eadem ecclesia, pluries cum SS. Sacramento benedici populo?

Resp. ibid. ad II: « Affirmative, de licentia Episcopi ».

An liceat pluries in eadem ecclesia et die impertiri benedictionem cum SS.mo Sacramento occasione piarum congregationum, vel ad devotionem; item an liceat interrumpere expositionem SS.mi Sacramenti pro danda benedictione ob causas indicatas?

Resp. 11 mai. 1878 in Societ. Jesu ad 5, n. 5728: « Ad primam et secundam partem: iuxta prudens Ordinarii arbitrium, evitata tamen nimia frequentia, et dummodo non agatur de expositione 40 horarum ».

3. An canonici et beneficiarii Ecclesiae Cathedralis, qui maxima diei parte tempore expositionis 40 horarum choro interesse tenentur tum pro divino officio persolvendo, tum missae et vesperis solemnibus adstando, cogi possint ab Episcopo ut orent ante SS. Sacramentum, praesertim cum alii praesto sint sacerdotes liberi, qui eiusmodi orationi vacare queant tempore divini officii, an saltem hoc deceat?

Resp. 12 ian. 1878 in Templen. ad 12 n. 5716: « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ».

4.—I. Quid sentiendum de usu in dies semper invalescente celebrandi missas

coram SS. Sacramento publice exposito in ecclesiis, in quibus non desunt alia altaria, item et distribuendi s. Communionem in iisdem missis, et extra missas in eodem altari?

II. Et quatenus tolerari possit talis usus, an possit agitari campanula decursu missarum quae leguntur in eodem altari, saltem diebus dominicis, ratione populi pro ea missa congregati?

Resp. 11 mai. 1878 in Societatis Jesu n. 5728: « Ad I. Ad primam partem, non licere sine necessitate, vel gravi causa, vel ex speciali indulto: Ad secundam partem, negative—Ad II. Consulat decretum in una Mechlinien. 12 sept. 1874 ad XII. » (1).

5. Cum adest SS. Sacramentum expositum, licetne adhibere pro missis ministrum laicum absque veste talari et superpelliceo, saltem ubi deest copia ministrorum qui clerici sint: item an regula a Clementina instructione praescripta, qua vetatur ne quis altare expositionis circumeat, quin superpelliceo indutus, obliget pro qualibet expositione?

Resp. ibid. ad 3: « Ad primam partem: consulat probatos auctores; ad secundam partem, detur decretum in Patavina 12 iul. 1749 » (2).

6. An liceat, perdurante expositione, 1.° celebrare missas votivas de Virgine in aliis altaribus; 2.° relinquere in altari expositionis, reliquias aut imagines Sanctorum, quae ibidem inter candelabra vel iuxta murum ad ornamentum adessent; 3.° superimponere, vel saltem affigere tabernaculo candelabra, quae pro ipsa expositione inserviunt; 4.° accendere lumina coram imaginibus Domini nostri, sive in eodem, sive in alio altari; 5.° nuncupare vota religiosa, vel solemnes consecrationes?

Resp. ibid. ad 4: « Ad primam partem: detur decretum in Varsavien. 7 mai. 1746 ad IX (1); ad secundam partem: detur decretum in Aquen. 2 sept. 1741 ad V (2); ad tertiam partem: consulat probatos auctores; ad quartam partem: ad 1.um negative, ad 2.um affirmative; ad quintam partem: affirmative, dummodo amoveatur quaecumque irreverentia ».

7. Cum permittitur ab Ordinario ut detur benedictio SS. Sacramenti occasione alicujus concionis habendae, potestne ob majorem utilitatem concioni praemitti benedictio?

Resp. ibid. ad 6: « Affirmative, iuxta Ordinarii concessionem et iusta de causa ».

8. Haud raro, ratione maioris solemnitatis, solet fieri expositio SS. Sacramenti in diebus festivis, quandoque etiam decursu unius vel alterius missae; an possit talis usus tolerari?

Resp. ibid. ad 7: « Iuxta prudens Ordinarii arbitrium, servatis rubricis in huiusmodi expositionibus praescriptis; quoad vero missas, provisum in responsione ad dubium I » (v. supra n. 4.).

---

(1) Il cit. decr. *in Mechlinien.* non del 12 sett. 1874, ma del 31 agosto 1867 ad 12, n. 5381 (V. *Mon. Eccl.* Vol. III, p. 22) suona così: « An observari possit usus campanulam pulsandi intra missam, durante SS. Sacramenti expositione, saltem in casu, quo altare, ubi celebratur missa iuxta partes sit altaris maioris, ubi fit expositio, et ita removeatur periculum irreverentiae erga SS. Sacramentum?—Resp. Negative ».

(2) Ecco il tenore del cit. decreto: « An instructio pro oratione 40 horarum Romae, iussu fel. rec. Clementis XI, primum edita, etiam extra Urbem servari possit, et debeat?—Resp.: Praedictam instructionem extra Urbem non obligare, laudandos tamen, qui se illi conformare student, nisi aliud ab Ordinariis locorum statutum sit ».

(1) Il cit. decreto suona così: « Cum in insigni regia ecclesia Varsavien, quotidie cantetur in cappella Crucifixi missa votiva de SS. Trinitate cum expositione SS.mi in Pyxide, ac in aliis etiam ecclesiis contingat saepius cantare seu legere missas votivas, seu de die etiam ante SS.mum expositum in Pyxide; utrum in his missis debeat fieri commemoratio de SS.mo?—Resp.: Commemoratio de SS.mo Sacramento in missis privatis potest fieri, quando eius expositio fiat ex publica causa. Missae de requiem, extra altare ubi est expositum SS.mum Sacramentum, poterunt celebrari, dummodo tamen oratio coram Sacramento non sit ex publica causa ».—Si noti che l'esposiz. per causa pubblica è quando si fanno funzioni per divozione del popolo. Per causa privata, è quando si espone il SS. a richiesta ed a vantaggio di qualche pia persona.

(2) Il tenore del cit. decreto è questo: « Et si decretum huius S. C. de anno 1707 praecipiat quod in altari, ubi est publice expositum SS. Sacramentum, tempore Sacrificii, Crux de more collocetur; non est tamen in viridi observantia, et patriarchales Ecclesiae Urbis oppositum servant; supervacaneum enim adjudicant imaginis exhibitionem ubi Prototypus adoratur. — Commemorationem de SS. Sacramento posse fieri in missa de festo duplici, non tamen 1.æ vel 2.æ classis declaravit iam.

8 *bis*. Invaluit usus apud moniales ut clavis tabernaculi non penes cappellanum, sed inter septa monasterii asservetur, etiam cum domus cappellani finitima est monasterio, an servari possit talis usus?

Resp. ibid. ad 8: « Negative ».

9. Valetne sustineri usus aliquarum ecclesiarum, in quibus, ratione concursus ingentis populi, cum non sufficiat multitudini pro S. Communione quantitas hostiarum, iam celebrata nova missa, statim a Consecratione reassumitur distributio Communionis?

Resp. ibid. ad 9: « Abusum esse inhibendum ».

10. In quibusdam valetudinariis adest legitime erectum sacellum, an sacerdos ibi litans possit intra missam Communionem distribuere aegrotis, qui adsunt in cubiculis intra ipsum sacellum?

Resp. ibid. ad 10: « Detur decretum in Florentina 19 decembris 1829 ad II » (1).

11. — I. An in processione Corporis Christi liceat adhibere plus quam duos thuriferarios: et an tolerandum quod ea die pueri cotta induti circumeant altare spargendo flores et thus offerendo, etiam tempore benedictionis?

II. An pro hac processione tolerari possit, 1.° usus erigendi plura altaria per vias et adjungendi *alleluja* ad ℣. *Panem de cœlo prestitisti eis* tempore processionis, quae fit in Galliis Dominica post octavam Corporis Christi; 2.° item usus adhibendi eadem occasione instrumento, vulgo *tamburro*, etiam intra ecclesiam?

Resp. ibid. ad 14 et 15: Ad I « Negative in omnibus ».—Ad II « Ad primam partem: detur decretum in Volaterrana 23 septembris 1820, (2) et addendum ℣. *Alleluia*;—ad secundam partem: Affirmative, sed tantum per viam».

In solemnitate Corporis Christi, quando in publica processione ad parva altaria portatilia in viis populo impertitur benedictio cum SS. Eucharistiæ Sacramento praemitti ne debet hymnus *Tantum ergo* cum versiculo *Panem de cœlo* et oratione *Deus qui nobis* vel alia antiphona cum alio versiculo, prouti obtinet in Ecclesia Sanctorien.?

Resp. 12 sept. 1884 in Sactorien. ad 3. n. 5925: « Servetur decretum in Volaterrana diei 23. septembris 1820 ».

12. An occasione primae Communionis puerorum, vel ob devotionem erga S. Ioseph in mense martio, possint altaria ornari floribus, et pulsari organa etiam tempore quadragesimae; an idem negative dicendum, si effigies S. Ioseph sit extra altare exposita; et in hoc ultimo casu an possint relinqui discooperta tempore passionis?

Resp. ibid. ad 16: « Ad primam partem: affirmative;—ad secundam partem: provisum in prima; — ad tertiam partem: consulat probatos auctores ».

13. Si in altari majori adest expositio perpetua SS. Sacramenti, veluti fit in ecclesiis sanctimonialium Adoratricum, requiriturne ut in alio altari laterali ponatur tabernaculum, in quo extet SS. Eucharistia pro Communione fidelibus distribuenda?

Resp. 18 mai. 1878 in Gandaven. ad 3, n. 5729: « Affirmative ».

14. Quum tempore paschali administrandum est SS. Eucharistiae Sacramentum, ante vel post missam de requie, debentne dici oratio et versiculi de tempore, atque *Alleluja*?

Resp. 26 nov. 1878 in Senen., n. 5747: « Affirmative quoad orationem et versiculos; negative quoad *Alleluja* ».

15. Utrum, durante expositione augu-

---

dudum S. haec C.—Sanctorum Reliquiae non sunt collocandae super altare, in quo reipsa S. Sacramentum publicae venerationi est expositum ».

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " An tempore sacrosancti missae sacrificii in administratione Viatici, praesertim in xenodochiis, liceat ab altari recedere usque ad aegrotorum lectum, recitando interim ps. *Miserere*, ut fieri solet extra missam?—Resp: Negative quoad psal. *Miserere* recitandum. Insuper animadvertendum, quod si celebrans pro Viatici administratione intra missam altare e conspectu suo amittat, hanc administrationem non licere ".

(2) Il cit. decreto suona così: " Vetustissimam consuetudinem (ut in processione SS. Corporis Christi quoties ecclesiae sive altaria occurrant per viam toties ibidem et supplicatio sistat et populus impertita benedictione dimittatur) tolerari posse, eo tamen modo, ut saltem servetur regula Caeremonialis quod non toties pausatio fiat, et benedictio elargiatur, quoties altaria occurrant, sed semel, vel iterum, et altaria per viam extructa, sint decenter ornata, et a probo caeremoniarum perito prius auctoritate Episcopi visitata " (vide infra n. 19.)

stissimi Sacramenti, officium pro defunctis recitari vel cantari liceat in choro ?

Resp. 8 febr. 1879 in Societ. SS. Sacram. ad 2, n. 5764: « Negative ».

16. Utrum quoties detur benedictio SS. Sacramenti cum ostensorio, tempore paschali cereum paschalem toties accendere liceat ?

Resp. ibid. ad 2: « Negative ».

16 *bis*. Utrum iuxta necessitatem Episcopo liceat reducere in ecclesiis, maxime pauperibus, Dioceseos sibi commissae ad duodecim tantum numerum candelarum, quæ ardere continuo debeant ante SS. Sacramentum publice expositum pro perpetua adoratione.

Resp. 8 febr. 1879 in Aturen. et Aquen., n. 5765: Affirmative ad tramitem Institut. 30, n. 24, sa. me. Benedicti PP. XIV ». (1).

17. Utrum in missis quae ante SS. Sacramentum publicae venerationi expositum celebrantur in Archidioecesi Parisiensi, liceat fideles ad sacram Synaxim admittere extra missam, et an saltem, attenta consuetudine, maxime pietati favente, idipsum tolerari possit ?

Resp. 8 febr. 1879 in Parisien. n. 5767: « Negative ».

Quum S. R. C. cuidam postulato respondisset: Decreta vetant in altari, in quo SS. Sacramentum publicae venerationi expositum manet pro oratione 40 horarum, Eucharisticam Communionem huiusce expositionis tempore fidelibus distribuere, quae in alio prorsus altari servanda est; quaeritur utrum huiusmodi responsum servandum etiam sit pro ruralibus parochialibus ecclesiis, in quibus, licet secundarium adest altare, nimis incommodum et indecens esset ob ecclesiarum ipsarum angustiam inibi sacram Synaxim administrare ?

Resp. 23 nov. 1880 in Papien. ad 5, n. 5819 · « Non expedire, et ad mentem: mens est ut in hisce ecclesiis altari laterali apponatur parvum ciborium amovibile, et, si opus sit, loco transennae vulgo *balaustra*, scamna circumponantur ».

18. Quum non mane sed vespere fiat processio cum SS. Sacramento in eius festo, vel per octavam, quaeritur utrum inveterata hæc consuetudo permitti possit ?

Resp. 31 mar. 1879 in De Zacathecas ad 1, n. 5775: « Affirmative: in Cathedrali tamen non omittatur alia saltem brevis processio post missam intra Ecclesiae ambitum ».

19. Si via processionis Corporis Christi longior non fuerit, estne tolerandum, sicut usus invaluit, ut semel aut iterum, tertio vel quarto, dumque canitur *Tantum ergo* cum versiculo et oratione super altare per viam constructum SS. Sacramentum deponatur ?

Resp. ibid. ad 2: « Usum tolerari posse ».

20. Quando extra missam sacra communio fidelibus ministratur, debetne sacerdos recitare *Confiteor Deo*, vel potius solus minister ? Et quatenus negative ad primum, saltem id permitti possit, vel tolerandum ?

Resp. ibid. ad 3: « Negative, nisi omnino deficiente idoneo ministro ».

21. I. In Rituali Romano titulo *Ordo administrandi Sacram Communionem* haec habentur: Sacerdotes vero cum stola communicent. Quaeritur cuiusnam coloris debeat esse huiusmodi stola ?

II. Utrum diaconi accedentes privatim ad sacram Communionem debeant deferre super cottam stolam transversam ?

Resp. 4 iul. 1879 in Antibaren. et Scodren. n. 5788: « Ad I Sacerdos communicans utatur stola coloris eiusdem ac sacerdos qui ministrat. — Ad II. Affirmative ».

22. An antequam SS. Eucharistiae Sacramentum, quod occasione orationis 40 horarum, vel alia quacumque ex causa, publicae adorationi expositum fuit, in tabernaculo reponatur, debeat sacerdos canere hymnum *Tantum ergo* usque ad finem, cum versiculis et oratione *Deus qui nobis*, ac deinde, servatis iuxta Rituale Romanum servandis, cum ostensorio signum crucis super populum facere?

Resp. 15 apr. 1880 in Delegat. Apost. Peruvianae, n. 5807: « Affirmative, et dentur decreta in Ultrajecten. diei 11 iul. 1857, (1) in una Ordinis Capuccinor.

---

(1) Bened. XIV nel luogo cit., parlando della esposizione del SS. Sacramento, prescrive: „ ut duodecim saltem cerei circumardeant „.

(1) In cit. decr. *in Ultrajecten* suona così: " Dubium I. An possit retineri usus benedicendi populum cum SS. Sacramento initio et in fine expositionum in missa et in laudibus ?

" Dubium II. An hae benedictiones necessa-

Prov. Helvetiæ diei 23 maii 1835, (1) et in Camerinen. diei 26 martii 1859 » (2).

23. Iuxta decreta ac Rituale Rom., in administranda Christifidelibus Communione, extra missam semper adibenda est stola coloris respondentis officio diei: quaeritur an etiam bursa, a sacerdote deferenda ante pectus, debeat semper esse eiusdem coloris stolae, prout magis congruere videtur; vel possit in quocumque casu adhiberi bursa coloris albi, iuxta morem plurium ecclesiarum, etiamsi stola alium praeseferat colorem?

Resp. 11 iun. 1880 in Viglevanen. ad 1, n. 5809: « Convenit ut bursa sit eiusdem coloris, ac stola a sacerdote deferenda ».

24. Quaeritur an oratio *Deus qui nobis sub Sacramento*, recitanda a sacerdote in ecclesia, sive in distribuenda Christifidelibus Communione extra missam, sive postquam delatum ab ipso fuerit Viaticum ad infirmos, terminari debeat cum conclusione brevi *Qui vivis et regnas in saecula saeculorum*, vel cum altera longa *Qui vivis et regnas cum Deo Patre* etc?

Resp. ibid. ad 2: « Oratio *Deus qui nobis* concludi debet ut in ultima editione Ritualis Romani anni 1874 (1).

25. An quando inter missam et processionem SS. Sacramenti recitetur aliqua ex horis canonicis ex. gr. sexta vel nona, vel concio habeatur, aut quando inter vesperas et processionem recitetur completorium, alius canonicus seu sacerdos, diversus a celebrante, possit induere in sacristia paramenta alba pro peragenda processione SS. Sacramenti?

Resp. ibid ad 8: « Negative, nisi sit Episcopus vel alia dignitas ».

26. An diebus quibus excluduntur commemorationes ratione vigiliae privilegiatae vel solemnium festorum, nempe titularis et patroni, nec non Circumcisionis, Epiphaniae, Paschae, Ascensionis, Pentecostes, SS. Cordis Iesu, aliarumque festivitatum Domini, facienda sit commemoratio SS. Sacramenti ratione expositionis?

Resp. 7 aug. 1880 in Lucen. n. 5811: « In missis solemnibus affirmative: in « privatis negative ».

27. Utrum tabernaculum SS. Sacramenti argento, auro vel alia pretiosa materia confectum, eo ipso a generali obligatione illud tegendi conopoeo sit immune?

Resp. 7 aug. 1880 in Auxitana, n. 5814: « Servetur praescriptum Rituallis Romani ».

28. An permitti queat ut in domibus instituti Filiarum a charitate, vulgo nuncupatarum *Canossianae*, SS. Eucharistiae Sacramentum servetur in sacellis quae dormitorio puellarum educandarum subsunt? Et quatenus negative, petitur ad hoc opportunum indultum, siquidem haud possit sine gravi incommodo ac damno, loca pro dormitoriis ipsis distincta a praesenti usu libera reddere?

Resp. 23 nov. 1880 in Papien. ad 3, n. 5819: « Pro gratia, et ad mentem: mens est ut altari imponatur ampla umbella vulgo *baldacchino* ».

29. An in nosocomio Papien. permitti valeat, quatenus in uno ex duobus sacellis ibi existentibus SS. Eucharistiae Sacramentum servetur, etsi in eo nec omnibus diebus festivis sacrum peraga-

---

rio dari debeant sub silentio Chori, ita ut interea nihil omnino cantetur?

" Dubium III. An in supposito, quod unica tantum in fine missae et laudum, idque sub silentio, possit dari benedictio, hanc praecedere debeat cantum stropharum *Tantum ergo* et *Genitori* cum versu, responsorio et oratione de SS. Sacramento, ut praescribitur in Rituali Rom. et Caeremon. Episcopor. post processionem cum SS.mo; quum iam in missis et laudibus commemoratio de eodem SS.mo Sacramento sit habita, vel saltem oratio sit dicta?

" Resp.: Ad I. Negative.— Ad II. Affirmative.—Ad III. Affirmative in omnibus ".

(1) Ecco ciò che prescrive il cit. decr. *in Ordinis Capuccinor.*: " An servanda sit consuetudo dandi benedictionem cum ostensorio quando cantatur versus, *sit et benedictio*, vel potius an impertienda tantum sit benedictio expletis hymno et oratione, uti habetur Rituali Rom., Caeremoniali Episcopor., atque decretis S. R. C. in Sabinen. die 5 febr. 1639 et in Caputaquen. diei 9 febr. 1762?—Resp. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ".

(2) *Il decr. del 26 mar. 1859 non in Camerinen.*, ma *in Tarnovien. ad 3.* prescrive: " Sacerdotem, dum incensum ponit in thuribulo stare debere; ab eodem vero SS. Eucharistiæ Sacram. thurificandum esse triplici tantum ductu, sed genibus flexis, et tam ante quam post incensationem, profunda facta capitis inclinatione ".

(1) La cit. edizione del Rituale ha nella detta orazione la finale lunga: " Qui Vivis et regnas cum Deo Patre in unitate etc. ".

tur ; vel prohiberi id omnino debeat, non obstante periculo cui subessent infirmae moriendi absque SS. Viatico, ob incommodum satis grave pro sacerdote adeundi alterum sacellum ut sacra Synaxis iisdem procuretur ?

Resp.ibid.ad 4: « Negative, et ad mentem : mens est ut sacerdos ex proximo sacello sumat SS. Eucharistiam, eamque deferat infra pectus capsula inclusam ».

30. Per decretum S. R. C. 11 mar.1871 in una Burgi S. Domnini ad dub.I permissum fuit posse continuari consuetudinem inibi vigentem recitandi in lingua vulgari ante SS. Eucharistiae Sacramentum sive post orationem *Deus qui nobis* etc. ante benedictionem, sive post eam, preces : *Dio sia benedetto ; Benedetto il suo S. Nome* etc. Quoniam vero in quodam monasterio Sanctimonialium Ordinis S. Benedicti in Archidioecesi Neapolitana mos invaluit canendi post orationem et ante benedictionem SS. Sacramenti alteram ex antiphonis ferialibus divini officii de tempore occurrentem, nempe *Ave Regina coelorum*, *Regina Coeli*, *Salve Regina*, *Alma Redemptoris*, R.mus D. Guillelmus Sanfelice Archiepiscopus a S. R. C. humiliter exquisivit :

I. An eiusmodi consuetudinem continuare liceat ?

II. An in aliis quoque ecclesiis permitti valeat quasdam preces in vulgari idiomate recitari ante et post Sacramenti benedictionem ?

Resp. 23 mar. 1881 in Neapolitana, n. 5835 :

Ad I. Antiphonae praedictae cantentur immediate post litanias cum oratione B. M. V. congruente, si vero non cantentur litaniae, antiphonae eaedem praemittantur hymno *Tantum ergo*.

« Ad II. Negative, immediate ante benedictionem ».

DISCORSO DEL S. PADRE
AI PELLEGRINI OPERAI FRANCESI
(20 Ottobre 1889)

Sono due anni, una numerosa falange di operai venuti dalla Francia si affollavano qui attorno a Noi.

Con essi, e sotto i più felici auspici, si apriva allora il Nostro anno Giubilare, pel quale essi ci recavano come le primizie delle manifestazioni del mondo cattolico. Quel giorno lasciò nella Nostra anima una dolce e forte impressione, che la vostra presenza, cari figli, e le nobili parole che Ci ha testè indirizzate, in vostro nome, il signor Cardinale che presiede questo pellegrinaggio, non possono che ravvivare in Noi e rendere incancellabile.

Siate i benvenuti. L'omaggio che voi rendete in questo momento, al Capo supremo della religione cattolica, rivela il fondo del vostro pensiero. Voi avete compreso—ed è per avventura il vostro cuore e la vostra intelligenza che ve l'hanno dettato—voi avete compreso che solamente nella religione voi troverete forza e consolazione, in mezzo alle vostre incessanti fatiche e alle miserie di quaggiù. La religione sola, infatti, aprirà le vostre anime alle immortali speranze, ella sola nobiliterà il vostro lavoro sollevandolo all'altezza della dignità e della libertà umana. Confidando dunque alla religione i vostri destini presenti e futuri, voi non potreste far atto di più alta saggezza. E su questo punto, Noi siamo felici di confermare qui le parole pronunciate da Noi in altre circostanze e che voi ci avete testè ricordate. Noi vogliamo egualmente insistere, una volta di più, su questa verità, persuasi, come Noi lo siamo, che, per voi ancora, la vostra salute sarà l'opera della Chiesa e de' suoi insegnamenti rimessi in onore nella società.

Il paganesimo, voi non l'ignorate, aveva preteso risolvere il problema sociale spogliando dei suoi diritti la parte debole dell'umanità, soffocando le sue aspirazioni e paralizzando le sue facoltà intellettuali e morali riducendola allo stato di assoluta impotenza. Era la schiavitù.

Il Cristianesimo venne ad annunziare al mondo che la famiglia umana tutta intiera, senza distinzione di nobili e di plebei, era chiamata a far parte della eredità divina, esso proclamò che tutti erano, allo stesso titolo, i figli del Padre celeste e riscattati allo stesso prezzo ; esso insegnò che il lavoro era, su questa terra, la condizione naturale dell'uomo, che accettarlo con

coraggio era, per lui, un onore ed una prova di saggezza, che volervisi sottrarre, era pertanto, mostrar della viltà e tradire un dovere sacro e fondamentale.

A fine di confortare più efficacemente ancora i lavoratori ed i poveri, il divin Fondatore del Cristianesimo si degnò aggiungere l' esempio alle parole: Egli non ebbe ove riposare il suo capo; Egli provò i rigori della fame e della sete; Egli passò la sua vita tanto pubblica che privata tra le fatiche le angoscie e le sofferenze.

Presso la sua dottrina, il ricco, come si esprime Tertulliano, è stato creato per essere il depositario di Dio sulla terra; a lui le prescrizioni sul buon uso dei beni temporali: contro di lui le formidabili minacce del Salvatore, se egli chiuderà il suo cuore davanti l'infortunio e la povertà!

Intanto tutto questo non bastava ancora. Bisognava riavvicinare le due classi, stabilire tra esse un legame religioso e indissolubile.

Ciò fu il còmpito della carità: essa creò questo legame sociale e gli dette una forza ed una dolcezza sconosciuta fino allora; essa inventò moltiplicandosi spesso un rimedio a tutti i mali, una consolazione a tutti i dolori; ed essa seppe, colle sue innumerevoli opere ed istituzioni, suscitare in favore degl'infelici una nobile emulazione di zelo, di generosità, di abnegazione.

Tale fu l'unica soluzione, che, nella inevitabile ineguaglianza delle condizioni umane, poteva procurare a ciascuno un'esistenza sopportabile. Durante dei secoli, questa soluzione era generalmente accettata e s'imponeva a tutti. Senza dubbio si è avuto a vedere degli atti di rivolta e d'insubordinazione, ma essi non sono mai stati che parziali e circoscritti; la fede aveva troppo profonde radici nelle anime perchè un'eclissi generale e definitivo fosse allora possibile. Nessuno si sarebbe permesso di contestare la legittimità di questa base sociale; nessuno avrebbe osato formare il vasto progetto di pervertire, su questo punto, lo spirito e il cuore delle popolazioni, e di assistere alla rovina totale della società. Quali sono state le dottrine funeste e gli avvenimenti che incendiarono più tardi l' edificio sociale così pazientemente innalzato dalla Chiesa, Noi l' abbiamo detto altrove; non vogliamo tornarci sopra.

Ciò che noi domandiamo è che si cementi di nuovo questo edificio ritornando alle dottrine ed allo spirito del Cristianesimo; facendo rivivere, almeno quanto alla sostanza, nella loro virtù di mutuo soccorso e sotto tali forme che possono permettere la condizione dei tempi, queste corporazioni di arti e mestieri, che altre volte, informate dal pensiero cristiano ed ispirandosi alle materne sollecitudini della Chiesa, sovvenivano ai bisogni materiali e religiosi degli operai, loro facilitavano il lavoro, prendevano cura dei loro risparmi e delle loro economie, difendevano i loro diritti, e appoggiavano, nella misura voluta, le loro legittime rivendicazioni.

Ciò che noi domandiamo, è che con un ritorno sincero ai principii cristiani, si ristabilisca e si consolidi tra padroni ed operai, tra il capitale ed il lavoro, questa armonia e questa unione, che sono l'unica salvaguardia dei loro interessi reciproci e da cui dipende, pertanto, il benessere, la pace e la tranquillità pubblica.

Intorno a voi, carissimi figli, s' agitano migliaia di altri lavoratori, che sedotti da false dottrine s' immaginano di trovare un rimedio ai loro mali, abbattendo ciò che costituisce quasi la stessa essenza della società politica e civile, distruggendo e annientando la proprietà. Vane illusioni! Essi andranno ad urtarsi contro leggi immutabili che niente varrebbe a sopprimere. Insanguineranno il cammino per dove passeranno, ammassandovi le rovine e seminandovi la discordia ed il disordine: ma con questo non faranno che sempre più aggravare le proprie miserie e attirare su se stessi le maledizioni degli onesti. No, il rimedio non sta nei progetti, e nelle azioni perverse e sovversive degli uni, nè nelle teorie seducenti, ma erronee, degli altri; tutto intero trovasi nel fedele compimento dei doveri che incombono a tutte le classi della società, nel rispetto e nella salvaguardia delle funzioni e delle attribuzioni proprie a ciascuna di esse in particolare.

La Chiesa ha la missione di proclamare altamente e d'inculcare a tutti queste verità e questi doveri.

Alle classi dirigenti occorre un cuore e delle viscere per quelli che guadagnano il loro pane col sudore della propria fronte; occorre che esse mettano un freno a quell'insaziabile desiderio di ricchezze, di lusso e di piaceri, che, in basso come in alto, non cessa di propagarsi sempre più. In ogni grado, infatti, si ha sete di godimenti; e siccome non è concesso a tutti di darvi soddisfazione, ne risulta un malessere immenso ed un malcontento che avrà per risultato la rivolta e l'insurrezione in permanenza.

A coloro che sono al potere incombe sopratutto di convincersi di questa verità, che per scongiurare il pericolo che minaccia la società, nè basteranno le leggi umane, nè la repressione dei giudici, nè le armi dei soldati; importa sopra ogni altro, ciò che è indispensabile, che si lasci alla Chiesa la libertà di riaccendere nelle anime i divini precetti e di spiegare su tutte le classi della società la sua salutare influenza; che, mediante regolamenti e sagge quanto giuste misure, si garantiscano gli interessi delle classi lavoratrici, si protegga la giovine età, la debolezza, e la missione tutta domestica delle donne, il diritto ed il dovere del riposo domenicale, e che, con questo, si favorisca nelle famiglie come negli individui la purità dei costumi, le abitudini di una vita ordinata e cristiana, che così sia, lo reclamano il bene pubblico, non solo, ma anche la giustizia ed il diritto naturale.

Ai padroni è prescritto di considerare l'operaio come un fratello, di addolcire nei limiti del possibile la sua sorte, di vegliare sui suoi interessi tanto spirituali che corporali, di edificarlo col buon esempio di una vita cristiana, e prima di tutto di non dipartirsi mai a suo riguardo e a suo danno, dalle regole dell' equità e della giustizia, avendo di mira solo a profitti e guadagni troppo rapidi e disproporzionati.

Voi, infine, figli miei carissimi, e tutti coloro della vostra condizione, dovete avere sempre una condotta degna di lode per la pratica fedele de'vostri doveri religiosi, domestici e sociali. Ci avete, poco fa, dichiarato ciò che Ci ha altamente consolato. Ci avete dichiarato ch'è vostra formale volontà di sottomettervi con rassegnazione al lavoro ed alle sue penose conseguenze, di mostrarvi sempre docili e rispettosi verso i vostri padroni, la cui missione è di procurarvi del lavoro e di organizzarlo; di astenervi da ogni atto capace di turbare l' ordine e la tranquillità; di conservare infine, e di nutrire nei vostri cuori sentimenti di riconoscenza e di fiducia tutta figliale verso la santa Chiesa, che vi ha riscattati dall'antico giogo della servitù e dell'oppressione, e verso il Vicario di Gesù Cristo, che non cessa nè cesserà mai di vegliare su voi come un Padre, occuparsi de'vostri interessi e di favorirli, rammentando a tutti i loro rispettivi doveri, parlando a loro il linguaggio della carità. Che restino in voi inalterabili e crescano sempre più questi sentimenti di riconoscenza e di devozione verso il suo Capo.—La nostra condizione peggiora cogli anni, e la necessità, per Noi, d'una reale indipendenza e di una vera libertà nell'esercizio del Nostro ministero Apostolico, si fa ogni giorno più evidente. Da buoni cattolici, conservatevi fedeli, cari figli miei, a questa nobilissima causa. Fatela vostra, e che ciascuno di voi, nella sua sfera si faccia un dovere di difenderla e di affrettarne il trionfo.

Ed ora, diletti figli, ritornate nella vostra patria, in quella Francia, dove malgrado individuali e passeggere abberrazioni, non si è mai veduto diminuito l'ardore per il bene, nè impallidire la fiamma della generosità e del sagrificio.

Ritornate ai vostri focolari, e provate, colla vostra condotta, che nelle associazioni dove sono in onore i principii religiosi, regnano, nel tempo stesso, l'amore fraterno, la pace, la disciplina, la sobrietà, lo spirito di previdenza e dell'economia domestica. Andate, e che la grazia del Signore vi accompagni dovunque, vi assista, vi protegga, vi sostenga nelle vostre fatiche, vi dia coraggio facendovi gustare, fin da ora, le ineffabili gioie che accompagnano la virtù, e

che dà la speranza di una vita migliore nella patria dei credenti.

Collo sguardo e le mani alzate verso il cielo Noi qui innalziamo tutti i giorni questi voti, queste suppliche e queste preghiere, e per voi, o dilettissimi figli, Noi continueremo ad innalzarli in ogni giorno. In attesa, e come pegno di questi favori celesti, Noi vi accordiamo la Benedizione Apostolica. Vi benediciamo tutti qui presenti, con tutta l' effusione del nostro cuore di Padre. Benediciamo le vostre spose, i vostri figli, e le vostre famiglie. Benediciamo i vostri capi, i vostri padroni ed i vostri benefattori, come pure tutte le pie associazioni di cui fate parte.

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

CAPO III.

Noviziato.

(Continuaz.—V. pag. 205-209 di q. P.)

—

ARTICOLO IV.

Della prova, che si richiede da parte dei Superiori dell'Istituto, perché il postulante venga ammesso al noviziato.

SOMMARIO—121. Decreto Pontificio e sua estensione.—122. Doppio scrutinio da una doppia commissione.—123. Commissione provinciale: disposizioni del decreto—124. Dichiarazioni — 125. Commissione generale: disposizioni del decreto—126. Dichiarazioni — 127. Scrutinio provinciale: disposizioni del decreto—128. Dichiarazioni—129. Scrutinio generale—130. Ai due scrutinii devono aggiungersi gli adempimenti prescritti dalle proprie regole —131. Obbligo e sanzione del decreto—132. Mezzi per osservarne le prescrizioni.

121. Alla prova da parte del Vescovo perchè uno venga ammesso all'abito religioso, dee seguir quella da parte dei superiori dell' istituto. Il decreto della S. Congr. sullo stato dei Regolari, emanato d'ordine della s. m. di Pio IX il dì 25 gennaro 1848, che comincia *Regulari disciplinae* (V. *Mon. Eccl. Vol. IV, Par. II, pag. 270*) prescrive le norme di questa seconda prova. Si avverta però che siffatto decreto è solo per la Italia e per le isole che le appartengono, benchè si estenda, come il precedente, a tutti gl'istituti religiosi, ed a tutte le congregazioni, anche di voti semplici, comprendendo ancora gl'istituti che hanno una sola casa: « Qui duplici scrutinio juxta modum inferius exprimendum probatus non fuerit, ad habitum nullo prorsus modo admittatur in quocumque ordine, congregatione, societate, instituto, monasterio, domo, sive in iis emittantur vota solemnia, sive simplicia, et licet agatur de ordinibus, congregationibus, societatibus, institutis, monasteriis ac domibus, quae ex peculiari privilegio etiam in corpore iuris clauso, vel alio quovis titulo, in decretis generalibus non comprehenduntur, nisi de ipsis specialis, individua et expressa mentio fiat » (Decr. *Regul. disc.* n. I).

122. Adunque innanzi che il postulante venga ammesso all'abito, e però al noviziato, si richiede un doppio scrutinio, dei quali uno deve compiersi dagli esaminatori della provincia; l' altro dagli esaminatori generali. Il decreto stesso prescrive il modo di formare questa doppia commissione di esami, di cui parleremo in primo luogo.

123. La commissione provinciale si compone del superiore della provincia e di altri sette religiosi, scelti dal capitolo o dalla congregazione provinciale per secreti suffragii, fra i quali sette esaminatori devono trovarsi almeno due definitori o consultori o assistenti provinciali, se pur ne abbia l'istituto. Siffatta commissione durerà in officio fino al nuovo capitolo o alla nuova congregazione provinciale. Ecco le parole del decreto: « In qualibet provincia habeantur octo examinatores, scilicet provincialis et septem alii idonei religiosi probatae vitae, prudentia, gravitate ac zelo disciplinae regularis praediti, a capitulo, seu congregatione provinciali, per secreta suffragia eligendi, ita tamen ut si in provincia sint definitores, vel consultores, vel assistentes, vel alii quocumque appellentur nomine, consiliares provinciales, duo ex ipsis in examinatores deligantur. Examinatores in praefato munere usque ad novum provinciale capitulum seu congregationem perdurabunt » (n. II).

124. Perchè la prefata disposizione venga meglio dichiarata, si ponga mente:

a) In quegl'istituti religiosi che non hanno provinciali nè congregazioni provinciali, questa commissione d'esame sarà eletta dalla congregazione generale, la quale per ciascuna casa di noviziato deputerà sette esaminatori, e il superiore della casa farà le veci di provinciale. Se vi ha penuria di soggetti, il numero degli esaminatori potrà restringersi fino a quattro. Si ascolti il decreto: « In Ordinibus aliisque institutis, in quibus provinciales non existunt, vel provincialia capitula, seu congregationes non celebrantur, examinatores pro unaquaque domo novitiatus eligantur, iuxta superius praescriptam methodum a capitulo, dieta, seu congregatione generali, et superior eiusdem domus loco provincialis habeatur, cuius erit convocare examinatores et alia peragere quae in art. III statuta sunt. Verum cum hoc in casu ob pauciorum religiosorum numerum contingere possit, ut septem examinatores eligi minime valeant, examinatores numero minores, non tamen citra quatuor eligi possunt. » (n. IV.)

b) Anche negl'istituti che hanno i capitoli provinciali, ma vi sia scarsezza di religiosi, può bastare il numero di quattro esaminatori. Così dichiarò la medesima S. C. (*1 mai. 1851 ad 5*): « Utrum in ordinibus et congregationibus quae licet habeant capitula provincialia, tamen religiosorum inopia laborant, eligendi sint septem examinatores, vel quatuor tantum sufficiant?— Resp. Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ».

c) Se poi si tratti d'istituti che hanno solo qualche convento o monastero, senza formar congregazione, in tal caso, non essendovi comizii generali, basterà che gli esaminatori in numero non minore di quattro vengano eletti dal superiore della casa, insieme ai capitolari della medesima, da durare in officio per un triennio. Così il decreto: « Si institutum constet aliquo tantum separato monasterio, conventu vel domo, nec in congregationem erectum sit, et capitulum, dietam, congregationem generalem minime habeat, examinatores capitulariter per secreta suffragia a superiore et capitularibus eiusdem monasterii, conventus vel domus eligantur; et quoad eorum numerum serventur quae in art. IV definita sunt, ac in officio ad triennium perdurent » (n. V).

d) In taluni istituti si celebra il capitolo provinciale alla fine del triennio, e solo in preparazione del capitolo generale. In tal capitolo provinciale si potranno eleggere gli esaminatori dei postulanti. Che se talvolta non si dovesse per nessuna guisa convocare il capitolo provinciale, la prefata elezione spetterà alla consulta della provincia. Così venne definito dalla stessa S. C. il dì 1 maggio 1851 *ad 3.*: « Examinatores provinciales eligendi erunt a capitulo provinciali, licet illud celebretur in fine triennii, et dumtaxat in praeparationem capituli generalis: Quod si aliqua vice capitulum provinciale non convocetur, electio ad consultam provincialem ad hunc effectum convocandam spectabit ».

125. Non solo la provinciale, ma dev'esserci ancora la commissione generale. Questa si compone parimenti di sette esaminatori oltre il capo supremo dell'istituto ed oltre il procurator generale, che dee riputarsi esaminatore nato. Quando il numero dei religiosi sia ristretto, gli esaminatori potranno essere anche quattro. I quali vengono eletti, per secreti suffragii, dal capitolo o dalla congregazione generale, e durano in officio fino al nuovo capitolo o alla nuova congregazione. Se vi sono definitori, o consultori, o assistenti generali, almeno due di questi dovranno essere eletti esaminatori. Così il decreto: « Praeter memoratos examinatores provinciales in quolibet ordine, congregatione, societate, instituto, alii septem examinatores generales constituantur, qui tamen ad quatuor reduci poterunt in iis ordinibus et institutis, in quibus ob pauciorem religiosorum numerum, septem haberi nequeant. Hi ex gravioribus, et prudentioribus religiosis viris probatae vitae ac zelo regularis disciplinae praeditis, per secreta suffragia, in capitulo, dieta, vel congregatione generali eligentur, ita tamen ut si agatur de ordine, in quo sint definitores, assistentes, consultores, visitatores, vel alii

onsiliarii generales, duo ex ipsis in examinatores deputentur. Examinatores generales in officio usque ad futurum capitulum, diem vel congregationem generalem perdurabunt. Superior generalis erit præses cum suffragio in consilio examinatorum; et procurator generalis uti examinator natus præter electos habendus erit » (n. VI).

126. Anche qui fa d' uopo di più ampie dichiarazioni:

a) Negl' istituti, formati di qualche solo convento o monastero, in cui non v'ha che un solo superiore, questi deputerà un probo e idoneo religioso, il quale insieme agli esaminatori, eletti come sopra, costituirà la prima commissione. Il superiore locale poi, cogli altri capitolari che non ebbero luogo nel primo scrutinio, formerà la seconda commissione. Ecco le parole del decreto: « Si agatur de instituto quod constituatur ex aliquo tantum separato monasterio, conventu, domo, nec in congregationem erecto, et praeter localem, alius maior superior non habeatur, superior localis probum et idoneum deputet religiosum, ut primum scrutinium, de quo in art. III, perficiat cum examinatoribus electis iuxta art. V, et ipse superior localis cum iis capitularibus eiusdem domus, qui locum in eodem primo scrutinio non habuerunt, secundum scrutinium in art. X praescriptum exequetur » (n. VIII).

b) Quando poi si tratti d'istituti, nei quali o non mai, o raramente, sogliono celebrarsi le congregazioni generali, la commissione verrà formata dal superiore generale coi definitori o cogli assistenti generali, che non dovranno essere meno di quattro. Dove non se ne ritrovi un tal numero, o dove non ce ne sono per nulla, si supplirà con eleggersi, ogni triennio, per secreti suffragii, dal seno della comunità, gli altri esaminatori, i quali tutti non dovranno essere in minor numero di quattro. In tal caso non v' ha obbligo di eleggere fra questi almeno due definitori o assistenti generali. Si ascolti il decreto: « Quod vero attinet ad ordines et instituta quae, licet in congregationem et societatem erecta sint, tamen in iis capitula, dietae et congregationes generales, vel non celebrantur, vel raro convocantur, in iisdem ordinibus et institutis auctoritas, quæ capitulis, dietis et congregationibus circa electionem examinatorum superius attributa est, conceditur superiori generali, cum definitoribus, visitatoribus, assistentibus, consultoribus, aliisque, quocumque nomine appellentur, consiliaribus generalibus; ita tamen ut si definitor, assistentes aliique consiliarii generales non sint saltem quatuor, superior generalis alios graves et idoneos religiosos eis adiungat ad enunciatum saltem munerum constituendum: quae religiosorum deputatio potiori ratione fieri debeat si in ordine et instituto definitores, assistentes, aliique consiliarii generales non reperiantur. Quibus in casibus electio examinatorum fiat per secreta suffragia quolibet triennio, nec electores teneantur duos definitores, assistentes vel alios consiliarios generales inter examinatores adnumerare » (n. IX).

c) Abbiamo detto innanzi che in quegl'istituti nei quali non vi sono provinciali, per la prima commissione fanno le costoro veci i superiori delle case di noviziato. Or come dovrà formarsi la prima commissione quando il superiore generale sia nello stesso tempo superiore di un convento di noviziato? Ecco la risposta della S. C. ad un simile quesito *(1 mai. 1851 ad 1.)*: « Superior generalis deputet ad affectum, de quo agitur, probum et idoneum religiosum et una cum praescriptis examinatoribus primum scrutinium perficiat ».

d) Si è detto che, sì per la prima, come per la seconda commissione, devono eleggersi ad esaminatori almeno due fra i definitori o assistenti provinciali, o generali. Ciò non dice che non possano eleggersi altri definitori o assistenti. La S. C. *(1 mai. 1851 ad 4)* interrogata: « An ad officium examinatorum sive generalium, sive provincialium, ita duo definitores, vel assistentes, vel consultores generales seu provinciales eligi debeant, ut alii examinatores ex reliquis definitoribus, assistentibus, consultoribus eligi nequeant?—Resp. Negative ».

127. Avendo fin qui dichiarate le norme per la formazione delle due commissioni di esame, passiamo a discorrere di ciò che ad

esse fa d'uopo di compiere. E in quanto alla prima, vale a dire, alla commissione provinciale, riferiamo innanzi tutto le parole del decreto: « Cum aliquis ad habitum re- « cipi postulaverit, provincialis omnia ex- « quirat documenta et requisita ad præscri- « ptum Ss. Canonum, Constitutionum Apo- « stolicarum, decretorum Ss. Congregatio- « num ac statutorum ordinis, et diligenter « inquirat circa illius qualitates, utrum nem- « pe ab omni defectu et impedimento im- « munis sit, et necessariis dotibus praedi- « tus, religioso statui idoneus, ac etiam an « amore perfectioris vitae, et Deo liberius « in religione serviendi, seu potius levitate, « aut necessitate, vel alio inordinato fine « ductus admitti postulet. Deinde omnia præ- « fata documenta et informationes tradat « saltem tribus ex provincialibus examina- « toribus, exclusis iis, qui postulati sint « consanguinei vel affines, ut eos absque « ullo partium studio serio perpendant. In- « dicto examinis die, provincialis cum de- « lectis ab ipso examinatoribus conveniet, « et postquam ipse et alii examinatores iu- « raverint ad Sancta Dei Evangelia, *se, quo- « cumque humana affectione postposita, fide- « liter munus executuros*, postulantem exa- « minent, eoque ab examinis loco demisso, « eius documenta, qualitates et requisita « aliaque quae superius notata sunt, serio « expendant, et deinceps per secreta suffra- « gia iudicent, an dignus sit qui approbe- « tur, super quibus omnibus provincialis et « aliorum examinatorum conscientia gravi- « ter onerata remaneat. Is autem probatus « dumtaxat intelligatur, qui saltem unum « suffragium supra medietatem obtinuerit. « Si postulans praefato scrutinio probatus « fuerit, examen et scrutinium scripto fide- « liter exaratum, provincialis et unusquis- « que ex examinatoribus manu propria sub- « scribet, declarando etiam sese omnia re- « quisita a Ss. Canonibus, Constitutionibus « et decretis Apostolicis et regulis et sta- « tutis respectivi ordinis praescripta debito « modo examinasse; huiusmodi vere rela- « tionem examinis et scrutinii, et respecti- « vam declarationem iureiurando confirment. « Quibus peractis, provincialis praefatam « relationem et declarationem, una cum « authenticis documentis, ad Superiorem « generalem transmittent ».

Ecco adunque quello che si dovrà fare dalla commissione provinciale, quando alcuno richiegga di essere ammesso all'abito:

a) Il provinciale, in primo luogo, da sè solo deve procurare i documenti e i requisiti, giusta i sacri canoni e le leggi ecclesiastiche e giusta le regole del proprio istituto.

b) Avuti i prefati documenti, deve inquirere con diligenza circa le qualità del postulante, per conoscere se sia immune da ogni difetto e impedimento, e sia dotato delle virtù necessarie, se sia idoneo allo stato religioso, e ancora se sia mosso dal desiderio di vita più perfetta e di servire a Dio con più libertà nella religione, ovvero da leggerezza, o da necessità, o da qualche altro scopo disordinato.

c) Fatto ciò, consegnerà tutti i prefati documenti, e tutte le informazioni avute, a tre almeno degli esaminatori provinciali (esclusi coloro che sieno consanguinei ovvero affini col postulante), affinchè questi accuratamente possano esaminarli senza studio di parte.

d) Stabilito il giorno dello scrutinio, si raduneranno il provinciale coi prefati esaminatori da lui scelti, e innanzi tutto giureranno sui Ss. Evangeli di compiere il proprio dovere fedelmente, senz'alcuna umana affezione.

e) Prestato il detto giuramento, si faranno venire innanzi il postulante, cui sottoporranno a diligente esame, giusta la istruzione della stessa S. Congregazione (1), del quale con domande e risposte verrà scritto il relativo verbale.

f) Compiuto l'esame e fatto uscire il postulante, si faranno a ponderare con accuratezza i documenti, le qualità, i requisiti e le altre cose notate innanzi, e con secreti suffragii manifesteranno il loro coscienzioso giudizio sul medesimo, se sia degno, o pur no, di essere ammesso. La maggio-

(1) Veggasi il tenore di questa istruzione nel Monit. Eccl. Vol. V, Par. I, pag. 18.

anza assoluta dei voti (uno più della me-
à) dinoterà l'approvazione.

g) Rimanendo approvato il postulante, il
erbale scritto sarà firmato dal provinciale
, dagli esaminatori, i quali dovranno al-
resì dichiarare nel medesimo di aver esa-
minati debitamente tutti i requisiti prescrit-
i dai sacri canoni, dalle costituzioni, dai de-
reti e dalle regole apostoliche e dagli sta-
uti dell'ordine, e dovrà ciascuno confema-
e con giuramento la dichiarazione.

h) Dopo tutto ciò, il provinciale racco-
glierà i documenti autentici, insieme al ver-
bale e alla dichiarazione anzidetta, e tras-
metterà tutto al generale, ovvero al procu-
ratore generale, come si dirà appresso.

128. Prima di andare innanzi, occorrono ancora qui delle dilucidazioni che noi po-
remo dare con risposte autentiche della S. Congregazione:

a) Fu chiesto come bisogna fare quando il postulante non possa accedere, senza gra-
ve incomodo, nel luogo dove risiede la com-
missione provinciale, sì per notevole di-
stanza, come per grave spesa. Ed ecco co-
me rispose la S. Congregazione (1 mai. 1851 ad 6.): « Provincialis (et in institutis, in quibus provincialis non existit, is qui eius partes iuxta decretum adimplere debet) cum tribus examinatoribus, ad peragendum exa-
men personale postulantium, quando vel ob loci distantiam, vel ob aliam rationabi-
lem causam postulantem ab accessu perso-
nali dispensare iudicaverint, possint deputa-
re religiosum sui ordinis, quem in Domino idoneum revera existimaverint, si examen fiat in loco, ubi conventus ordinis reperitur; secus aliquam personam ecclesiasticam sive ex clero saeculari, sive ex clero regulari, dummodo Episcopus loci, vel eius vicarius generalis eam idoneam iudicaverit, trans-
missa examinatori deputato instructione cir-
ca ea super quibus postulans examinandus erit. Verum religiosus, vel alia persona ad examen perficiendum deputata, transmittere teneatur relationem examinis ab ipso vel ipsa subscriptam iuramento firmatam, *quo profiteatur sese fideliter munus suum adim-
plevisse quacumque affectione postposita.* Qui-
bus peractis, provincialis dictam relationem tribus examinatoribus exhibere debeat; ut scrutinium, de quo in eodem art. III de-
creti, in reliquis perficiatur, et cetera omnia quæ in decretis præscribuntur, omnino ser-
ventur ».—Può dunque dal provinciale de-
putarsi un altro al detto esame, o religioso, se l'esame può farsi in luogo in cui si trovi un convento, o anche sacerdote secolare, reputato idoneo dal proprio ordinario. L'e-
same si farà come s'è detto innanzi.

b) Alcuni esaminatori, per cessare dub-
biezze ed ansietà circa il giuramento da pre-
stare sull'esame di tutti i requisiti prescri-
ti *a Sacris Canonibus, Constitutionibus et de-
cretis Apostolicis,* richiesero alla S. C. quali fossero tutti questi requisiti, e che fosse lo-
ro data un' apposita istruzione su di essi, affine di procedere con sicurezza.—Ecco la risposta: (1 mai. 1851 ed 7.): « Juramentum quoad requisita, et examen qualitatum re-
ferri dumtaxat ad requisita et qualitates *ex-
presse* et *speciatim* praescriptas in Constit. Sixti V incipien. *Cum de omnibus*, cum mo-
deratione Gregorii XIV et in decreto Clem. VIII, cui initium *Cum ad regularem disci-
plinam*, nec non in regulis et constitutio-
nibus respectivi ordinis et instituti (1). Et juramento satisfieri si ea moralis diligen-
tia adhibeatur, quae a viris probis et timo-
ratae conscientiae adhiberi solet ».

c) Fu pur chiesto alla S. C. se basti che il giuramento qui prescritto sia emesso da-
gli esaminatori nell'atto d'intraprendere l'of-
ficio, ovvero debba ripetersi quante volte si compia l'esame; e la risposta, presa dal-
l' oracolo del S. Padre, il dì 12 gennaro 1855, fu: « Juramentum toties quoties ex-
amen habendum sit, praestandum esse ».

129. Fa d'uopo intanto che passiamo a di-
re dell'altra commissione, cioè della gene-
rale. Ecco le disposizioni del decreto:

« Cum autem superior generalis relatio-
« nem examinis et scrutinii, ac enunciatam
« superius declarationem cum authenticis
« documentis ad praescriptum art. III re-
« ceperit, ipse omnia accurate percurrat, ac
« per singulas partes expendat, per secre-

(1) Si vegga il tenore di questi documenti nel *Monit. Eccl.* Vol. V Par. I, pag. 15.

« tas etiam inquisitiones, sedulo investigando num tenor huius decreti servatus fuerit, et an adversus candidatum et primum scrutinium aliqua exceptio inveniatur. Quibus peractis, superior generalis praefatam relationem, declarationem et documenta ac requisita tradat procuratori generali, et saltem aliis duobus examinatoribus generalibus, qui cum candidato nullo consanguinitatis vel affinitatis vinculo coniuncti sint; et quatenus procurator generalis non adsit, tribus saltem examinatoribus generalibus, ut omnia perpendant, iuxta modum in art. III designatum. Postea vero indicto die conveniant, et praestito tam a superiore generali, quam a procuratore generali et ceteris examinatoribus, ut supra, iuramento, reque mature perpensa, per secreta suffragia definiant an approbatio facta in primo scrutinio confirmanda sit, vel revocanda, super quibus omnibus conscientia superioris generalis et examinatorum graviter onerata remaneat. Tunc autem approbatio confirmata intelligatur, quando eius favore saltem unum suffragium supra medietatem habeatur (n. X.).

« Si superior generalis Romae non resideat, acta, de quibus in art. III, ad procuratorem generalem Romae morantem trasmittenda erunt (valde enim expedire visum est secundum scrutinium Romae fieri), dummodo tamen idem procurator tres saltem examinatores generales Romae habeat, vel eos ad Urbem commode vocare possit. Quo in casu quoad praemissa omnia vices superioris generalis gerat. Quod si examinatores generales nec Romae degant, nec commode vocari possint, eadem acta ad superiorem generalem, etsi alibi moretur, transmittantur, ut ea peragat quae in art. III statuta sunt (n. XI.).

« Superior generalis, sive ipse, sive procurator generalis secundo scrutinio praefuerit, poterit candidatum ex justis et rationabilibus causis reiicere, licet fuerit ab examinatoribus in utroque scrutinio probatus; nunquam vero admittere eum, qui fuerit ab examinatoribus reprobatus » (n. XII).

Da ciò si deduce quanto appresso:

a) Il superiore generale, avuti i documenti del primo scrutinio, riguardanti la idoneità del postulante, dovrà esaminarli a parte con accuratezza, e anche con secrete indagini, affine di conoscere se tutto è proceduto secondo le norme di questo decreto, ovvero se vi siano eccezioni da fare.

b) Compiuto il suo privato esame, consegnerà tutto al procurator generale e ad altri due, almeno, degli esaminatori generali (eccettuati sempre quelli che col postulante siano congiunti in vincolo di consanguinità o di affinità), affinchè anch'essi vi facciano sopra un somigliante esame. Se l'istituto non ha procurator generale, saranno deputati a ciò non meno di tre esaminatori generali.

c) Stabilito il giorno dello scrutinio, si raduneranno i prefati officiali, e prestato il giuramento, esamineranno tutto con maturità, e poscia procederanno a definire coscienziosamente se l'approvazione data nel primo scrutinio debba confermarsi o rivocarsi. L'approvazione sarà confermata, quando concorreranno a suo favore più della metà de'suffragii.

d) Questo secondo scrutinio dovrà tenersi possibilmente a Roma. E però quando il superiore generale risegga altrove, gli atti del primo scrutinio dovranno rimettersi non a lui, ma al procurator generale, il quale del superiore generale farà le veci: purchè però a Roma si trovino almeno tre altri esaminatori generali; o se non vi si ritrovino, possano agevolmente chiamarsi. Che se questi esaminatori non sieno in Roma, nè agevolmente possano ivi chiamarsi, allora gli atti si manderanno al superior generale, benchè dimorante altrove, il quale procederà nella sua residenza, come si è detto sopra.

e) Così il superiore, come il procurator generale, che preseggono al secondo scrutinio potranno respingere, per giuste ragioni, il candidato, benchè questi sia stato ammesso dagli esaminatori in amendue gli scrutinii. Non mai però potranno approvare chi dagli esaminatori sia stato rigettato.

130. Sono questi i due scrutinii, prescrit-

di dal decreto *Regulari disciplinae* che siamo andati esponendo. Questi però non sono sufficienti a far sì che il postulante subito venga ammesso alla vestizione. Occorre di più che sieno osservate tutte le prescrizioni proprie di ciascun istituto, secondo le regole debitamente approvate, in quelle parti però che non siano contrarie al presente decreto. Così il decreto medesimo: « Ut vero candidatus definitive ad habitum recipiatur, praeter praescriptam legem, et formam, cui omnes omnino sese conformare debent, servanda etiam erunt, quae a constitutionibus et statutis respectivi ordinis circa receptionem ad habitum ulterius præscribuntur, in ea tamen parte dumtaxat, quae huic decreto non opponitur » (n. XIII).

131. Siffatte disposizioni, contenute nel decreto *Regulari disciplinae*, inducono grave obbligazione: « Sanctitas sua omnibus ad quos pertinent, etiam in virtute sanctae obedientiae, districte praecipit plenam illius observantiam ».—A qualsivoglia superiore che riceva un postulante all'abito, senza la esatta osservanza di quanto qui vien prescritto, è comminata la pena *latae sententiæ* della privazione di tutti gli officii e della voce attiva, e della perpetua inabilità pei medesimi, la cui dispensa vien riservata alla S. Sede: « Quemlibet superiorem, cuiuscumque gradus sit, et instituti, quantumvis exempti et privilegiati, etiam de necessitate exprimendi, qui, non servata huius decreti forma, novitium ad habitum receperit, poenae ipso facto incurrendae privationis omnium officiorum, vocisque activæ, et perpetuae inhabilitatis ad alia imposterum obtinenda (Sanctitas Sua) plane subiicit, a qua nonnisi ab Apostolica Sede poterit dispensari ».

132. Perchè poi il decreto si mantenga sempre in vigore, vien disposto nel medesimo che i superiori in ciascun semestre diano conto alla S. Congregazione sullo stato de'regolari dei singoli novizii ricevuti all'abito, e della loro età, della patria e delle altre qualità e dei rispettivi documenti; come pure degli atti compiuti per la ricezione, e dell'osservanza di questo decreto: « Superiores quolibet semestri ad hanc S. Congregationem super statu regularium summarie referant de singulis novitiis ad habitum receptis, de uniuscuiusque aetate, patria, aliisque qualitatibus, et respectivis documentis, nec non de actis confectis pro receptione, deque observatione huius decreti » (n. XIV).

E viene altresì prescritto ai singoli superiori, sotto pena *latae sententiae* della privazione dell'officio e della voce attiva e passiva, che il tenore del decreto sia letto nella pubblica mensa, in tutte le case religiose, due volte l'anno, cioè il 1.° di gennaro e la 1.ª domenica di luglio: « Mandat etiam singulis superioribus idem decretum quolibet anno in omnibus monasteriis, conventibus, collegiis et domibus die prima ianuarii et dominica prima iulii in publica mensa legi, sub poena privationis officii ac vocis activae et passivae ipso facto incurrenda ».

Ed è questa la seconda prova che si richiede da parte dei superiori perchè uno sia ricevuto all'abito religioso.

LE CAPPELLANIE ED I LEGATI PII IN ITALIA

SOMMARIO—1. Argomento di che trattiamo: sua importanza.

1. Sono ben note le leggi italiane che hanno abolite le istituzioni a scopo di culto, con carattere di perpetuità; ed abolendone le antiche, hanno vietato che altre se ne fondino in avvenire. Per le dotazioni poi delle antiche, hanno concesso il diritto ai patroni di rivendicarne o svincolarne i beni con certe condizioni, e di aggiudicarli a sè. Or quali saranno i doveri dei cattolici sotto l'impero di queste leggi? Possono essi in coscienza valersi dei diritti che loro si concedono dalla potestà civile? Come regolarsi circa i beni addetti alle cappellanie ed ai pii legati? Viene ora chiusa del tutto ogni via per fondarne dei nuovi? Ecco l'argomento di questa nostra disquisizione, che verremo menando innanzi, dietro l'attenta disamina di tutto quello che, sì l'autorità civile, come la ecclesiastica, hanno dichiarato fino al presente: argomento interessantissimo, quant'altro

mai, per ogni cattolico, e sopratutto per coloro che sono chiamati a dirigere le coscienze.

§. I. Norme civili: Legislazione.

Sommario—2. Leggi eversive—3. Quali enti a scopo di culto siano stati aboliti—4. Qual sorte abbiano subìto i loro beni: legge 15 agosto 1867—5. Legge 3 luglio 1870—5. Ciò che si può raccogliere da queste leggi.

2. In primo luogo fa d'uopo vedere quali enti laicali a scopo di culto (non intendiamo di occuparci degli ecclesiastici) siano stati colpiti in Italia dall'abolizione civile. Colla legge del 29 maggio 1855 n. 878 art. 2 cessarono di esistere pel Piemonte *come enti morali, a fronte della legge civile, le cappellanie laicali e tutte le istituzioni designate col nome generico di fondazioni o legati pii, patrimonii ecclesiastici e simili, quando abbiano un reddito eccedente l' ammontare dell'adempimento de' pesi che vi sono inerenti.* — Col decreto degli 11 dicembre 1860 n. 205 art. 2 del R. Commissario Pepoli, gli enti medesimi cessarono di esistere nell' Umbria. — Col decreto del 3 gennaio 1861 n. 705 art. 2 di Lorenzo Valerio, gli stessi enti furono soppressi nelle Marche. — Col decreto 17 febbraio 1861 n. 251 art. 3 di Eugenio di Savoia cessarono di essere riconosciute le cappellanie laicali nelle provincie napoletane. — E finalmente colla legge del 15 agosto 1867 n. 3848 art. 1 in tutto il regno d'Italia *non furono più riconosciuti come enti morali le cappellanie ecclesiastiche o laicali,* e inoltre:

« N. 6. Le istituzioni con carattere di « perpetuità che sotto qualsivoglia denomi- « nazione o titolo sono generalmente qua- « lificate come fondazioni o legati pii per « oggetto di culto, quand'anche non eret- « te in titolo ecclesiastico, ad eccezione « delle fabbricerie od opere destinate alla « conservazione dei monumenti ed edifizii « sacri che si conserveranno al culto. Gli « istituti di natura mista saranno conser- « vati per quella parte dei redditi e del « patrimonio che, giusta l'articolo 2 della « legge 3 agosto 1862 n. 753, dovea esse- « re distintamente amministrata, salvo « quanto alle confraternite quello che sa- « rà con altra legge apposita ordinato, non « differito intanto il richiamo delle mede- « sime alla sorveglianza dell' autorità ci- « vile. »

3. Circa la interpretazione di questo articolo molti dubbii furono sollevati, per dileguare i quali il Consiglio di Stato e la magistratura diedero i loro responsi. Eccone un saggio: Con circolare 8 luglio 1868 n. 483 del Ministero delle Finanze fu comunicato il seguente parere del Consiglio di Stato: « Che i legati pii o le fondazioni di culto, i quali non siano enti morali per sè stanti ed autonomi, ma sieno invece oneri di altri enti morali, siano questi istituiti pure per oggetti di culto, ovvero per oggetto di beneficenza, od altro qualsiasi, non abbiano a considerarsi come aboliti ».—Così pure la Corte Suprema di Roma: « Il legato di messe da celebrarsi in perpetuo per suffragio dell' anima propria, è di sua natura una fondazione per oggetto di culto. E se questo legato ebbe un'esistenza autonoma, vale a dire, non un semplice onere imposto agli eredi, o non fu incorporato al patrimonio d'un ente ecclesiastico non soppresso, rimase soppresso dalla soppressione ordinata dalla legge del 15 agosto 1867 e il Demanio ebbe il diritto di prender possesso dei beni assegnati » (17 ottobre 1876 Boll. del Contenzioso Catt. Vol. I pag. 32). La medesima Corte di Cassaz. assegnò quest'altro criterio per distinguere l'autonomia dell'ente: « L'autonomia dell'ente, che ne costituisce la personalità giuridica, consiste nel diritto di avere e potere l' ente stesso esercitare le azioni civili per ottenere i mezzi ad un determinato scopo. Quando ciò vi sia, non osta la mancanza del fondo proprio e distaccato dalle sostanze del disponente (La Corte Suprema di Roma An. X pag. 179).

Dunque le fondazioni non colpite da questa legge, sono: 1.° quando non siano per oggetto di culto, ma di beneficenza; 2.° quando siano affidate, senza determinazione di fondi o di rendite, alla coscienza degli eredi; 3.° quando siano annesse a qualche altra fondazione conservata. — Si

avverta però, in quanto al 1.° modo, che le fondazioni pei sacri patrimonii de' chierici poveri, tuttochè dirette a beneficare, furono dichiarate soppresse dalla Corte di Cassaz. di Roma (1) (5 genn. 1879 Grassi Manuale di legisl. e giurispr. pag. 133).— In quanto al 2.° modo che, quando il lascito p. es. di messe sia stato fatto a vantaggio di qualcheduno che possa reclamarne il diritto, tuttochè senza designazione di fondi o di rendite, la detta Corte di Cassaz. di Roma lo dichiara abolito (25 mar. 1886. La Corte Suprema di Roma Anno X pag. 299).—E finalmente, in rispetto al 3.° modo, che, giusta il parere del Consiglio di Stato, le opere pie non debbano accettare legati a scopo di culto, inutili ad esse (Consiglio di Stato 15 marzo 1889. Manuale dell'Amministratore anno 28.° p.240).

4. Aboliti i sopracennati enti, qual sorte subirono i loro beni? Ecco come la prefata legge 15 agosto 1867 continua nell'art. 2: « Tutti i beni, di qualunque specie, appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, sono devoluti al Demanio dello Stato, sotto le eccezioni e riserve infra espresse ». E dopo aver sancito ciò che riguarda gli enti ecclesiastici, in quanto ai laicali nell'art. 5 stabilisce:

« I patroni laicali de'benefizii, di cui all'art. 1.°, potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione, con che nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge, con atto regolare, esente da tassa di registro, ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto del 30 per cento del valore dei beni medesimi, calcolato senza detrazione dei pesi, salvo l'adempimento dei medesimi, sì è come di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogl'interessi, salvo, nei rapporti cogl'investiti, e durante l'usufrutto, l'effetto dell' art. 507 del Codice civile (1).

« Qualora il patronato fosse misto, ridotto alla metà il 30 per cento, di cui sopra, il patronato laicale dovrà inoltre pagare negli stessi modi e termini una somma eguale alla metà dei beni depurati dai pesi annessi al beneficio.

« Se il patronato attivo si trovasse separato dal passivo, i vantaggi loro accordati colla presente legge, saranno tra essi divisi.

« I beni delle prelature e delle cappellanie di cui al num. 5 dell' art. 1, delle fondazioni e legati pii ad oggetto di culto di cui al num. 6, s'intenderanno per effetto della presente legge svincolati, salvo l'adempimento de' pesi, sì e come di dritto, e mediante pagamento nei modi e termini sopra dichiarati della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena, in difetto, di decadenza ».

5. Posteriormente a questa legge, ne fu sancita un'altra il 3 luglio 1870, n. 5723, per le provincie Napoletane, delle Marche e dell'Umbria, che giova tener presente:

« Art. 2. Per i beni de' beneficii e delle cappellanie laicali soppressi con la legge 29 maggio 1855 n. 878, coi decreti commissariali 11 dicembre 1860 e 3 gennaro 1861, e col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, che siano vacanti all'epoca della pubblicazione di questa legge, saranno osservate le disposizioni delle leggi precitate di loro soppressione.

« Però nelle provincie Napoletane, nelle Marche e nell' Umbria, i beni costituenti la dotazione de' beneficii e delle cappellanie anzidette rimarranno pienamente svincolati a favore dei patroni laici, pagandosi dai medesimi al Demanio dello Stato una

(1) La Corte di Cassaz. di Roma ha ritenuto altresì che « il patrimonio sacro vincolante il reddito di una cappellania a favore di chi trovavasi investito della medesima, potrà essere rappresentato dall'annuo assegno surrogato al reddito della cappellania, ma non mai essere un impedimento contro la immediata applicazione della legge eversiva »(13 dic. 1888, *La Corte Supr. di Roma*, an. XIII p. 688).

(1) L' Art. 507 del Cod. civ. è questo: « Al pagamento dei carichi imposti sulle proprietà, durante l'usufrutto, è tenuto il proprietario, ma l' usufruttuario gli deve corrispondere l'interesse della somma pagata.—Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha il diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto ».

somma eguale al 30 per cento del valore de'beni medesimi pei beneficii, e una somma eguale alla doppia tassa di successione tra estranei per le cappellanie. Il valore dei beni sarà calcolato senza detrazione di pesi, salvo l'adempimento dei medesimi sì e come di dritto.

« Il pagamento del 30 per cento e della doppia tassa sarà fatto per un quarto entro il termine di un anno dalla promulgazione di questa legge, e pel resto in tre rate eguali annue cogl'interessi.

« Art. 3. I beni costituenti le dotazioni dei beneficii e delle cappellanie soppressi colla legge 29 maggio 1855, e coi decreti 11 dicembre 1860, 3 gennaro 1861 e 17 febbraio 1861, di cui nel precedente articolo, ancora goduti dagl'investiti, rimarranno pienamente svincolati, pagandosi dai patroni laici, quando cessi l'usufrutto degl'investiti, al Demanio dello Stato le somme nella misura e modo stabiliti nell' alinea 1.° dell'art. precedente.

« Potranno nondimeno i patroni ottenere anche immediatamente il possesso dei beni costituenti le dotazioni dei beneficii e delle cappellanie laicali, assicurando previamente agl'investiti un assegnamento annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione ordinaria.

« Quando l'attuale investito abbia diritto di abitazione in una casa che faccia parte della dotazione de'beneficii e delle cappellanie soppresse, continuerà ad usarne.

« Art. 4. I patroni laici, che vi abbiano diritto a norma delle leggi precedenti, potranno dal giorno della pubblicazione della legge presente, chiedere la immissione nel possesso dei beni costituenti la dotazione dei beneficii di patronato laicale esistenti nelle Collegiate soppresse dalle leggi medesime, purchè con legale e valida garanzia si obblighino a corrispondere al Fondo per il culto l'assegno vitalizio nella misura liquidata e dovuta da quest'ultimo agli odierni investiti, e cessata tale corresponsione, a pagare al Demanio dello Stato la tassa ordinaria del 30 per cento, imposta dalla legge 15 agosto 1867.

« Art. 5. Nulla è innovato quanto ai diritti attribuiti al Fondo per il culto dalle leggi indicate nell'art. 2, nei casi di beneficii di patronato misto, salvo ai patroni il diritto di acquistare la parte di beni spettante al patrono ecclesiastico, mediante il pagamento di una somma eguale al valore di questa parte, a termini dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867.

« Il patrono laico che intende valersi di questo diritto, dovrà farne dichiarazione al Demanio entro un anno dalla promulgazione della presente legge, e dovrà inoltre pagarne il prezzo.

« Art. 6. Non ostante il disposto dell'alinea 1.° dell'art. 2, in tutti i casi in cui, avvenuta la vacanza del beneficio o di una cappellania nelle provincie ivi indicate, siasi proceduto con regolare contratto allo svincolo dei beni, le relative convenzioni manterranno il loro effetto, ed i patroni rimarranno pienamente liberati, pagando al Demanio dello Stato il 30 per cento pei beneficii e la doppia tassa di successione per le cappellanie sul valore già liquidato dei beni costituenti la dotazione, previa la deduzione del capitale assegnato in contratto al Fondo del culto per le spese necessarie allo adempimento dei pesi.

« Art. 7. Lo Stato e l' amministrazione del Fondo per il culto, per quanto è dovuto dai patroni ai termini di questa legge, oltre i diritti accordati dalle leggi precedenti, godranno del privilegio sopra gl'immobili accordato dall'articolo 1952 del Codice civile ».

6. Dalle prefate disposizioni di legge si può raccogliere:

a) Che aboliti gli enti laicali a scopo di culto, il Demanio può impossessarsi dei loro beni.

b) Che i patroni laici hanno il diritto di chiedere la rivendicazione, ovvero lo svincolo dei prefati beni; però se i beneficî non sono vacanti, gl'investiti, finchè duri la loro vita, non debbono soffrirne molestia.

c) E perciò ai detti investiti si deve o l'amministrazione dei fondi beneficiali, ovvero una rendita equivalente con debite ipoteche.

d) I patroni, perchè possano ottenere lo

svincolo, debbono pagare al Demanio una somma eguale al 30 per cento pei beneficî e una somma eguale alla doppia tassa di successione fra estranei per le cappellanie.

e) La detta somma si deve sul valore di tutti i beni di ciascun beneficio o di ciascuna cappellania, lordi di qualsivoglia peso.

f) E si deve in questo modo: un quarto entro il termine di un anno dalla promulgazione di detta legge (3 luglio 1870) pei beneficii allora vacanti; per quelli vacati o da vacare appresso, fra un anno dopo la loro vacanza. Gli altri tre quarti in tre rate eguali annue, cogl'interessi.

g) Quand'anco i beneficii o le cappellanie non sieno vacanti, possono i patroni rivendicarne o svincolarne i fondi, assicurando previamente agl'investiti un assegno annuo pari alla rendita netta de a dotazione ordinaria; e se questi hanno diritto ad abitare qualche casa del beneficio, i patroni non possono privarneli. A morte dei provvisti, dovranno i patroni al Demanio le somme uguali al 30 per cento o alla doppia tassa di successione.

h) Pei beneficii di patronato misto, il patrono laico può anche rivendicare i fondi dell'intero beneficio; pagando però una metà della somma del 30 per cento, e inoltre una somma eguale alla metà di tutti i fondi del beneficio medesimo, depurati di pesi: quest'ultimo pagamento si farà pure nei modi e nei termini come sopra.

i) Qualora il patronato attivo si trovi separato dal passivo, il diritto di svincolo si divide fra i patroni attivi ed i passivi.

l) L'obbligo di adempire i pesi de'beneficii o delle cappellanie non è per nulla abolito.

Sono queste le disposizioni sancite circa la materia di che trattiamo, le quali hanno mestieri di comenti e dilucidazioni. E noi, nel commentarle, ci avvarremo delle massime di giurisprudenza, segnatamente della Corte di Cassazione di Roma: il che faremo nel seguente articolo.

(*Continua*)

BIBLIOGRAFIA

BOUGAUD E CRISTI—Il Cristianesimo ed i tempi presenti dell'Ab. E. Bougaud vicario generale d'Orleans—Traduzione italiana dell' arciprete Ferd. Cristi—Torino Tip. Pont. ed Arciv. cav. Pietro Marietti 1889, Vol. I in 16° di pag. 580; Vol. II di pag. 164.

In quest' opera del Bougaud si contiene un' ampia e profonda apologia della Religione, quale la richiedono i giorni nostri. Ora siamo in tempi diversi dagli antichi: v' ha diverso andazzo e metodo diverso di studii. Ora più che il ragionamento *a priori*, piace quello *a posteriori:* si presceglie l'osservazione delle cose; lo studio dei fatti, più che le ragioni che debbono produrli. Così le scienze naturali hanno progredito mirabilmente; così, tante invenzioni, tante scoverte, tante opere gigantesche, si son potute effettuare, le quali nei tempi andati sarebbero sembrate incredibili.

Or questo metodo può applicarsi benissimo alla difesa della Religione. In altri tempi solevasi pigliar le mosse da troppo lungi. Si dimostrava la debolezza della mente umana a raggiungere tutta la verità, e da qui si traeva argomento a dimostrar necessaria la Religione ed a parlare delle sue doti. Eppure la Religione appare bella, utile, necessaria solo che la si conosca, solo che la si consideri in sè stessa. « La migliore apologia della Religione, dice l'Autore, non è il mostrarla quale Dio l'ha fatta nella sua pura e perfetta bellezza, nella sua profonda armonia colla natura umana? È quella in peculiar modo, di cui il nostro secolo ha bisogno. Avvegnachè egli ignori la verità, più che non la osteggi, e coloro medesimi che sembrano in dati momenti combatterla, aspirano in sostanza a trovarla ».

Tale è il concetto dell'opera che annunziamo. La quale togliendo ad esame tutta la economia del Cristianesimo, si divide in cinque parti che formano altrettanti volumi. Nella 1.ª si parla in genere della Religione cristiana, e se ne fa vedere la necessità e la bellezza. Nella 2.ª si discorre di Gesù Cristo che n'è il fondatore, e da ciò che l'Evangelo narra di Lui, anche come uomo, si deduce l'altissima sua divinità. Nella 3.ª si tratta de' dogmi cristiani e se ne discoprono le stupende armonie col cuore umano. La 4.ª si occupa della Chiesa, e « una pura e serena esposizione della bellezza della Chiesa, basterà a rendere impossibile ogni confronto ». La 5.ª finalmente tocca la pratica del Cristianesimo, della quale se ne considerano gl'inestimabili vantaggi.

Ecco in breve l' orditura di questa gran tela, diretta a dar piena conoscenza di quella Religione, cui tanti bestemmiano perchè la ignorano. I due primi volumi, già usciti a luce, contengono profondi pensieri, vedute nuove e calzanti, ordine logico inappuntabile. V'ha poi un calore di ragionamento che soggioga l'intelletto anche più schivo. La versione italiana nulla scema della forza che ha l'originale, benchè condotta con lingua chiara e purgata. Insomma, è opera interessante, opportunissima, degna di esser letta non pur da' laici, ma sì ancora dagli ecclesiastici perchè se ne valgano per far conoscere ed amare la Religione, oggidì tanta osteggiata. — I due volumi trovansi vendibili a Torino presso il cav. Pietro Marietti, per L. 4 ognuno.

—

CRONACA GOVERNATIVA

—

Consiglio di Stato.

I municipii e la Congrua pel parroco—Per l'art. 2 del decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861, col quale fu rimesso in vigore nelle provincie napoletane l'anteriore diritto pubblico ecclesiastico, il pagamento della congrua ai parroci costituisce una spesa obbligatoria pei Comuni, e quindi secondo la costante giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa, devesi osservare il disposto del R. Decreto 2 Dicembre 1813. — (Parere del Consiglio di Stato, 1 Marzo 1889, adottato-Comune di S Caterina Albanese—Manuale degli Amministratori, Anno XXVIII, pag. 248).

Se il parroco può essere sopraintendente scolastico —Quantunque nel secondo paragrafo dell' art. 31 del regolamento generale per la istruzione elementare 15 febbraio 1888 non possa dedursi veramente incompatibilità legale della carica di sopraintendente scolastico colla qualità di parroco avente cura di anime, è però d'altro lato fuori di dubbio che non osserva la legge, ma apertamente la conculca, quel Municipio, che essendovi trai padri di famiglia residenti nel Comune persone idonee all'ufficio di sopraintendente scolastico, nomini invece a tale carica chi non è padre di famiglia.

All'inefficacia della relativa deliberazione non osta la mancanza di annullamento, entro il termine prefisso dall' art. 164 della legge comunale, trattandosi di un atto sottoposto al Consiglio provinciale scolastico.

Se il consiglio comunale debitamente invitato si rifiuta di procedere a nuova nomina, spetta al Consiglio provinciale scolastico di provvedere d' ufficio alla nomina stessa. (Parere del Consiglio di stato, Sez. interni, 6 Mar. 1889, approvato nell'adunanza delle Sez. unite del 16 stesso mese, addottato—Man. degli Ammistr., l. c. pag.249).

Obbligo dei Comuni per le spese di culto in Sicilia — Se dall' esame degli atti risulta che il Tribunale del R. Patrimonio in Sicilia fino dal 1640 mise a carico del Comune, patrono della parrocchia, alcune spese verso il parroco *pro tempore*, come correspettivo di funzioni alle quali la parrocchia non era obbligata, e queste spese siano state stanziate in bilancio fino all'anno 1868, sebbene non siano state pagate che fino al 1859, non può il Comune rifiutarsi di continuare nelle spese anzidette, essendovi obbligato dall'art. 7 del Concordato 16 febbraio 1818 fra il Re delle Due Sicilie e il Governo Pontificio (1). (Parere del Consiglio di Stato 12 Aprile 1889 adottato—Comune di Agira—Manuale degli amministr., l. c. pag. 299).

Gestione sulle opere pie non ancora messe in atto — Se un testatore dispone di un legato in favore di un comune, con incarico di fondare un'Opera pia, a cagione di esempio, un piccolo ospedale, e se la tenuità del legato in confronto della spesa, che si richiederebbe per la istituzione dell'ospedale sono cagione all'amministrazione comunale di perplessità circa la forma, nella quale converrà esplicare la beneficenza che era nell'intendimento del testatore, finchè tale incertezza non sia risolta, il pio lascito, a termini dell'art. 29 della legge sulle opere pie, deve comprendersi fra le istituzioni amministrate dalla Congregazione di carità del luogo, autorizzandosi intanto il Comune ad accettarlo. (Parere del Consiglio di Stato 12 luglio 1889 adottato — Bracigliano Legato Barone—Manuale degli Amministr. l. c., pag. 304.)

I Comuni e l' assegno pel predicatore — Accertato che l'assegno al predicatore venne corrisposto dal Comune per un periodo ultra trentennale, si hanno gli estremi di concorso che rendono obbligatoria la prestazione a favore della parrocchia. (Parere del Consiglio di Stato, 7

(1) Il Concordato predetto venne ritenuto tuttora in vigore nell'Isola di Sicilia dal Consiglio di Stato con pareri 10 Maggio, 11 Agosto 1870, 15 Giugno 1871, 23 agosto, 8 Giugno 1871; e dalla Corte di Cassazione di Palermo con sentenze 16 Aprile 1372, 17 Aprile 1878, 21 Giugno 1879 e 4 Dicembre 1880, richiamate tutte dallo stesso Consiglio nel parere annotato.

Giugno 1889, adottato—Comune di Mariana—Man.degli Amministr., l. c., pag. 212).

Il Consiglio Comunale e l'amministrazione delle opere pie—Secondo lo spirito della legge 3 agosto 1862, così come la giurisprudenza l'ha costantemente inteso e chiarito, l'Amministrazione delle Opere pie vuolsi riguardare perfettamente autonoma, anche nel caso in cui, o per antico patronato, o per contributo, o per altro titolo qualsiasi, le aziende comunali nominino, giusta gli statuti in vigore, tutti gli amministratori o parte di essi.

Essendo così escluso ogni concetto di ingerenza o ingromissione diretta del Consiglio comunale nella gestione delle opere pie, i Consigli comunali chiamati anche per espressa disposizione statutaria alla carica di amministratori di un pio luogo esercitano le loro funzioni unicamente per effetto del mandato ricevuto, e non già nella quantità loro di Consiglieri del comune.

Sarebbe quindi da annullare la deliberazione colla quale il Consiglio comunale dichiarasse decaduti dall'ufficio di amministratori di un'opera pia quelli che hanno cessato di essere Consiglieri comunali, quando nello statuto non è esplicitamente preveduta questa causa di decadenza. (Parere del Consiglio di Stato, 2 agosto 1889, adottato—Alcamo Ospedale Civile — Manuale degli Amministr. l. c. pag. 320).

Spese di culto nel Lombardo Veneto—È principio assodato di giurisprudenza che nelle antiche provincie, che costituivano il Regno Lombardo-Veneto, sono rimaste in vigore i decreti italici 16 agosto 1807, 5 Gennaio 1808, richiamati successivamente colla circolare austriaca 27 Maggio 1846, in base ai quali, in mancanza di insufficienza di mezzi per le spese di culto a favore delle parrocchie è tenuto a provvedere il Comune. (Parere del Consiglio di Stato, 21 Maggio 1889, adottato—Comune di Occhiobello—Manuale degli Amministratori, l. c. pag. 335).

Circa le attribuzioni dell'autorità tutoria sulle opere pie—Le attribuzioni assegnate dall'art. 15 n° 2 della legge 3 agosto 1862 all'autorità tutoria sono limitate all'approvazione o non approvazione dei conti consuntivi, ma non si estendono a darle facoltà d'imporre alle Amministrazioni delle Opere pie l'adempimento di un obbligo soggetto a contestazione e sulla cui sussistenza, in relazione ai suoi statuti, sarebbe competente a provvedere l'autorità governativa a sensi dell'art. 20 di detta legge. (Parere del Consiglio di Stato, 5 luglio 1889, adottato—Congregazione di Carità di Casale in Contrada—Manuale degli Amministratori., l. c. pag. 336).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1889)

Solenne canonizzaz. del Ven Chanel.—Domenica, 17 Novembre 1889, ebbe luogo nell'aula della Loggia per la Benedizione Papale al Vaticano, la Beatificazione del Ven. Pietro Luigi Maria Chanel, sacerdote della Società di Maria, primo Martire dell'Oceania, ucciso per la fede nell'isola di Futuna il 28 aprile 1841.

Alle 9 1|2 ant. gli Eminentissimi Cardinali componenti la S. Congregazione dei Riti, unitamente agli Uditori della S. Rota, ai Prelati, Officiali e Consultori della detta Congregazione ed al Postulatore della Causa, dopo l'adorazione al Santissimo fatta nella Cappella Sistina, preceduti dai Mazzieri pontifici e scortati dalla Guardia Svizzera, entrarono nell'aula della Beatificazione, ove li attendeva il R.mo Capitolo e Clero della Basilica Vaticana.

Assistevano alla funzione in particolari tribune il Generale ed i Superiori delle Case religiose dei Maristi e varie Suore dello stesso Ordine, oltre tutta la famiglia religiosa di Roma, della Società di Maria ed i pellegrini francesi, di cui molti erano della diocesi di Belley, ove, il beato ebbe i natali, ed alcuni congiunti del medesimo.

Dopo la lettura del Breve di Beatificazione vennero, dietro ordine di Sua Em.za Rev.ma il Cardinale Aloisi, Prefetto della S. C. de' Riti, tolti i veli che coprivano il quadro della *Gloria*, e la reliquia posta sull'altare, e si intonò il *Te Deum*; durante il quale si fece la consueta distribuzione delle immagini del Beato e dei libri che ne narrano la vita ed il glorioso martirio.

Quindi, dopo l'orazione propria del nuovo Beato, venne pontificata la solenne Messa da S. E. R.ma Monsignor Lucon, Vescovo di Belley, a ciò specialmente delegato dal Capitolo Vaticano.

Alle 4 pom. il Santo Padre si recò nell'aula della Beatificazione per venerarvi il novello Beato.

Terminata la visita, si degnò ricevere dal Superiore Generale dei Maristi, e dal Postulatore della Causa, il presente di un prezioso reliquiario, racchiuso in elegante astuccio, di un mazzo di fiori artificiali legati da un nastro di seta bianca con frangia d'oro, della vita del Beato superbamente rilegata, e di varie immagini del medesimo in carta ed in seta, ornate di aureo merletto.

Quindi Sua Santità assistè al canto del-

l'Inno e delle preci, e infine alla benedizione col Santissimo impartita dal sullodato Mons. Lucon, Vescovo di Belley.

Nomine Pontificie—Con biglietti della Segreteria di Stato, il S. Padre ha nominato:

L'Emo Card. Verga fra'componenti la S. R. U. Inquisizione;

L'Emo Card. Langenieux, fra' componenti la S. C. dei Riti;

L'Emo Card. Vicario, Protettore delle Suore di Carità in S. Norberto, e

L'Emo Card. Aloisi, Protettore delle Suore di S. Caterina da Siena in Portogallo.

Con altri biglietti, ha nominato: il Rev. D. Raffaele De Martinis, Consultore della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinarii; Mons. Davide Farabulini, Consultore della S. C. degli Studii; il R. P. Agostino Haude, dell'Arcibazia di S. Martino in Pannonia, Consultore della S. C. dei Vescovi e Regolari; Mons. Giovanni De Montel, Decano della S. Rota, Consultore della S. R. U. Inquisizione; il Rmo P. Sanguinetti d. C. d. G., Consultore della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinarii; il prof. D. Guglielmo Sebastianelli, il Rmo Abate Enrico Smeulders, Proc. Gen. dei Cisterciensi, ed il R. D. Pietro Checchi, Prof. nel Seminario Pontificio, Consultori della S. C. del Concilio.

NOTIZIE COMPENDIATE

—In Acquapendente si è iniziato il processo ordinario di F. Giacomo di S. Luigi, passionista, morto in Cellara, ed ivi sepolto con molta venerazione.

—Il governo inglese ha spedito a Roma il generale Simmons come inviato straordinario e ministro plenipotenziario d'Inghilterra presso il Vaticano. È molto facile che si ristabiliscano le regolari relazioni diplomatiche tra quella nazione e la Santa Sede.

—Le trattative tra la Russia e la S. Sede, per la questione dei Vescovati vacanti in Polonia, sono pressochè felicemente conchiuse.

—Sono partiti da Torino altri missionarii salesiani per l'America. Sono destinati per il Brasile, per l'Uraguay, per la Repubblica Argentina, pel Chili, per la Patagonia, per la Colombia e l'Equatore. Anche da Piacenza un nuovo drappello di missionarii e catechisti dell'Istituto Cristoforo Colombo son partiti per l'America, e vanno a fondare due case pei connazionali emigrati, una a Nuova Orleans, e l'altra a Cincinnati.

—A Napoli, nella Chiesa monumentale de' Ss. Severino e Sossio ha predicato il Novenario dell'Immacolata P. Agostino da Montefeltro. Il concorso e l'entusiasmo del popolo verso il celebre oratore sono stati superiori ad ogni aspettativa. L'ultima conferenza fu sulla Carità: parlò del suo orfanotrofio a Pisa, ove son ricoverate sessanta fanciullette, e raccolse in Chiesa ben 5470 lire.

—Nella detta chiesa, per cura dell'illustre benedettino D. Timoteo Ruggieri, si è inaugurata solennemente la cappella della Immacolata, messa a nuovo con un ricco altare a musaico e con dipinti dei più celebri artisti.

—La S. C. di Propaganda, con approvazione del S. Padre, ha mandato Lire due mila all'Istituto della S. famiglia di Bettelemme, che ha scuole di agricoltura, arti, e mestieri, dirette dal P. Belloni della Missione.

—A Novi-Ligure fu aperta al culto e restituita dal Comune ai Religiosi la Chiesa de' PP. Francescani.

—Un magnifico Breve ha indirizzato il S. Padre all'Emo Card. Capecelatro pel Congresso Catechistico di Piacenza.

—Da tutte le Diocesi d'Italia giungono a Roma migliaia di adesioni al prossimo pellegrinaggio nazionale italiano.

—Venne inaugurato un monumento al defunto Mons. Cecconi nel Cimitero dell' Arciconfraternita della Misericordia a Firenze coll'intervento dell'Emo Card. Bausa, e del laicato Fiorentino.

—È morto a Piacenza P. Venanzio Zilocchi dei Min. Rif., il quale passò ben 20 anni in America nelle Missioni.

—

—I rappresentanti di 10 milioni di cattolici si presentarono al Signor Harrisson, Presidente degli Stati Uniti di America, a rendergli omaggio di sudditanza. Egli si recò ad assistere ufficialmente alla inaugurazione dell'università Cattolica di Washington, la quale riuscì solenne. Il Card, Gibbons benedisse il palazzo, e Mons. Satolli, rappresentante del Papa, celebrò la messa.

—Ecco le risoluzioni del Congresso Cattolico di Baltimora: istruzione religiosa nelle scuole: condanna del mormorismo, del divorzio, del nihilismo, del socialismo, del comunismo, dell'usura, dell'abuso delle bevande, e dell'impiego dei fanciulli nelle officine; si propugnò l'osservanza delle Domeniche e la libertà del Pontefice; si raccomandò la stampa cattolica e le Società di S. Vincenzo de Paoli.

—È stato eletto deputato del Landtag prussiano il Sac. Dasbach, redattore in capo della Landesterische, e direttore del Paulinus, infaticabile campione della libertà religiosa e dei diritti della Chiesa, e difensore dei paesani e degli operai.

—Nella Casa dei Maristi a Lione ebbe luogo la ricognizione delle ossa di P. Chanel, testè beatificato. Fu preseduta la funzione dal Card. Arcivescovo col Vicario Apostolico dell'Oceania, ed erano presenti molti Maristi ecclesiastici.

—L'Arcivescovo di Monaco, ora defunto, ha lasciata la parte principale del suo patrimonio al Seminario di Frissinga, e per la ricostruzione della Cattedrale di Monaco.

—I Padri Francescani hanno consecrata la loro nuova Chiesa di Ascot nell'Inghilterra, che presero ad edificare nello scorso anno.

—Il Maresciallo Moltke andò a Preetz, affine di assistere alla monacazione di una sua nipote nel Monastero delle Agostiniane.

—È morto a Parigi il Rmo P. Giuseppe de Bounit, gesuita, autore di dottissimi lavori filosofici.

—È morto Mons. Freusberg, ausiliare di Paderbonn.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Circa le prove richieste per la dissoluzione di un matrimonio, celebrato con impedimento di consanguinità, che s'ignorava.

Apuana, Matrimonii—8 Giu. 1889—In Diocesi di Pontremoli, il dì 2 maggio 1868, nella chiesa parrocchiale di Collegnago, si univano in matrimonio, con dispensa dalle publicazioni, Daniele P. ed Anna A.—Dopo alquanti giorni, in quel paesello sollevossi una voce che detti sposi erano congiunti in terzo grado di consanguinità. La qual voce, crescendo ogni dì più, giunse agli orecchi del parroco, e questi subito ingiunse agli sposi di separarsi.

Gli sposi ben volentieri si disunirono; che anzi quando il parroco propose di chiedere la dispensa dalla S. Sede, quelli non ne vollero sapere, dichiarando invece di esser liberi, e di non volere mai più ricongiungersi in matrimonio. Dopo qualche tempo, lo sposo se ne andò nell'estero; e la sposa, partita da quel luogo, si unì con altr'uomo in vincolo civile.

Mossa intanto quest'ultima dai rimorsi di coscienza, e volendo dar sesto alle cose dell'anima, si rivolse al Vicario generale di Sarzana, chiedendo che venisse dichiarato nullo il matrimonio contratto con Daniele P.—La S. C. rescrisse il dì 7 maggio 1882: « Episcopus procedat ad formam iuris, praevia alterius coniugis petitione, ac servato iuris ordine ». — Il processo però non potè costruirsi nella Curia di Pontremoli prima del febbraio 1887. Fu esaminata la istante. Daniele P., citato, non comparve. Le prove, tolte dai libri parrocchiali e dai testimoni, indussero il giudice a dichiarare, il dì 7 novembre 1887, nullo ed irrito il matrimonio.

Mosso appello alla S. Sede, come di dritto, dall'avvocato del vincolo, la S. C. tolse ad esaminare il dubbio: *An sententia Curiae Apuanae sit confirmanda, vel infirmanda in casu.* E udito il voto del canonista, del teologo e del difensore del matrimonio, dopo matura discussione, il dì 15 giugno 1889 decise: *Sententiam esse confirmandam.*

Donde i corollarii:

a) Quando trattasi di matrimonio da sciogliersi, perchè contratto con impedimento dirimente, fa d'uopo solo provare che l'impedimento esisteva, e non fu mai tolto con apostolica dispensa.

b) Che nullamente contraggasi matrimonio fra consanguinei fino al quarto grado, si ricava *ex Decr. Greg. lib. IV De consanguin. et affin. tit. XIV, cap. VIII.* « Cum ergo, ivi sta detto, iam usque ad quartum gradum prohibitio coniugali copulae sit restricta, etiam ita volumus esse perpetuam, non obstantibus constitutionibus super hoc dudum editis, vel ab aliis, vel a nobis, ut si quis contra prohibitionem huiusmodi praesumpserit copulari, nulla longaevitate defendatur annorum ».

c) Gli argomenti poi, onde certamente si dimostra la consanguinità, si riducono a due, che sono « instrumentorum fides, et consanguineorum attestatio, vel duorum testium omni exceptione maiorum ».

d) Gl'istrumenti, di cui si tratta, non sono altro che i libri parrocchiali, che dal Tridentino (*Sess. XXIV Cap. I de ref. matr.*) vengono equiparati ai pubblici istrumenti, e formano pienissima prova (Pax Iordan. *de fide instrum. tom. III n. 48*). Si ascolti il Reiffenstuel *Lib. II tit. 22 n. 4, De fide Archivii atque script. n. 127*: « Libri parochiales de quorumdam baptismo, matrimonio vel morte attestantes, et contenta in ipsis ad parochi officium pertinentia, plene probant...Ratio est quia, licet liber parochialis non sit publicus, idest manu publici notarii conscriptus; nihilominus, auctoritate Sac. Conc. Trid. industria et fides parochi est electa ad conscribendum talem librum; ergo in-

dubitanter fides tali libro est adhibenda. Alioquin frustra a generali Concilio fuisset parochi impositum onus registrandi talia in suo libro, nisi fidem apud omnes publice faceret et plene probaret ».

e) L'altro argomento, stabilito dal dritto, per conoscere la consanguinità, è la deposizione dei testi, come si ricava dal *cap. Ex literis 1, de consanguinit. et affin.*, i quali debbono essere maggiori di ogni eccezione. Bastano anche due. (Reiffenst. *lib. IV, tii. XIX, n. 17*).

f) Quali poi sieno i testi maggiori di ogni eccezione, lo spiega la Glossa *in cap. Ex literis*, la quale insegna: « Illi dicuntur omni exceptione majores, qui repelli non possunt aliqua exceptione ». Lo stesso insegnano Barbosa *Collect. in lib. 4 Decret. cap. Ex litteris de consang. et affin. n. 9;* Farinacio *d. p. 2. q. 62;* Gutier *de matrim. c. 44., n. 84;* Leurenio *For. eccl. lib. II Decr. tit. 2, q. 560, n. 2. etc.*

g) Nelle cause matrim. di consanguità o affinità si può ammettere chi sia insieme accusatore e testimone. Così il Reiffenst. *lib. 4 Dec., tit. 17, n. 15:* « Licet nullus possit esse accusator et testis; tamen in causa matrimoniali id fieri posse, saltem quando agitur de consaguinitate, vel affinitate, patet ».

h) Il non essersi ottenuta dispensa, si dimostra facilmente dall' assoluta mancanza in Curia di rescritto pontificio e del decreto di esecuzione, il quale, giusta il Tridentino (*Sess. XII cap. V de Ref.*), è necessario per la validità. E tal dispensa dev'essere in iscritto: « Nulli suffragatur dispensatio, nisi litteris confectis » (*Reg. 52 Cancellariae*).

i) Nel caso si provò abbondantemente, con tutti i mezzi riferiti, la consanguinità fra gli sposi, e la mancanza assoluta della dispensa pontificia.

II.

Se la tassa del 30 °/₀, detratta dalla massa, debba gravare su tutti i capitolari, o sopra i soli colpiti dalle leggi civili.

Theanen. Adjudicationis redituum — 3 Giu. 1889 — Il Capitolo Cattedrale di Teano, ridotto a dodici, per effetto delle infauste leggi civili, ebbe la falcidia della tassa così detta di manomorta del 30 per cento, fin dal 1866, su tutti i beni della massa.

Nel 1873 fu pubblicata in Italia l'altra legge che moderò quella tassa, infliggendola ai soli canonicati, le cui rendite eccedessero annue L. 800, ed ai soli beneficii minori con rendita maggiore di L. 500, compreso qualsivoglia altro emolumento che l' investito percepisse per ragione di officio o di beneficio. La tassa di manomorta verrebbe pagata sulla somma eccedente le L. 800 pei primi e le L. 500 pei secondi. Pei canonicati poi con rendite maggiori di L. 1600 e pei beneficii con rendite superanti L. 800, la tassa pagherebbesi intera su di tutto.

Nel Capitolo di Teano questa moderazione non fu applicata che nel 1886. Fatti i conti, il fisco notificò che avrebbegli restituita, per la sorte principale, una cedola del debito pubblico di annue L. 1660; pel reddito dal 1873 raccumulato, la somma di L. 19,196.

Sì la cedola, come la somma predetta il Capitolo ricevè di lieto animo. Come si fu poi a dividerli fra i capitolari, sursero gravi dissensioni. Imperocchè in quel Capitolo si trovano quattro canonici che, oltre la parte di massa, godono di una speciale prebenda, e il Decano percepisce una doppia quota: il che fa salire l' annuo reddito a più di L. 1600. Gli altri otto non hanno che la sola quota di massa e solo due fra questi una prebenda sottilissima, per cui le loro rendite non giungono a quella somma. Il fisco perciò, nel restituire al Capitolo quelle prestazioni, dichiarò che i primi quattro, a norma di legge, doveano essere del tutto esclusi da quel beneficio, e sì la cedola di annue L. 1600, come la somma di L. 19,196, doveano spartirsi solamente fra gli altri otto. Ciò non andando a sangue ai primi, provocarono questi la causa presente, la quale fu trattata coi seguenti dubbii:

I. An restitutio illius sortis, quam Gubernium jampridem detraxerat ob tributum 30°/₀ cedere debeat in favorem omnium capitularium, an potius octo tantummodo in casu.

II. An fructus eiusdem sortis ab anno 1873 ad annum 1886 cumulati, quos Gubernium nuper restituit, dividendi sint inter omnes, an potius inter octo quantummodo canonicos in casu.

E la S. C., dopo matura discussione, il dì 8 giugno 1889 risolse:

Ad I. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Ad II. Affirmative ad primam partem, pro rata unicuique debita; negative ad secundam.

Eccone le precipue ragioni:

a) Le leggi di fondazione non possono mutarsi senza grave causa, e senza le debite solennità. « Leges fundationis esse inviolabiliter observandas », dice il Pitonio *Alleg. 47 n. 13 De contr. par.*, il quale *alleg. 50 n. 6* aggiunge: « Quod ipse Summus Pontifex religiose custodire intendit quidquid piissimi benefactores statuerunt in erogatione pecuniarum suarum pro operibus piis; nec unquam sine causa valde gravissima, pacta fundationum evertit, vel evertere intendit ».

b) Nessuna legge dell'autorità laica può mutar lo stato delle pie e sacre fondazioni. Così la Costit. *Sanctae Mariae De const.* d'Innoc. III: « Laicis super ecclesiis et personis ecclesiasticis nulla est attributa facultas, quod obsequendi remanet necessitas, non auctoritas imperandi; a quibus si quid motu proprio statutum fuerit, quod ecclesiarum etiam respiciat commodum et favorem, nullius firmitatis existat, nisi ab Ecclesia fuerit approbatum ».—E perciò nel Sillabo fu condannata la prop. 42: « In conflictu legum utriusque potestatis ius civile praevaleat ».

c) I beni capitolari di massa sono comuni a tutti, e, se stanno talvolta in luogo di prebenda, ciò avviene solo *fictione iuris*. Allora si hanno vere prebende, giusta il Pitonio *Discept. eccl. 17 n. 4*, « quando bona communia Ecclesiae dismembrantur, et ex eis ex. gr. eriguntur octo vel decem praebendae, et pro una assignantur tot vineae, tot census, et pro alia tot prata, tot canones ».

d) Il Governo laico si è protestato che la legge civile ha diminuito il numero dei canonici delle Cattedrali solo in quanto alla proprietà ecclesiastica, senza curarsi della intrinseca costituzione di ciascun Capitolo, il che non entra nei limiti della potestà civile. Così la Corte di cassazione di Roma il dì 6 luglio 1887 nella causa intorno al Capitolo di Caltagirone.

e) Una decisione simile a questa, fu data dalla S. C. del Conc. nella causa *Parmen. Distributionum* il dì 26 giugno 1866, della quale noi demmo conto nel Vol. IV. Par. II. pag. 126.

Sacra Congregazione de' Vescovi e Regolari

Intorno alla tassa imposta pel sacro Seminario.

Meliten. Taxa Seminarii — 21 Giugno 1889—Nella Diocesi di Malta i possessori de'benefici, da tempo immemorabile, sogliono pagare ogni anno al sacro Seminario *mediam decimam, demptis oneribus*, alla ragione del tre per cento. Anche le Religiose Benedettine del Monastero di S. Pietro in *Notabile*, soggette a questa tassa, pagarono sempre per lo addietro annue L. 20, proporzionate alle antiche rendite di detto Monastero. Ora, poichè le prefate rendite sono considerevolmente cresciute, e invece diminuite quelle del Seminario, il procuratore di quest'ultimo mosse istanze all'Amministratore Apost. di quella Diocesi, chiedendo che il predetto Monastero pagasse la *media decima* su tutte le sue rendite.

L'Ordinario, udito il procuratore delle Monache, il dì 24 Marzo 1888 emanò il seguente decreto: « Quidquid sit de relatis, habilitamus oratorem ad percipiendam quotannis summam scutatorum trium (moneta maltese) pro quolibet centenario super scutata sex millium conflantium tertiam reddituum Monasterii partem. Pro solutione dictae contributionis oneramus conscientiam Monialium, oneratamque volumus ».

Le Monache ben due volte protestarono contro questo decreto: l'Ordinario però tenne duro, e si volle riscuotere l'aumento decretato. Le Monache appellarono alla S. Sede, chiedendo l'annullamento del decreto, perchè emanato non secondo le norme del dritto.

La S. C. de'VV. e RR. tolse a trattar questa causa con accuratezza; e non ostante che l'avvocato delle Monache eccepisse doversi la tassa al Seminario prima dei beneficiati, e in ultimo luogo da'monasteri—e inoltre che il Monastero di S. Pietro se avea le rendite in aumento, era nondimeno gravato di debiti— proposto il dubbio:

An et quomodo decretum Administratoris apostolici die 24 martii 1886 editum, quo Religiosae S. Petri in Notabili existentes taxam favore Seminarii augere obligantur, sit confirmandum vel infirmandum in casu;

Il dì 21 giugno 1889 rescrisse: *Decretum Episcopi esse confirmandum.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Il S. P. Benedetto XIII nella Costit. *Creditae Nobis* per l'Italia e le isole adiacenti, spiegò la mente del Tridentino (*Sess. XXIII c.18 de ref.*) circa la impqsizione della tassa pel Seminario, prescrivendo che la tassa predetta venisse imposta non solo sui beneficii, ma sì ancora sui Monasteri, tranne i soli esenti per privilegio pontificio.

b) Inoltre la prefata Costit. al n. 4 dispose che questa tassa sia non minore di tre scudi, nè maggiore di cinque per cento, dell'annuo reddito.

c) Nel n. 5 poi della Istruzione, con che il detto Pontefice volle accompagnare la sua lettera pastorale ai Vescovi dell'Italia e delle Isole adiacenti, affine di evitar quistioni, facili a sorgere, definì che l'annuo reddito tassabile fosse quello che avvanza sulle sole spese necessarie alla percezione dei frutti, e su quei soli oneri che vi gravavano prima del Tridentino.

d) Circa le variazioni dell'annuo reddito, fa d'uopo tener presente la media dell'ultimo decennio. Così la S. C. del Conc. *in Massen. Taxae Seminarii* il dì 17 dicembre 1836 *ad dub. XIV*: « An ad annuum beneficiorum valorem dignoscendum sit ducendum calculum per decennium in casu —Resp. *Affirmative.* »

ALCUNE SPECIALI FACOLTÀ

Solite concedersi a' Vescovi dalla S. Sede

(V. pag. 54 di q. Parte)

—

XXIII.

Facoltà concessa ai Vescovi di abilitare i fedeli a leggere i libri proibiti.

Ill.me ac Rev.me Domine,

Exhibitis per me infrascriptum S. Indicis Congregationis a Secretis SS. Domino Nostro Leoni PP. XIII Ill.mae Reverentiae Tuae precibus, quibus facultatem permittendi dioeceseos Tuae Christifidelibus vetitorum ab Apostolica Sede librorum lectionem imploras, Sanctitas Sua religioni, doctrinae, ac prudentiae Tuae haud parum confidens quo cautim nempe, ac probis dumtaxat eruditisque viris permissionem huiusmodi largiaris, sub die... benigne annuit, indulsitque propterea, ut iusta rationalique de causa concedere possis:

1.° Presbyteris aliisque ecclesiasticis viris licentiam tum legendi, tum apud se retinendi quoad vixerint, sub custodia tamen ne ad aliorum manus perveniant, libros quoscumque prohibitos de re litteraria, philosophica, thelogica, et de utroque iure; praestantioribus autem inter eos litteris, pietate ac fidei zelo, libros etiam qui ex professo contra Religionem pertractant, legendos permittas, numquam vero qui data opera de obscoenis disserunt. Quam facultatem Tibi largitam SS.mus D. N., habita temporum ratione, extendit pariter, Te in Domino probante ac permittente, ad laicos Christifideles, sub iisdem videlicet conditionibus et clausulis, de quibus est mentio in Apostolico eiusdem Rescripto.

2.° Ut iis qui rei diplomaticae, tum iuris utriusque facultati aut medicae, chirurgicae, pharmaceuticae disciplinae incumbunt, praeter vetitas de re litteraria, et philosophica lucubrationes, propria insuper disciplinae cui vacant edita scripta legendi retinendique facultatem impertire queas.

3.° Ephebis quoque linguarum, seu orientalium, seu neotericarum studio addicti lectorum et commentariorum ad ea idiomata pertinentium lectionem permittere valeas. Quae quidem omnia ad mentem Sanctitatis Suae Tibi ad triennium benigne indulta, sub hac nihilominus lege, nec aliter dilatura, ut ab eodem SS. D. N. sancitum est, videlicet:

1.° Ut in quolibet *Rescripto* seu licentia, per Te impertienda, expressa habeatur mentio Apostolicae facultatis ad effectum.

2.° Ut nihil prorsus Curiae Episcopali pensetur emolumenti sive pro scriptura, sive pro sigillo, etiamsi sponte quocumque titulo exhibeatur, sub poena nullitatis licentiae eisdem ubi aliquid sub quovis praetextu perceptum fuerit. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex Secr. Sac. Indicis Congregationis.

DECRETI E DICHIARAZIONI RECENTI

DELLA S. CONGR. DE'RITI

(Cont.—V. pag. 219-224 di q. P.)

VI. SS. Eucaristia. *(Segue).*

SOMMARIO—1. Si può segnar l'altare nell'ultimo Evangelo quando sta esposto il SS. — 2. Se si possano recitar preci innanzi al SS. esposto, prima e dopo la messa, e cantare inni, fuori la messa, in lingua volgare.—3. Quando il SS. esposto è coverto di un velo, deve il clero assistere col capo scoperto?—4. Se possa tollerarsi la consuetud. che l'esposizione del SS. si cominci con messa piana, e dopo si canti la solenne per comodo maggiore de' fedeli—5. Quando l'esposiz. del SS. si fa immediatamente prima o dopo la messa o l'officio, si può ritenere il colore del giorno nei paramenti dell'altare—6. L'antifona finale della B. V. se debba dirsi a vespero nei varii casi in cui si espone il SS. — 7. Circa la messa *pro pace* e la colletta del SS. nelle 40 ore, e le altre commemorazioni; e circa il canto in quaresima e l'orazione *supra populum* — 8. Se la lampada pel SS. debba star sospesa con cordini, ovvero posare su cornucopia, e se può avere il cristallo colorato — 9. Se ad occasione di tridui, novene ecc. può recarsi dall'altare maggiore ad altro altare il SS.—10. Nel giorno del *Corpus* non può il Vescovo celebrar messa piana coll'assistenza dei ministri e colle incensazioni—11. Circa l'alleluja dell'antifona e dei versetti nel tempo pasquale, quando si amministra la Comunione fuori la messa—12. Come debba recarsi l'ostensorio quando si porta dall'altare dove si conserva, in quello dove si espone—13. Se in tempo di avvento e di quaresima, quando sta esposto il SS., possa sonarsi l'organo nelle messe e nei vesperi cantati—14. Se si può esporre il SS. senza il canto di alcun inno, e senza incensazione—15. Quando deve farsi l'esposiz. prima e dopo i Vesperi, può il Celebrante indossar l'ammitto e la stola—16. Se può esporsi il SS. in un altare di legno; se può farsi il fervorino prima della benediz.; se il simulacro dell'*Ecce homo* possa star nell'altare dell'esposizione—17. Se nel dì del *Corpus* può cantarsi la Messa pontificale e farsi la processione nelle ore della sera—18. Circa la concorrenza dell'officio del SS. Sacram. con quello della Passione—19. Se nella messa del Prezioss. Sangue debba farsi commemoraz. del SS. quando sta esposto—20. Se a soddisfare la pietà del popolo, sia lecito celebrar la messa col SS. esposto e con questo dar la benedizione; e se è lecito con più candele accese farsi qualche preghiera alla Vergine, celebrandosi insieme il S. Sacrifizio—21. Il SS. non si può esporre nelle mani di qualche statua—22. Possono rinnovarsi le sacre specie ogni quindici giorni, ovvero ogni mese? — 23. Alla fine delle 40 ore si può far la processione per l'ambito della Chiesa come nelle messe e nei vesperi pontificali—24. È vietato far la Comunione fuori la messa colla stola sempre di colore bianco—25. Come debbano cantarsi le orazioni del SS. fuori la messa e le ore canoniche—26. Se, esposto il SS., possa farsi l'aspersione dell'acqua benedetta—27. Circa le inclinazioni da farsi al SS. ed alla Croce—28. Quando la Pisside sta esposta nel ciborio colla porticina aperta, può in fine con essa impartirsi al popolo la benedizione—29. Se negli altari di forma orientale si può celebrare, e benedire col SS., e amministrar l' Eucaristia, dalla parte anteriore.

1. An in missis coram SS. Sacramento exposito, ad initium Evangelii S. Joannis signari debeat altare?

Resp. 30 dec. 1881 in Urgellen. ad 14, n. 5830: « Posse ».

2.—I. Utrum liceat sacerdoti celebranti ante vel post expletum missae sacrificium publice recitare preces vel hymnos in lingua vernacula v. g. novendiales B. M. V. vel alicuius Sancti coram SS. Sacramento publice exposito?

II. Utrum liceat sacerdoti, coram SS. Sacramento solemniter exposito, ob devotionem SS. Cordis Jesu in ecclesia publice celebranti, recitare actus vel alias preces in honorem eiusdem SS. Cordis in lingua vernacula ad auditum

populi fidelis adstantis, ita ut ad istas preces vel actus ipse respondere valeat?

III. Utrum liceat generaliter ut chorus musicorum (idest cantores) coram SS. Sacramento solemniter exposito decantent hymnos in lingua vernacula?

Resp. 27 febr. 1882 in Leavenworthien. ad 2 et 3, n. 5832:

« Ad I. Affirmative quoad preces tantum.

« Ad II. Affirmative, seu provisum in praecedenti.

« Ad III. Posse, dummodo non agatur de hymnis *Te Deum* et aliis quibuscumque liturgicis precibus, quae nonnisi latina lingua decantari debent ».

3. Quando SS. Sacramentum publice expositum missae tempore aut vesperarum, velo coopertum sit, iuxta antiquum Dioecesis Sanctorien. usum, quaeritur, num quotquot adsint e clero debeant nec ne adsistere detecto capite?

Resp. 4 mai. 1882 in Sanctorien. ad 2, n. 5842: « Serventur Rubricae ».

4. In Dioecesi Nivernen. quindecim abhinc annis invaluit usus solemniores SS. Eucharistiae Sacramenti expositiones inchoandi missae lectae celebratione, missamqne solemnem aut cantatam postea coram SS. Sacramento iam exposito celebrandi, eo nimirum fine, ut numerosiores huic secundae missae tardioribus horis celebratae fideles adesse valeant. Postulavit itaque Episcopus iuxta votum proxime habitae suae Synodi ut praxis exposita servari licite valeat, ut in una de Nicaragua diei 27 septembris 1864 saltem toleratum legimus.

Resp. 25 sept. 1882 in Nivernen. ad 1, n. 5853: « Expositam consuetudinem tolerari posse, facto verbo cum SS.mo. Sanctitas Sua S. C. resolutionem approbare et ratam habere dignata est die 28 eodem mense et anno ».

5. Quum expositio et repositio SS. Sacramenti fit immediate ante et post missam seu officium, ita ut celebrans eiusque ministri ab altari non recedant, licetne retinere conopoeum et altaris paramenta coloris quem exigit officium diei, praesertim cum non ita facile sit ea tunc temporis immutare?

Resp. 1 dec. 1882 in Annecien. ad 1, n. 5855: « Affirmative ».

6. Utrum in ecclesiis ubi non adest stricta obligatio chori, antiphona finalis B. M. V. omitti valeat aut debeat:

1.° Quando vesperis coram SS. Sacramento exposito celebratis, statim fit repositio, qua peracta, clerus discedit?

2.° Quando post vesperas inchoatur brevis expositio cum ostensorio seu pixide, clerusque post benedictionem et repositionem egreditur?

3.° Quando inter vesperas et supradictam repositionem intercedit concio vel processio?

4.° Quando post vesperas ostiolum tabernaculi ad privatam expositionem operitur, ac mox, benedictione non impertita, clauditur?

Resp. 18 mai. 1883 in Marianopolitana ad 1, n. 5871: « Quoad singulas partes, laudabiliter in casu dicitur antiphona finalis B. M. V. in fine vesperarum ».

7. In ecclesiis, ubi obligatio chori non existit, expositio 40 horarum peragitur ex mandato Ordinarii iuxta ordinationem Clementinam; quaeritur:

1.° Utrum prima et tertia die, si non cantata fuerit altera missa conformis officio currenti, debeant in missa votiva SS. Sacramenti quaelibet commemorationes omitti?

2.° An secunda die quando missa *pro Pace*, seu alia votiva rite assignata celebratur, collecta SS. Sacramenti sub una conclusione orationi missae adjuncta, commemorationes omittendae sint, an non, sicut supra quaesitum est?

3.° Utrum si primam vel tertiam diem impeditam esse contigerit:

a) Commemoratio SS. Sacramenti post orationem missae sub unica conclusione semper cantanda sit non exceptis feria V in Coena Domini, Sabbatho Sancto et festo SS. Cordis?

b) Adiungi debeant sub distincta conclusione servato ritu missae intrinseco, singulae commemorationes tum speciales tum communes quae in eadem missa, si cantaretur, extra solemnis expositionis tempus essent faciendae?

4.° Utrum si pari modo secunda dies fuerit impedita, adiiciendae sint tum oratio missae *pro Pace* seu alterius legitimae assignatae, tum collecta SS. Sacramenti? Et quatenus affirmative, quisnam locus utrique orationi sit assignandus?

5.° An feria IV Cinerum in unam ex

supradictae expositionis occurrente totius ferialis in cantu orationum, praefationis et *Pater noster* sit adhibendus? Utrum omittenda sit oratio supra populum?

Resp. ibid. ad 5: « Quoad 1.m, 2.m, 3.m, 4.m, quaestionem, serventur Rubricae et Clementina ordinatio, scilicet: In missa votiva SS. Sacramenti pro solemni eiusdem expositione ac repositione omittenda est quaelibet commemoratio et collecta. Infra octavam SS. Corporis Christi missa erit de octava eadem cum sequentia, et unica oratione absque commemorationibus et collectis. In Dominicis vero privilegiatis 1. et 2. classis, in festis pariter 1. et 2. classis, feria IV Cinerum, feria II, III et IV Maioris Hebdomadae (a mane enim feriae V ad mane Sabbathi Sancti a praedicta expositione omnino cessandum), omnibus diebus octavae Paschae, Pentecostes, et Epiphaniae, vigiliis Nativitatis Domini et Pentecostes, nec non octava propria privilegiata, canenda est missa diei currentis cum oratione SS. Sacramenti sub unica conclusione, omissis collectis et commemorationibus. Quod si festum aliquod 1. vel 2. classis occurrat in Dominica, tunc secundo loco, sub distincta conclusione, fit commemoratio Dominicæ, et dicitur eius Evangelium in fine. Missae tandem *pro Pace* adiungitur oratio SS. Sacramenti sub unica conclusione. In diebus tamen exceptis, ut supra, missa canenda erit diei currentis cum oratione *pro Pace* sub unica conclusione. Quoad 5.m quaestionem, ad primam partem affirmative, ad secundam negative.

8.—I. Utrum lampas quae coram SS. Sacramento collucere debet, sustentari liceat brachio ex metallo parieti infixo, ad similitudinem cornucopiae, an potius suspensa ope chordularum esse debeat, prout universalis fert usus?

II. Utrum tolerari possit usus adhibendi lampades ex vitro non pellucido et diaphano, sed colore aliquo tincto, v. g. viridi, vel rubro?

Resp. 2 iun. 1883 in Cuneen. ad 4 et 5, n. 5874: Ad I. « Utroque modo lampadem adhiberi posse; dummodo intra et ante altare continuo ardeat ».— Ad II. « Affirmative, idest tolerari posse ».

9. Utrum occasione alicuius festi, tridui, novendialis aut mensis, v. g. maii B. M. V. dicati, iunii in honorem SS. Cordis Jesu, liceat SS. Eucharistiam ab altari maiori, super quo asservatur, ad altaria transferre in ecclesiae lateribus erecta, ut in festo, sive per triduum, novendiale, mensem, et sacra Communio in iis distribuatur et populo benedictio impartiatur?

Resp. ibid. ad 6: « Affirmative, dummodo tamen SS. Eucharistia in duobus altaribus continuo non asservetur ».

10. In solemnitate SS. Corporis Christi consuevit in hac Dioecesi (Cuneen.) Episcopus missam planam, seu sine cantu, celebrare omnibus pontificalibus paramentis indutus cum assistentia omnium ministrorum paratorum et cum incensatione ad introitum et ad offertorium. Quum huiusmodi ritus videatur non omnino conformis praescriptioni Caeremonialis Episcopor., quaeritur, utrum attenta antiquissima consuetudine, retineri possit?

Resp. ibid. ad 7: « Consuetudinem in casu, utpote abusum et corruptelam, esse omnino eliminandam, et servandum Cæremoniale Episcoporum ».

11. Rituale Romanum in ordine administrandi sacram Communionem habet sequentem rubricam: « Sacerdos reversus ad altare dicere poterit: *O sacrum convivium* et ℣. *Panem de coelo etc.* ℟. *Omne delectamentum etc.* tempore paschali additur *Alleluja* ». Quaeritur utrum *Alleluja* addendum etiam sit antiphonae *O sacrum convivium,* prout tradebant antiquiores Rubricarum expositores, an tantum versiculo *Panem de coelo,* quod recentioribus placet?

Resp. ibid. ad 11: « In casu adiungitur *Alleluja* tum antiphonae, tum ℣. et ℟. ».

12. Utrum quando ostensorium a sacerdote superpelliceo et stola induto defertur ab altare in quo asservatur, ad aliud, super quo publicae adorationi exponenda est SS. Eucharistia, operiri debeat extremitate veli humeralis e sacerdotis collo pendentis?

Resp. ibid. ad 12: « SS. Eucharistiam in casu non esse deferendam in ostensorio, sed in capsula, aut sin minus in sphaera ».

13. Utrum occasione solemnis tridui expositionis SS. Sacramenti pulsari li-

ceat organum in missa solemni de Dominicis vel feriis Adventus et Quadragesimae.

Resp. ibid. ad 16 : « Quoad organi sonitum in casu servandam esse strictim Caeremonialis dispositionem ; iuxta decreta, praesertim in Taurinen. 11 sept. 1847 » (1).

14. An tolerari possit consuetudo exponendi SS. Eucharistiae Sacramentum absque ullius hymni cantu et absque incensatione ?

Resp. 30 iun. 1883 in Senen. ad 6, n. 5878 : « Consuetudinem exponendi SS. Eucharistiae Sacramentum absque incensatione prorsus eliminandam ».

15. Ritus servandus in expositione et benedictione SS. Sacramenti, auctoritate Concilii primi Provincialis approbabatus, praecipit ut sacerdos cotta indutus, utatur amictu, et adjungit : Si expositio SS. Sacramenti immediate sequatur aliud officium divinum et sacerdos pluviali coloris respondentis officio diei indutus non recedat ab altari, tunc paramentis non mutatis velum humerale albi coloris assumatur. Quatenus vero recedat et expositio habeatur tanquam functio distincta ab officio praecedenti, paramenta albi coloris adhibeantur. Nec tamen improbandus usus assumendi pluviale album pro expositione SS. Sacramenti, etiamsi ipsa immediate sequatur officium cui competit color diversus. Porro quando benedictio SS.mi immediate sequatur vesperas solemniter cantatas et paramenta non sint mutanda, quaeritur an foret contra decretum generale S. R. C. 7 septembris 1816 (2), si sacerdos, antequam pluviale pro vesperis, simul sumat amictum et stolam propter benedictionem SS.mi, quae vesperas statim secutura est ? Et quatenus hoc sit prohibitum, quaeritur an sacerdos pluviali indutus apud altare illud deponere et reassumere debeat, sumptis interim amictu et stola, et hoc etiamsi paramenta non sint coloris albi ?

Resp. 19 sept. 1883 in Salopien. ad 2, n. 5892 : « Licet sumere amictum et stolam si ante vesperas fiat expositio, et benedictio immediate illas sequatur ».

16. —I. In ligneo altari SS. Sacramentum potestne publico cultui exponi ?

II. Antequam adstantibus fidelium detur benedictio cum SS. Sacramento, haberine potest conciuncula, vulgo *fervorino* ?

III. Simulacrum sub nomine *Ecce homo* (coram quo pia exercitia fieri solent) debetne coopertum remanere, durante SS. Sacramenti expositione ?

Resp. 14 dec. 1883 in Congr. Piorum Operariorum, n. 5898 :

« Ad I. Affirmative, dummodo SS. Sacramenti expositio rite perficiatur, et agatur de altari rite extructo.

« Ad II. Affirmative.

« Ad III. Durante huiusmodi SS. Sacramenti expositione, statuam de qua in casu posse detectam manere ».

17. In Regnis Aragoniae et Valentiae, nec non in Catalauniae Principatu, in solemnitate SS. Corporis Christi cantatur missa cum expositione SS. Sacramenti, quod expositum remanet usque ad vesperas, quibus absolutis fit solemnissima processio cum SS. Sacramento. Hinc quaeritur, utrum ad maiorem festi solemnitatem possit cantari missa pontificalis (ut alicubi fit) adhibita diligenti cura ad praecavendas irreverentias erga SS. Sacramentum ?

Resp. 11 ian. 1884 in Urgellen. ad 2 ; n. 5904 : « Affirmative ».

18. Utrum in concursu officii votivi SS. Sacramenti cum officio item votivo Passionis D. N. J. C. vesperae fieri debeant a capitulo sequentis cum praecedentis commemoratione : an potius integrae dicendæ de SS. Sacramento absque Passionis commemoratione ?

Resp. ibid. ad 3 : « Negative ad primam partem; affirmative ad secundam ».

19. Auctores liturgici non conveniunt an in festo Pretiosissimi Sanguinis commemoratio SS. Sacramenti facienda sit, quoties coram eo exposito missa solemnis celebratur : alii negant, quia in oratio-

(1) Ecco il tenore del cit. decreto : « An tolerari possit usus, ut tempore sacri Adventus et Quadragesimae in Dominicis ad Missas solemnes et Vesperas pulsentur organa ?—Resp. Quoad organi sonitum strictim servandam esse Caeremonialis dispositionem, non obstante consuetudine ».

(2) Il cit. decreto generale suona così : « Stolam non esse adhibendam, praeterquam in collatione, et confectione sacramentorum, ideoque consuetudinem in contrarium esse abusum per locorum Ordinarios omnino eliminandum »

nibus SS. Sacramenti expressa Sanguinis D. N. J. C. mentio fit; alii affirmant, afferentes decretum S. R. C. diei 7 iulii 1877 in una Soc. Presbyterorum SS. Sacramenti ad I, quia missa non versatur in eodem mysterio. Estne facienda commemoratio SS. Sacramenti in hoc festo?

Resp. 18 iul. 1884 in Ratisbonen. ad 1, n. 5915: « Negative ».

20. Quo magis populi pietati satisfiat, contingit aliquando ut missa coram SS.° Eucharistiae Sacramento exposito celebretur, ac post missam benedictio cum eodem impertiatur; itemque ut in honorem Deiparae supplicatio fiat pluribus cereis accensis atque interim divinum litetur sacrificium. Quaeritur num huiusmodi functiones, quae ordinarie a praeposito peraguntur, Rubricarum praescripto offendant?

Resp. 18 iul. 1884 in Vintimilien. ad 4, n. 5916: « Negative si rite fiant ».

21. In monasterio S. Clarae Balagarii (Urgellen. Dioec. in Hispania) immemorabilis consuetudo existit, qua festo eiusdem Sanctae, SS. Eucharistiae Sacramentum exponatur, ita ut Ostensorium teneatur a manu dextera imaginis ipsius Sanctae; ac proinde humiliter a S. C. expostulatum est: I. Utrum praelaudata consuetudo monialium Clarissarum sit legitima.

II. Quatenus negative, postulatur suppliciter ut continuari possit de speciali gratia.

Resp. 2 aug. 1884 in Sanctim. Ord. S. Clarae seu Urgellen. n. 5917: « Ad I. Negative—Ad II. Non expedire, ac detur decretum in una Lisbonen. diei 23 aprilis 1875 » (1).

22. Servari ne potest consuetudo renovandi SS. Eucharistiam semel vel bis in mense, quum qualibet hebdomada, iuxta Caeremoniale Episcoporum eadem SS. Eucharistia foret renovanda?

Resp. 12 sept. 1884 in Sanctorien. ad 2, n. 5925; « Servetur dispositio Caeremonialis Episcoporum Lib. I, cap. 6 » (1).

23. In Ecclesia Cathedrali Troiana singulis annis solemni pompa SS. Eucharistiae Sacramentum publica fidelium adorationi exponi solet in forma 40 horarum; antequam vero SS. Eucharistia reponitur, fit cum eadem, intra ambitum Ecclesiae, solemnis processio incedentibus singulis Capituli Canonicis planetis indutis ut praescribitur in missis et vesperis pontificalibus. Dubitans autem Episcopus an huiusmodi consuetudo adversetur Rubricis et decretis S. R. C., humillime petiit utrum licite ea servari queat?

Resp. 14 apr. 1885 in Troiana, n. 5937: « Servari posse expositam laudabilem consuetudinem ».

24. Ubi vigeat immemorabilis consuetudo ministrandi SS. Eucharistiae Sacramentum extra missam cum stola semper albi coloris, tolerari ne potest eiusmodi consuetudo?

Resp. 18 iun. 1885 in Aretina ad 11, n. 5942: « Servetur Rituale Romanum » (2).

25. Utrum orationes coram SS. Sacramento exposito extra missam et horas canonicas cantandae sint in sexto tono, an vero cum duplici vocis a *Fa* ad *Re* inflexione?

Resp. 18 iul. 1885 in Marianopolitana ad 13, n. 5943: « Orationes in casu cantandas esse sexto tono, cum unica vocis inflexione, in fine cuiusque orationis ».

26. Quum diversimode sentiant auctores circa aquae lustralis aspersionem faciendam in altari, in quo expositum invenitur SS. Sacramentum, quaeritur utrum omittenda sit in casu aspersio aquae benedictae, an vero facienda? Et quatenus affirmative ad secundam partem, u-

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: « An, non obstante longaevo tempore, sit continuanda consuetudo exponendi SS. Sacramentum in quibusdam festivitatibus praevio quodam machinario ad hoc specialiter constructo, vel in manu alicuius statuae B. M. V., vel iuxta latus vulneratum sculptae imaginis D. N. I. C. e cruce pendentis.—Resp. Significandum esse quod exposita consuetudo sit omnino abolenda; siquidem instructio Clementina iubet statuas non esse apponendas in altari, in quo SS. Sacramentum est expositum, et Sacramentum ipsum exponendum esse sub throno eminentiori in loco; quae praescriptiones consuetudini expositae sunt omnino contrariae ».

(1) Il Cerimoniale de' Vescovi al luogo cit. prescrive che la SS. Eucaristia « saltem semel in hebdomada mutetur et renovetur ».

(2) Il Rit. Rom. *in Ord. Adm. S. Euchar.* prescrive che la SS. Comunione si amministri « stola coloris officio illius diei convenientis ».

trum omitti debeat in casu aspersio altaris ?

Resp. 18 iul. 1885 in Urgellen. ad 2, n. 5944 : « Exposito SS. Sacramento, omittitur tantum aspersio altaris ».

27. Utrum continuari possit praxis immemorabilis faciendi inclinationem profundam non tantum capitis, sed et corporis, ante et post SS. Sacramenti expositi incensationem ; quamvis in decreto S. R. C. 26 martii 1859 in una Tarnovien. ad 3 profunda capitis inclinatio tantum exigatur ? Item an inclinatio cruci facienda a celebrante antequam ab altari discedat finita missa, et iterum cruci seu imagini principali in sacristia esse debeat profunda capitis et corporis, ut docent nonnulli graves auctores, an vero profunda capitis tantum ?

Resp. ibid. an 3 : « Consulat probatos auctores ».

28. Quum ex nonnullis SS. RR. CC. responsis aliqui putent sacram Pixidem, aperto tabernaculi ostiolo, posse fidelium pietati exponi, minime vero inde extrahi ; alii vero educi posse opinentur, tantum ut cum eo populo benedicatur, quemadmodum fieri solet certis diebus in pluribus ecclesiis Regularium; quaeritur num huiusmodi consuetudo admitti possit ?

Resp. 16 ian. 1886 in Palentina ad 1, n. 5957 : « Affirmative ».

29. Ex parte Capituli perinsignis Collegiatae Basilicae S. Laurentii in Damaso de Urbe, in qua altare maius est orientalis formae, in sua tamen integritate consecratum, quaesitum est : Utrum extra chorum possit in parte eiusdem altaris anteriori ad populi commoditatem celebrari missa privata, ac angelorum Panis fidelibus dispensari; item SS. Eucharistia publice exponi, et cum eadem adstantibus benedici, nedum in sacris functionibus triduanis, novendialibus aliisque eiusdem generis, verum etiam cum in oratione 40 horarum fit solemnis eiusdem SS. Sacramenti repositio ?

Resp. 30 mar. 1886 in Urbis Basil. S. Laur. in Damaso, n. 5965 : « Affirmative : in repositione tamen 40 horarum missa in parte occidentali celebretur, si fieri potest, choro in eadem parte adstante ».

SS. D. N. LEONIS PP. XIII

ALLOCUTIO

Habita in Concistorio Secreto

die XXX Decembris ann. 1889.

—

Venerabiles Fratres,

Tempestivum quoddam solatium ex remotis Americae oris, pariterque ex Helvetiis nuper accepimus. Quod enim magnopere catholici expetebant, ut propria aliquot sibi esse Gymnasia magna in eruditionem iuventutis liceret, id sua ipsorum contentione novissimo tempore assecuti sunt, constitutis Washingtoni, Ottawae, itemque Friburgi maiorum disciplinarum domiciliis : in quibus hoc quidem sanctissimae legis instar habebitur, coniungere incolumitatem fidei cum elegantia doctrinae, neque minus ad religionem, quam ad artes optimas informare adolescentes. Qua de re probe intelligimus quantam haberi gratiam Episcoporum providentiae et constantiae, tum collatae privatorum operae oporteat. Utrisque sua tribuenda laus quod, coniunctis consiliis studiisque, memorabile beneficium pepererint, quo non Ecclesia solum, sed civitas magnâ cum salute sua perfruatur. Nam eiusmodi coeptorum cernimus animo, Venerabiles Fratres, fructus futuros : intereaque Nos ea cogitatio non parum recreat, in civitatibus, quae memoratae sunt, libere properare ad incrementa posse catholicum nomen, tutela legum et hominum aequitate defensum.

Ista quidem satis iucunda foris acerbiorem sensum earum rerum efficiunt, quae geruntur domi. Hic enim impugnare Ecclesiam adversarii non desistunt : quin etiam profitentur hostiles animos quotidie audacius, gloriamque facinoris ultro petere non verentur. Satis eloquuntur hominis non privati nuper dicta, cum in concione frequenti, eâque consulto vocatâ, quid rectores rerum italicarum de Ecclesia romanoque Pontificatu cogitent, quid velint, aperte indicavit.— Neque absimiles in Urbe, mense Iunio, auditae voces, quibus diebus per inusitatas eas-

que clamosas significationes non tam transfugae honos, quam Ecclesiae ignominia quaerebatur. Ita facile apparet, eodem inclinare utrobique sententias, et hoc esse prorsus commune propositum, exercere cum avita religione inimicitias, pravarumque sectarum auspiciis et ductu totum italorum genus, si fieri posset, ab Ecclesiae complexu divellere. Compertas illas habetis, Venerabiles Fratres, plenas importunitate atque audacia sententias. Romanorum Pontificum in Urbem Romam oppugnare iura placuit, eademque usque adeo opinione minuere, ut non plus habere momenti dicta sint, quam quod regiarum domorum rationes habere universe solent. Quod autem est Nobis ereptum, id esse novis possessoribus firmo perpetuoque iure quaesitum, quasi nasci ius ex vi iniuriâque possit. — Supervacaneum profecto est hoc loco meminisse titulos omnino singulares, quorum caussâ Sedes Apostolica ius sibi suum in Urbe vindicat, vindicabit. Pariter nihil est opus naturam commemorare civilis romanorum Pontificum principatus, qui, cum illuc pertineat ut apostolici ministerii libertatem dignitatemque debitam efficaci custodia tueatur, caussam habet sibi unice propriam, idemque a communi ratione principatuum non parum differt. At vero silere omnino neque possumus, neque debemus, cum in Apostolicam Sedem istos velut renovatos impetus vis inimica convertat. Eo vel maxime, quod in propugnatione iuris Nostri non tutelam rei alicuius mortalis Nobis proponimus ipsi tamquam finem, sed maiora quaedam atque altiora spectamus. Videlicet fidem christianam conservari integram, ut oportet, volumus: eius enim vocatur in discrimen incolumitas, quando qui populo praesunt has partes assignant reipublicae, vindicare humanae rationi sine modo, sine lege, principatum: quod, missis ambagibus, nihil est aliud, quam respuere funditus quaecumque a Deo tradita sunt, planeque ab Ecclesia desciscere. Itaque non id agitur tantum ut religionem civitas nullam habeat potiorem, aequabilitatemque iuris largiatur nullo discrimine singulis, in quo iniqua et summe perniciosa ipsa aequabilitas est: sed laceresere placet catholicum nomen publica denunciatione belli, et cum pessimis Iesu Christi inimicis consilia viresque coniungere. Vix credibile videatur, huc denique esse perventum, idque in Italorum gente, quae christianae veritatis lumen maturrime, Dei munere, aspexit bonitatisque divinae maxima ac plane singularia beneficia undeviginti sæculorum spatio et sensit et religiose custodivit. Sed res est ante oculos posita. Nec sane minacius dicunt, quam faciant; quin omni ratione conantur destinata perficere, proptereaque non desinunt institutorum et legum in Ecclesiae perniciem torquere cursum.

Proximae calendae Ianuariae initium novi iuris poenalis sunt, ut nostis, allaturae. De quo cum deliberationes anno superiore in legumlatorum coetu haberentur, Nos quidem hoc ipso loco haud praetermisimus capita illa, ut oportebat, redarguere, quae per speciem castigandae licentiae illuc revera pertinent ut iustam Cleri libertatem minuant, operamque praepediant. In quo detractum iri plurimum Ecclesiae diximus, quippe quae in societatis perfectae formam divinitus constituta sui iuris est, nec debet in muneribus officiorum suorum ulli hominum imperio subesse. Simul conquerebamur, iniuriam fieri universo ordini Clericorum quod in eos, nulla caussâ probabili, sacri iuris auctoritate contempta, singulares leges singulari severitate constituerentur. Quæ tamen perlevi sententiarum mutatione probatae lataeque sunt. Nos itaque apostolici officii Nostri memores quas tunc expostulationes, cœptâ iniuriâ, fecimus, easdem nunc, patratâ, renovamus.

Sed aliud ex alio vulnus impendere Ecclesiae videtis: rogatam legem intelligimus de Operibus Piis, quam nuperrime festinatis suffragiis probavere: quamque ipsam fatentur esse tanquam gradum ad cetera iactum; scilicet ad omnia religionis delenda vestigia ex institutis civitatum. Congruit sane cum eiusmodi proposito ratio legis; cuius ea vis est imprimis, quaecumque pietatis caussâ instituta esse constiterit, ea partim extinguere, partim in aliam formam naturamque convertere, ita plane ut in tantâ

mutatione eversio rerum institutarum verissime consecutura videatur. — Sed illud prae ceteris nec pietati consentaneum nec iustitiae, omnia fere, quae instituta sint aut testamento relicta, divini cultus caussâ, aut defunctis expiandis, dotandisve puellis ad collegia Monialium aspirantibus, hoc ipso haberi caduca et vacua, aliosque in usus converti oportere. In quo perspicuum est, auctorum violari voluntatem, propterea quod suam illi pecuniam utique in eas caussas, quae memoratae sunt, nec ullo pacto in alias, addixere : quae caussae cum ad religionem, ad piorum manium solatia, ad perfectionem virtutis pertineant, iam sunt naturâ immutabiles ac perpetuae, quam iura et officia, quae hominem iungunt Deo.—At vero ne illud quidem praeterire taciti possumus, in Decurias praepositorum rei subsidiariae administrandae plerosque omnes cooptari, ne feminis quidem exceptis, licere, Parochos non licere. Quod quidem ita placuisse memoravere ob cognitam illorum in Episcopos suos romanumque Pontificem voluntatem : ita ut dubitari non possit, qua mente, cuius rei gratiâ, hanc, de qua loquimur, legem invenerint.—Utique *laicam* inquiunt esse beneficentiam oportere, ut queat esse gratior : nam accipere verecundius, animumque despondere calamitosos consuevisse, ubi caritatem christianam sibi sentiant adesse. Sed miserum est in christianis reperiri, qui tam vehementer errent in eius aestimatione virtutis, quae princeps est et regina ceterarum. Quandoquidem sincera voluntas hominum iuvandorum non potest nisi ex intima benevolentia nasci : hanc vero aut maxime insidere in eorum animo necesse est, qui singulos homines poene se alteros putent, fratrumque diligant loco : qui ceteros aeque ac se ex Deo tamquam patre genitos, pariterque Iesu Christi sanguine redemptos, et ad eamdem in caelis felicitatem vocatos sciant. Quin inopes atque aerumnosos tam amanter Iesus Christus complectitur, ut collatam in eos beneficentiam plane collocatam apud se, seque ipse obligatum beneficio deputet. His sensibus comitata caritas tantum abest ut animos frangat miserorum, ut potius extollat ad tantam personae dignitatem, quantam homo sine caelestis doctrinae lumine ne fingere quidem cogitatione posset. Nunc vero huiusce indolis caritas frustra requiratur extra Ecclesiam Dei, quam videlicet unam Iesus Christus sapientiae, disciplinae, charismatum suorum reliquit haeredem : quaeque divini auctoris sui quam bene et obtemperare consiliis et exempla imitari consueverit, dedit omni tempore documenta maxima. Ullumne aerumnarum est genus, cui non Ecclesia succurrere nedum pietate materna, sed excellenti prudentia vigilantiaque studuerit? Ita eius potissimum operâ atque auctoritate, aut saltem consilio, gratiâ, tutelâ, opportuna variis calamitatibus solatia ubique gentium inventa sunt, sed iis in locis plura, in quibus florentior Ecclesia, virtutumque christianarum studia maiora. Insignis hac laude Italia, quae fidem catholicam, per prospera, per adversa, intemeratam retinendo, fuit omni aetate beneficiorum huius generis uberrime ferax. Eo magis inhumanum atque italica gente indignum, praeripere Ecclesiae voluisse beneficentiae publicae facultatem.—Obtenderant quidem interversos reditus maleve locatos : sed lux veritatis, unde minime voluissent, erupit. Instituta de administratione quaestio criminationem falso confictam splendide refutavit.

Inter quae velut ad cumulandas iniurias aliud accessit commissum audax, quo, qui rerum civilium potiuntur, in ipsam rei sacrae administrationem invasere. Facile, Venerabiles Fratres, intelligitis quo spectet oratio : ad ea nimirum, quae contra venerabilem fratrem Aloisium Episcopum titularem Troadensem, Ordinarium Aquaevivae et Altamurae, his ipsis postremis mensibus aggressi sunt statuere. Actas res universi cognoscitis: primum Episcopo Troadensi interdictum utriusque Ecclesiae bonis : tum ipsum gradu motum: aedibus eiectum : simulque earum Ecclesiarum delatum alteri regimen, perinde ac res agatur mere civilis, omnino in ditione arbitrioque posita politicae potestatis. Quo facto non perruptae solum Ecclesiae leges sunt, sed ipsa pontificii Nostri primatus na-

tiva iura violata. Itaque non sine magno angore animi conquerimur talem iniuriam: simul, quae hac super re per vim decreta gestave sunt, improbamus atque apostolica auctoritate reiicimus. Ad Clerum populumque earum Ecclesiarum quod attinet, utrosque in Domino monemus, quid a se postulet officium serio perpendere. Sicut aequum est, politicae potestati dicto audientes esse in rerum genere civilium, ita in iis quae regimen animarum attingunt non alii possunt auctoritati, quam Nostrae legitimoque iure praepositorum subesse, nisi velint, quod Deus prohibeat, se ipsi ab hoc centro seiungere catholicae unitatis.

Nunc vero, prius quam Episcopi designentur vacuis Ecclesiarum sedibus praeficiendi, ad majorem Dei gloriam et Ecclesiae utilitatem duos praestantes viros S. R. E. Cardinales creamus, quos tamen iustis de caussis in pectore reservamus, arbitrio Nostro quandocumque publicandos. Cum dispensationibus, derogationibus et clausulis necessariis et opportunis. In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

DISCORSO DEL S. PADRE

AL COLLEGIO DE' CARDINALI

(24 Decembre 1889)

—

Colle espressioni del maggior gradimento accogliamo i voti di felicità che fa per Noi il Sacro Collegio in questa lietissima ricorrenza delle Feste Natalizie: ed a Lei, signor Cardinale, che a nome di tutti ha portato la parola, come pure a tutti i suoi Colleghi, offriamo anche Noi, in ricambio, i più sinceri e i più felici augurii.—L'unione strettissima che ha con Noi il sacro Collegio dei Cardinali, opportunamente da Lei ricordata, esige questa perfetta corrispondenza di sentimenti e reciprocanza di affetti tanto nei lieti quanto nei tristi eventi. L'augurio della pace che Ella Ci fa, non potrebbe essere nè più proprio del mistero che si festeggia, nè più adatto al bisogno che se ne prova: questo augurio è dolce il ripeterlo nei tempi che traversiamo, tempi non di tranquillità e di pace, ma di persecuzioni e di lotte. La Chiesa, la sua azione nel mondo, il suo sacerdozio, i suoi insegnamenti, le sue sacre ragioni sono da per tutto, e in Italia e in Roma più che altrove, combattute, malmenate e respinte dalla vita sociale, con tutti i mezzi di cui dispone l'umana potenza, la più fina astuzia. Tutte le istituzioni cattoliche nella loro prodigiosa varietà, da quelle ordinate direttamente alla propagazione e alla conservazione della fede nel mondo, fino a quelle destinate a sollievo delle molteplici umane miserie, sono prese di mira coll'intendimento d'impadronirsene e di cancellare da esse ogni carattere religioso e cristiano.

Diciamo cose notissime, e ciascuno di voi col suo pensiero abbraccia i tanti fatti che sono di ciò che diciamo la prova più irrefragabile. Non diremmo nulla di esagerato se aggiungessimo che la guerra va direttamente contro Dio stesso, contro cui l'umana ragione osa sollevarsi ribelle, temeraria, giudicarlo e come provocarlo a tenzone. Quest'audacia diabolica, impotente contro Dio e il suo Cristo, riversa il suo odio profondo e sfoga il suo furore satanico contro la Chiesa di Gesù Cristo, e contro i suoi figli. È una lotta fiera, accanita, che non risparmia nulla e fa prova di scuotere e, se fosse possibile, distruggere dalle fondamenta l'opera divina del Redentore.— Spinte le cose a tanto estremo, è superfluo dire qual sia qui la condizione Nostra, e quanto di giorno in giorno si faccia più sensibile la mancanza di quella vera libertà e indipendenza che è indispensabile per lo spedito esercizio del supremo Apostolato.

Ora, in mezzo a tanto imperversare di esterni nemici, e finchè a Dio non piaccia di umiliarli e di abbatterli, qual cosa può esservi più desiderabile di quella pace divina che fu annunziata agli uomini sul nascere del re pacifico, che è frutto della sua grazia e della sua carità e che invano si cercherebbe di avere dal mondo? Se dal

di fuori tanto furor di nemici ne assale, sarà gran conforto se almeno al di dentro, nel seno cioè della grande famiglia cattolica, regni dovunque sovrana la pace, mercè la perfetta concordia di pensieri, di volontà, di azione, che di tutti i fedeli fa come un sol corpo per la piena armonia tra il Capo e le membra. Questa unione é per se stessa la miglior difesa che possa opporsi agli assalti e alle insidie nemiche: essa raddoppia e centuplica le forze, anche in mezzo alle maggiori violenze dà all'animo una calma serena ed un coraggio invincibile.

E gran mercè che, malgrado i tentativi che si fanno, il popolo cattolico, com'Ella, signor Cardinale, poc'anzi osservava, resta concordamente unito ai suoi Pastori e per essi al Pastore supremo e alla Sede Apostolica. Ma è necessario stringere sempre più e rendere indissolubili questi vincoli; è necessario richiamare i popoli alla pratica fedele e costante della vita cristiana.—Questi motivi Ci fecero già pensare a rivolgere a tutt'i Nostri fratelli nell'Episcopato nuovamente la parola, ciò che faremo tra poco, per ricordare i grandi doveri che ai cattolici viventi in mezzo alla società impongono le circostanze speciali dei tempi, e i grandi pericoli cui è esposta la loro fede e con la fede l'eterna loro salvezza.

Questi doveri sono: l'amor della Chiesa sopra ogni altra cosa terrena, addimostrato colla prova dei fatti; la professione aperta e coraggiosa della fede di cui Dio ci ha fatto dono; la difesa e l'incremento di essa per la parte che può spettare a ciascuno; la perfetta concordia degli animi nella piena soggezione di tutti ai sacri Pastori e nell'amore scambievole fra loro; la vita pienamente conforme ai precetti della legge divina e della Chiesa, i quali tutti si compendiano nella carità.—Desideriamo ardentemente che mercè il buon volere di ciascuno e per gli sforzi riuniti di tutti la Nostra parola porti in abbondanza i preziosi vantaggi che ne speriamo.

Sarà la maggior consolazione che possono mai darci in mezzo a tante amarezze i nostri figli, persuasi come siamo che questo sia anche il modo più efficace per affrettare il giorno delle misericordie, della libertà e della tranquillità della Chiesa.

Intanto in questi giorni di grazia e di salute da tutti i cuori cattolici salga più calda che mai la preghiera al Redentore divino per i grandi disegni della sua Chiesa. Egli che ha vinto il mondo e debellato l'inferno si degni di far gustare anche alla nostra calamitosa età i frutti inestimabili della sua vittoria. Con questa speranza esprimiamo di nuovo al Sacro Collegio dei Cardinali i Nostri augurii anche pel nuovo anno, ed a ciascuno di essi, come pure a tutti i Vescovi e Prelati qui presenti, impartiamo dal fondo del cuore l'Apostolica benedizione.

LETTERA DEL S. PADRE

ALL'E.MO CARD. VICARIO

Signor Cardinale,

Fra le molteplici cure che per dovere dell'Apostolico ministero Noi abbiamo sempre consecrato alla conservazione e all'incremento della religione cattolica in Italia, principalissima è quella che riguarda il Clero, dal quale in grandissima parte dipendono gl'interessi della fede e delle anime. Perciò in ogni occasione abbiamo caldamente inculcato, che il CLERO VENGA FORMATO NON SOLO ALLA SCIENZA SODA E VERACE, MA IN MODO SPECIALE ALLE VIRTÙ SACERDOTALI E ALLO SPIRITO SCHIETTAMENTE ECCLESIASTICO, CHE È LO SPIRITO STESSO DEL SOMMO ED ETERNO SACERDOTE GESÙ CRISTO.

Ma la necessità di avere un Clero così formato, è molto più forte e più sentita per la città di Roma. Qui nella Capitale del mondo cattolico, nel centro della religione nostra santissima, dove i cattolici convengono da ogni parte della terra per trovarvi conforto alla loro fede, qui più che altrove è necessario che la vita, i costumi e le opere di coloro che son chiamati *luce del mondo* e *sale della terra*, risplendano di più chiaro e fulgido lume, affinchè tutti

ne traggano edificazione e stimoli a ben fare.

Perciò come abbiamo fatto recentemente con tutti i Vescovi d' Italia, così e molto più sentiamo ora il bisogno di richiamare, Signor Cardinale, su questo importantissimo argomento tutta la sua attenzione.

Le condizioni proprie di Roma, il maggior numero di ecclesiastici, che qui accorrono da ogni paese, esigono maggiori cure ed industrie perchè la disciplina del Clero non abbia a soffrire per tali cause, nè a perdere la sua efficacia.

È giusto qui render onore a tanta parte di ecclesiastici, che esemplari e pieni di zelo, tutti dati alle opere del ministero e della carità cristiana, nella devozione e nell'attaccamento alla Santa Sede e al Vicario di Gesù Cristo, nell'obbedienza, nel rispetto verso i loro Superiori e nello spirito di unione e di concordia sentono esser riposta la più sicura garanzia del loro retto operare, la sorgente delle maggiori benedizioni del cielo, l'efficacia de'loro sforzi. Per essi continuano le gloriose tradizioni del Clero romano, che tanti e sì luminosi modelli ha lasciato all'imitazione dei posteri, alcuni dei quali giudicati degni anche degli onori dei Santi.

Ma si sa che i nemici, in tutte le varie forme della guerra, che ora muovono alla Chiesa, prendono sempre più specialmente di mira Roma, e in essa raccolgono le loro forze. E così anche contro il Clero qui si è cominciata un' opera tenebrosa colla perfida mira di screditarlo, scinderlo, alienarlo dai legittimi Superiori e di farlo ribelle alla loro autorità. Per tale scopo è buono ogni mezzo; ma il più deplorevole e il più penoso si è, che tra gli stessi ecclesiastici si possa trovare alcuno che, dimentico dei propri doveri e della santità del suo carattere, giunga a tanto da prestare il concorso dell'opera sua per l'esecuzioni d'intendimenti così perversi.

Per questi motivi è da avvisare senza indugio e con tutta energia al pericolo. Importa moltissimo che alla educazione del giovane Clero si dieno le cure più intelligenti e più assidue; che si usi il più oculato discernimento e le maggiori cautele nell' ammissione di quella parte di Clero che viene da altre Diocesi; che gli uni e gli altri non sieno troppo lasciati in balìa, ma sia per ciò che riguarda la loro condotta, sia per ciò che spetta all' esercizio dei diversi ministeri ed offici, sappiano di esser sempre sotto l' occhio vigile dei Superiori e sentano sempre il freno salutare di una ferma e saggia disciplina.

Ma sopra ogni altra cosa interessa, che tutti sieno animati di quello spirito di santità, di abnegazione, di sacrificio, di zelo che è proprio del loro carattere e che li rende veri ministri di Cristo. A tale effetto nulla può essere più opportuno che chiamarli tutti di tanto in tanto a raccogliersi negli Esercizii spirituali, che sono di una mirabile efficacia per la riforma della vita, per la perseveranza nel bene e per dare nuovo vigore allo spirito, in mezzo ai pericoli e a tante cause di dissipazione che offre il mondo.

Sappiamo che qui già vive il santo costume del ritiro spirituale per gli ecclesiastici: ma ora vogliamo qualche cosa di più speciale, e nominatamente che tutto il Clero di Roma, senza eccezione, debba consacrare nell' anno prossimo alcuni giorni al ritiro e alla preghiera.

A Lei, Signor Cardinale, affidiamo la cura di tutto predisporre per l'esecuzione di questa Nostra volontà; e siamo certi che tutti gli ecclesiastici risponderanno all'invito, ed entrando nelle Nostre viste, sapranno trarre da questa grazia singolare, che Dio loro prepara, quel maggiore e più durevole profitto che Noi così ardentemente bramiamo.

A tale effetto imploriamo sopra di essi le più copiose benedizioni del cielo: ed a Lei Signor Cardinale, e a tutto il Clero e popolo di Roma impartiamo di cuore l'Apostolica benedizione.

Dal Vaticano, 18 Dicembre 1889.

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

(Continuaz.—V. pag. 227—233 di q. P.)

CAPO IV.

Professione.

Sommario—133. Argomento di questo Capo.

133. Compiuto il noviziato nel tempo prescritto dalle particolari Costituzioni, l'alunno viene ammesso alla Professione dei voti. E poichè noi non trattiamo che di voti semplici, fa d'uopo investigare la natura di tal professione; la qualità dei voti che si professano; i requisiti per professarli, e finalmente le prove necessarie per esservi abilitato. Tutto ciò tratteremo nei seguenti Articoli.

Articolo I.

Natura della Professione dei voti semplici.

Sommario—134. Doppia specie di professione religiosa, in senso largo e in senso stretto—135. Altra doppia specie, espressa e tacita—136. Se la tacita abbia vigore oggidì—137. Natura intrinseca della emissione dei voti semplici. Se meriti il titolo di professione—138. Questa si divide in perpetua e temporanea—139. Cinque effetti della professione dei voti solenni e se possano anche ascriversi alla professione de' voti semplici—140. 1.° La piena remissione della pena dei peccati—141. 2.° La estinzione dei voti precedenti—142. 3.° La cessazione della irregolarità *ex defectu natalium* in rispetto agli ordini sacri — 143. 4.° Lo scioglimento dei precedenti sponsali e del matrimonio rato e non consumato—144. 5.° La esenzione dalla patria potestà.

134. Innanzi tutto è bene dare una giusta idea della professione religiosa. Lo Schmalzgrueber *(in Tit. de Regular. n. 149)* assegna una doppia professione: una in senso largo, un'altra in senso stretto. La prima è quando un fedele volontariamente si consacra a Dio in qualche religione approvata, emettendo i tre voti sostanziali di povertà, di castità e di obbedienza, nelle mani di un prelato che li accetti da parte di Dio e della religione. La seconda è quando per mezzo di voti solenni uno si dedica a Dio ed alla religione per tutta la vita, e la religione dalla sua parte accetta tale offerta, obbligandosi di ritenerlo in perpetuo nel suo seno, di alimentarlo, e di trattarlo come figliuolo, giusta le regole e l'istituto religioso.

Ecco le parole del dotto Canonista citato: « Professio religiosa dupliciter potest accipi: late et stricte. *Late accepta* professio est actus religionis et sacer, per quem homo fidelis, in religione aliqua approbata per emissionem trium votorum substantialium paupertatis, castitatis et obedientiae, voluntarie se Deo tradit, interveniente authoritate praelati, qui huiusmodi traditionem Dei et religionis nomine acceptet: capite *Ad Apostolicum, 16, de Regularibus:* et communiter tradunt doctores. — *Stricte accepta* est contractus ultro citroque obligatorius, quo quis, per vota solemnia, se Deo et religioni tradit; et religio vicissim huiusmodi traditionem acceptat, cum onere ipsum voventem perpetuo retinendi, alendi et tanquam filium iuxta regulas et institutum religionis tractandi ».

135. V'ha pure un'altra doppia specie di professione religiosa: la espressa e la tacita. La prima è quando con parole, con scritti, o con segni, si esprime a sufficienza il consenso. La seconda si compie solo con qualche atto proprio dei professi, con cui si dimostra, consentendolo i superiori, che si è avuto l'animo di professare. Così lo stesso Schmalzgrueber *(in tit. De Regul. n. 155):* « *Expressa* est quae verbo, scriptura, aliisque nutibus, consensum sufficienter declarantibus, exprimitur: *tacita*, quae, nec scripto etc. fit, sed per unum vel plures actus, professis proprios, censetur induci ».

136. Non c'intratterremo a parlare della professione tacita. Benchè questa abbia avuto largo uso in tempi anteriori al Tridentino, pure il detto Concilio, prescrivendo nuove condizioni pel valore della professione, se non abolì del tutto la professione tacita, la restrinse non poco. Sisto V, nella Costit. *Ad romanum* del 1588, volle che ancor la tacita professione venisse compiuta colle norme in quella Costituzione stabili-

te. E finalmente Pio IX, prescrivendo, col Decreto *Neminem latet* del 19 marzo 1857, la professione dei voti semplici prima di quella dei voti solenni, abolì del tutto la professione tacita: « Ad valide emittenda vota solemnia post vota simplicia, requiritur professio expressa, et ideo professio tacita omnino abrogata est » *(Decl. S. C. Episc. et Reg. 12 iun. 1858 » n. XI)*.

137. Discorrendo qui pertanto della professione espressa, fa d'uopo considerare qual sia la natura della professione de' voti semplici. Il Bouix, dato conto della professione in senso largo ed in senso stretto, insegna che la prima è propria de' voti semplici; la seconda è pei soli voti solenni *(De Regul. Tom. I Sect. II cap. I)*: « Discrimen inter utramque in eo est, quod late sumpta professio fiat per vota *simplicia;* stricte autem sumpta, per vota *solemnia.* Ubi autem vox *professio* adhibetur sine addito, intelligi solet de professione stricte sumpta.—Hinc in Congregationibus, quae simplicia duntaxat vota habent ex instituto, perpetua tamen, dici potest emitti professionem, intelligendo late sumptam: modo tamen congregatio sit de approbatis, et interveniat qui vota legitime acceptet Dei et religionis nomine ».

Professione di voti semplici è dunque una professione largamente presa, e potrebbe anche dirsi presa impropriamente. La vera professione canonica non è altra che la solenne. Perciò è che la S. C. de' Vescovi e Regolari ha talvolta cancellato dalle costituzioni d'istituti di voti semplici la parola *professione.* Si ascolti il Lucidi *(De Visit. SS. LL. de 5° cap. rel. Append. ad n, VIII art. 3)*: « *In Animad. ad Constit. sor. a Praes. Albien. 23 iulii 1860 art. 14, pag. 19)* noluit S. C. vota simplicia appellari *vota religionis.* Praeterea usque adeo huiusmodi diligentia producta est, ut deleri iussum fuerit verba *Professio* et *Professae* ut *in Bergomen. Sup. App. Inst. et const. fil. a Sac. Cord. 14 mar. 1841;* quamvis progressu temporis sine ullo scrupulo indiscriminatim ab ipsa S. C. adoptata fuerint etiam pro emissione votorum simplicium ».

Benchè in largo senso, e anche impropriamente, pur nondimeno la emissione dei voti semplici suole appellarsi *professione,* oggidì tale è pure il nome con cui la si designa dalla Sacra Congregazione. Basti a provarlo, il solo Decreto di Pio IX del quale abbiamo parlato nel capo precedente e sul quale ritorneremo alla fine del presente capo.

138. La emissione dei voti semplici può essere o temporanea o perpetua, a differenza della solenne che vuol esser solo di voti perpetui. E la temporanea è varia secondo le costituzioni dei varii istituti. In alcuni infatti è di un anno solo; in altri, di un biennio; in altri, di più anni. Ecco come ne discorre il Lucidi *l. c. n. 305:* « Si votorum simplicium durationem respicias, eadem ad tempus certum possunt coerceri, aut etiam in perpetuum protendi, quin et in determinato tempore durare possunt. Sunt enim instituta, in quibus sorores ad annum vel duos, vel tres, aut quinque annos aut ulterius se votis adstringunt; sunt quae voti durationem praestituunt usque dum in instituto sorores commorantur; sunt nonnulla, in quibus ad totam vitam protrahuntur; sunt demum, ubi ad certam aetatem de anno in annum, aut de biennio in biennium, aut aliquo longiore spatio vota renovantur, postea in perpetuum denique emittuntur ».

Il medesimo autore avverte che per lo più negl' Istituti di voti semplici dove si emettono i voti perpetui, prima di questi la S. C. consiglia che si facciano i voti temporanei: « Porro S. C., ut plurimum, suadet, ut antequam vota perpetua emittantur, vota simplicia ad tempus duorum, trium, aut plurium annorum duratura contrahantur ». (l. c. n. 306).

139. La professione di voti solenni porta seco molti e preziosi vantaggi; e precipui sono: 1° la remissione di tutt'i peccati in quanto alla colpa e in quanto alla pena i purchè la professione non si faccia con coscienza di grave peccato—2° la estinzione di tutti gli altri voti emessi prima—3° la cessazione della irregolarità *ex defectu natalium* in rispetto ai sacri ordini—4° lo scioglimento degli sponsali, e del matrimonio

rato e non consumato—5° la esenzione dalla patria potestà. (V. Bouix *l. c. Cap. VI;* Ferraris v. *Regularis professio n. 98 seqq.* etc.). Che è da dire della professione di voti semplici? produce altresì questi medesimi effetti? — Esaminiamoli con diligenza partitamente.

140. E in quanto al primo, cioè alla piena remissione della pena dovuta pei peccati, fa d' uopo considerare il motivo di questa remissione. L' Angelico, al quale fanno eco tutti i Teologi (*2. 2. q. 189 a 3 ad 3*) così discorre di tal vantaggio: « Rationabiliter autem dici potest quod etiam per ingressum Religionis aliquis consequatur remissionem peccatorum. Si enim aliquibus eleemosynis factis, homo potest statim satisfacere de peccatis suis, secundum illud Daniel. 4. *Peccata tua eleemosynis redime,* multo magis in satisfactionem pro omnibus peccatis sufficit, quod aliquis se totaliter divinis obsequiis mancipet per Religionis ingressum, quae excedit omne genus satisfactionis, etiam publicae poenitentiae, ut habetur in Decr. 33. q. l. c. *Admonere.* Sicut etiam holocaustum excedit sacrificium, ut Gregor. dicit super Ezech. (*Hom. 20 a med.*). Unde legitur in vitis Patrum (*l. 6. libello 1. num. 9.*), quod eandem gratiam consequantur Religionem intrantes, quam consequuntur baptizati. Si tamen non absolverentur per hoc ab omni reatu poenae, nihilominus ingressus Religionis utilior est, quam peregrinatio terrae sanctae, quantum ad promotionem ad bonum, quae praeponderat absolutioni a poena ».

Queste ragioni se militano pienamente per la professione dei voti solenni, possono pur militare per quella dei voti semplici, purchè questi sieno perpetui. E certo i tre voti che si fanno, siano pur semplici, riescono assai più soddisfattorii della limosina, o della pubblica penitenza, e sono quasi un olocausto, che si offre a Dio, delle sostanze, del corpo e della volontà. Nelle vite de' Padri la professione religiosa si appella un secondo battesimo. Ora i Padri antichi, come dimostra il Suarez (*De Religione* Tom. III, lib. II, *cap. 14, n. 15*), non professavano che voti semplici, non essendo ancora introdotta nella Chiesa la professione di voti solenni. Pare adunque che la remissione della pena dovuta pei peccati, se si consegue con la professione dei voti solenni, possa pur conseguirsi con quella dei voti semplici.

141. In quanto al secondo vantaggio, che consiste nella estinzione dei voti temporanei fatti prima, ecco come parla il cit. Angelico *l. c.*: « Votum Religionis, cum sit perpetuum, est majus, quam votum peregrinationis terrae sanctae, quod est temporale: Et, sicut Alexander III dicit, et habetur extra de voto, et voti redemptione, cap. *Scripturae, Reus fracti voti aliquatenus non habetur qui temporale obsequium in perpetuam noscitur Religionis observantiam commutare* ». — La precipua ragione adunque onde si attribuisce questo effetto alla professione dei voti solenni è nella perpetuità dei detti voti, non nella solennità. Anche i voti semplici pertanto, i quali sieno perpetui, sembra che possano produrre la estinzione di ogni altro voto temporaneo.

142. Che è da dire poi del terzo vantaggio, della cessazione, cioè, della irregolarità *ex defectu natalium* in rispetto agli ordini sacri? Il Cap. *Ut filiis 1, De filiis presbyt.* così sancisce: « Ut filii presbyterorum, et caeteri in fornicatione nati, ad sacros ordines non promoveantur, nisi aut monachi fiant, vel in congregatione canonica regulari viventes; praelationem vero nullatenus habeant ». Donde raccolgono i canonisti che i figli illegittimi, i quali professano solennemente, possono senza dispensa venir promossi ai sacri ordini; non però alle altre prelature ecclesiastiche. Vale ciò pure per la professione de' voti semplici? Qui trattasi di un privilegio concesso ai *monaci* ovvero ai canonici *regolari*, i quali tutti emettono professione di voti solenni. Non pare adunque si possa ciò estendere ai professi di voti semplici, fino a che una espressa concessione della S. Sede non estenda il privilegio anche a costoro.

143. Passiamo a discorrere del quarto effetto della professione dei voti solenni, ch'è

quello di sciogliere gli sponsali, e il matrimonio rato e non consumato. La prima parte di questo doppio effetto vuolsi considerare separatamente dalla seconda. Quest'ultima non ammette dubbio. Il Tridentino (*Sess. XXIV de matrim. can. 6*) chiaramente ha definito: « Si quis dixerit matrimonium ratum, non consummatum, per *solemnem* religionis professionem alterius coniugum non dirimi, anathema sit ». Lo scioglimento adunque del matrimonio rato e non consumato è un privilegio concesso alla *solenne* professione. La professione perciò di voti semplici non può per nulla attribuirselo. Ciò fu pur definito dalla S. C. del Conc. il 20 luglio 1860 come vedemmo innanzi (n. 89).

Non così può dirsi della prima parte, della dissoluzione, cioè, degli sponsali. Che questi vengano sciolti dalla professione di voti solenni, più testi del diritto lo definiscono chiaramente, come il Cap. *Verum, 2;* il cap. *Ex pubblico 7;* il cap. *Ex parte, 14, De conversione coniugatorum,* i quali, dichiarando risoluto per la solenne professione il matrimonio rato e non consumato, per ciò stesso dichiarano risoluti altresì gli sponsali. Nessuna decisione però, per la professione dei voti semplici. La quistione se tal professione sciolga i precedenti sponsali, può risolversi benissimo in quell'altra, se gli sponsali precedenti sieno annullati pel semplice voto di perpetua castità. E qui v'ha una calorosa disputa fra i Dottori. Alcuni, come il Navarra, il Layman, il Roncaglia, il Sanchez ed altri molti, presso S. Alfonso (*Lib. VI, n. 873*), negano, per la ragione che Dio non accetta la promessa di una cosa ch'è stata ad altri promessa e da questo accettata; nè vi ha sanzione di diritto che annulli gli sponsali pel voto sopravvenuto di castità.—Non pochi poi, col Suarez, col Diana, col Vasquez e coi Salmaticesi, stanno per la sentenza opposta, opinando che, nel concorso di due obbligazioni, dee vincere la più grave; e anche perchè in ogni contratto sponsalizio va inclusa la tacita condizione *nisi melior status eligatur.* S. Alfonso l. c. dice *probabili* amendue le sentenze. Il Sanchez, classico dottore in tal materia (*Lib. I, d. 46, n. 7*), chiama *probabilissima* la seconda. I Salmaticesi (*Cap. II, n. 33*) chiamano la medesima *comunemente probabile e tuta.* Noi perciò potremo stare coll'insegnamento dell'Angelico, il quale (*Suppl. q. 53, n. 1 ad 1*) definisce: « Unde propter votum simplex sunt sponsalia dirimenda ». Se perciò pel semplice voto di castità gli sponsali antecedenti possono considerarsi annullati; con molto più di ragione dovranno considerarsi sciolti per la professione di voti semplici e perpetui.

Abbiamo detto di voti semplici e *perpetui;* giacchè se la professione sarà di voti temporanei, gli sponsali non dovranno considerarsi sciolti, per parte del professante, ma solo impediti; sicchè se egli vorrà lasciare l'istituto e ritornar nel secolo, dovrà stare ai primitivi sponsali (*V. Ligorium l. c.*).

144. In rispetto al quinto privilegio della professione solenne, che riguarda la esenzione dalla patria potestà, notiamo che ciò non corre oggidì per diritto civile, com'è noto a tutti. Corre nondimeno per diritto canonico. E sembra chiaro che corra pure in riguardo alla professione di voti semplici, purchè l'istituto abbia conseguita l'approvazione dall'autorità ecclesiastica. Certo, è sentenza unanime de' Dottori che il figlio non deve obbedienza ai genitori per ciò che s'attiene alla scelta dello stato, e molto meno quando si tratti di seguir la divina vocazione per uno stato di vita più perfetta. Veggasi ciò che dicemmo nel Capo precedente n. 90.

Ecco adunque come la professione dei voti semplici, benchè in senso largo e impropriamente possa appellarsi professione, nondimeno reca non pochi, e niente spregevoli vantaggi a chi la compie.

CRONACA GOVERNATIVA

Corte di Cassazione di Roma

La tassa di svincolo come può essere prescritta?—L'esercizio dello svincolo è subordinato alla condizione del pagamento della tassa relativa. Alla tassa di svincolo si applica la pre-

scrizione, fissata dall' art. 123 della legge sulle tasse di registro.

Ed è applicabile la prescrizione quinquennale, se i patroni, non che pagare, non abbiano mai domandato la liquidazione che fu d'ufficio fatta dal demanio.

Il demanio, qual creditore privilegiato, può espropriare un fondo che sia soggetto alla tassa di svincolo, benchè si trovi in possesso di terzi.

Il travisamento di fatti non è denunciabile in cassazione.

È nulla la obbligazione della moglie non autorizzata in garanzia dal marito (Sez. civile 16 Agosto 1888—Zangarella e Finanze—La Corte Supr. di Roma, Anno XIII, pag. 901).

Chi abbia azione di rivendicaz. sugli enti di giuspatronato — Secondo la uniforme e costante giurisprudenza pontificia, dopo corso un trentennio, si riteneva come sopravvenuto il *beneplacito* già mancato alla accettazione da parte di un capitolo, di un giudicato.

Il patronato è riconosciuto ed ammesso anche per enti ecclesiastici, come la parrocchia e il vescovato.

Nel patronato non è compreso il diritto di rivendicazione, il quale appartiene invece all'ente, o altrimenti all'investito.

Il patronato è un *jus honorificum*, *onerosum, et utile*, che non comprende quello della rivendicazione.

Per quanto riflette i diritti, di cui il patronato si costituisce, la rappresentanza in giudizio non può essere commessa ai beneficiati (Sez. civ. 22 Maggio 1888 — Caucci Molara, Capitolo di S. M.ª Maggiore di Roma e Fondo pel Culto—La Corte Supr. di Roma, l. c., pag. 949).

Le Questue e le Collette

E LA NUOVA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA

Dal 1.° gennaio, col nuovo Codice penale, andò in vigore anche la nuova legge di Pubblica Sicurezza 30 giugno 1889. A pag. 142 di q. P. demmo il testo di quegli articoli, che potevano riguardare il Clero. Fra i quali sono i seguenti:

Art. 80. Nei Comuni ove esiste un ricovero di mendicità, è proibito di mendicare per le pubbliche vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico. La contravvenzione è punita a termine del Codice penale.

Art. 84. L'Autorità di Pubblica Sicurezza del Circondario potrà permettere, nel territorio di sua giurisdizione, questue o collette per iscopo filantropo, scientifico o di beneficenza, o per sollievo di pubblici infortunii, fissandone le norme e la durata.

« Ogni altra questua o colletta, comprese le questue religiose fuori dei luoghi destinati al Culto, è punita coll'arresto fino ad un mese ».

Di fronte a queste disposizioni è sorto il dubbio se sia vietato di andare a raccogliere le offerte che si fanno dai fedeli, per le funzioni religiose, o i bisogni della Chiesa anche *nelle case private*. Consultato in proposito un legale competente, dichiarò che il divieto della legge riguarda soltanto i *luoghi pubblici* e che quindi non debbonsi ritenere vietate le questue in *casa privata*. Ecco ciò che questo legale scrive all'egregio *Cittadino* di Brescia:

« La legge proibisce le questue per le *pubbliche vie*, ed ogni altro luogo *aperto al pubblico* (Art. 80 succitato). Da ciò ne deriva, che il divieto non si estende nelle case private. E questo è confermato dall'art. 81 di detta legge, dove si punisce chi *sarà colto a mendicare*, senza il permesso della Autorità di Pubblica Sicurezza, *nei luoghi indicati nell'articolo precedente*, e cioè nelle *pubbliche vie, o in luogo aperto al pubblico*.

« Luoghi aperti al pubblico sono, tra gli altri, le Chiese, i Teatri, le Preture, i Tribunali, le Corti, la Casa comunale, le piazze, i mercati, il Sagrato della Chiesa, le osterie, i negozi e qualunque luogo di *riunione* anche se privato, dove sia concesso di entrare a qualunque persona.

« Si dirà che la legge vieta le questue religiose *fuori dei luoghi destinati al culto* e che quindi debba intendersi che le proibisca in qualunque luogo anche *privato*, ma questa eccezione non ha fondamento.

« In primo luogo non havvi nessuna ragione per la quale riguardo alla questua religiosa si debba decampare dalla regola generale per la quale la legge vieta le questue *solo per le pubbliche vie ed in luoghi aperti al pubblico*. Se è lecito ad un mendicante qualunque entrare nelle case private, a domandare l'elemosina, perchè non potrà esser lecito al Parroco di entrarvi per domandare un'offerta per la Chiesa, e ad un Frate, che fa voto di povertà di domandare la elemosina? Tanto il mendicante, che il Frate, domandano l'elemosina per vivere, il primo anzi domanda l'elemosina solo per sè stesso e l'altro la domanda per sè stesso e per gli altri.

« In secondo luogo la legge col permettere le questue nei *luoghi destinati al Culto* quali sono le Chiese, non può aver inteso che di fare una eccezione alla regola generale, per la quale sono proibite le questue in luoghi pubblici, poichè anche le Chiese sono luoghi aperti al *pubblico*, e senza quell' eccezione non avrebbe potuto farsi la questua per scopo religioso nemmeno in Chiesa.

« Riteniamo perciò che le questue siano permesse nelle case private. »

Le Confraternite chiamate a sostentare gli accattoni

La *Gazzetta Ufficiale* pubblica il decreto in data del 12 gennajo 1890 che dà facoltà ai prefetti e sottoprefetti di compilare l'elenco delle Confraternite ed istituzioni congeneri, che possono chiamarsi a concorrere al mantenimento degli inabili al lavoro, secondo quanto prescrive l'art. 81 della legge di Pubblica Sicurezza. I sindaci ed i rappresentanti delle istituzioni sono obbligati a denunziarne l'esistenza.

Il Regio commissario formerà l'immediato inventario di tutti i beni degli istituti, lo stato delle rendite disponibili a senso di detto articolo.

Tutti gli atti degli istituti, non aventi data certa, anteriore al presente decreto, ed importanti, sotto qualunque aspetto, diminuzione di patrimonio o di rendita, saranno revocabili siccome fatti in frode.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1890)

Concistoro pubblico e secreto—La Santità di N. S. Leone PP. XIII, la mattina del giorno 30 Dicembre 1889 ha tenuto nel Palazzo Apostolico Vaticano pubblico Concistoro, nel quale ha dato, colle solite formalità, il Cappello Cardinalizio agli E.mi Signori Cardinali Francesco Maria Beniamino Richard, Arcivescovo di Parigi, Giuseppe Alfredo Foulon, Arcivescovo di Lione, e Francesco di Paola Schönborn, Arcivescovo di Praga, creati e pubblicati nel Concistoro segreto del 24 maggio del passato anno.

Durante questa cerimonia, il signor Avvocato Concistoriale comm.Guido Marucchi ha perorato per la seconda volta la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Ven. Servo di Dio Vincenzo Pallotti, sacerdote romano.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo nell'Aula solita il Concistoro segreto, in cui, dopochè l'Emo e Rmo signor Cardinal Laurenzi, terminato l'officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentato la solita Borsa a Sua Beatitudine, che si è degnata passarla all'Emo e Rmo signor Cardinale Melchers, il Santo Padre, dopo chiusa la bocca, giusta il costume, agli Emi e Rmi signori Cardinali Richard, Foulon e Schönborn, premessa un'Allocuzione, ha creato e riservato in petto due Cardinali di S. R. Chiesa, ed ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Siviglia, per Monsignor Benedetto Sanz y Forès, traslato dalla Sede Metropolitana di Valladolid.

Chiesa Metropolitana di Valladolid, per Monsignor Mariano Michele Gomez, promosso dalla Sede Cattedrale di Vittoria.

Chiesa Metropolitana di Monaco e Frisinga, per Monsignor Antonio Thoma, promosso dalla Sede Cattedrale di Passavia o Passau.

Chiesa Metropolitana di Urbino, pel R. D. Nicodario Vampa, di Fano, dottore in ambe le leggi, membro dell' Accademia romana filosofico-medica di S. Tommaso, in patria Esaminatore pro-sinodale, Canonico Teologo della Cattedrale e Vicario Generale.

Chiesa titolare Vescovile di Lampsaco, per Monsignor Raffaele Bianchi, traslato dalle Sedi Cattedrali unite di Chiusi e Pienza, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Vittoria, per Monsignor Raimondo Fernandez Pierola y Lopez de Luzuriaca, traslato dalla Sede Cattedrale di Avila.

Chiesa Cattedrale di Tiraspol, per Monsignor Antonio Zerr, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Diocleziano poli.

Suffraganeato di Wladislavia, per Monsignor Enrico Pietro Delega Kossowski, Vescovo titolare di Serres, traslato dal Suffraganeato di Ploko.

Chiesa Cattedrale di Orvieto, per Monsig. Domenico Bucchi-Accica, traslato dalla Sede di Norcia, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Assisi, per Monsignor Nicanore Tommaso Priori, di Cagli, Cameriere segreto sopranumerario di Sua Santità, dottore in Sagra teologia ed in ambe le leggi, Professore di filosofia e teologia nel patrio seminario, Esaminatore pro-Sinodale e Vicario Generale della sua Diocesi, ivi Dignità di Prevosto nella Cattedrale.

Chiese Cattedrali unite di Chiusi e Pienza, per Mons. Giacomo Bellucci, diocesano di Sovana e Pitigliano, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, dottore in sagra teologia e in dritto canonico, Membro del Collegio Teologico di Siena, Arcipretе-Parroco di Capalbio nella diocesi di Sovana e Pitigliano, della quale fu pure Amministratore Apostolico.

Chiesa Cattedrale di Alba, pel R. D. Giuseppe Francesco Re, arcidiocesano di Torino, dottore in sagra teologia ed in ambe le leggi, Canonico della Metropolitana e Vicario generale di Torino.

Chiesa Cattedrale di Spalatro, in Dalmazia, pel R. D. Filippo Francesco Nakic' arcidiocesano di Zara, ivi Giudice ed Esaminatore pro-Sinodale, Consigliere del tribunale arcidiocesano, Canonico della Metropolitana e Direttore dell'Istituto delle fanciulle e degli orfani.

Chiesa Cattedrale di Soissons, pel R. D. Giovanni Battista Teodoro Duval, arcidiocesano di Rouen, ivi Canonico onorario del-

la Metropolitana ed Arciprete-Parroco di S. Maria a l'*Havre*.

Chiesa Cattedrale di Chartres, pel R. D. Francesco Lagrange, arcidiocesano di Bourges, dottore in sagra teologia, Canonico della Metropolitana di Parigi.

Chiesa Cattedrale di St. Brieux, pel R. D. Pietro Federico Fallières, diocesano di Agen, baccelliere in sagra teologia, Canonico onorario della Cattedrale e Vicario Capitolare di Amiens.

Chiesa Cattedrale di Laval, pel R. D. Giulio Cleret, diocesano di Coutances, ivi Canonico onorario della Cattedrale ed Arciprete-Parroco di S. Maria in *Saint-Lô*.

Chiesa Cattedrale di St. Dié, pel R. D. Stefano Maria Alfonso Sonnois, diocesano di Dijon, ivi Canonico onorario della Cattedrale e Decano-Parroco della città di *Auxonne*.

Chiesa Cattedrale di Bajona, pel R. D. Francesco Antonio Jauffret, di Marsiglia, dottore in sagra teologia, Canonico della patria Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Lerida, pel R. D. Giuseppe Meseguer y Costa, diocesano di Tortosa, dottore in sagra teologia e in diritto canonico, Decano del Capitolo Metropolitano di Valladolid.

Chiesa Cattedrale di Mondonedo, pel R. D. Emmanuele Fernandez-Castro, di Oviedo, dottore in sagra teologia, ivi rettore del Seminario e Canonico Penitenziere della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Gand, pel R. D. Antonio Stillemans, della stessa Diocesi, dottore in sagra teologia, in filosofia ed in lettere, in Gand Rettore del Seminario maggiore, Canonico onorario della Cattedrale ed Esaminatore pro-Sinodale.

Chiesa Cattedrale di Münster, pel R. D. Ermanno Dingelstad, della stessa Diocesi, dottore in filosofia, e professore nel Ginnasio di Vecht.

Chiesa Cattedrale di Passavia o Passau per Mons. Michele Rampf, di Monaco, Prelato Domestico di Sua Santità, dottore in sagra teologia, Preposto della Metropolitana e Vicario Capitolare di Monaco.

Chiesa Cattedrale di Wilna, pel R. D. Antonio Andziewicz, diocesano di Wilna, dottore in sagra teologia, Prelato scolastico del Capitolo Metropolitano di Mohilow.

Chiesa Cattedrale di Lublino, coll' amministrazione della Diocesi di Podlachia o Janow, pel R. D. Francesco Yaczewki, diocesano di Podlachia, candidato in sagra teologia, Vicario Capitolare ed Amministratore Generale della diocesi di Lublino, ivi Esaminatore pro-Sinodale e Canonico della Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Ploko, pel R. D. Michele Nowodworski, di Wladislavia, candidato e dottore in sagra teologia, Canonico onorario della Collegiata Lovicíense, in Varsavia, Censore dei libri di argomento religioso, Professore Consigliere dell'accademia ecclesiastica, Canonico della Metropolitana, Giudice ed Esaminatore pro-Sinodale.

Chiesa Cattedrale di Chilapa, nel Messico, pel R. D. Giuseppe Raimondo Maria Salome Ybarra, diocesano di Tlascala, dottore in filosofia, in sagra teologia ed in ambe le leggi, Canonico della Cattedrale, Provisore e Vicario Generale in Tlascala.

Chiesa Titolare Vescovile di Amata, pel R. D. Pasquale Corrado, Esaminatore Sinodale ed Abate-Parroco di Montesarchio nell'arcidiocesi di Benevento, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Gaetano Rossini, Vescovo di Molfetta, Terlizzi e Giovinazzo.

Chiesa titolare Vescovile di Caristo, pel R. D. Giovanni Maria Jannoni, diocesano di Civita Castellana, già Abbate Ordinario di S. Martino al Monte Cimino, Vicario Generale in Velletri, deputato Suffraganeo delle unite Sedi Cattedrali Suburbicarie di Ostia e Velletri.

Chiesa titolare Vescovile di Dionisiade, pel R. D. Lodovico Felice Zdanowicz, diocesano di Wilna, Dignità di Prelato-Preposito in quella Cattedrale ed Amministratore Apostolico di quella diocesi.

Ha quindi Sua Santità notificata la elezione delle seguenti Chiese fatta per Breve:

Patriarcato di Gerusalemme di Rito Latino, per Mons. Lodovico Piavi, dei Minori Osservanti, promosso dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Siunia.

Chiesa Metropolitana di Toronto, nel Canadà, per Mons. Giovanni Walsh, promosso dalla sede Cattedrale di London.

Chiesa titolare Arcivescovile di Nicopoli, nel vecchio Epiro, per Mons. Alessandro Grossi, Segretario della Sacra Congregazione delle indulgenze e S. Reliquie, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Tripoli.

Chiesa di Kingston, recentemente elevata a Metropolitana da Sua Santità, per Mons. Vincenzo Giacomo Cleary Vescovo della stessa Sede.

Chiesa titolare Arcivesovile di Siunia, per Mons. Tommaso Grace, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Mennith.

Chiesa titolare Arcivescovile di Nicosia, per Monsignor Enrico O' Collaghan, Vescovo dimissionario delle Sedi Cattedrali unite di Hexham e Newcastle.

Chiesa Cattedrale di Sioux Falls, nello Stato di Dakota meridionale, nuovamente eretta da Sua Santità, per Monsignor Martino Marty, della Congregazione Benedettina Elveto-Americana, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Tiberiade.

Chiese Cattedrali unite di HexhameNew-Castle, per Mons. Tommaso Wilhinson, Am-

ministratore delle stesse sedi, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Cisamo.

Coadiutoria con futura successione al Vicariato Apostolico della nuova Guinea, per Monsignor Enrico Verius, della Congregazione del S. Cuore di Issoudun, Vescovo titolare di Limira, traslato dal Vicariato Apostolico della nuova Brettagna.

Chiesa Cattedrale di Richmond, negli stati uniti d'America, pel R. D. Agostino Van Vyver, Amministratore della stessa Chiesa.

Chiese Cattedrali unite di Kerry ed Aghadoe, nell' Irlanda, pel R. D. Giovanni Coffey, della diocesi di Kerr, ivi Parroco Decano e Vicario Capitolare.

Chiesa Cattedrale di Derry in Irlanda, per Monsignor Giovanni Keys O' Dongherty, parroco nella stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di S Claudio, negli Stati-Uniti di America, nuovamente eretta da Sua Santità, pel R. D. Ottone Zardetti, della Svizzera, dottore in sagra teologia e Vicario Generale del Vicariato Apostolico di Dakota.

Chiesa Cattedrale di Duluth, negli Stati-Uniti di America, nuovamente eretta da Sua Santità, pel R. D. Giacomo Mac Golrick, arcidiocesano di S. Paolo di Minnesota.

Chiesa Cattedrale di Jamestown, nello Stato di Dakota settentrionale nuovamente eretta da Sua Santità, pel R. D. Giovanni Stanley, della stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Winona, negli Stati-Uniti d' America, nuovamente eretta da Sua Santità, pel R. D. Giuseppe Cotter, della stessa diocesi.

Chiesa titolare Vescovile di Campisopoli, pel R. P. Guglielmo Wulfing, della Congregazione del SS. Redentore, deputato Vicario Apostolico del Surinam.

Chiesa titolare Vescovile di Abdera, pel R. D. Maglorio Desiderato Barthet, della Congregazione dello Spirito Santo ed Immacolato Cuor di Maria, deputato Vicario Apostolico della Senegambia e Prefetto Apostolico del Senegal.

Chiesa titolare Vescovile di Amorio, pel R. P. Massimino Velasco, de' Predicatori, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Antonio Colomer, Vescovo titolare di Temiscira e Vicario Apostolico del Tonkino Settentrionale.

Chiesa titolare Vescovile di Arcadiopoli, per Monsignor Guglielmo Gordon, Cameriere Segreto sopranumerario di Sua Santità, Canonico della Cattedrale e Vicario Generale di Leeds, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Cornthwaite, Vescovo della stessa diocesi.

Chiesa titolare Vescovile di Germanicopoli, del R. D. Andrea Blais, Arcidiocesano di Quebec, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Giovanni Langevin, Vescovo di S. Germano di Rimouski.

Chiesa titolare Vescovile di Zaira, pel R. P. Edmondo Alfredo Dardel, dei Minori Cappuccini, deputato Vicario Apostolico delle Isole Seychelles in Africa.

Chiesa titolare Vescovile di Castabala, pel R. D. Rocco Tornatore, del Seminario delle Missioni Estere di Milano, deputato Vicario Apostolico della Birmania Orientale.

Chiesa titolare Vescovile di Teveste, pel R. D. Giovanni Hirth, dei Missionari d'Algeri, deputato Vicario Apostolico di Vittoria-Nyanza, nell'Africa Equatoriale.

Chiesa titolare Vescovile di Amatunto, pel R. D. Vincenzo Branca, di Nicotera, dottore in sagra teologia, ivi Giudice Sinodale, pro-Vicario Generale ed Arcidiacono-Parroco della Cattedrale, deputato Coadiutore con futura successione di Mons. Gennaro Maria Maselli, de' Minimi, Vescovo di Ugento.

Chiesa titolare Vescovile di Uranopoli, pel. R. D. Tommaso Mac Redmond, dottore in sagra teologia, Vicario generale ed Amministratore della diocesi di Killaloe, deputato Coadiutore con futura successione di quel Vescovo Monsig. Michele Flannery.

Chiesa titolare Vescovile di Gadara, pel R. D. Giuseppe Schirò, di rito greco, deputato Vescovo Ordinante per gl'Italogreci delle Calabrie.

Chiesa titolare Vescovile di Lero, pel R. P. Luigi Coupet, della Congregazione del S. Cuore d'Issoudun, deputato Vicario Apostolico della Nuova Brettagna.

Chiesa titolare Vescovile di Eumenia, pel R. D. Lorenzo Guillon, del Seminario delle missioni Estere di Parigi, deputato Vicario Apostolico della Mandchuria.

Chiesa titolare Vescovile di Adrumento, per Monsignor Salvatore Alessandro Carmelo Brincat, Protonotario Apostolico e Vicario Generale di Algeri, deputato Ausiliare dell' Emo e Rmo signor Cardinal Carlo Marziale Allemand Lavigerie per l' Arcivescovato di Cartagine.

Chiesa titolare Arcivescovile di Gerico, pel R. P. Maria da Brest, al secolo Stefano Petron, dell'Ordine de' Minori di S. Francesco.

In seguito Sua Santità ha aperto, secondo il consueto, la bocca agli Emi e Rmi signori Cardinali Richard, Foulon e Schönborn.

Quindi si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le Chiese Patriarcale di Gerusalemme, di Rito Latino, e Metropolitane di Urbino, Siviglia, Valladolid, Monaco-Frisinga e Toronto.

Finalmente il Santo Padre ha posto l'anello Cardinalizio ai prefati Cardinali, ed ha assegnato all'Emo Richard il titolo Presbiterale di S. Maria in Via; quello di S. Eusebio all'Emo Foulon, e l'altro de' SS. Giovanni e Paolo all'Emo Schönborn.

Sua Santità ha assegnato ai nuovi Cardinali le seguenti Congregazioni:

All'Emo Card. Richard le Congr. dei Vescovi e Regolari, dell'Indice, dei Riti, e delle Indulgenze,

All' Emo Foulon quelle di Propaganda, dei Riti, degli Studii, e della Concistoriale,

All'Emo Schönborn quelle del Concilio, dei Riti, degli Studii, e della Cerimoniale.

Cause di beatificazioni — Presso la S. C. dei Riti sono molto inoltrate le cause di beatificazione del Ven. Giovanni Avila, pel quale si è tenuta la seconda congregazione preparatoria, nonchè delle due Vener. Serve di Dio Maria Rivier, e Giovanna di Lestonnac, e dei due Ven. Servi di Dio Ancina Vesc. di Saluzzo e Pirrotti delle Scuole Pie.

Si sono introdotte le cause del Ven. Pietro Luù, sacerdote indigeno, decapitato in Cina in odio alla fede nel 1861; della Ven. Giulia Villart, morta nel 1816, e del Ven. P. Lorenzo da Zibelle Cappuccino. Si è poi confermato il culto del Ven. Favileo Min. Conv. martire.

Si è indetta la congregazione antipreparatoria per la beatificazione del Ven. Giambattista Cioni dei Chierici regolari della Madre di Dio.

Si sta istruendo il processo canonico per la dichiarazione di martirio e beatificazione di cento giovani negri dell'Uganda convertiti e bruciati vivi in odio alla fede per ordine di quel feroce re, il quale ora, spossessato del suo regno e convertito, si trova presso i missionarii di Algeri per essere istruito e battezzato.

Nuove cause di beatificazioni—Il 18 u. s. ebbe luogo in Vaticano la Congregazione Ordinaria per discutere sull' introduzione della causa del Servo di Dio Bartolomeo Dulmonte, sulla reintegrazione del culto del Ven. Antonio Zaccaria, fondatore dei Barnabiti, e sulla riassunzione delle cause dei beati La Salle, e d' Orozco.

Ai 2. sp. presso il Card. Macchi si è tenuta una Congregazione antipreparatoria per discutere sulle virtù eroiche del Ven. Cioni Chierico regolare della Madre di Dio.

Il giorno 12 sp. finalmente si procedette in Vaticano, alla presenza del Sommo Pontefice, col solito rito, alla solenne promulgazione dei due Decreti sul *tuto procedi posse*, relativo alle cause di Beatificazione del Ven. Servo di Dio Ancina, uno dei primi discepoli di S. Filippo Neri Vescovo di Saluzzo, della Congr. dell'Oratorio, non che del Ven. Pirrotti della Congr. delle Scuole Pie.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: il R. P. Giuseppe Calasanzio da Hevaneras dei Min. Conv. Consultore della S. C. di Propaganda per gli affari di rito Orientale; Mons. Zalesky consigliere della Nunziatura di Parigi; Mons. Errico Puccilli ed il P. Carlo Grabowski Consultori della S. C. di Propaganda.

NOTIZIE COMPENDIATE

—Il S. Padre, in data del 10 sp. ha pubblicata un' Enciclica col titolo *De praecipuis civium christianorum officiis*, ch'è un capolavoro di sapienza politica e religiosa e di classica latinità. La daremo nel prossimo fascicolo.

—Il S. Padre nella ricorrenza del Capodanno ha ricevuto, come al solito, gli augurii del S. Collegio dei Cardinali, pronunziando l' importante discorso, riferito più innanzi. Il Corpo diplomatico, accreditato presso la S. Sede, i Comandanti delle Guardie Nobili, della Guardia Svizzera, della Palatina, della Gendarmeria e degli altri Corpi, presentarono anch'essi i loro omaggi.—In tal fausta ricorrenza delle Feste Natalizie, il Sommo Pontefice ha fatto dispensare, per mezzo del suo Elemosiniere, lire 30 mila, da ripartirsi alle famiglie povere di civile condizione, ai sacerdoti bisognosi, ed alle vedove e agli orfani dei già impiegati civili e militari della S. Sede; e lire 14 mila per letti e soccorsi ai poveri di Roma.

—Nella Chiesa di S.ª Francesca Romana a Milano una giovane a nome Moy Maria abiurò gli errori della setta zuingliana, ed abbracciò la fede cattolica.

—Sono morti i seguenti degnissimi Vescovi del Napoletano: Mons. Filippo De Simone, Vesc. di Nicotera e Tropea: Mons. Gaetano Rossini, Arciv. di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi e Mons. Giuseppe Formisano, Vesc. di Nola, dotto autore di molte opere teologiche ed Ascetiche.—È morto pure a Novara Mons. Giovanni del Vecchio, ivi Vicario Generale, editore delle opere di Scavini, ed autore di una riputatissima teologia morale.

—

—L'Emo Card. Zeffirino Gonzales, Arciv. di Siviglia, ha supplicato il S. Padre di accettare la rinunzia all'Arcivescovado ed al Cardinalato, e di permettergli di rientrare nel Convento dei Domenicani di Ocagna, ove cominciò i suoi studii. Il S. Padre ha accettata la dimissione dell'Arcivescovado, non però la rinunzia del Cardinalato. È uno dei più insigni scrittori e filosofi della Spagna, ed ha pubblicato molti dotti volumi.

— La S. C. di Propaganda ha creata nelle Indie la nuova Prefettura Apostolica di Assam, che comprende una popolazione di oltre cinque milioni, affidandola alla Società Cattolica istruttiva, fondata a Roma dal Rmo Iordan della diocesi di Friburgo.

—I pellegrini americani nello scorso anno, ritornando da Roma, visitarono i luoghi santi, e decisero di edificare una Chiesa in luogo della Cappella che esiste sul monte Tabor. La somma occorrente si è già riunita, e quanto prima saranno cominciati i lavori.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Benchè siavi consuetudine contraria, il canonico parroco può assentarsi dal coro per l'esercizio della cura, senza perdere le distribuzioni.

Montis Regalis Distributionum 8—Giu. 1889—Nella Chiesa Cattedrale di Mondovì è una antica consuetudine, onde il canonico arciprete con cura d'anime può assentarsi dal coro, senza perdere le distribuzioni, in due soli casi, quando, cioè, ascolta le confessioni nella stessa Cattedrale, e quando, nelle domeniche e nelle feste, accadono ore canoniche immediatamente dopo la predicazione della divina parola.

Dovendosi compilar novamente gli statuti capitolari, l'arciprete Restagno chiese dalla S. C. che vi s'inserisse l'articolo seguente:

« Canonicus Archiprestyter habens curam animarum, dum abest a choro ministerii sui causa, habetur pro præsente et interessente, et lucratur distributiones, iis tantum exceptis, quae dicuntur inter praesentes, onerata tamen conscientia ipsius archipresbyteri, ad iuris normam, ne hoc abutatur privilegio ».

A tal dimanda il Capitolo fortemente si oppose, allegando sopratutto l'antica consuetudine, e una sentenza del Vescovo Romagnano del dì 26 luglio 1505, con cui l'Arciprete che prima era escluso dalla massa capitolare, in via di transazione, vi fu ammesso, ma con questa condizione: « Ipso tamen domino archipresbytero et suis successoribus residentiam facientibus in dicta Ecclesia Cathedrali, ac in missa et divinis officiis interessentibus ».

Nondimeno la S. C. proposto il dubbio: *An in novis edendis capitularibus statutis inserendus sit articulus ab archipresbytero propositus, vel potius standum sit consuetudini in casu*—dopo matura discussione, il dì 8 giugno 1889 definì: *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Tridentino prescrive (*Sess. 23 cap. 3 de ref.*): « Quod si alicui ex praedictis dignitatibus... cura animarum immineat... tunc pro tempore quo in curata ecclesia resederit ac ministraverit, tamquam praesens sit ac divinis intersit, in ecclesiis cathedralibus ac collegiatis habeatur ».

b) Al decreto del Tridentino tiene dietro la uniforme e costante giurisprudenza canonica. Così la S. C. del Conc. *in Asculana* 20 nov. 1830, proposto il quesito: « An et quae distributiones ac emolumenta percipere possint canonici curati absentes a chorali servitio pro exercenda animarum cura » rispose: « Affirmative quoad omnes distributiones et emolumenta, exceptis iis, quatenus non intersint, quae a voluntate testatorum debentur actu tantum præsentibus ». — Così pure *in Mediolanen.* 3 febr. 1609; *in Montis Regalis* 8 iun. 1726 et 6 dec. 1732; *in Pisana* 27 iul. 1839; *in Papien.* 18 ian. 1882; *in Sabinien.* 24 iul. 1886 etc.

c) Lo stesso insegnano i Canonisti. Il Ferraris (*v. Distributiones n. 29* dice: « Distributiones quotidianas lucratur canonicus a choro absens occasione servitii curae eius canonicatui adnexae, tamquam si esset praesens ex Conc. Trid. *Sess. 22 Cap. 3* ». Così pure Bened. XIV *Inst. 107 n. 56*; Scarfantoni *lib. 2 tit. 10, n. 9 seqq.*; Lucidi *Vol. I, fol. 309.*

d) Nel caso, fra le altre cose fu osservato che il concordato sancito dal Vesc. Romagnano imponeva agli arcipreti l'obbligo della presenza nei divini officii, ma in dett'obbligo non vi comprendeva i casi, nei quali i parroci con cura per dritto ne sono esenti, come non vi comprendeva il caso d'infermità.

II.

Se per la prova dello stato libero, nel caso d'incerta morte del conjuge, debba procedersi come nelle cause ma-

trimoniali, e secondo il prescritto della Cost. Dei miseratione *di Benedetto XIV.*

Wratislavien. Dubium matrimonii— 14 Dic. 1889—Il Vescovo di Breslavia rivolse al S. Padre la seguente istanza:

« Benedictus XIV in Constitutione quae incipit *Dei miseratione*, postulavit ut in omnibus causis, quae disceptantur de validitate seu nullitate matrimonii, iuret, audiatur, appellet pro valore perpetim defensor matrimonii. His causis adnumerat Instructio pro iudiciis ecclesiasticis Austriacis, approbata a multis praestantibus theologis et iurisconsultis Romanis, et commendata per Dominum Nuntium Apostolicum Vindobonen. anno 1855, etiam quaestionem de morte conjugis, si agit alter coniux pro admittendis secundis nuptiis a Curia Episcopali. Attamen S. Congregatio Concilii in una *Mediolanen.* die 27 febr. 1734 remisit huiusmodi iudicium *arbitrio Episcopi.* Ferraris in Bibliotheca sua sub voce *Polygamia* distinguit aperte processum de *nullitate* matrimonii a iudicio de morte coniugis per probationes canonicas ad tramites plurium instructionum S. Officii impliciter faciendo sine defensore matrimonii.

« Inde proponitur humillime dubium

« 1.^m An censenda sit probatio status liberi in casu incertae mortis coniugis omnino inter causas de nullitate matrimonii, de quibus perorat Constitutio *Dei miseratione.*

« 2.^m Quatenus negative, an teneatur defensor matrimonii interesse huiusmodi negotio iudiciali, iurare, appellare, prout insinuat laudata Constitutio Benedictina ».

Il dubbio del Vescovo di Breslavia trova il suo appoggio nella cit. Istruzione per le Diocesi Austriache. Da essa appare imposto l'obbligo del processo matrimoniale secondo le norme di Benedetto XIV, per chiarire lo stato libero di un coniuge, quando non sia certamente assicurata la morte dell'altro.

La S. C. propose a risolvere il dubbio coi seguenti quesiti:

I. An probatio status liberi, in casu incertae mortis coniugis, recensenda sit inter causas matrimoniales, quae subsunt Benedictinae Constitutioni Dei miseratione *quoad formam processus in casu.*

Et quatenus negative;

II. An in huiusmodi negotio expediendo defensor vinculi interesse adhuc tamen debeat, iurare, et appellare ad formam praefatae Constitutionis in casu.

E, dopo attento esame, il dì 14 dicembre 1889 rispose:

Ad I. Negative.

Ad II. Pro ditione Austriaca posse servari Instructionem in foro ecclesiastico ibi receptam; pro ditione Borussica standum instructionibus S. Officii ad rem spectantibus.

Eccone le precipue ragioni:

a) La cit. Costituz. Benedettina parla solo delle cause « quae super matrimoniorum validitate, vel nullitate disceptantur » (§ 6.); non contempla le cause che riguardano la esistenza dei matrimonii.—Così pure la Istruzione della S. C. del Concilio del 22 agosto 1840 che dà le norme per eseguire la detta Costituzione, richiede la presenza del difensore del vincolo « quoties aliquis ex conjugibus instantiam in scriptis porriget super nullitate matrimonii ».

b) In tutti i testi che fanno parola della prova dello stato libero, non si fa per nulla menzione del difensore. E prima e dopo la cit. Costituz. Benedettina la norma per la detta prova si contiene nella Istruzione del S. Officio del 21 agosto 1670 (V. *Mon. Eccl.* Vol. II, Par. III p. 163.) dove si prescrive che la cosa si tratti nella Curia Vescovile senza strepito di giudizio.

c) Di qui è che i Dottori, interpretando il *Cap. Dominus 24 De nupt.* e il *Cap. In praesentia 19 de sponsal.*, insegnano che questa prova spetta « ad judicem ecclesiasticum suo prudenti judicio attentis omnibus circumstantiis locorum et temporum et personarum ». Così il Ferraris *v. Polygamia n. 26.* Così pure il Sanchez *l. 2, d. 46, n. 7*; il Gonsalez in *Cap. In praesentis, n. 7*; il Reiffenstuel *lib. 2, tit. 21.*

d) Lo stesso ha deciso la S. C. del Conc. — *In Brugnaten.* 24 mai. 1642 dichiarò che dello stato libero debba occuparsi la Cancelleria Vescovile.—*In Mediolanen. Status liberi*, 27 iun. 1665 aggiunse lo stato libero doversi provare *coram Ordinario, servata forma Instr.*

S. Officii.—In Papien. Matrimonii 26 febr. 1734 in cui trattavasi della morte del coniuge provata da un solo testimone e da congetture verisimili, fu risposto: « Arbitrio Episcopi ».—Donde l'estensore raccoglie siffatta quistione « spectare potius ad officium nobile iudicis, quam ad forum contentiosum ».

e) Dopo la Costit. Benedettina, fu pubblicata, il dì 24 febbraio 1847, una dichiarazione dalla Congr. Supr. del S. Officio per la detta interpretazione dell'altra cit. Istruzione del 1670 (V. *Mon. Eccl.* l. c. p. 165) dove sta detto che nei luoghi della Diocesi può bastare anche il Vicario foraneo per compilare gli atti, i quali dovranno trasmettersi alla Curia Vescovile.

III.

Se nella elezione del Deputato del Clero, pel sacro Seminario, possano votare i canonici della Cattedrale; se debba convocarsi tutto il Clero della Diocesi; se basti la maggioranza relativa; se possa valere il suffragio della parte minore e più sana; se alcuno possa essere escluso dal Vescovo.

Salernitana, Electionis deputati pro Seminario—25 Genn. 1890—Era vacante a Salerno l' officio del deputato del Clero per l'amministrazione temporale del sacro Seminario; e, convocato solo il Clero della Città, 39 sacerdoti si radunarono, il dì 27 agosto 1887, per la nuova elezione. La cosa però non procedè tranquillamente. Erano fra i presenti alcuni canonici, e vi fu chi protestò, reclamando la loro esclusione. Tutti nondimeno votarono; e fatto lo scrutinio, 17 voti conseguì il sacerdote F., e 16 il parroco S.—Sei voti andarono dispersi.

Il Presidente dei comizii allora dichiarò che la elezione del sacerdote F. il quale avea conseguita la maggioranza relativa, non già l'assoluta, era nulla. Anzi rivocò in dubbio la stessa legittimità de' comizii, dal perchè non era stato convocato, nè vi era presente il Clero della Diocesi. A questo levò la voce il sacerdote F.; e nel bollore della passione proferì alcune parole contumeliose all'indirizzo della R.ma Curia. Di che sdegnato uno degli astanti, protestò che il Sacerdote F. era indegno dell'ufficio di deputato; e però dovea ritenersi eletto il parroco S., come quello che ottenne i suffragii se non dalla maggiore, almeno dalla più sana parte degli elettori. La elezione fu sospesa, e ne fu informato l' Ordinario, il quale inflisse la pena della sospensione *a divinis* per tre giorni al Sacerdote F.

L'Ordinario, chiamato a dirimere la vertenza, volle invece sommetterla al giudizio della S. C.—La quale, chieste ed avute le necessarie informazioni, e udito il sacerdote F., il quale dichiaravasi pentito dell'offesa recata alla R.ma Curia, procedette alla disamina della causa coi dubbii seguenti:

I. An et cuius favore constet de electione in casu—Et quatenus negative;

II. An in nova electione sacerdos F. voce passiva privandus sit in casu.

E dopo maturo dibattimento, il dì 25 gennaio 1890 risolse: *Negative ad utrumque.*

Ecco gl'interessanti principii ammessi nella discussione;

a) La elezione con maggioranza relativa di suffragii non si ammette in dritto che in alcuni casi rarissimi, in ispecie quando si tratti di giuspatronato, nel quale gli elettori lontani mandino in iscritto il loro voto; ovvero quando manifestamente apparisce che la maggiore parte abbia *scienter* eletto un indegno, giusta il *cap. Scriptum 40 De elect.* e il Laymann *Quaestio cum de prael. eccles. q. 65.* Negli altri casi, per ordinario, si richiede la maggioranza assoluta.

b) I deputati al sacro Seminario dovrebbero eleggersi regolarmente nel Sinodo diocesano, in cui tutto il Clero della Diocesi vien congregato; ovvero, se la elezione si compie fuori del Sinodo, dovrebbe convocarsi il Clero di ciascun luogo. Così il Corrado *Praxi. benef. lib. 4 tit. 4 c. 8 n. 28;* il Monacello *P. I t.* 12 *form.* 2 *n.* 2.; lo Zamboni *f. 4 Conclus. v. Semin.* § 2; la S. C. *in Tudertina Elect. Dep. Sem.* 15 Sept. 1792.

c) Nondimeno è massima in giure canonico che allora solamente la elezione si vizia per la esclusione di alcuni elettori, quando da questi ne venga mos-

so reclamo. Così il *Cap. Cum sicut 28 de elect.*; la Glossa *v. Consentire*; il Fagnano *in cap. Quia propter De elect. n. 38 seq.*; il Pitonio *De controv. patronor. alleg. 70 n. 8.*

d) Oggidì poi, come la celebrazione annuale del Sinodo diocesano è andata in disuso, così si è pur generalmente disusato, per le molte difficoltà, di convocare l'intero Clero della Diocesi per la elezione del detto deputato. Anzi il Barbosa *(Collect. ad cap. 18 sess. 23 Conc. Trid.)* stabilisce questo principio: « Seminarii deputati electio sufficit fieri a clero civitatis ».

e) Alla elezione del deputato del Clero non possono intervenire i Canonici. Il Tridentino *Cap. 18 Sess. 23* prescrive che i Vescovi attendano alla cura ed all'amministrazione de' Seminarii « cum consilio duorum de Capitulo, quorum alter ab Episcopo, alter ab ipso Capitulo eligatur; itemque duorum de clero civitatis, quorum quidem alterius electio similiter ad Episcopum, alterius vero ad Clerum pertineat ». Di qui viene che il Capitolo, senza intromissione del Clero, deve elegere il suo deputato; e un altro deputato deve sceglierlo ancora il Clero, senza intromissione del Capitolo. Perciò la S. C. del Concilio *in Aquen. Dep. Sem.* 25. ian. 1873 tassativamente definì: « Per assecutionem canonicatus in Cathedrali, officium deputati e clero civitatis cessare » (V. *Mon. Eccl.* q. P. pag. 49).

f) Benchè l'officio di deputato del Seminario duri a vita, pur quando l'eletto si dimostri imprudente, può bene il Vescovo rimuoverlo, come si raccoglie dalla S. C. del Conc. *in Tudertina Elect. dep. Sem.* 15 sept. 1792, e dello Zamboni *l. c. n. 1*, può dunque il Vescovo, per giuste cause anche escluderlo dalla votazione.

g) Nel caso, la elezione fu fatta con maggioranza relativa, e con intromissione di elettori illegittimi, quali erano i canonici; perciò giustamente fu annullata.—Il sac. F., per essersi debitamente sottomesso all'autorità, non fu chiarito disadatto per quell'officio; e però non fu privato di voce passiva.

Sacra Congregazione de' Riti.

Dove la festa del S. Cuor di Gesù, per privilegio, si celebra in giorno diverso dal comune, può in quel giorno continuarsene la celebrazione anche dopo il decreto del 28 giugno 1890.

Beatissime Pater,

Hodiernus Redactor Kalendarii diœcesis Andegavensis, de sui Reverendissimi Episcopi consensu, insequens dubium Sacræ Rituum Congregationi declarandum humillime proponit, nimirum:

In Kalendario ad usum diœcesis Andegavensis, a Sacra Rituum Congregatione, die 15 Iunii approbato, Officium et Missam Sacratissimi Cordis Jesu affixa sunt Dominicae III post Pentecosten. Quæritur utrum, non obstante Decreto 28 Junii 1889, idem Festum praefatae Dominicae affixum remanere possit, an Feria VI post octavam Corporis Christi necessario recoli debeat?

ANDEGAVEN.

Sacra Rituum Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, suprascripto dubio respondit:

Juxta exceptiones in Decreto 28 Junii nuper elapsi factas, remanet pro diœcesi Andegavensi privilegium recolendi festum Sacri Cordis Jesu Dominica III post Pentecosten.

Die 23 Septembris 1889.

A. *Card.* Serafini
Vinc. Nussi, *Secr.*

Sacra Congregazione di Propaganda

Recenti favori accordati ai sacerdoti che prestano aiuto all' opera della Propagazione della Fede.

Santissimo Padre (1),

I Presidenti dei Consigli centrali dell'Opera della Propagazione della Fede, umilmente prostrati ai piedi di Vostra Santità, La supplicano instantemente a degnarsi di accordare in perpetuo i fa-

---

(1) Togliamo dalla *Nouvelle Revue Theologique* di Tournai (Tom. XXI n. 6 p. 606) e voltiamo dal francese.

vori e le facoltà enunciate qui appresso ai preti che favoriscono la detta Opera nelle condizioni sotto indicate, cioè:

I. A ciascun prete il quale sarà incaricato in una parrocchia o in uno stabilimento di raccogliere limosine per l'Opera della Propagazione della Fede, qualunque sia d'altronde la somma ch'ei raccoglie, o che di suo danaro verserà nella cassa dell'Opera il prodotto di una decina intera:

1.° Il favore dell' altare privilegiato tre volte per settimana;

2.° La facoltà di applicar le seguenti indulgenze: ai fedeli in articolo di morte, l'indulgenza plenaria; alle corone o ai rosarii, alle croci, ai crocifissi, alle immagini, alle statuette e alle medaglie le indulgenze apostoliche (1); alle corone, le indulgenze dette di S. Brigida;

3.° La facoltà di applicare ai crocifissi le indulgenze della *Via Crucis*.

II. A ciascun prete membro di un Consiglio o di un Comitato, con incarico di vegliare sugl' interessi dell'Opera ecc.

A ciascun prete il quale, nel corso di un anno, avrà versato nella cassa dell'Opera una somma rappresentante almeno il prodotto di mille soscrizioni, qualunque sia d'altronde la provenienza di detta somma:

1.° Le medesime facoltà dei preti della categoria precedente;

2.° La facoltà dell'altare privilegiato personale cinque volte per settimana;

3.° La facoltà di benedire le croci e di annettervi le indulgenze applicate all'esercizio della *Via Crucis*, e inoltre la facoltà d'imporre il cordone e lo scapolare serafico, con tutte le indulgenze e i privilegii accordati a questa imposizione dai Sommi Pontefici;

4.° La facoltà di benedire e d'imporre ai fedeli gli scapolari del Carmine, dell'Immacolata Concezione e della Passione di Nostro Signore.

Nel caso in cui le somme da raccogliere fossero momentaneamente incomplete, i sopradetti Presidenti implorano da Vostra Santità la proroga delle facoltà del prete che avrà fatto l' intero versamento del precedente anno fino alla chiusura dell'esercizio in corso.

III. Ciascun prete che verserà in una volta di suo proprio danaro una somma rappresentante il prodotto di mille sottoscrizioni, avrà diritto per tutta sua vita ai favori accordati ai preti membri di un Consiglio.

« Ex Audientia SS. mi habita die 5 Augusti 1889.

« SS.mus Dominus noster Leo divina « Providentia PP. XIII, referente me « infrascripto Archiepiscopo Tyren., S. « Congregationis de Propaganda Fide « Secretario, expetitas extensiones in- « dulgentiarum concedere dignatus est, « easque in perpetuum pio Operi tribuit, « excepta facultate benedicendi coro- « nas, quam non ultra quinquennium « concessit.

« Datum Romæ ex Aedibus dictæ S. « Congregationis die et anno ut supra.

« *Pro* R. P. D. *Secretario*,

« *Philippus* Borroni *Substitutus* »

(1) Vedi queste indulgenze nel Monit. Eccl. Vol. II, Par. II, pag. 115.

Sacra Penitenzieria Apostolica

I.

In qual modo un sindaco cattolico possa pronunziare il divorzio.

Beatissime Pater,

N... Lucionensis, cujus matrimonium validum fuit coram Ecclesia, divortium postulavit, juxta nefandam legem quae nunc viget in Gallia, jamque judices civiles pronuntiarunt locum esse divortio.—Conjux N..., ut fert art. 264 legis praedictae, mox se sistet cum alio conjuge coram Syndico, ut ille pronuntiet divortium. Si autem Syndicus pronuntiare recusaverit, absque dubio magistratu spoliabitur, quod valde periculosum erit rei catholicæ, cujus strenuum defensorem Syndicus ille se semper probat.

Quaeritur an, propter gravissimas circumstantias rerum, temporum ac locorum, ille Syndicus possit pronuntiare divortium civile, modo:

1° Catholicam doctrinam de Matrimonio deque causis matrimonialibus ad solos judices ecclesiasticos pertinentibus palam profiteatur;

2° In ipsa sententia, et tanquam magistratus loquens, publice declaret se solos effectus civiles solumque civilem contractum abrumpere velle, aliunde vinculum matrimonii omnino firmum remanere coram Deo et conscientia?

Et Deus.

Sacra Pœnitentiaria Ven. in Xto Patri Episcopo Lucionen. ad praemissa respondet, eumdem in hoc casu particulari, si inspectis omnibus ejus adjunctis ita in Domino expedire judicaverit, tolerare posse, ut Syndicus orator ad actum de quo in precibus procedat cum declarationibus ab ipso propositis, ita tamen ut loco verborum: *Solumque civilem contractum abrumpere velle*, ponat: *solumque civilem contractum spectare posse.*

Datum Romae in Sacra Pœnitentiaria die 24 Septembris 1887.

R. *Card.* Monaco *P. M.*

II.

Circa la messa votiva della B. V. concessa per indulto ai sacerdoti che soffrono di vista.

Beatissime Pater,

Ordinarius N... ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, expostulat solutionem sequentis Dubii:

Plures sacerdotes Dioeceseos N... cœcutientes, obtinuerunt a Sacra Poenitentiaria, rescripto ad Ordinarium pro executione directo, facultatem celebrandi quotidie Missam votivam de Beata Maria vel de Requie. Iamvero Rescriptum fert: « Missam votivam Beatæ Mariæ Virginis *pro tempore* » cum Sacra Rituum Congregatio in Panormitana (1) 12 Aprilis 1823 ad XI (apud Gardellini num. 4594) responderit, huiusmodi Sacerdotes posse equidem celebrare votivam assignatam secundum tempus, sed non teneri, et posse etiam semper celebrare votivam a Pentecoste ad Adventum. Hinc quaeritur:

An Sacerdotes caecutientes qui obtinuerunt Rescriptum a Sacra Pœnitentiaria, strictim stare debeant Rescripti verbis, et variare votivam secundum tempus?

Et Deus etc.

« Sacra Pœnitentiaria ad propositum « Dubium respondet:

« *Affirmative, nisi rationabili causa « excusentur.*

« Datum Romae in Sacra Poenitentiaria die 17 Iulii 1889.

« Raph. *Card.* Monaco *P. M.*
« V. Luchetti S. P. *Substit* ».

(1) Ecco il tenore del cit. decreto:
XI Coecutientibus Sacerdotibus Apostolica sedes consuevit concedere Indultum celebrandi Missam votivam B. M. V. et de Requie: dubium oritur: « An dictus Sacerdos in semiduplicibus et feriis simplicibus teneatur sub gravi celebrare Missam de Requie, vel possit ad arbitrium semper celebrare Missam B. M. V.?
R. Ad XI. « Negative ad primam partem, affirmative ad secundam. »

Sacra Congregazione dell'Indice.

Proibizione di un libro

Decretum—6 Dicembre 1889—La S. C. condanna e mette all'Indice, con approvazione di S. S., l'opera seguente:

Iean de Bonnefon—Le Pape de demain.—Paris E. Dentu, éditeur libraire de La Société des Gens de lettres, 1889—*Decr. fer. IV, 4 Decembris 1889.*

SS. D. N. LEONIS PP. XIII.

LITTERAE ENCYCLICAE

DE PRAECIPUIS CIVIUM CHRISTIANORUM OFFICIIS

Ad omnes Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, Episcopos aliosque Locorum Ordinarios.

—

LEO PP. XIII

VENERABILES FRATRES,

Salutem et Apostolicam Benedictionem.

Sapientiae christianae revocari praecepta, eisque vitam, mores, instituta populorum penitus conformari, quotidie magis apparet oportere. Illis enim posthabitis, tanta vis est malorum consecuta, ut nemo sapiens nec ferre sine ancipiti cura praesentia queat, nec in posterum sine metu prospicere. — Facta quidem non mediocris est ad ea bona, quae sunt corporis et externa, progressio: sed omnis natura, quae hominis per-

ellit sensus, opumque et virium et copia-um possessio, si commoditates gignere sua-itatesque augere vivendi potest, natum ad naiora ac magnificentiora animum explere ion potest. Deum spectare, atque ad ipsum ontendere, suprema lex est vitae hominum: ui ad imaginem conditi similitudinemque ivinam, natura ipsa ad auctorem suum po-iundum vehementer incitantur. Atqui non notu aliquo cursuque corporis tenditur ad Deum, sed iis quae sunt animi, cognitione atque affectu. Est enim Deus prima ac su-rema veritas, nec nisi mens veritate alitur: st idem perfecta sanctitas summumque bo-orum, quo sola voluntas aspirare et accede-e, duce virtute, potest.

Quod autem de singulis hominibus, idem le societate tum domestica tum etiam ci-ili intelligendum. Non enim ob hanc caus-am genuit natura societatem ut ipsam ho-no sequeretur tamquam finem, sed ut in a et per eam adiumenta ad perfectionem ui apta reperiret. Si qua igitur civitas nihil raeter commoditates externas vitaeque cul-um cum elegantia et copia persequatur, si Deum in administranda republica negligere, nec leges curare morales consueverit, eterrime aberrat ab instituto suo et prae-criptione naturae, neque tam est ea societas ominum et communitas putanda, quam allax imitatio simulatioque societatis.—Iam-vero ea quae diximus, animi bona, quae in verae religionis cultu constantique praecep-orum christianorum custodia maxime repe-riuntur, quotidie obscurari hominum obli-vione aut fastidio cernimus, ita fere ut, quanto sunt earum rerum incrementa ma-iora, quae corpus attingunt, tanto earum, quae animum, maior videatur occasus. Im-minutae plurimumque debilitatae fidei chri-stianae magna significatio est in iis ipsis in-iuriis, quae catholico nomini in luce atque in oculis hominum nimis saepe inferuntur: quas quidem cultrix religionis aetas nullo pacto tulisset. — His de caussis incredibile dictu est, quanta hominum multitudo in aeternae salutis discrimine versetur: sed ci-vitates ipsae atque imperia diu incolumia esse non possunt, quia labentibus institutis moribusque christianis, maxima societatis humanae fundamenta ruere necesse est. Tranquillitati publicae atque ordini tuendo sola vis relinquitur: vis autem valde est infirma, praesidio religionis detracto: eademque servituti pariendae quam obedientiae aptior, gerit in se ipsa magnarum perturbationum inclusa semina. Graves memoratu casus saeculorum tulit: nec satis liquet num non sint pertimescendi pares.—Itaque tempus ipsum monet remedia, unde oportet, quaerere: videlicet christianam sentiendi agendique rationem in vita privata, in omnibus reipublicæ partibus, restituere: quod est unum ad pellenda mala, quae premunt, ad prohibenda pericula, quae impendent, aptissimum. In id nos, Venerabiles Fratres, incumbere opus est, id maxima qua possumus contentione industriaque conari: eiusque rei caussâ, quamquam aliis locis, ut sese dedit opportunitas, similia tradidimus, utile tamen arbitramur esse in his Litteris magis enucleate officia describere catholicorum: quae officia, si accurate serventur, mirabiliter ad rerum communium salutem valent. Incidimus in vehementem eamque prope quotidianam de rebus maximis dimicationem: in qua difficillimum est non decipi aliquando, non errare, non animo multos succumbere. Nostrum est, Venerabiles Fratres, admonere quemque, docere, adhortari convenienter tempori, ut *viam veritatis nemo deserat.*

Esse in usu vitae plura ac maiora catholicorum officia, quam eorum qui sint fidei catholicae aut perperam compotes, aut omnino expertes, dubitari non potest. Cum, parta iam hominum generi salute, Iesus Christus praedicare Evangelium Apostolos iussit omni creaturae, hoc pariter officium hominibus universis imposuit, ut perdiscerent et crederent, quae docerentur: cui quidem officio sempiternae salutis omnino est adeptio coniuncta. *Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit: qui vero non crediderit, condemnabitur* (1). Sed christianam fidem homo, ut debet, complexus, hoc ipso Ecclesiae ut ex ea natus subiicitur, eiusque

(1) Marc. XVI, 16.

fit societatis maxime sanctissimaeque particeps, quam summa cum potestate regere, sub invisibili capite Christo Iesu, romani Pontificis proprium est munus.—Nunc vero si civitatem, in qua editi susceptique in hanc lucem sumus, praecipue diligere tuerique iubemur lege naturae usque eo, ut civis bonus vel mortem pro patria oppetere non dubitet, officium est christianorum longe maius simili modo esse in Ecclesiam semper affectos. Est enim Ecclesia civitas sancta Dei viventis, Deo ipso nata, eodemque auctore constituta : quae peregrinatur quidem in terris, sed vocans homines et erudiens atque deducens ad sempiternam in caelis felicitatem. Adamanda igitur patria est, unde vitae mortalis usuram accepimus: sed necesse est caritate Ecclesiam praestare, cui vitam animae debemus perpetuo mansuram : quia bona animi corporis bonis rectum est anteponere, multoque, quam erga homines, sunt erga Deum officia sanctiora—Ceterum, vere si iudicare volumus, supernaturalis amor Ecclesiae patriaeque caritas naturalis, geminae sunt ab eodem sempiterno principio profectae caritates, cum ipse sit utriusque auctor et caussa Deus : ex quo consequitur, non posse alterum officium pugnare cum altero. Utique utrumque possumus et debemus, diligere nosmetipsos, benevolentes esse cum proximis, amare rempublicam potestatemque quae reipublicae praesit ; eodemque tempore Ecclesiam colere uti parentem, et maxima, qua fieri potest, caritate complecti Deum.—Nihilominus horum officiorum ordo, vel calamitate temporum vel iniquiore hominum voluntate, aliquando pervertitur. Nimirum incidunt caussae, cum aliud a christianis religio postulare : idque non alia sane de caussa, quam quod rectores reipublicae sacram Ecclesiae potestatem aut nihil pensi habent, aut sibi volunt esse subiectam. Hinc et certamen existit, et periclitandae virtuti in certamine locus. Urget enim potestas duplex: quibus contraria iubentibus obtemperari simul utrisque non potest : *Nemo potest duobus dominis servire*, (1) ita ut omnino, si mos geritur alteri, alterum posthaberi necesse sit. Uter vero sit anteponendus, dubitare nemo debet. — Videlicet scelus est ab obsequio Dei, satisfaciendi hominibus caussâ, discedere : nefas Iesu Christi leges, ut pareatur magistratibus, perrumpere, aut, per speciem civilis conservandi iuris, iura Ecclesiae migrare. *Obedire oportet Deo magis quam hominibus* (2). Quodque olim magistratibus non honesta imperantibus Petrus ceterique Apostoli respondere consueverunt, idem semper est in caussa simili sine haesitatione respondendum. Nemo civis pace bellove melior, quam christianus sui memor officii : sed perpeti omnia potius, et ipsam malle mortem debet, quam Dei Ecclesiaeve caussam deserere.—Quapropter non habent vim naturamque legum probe perspectam, qui istam in delectu officii constantiam reprehendunt, et ad seditionem aiunt pertinere. Vulgo cognita et a Nobis ipsis aliquoties explicata loquimur. Non est lex, nisi iussio rectae rationis a potestate legitima in bonum commune perlata. Sed vera ac legitima potestas nulla est, nisi a Deo summo principe dominoque omnium proficiscatur, qui mandare homini in homines imperium solus ipse potest : neque est recta ratio putanda, quae cum veritate dissentiat et ratione divina : neque verum bonum, quod summo atque incommutabili bono repugnet, vel a caritate Dei torqueat hominum atque abducat voluntates.—Sanctum igitur christianis est publicae potestatis nomen, in qua divinae maiestatis speciem et imaginem quamdam tum etiam agnoscunt, cum geritur ab indigno : iusta et debita legum verecundia, non propter conscientiam officii : *non enim dedit nobis Deus spiritum timoris* (3). Verum si reipublicae leges aperte discrepent cum iure divino, si quam Ecclesiae imponant iniuriam, aut iis, quae sunt de religione, officiis contradicant, vel auctoritatem Iesu Christi in pontifice maximo violent, tum vero resistere officium est, parere scelus : idque cum ipsius reipublicae iniuria coniunctum, quia peccatur in rem-

(1) Matth. VI, 24.

(1) Act. V, 29.
(2) II Timoth. I, 7.

publicam quidquid in religione delinquitur.—Rursus autem apparet quam sit illa seditionis iniusta criminatio : non enim abiicitur principi legumque latoribus obedientia debita : sed ab eorum voluntate in iis dumtaxat praeceptis disceditur, quorum ferendorum nulla potestas est, quia cum Dei iniuria feruntur, ideoque vacant iustitia, et quidvis potius sunt quam leges. — Nostis, Venerabiles Fratres, hanc esse ipsissimam beati Pauli Apostoli doctrinam : qui cum scripsisset ad Titum, monendos christianos *principibus et potestatibus subditos esse, dicto obedire*, illud statim adiungit, *ad omne opus bonum paratos esse* (1): quo palam fieret, si leges hominum contra sempiternam legem Dei quicquam statuant, rectum esse non parere. Similique ratione princeps Apostolorum iis, qui libertatem praedicandi Evangelii sibi vellent eripere, forti atque excelso animo respondebat, *si iustum est in conspectu Dei, vos potius audire, quam Deum, iudicate : non enim possumus quae vidimus et audivimus non loqui* (2).

Ambas itaque patrias unumquemque diligere, alteram naturae, alteram civitatis caelestis, ita tamen ut huius, quam illius habeatur caritas antiquior, nec unquam Dei iuribus iura humana anteponantur, maximum est christianorum officium, itemque velut fons quidam, unde alia officia nascuntur. Sane liberator generis humani de se ipse *Ego*, inquit, *in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum, ut testimonium perhibeam veritati* (3). Similiter, *ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur ?* (4). In huius cognitione veritatis, quae mentis est summa perfectio, in caritate divina, quae perficit pari modo voluntatem, omnis christianorum est vita ac libertas posita. Quarum rerum, veritatis scilicet et caritatis, nobilissimum patrimonium, sibi a Iesu Christo commendatum, perpetuo studio vigilantiaque conservat ac tuetur Ecclesia.

(1) Tit. III, 1.
(2) Act. IV, 19, 20.
(3) Io. XVIII, 37.
(4) Luc. XII. 49.

Sed quam acre adversus Ecclesiam bellum deflagraverit quamque multiplex, vix attinet hoc loco dicere. Quod enim rationi contigit complures res occultas et a natura involutas scientiae pervestigatione reperire, easque in vitae usus apte convertere tantos sibi spiritus sumpsere homines, ut iam se putent numen posse imperiumque divinum a communi vita depellere. — Quo errore decepti, transferunt in naturam humanam ereptum Deo principatum : a natura petendum omnis veri principium et normam praedicant : ab ea manare, ad eamque esse cuncta religionis officia referenda. Quocirca nihil esse divinitus traditum : non disciplinae morum christianae, non Ecclesiae parendum : nullam huic esse legum ferendarum potestatem, nulla iura : imo nec ullum Ecclesiae dari in reipublicae institutis locum oportere. Expetunt vero atque omni ope contendunt capessere res publicas et ad gubernacula sedere civitatum, quo sibi facilius liceat ad has doctrinas dirigere leges moresque fingere populorum. Ita passim catholicum nomen vel aperte petitur, vel occulte oppugnatur : magnâque cuilibet errorum perversitati permissâ licentiâ, multis saepe vinculis publica veritatis christianae professio constringitur.

His igitur tam iniquis rebus, primum omnium respicere se quisque debet, vehementerque curare, ut alte comprehensam animo fidem intenta custodia tueatur, cavendo pericula, nominatimque contra varias sophismatum fallacias semper armatus. Ad cuius incolumitatem virtutis illud etiam perutile, et magnopere consentaneum temporibus indicamus, studium diligens, ut est facultas et captus singulorum in christiana doctrina ponere, earumque rerum, quae religionem continent, quasque assequi ratione licet, maiore qua potest notitia mentem imbuere. Cumque fidem non modo vigere in animis incorruptam, sed assiduis etiam incrementis oporteat augescere, iteranda persaepe ad Deum est supplex atque humilis Apostolorum flagitatio, *adauge nobis fidem* (3).

(1) Luc. XVIII, 5.

Verum in hoc eodem genere, quod fidem christianam attingit, alia sunt officia, quae observari accurate religioseque si salutis semper interfuit, hac tempestate nostra interest maxime. — Nimirum in hac, quam diximus, tanta ac tam late fusa opinionum insania, profecto patrocinium suscipere veritatis, erroresque ex animis evellere, Ecclesiae munus est, idque omni tempore sancteque servandum, quia honor Dei, ac salus hominum in eius sunt tutela. At vero cum necessitas cogit, incolumitatem fidei tueri non ii solum debent qui praesunt, sed *quilibet tenetur fidem suam aliis propalare, vel ad instructionem aliorum fidelium sive confirmationem, vel ad reprimendum infidelium insultationem* (1). Cedere hosti, vel vocem premere, cum tantus undique opprimendae veritati tollitur clamor, aut inertis hominis est, aut de iis, quae profitetur, utrum vera sint, dubitantis. Utrumque turpe, atque iniuriosum Deo: utrumque cum singulorum tum communi saluti repugnans: solis fidei inimicis fructuosum, quia valde auget remissior proborum opera audaciam improborum.—Eoque magis christianorum vituperanda segnities, quia falsa crimina dilui, opinionesque pravae confutari levi negotio, ut plurimum, possunt: maiore aliquo cum labore semper possunt. Ad extremum, nemo unus prohibetur eam adhibere ac prae se ferre fortitudinem, quae propria est christianorum: qua ipsa non raro animi adversariorum et consilia franguntur. Sunt praeterea christiani ad dimicationem nati: cuius quo maior est vis, eo certior, Deo opitulante, victoria. *Confidite: ego vici mundum* (2). Neque est quod opponat quisquam, Ecclesiae conservatorem ac vindicem Iesum Christum nequaquam opera hominum indigere. Non enim inopia virium, sed magnitudine bonitatis vult ille ut aliquid a nobis conferatur operae ad salutis, quam ipse peperit, obtinendos adipiscendosque fructus.

Huiusce partes officii primae sunt, catholicam doctrinam profiteri aperte et constanter, eamque, quoad quisque potest, propagare. Nam, quod saepius est verissimeque dictum, christianae quidem sapientiae nihil tam obest, quam non esse cognitam. Valet enim per se ipsa ad depellendos errores probe percepta: quam si mens arripuerit simplex praeiudicatisque non adstricta opinionibus, assentiendum esse ratio pronuntiat. Nunc vero fidei virtus grande munus est gratiae bonitatisque divinae: res tamen ipsae, quibus adhibenda fides, non alio fere modo quam audiendo noscuntur. *Quomodo credent ei, quem non audierunt? Quomodo autem audient sine praedicante?.... Ergo fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi* (1). Quoniam igitur fides est ad salutem necessaria, omnino praedicari verbum Christi consequitur oportere. Profecto praedicandi, hoc est docendi, munus iure divino penes magistros est, quos *Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei* (2), maximeque penes Pontificem romanum, Iesu Christi vicarium, Ecclesiae universae summa cum potestate praepositum, credendorum, agendorum magistrum. Nihilominus nemo putet, industriam nonnullam eadem in re ponere privatos prohiberi, eos nominatim, quibus ingenii facultatem Deus cum studio bene merendi dedit: qui, quoties res exigat, commode possunt non sane doctoris sibi partes assumere, sed ea, quae ipsi acceperint, impertire ceteris, magistrorum voci resonantes tamquam imago. Quin imo privatorum opera visa est Patribus Concilii Vaticani usque adeo opportuna ac frugifera, ut prorsus deposcendam iudicarint. *Omnes christifideles, maxime vero eos, qui praesunt, vel docendi munere funguntur, per viscera Iesu Christi obtestamur, nec non eiusdem Dei et Salvatoris nostri auctoritate iubemus ut ad hos errores a sancta Ecclesia arcendos et eliminandos, atque purissimae fidei lucem pandendam studium et operam conferant* (3). —Ceterum serere fidem catholicam auctoritate exempli, professionisque constantia praedicare, quisque se posse ac debere me-

(1) S. Thom. II-II Quaest. III, art. I, ad 2.
(2) Io. XVI, 33.

(1) Rom. X, 14, 17.
(2) Act. XX, 28.
(3) Const. *Dei Filius*, sub fin.

minerit.—In officiis igitur quae nos iungunt Deo atque Ecclesiae, hoc est numerandum maxime, ut in veritate christiana propaganda propulsandisque erroribus elaboret singulorum, quoad potest, industria.

Quibus tamen officiis non ita, ut oportet, cumulate et utiliter satisfacturi sunt, si alii seorsum ab aliis in certamen descenderint.—Futurum sane Iesus Christus significavit, ut quam ipse offensionem hominum invidiamque prior excepit, in eamdem pari modo opus a se institutum incurreret; ita plane ut ad salutem pervenire, ipsius beneficio partam, multi reapse prohiberentur. Quare voluit non alumnos dumtaxat instituere disciplinae suae, sed hos ipsos societate coniungere, et in unum corpus, *quod est Ecclesia* (1), cuius esset ipse caput, apte coagmentare. Permeat itaque vita Christi Iesu per totam compagem corporis alit, ac sustentat singula membra, eaque copulata tenet inter se et ad eumdem compositа finem, quamvis non eadem sit actio singulorum (2). His de caussis non modo perfecta societas Ecclesia est, et alia qualibet societate longe praestantior, sed hoc ei est inditum ab Auctore suo ut debeat pro salute generis humani contendere *ut castrorum acies ordinata* (3). Ista rei christianae compositio conformatioque mutari nullo modo potest: nec magis vivere arbitratu suo cuiquam licet, aut eam, quae sibi libeat, decertandi rationem consectari: propterea quod dissipat, non colligit, qui cum Ecclesia et Iesu Christo non colligit, verissimeque contra Deum contendunt, quicumque non cum ipso Ecclesiaque contendunt (4).

Ad hanc vero coniunctionem animorum similitudinemque agendi, inimicis catholici nominis non sine caussa formidolosam, primum omnium concordia est necessaria sententiarum: ad quam ipsam videmus Paulum Apostolum Corinthios cohortantem vehementi studio et singulari gravitate verborum: *Obsecro autem vos, fratres, per nomen Domini nostri Iesu Christi, ut idipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata: sitis autem perfecti in eodem sensu et in eadem sententia* (1). — Cuius praecepti facile sapientia perspicitur. Est enim principium agendi mens: ideoque nec congruere voluntates, nec similes esse actiones queunt, si mentes diversa opinentur. Qui solam rationem sequuntur ducem, vix in eis aut ne vix quidem una esse doctrina potest: est enim ars rerum cognoscendarum perdifficilis: mens vero et infirma est naturâ, et varietate distrahitur opinionum, et impulsione rerum oblata extrinsecus non raro fallitur; accedunt cupiditates, quae veri videndi nimium saepe tollunt aut certe minuunt facultatem. Hac de caussa in moderandis civitatibus saepe datur opera ut coniuncti teneantur vi, quorum animi discordant.—Longe aliter christiani: quid credere oporteat, ab Ecclesia accipiunt, cuius auctoritate ductuque se certo sciunt verum attingere. Propterea sicut una est Ecclesia, quia unus Iesus Christus, ita cunctorum toto orbe christianorum una est atque esse debet doctrina. *Unus Dominus, una fides* (2). *Habentes autem eumdem spiritum fidei* (3), salutare principium obtinent, unde eadem in omnibus voluntas eademque in agendo ratio sponte gignuntur.

Sed, quod Paulus Apostolus iubet, unanimitatem oportet esse perfectam. — Cum christiana fides non humanae, sed divinae rationis auctoritate nitatur, quae enim a Deo accepimus, *vera esse credimus non propter intrinsecam rerum veritatem naturali rationis lumine perspectam, sed propter auctoritatem ipsius Dei revelantis, qui nec falli nec fallere potest* (4), consequens est ut, quascumque res constet esse a Deo traditas,

(1) Coloss. I, 24.

(2) *Sicut enim in uno corpore multa membra habemus, omnia autem membra non eumdem actum habent: ita multi unum corpus sumus in Christo, singuli autem alter alterius membra.* Rom. XII, 4, 5.

(3) Cantic. VI, 9.

(4) *Qui non est mecum, contra me est: et qui non colligit mecum, dispergit.* Luc. XI, 23.

(1) I Corinth. I, 10.

(2) Ephes. IV, 5.

(3) II Corinth. IV, 13.

(4) Conc. Vat. Const. *Dei Filius*, cap. 3.

omnino excipere singulas pari similique assensu necesse sit: quarum rerum abnuere fidem uni huc ferme recidit, repudiare universas. Evertunt enim ipsum fundamentum fidei, qui aut elocutum hominibus Deum negent, aut de infinita eius veritate sapientiave dubitent.—Statuere vero quae sint doctrinae divinitus traditae, Ecclesiae docentis est, cui custodiam interpretationemque Deus eloquiorum suorum commisit. Summus autem est magister in Ecclesia Pontifex romanus. Concordia igitur animorum sicut perfectum in una fide consensum requirit, ita voluntates postulat Ecclesiae romanoque Pontifici perfecte subiectas atque obtemperantes, ut Deo.—Perfecta autem esse obedientia debet, quia ab ipsa fide praecipitur, et habet hoc commune cum fide, ut dividua esse non possit: imo vero si absoluta non fuerit et numeros omnes habens, obedientiae quidem simulacrum relinquitur, natura tollitur. Cuiusmodi perfectioni tantum christiana consuetudo tribuit, ut illa tamquam nota internoscendi catholicos et habita semper sit et habeatur. Mire explicatur hic locus a Thoma Aquinate iis verbis: *Formale..... obiectum fidei est veritas prima secundum quod manifestatur in Scripturis sacris, et doctrina Ecclesiae, quae procedit ex veritate prima. Unde quicumque non inhaeret, sicut infallibili et divinae regulae, doctrinae Ecclesiae, quae procedit ex veritate prima in Scripturis sacris manifestata, ille non habet habitum fidei: sed ea, quae sunt fidei, alio modo tenet quam per fidem.... Manifestum est autem, quod ille, qui inhaeret doctrinis Ecclesiae tamquam infallibili regulae, omnibus assentit, quae Ecclesia docet: alioquin si de his, quae Ecclesia docet, quae vult, tenet, et quae non vult, non tenet, non iam inhaeret Ecclesiae doctrinae sicut infallibili regulae, sed propriae voluntati* (1). *Una fides debet esse totius Ecclesiae, secundum illud* (I. Corinth. I): *Idipsum dicatis omnes et non sint in vobis schismata: quod servari non posset nisi quaestio fidei exorta determinetur per eum, qui toti Ecclesiae praeest, ut sic eius sententia a tota Ecclesia firmiter teneatur. Et ideo ad solam auctoritatem Summi Pontificis pertinet nova editio Symboli, sicut et omnia alia, quae pertinent ad totam Ecclesiam* (1).

(Continua)

(1) II-II. Quaest. V, art. III.

(1) Ib. Quaest. I, art. X.

QUISTIONI LITURGICHE

(Cont.—V. pag. 66 di q. P.)

III.

Del tempo vero e del tempo medio.

Nessuno ignora come l'orario entri benissimo nella sacra liturgia, per determinare il tempo, in cui taluni officii si possano, e taluni altri si debbano eseguire. V'ha nondimeno diversità nel computo delle ore.

L'antico modo di regolare gli orologi era più facile, più naturale e tutto proprio della nostra Italia, detto perciò *alla italiana*. Dividevasi il giorno e la notte in 24 ore, e prendevansi le mosse dall'imbrunire dell'aria, che segna appunto le ore 24; ovvero dal tramonto completo del sole, che avviene costantemente mezz'ora prima che l'aria imbrunisca. Metodo questo assai facile e naturale; perchè il tramonto del sole e l'imbrunire dell'aria sono fatti visibili a tutti, e tutti poteano perciò, da sè, con nessun aiuto, fare il computo delle ore.

Lo spirito però di novità, e il desiderio di far la scimmia alle nazioni vicine, fece introdurre in Italia, da per tutto, l'uso di regolar gli orologii secondo il computo *francese*. E così non si contano più le ore dal principio della notte alla fine del giorno seguente; ma le 24 ore si spartiscono in due dozzine, una che comincia dopo la mezza notte e termina al mezzo giorno; l'altra che comincia dopo il mezzo giorno e finisce alla mezza notte. Sistema questo meno facile e meno naturale; giacchè nè la mezza notte, nè il mezzo giorno si conoscono generalmente da fenomeni visibili all' u-

niversale, e fa d' uopo di altri mezzi, non alla portata di tutti, per venirne a capo. Nondimeno ciascun luogo regolava gli orologii secondo il vero meriggio locale, sicchè ognuno potea facilmente ridurre all'antico computo le ore del pomeriggio, e saperli dividere prima dell'annottare.

Or si è voluto progredire nelle innovazioni. La necessità di stabilire un solo orario generale per le ferrovie e pei telegrafi, ha consigliato di prendere le mosse in Italia dal meridiano di Roma, e secondo questo disporre gli orologi tutti che hanno attinenza con quei servizii. Di che è avvenuto che in molti luoghi anche i pubblici orologi vengano regolati in siffatta guisa, ed è questo il modo comune onde ivi si computano le ore.

Ma il tempo medio, giusta il meridiano di Roma, non sempre concorda col tempo *vero* secondo il meridiano di ciascun luogo. Tante volte lo precede tante volte lo segue. Spesso la differenza è di minuti; spesso cresce fino a mezz'ora. Donde nascono confusioni e incertezze grandissime, sopratutto nel computo delle ore che precedono la notte, la quale alle volte va segnata mezz'ora prima: alle volte mezz'ora dopo!

Non è da noi discutere sull'utile di siffatte innovazioni. Qui dobbiamo investigare se, introdotto il computo degli orologii secondo il tempo *medio*, siffatto computo possa valere altresì per la osservanza dei doveri ecclesiastici. Ed ecco quali dubbii occorre di risolvere in tal materia:

1.° Dove i pubblici orologii battono le ore secondo il tempo *medio*, possono compiersi secondo questo tempo i doveri ecclesiastici?

2.° Dove i pubblici orologii sono regolati secondo il tempo medio, i doveri ecclesiastici possono compiersi giusta il tempo vero?

3.° Dove i pubblici orologii non sono regolati secondo il tempo medio, possono nondimeno siffatti doveri osservarsi secondo il tempo medio?

4.° È in facoltà di ciascuno eseguire i prefati doveri, alcuni secondo il tempo medio, altri secondo il tempo vero?

Innanzi di risolvere gl'interessanti quesiti, fa d'uopo tener presenti le varie dichiarazioni emanate sul proposito dalla S. Sede. Noi qui le riferiremo secondo l'ordine del tempo in cui furono date.

a) Avendo il Sindaco di Napoli disposto, nel 1873, che gli orologii pubblici di quella città, tranne solo alcuni privati, si conformassero al tempo medio di Roma; donde ne veniva il divario fino ad oltre un quarto d'ora nel segnare la mezza notte, l'Emo Arcivescovo di Napoli chiese alla S. Penitenzieria: « Se, ponendosi mente alle suaccennate circostanze, possano i fedeli qui in Napoli, per l'adempimento del digiuno naturale e gli altri obblighi ecclesiastici, attenersi agli orologii segnanti le ore secondo il tempo medio di Roma, ovvero *debbano* seguire quelli che le segnano secondo il tempo vero di Napoli ».

Ecco la risposta: « S. Poenitentiaria, ma« ture perpensis expositis, R.mo in Ch.to « Patri S. R. E. Cardinali Archiepiscopo « Neapolitano respondet: *Ad primam par« tem affirmative; negative ad secundam.* Da« tum Romae in S. Poenitentiaria die 18 « iunii 1873 » (v. *La Scienza e la Fede* fasc. di Giugno 1873 ed *Acta S. Sedis* Vol. VII, p. 399).

b) Alla S. Congr. de'Riti, fu chiesto: « An tam pro recitatione officii divini, quam pro ieiunio naturali ante Communionem praescripto, vel etiam pro abstinentia a carnibus aut lacticiniis diebus ieiunii, conformare quis possit tempori dicto *medio*, aut, iuxta proprium placitum, tempori vero vel medio, ita ut aliquando uni, aliquando alteri adhaereat.—S. R. C. die 7 augusti 1875 *in Clodien.* ad IX, respondit: *Standum publicis horologiis* » (Gardellini App. IV n. 5622).

c) « Die 19 Novembris 1882. — Hac sub die s. Tribunali S. Poenitentiariae Apostolicae sequens propositum fuit dubium:

« Utrum ubi horologia adhibentur, tempori medio accommodata, ipsis sit standum, tum pro onere divini officii solvendo, tum pro ieiunio naturali servando, vel debeat quis, aut saltem possit, uti tempore vero?

« Sacra Poenitentiaria huic dubio respondit: *Fideles in ieiunio naturali servando, et in officio divino recitando, sequi medium tempus posse sed non teneri* » (v. Monit. Eccl. Vol. III, Par. II, p. 51).

Come vede ognuno, l'esposte dichiarazioni non sono del tutto conformi. La S. C. dei Riti prescrive: « *Standum* publicis horologiis ». La S. Penitenzieria in amendue le risposte dice: « *Posse*, sed *non teneri* ». Quale di queste dovrà prevalere, per norma certa e comune?

Diciamo innanzi tutto che così la S. C. dei Riti, come la S. Penitenzieria, sono organi legittimi della S. Sede. Quando perciò vi ha fra loro difformità nel dichiarare la mente del Sommo Pontefice, è lecito seguire la parte più favorevole alla libertà, secondo i noti principii: *Lex dubia non obligat* e *in obscuris minimum est sequendum.*

Ma qui abbiamo la seconda risposta della S. Penitenzieria, favorevole alla libertà, con data posteriore alle precedenti. E tutti conoscono che buona regola d'interpretazione di leggi difformi si è l'attendere all'ultima di tempo. Nessuno adunque che voglia stare a questa, può venir molestato da chicchesia.

Vuolsi anche considerare che il prefato decreto della S. C. de' Riti, non ha infine le solite clausole che impongono obbligo stretto di osservanza, come p. e.: *Atque ita rescripsit et servari mandavit.* Invece ha queste: *Atque ita rescripsit, indulsit et declaravit.* Pare adunque che quello *Standum publicis horologiis* non debba intendersi per una legge; ma solo per un indulto o per una semplice dichiarazione.

Posto ciò, possiamo discendere all'esame de' proposti quesiti.

E il 1.° non ammette difficoltà. Dove i publici orologii battono le ore secondo il tempo medio, possono bene osservarsi, giusta questo tempo, i doveri ecclesiastici. Nell'esposte dichiarazioni si fa speciale menzione del digiuno naturale, dell'officio divino, e dell'astinenza dalle carni ne' dì vietati. Ma il medesimo principio può applicarsi alla celebrazione del S. Sacrifizio, all'osservanza de' giorni festivi, ed a qualsivoglia altro dovere ecclesiastico. Imperocchè, *ubi eadem est ratio, ibi eadem iuris dispositio.* E poi nella prima risposta della S. Penitenzieria si fa parola dell'adempimento non solo del *digiuno naturale* ma sì ancora degli *altri obblighi ecclesiastici.*

Che è da dire del 2.° quesito? Dove i pubblici orologi battono il tempo medio, possono compiersi i doveri ecclesiastici secondo il tempo vero?—Nell'esposte dichiarazioni della S. Penitenzieria sta detto che in tal caso è in facoltà di ognuno seguire il tempo medio, ma che non v'è obbligo: *Posse, sed non teneri.* Dunque si può senz'altro stare al tempo vero.—La S. C. de' Riti risponde: *Standum publicis horologiis.* Ma vedemmo come ciò non sia un decreto obbligatorio; sibbene un indulto o una norma direttiva la quale va osservata sopratutto nelle funzioni pubbliche, perchè non si rechi disturbo e incertezze nel popolo. Nel resto è in facoltà di ciascun privato l'attenersi al tempo vero negli obblighi ecclesiastici, benchè gli orologii del comune segnino il tempo medio.

Più difficile si rende la risoluzione del 3.° quesito: Dove i pubblici orologii sono regolati secondo il tempo vero, possono nondimeno adempirsi i detti obblighi secondo il tempo medio?

Nella prima risposta della S. Penitenzieria si parla di luogo dove sono in uso i pubblici orologii che vanno diretti secondo il tempo medio. Nella seconda, della S. C. dei Riti, non si parla di pubblici orologi nel quesito, ma se ne parla bene nella risposta. Solo nella terza dichiarazione, della S. Penitenzieria, sta detto: « Ubi horologia adhibentur tempori medio accommodata », senza indicazione espressa di orologii pubblici. Ma, benchè qui non si faccia esplicita menzione di pubblici orologii, di questi nondimeno par che ivi si debba intendere. Infatti si dice *ubi horologia adhibentur.* Non si parla di un orologio solo privato, ma indeterminatamente di *orologii;* di luoghi, cioè, dove la comune degli orologii va regolata secondo il tempo medio. Dove dunque la comune degli orologii, ovvero gli orologii pubblici, non seguono il tempo medio, ma il vero, non crediamo si possa seguire il tempo medio, nè per le funzioni pubbliche, nè per gli adempimenti privati.

Infatti la ragione, onde la S. Sede dichiara lecito il seguir gli orologii pubblici, ben-

hè regolati secondo il tempo medio, sem-ra essere il bisogno di non suscitare ansie difficoltà in mezzo al popolo: il che non a luogo quando comunemente non preval-a il computo del tempo medio. « Eccle-sia, dice il Del Vecchio (Apud Scavini T. I, n. 194), in temporis designatione eam egulam sequi solet, quae omnia hominum egotia in singulis locis publice dirigit ». D'altra parte, se fosse lecito a ciascuno il eguire in ogni luogo, e sempre il tempo medio, essendo considerevole la differenza dal tempo vero nei paesi lontani, ne ver-rebbe che gli adempimenti della notte po-trebbero compiersi il giorno, e viceversa; il che quanto sia strano, nessuno è che nol vegga (1).

Resta finalmente a risolvere l'ultimo dei proposti dubbii, se sia in facoltà di ognuno il compiere i doveri ecclesiastici, alcuni secondo il tempo medio, altri secondo il tempo vero.—E questo fu proprio il quesito, dato innanzi, della S. C. de' Riti: « An tam pro recitatione officii divini, quam pro ieiunio naturali ante Communionem praescripto, vel etiam pro abstinentia a carnibus aut lacticiniis diebus ieiunii, conformare quis possit tempori dicto medio, aut, iuxta proprium placitum, tempori vero vel medio, ita ut aliquando uni, aliquando alteri adhaereat ». Al quale fu risposto: « Standum publicis horologiis ». Secondo questa risoluzione, non si avrebbe facoltà di osservare alcune cose giusta il tempo vero, altre giusta il tempo medio; ma in tutto si dovrebbe seguire gli orologii del pubblico. Noi però già vedemmo, questa risoluzione non devesi considerare come precettiva, ma solo come direttiva; sicchè se alcuno non volesse eseguirla, non gli si potrebbe imputare a grave colpa. E perciò avendo la S. Penitenzieria dichiarato assolutamente *fideles posse et non teneri sequi tempus medium*, ne viene che non si possa condannare chi voglia avvalersi di questa facoltà secondo più gli talenta.

Crediamo però che non sarebbe scevro di colpa, chi con soverchia leggerezza operasse in siffatte mutazioni; p. e. quando uno aspettasse l'anticipazione della mezza notte del sabbato secondo il tempo vero, affine di mangiar carne, e poi volesse osservare il digiuno naturale secondo il tempo medio; e però, dopo aver mangiata la carne, presumesse di celebrare il dì seguente. In siffatta guisa verrebbe ad abusarsi di una facoltà, conceduta solo per provvedere alla pace ed alla tranquillità delle coscienze. E crediamo che ciò sopratutto ebbe in mira la S. C. dei Riti quando rispose all'anzidetto quesito: *Standum publicis horologiis*: il che se non contiene un precetto formale, contiene però una regola giustissima di prudenza alla quale non è lecito contravvenire senza una ragionevole causa. Si ascolti l'Uberti nella pregevole opera liturgica *De Missa et Officio* (Tract. de Missa art. III, n. 28). Questi ragionando della pre-

---

(1) Una conferma di ciò, può desumersi dal decreto della S. C. dei Riti del 7 settembre 1850 *in Missionis Poli Artici*. Fu chiesto: « An « ecclesiastici viri, qui regiones incolunt ultra « circulum polarem positas, ubi tempore aestivo « per plures hebdomadas sol nunquam occidit, « nec vicissim per plures hebdomadas hyemali « tempore oritur, in divinis persolvendis lau-« dibus sequi possint meridianum romanum ».— E la S. C. rispose: *Iuxta votum Astronomi P. Secchi*.—Or ecco come negli *Acta S. Sedis* Vol. VII p. 400 si dà conto del voto del detto celebre astronomo: " Huius clarissimi astronomi opinio ad hoc reducitur, ut retenta distributione horarum iuxta romanam methodum, determinari deberet meridies per transitum solis in meridiano locali ". E appresso spiegasi il modo di conoscere il meridiano locale: " Transitus autem solis per meridianum semper dignosci potest, tempore aestivo per maximam eiusdem solis altitudinem; hyemali vero tempore ex maiori crepusculorum varietate, vel etiam melius ex stellarum observatione; namque nullus est incolatus locus, neque stabilis incolatus esse potest locus intra circulum polarem, in quo aliquis uti non possit hoc medio ad determinandum localem meridiem ".

L'illustre P. Secchi adunque, pei missionarii del polo artico, fu di avviso che potessero spartire le ore secondo il metodo romano: ma che nel computo delle medesime dovessero stare al meridiano locale, cioè al tempo vero.

fata risoluzione della S. C. de' Riti, scrive; « Quare arbitramur nullum in S. R. Congregationis decreto, nisi prudentiae præceptum contineri, quo vetetur irrationabilis inconstantia et levitas.... et proinde licere cuique sacerdoti celebrationem pro lubito suo accommodare horis sive temporis veri, sive medii in loco vigentis; et cuicumque pariter fideli huiusmodi uti libertate in aliis ecclesiasticis obligationibus exequendis. Nihilominus consultius erit in functionibus publicis horologia sequi communitati pro publicis negotiis inservientia: ad id videtur fideles Sacra Congregatio adhortari; ad id ratio uniformitatis aliquo movo urgere ».

E così sembra chiarito ogni dubbio liturgico o morale sull'uso del tempo medio.

—

BIBLIOGRAFIA

VIDIEU E SIMONELLI — Famiglia e Divorzio, dell'abate Vidieu dottore in teologia ecc., con una risposta al libro di Alessandro Dumas—Traduzione dalla settima ediz. francese, per Giuseppe Simonelli prof. nel Seminario di Aversa—Aversa, tip. dell'Istituto di S. Lorenzo, 1889—in 8.° di pag. 160.

Opportunissimo giunge questo libro in Italia, dove si minaccia la nuova legge del divorzio; legge quant'altra mai anticattolica ed antisociale! L'autore divide l'opera in due parti. Nella prima dimostra con inconcussi argomenti la necessità che il nodo maritale sia indissolubile. Nella seconda ribatte trionfalmente tutte le obbiezioni degli avversarii. La importanza e il valore dell'opera si mostra da ben sette edizioni, ottenute in breve tempo nella Francia; e ancora più dalla opposizione suscitatale dal drammaturgo Alessandro Dumas figlio, il quale ha voluto pubblicare un'altra opera in confutazione di questa. La controversia fra i due scrittori levò rumore altissimo, e giornali d'ogni colore vollero recarvi il loro giudizio. La verità nondimeno, la quale mai non teme la discussione, si fe' chiara e smagliante, e tirò dalla sua persone moltissime che professavano principii del tutto opposti.

Ottimo perciò è stato il divisamento del chiaro prof. Simonelli, di far conoscere in Italia quest'opera così pregevole. E l'ha fatto con una versione che si fa leggere tutta d'un fiato, tanta è la spigliatezza e l'amenità dello stile, tanta la fedeltà e la diligenza nel rendere le idee del rinomato Autore. Non è meraviglia perciò che il libro, annunziato con alte lodi da tutta la stampa onesta, e segnatamente dalla dotta *Civiltà Cattolica* (quad. 943), è chiesto a ruba da per ogni dove. Chi vuol averlo, avanti che si esaurisca la prima edizione, dirigasi al Traduttore nel ven. Seminario di Aversa, inviandone il prezzo di L. 2, 50.

—

CRONACA RELIGIOSA

(28 Febbraio 1890)

—

Causa di beatificazione—Il 15 u. s. alla presenza di S. Santità si riunì la Sacra Congregazione dei Riti per discutere sulle virtù in grado eroico della Ven. Maria Rivier, fondatrice delle suore della Presentazione.

Beatificazione del Vener. Pirrotti—Domenica 26 u. s. in Vaticano nell'Aula della Loggia ebbe luogo la cerimonia della Beatificazione del Ven. Pompilio Maria Pirrotti, delle scuole Pie, nato il 29 Sett. 1710 in Montecalvo, e morto il 15 Luglio 1766 in Campi Diocesi di Lecce. La messa fu pontificata da Mons. Zini, Arciv. di Siena. Intervennero il Card. Aloisi, Prefetto della S. C. dei Riti, l'Emo Parocchi, Ponente della Causa, molti Cardinali e Prelati della S. C. dei Riti, il P. Mauro Ricci, varii Arcivescovi, Vescovi, ed un nipote del novello Beato Arciprete di Montecalvo. Il S. Padre, colla sua nobile corte, discese nell'Aula a venerare il Beato, gradì le solite offerte, ed ammise al bacio della sacra mano i Superiori e rappresentanti delle Provincie romana, ligure, napoletana e spagnuola appartenenti alla Congregazione del detto Beato.

Beatificazione del Vener. Ancina—Domenica 9 sp. nella stessa Aula si celebrò la beatificazione del Ven. Giovanni Giovenale Ancina, uno dei primi discepoli di S. Filippo Neri, Vescovo di Saluzzo. La messa fu pontificata da Mons. Manacorda, Vescovo di Fossano. Intervennero alla funzione gli stessi Cardinali e Prelati componenti la S. C. dei Riti con molti Arcivescovi, Vescovi, e Superiori dell'Oratorio. Il S. Padre non potè scendere, giusta il consueto, per la sventura sofferta della morte dell'Emo fratello Cardinale. Nell'aula riccamente addobbata figuravano gli stendardi rappresentanti i due miracoli di gua-

trigioni istantanee ottenute ad intercessione del novello Beato.

Cardinale defunto—Sabato 8 sp. fu giorno di lutto pel S. Padre, e per la Chiesa universale. L'Emo Giuseppe Pecci, fratello di S. S. cessò di vivere a Roma, dove dimorava, munito di tutt'i conforti religiosi. Era nato a Carpineto il 13 Dicembre 1807, e dal regnante Pontefice, dietro istanze di tutto il Sacro Collegio, fu creato e pubblicato Cardinale nel Concistoro del 12 Maggio 1879, col titolo Diaconale di S. Agata alla Suburra. Apparteneva alle sacre Congregazioni dell'Indice, dei Sacri Riti, della Fabbrica, degli Affari ecclesiastici straordinarii e degli Studii. Era Presidente dell'Accademia di S. Tommaso, e membro della Commissione per gli studii storici.—L'Emo Pecci appartenne alla Compagnia di Gesù, e nella sua vita intima mantenne le abitudini modeste ed umili del religioso. Fin da giovanissimo coltivò con amore le scienze filosofiche, che insegnò con successo come professore nell'Università Romana. Uomo di retto sentire e di vasto sapere, seppe unire fin dai suoi più teneri anni ad una rara semplicità nel vivere illibatezza ed esemplarità di costumi, ed avea col suo augusto fratello un sol pensiero, la gloria di Dio. La sua bell'anima volata in seno del Creatore, e potente di meriti dinanzi a Lui, potrà soccorrere e confortare il superstite fratello, tanto costernato dalle offese che si arrecano tutt' i giorni alla Chiesa ed alla S. Sede!

Solenne Incoronazione dell'antico e prodigioso Simulacro della Vergine del Sacro Monte di Novi in Vallo Lucano.—Sulle alte vette del monte Gelbison, presso Vallo Lucano, sorge un antico tempietto dove si conserva una miracolosa statua della Vergine SS. detta del sacro Monte di Novi. Non è a dire quanta sia la venerazione dei popoli circostanti per quella immagine, e quanto il concorso de' pellegrini che ogni anno ivi si recano a sciogliere i loro voti. Un simulacro sì rinomato e prodigioso meritava l'onore della incoronazione; e fu savio consiglio del rettore di quel Santuario il Can. Teol. d'Ambrosio di Massa, di ottenerne dal Capitolo Vaticano il relativo decreto. — I giorni 13, 14 e 15 agosto ultimo furono destinati alla solenne cerimonia. Oltre a moltissimi sacerdoti ed a pellegrini senza numero, decorarono la solennità tre Vescovi: Mons. Maglione Vescovo di Vallo, Mons. Capone Vescovo di Muro e Mons. Durante Vescovo di Potenza. Questi, per la fausta occasione, recitò una dotta, calorosa e forbita orazione.

NOTIZIE COMPENDIATE

— L'Imperatore delle Russie ha inviata al S. Padre una sua lettera autografa, nella quale ringrazia S. S. per le nomine dei Vescovi russi e polacchi nell'ultimo Concistoro, e mostra il suo gradimento per l'accordo conchiuso.

— Il ministero Bavarese, dietro l'intervento del S. Padre, ha promesso di regolare la questione dei Redentoristi, e del Regio *Placet* per le nomine Ecclesiastiche.

— Il S. Padre ha indirizzata una stupenda lettera all'Arcivescovo di Malines circa l'Università di Lovanio, per la quale ha rimessa la splendida offerta di 150 mila lire.

— La Contessa della Gerardesca di Firenze è entrata nel Convento di S. Domenico.

— Il Sommo Pontefice nel giorno della Purificazione ricevè la solita offerta dei ceri da tutte le rappresentanze dei Capitoli, delle Patriarcali, delle Basiliche, delle Collegiate, delle Chiese Nazionali, dell'Ordine Gerosolimitano, dei Capi d'Ordine, dei Collegii e dei Seminarii.

— Alla stessa Santità Sua ad occasione della morte dell'Emo Card. fratello tutte le Corti regnanti, il Collegio dei Cardinali, il Corpo diplomatico, moltissimi Vescovi, Associazioni ed Ordini religiosi, coll'Aristocrazia romana ed estera, han fatto rispettose condoglianze, di che il S. Padre si è degnato di rendere pubbliche grazie a mezzo dell'Emo Card. Segretario di Stato.

— È morto a Torino Pietro Marietti, molto benemerito della stampa cattolica, e poscia Sacerdote esemplarissimo nel Cottolengo.

— È morto Mons. Salvatore Brunone Bressi, zelantissimo Arciv. di Otranto, già Vicario Apostolico nelle missioni e Vescovo di Bovino.

— Sono morti parimente: Mons. Filippo Gallo Arciv. di Patrasso; Mons. Corradino Cavriani Arciv. di Adana, già Vescovo di Ceneda, e Mons. Hergenroether, sotto Archivista della S. Sede e fratello del Cardinale.

—

— Sono partiti per l'Africa dieci padri gesuiti per erigere chiese ed impiantare Collegi, essendosi il governo germanico deciso di ammettere quella benemerita Congregazione ad evangelizzare le sue colonie africane.

— Varii altri curati in Francia sono stati ingiustamente privati delle loro rendite dal governo della Repubblica.

— Si sono convertiti al Cattolicismo: Monsieur Vance Packman, redattore in capo della *Churche Revieu*, e Madamigella Pringe, Superiora delle Suore infermiere protestanti dell'Ospedale di S. Tommaso a Londra.

INDICE PROGRESSIVO

(Vol. VI. Par. I.ª)

Acta solemniora Rom. Pontificis.

Allocuzione di S. S. nel Concistoro del 12 Feb. 1889 . . . . « 14
Discorso di S. S. al Collegio dei Cardinali . . . . . « 36
Allocuzione del S. P. nel Concistoro de' 24 Mag. 1889 . . . « 83
Allocuzione nel Concistoro del 30 Giugno 1889 . . . . . « 109
Enciclica del 15 Agosto 1889 . « 157
Discorso del S. Padre ai pellegrini operai francesi . . . . . « 224
Allocuzione nel Concistoro del 30 Dic. 1889 . . . . . « 250
Discorso del S. Padre al Collegio dei Cardinali. . . . . « 253
Enciclica del 10 Gennaio 1890 . « 270

Ex S. Congr. Concilii

S. Agathae Gothorum, Iurium Parochialium. 16 Febr. 1889—Se i Canonici con cura abituale possano udire le sacramentali confessioni senz' approvazione del Vescovo; e se per le medesime confessioni possano assentarsi dal coro, senza perdere le distribuzioni, o essere soggetti alla puntatura . . . . . « 3

Oveten. Executionis testamenti. 16 Feb. 1889.—Se il Vic. Capitolare possa eseguire un legato per la fondazione di case religiose . « 4

Panormitana. Institutionis. 16 Feb. 1889.—Se possa ottenere la istituzione canonica uno che senza le commendatizie del Vescovo sia stato nominato dal Governo italiano ad un beneficio di regio patronato. . . . . « 5

Interamnen. Quartae funerariae. 16 Feb. 1889.—Intorno alla quarta funeraria della cera dovuta al parroco e le consuetudini circa la medesima . . . . . « 6

Bajonen. Synodi Dioecesanae. 16 Feb. 1889. — Se il Vescovo può dispensare i parroci dall' intervenire al Sinodo Diocesano, e se può costringere al medesimo gli ecclesiastici non curati . . . » 8

Tarentina. Commutationis voluntatis. 16 Feb. 1889.—Di un fondo su cui gravava un legato di messe, prima dato in enfiteusi e poi venduto franco e libero . . . « 8

Celsonen. Dubia circa distributiones. 23 Mar. 1889.—Donde debba prendersi lo stipendio per supplire la messa conventuale, e l'ufficio di eddomadario, spettanti a chi trovasi assente dal coro, sì per cause legittime come per illegittime . . . . . « 25

Mediolanen. Remotionis a paroecia. 23 Mar. 1889.— Di un parroco rimosso dalla cura *ob odium plebis.* . . . . . « 26

Nullius Montis Cassini. 23 Mar. 1889. — Del trasferimento di un curato da una parrocchia all'altra. « 27

Barchinonen. Commutationis voluntatis. 23 Mar. 1889. — Se possa ottenersi dalla S. Sede la inversione dei fondi di un pio legato all'ornamento della Chiesa. « 27

Herbipolen et Ordinis S. Augustini. Commutationis voluntatis et absolutionis. 23 Mar. 1889.—Si sanano riduzioni malamente fatte, e si concedono novelle condonazioni e riduzioni di oneri di messe . . . . . « 28

Quoad deputatos Seminarii. 25 Gen. 1873.—Se un deputato pel Sacro Seminario del Clero della città, promosso a canonico della Cattedrale, possa continuare l'ufficio di deputato . . . . « 49

Separationis tori. 18 Feb. 6 Mag. e 12 Ag. 1865.—Circa le cause per la separazione dei coniugi in quanto al toro e all' abitazione. . . . . « 49

Separationis tori. 31 Lug. 1889.— Circa le cause per la legittima separazione dei coniugi quanto all'abitazione; e i giudizii ecclesiastici su tal materia . . . « 50

Veneten. Matrimonii. 4 Mag. 1889— Condizioni richieste perchè il timore renda nullo il matrimonio « 73

Melevitana. Fatalium appellationis prosequendae. 4 Mag. 1889.—Se il tribunale di prima istanza possa restringere i fatali e proseguire l'appello . . . . . « 74

Concursus. 4 Mag. 1889. — Se nei concorsi per le parrocchie l'omelia scritta sia così necessaria, che, o tralasciandola, ovvero non secondo il testo proposto dell'evangelo, perciò solo il concorso debba riputarsi irrito e nullo. « 75

Melevitana. Beneficii. 4 Mag. 1889— Se si può discutere su di un beneficio conferito dalla S. Sede, e anche rivocarne la collazione, quando falsamente si asserì che il patrono nol provvide a tempo utile . . . . . « 77

Administrationis. 4 Mag. 1889. — Se possa invocarsi oggidì l'autorità civile contro i parroci che dilapidono rendite e beni di Chiesa; e quale sia il mezzo conveniente come ovviare ai loro disordini . . . . . « 78

Granaten. Onerum. 4 Mag. 1889.— Se un Vescovo che acquista per se e pei suoi successori un fondo, possa sul medesimo per testamento imporre dei pesi . . . « 79

Salernitana. Facultas binandi. 4 Mag. 1889.—Se, e quando per vantaggio d'una confraternita, possa concedersi la facoltà di binare. « 80

Fulginaten. Indulti Iubilationis. 4 Mag. 1889. — Per quali ragioni si può conseguire da un canonico l'indulto di giubilazione . « 81

Theanen. Distributionum. 6 Lug. 1889.—Se al Canonico Penitenziere quando ascolta le Confessioni si debba la partecipazione agli avventizii ed alle fallenze, non ostante una contraria consuetudine . . . . . « 121

Cassanen. Processionum. 6 Lug. 1889. — Se il parroco ed il Clero di una parrocchia possano nelle processioni, col solo permesso del Vescovo, entrare nei confini di un'altra parrocchia . . « 123

Brixinen. Synodi Diocesanae. 6 Lug. 1888.—Circa il modo di celebrare il Sinodo Diocesano . . . « 124

Electionis Canonicorum. 6 Lug. 1889. — Se sia espediente concedere al Vescovo la facoltà di nominare canonici onorarii senza il consenso del Capitolo . . . « 125

Parisien. Matrimonii 3. Ago. 1889. —Circa le prove della non consumazione del matrimonio, e le cause per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato. « 145

S. Pauli in Brasilia. Dubium quoad formam concursus. 3 Ago. 1889. — Se pei concorsi ai beneficii ecclesiastici tutto ciò ch'è stato stabilito nella Costit. *Cum illud* di Benedetto XIV debba considerarsi come forma sostanziale, cosicchè qualunque parte se ne trasgredisca renda nullo il concorso. E se almeno siano formalità sostanziali violate il sottoscriversi al concorso e il presentare documenti dopo decorsi i fatali, quando il concorso non siasi ancora tenuto. . . . . « 146

S. Agathae Gothorum. Confraternitatis. 3 Ago. 1889.—Se le Confraternite per mezzo del loro Rettore possano far funzioni così semplici come solenni, sì di vivi e sì di morti nella propria chiesa senza la venia del parroco; e se possano far processioni fuori l'ambito della chiesa col solo permesso del Vescovo. . « 149

Colonien. Translationis et Dismembrationis beneficii. 3 Ago. 1889. —Di un beneficio che si dismembra e si trasferisce per la dotazione di una nuova parrocchia « 150

Cajetana. Archiepiscopus circa concursum pro pluribus paroeciis. 6 Lug. 1889.—Si dichiara che per la provvista di più parrocchie può tenersi un solo concorso . « 151

Treviren. Votum. 11 Mag. 1888.— Se i parroci possano far celebrare ad altri con minore stipendio le messe fondate e le messe nuziali ed esequiali . . . . « 169

Montisfalisci. Quoad interventum ad Capitula. 7 Sett. 1889.—Se e come si può prescrivere contro il diritto d'intervenire ai capitoli « 193

Praten. Nominationis. 7 Sett. 1889. —Circa la collazione dei beneficii di patronato misto e se quella possa essere devoluta alla S. Sede. . . . . « 194

Tarentina. Hypothecariae cautionis. 7 Sett. 1889.—Si chiede sottoporre ad ipoteca i beni di una commenda, già svincolati presso il governo laico . . . . « 195

Regien. Missae conventualis. 7 Sett. 1889.—Circa la dispensa dal canto nella messa conventuale. . « 196

Senogallien. Binationis. 7 Sett. 1889.

—Circa lo stipendio della seconda messa quando si ha la facoltà di binare . . . . . « 197
Ferrarien. Matrimonii. 7 Sett. 1889. — Di un matrimonio contratto per timore, rato e non consumato. . . . . « 217
Apuana. Matrimonii. 8 Giu. 1889. — Circa le prove richieste per la dissoluzione di un matrimonio, celebrato con impedimento di consanguinità che s'ignorava . . . . . « 241
Theanen. Adiudicationis redituum. 3 Giu. 1889. — Se la tassa del 30% detratta dalla massa, debba gravare su tutti i capitolari, o sopra i soli colpiti dalle leggi civili. . . . . « 242
Montis Regalis, Distributionum. 8 Giu. 1889.—Benchè siavi contraria consuet., il canonico parroco può assentarsi dal coro, senza perdere le distribuzioni. « 265
Wratislavien. Dubium Matrimonii. 14 Dic. 1889.—Se per la prova dello stato libero, nel caso d'incerta morte del coniuge, debba procedersi come nelle cause matrimoniali e secondo il prescritto di Bened. XIV. . . . . « 265
Salernitana. Electionis deputati pro Seminario. 25 Genn. 1890. — Se nella elezione del deputato del Clero pel sacro Seminario, possano votare i canonici della Cattedrale; se debba convocarsi tutto il Clero della Diocesi; se basti la maggioranza relativa; se possa valere il suffragio della parte minore e più sana; se alcuno possa essere escluso dal Vescovo . . . . . « 267

Ex S. Congr. Episcopor. et Regular.

Venetiarum. Privilegiorum. 24 Feb. 1888. — Se gl' inservienti ed i cappellani dell'Ordine Gerosolimitano siano esenti dalla giurisdizione del Vescovo . . . . « 97
Regien. Super pensionibus in beneficiis curatis. 15 Mar. 1889.—Se, e come il Vescovo possa imporre una qualche pensione sul beneficio parrocchiale . . . . « 98
Se chi ha professato i voti semplici che si premettono ai solenni, possa ottenere dall' Ordine di essere licenziato. . . . . « 126
Asculana Piceni seu Firmana. Iurium Confraternitatum. 15 Mar. 1889.—Se il Vescovo ha facoltà di annullare le deliberazioni delle Confraternite, di destituirne gli officiali, e di espellerne i confratelli . . . . . « 171
Circolare all' Episcopato cattolico intorno ai fatti deplorati nel Concistoro straordinario del passato Giugno . . . . . « 171
Circolare ai Vescovi d' Italia per le annue *Conferenze Episcopali* di ciascuna regione . . . . « 172
Meliten. Taxa Seminarii. 21 Giu. 1889.—Intorno alla tassa imposta pel Sacro Seminario. . . « 243

Ex S. Rituum Congregat.

Senien. 14 Dic. 1888—Se gli stipiti degli altari fissi debbano essere necessariamente di pietra e se basti che siano di mattoni con cemento detto marmorizzato . « 29
Formola per benedire ed imporre lo scapolare della B. V. del Monte Carmelo, da usarsi dai Sacerdoti che ne hanno la facoltà . « 29
Se gli alunni di una Congregazione religiosa di voti semplici debbano o possano far commemorazione del Titolare dell' Istituto nei Suffragi dei Santi. . . . « 29
Maceraten. 23 Mar. 1889—Se possa portar la stola sulla cappa nelle associazioni funebri chi rappresenta il parroco, quando interviene l'intero Capitolo . . . « 52
Decretum Urbis et Orbis. 28 Giu. 1889—Si eleva la festa del SS. Cuore di Gesù al rito doppio di prima classe; si estendono ai divini officii di tal festa le indulgenze concesse agli officii della Solennità del Corpus Domini; si concede la messa votiva nel primo venerdì di ogni mese per le chiese e gli oratorii dove si fanno pie pratiche al medesimo Sacro Cuore . . . . . « 100
Cadurcen. 22 Feb. 1888—Circa la consacrazione della Chiesa, sopratutto quando l'autorità civile vieti la esteriore processione. « 175
Romana. 18 Mag. 1889—Se coloro che per privilegio usano il calendario romano debbano, invece dell' ufficio votivo dei Santi Apostoli, far quello dei SS. Pietro e Paolo. . . . . « 176
Imolen. 27 Giu. 1888—Circa la forma della cassetta, dove si custodisce il Santissimo nel Giovedì Santo—Se possa cantarsi la mes-

sa di una festa che si celebra quando si fa l'officio della Domenica—Se i parroci possano far l'assoluzione al cimitero come la fanno i Vescovi nel visitare le parrocchie—Come debbano benedirsi gli Oratorii non strettamente privati. . . . . « 197
Granaten. 14 Dic. 1888—Se l'Arcidiacono sia tenuto di servire al Vescovo in tutte le funzioni pontificali, e con quali sacre vesti debba assisterlo nella ordinazione. . . . . « 198
Norme per le cause della beatificazione e canonizzazione dei Servi di Dio . . . . . « 217
Andegaven. 23 Sett. 1889—Dove la festa del S. Cuor di Gesù, per privilegio, si celebra in giorno diverso dal comune, può continuarsene la celebraz. anche dopo il decreto del 28 giugno 1889. « 268

Ex S. Congr. Indulgentiar.

Gli Oratorii del Terz' Ordine Secolare di S. Francesco non godono più della Indulgenza della Porziuncola . . . . . « 30
Urbis et Orbis. 19 Gen. 1889—Indulgenza annessa ad una orazione ricavata dall'Enciclica del S. Padre *Exeunte iam anno* del dì 25 Dicembre 1888 . . . . . « 53
Si dichiara che i frati dell'Ordine dei Predicatori, e i Terziarii del medesimo Ordine possono lucrare le Indulgenze annesse all'Ufficio piccolo della B. V. M. recitandolo secondo il proprio rito. « 101
Indulgenza di 100 giorni ad una orazione per ottenersi dagli ecclesiastici la grazia di custodire illesa la castità . . . . . « 126
Si dichiara che i Religiosi della Trappa possono lucrare le indulgenze annesse all'officio piccolo della B. V., recitandolo secondo il proprio rito . . . . . « 127
Decretum Urbis et Orbis. 21 Sett. 1889—Indulgenza di 300 giorni annessa alla orazione a S. Giuseppe, prescritta nella Encicl. del 15 Agosto 1889 . . . . « 176
Indulgenza plenaria *toties quoties* si visitano le Chiese dei PP. Serviti o gli oratorii delle confraternite dell' Addolorata la 3.ª Domenica di Settembre . . . « 198
Indulgenza di 200 giorni per una orazione a S.ª Giuliana Falconieri. . . . . « 218

Ex S. C. de Propaganda Fide.

Circa la facoltà che hanno i missionarii di benedire gli scapolari della Trinità, del Carmine e dell'Addolorata, e di erigere Confraternite del Rosario. . . . « 199
Se la dispensa che si concede ai missionarii cappuccini dalle astinenze e dai digiuni della Chiesa si estenda pure a quelli della Regola dell'Ordine. . . . . « 200
Recenti favori accordati ai sacerdoti che prestano aiuto all'Opera della Propagaz. della Fede. . « 268

Ex S. C. R. U. Inquisitionis.

La moglie di un soldato, partito per la guerra, di cui non si hanno più notizie, chiede unirsi in matrimonio con un cugino di lei. « 30
Si chiede la facoltà di un processo sommario per la nullità di un matrimonio, contratto con impedimento di consanguinità . « 31
Circolare agli Ordinarii, con cui si permette di suddelegare abitualmente ai parroci la facoltà di dispensare dagl'impedimenti pubblici di matrimonio, in pericolo di morte, quando non ci sia tempo di ricorrere al Vescovo. . « 81
Un laico professo vien dispensato dai voti solenni, affine di contrarre matrimonio con una civilmente a lui congiunta . . « 82
Vien disposto che i Vescovi, nella loro morte debbano trasmettere ai successori le reliquie del Sacro Legno della Croce, conservato nella teca ch'essi portano sospesa al petto . . . . . « 127

Ex S. Poenitentiaria Apostolica.

Che cosa debba farsi quando le mogli, che portarono in dote beni ecclesiastici comprati dal Demanio, si ricusino di sottoscrivere la dichiarazione prescritta per timore dei loro mariti . . « 54
Se nel mutuo possa esigersi oggidì l' interesse dell' 8 o del 10 per cento. . . . . « 83
Se basti la sola dichiarazione prescritta perchè vengano assoluti quei compratori di beni ecclesiastici che consentirono sui medesimi la imposizione di qualche ipoteca . . . . . « 83

Non è lecita la lettura del giornale *La Cronaca Nera*, neanco per mera curiosità . . . . . « 177
Come debba intendersi la formola *remoto scandalo* nelle dispense matrimoniali, quando non si possa ottenere la separazione . . « 201
In qual modo un sindaco cattolico possa pronunziare il divorzio . « 269
Circa la messa votiva della B. V., concessa per indulto a' sacerdoti che soffrono di vista . . . . « 270

Ex S. C. Indicis.

Decretum—13 Aprile 1889 . . . « 31
Decretum—14 Giugno 1889 . . « 83
Decretum—16 Dicembre 1889. . « 270

DECRETI E DICHIARAZ. RECENTI

DELLA S. CONGREGAZIONE DE' RITI

I. Quaresima e Settimana Santa. « 9
II. Officio divino . . . . . « 32
§. 1.° Officio in genere . . . « 32
§. 2.° Officii votivi. . . . . « 55
§. 3.° Occorrenze, Concorrenze, e Traslazioni. . . . . « 102
III. Messa . . . . . « 128
§. 1.° Messa in genere . . . « 128
§. 2.° Messe cantate . . . . « 151
IV. Diritti e funzioni Pontificali. « 177
V. Diritti e funzioni Parrocchiali. « 201
VI. SS.ª Eucaristia . . . . . « 219
— Continuazione . . . . . « 245

ALCUNE SPECIALI FACOLTÀ

SOLITE CONCEDERSI AI VESCOVI DALLA S. SEDE.

XXII. Facoltà di abilitare ad amministrare qualsivoglia luogo pio, e di assolvere dalle censure i pubblici officiali che siano costretti a compiere atti lesivi dei diritti della Chiesa . . . . . « 54
XXIII. Facoltà concessa ai Vescovi di abilitare i fedeli a leggere i libri proibiti. . . . . « 244

NOVITÀ INTRODOTTE NELLE RUBRICHE

RIFORMATE DAL S. P. LEONE XIII.

Art. 1. Testo delle Rubriche riformate del Breviario. . . . « 112
Ex Tit. IV. De Dominicis. . . « ib.
Ex Tit. VII. De Octavis . . . « ib.
Ex Tit. IX. De Commemorationibus. . . . . « 113
Ex Tit. X. De Translatione Festorum . . . . . « 135
Ex Tit. XXVIII. De responsoriis brevibus Horarum . . . . . « 136

I VOTI SEMPLICI IN RELIGIONE

Capo II. Istituti di Voti semplici.
Art. V. Condizioni richieste per la fondazione e l'apertura delle case d'Istituti di voti semplici . « 38
Capo III. Noviziato . . . . . « 137
Art. I. Di coloro che possono essere ammessi al Noviziato degl'Istituti di voti semplici . . . « 137
Art. II. Se gli Ecclesiastici inferiori ai Vescovi possono essere ammessi al Noviziato degl' Istituti di Voti semplici, senza la venia, e senza l'intesa del proprio Ordinario . . . . . « 184
Art. III. Della prova che si richiede da parte del Vescovo perchè il postulante sia ammesso al Noviziato degl'Istituti di voti semplici . . . . . « 205
Art. IV. Della prova che si richiede da parte dei Superiori dell'Istituto, perchè il postulante venga ammesso al noviziato. . . . « 227
Capo IV. Professione . . . . « 256
Art. I. Natura della professione dei voti semplici. . . . . « 256

Le Cappellanie ed i Legati Pii in Italia. . « 233
§ I. Norme civili. Legislazione . « 233

Sulla direzione spirituale delle giovani . . . « 86
Il Nuovo Codice Penale Italiano ed il Clero. « 160
Adorazione riparatrice delle Nazioni Cattoliche « 209

CONSULTAZIONI CANONICO-MORALI

1. Se sia lecito prender parte alle così dette Congregazioni di Carità, e se s'incorre perciò qualche censura . . . . . « 16
2. Se, e come sia vietato, e con quali pene, ad un eletto o nominato al Vescovado, lo ingerirsi nell'amministrazione della Diocesi, innanzi di presentare le Bolle Pontificie . . . . . « 59
3. Se, e come, il Vescovo possa oggidì permettere la celebrazione della messa in oratorio privato « 115

QUISTIONI LITURGICHE

. Se nell'esequie dei fanciulli possa farsi l'esposizione del cadavere, possa recitarsi l'officio, e celebrarsi la messa *De angelis* . « 65
. Circa il modo di recitare l'officio piccolo della B. V. Maria. « 66
. Del tempo vero e del tempo medio . . . . . « 276

Bibliografia

Barbera Rosario. La Divinità di G. C. dimostrata al cospetto di tutti gli eretici che l'hanno rinnegata e la rinnegano . . . . « 141
Bay L. Carlo. Della Vita e delle Virtù Cristiane, considerate nello Stato Religioso . . . . . « 141
Morgera Giuseppe. L'Alba e il Meriggio della Redenzione, ossia i Misteri dell' Immacolato concepimento, e dell'Assunzione di M. SS.ª predicati al popolo . . . « 141
Avv. Giovanni De Bonis. Brevi osservazioni per l'Arciv. di Acerenza e il suo Vicario avanti la Camera di consiglio presso il Tribunale di Potenza . . . . . « 212
Bougaud e Cristi. Il Cristianesimo ed i tempi presenti . . . . « 237
Didieu e Simonelli. Famiglia e Divorzio, con una risposta al libro di Alessandro Dumas. . « 280

CRONACA GOVERNATIVA

Cassaz. di Roma. Circa la massa per le distribuzioni—Un beneficio coadiutorale, la soppressione e la prescrizione quinquennale—Circa la congrua parrocchiale delle chiese ricettizie—Opere pie e pesi sulle corporazioni soppresse; competenze—Cappellania autonoma soppressa—Il Solve et repete in giudizii non viene supplito colla sola offerta reale—Chi rappresenti un Seminario sottoposto a sequestro—Il fondo pel culto successore delle rendite delle ricettizie—Se le contribuzioni delle Confraternite siano soggette alla quota di concorso—La tassa di manomorta sulle opere pie—Se debba dirsi soppresso un istituto di voti semplici—La tassa del 30 % non va soggetta a prescrizione quinquennale—È soppressa una Cappellania, benchè solo fondata in genere—Passività a dedursi per l'accertamento del reddito netto di un Vescovado—Quota di concorso sui canonicati con cura. Prescrizione—Donazione a cause pie, esente da tassa—Corte di appello di Roma. Le distribuzioni quotidiane sono insequestrabili. pag. 45.

Cassaz. di Roma. Transazione fra compadroni—Licenziamento di funzionarii: competenza—Quota di concorso rivedibile ogni triennio: *solve et repete*—Parrocchia data a regolari soppressi—Oneri su di un legato ad enti soppressi—Riffa, per culto, punita—Il fondo pel culto e gli oneri sui canoni che percepisce—Responsabilità del demanio per fondi sacri—Spese di culto rivendicate—Le distribuzioni corali e la tassa 30 %. pag. 69.

Leggi e Decreti. La nuova legge comunale e provinciale — Della polizia mortuaria — *Consiglio di Stato.* Il Comune e le spese per la costruzione di un Campanile—Il Comune e le spese di Culto—Se la Confraternita può accettare un legato per suffragii—Il Comune e l'onorario pel predicatore quaresimalista—Spese di culto facoltative che eccedono la sovrimposta—La cittadinanza in ordine ai legati pii—Restauro delle Chiese parrocchiali negli antichi stati Pontificii—Se il Municipio possa ingerirsi nelle feste religiose—Se le congrue dovute dai Municipii debbano pagarsi anche nelle vacanze—Spese per sagrestani dovute dal Comune — Diritto amministrativo e giudiziario nelle Confraternite—*Cassaz. di Roma.* Canonicato aggiunto se redimibile—pag. 91

Cassaz. di Roma. Condizioni per le distribuzioni corali esenti da soppressione—Circa il numero degli ascritti alle ricettizie in Cattedrali per la pensione da liquidare — Legato autonomo soppresso — Potestà del Sindaco Apostolico—Canonicato e Cappellania: rendiconto del demanio—Competenza sui diritti dei membri di Confraternite—Usufrutto di un beneficio soppresso se possa vendersi—Requisito per l'ente autonomo—Arciprete partecipante che non più partecipa—Non si può cangiare rappresentanza in giudizio per la quota di concorso — Legge di soppressione in Sicilia—pag. 118

Legge sulla pubblica sicurezza. Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili—Circa i fuochi artificiali e lo sparo dei mortaretti—Circa le figure oscene e le affissioni di pubblici manifesti—Circa i mendicanti, e il modo di mantenerli — *Cassaz. di Roma.* Cura abituale e vicario parrocchiale — Come le Chiese si dimostrino parrocchie filiali—Diritti condizionati: Accettazione per un pio legato—pag. 141.

Nuovo Codice Penale. Della pena della interdizione—Del tentativo—La prescrizione per estinguere l'azione penale—Dei delitti contro la patria — Dei delitti contro le libertà politiche—Dei delitti contro le libertà dei culti— Dei delitti contro la libertà individuale — Dei delitti contro la inviolabilità dei secreti—Degli abusi dei ministri dei culti nell' esercizio delle proprie funzioni—pag. 165.

Consiglio di Stato. Lascito pio amministrato dalla Congrega di carità e dal parroco—Chi può deliberare sui bilanci delle opere pie—Se, e quando possano investirsi le rendite delle opere pie—Le confraternite non possono richiedere le spese di culto come le parrocchie—Le spese di culto pagate da oltre 30 anni devonsi sempre dal Comune—Le opere pie non devono accettare lasciti inutili, molto meno di culto—Le Opere pie devono sempre adempire gli obblighi di culto—Può essere un solo l'amministratore di due opere pie in lite fra loro—Competenza circa la responsabilità civile degli amministratori delle opere pie—Requisiti per gli amministratori delle opere pie—Il vice-pretore non può essere presidente della Congregazione di Carità — *Cassaz. di Roma.* Una cappellania svincolata da sacro patrimonio, se conservata—pag. 189.

Cassaz. di Roma. Criterii per conoscere la natura di un pio legato: tassa 30% sul medesimo—Circa le prove per dimostrare una chiesa parrocchiale—Beneficio semplice coadiutoriale non soppresso—Oneri religiosi inerenti a Collegiate soppresse. Legato pio soppresso—Prescrizione pei legati pii—Qual professione religiosa richieggasi nel Napoletano pel diritto alla pensione—L' esecutore testamentario e il patronato attivo—*Solve et repete* per la tassa di svincolo—Ente autonomo soppresso—Cappellania trasformata in legato e nondimeno soppressa—pag. 213.

Consiglio di Stato. I municipii e la congrua pel parroco—Se il parroco può essere sopraintendente scolastico—Obbligo dei Comuni per le spese di culto in Sicilia—Gestione sulle opere pie non ancora messe in atto—I Comuni e l'assegno pel predicatore — Consiglio Comunale e amministrazione delle opere pie — Spese di culto nel Lombardo Veneto—Circa le attribuzioni dell'autorità tutoria delle opere pie—238.

Cassaz. di Roma. La tassa di svincolo come può essere prescritta?—Chi abbia azione di rivendicazione sugli enti di giuspatronato—*Le Questue e le Collette e la Nuova legge di pubblica sicurezza*—Le Confraternite chiamate a sostentare gli accattoni—259.

CRONACA RELIGIOSA

Lettere Pontificie— a Mons. Bonomelli, Vesc. di Cremona, pag. 85—all'Arcivescovo di Milano, ivi—all'Emo Card. Vicario, p. 254.

Concistori e provviste di Chiese — del 24 Febbraio 1889, pag. 22 — del 24 Maggio 1889, p. 94—del 30 Dicembre 1889. p. 261.

Cause di beatificazioni, e canonizzazioni— Congr. generali per le cause dei Venerabili Giovanni Giovenale Ancina, Gabriele Perboyre, e Pietro Luigi Chanel, pag. 24—Altra Congr. per la causa del Ven. Ancina, p. 48—Decreti sulle cause dei Ven. Maddalena Sofia Barat, Lorenzo da Zibello ed Abate Germano, e per l'ufficio e messa dei Beati Fischer, Tommaso Moro ed altri martiri inglesi, p. 71—Pubblicazione dei decreti sui miracoli dei Ven. Perboyre, Chanel, ed Ancina, p. 96—Decreto nella causa del Ven. Menochio, p. 119—Altri Decreti per la causa della Ven. Billiart, e conferme di culto per S. Germano e per B. Grazio da Cattaro, p. 143— Causa del Ven. Bianchi, p. 168 — Del Ven. Pietro Passionista e del Ven. Lun, e Decreto pel Ven. Pirrotti, p. 191—Solenne beatificazione del Ven. Perboyre, p. 215—Solenne beatificazione del Ven. Chanel, p. 239—Cause dei Ven. Giovanni Avila, Maria Rivier, Giovanna di Lestonnac, Pietro Luù, Giulia Villart, Giambattista Cioni, e di cento giovani negri dell' Uganda martiri, come pure dei Ven. Bartolomeo Dulmonte, Antonio Zaccaria, La Salle e d'Orozco. Solenne promulgazione dei decreti relativi alle cause dei Ven. Ancina e Pirrotti, p. 264—Solenne beatificaz. del Ven. Pirrotti e del Ven. Ancina, p. 280.

Nomine Pontificie—pag. 24—p. 48—p. 71—p. 96—p. 120—p. 191—p. 240—p. 264.

Cardinali defunti—L'Emo Sacconi, p. 24—L'Emo Massaia, pag. 144—L'Emo Guilbert, p. 168—L'Emo Schiaffino, p. 191.—L'Emo Pecci, p. 281.

Fatti diversi- Pellegrinaggio al Vaticano, pag. 48—Pellegrinaggio e ricevimento al Vaticano, p. 70—Movimento cattolico per la questione Romana, p. 71—Mons. Bonomelli, ivi—Secondo centenario dalle promesse di Gesù Cristo alla B. Alacoque, ivi—Giordano Bruno, p. 96—Concistoro segreto straordinario, p. 119—Congresso cattolico di Baviera, p. 167 — Congresso cattolico di Bochum, ivi—Il Clero di Roma e la Cronaca Nera, p. 168—Congresso catechistico di Piacenza, p. 191—Pellegrinaggi al Vaticano degli operai francesi, p. 214.

Notizie Compendiate—pag. 24—48—72—96—120—144—168—191—215—240 — 264—281.